IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE AD USO DEL CLERO

PROMOSSA

DAGL' ILL.mi E REV.mi VESCOVI

DI

CASSANO AL JONIO E DI POLICASTRO BUSSENTINO

E BENEDETTA

PAL SOMMO PONTEFICE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Volume II.

PARTE III.

MARATEA

Presso l'Ufficio del Monitore Ecclesiastico

1881

Proprietà Letteraria.

Napoli, Tip. degli Accattoncelli.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Appellationis, seu super validitate decreti ex informata conscientia—20 Dic. 1873. (1) — Il sac. N. Abate mitrato, e parroco in una città della Dioc. di Bosnia e Sirmia, fu da un anonimo accusato presso il tribunale laico di turpissimo delitto. Essendosi fatto di ciò gran rumore in quella città, e temendosi ingiurie e violenze contro il parroco, il Vescovo impose a questo di allontanarsi dalla parrocchia e dimorare altrove fino al termine della causa. Dopo lunga inquisizione, il tribunale, nel dì 1 maggio 1869, sentenziò, doversi desistere da ulteriore procedimento per insufficienza di prove, fatta all' imputato facoltà, fra lo spazio di ore 24, o di appellare, o di spingere innanzi la causa, per chiarire la propria innocenza. Ma l'imputato non si avvalse di tal facoltà.

Odio ed infamia grandissima venne per questi fatti al parroco. Per ciò fu che, d' ordine del Vescovo, egli s' indusse a dare spontanea rinunzia della cura, con riserva dell' annua pensione di 600 fiorini, e col diritto di dimorare in seminario, dove con poca spesa potea ben vivere. Ma quivi di nuovo fu accusato di altro turpe delitto; onde crebbe a mille doppi la indignazione e lo scandalo dei cittadini. La Curia Episcopale non fu lenta ad agire, e subito gli notificò i capi dell' accusa, assegnandogli tre settimane per dedurre i suoi diritti. Durante questo tempo l' imputato si presentò; ma la sentenza gli fu avversa; dalla quale mosse appello presso il Metropolitano, il giorno 10 del detto mese.

Il Vescovo, ch' era assente quando la sentenza fu proferita, reduce in Diocesi, e considerato che per la dilazione della causa, lo scandalo continuava senz' alcun freno, stimò metterci un riparo con avvalersi della facoltà concessa ai Vescovi dal Tridentino di fulminar pene *ex informata conscientia;* e il dì 11 settembre del detto anno, confermando la sentenza della sua Curia, dichiarò: « Parochum pro cura animarum gerenda absolute et in perpetuum ineptum esse, eumdemque ad statum deficientiae reponi, cum stricta obligatione mansionem suam figendi in claustro quodam, et abstinendi ab exercitio Pontificalium. In pensionem ei adsignabuntur 400 floreni (fr. 1000), si semet obedientem in omnibus Episcopo exhibuerit ».

Il parroco, colpito da tal decreto, supplicò il Vescovo di revocarlo, e di trasmettere gli atti al tribunale Metropolitano, affinchè presto la causa fosse portata a compimento. Il Vescovo ricusò; e il parroco fe' ricorso alla S. Sede, chiedendo la revoca del decreto *ex informata conscientia* e l' assoluzione dalle censure inflittegli, allo scopo che la causa venisse proseguita in grado di appello presso il Metropolitano.

La causa si trattò presso la S. C. il dì 20 dicembre 1873. Ma, non ostante che il Vescovo avesse dedotto: 1.° Che lo scandalo pubblico reclamava un sollecito provvedimento con la punizione del reo—2.° Che la pena

(1) Crediamo opportuno riportare questa causa tuttochè di data non recente, perchè le interessanti massime quivi adottate sono state testè confermate, d' ordine del Rom. Pontefice, dalla S. C. de' Vesc. e Regol., come si dirà più innanzi.

inflitta era a bastanza mite, avuto riguardo alla qualità del delitto e alla recidivanza nel medesimo — 3.° Che il Tridentino, col dire « ex quacumque causa *etiam* ob occultum crimen » (1), non escluse che il Vescovo possa punire *ex informata conscientia* anche i delitti pubblici — 4.° Che quand'anche non si voglia dir valida tal sentenza contro i delitti pubblici, purchè ve ne sia qualcuno occulto, il Pignatelli (Tom. 9, cons. 8, n. 5) insegna che la sentenza non può impugnarsi — 5.° Che la sentenza della Curia fu pronunziata quando il Vescovo era assente, e però non potea dirsi che un sol tribunale abbia emanata una duplice sentenza;—non ostante tutto ciò, la S. C., discussa maturamente la causa, definì:

Decretum ex informata conscientia in casu non obstare quominus procedatur in causa appellationis prout, et quatenus, et coram quo de iure.

Ed eccone le precipue ragioni:

a) Il Vescovo con la sua Curia costituisce un solo e medesimo tribunale (Garcias *de Benef.* p. 5, c. 6 — Thomassin. *de Off. Vicar.* 7, n. 40, c. 2 — *Romana de Appellat.* in 6, 9). Laonde, nel caso, il Vescovo, proferendo l'altra sentenza, sembrò andar contro al fatto proprio, il che è del tutto incivile (Bouix *de Iudiciis eccl.* p. 2, c. 2, q.2).

b) Il Vescovo, in forza del Tridentino, può punire *ex informata conscientia* estragiudizialmente i soli delitti occulti; i pubblici non mai. Per questi occorre un pubblico dibattimento e una pubblica sentenza, affinchè non venga sturbato l'ordine della giustizia. Gli storici documenti dimostrano che i Vescovi sonosi sempre avvalsi di tal facoltà pei soli delitti occulti, interpretando così la legge tridentina.

c) Nè i Canonisti insegnano altramente. Checchè infatti ne dicano il Vescovo autore dell'opera: *Des sentences Épiscopales dites de conscience informée,* ed il Bouix *De Iudiciis eccles.*, i più approvati autori stanno tutti per questa sentenza, come, ad es. Barbosa *in ius. Can. l. 1, in cap. ad aures n. 4;* Perhing *in ius Can. t. 1, tr. 11, sect. 1, n. 15;* Pignatelli *t. 1, cons. 261, n. 1;* Monacelli *Form. t. 1, lit. 13 for. 3, n. 29;* Gaudentius de Ianua *de Visit. Praelat. tit. 1, dub. 8, sect. 6, n. 39;* Bened. XIV *de Syn. Dioec. l. 11, c. 8, n. 3 seqq.* — Ai quali vuolsi aggiungere il ch. Lucidi, che (De visit. SS. LL. p. 1, de 3.° cap. rel., n. 273) insegna: « Cavere quisque debet Episcopus, ne, quod publicum et notorium iam est, perinde ac esset occultum, falso sibi animo reputantes, suspensionem ex informata conscientia decernat: huiusmodi enim decretum minime sustinetur, prout evenit in S. Agathae Goth. suspens. irregul. et privat. Benef. 26 febr. 1853 ».

d) A queste autorità mette il suggello l'immortale Benedetto XIV con l'Apost. Costituz. *Ad militantis* del dì 1 apr. 1742, nella quale, enumerando i vari casi, in cui non si ammette appello, tra questi pone anche le

(1) Ecco la concessione del Tridentino: « Cum honestius ac tutius sit subiecto, debitam praepositis obedientiam impendendo in inferiori ministerio deservire, quam cum praepositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem, ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo praelato ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter, fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis suspensus, nulla contra ipsius praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, dignitates sive honores restitutio suffragetur » (Sess. 14, c. 1 de ref.).

sentenze episcopali *ex informata conscientia,* con le seguenti parole: « Item a denegatione sacrorum ordinum, vel ascensus ad alios maiores; prout etiam adversus suspensionem ab susceptis , *ob occultum crimen sive ex informata conscientia*, iuxta dispositionem Sacri Concilii, sess. 14, cap. 1 de ref. ». Dove le locuzioni *ob occultum* ed *ex informata conscientia* nella mente del Pontefice suonano lo stesso. Imperocchè la particella *sive,* quando vien posta fra due locuzioni che non han senso contrario, ha forza esplicativa e dichiarativa, e sta in luogo di *idest* (Barbosa, *dictiones usu frequentes,* dict. 363, n. 7, et dict. 375, n. 6).

e) Il Cap. 1, Sess. 14 *de Ref.* del Tridentino dà facoltà ai Vescovi di applicare *ex informata conscientia* queste sole pene e non altre : 1.° la interdizione dagli ascensi; 2.° la sospensione dagli ordini o gradi, o dalle dignità ecclesiastiche. E queste pene debbono essere date a tempo , non già in perpetuo. Imperocchè la pratica costante della S. C. del Conc., almeno dei tempi moderni, dà luogo a inferire che le sospensioni perpetue e indefinite, le quali possono dirsi mere privazioni, non debbono infliggersi, senza le previe ammonizioni e le altre solennità volute dal Tridentino (sess. 21, cap. 6 *de ref.*). Così la detta S. C. *in Lucionen suspensionis* 8 apr. 1848. Così pure la medesima S. C. nella causa *S. Agathae Gothorum* 26 feb. 1853, nella quale un certo curato, sospeso dal Vescovo dalla dignità archipresbiterale, dalla cura delle anime e dall' esercizio degli ordini, senza determinazione di tempo, produsse queste due ragioni alla S. C.: 1.° che trattavasi di delitto pubblico; 2.° che la pena era a tempo indefinito. E la S. C. al dubbio: « An constet de validitate suspensionis in casu », rispose: « Negative, salvo iure Episcopi procedendi prout de iure » (v. Lucidi l. c.).

S. CONGR. EPISCOP. ET REGULAR.

—

ISTRUZIONE

Alle Curie Ecclesiastiche sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei Chierici.

Li 11 Giugno 1880.

Questa S. Congregazione de' VV. e RR. maturamente considerata la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all' organizzamento regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinarii a far uso delle forme più economiche nell' esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui Chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le Curie devono attenersi.

I. L' Ordinario ha l' obbligo pastorale di curare la disciplina e correzione dei Chierici da sè dipendenti, vigilando sulla loro condotta, ed usando i rimedii canonici per antivenire ed eliminare disordini fra i medesimi.

II. Questi rimedii altri sono *preventivi*, ed altri *repressivi* e medicinali. I primi sono diretti ed impedire che il male avvenga, a rimuovere gl' incentivi di scandalo, le occasioni volontarie, e le cause prossime a delinquere. I secondi hanno per iscopo richiamare i colpevoli a buon senno , e riparare le conseguenze del loro reato.

III. Sta nella coscienziosa discrezione dell' Ordinario l'applicar questi rimedii a tenore delle prescrizioni canoniche, secondo la gravità dei casi e delle circostanze.

IV. Tra le misure preservative si annoverano principalmente il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti,

V. A tali provvedimenti deve precedere una verificazione sommaria del fatto ; della quale è d'uopo che l'Ordinario tenga nota per poter procedere, se occorra, *ad ulteriora*, ed anche per darne conto all' Autorità superiore in caso di legittimo ricorso.

VI. Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna e segreta (anche per lettera o interposta persona), ovvero in forma legale, facendone però sempre risultare da qualche atto la esecuzione.

VII. Riuscendo le ammonizioni infruttuose, l' Ordinario prescrive alla Curia che sia ingiunto al delinquente analogo precetto, spiegando in esso quello che il precettato debba fare o non fare, colla comminatoria della corrispondente pena ecclesiastica nella quale incorrerà in caso di contravvenzione.

VIII. Il precetto viene intimato al prevenuto dal Cancelliere innanzi il Vicario generale, oppure alla presenza di due testimonii ecclesiastici, o laici di provata probità.

§ 1. L' atto si firma dalle parti che sono presenti, ed anche dal precettato, se vuole.

§ 2. Il Vicario generale può imporre ai testimoni il giuramento di conservare il segreto, se la natura del titolo, di cui trattasi, prudentemente lo richieda.

IX. In quanto poi alle misure *penali* avvertano i reverendissimi Ordinarii, che con la presente istruzione non s' intendono derogate le solennità dei giudizii volute dai sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente, ed efficacemente applicarsi : ma le forme economiche mirano a provvedere per quei casi e per quelle Curie in cui non si possa o non si creda espediente attuare i solenni procedimenti. Rimane pure nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia* pei reati occulti decretato dal s. Concilio di Trento nel cap. 1. sess. 14 *de Reform.* da adottarsi con quelle regole e riserve che ha costantemente osservate nella interpetrazione di detto capo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in specie nella *Bosnien e Sirmien 20 Decembre 1873* (1).

X. Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a precetto o per reati comuni o per trasgressioni alle leggi della Chiesa, può esser compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giustizia.

XI. Il processo s'intraprende *ex officio*, o in seguito d' istanza, di querela, e di notizia in altro modo pervenuta in Curia, e si prosegue fino al termine nello scopo di raggiungere con ogni cautela e riservatezza il discoprimento della verità e di aver cognizione tanto del delitto che della reità od innocenza dell' accusato.

XII. La compilazione del processo può commettersi ad un probo ed idoneo ecclesiastico assistito dall' Attuario.

XIII. Ogni Curia è d'uopo che abbia il suo Procuratore fiscale nell' interesse della giustizia e della legge.

XIV. Per le occorrenti intimazioni o notificazioni, se non può aversi l' opera dei cursori della Curia, si supplisce con farle presentare da persona qualificata che ne dia discarico : ovvero trasmettendole raccomandate per la posta nei luoghi ov' è in uso tale sistema postale, richiedendosene certificato di presentazione, di ricevimento, o rifiuto.

XV. La base del fatto delittuoso può essere stabilita dalla esposizione che se n' è avuta in processo, convalidata o da informazioni autentiche, o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali deposizioni, ed in quanto al titolo di contravvenzione a precetto risulta dalla riproduzione del decreto e dell'atto d'intimazione eseguito nei modi espressi agli art. VII. e VIII.

XVI. A ritenere poi in specie la colpabilità dell'imputato, è necessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi da dimostrare la verità, o almeno da indurre una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

XVII. Le persone che convenga di

---

(1) Vedi questa causa a pag. 3 di q. P.

esaminare, si sentono sempre separatamente.

XVIII. I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppongano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, estendibile, se occorra, anche all'obbligo del secreto.

XIX. I testimoni trovandosi lontani o in un'altra Diocesi, se ne domanda l'esame in sussidio all' Autorità ecclesiastica del luogo, con invio alla medesima di un prospetto di fatto: e l'Autorità requisita corrisponde alla richiesta osservando le norme della presente istruzione.

XX. Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze essenzialmente interessanti al merito della causa e non possano aversi in esame perchè non si reputi conveniente d'intimarli, ovvero perchè invitati vi si ricusino, se ne fa menzione in atti, e si procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri testimoni che *de relato* o in altro modo sieno informati di quanto si ricerca.

XXI. Riunito tutto ciò che sia necessario a stabilire il fatto e la responsabilità dell'imputato, viene questi intimato all'esame.

XXII. Nella intimazione, se la prudenza non lo vieti, gli si espongono per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepararsi a rispondere.

XXIII. Quando poi per la qualità delle accuse o per altre circostanze non sia prudenziale di esprimerle nella intimazione, in questa gli si accenna soltanto che è chiamato all'esame per discolparsi in una causa che lo riguarda come inquisito.

XXIV. Rifiutando egli di presentarsi, si rinnova la intimazione, nella quale gli si prefigge un congruo termine perentorio a comparire, e gli si notifica che rendendosi ancora disubbidiente si avrà come contumace: e per tale sarà effettivamente tenuto, posto che senza dar prova di legittimo impedimento trasgredisse pur questa intimazione.

XXV. Presentandosi, si sente in esame: e se fa induzioni valutabili, devono queste per quanto si può essere esaurite.

XXVI. Si procede quindi alla contestazione del fatto delittuoso, e delle risultanze che se ne sono avute, per credere l'inquisito colpevole ed incorso nelle relative penalità canoniche.

XXVII. Avendo in questo modo l'inquisito piena contezza di ciò ch'esiste in atti a suo carico, oltre al rispondere, può anche valersi del dritto che ha di difendersi da sè stesso.

XXVIII. Può altresì, se lo richiede, ottenere la prefissione di un termine ad esibire la difesa con memoria scritta, specialmente quando pel disposto dall'Art. XXIII non avesse potuto prepararsi alle risposte in sua discolpa.

XXIX. Ultimato il processo, il compilatore degli atti forma il ristretto delle essenziali risultanze del medesimo.

XXX. Nel giorno che si propone la causa l'inquisito è in facoltà di farsi rappresentare e difendere da altro Sacerdote o da laico Patrocinatore, preventivamente approvati dall' Ordinario.

XXXI. Ove il prevenuto si ricusi di deputare il Difensore, l'Ordinario provvede con destinargliene uno di ufficio.

XXXII. Il Difensore con la dovuta riservatezza prende cognizione del processo del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla proposizione della causa in fogli manoscritti. È pur esso soggetto all'obbligo giurato del secreto, qualora a giudizio dell'Ordinario la natura della causa lo esiga.

XXXIII. Si trasmette quindi al Procuratore fiscale il processo ed il ristretto perchè adempia alle sue incombenze di ufficio: e poi si passa l'uno e l'altro all'Ordinario, il quale, presa integra cognizione della causa, destina il giorno in cui debba discutersi, e decidersi, facendone dare partecipazione all' accusato.

XXXIV. Nel giorno stabilito si propone la causa innanzi al Vicario Generale con l'intervento del Procuratore fiscale del Difensore o del Cancelliere.

XXXV. Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive, si pronunzia la

sentenza dettandosi al Cancelliere la dispositiva con espressa menzione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato.

XXXVI. La sentenza s'intima al prevenuto, il quale può interporne appello all'Autorità ecclesiastica superiore.

XXXVII. Per l' appello si osservano le norme stabilite dalla Costituzione *Ad militantes* della sa. me. di Benedetto XIV 30 Marzo 1742, e le altre emanate da questa S. Congregazione col Decreto 18 Decembre 1835 (1) e colla Circolare 1 Agosto 1851.

XXXVIII. La comparsa per l'appello deve farsi nel terminare di giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso inutilmente questo termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita.

XXXIX. Interposto l'appello entro dieci giorni, la Curia senza ritardo rimette all'Autorità ecclesiastica superiore innanzi cui si è appellato tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese e la sentenza.

XL. L'Autorità superiore ecclesiastica, presa cognizione dell'atto di appello, fa intimare all' appellante che nel termine di giorni venti deputi il Difensore che deve essere approvato dalla medesima Autorità superiore.

---

(1) Ecco il tenore di questo decreto del 18 dic. 1835:

Decretum pro causis criminalibus— Non ita pridem a S. Congregatione negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita nonnullae regulae praescriptae fuerunt pro recta et expedita definitione causarum criminalium, quae a Curiis Episcoporum vel Ordinariorum ad eamdem S. Congregationem in gradu appellationis deferuntur. Quas quidem praescriptiones, quoniam impedimenta sublata sunt, quae aliqua ex parte earum executioni interposita fuerant, visum est Eminentissimis Patribus in Conventu habito XV Calend. Januarii 1835 uberius explicare, et cum assensu et approbatione S. D. N. Gregorii XVI iterum promulgare, ut ab omnibus, ad quos pertinent, accuratissime serventur. Sunt autem quae sequuntur.

1. Reis a Curiis Episcopalibus criminali iudicio damnatis spatium dierum decem conceditur quoad S. Congregationem Episcoporum et Regularium appellare possint.

2. Decem dies numerari incipient non a die, quo sententia lata est, sed a die quo reo vel eius defensori per Cursorem denunciata fuit.

3. Eo tempore elapso quin reus vel eius defensor appellaverit latam a se sententiam Episcopus exequetur.

4. Interposita intra decem dies appellatione, Curia Episcopalis acta autographa totius causae ad S. Congregationem continuo trasmittat, nempe:

§ 1. Processum ipsum in Curia confectum.

§ 2. Eius restrictum, seu compendiariam expositionem eorum, quae ex eodem processu emergunt.

§ 3. Defensiones pro reo exhibitas.

§ 4. Denique sententiam latam.

5. Ipsa Curia reo, eiusque defensori denunciabit, appellationem coram eadem S. Congregatione prosequendam esse.

6. Si nemo compareat aut si appellationis acta negligenter vel malitiose protrahantur, congruens tempus a S. Congregatione praefinietur, quo inutiliter elapso, causa deserta censeatur et sententia Curia Episcopalis executioni mandetur.

7. Reo aut illi, qui eius defensionem suscepit tradendus est restrictus processus qui a Iudice relatore conficitur.

8. Allegationes seu defensiones Eminentissimis Patribus distribuendas typis non committantur nisi Judex relator imprimendi veniam dedit.

9. Causa definietur stata die ab Eminentissimis Patribus in pleno auditorio congregatis.

10. Eidem Congregationis Procurator Generalis Fisci et Iudex relator intererunt.

11. Iudex relator de toto statu causae ad Eminentissimos Patres refert, et Procurator Generalis Fisci stabit pro Curia Episcopali, suasque conclusiones explanabit.

12. Post haec Eminentissimi Patres iudicium proferent, sententiam Curiae Episcopalis aut confirmando, aut infirmando, aut etiam reformando.

13. Prolata sententia una cum omnibus Actis causae ad eamdem Curiam Episcopalem, remittitur ut eam exequatur.

14. Revisio seu recognitio rei iudicatae non conceditur, nisi eius tribuendae potestas a Sanctitate sua facta fuerit, et subsint gravissimae causae, super quibus cognitio, et iudicium ad plenam Congregationem pertinet.

15. Sciant denique Curiae Episcopales per novissimas leges, quae ad investiganda et coercenda crimina pro Tribunalibus laicis promulgatae sunt, nihil detractum esse de formis, et regulis Canonicis, quas proinde sequi omnino debent, non modo in conficiendo processu, ad quem spectant haec verba Edicti die 5 Novembris 1831: « **Nihil innovetur, quantum ad iudicia ecclesiastica pertinet** », verum etiam in poenis decernendis, quemadmodum in appendice eiusdem Edicti ita cautum est: « **Tribunalia iurisdictionis mixtae Clericis et personas ecclesiasticas iis poenis mulctabunt quas secundum Canones et Constitutiones Apostolicas Tribunal Ecclesiasticum iisdem irrogaret** ».

I. A. Card. Sala Praefectus
I. Patriar. Costantinop. Secr.

XLI. Trascorso l'enunciato termine perentorio senza effetto, si ritiene che l'appellante abbia rinunziato al benefizio dell'appello, e questo viene in conseguenza dall'Autorità superiore dichiarato perento.

XLII. Producendosi l'appello della sentenza di una Curia Vescovile alla Metropolitana, l'Arcivescovo nella cognizione e decisione della causa si attiene al metodo di procedura tracciato in questa istruzione.

XLIII. Se avvenga che un Chierico, in onta al privilegio del foro, sia per reati comuni sottoposto a procedura e giudicato dal Potere laico, l'Ordinario in tal caso prende sommaria informazione del fatto delittuoso, ed esamina se a senso de' sacri Canoni esso può dar luogo ad infamia, ad o altra ecclesiastica sanzione.

§ 1. Finchè pende il giudizio o l'imputato sia detenuto è cosa prudente che l'Ordinario si limiti a misure provvisionali.

§ 2. Terminato però il giudizio, e reso libero l'accusato, la Curia, giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procede analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione.

XLIV. Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche in cui possano incontrarsi, gli Ordinarii prendano consiglio da questa S. Congregazione per evitare contese e nullità.

« Ex Aud. SS.^{mi} diei 11 Iunii 1830.
« SS.mus D.nus Noster **Leo** div.
« prov. **PP. XIII**, audita relatione
« praesentis instructionis ab infrascripto
« Sacr. Congr. Episcopor. et Regular.
« Secretario, eam in omnibus appro-
« bare et confirmare dignatus est ».
« Romae die et anno quibus supra ».

I. Card. Ferrieri Praef.
I. B. Agnozzi Secretarius.

ENCICLICA DEL S. P. LEONE XIII

PER UNO STRAORDINARIO GIUBILEO

A TUTTI I VESCOVI E A TUTTI I FEDELI DELL'ORBE

Venerabili Fratelli e diletti figliuoli,

La Chiesa militante di Gesù Cristo, sovrana mallevadrice di salute e d' incolumità per l'umana famiglia, nei calamitosi tempi che corrono è siffattamente travagliata, da vedersi esposta a sempre nuovi cimenti: simigliantissima in verità a quella navicella del lago di Genesaret, la quale, pur recandosi in grembo Gesù Cristo Signor Nostro e i suoi discepoli, era dall' impeto degli agitati flutti fieramente sbattuta. Imperocchè i nemici della Religione cattolica, presa oggidì baldanza dal numero, dalla possanza e dagli audaci loro divisamenti, insolentiscono oltre misura; nè paghi dell'aperto rifiuto che fanno delle dottrine rivelate, indirizzano altresì ogni possibile sforzo contro la Chiesa, a fine o di sbandirla del tutto dal civile consorzio, od almeno renderne impossibile ogni influenza nella pubblica vita dei popoli. Onde, nel compiere la missione affidatale dal suo divin Fondatore, interviene ad essa d' incontrare ostacoli e contrasti ad ogni passo.

I funestissimi effetti di questa rea congiura tornano massimamente in pregiudizio del Romano Pontefice; al quale, spogliato dei suoi legittimi diritti, e per varie guise intralciato nell' esercizio del suo eccelso ministero, si lascia, come per ischerno, nient' altro che una sembianza di regale maestà. Laonde posti, come Noi siamo, al sommo della cattolica gerarchia, e stretti dall' obbligo di governare la Chiesa universale, già e da lunga stagione andiamo sperimentando, e più volte abbiamo dichiarato, quanto malagevole sia e disastrosa questa condizione a cui le vicende dei tempi forzatamente Ci ridussero. Non intendiamo divisarne qui ad uno ad uno i danni; ma ciò che va da più anni succedendo in questa Nostra città niuno è che nol vegga. Qui infatti nel centro stesso della cattolica verità, si va oltraggiando la santità della religione, si vilipende la dignità della Sede Apostolica, e alle ingiurie dei malvagi troppo sovente è fatta segno la maestà del Pontefice.—Sottratti furono alla nostra direzione parecchi istituti, opera dello zelo e della munificenza de' Nostri Predecessori, che alle cure vigili de' lor successori aveanli gelosamente raccomandati; e non si lasciarono intatte nemmeno le sacre ragioni dell'*Istituto di Propaganda,* sì altamente benemerito non solamente della Religione, ma altresì della civiltà dei popoli; cui giammai nei tempi andati aveva osato recare offesa alcuna forza nemica. — Furono chiuse o dissacrate non poche Chiese cattoliche, moltiplicati i templi di rito eteredosso, accordata l'impunità di propagare, scrivendo e praticando, le peggiori dottrine. Quei che impadronironsi dello Stato, si recano spesso a sancir delle leggi nocive alla Chiesa e alla popolazione cattolica, e il fanno sotto gli occhi Nostri, che teniamo da Dio il mandato di usare ogni possibile vigilanza a fine di serbare incolumi gl' inte-

ressi della cristianità, e intatte le ragioni della Chiesa. E senza verun riguardo alla potestà d'insegnare, ond'è investito il Romano Pontefice, ci vietano ogni ingerenza perfino nell'educazione della gioventù, e se Ci è permesso, ciò che non è interdetto a qualsiasi privato cittadino, aprire scuole per la gioventù a nostre spese, esse vengono assoggettate all'imperio e alla sorveglianza della legislazione civile.

Il triste spettacolo di tali fatti tanto maggiormente Ci accora, in quanto non abbiamo possibilità di rimedio, quale ardentemente vorremmo. Imperocchè Noi ci troviamo più in balìa de' nemici, che in poter Nostro; e l'uso stesso di quella libertà, che ne vien consentita, non ha saldo fondamento di durata e sicurezza, essendo che possa esserci rapita o scemata a talento altrui.

Fra tanto si vede ogni giorno per esperienza, che il contagio de' mali, serpeggiando per entro al corpo della cristianità si apprende a un gran numero di fedeli. Infatti le nazioni divengono ogni dì più infelici, a misura che si allontanano dalla Chiesa; e dallo spegnersi o indebolirsi della fede cattolica è breve il passo al pervertimento delle idee e alla voglia dei rivolgimenti politici. E avuta in non cale la massima e sovrumana autorità di chi quaggiù fa le veci di Dio, egli è evidente non rimanere all'autorità umana freno sì poderoso, che valga a tenere in rispetto gl' indomati istinti de' rivoltosi, o assopire nelle moltitudini la tracotante brama di folle libertà. Per le quali cagioni la società civile, comechè di già la incolsero disastri ben gravi, è nondimeno sbigottita per la tema di rischi maggiori.

Laonde perchè la Chiesa possa respingere gli assalti de' nemici e adempiere, a benefizio dell'universale, la sua missione, le è forza molto operare e combatter molto. Ed in cotesta tenzone gagliarda e molteplice, in cui trattasi della gloria di Dio, e si combatte per la eterna salute delle anime, a nulla tornerebbe qualsiasi valore e accorgimento umano, ove dall'alto non venissero aiuti proporzionati al bisogno. Per lo che nelle dure contingenze, in cui ebbero a trovarsi le genti cristiane, il ricovero aperto alle pressure e sofferenze fu sempre questo, supplicare a grandi istanze l'Altissimo, che riguardasse alla travagliata sua Chiesa, soccorrendola nella lotta, e scorgendola al trionfo. Secondando adunque sì commendevole usanza e disciplina de' maggiori, e ben consapevoli, che Iddio suol porgersi tanto più benigno alle preghiere, quanto è maggiore negli uomini il pentimento de' propri falli, e più fermo il proposito di riconciliarsi con lui, per questo motivo, a fine di impetrare il celeste aiuto e agevolare il bene spirituale delle anime in forza delle presenti Nostre Lettere intimiamo a tutto il mondo cattolico un sacro Giubileo straordinario.

Adunque per la misericordia di Dio onnipotente, e sull'autorità dei beati Apostoli Pietro e Paolo, per quella potestà di legare e di sciogliere, che a Noi sebbene indegni conferì il Signore, concediamo in forma di generale Giubileo la pienissima indulgenza di tutti i loro peccati a tutti e singoli i fedeli d'ambo i sessi, purchè, entro i limiti del prossimo 19 di questo mese di Marzo, sacro alla memoria di S. Giuseppe Sposo della beata Vergine Maria, insino al primo giorno di Novembre, festa d'Ognissanti, *inclusive*, quei che dimorano in Europa; e quei che sono fuori di Europa, dal medesimo prossimo giorno 19 di questo mese di Marzo insino all'ultimo giorno del corrente anno 1881, *inclusive*, eseguiscono le opere qui appresso prescritte; cioè quanti sono in Roma, cittadini o forestieri, visitino due volte le Basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano e di S. Maria Maggiore, ed ivi per qualche spazio di tempo piamente preghino Iddio per la prosperità ed esaltazione della Chiesa Cattolica e di questa Apostolica Sede, per la estirpazione delle eresie e la conversione di tutti gli erranti, per la concordia dei Principi cristiani e per la pace ed unità di tutto il popolo fedele, secondo la Nostra intenzione; i medesimi entro il tempo anzidetto digiunino per un giorno adoperando solo cibi di magro, fuori dei giorni non compresi nell'Indulto Quaresimale o consacrati altrimenti al digiuno di stretto diritto per precetto della Chiesa; inoltre dopo confessati debitamente i propri peccati ricevano il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e facciano qualche elemosina in benefizio di alcuna opera pia. Al qual proposito ricordiamo singolarmente quegli Istituti, pel cui mantenimento facemmo non ha guari appello alla carità dei popoli cristiani, cioè la *Propagazione della Fede, la Sacra Infanzia di Gesù Cristo*, e le *Scuole d'Oriente* le quali è Nostro vivo desiderio e ferma intenzione di ristabilire e promuovere eziandio in lontane e barbare contrade giusta il bisogno. Tutti gli altri poi che dimorano ovunque fuori di Roma, visitino nel detto spazio di tempo due volte tre Chiese da designarsi dagli Ordinarii o dai loro Vicari od ufficiali o per loro mandato, o mancando i medesimi, da quelli che ivi hanno cura di anime; o se vi sono due sole Chiese, tre volte, o se ve n'è una sola, sei volte; medesimamente pratichino le altre opere summentovate. La quale indulgenza vogliamo che per modo di suffragio possa essere applicata a quelle anime, che uscirono da questa vita congiunte di carità a Dio. Inoltre accordiamo agli Ordinari

dei luoghi, che ai Capitoli e Congregazioni regolari e secolari; ai sodalizi, alle confraternite, alle università e collegi quali siensi, che visitino processionalmente le dette chiese, possano ridurre secondo il loro prudente avviso il numero di queste visite.

Concediamo poi che i naviganti e i viaggiatori, quando si saranno ridotti ai loro domicilii o in altra stazione permanente, visitando sei volte la chiesa parrocchiale o maggiore, ed eseguendo debitamente le cose soprascritte possano conseguire la stessa indulgenza. — Ai regolari poi d'ambo i sessi, anche perpetuamente dimoranti nei chiostri, ed agli altri quali siensi tanto laici quanto ecclesiastici, secolari o regolari, in carcere detenuti, o da alcuna corporale malattia, o da qualunque altro giusto impedimento trattenuti, i quali non potranno in tutto o in parte eseguire le suddette opere, concediamo ed accordiamo che il confessore possa commutarle in altre opere di pietà, o prorogarne l'adempimento ad altro prossimo tempo, con facoltà eziandio di dispensare dalla Comunione i fanciulli che non vi siano stati ancora ammessi

Di più a tutti e singoli i fedeli tanto laici quanto ecclesiastici, secolari e regolari di qualunque Ordine ed Istituto, anche se sia specialmente da nominarsi, concediamo facoltà di potersi a questo effetto scegliersi a confessore qualsiasi sacerdote tanto secolare quanto regolare fra gli approvati; della qual facoltà concediamo che possano servirsi anche le Monache, le Novizie, e le altre femmine dimoranti nei chiostri, purchè il Confessore sia approvato per le Monache. — Ai confessori poi in questa occasione e durante il tempo di questo Giubileo soltanto concediamo tutte quelle estesissime facoltà, che furono da Noi concedute nell'altro Giubileo accordato con le Nostre Lettere Apostoliche date il dì 15 Febbraio dell'anno 1879, che incominciano « *Pontifices maximi* », bensì sempre eccettuate tutte quelle cose, che Noi nelle medesime Lettere eccettuammo.

Ed affinchè con più sicurezza ed in maggior copia, si colgano da questo sacro Giubileo quei frutti di salute, che Noi ci siam proposti, ognuno in questo mezzo procuri quanto può di meritarsi con atti di particolare ossequio e devozione il favore della gran Madre di Dio. — E lo stesso sacro Giubileo Noi il confidiamo e raccomandiamo alla benigna tutela di San Giuseppe, sposo castissimo della Beata Vergine Maria, che fu da Pio IX Pontefice di gloriosa ricordanza dichiarato Patrono della Chiesa universale, e la cui protezione desideriamo, che venga ogni giorno supplichevolmente invocata da tutti i fedeli. Inoltre esortiamo tutti a voler intraprendere pii pellegrinaggi ai più celebri e venerati santuari dei diversi paesi; frà i quali va in Italia innanzi agli altri la Santa Casa di Maria Vergine di Loreto, consacrata dalla memoria dei più sublimi misteri.

Per la qual cosa in virtù della santa obbedienza ordiniamo e comandiamo a tutti e singoli gli Ordinari dei luoghi, ed ai loro Vicari ed Officiali, o in mancanza di essi, a quelli che esercitano la cura delle anime, che ove abbiano ricevuto i transunti o le copie anche stampate di queste Lettere, ognuno nei luoghi di sua giurisdizione, procurino che siano pubblicate, e alle popolazioni preparate eziandio, se è possibile, colla predicazione della parola di Dio, designino secondo quanto sopra è stato detto, la Chiesa o le Chiese da visitarsi.

Affinchè poi queste Nostre Lettere, le quali non possono essere portate nei singoli luoghi, vengano più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che ai loro transunti od alle copie anche stampate, firmate per mano di qualche pubblico notaro, e munite del sigillo di persona costituita in ecclesiastica dignità, per tutti i luoghi si presti onninamente la stessa fede che si presterebbe a queste stesse presenti Lettere se fossero esibite o mostrate.

Dato a Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il giorno 12 Marzo 1881, anno quarto del Nostro Pontificato.

LEONE PP. XIII.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 23° Caso Morale

Giorgio, fra tutti i suoi figliuoli, predilige Fiorenzo primogenito, al quale vuol lasciare

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro.
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Morosini P. Bonaventura da Ferentino in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Panni Can. Saverio di Acerenza
Riccardi Sac. Gio. Batt. di Napoli
Rossi Sac. Gio. Batt. di Lauria
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.
Al solo Caso Morale:
Marlianici Can. Giulio di Sondrio.
Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Marlianici Giulio di Sondrio; del caso liturgico, il P. Ettore Gentiloni di Pesaro,

del suo asse ereditario più di quello che la legge consente. E per venire all'attuazione di tal disegno, ogni anno fa donazione *brevi manu* al detto figliuolo di una considerevole somma risparmiata dalle rendite e che potrebbe investirsi in fondi; e non di rado intitola a lui qualche capitale da collocare. Nel testamento poi dispone a favor di lui della intera parte disponibile.

Si chiede:

1.° La prescrizione della legge civile, circa la parte legittima e disponibile, obbliga strettamente in coscienza?

2.° Pecca il padre che della parte disponibile del suo asse dispone secondo meglio gli talenta, tanto a favor di qualche figlio che di estranei?

3.° Pecca, sè per sola predilezione fa larghi donativi ad alcuno, onde in fin di vita viene a scemarsi la legittima?

4.° Sono tenuti a qualche cosa coloro che ricevono le donazioni o le parti più pingui?

5.° Che è da dirsi di Giorgio e di Fiorenzo?

Al primo.— È certo che le disposizioni delle leggi civili, quando sono consentanee alla giustizia, obbligano pure in coscienza. Così tutti i DD., i quali ciò desumono da molti luoghi della s. Scrittura e dalla ragione del pubblico bene. Si ascolti in ispecie l'Angelico: « Si (leges humanae) iustae sint, habent vim obligandi in foro coscientiae a lege aeterna, a qua derivantur, secundum illud Proverbior. 8. *Per me reges regnant, et legum conditores iusta decernunt* » (1. 2, q. 96, a. 4, in corp.). Sopra tutto obbligano, quando comandano qualche cosa con irritare gli atti contrarii (Gury *Casus*, V. I, n. 151).

Or la disposizione delle leggi civili che riguarda la legittima, ha tutti i prefati requisiti: è giusta; è utile al bene comune; irrita ogni atto in contrario: essa perciò, generalmente parlando, obbliga pure in coscienza (Gury, *Comp.* T. I, n. 827 etc.).

Abbiamo detto *generalmente parlando;* imperocchè non mancano casi in cui i genitori possono assottigliare la parte legittima per giuste ragioni (come sarebbe quella di riconoscere con più larghezza i servigi ricevuti da un figliuolo probo o benefico) con qualche danno di un altro figlio dissipatore e vizioso (Gury, T. I, n. 827); e nel generale quante volte si tratta di donazioni rimuneratorie o a figli o ad estranei, e di contratti onerosi, o anche, probabilmente, secondo alcuni, di grosse largizioni in opere pie, salvi sempre gli alimenti pei figli (Ligor. L. III, n. 740).

Fuori di questi casi, i genitori hanno obbligo di non ledere la legittima di ciascun figlio; e non pure in morte su ciò che rimane del loro patrimonio, ma altresì in vita con isciupare le proprie sostanze, o con donazioni inofficiose o finti contratti. (Gury, T. I, n. 828).

Al secondo.—La parte disponibile perciò appellasi con questo nome, perchè è in pieno arbitrio del testatore. Questi non lede la giustizia, disponendone come meglio gli talenta. Può ledere solo la carità, quando si fa guidar dal capriccio o dalla cieca passione, togliendo a figli bisognosi e concedendo a chi non ne ha bisogno; ovvero privando qualcuno per mero odio o avversione; o anche, prevedendo che per siffatta parzialità avranno a suscitarsi invidie e dissensioni tra i figliuoli.

Nel generale però non si vuol privare il testatore del diritto di disporre di una parte del suo asse: la legge lo consente, anche per conciliargli rispetto e obbedienza dai dipendenti, e per ottenergliene cure maggiori.— Per la qual cosa non sono tenuti i genitori di lasciar tutto ai figli, o di dare egualmente a ciascuno di essi. Possono, laddove i figli non sieno bisognosi, legare ad altri quanto loro piace della disponibile, e tra i figli stessi dar di più a chi abbia meglio saputo meritare il loro amore e la loro considerazione (V. 1. Scavini, P. II, n. 331).

Al terzo—I genitori non possono far donativi sul capitale da lor posseduto con lesione della legittima, senza le giuste cause enumerate più sopra. Or fra queste cause non può ammettersi la sola predilezione, la

quale è di per sè irragionevole e spesso argomento di odii mortali.

Sulle rendite superanti possono far donativi a chi loro piace; giacchè i genitori sono padroni, non semplici amministratori dei loro beni; nè sono obbligati ad accrescere il capitale con le dette rendite, quando a ciò non sieno astretti da precisa necessità: « Parentes per se nullo iure adaugere patrimonium ex reditibus vel labore tenentur » (Gury, T. I, n. 828).

Al quarto — Dove sia chiara la ingiustizia dei genitori, chi più ha ricevuto, ha obbligo di restituire fino alla reintegrazione della legittima; giacchè, stando ai principii stabiliti, vuolsi osservare il disposto della legge, la quale vieta ed irrita siffatte donazioni. art. 8.

Ma il difficile sta nel chiarire questa ingiustizia; giacchè qui siamo ad esaminar la questione dopo il fatto; ed *omne factum praesumitur recte factum,* quando non sia manifesto il contrario. Ora può non di rado presumersi che i genitori abbiano avute le loro giuste ragioni nelle fatte preferenze.

Messo pure che ci sia obbligo di restituire, quest'obbligo però non corre prima della sentenza del giudice, essendochè, a detta dei Teologi, siffatte donazioni sono revocabili, ma non invalide. Così il de Lugo: « Parentes si inofficiose donaverint, hoc est in praeiudicium legitimae filiorum, eorum donationes revocari possunt a filiis. Non tamen est invalida donatio, sed revocari potest » (Disp. 23, n. 147). Così pure il Dott. S. Alfonso: « Notandum autem quod donatarius ante sententiam iudicis nil tenetur restituere filiis » (L. III, n. 740).

Finalmente deve porsi attenzione alla buona fede del penitente, facilissima ad aversi in simili casi, che in taluni luoghi sopratutto sono ovvii; e però non lo si dovrà allora molestare con inopportune interrogazioni.

Al quinto—Dalle premesse teoriche si raccoglie pel nostro caso, che Giorgio, nelle largizioni che fa *brevi manu* a Fiorenzo, non si può accusar d'ingiustizia, perchè egli non ha alienato il capitale, ma la sola rendita, ed è noto che i genitori possono ben disporre per ordinario, di tutta la rendita, senza essere tenuti di accrescerne il patrimonio.

Nello intitolare poi a Fiorenzo qualche capitale da collocare, vuolsi vedere se questo capitale è formato dalle sole rendite superanti, ovvero fa parte del patrimonio. Nel primo caso non pecca, per le addotte ragioni; nel secondo caso pecca, perchè lede la legittima senza giusta causa.

Nell'uno e nell'altro caso però Giorgio, se non pecca contro la giustizia, può peccare contro la carità, come si è detto nella risposta al 2.° quesito.

Fiorenzo, quand'anche abbia forse peccato contro la carità, se ha indotto il padre a quelle donazioni, per giustizia nulla deve prima della sentenza del giudice. (1).

Soluzione del 23.° caso liturgico

Quirico parroco ha obbligo di molti anniversarii da soddisfare con officio e messa, e molte richieste di funerali. Che fa? Per non differire i suffragi, nei giorni di rito doppio, quando sono vietate le messe *pro defunctis,* dice il solo officio dei morti, al quale fa seguire la messa cantata del Santo; e con questo crede aver soddisfatto all'officio e alla messa, senza lesione delle rubriche.

---

(1) Il ch. d'Annibale, sulla questione se i genitori possono togliere alcun che dalla legittima o ai figli in genere o a qualcuno in particolare, crede poter dare le seguenti regole: « Si rem extimare licet ex communi fere omnium parentum sensu et affectione, quasi ex quodam naturali iure, reor non esse iniquietandos, regulariter, I. quoad donationes, vel largitiones quae fiunt *brevi manu;* vix enim est, ut quis id sibi nefas ducat; dum ne hoc ingens aliquid sit, vel in odium liberorum fiat. Nec II. si aliquid oeminis detrahunt (praesertim nuptis), ut maribus adiiciant; et revera vix aliquis est qui id praestare non studeat quavis arte et fallacia, ad legem eludendam adhibita. Nec demum III. qui ex gravi causa uni ex maribus plus relinquunt. Adeoque nec hi inquietandi erunt, qui ab eis acceperint; quoad per sententiam iudicis restituere cogantur ».

Si chiede :

1.° Nei giorni, in cui s'interdice la messa *pro defunctis*, può recitarsi il solo officio de' morti ?

2.° Opera bene Quirico ?

Al primo.—Ecco come insegna il Gavanto: « In diebus, in quibus prohibetur missa de requie, adhuc (officium defunctorum) recitari poterit (exciperem festa primae et secundae classis, et triduum maioris Hebdomadae postremum) etiam in choro : quia dispar est ratio inter missam et officium defunctorum; illa namque suppleri potest cum missa de die.... non autem officium cum officio de die » (T. II, Sect. IX, C. II).

Secondo questa dottrina, si può dunque recitare altresì in coro l'officio dei defunti nei giorni in cui è vietata la messa *de requie*. L'eccezione fatta dal Gavanto delle feste di 1.ª e 2.ª classe e dell'ultimo triduo della Settimana Maggiore,è solo di congruenza, non di precetto; cioè secondo una sua opinione. Il da Carpo infatti insegna che anche nei giorni più solenni può recitarsi in coro, ma sommessamente, l'officio dei defunti, dopo compieta; e altresì durante la esposizione del SS. nelle ore di minor frequenza: « Quinimo, son sue parole, nil impedit quominus voce submissa et post completorium diebus etiam solemnioribus recitetur, nec non perdurante SS. Sacramenti expositione (si quidem officium sit diei addictum) hora tamen, qua minor esse frequentio solet. S. R. C. 8 iul. 1741 *in Lamacen*, et Rubr. Francisc. n. 233. (Bibl. Liturg. P. II, n. 223).

Al secondo—Il Merato, nelle annotazioni del Gavanto (T. I, Tit. V, P. I. n. 2), opina che nei giorni più solenni, in cui non è lecito cantar la messa *de requie*, può recitarsi il solo officio dei defunti ed applicarsi a questi la messa solenne del giorno, purchè non ci sia obbligo di applicarla pei benefattori, come nelle Cattedrali e Collegiate (1). Questa opinione può confermarsi con più decreti della S. C. de' Riti:

« An in diebus duplicibus minoribus liceat cantari vigilia defunctorum, ac etiam totum officium, non quidem ex fundatione, sed ex sola, piaque voluntate petentium, quin cantetur immediate post missa, vel si postulata cantetur, dicatur de Festo, vel de die occurrente ? »—Resp. « Tolerari posse » (23 mai. 1846 in Tuden ad 15, n. 5050).

E più esplicitamente: « In duplicibus, in quibus non permittuntur missae privatae *de requie*, licitum ne erit canere nocturnum pro defunctis, et postea missam de die celebrare ?—Resp. « In casu posse » (7 sept. 1850 in Asturicen ad 6, n. 5146).

Ciò posto, non sembra che Quirico commetta grave disordine con avvalersi di questa dottrina; tanto più che in lui ci è la causa del gran numero di anniversarii e funerali da adempire, e della dilazione dei suffragi, che perciò ne verrebbe. Crederemmo tuttavia che oprerebbe con più regolarità se, riserbando gli anniversarii legati per testamento pei giorni consentiti dal dritto, in quanto agli altri funerali avventizi, chiedesse venia dai committenti di adempirli nel detto modo, col quale in sostanza si ottiene il medesimo effetto (V. Gavanto, T. I, Par. III, Tit, XII, n. 20 seqq.).

(1) Si ricordi che è strettamente vietato di cantarsi più di una messa per giorno in ciascuna chiesa. V. *Mon. Eccl.*

Proposta del 25.° Caso Morale

Plautilla, sposata ecclesiasticamente con Claudio, non potendo indurre il marito ad aggiungere al matrimonio la formalità civile, piglia di nascosto dai beni di lui tanto quanto basta a formar la parte legittima che il Codice assegna al coniuge superstite. Muore Claudio, e Plautilla presentasi al confessore.

Si chiede:

1.° Può la moglie lecitamente prendere di nascosto alcun che dai beni del marito?

2.° Poteva Plautilla compensarsi occultamente di ciò che non avrebbe potuto conseguire senza la formalità civile?

3.° Che deve imporle il confessore?

Proposta del 25.° Caso Liturgico

Terenzio sacerdote trovasi di passaggio in un paese di aliena Diocesi, dove si celebra

la festa di un Beato locale di rito doppio. Il calendario intanto della sua Diocesi segna per quel giorno un altro Beato parimente locale; ond' egli non sa come fare per la celebrazione della Messa.

Si chiede:

1.° Quando il sacerdote forestiere è tenuto conformarsi alla messa propria della Chiesa, in cui celebra?

2.° Quando non può conformarvisi?

3.° Qual messa dovrà celebrar Terenzio, giusta il caso?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Legato per oggetto di culto, soppresso.— Il giudizio della Corte di merito che riconosce in un legato il carattere astratto di suffragio per l' anima e non quello speciale di disposizione a favore di un convento, costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione.

Il legato di somme determinate per erogarsi in messe, con espressa e tassativa garanzia della rendita, e col diritto prima di un sacerdote e poi di un convento di esigerla coattivamente dagli eredi, deve considerarsi come legato autonomo per culto, e perciò soppresso (Cassaz. di Roma, 17 Agosto 1880—Finanze contro Renda—Boll. del Contez. An. V, P. II, p. 21).

Quando i Comuni han diritto al quarto dei beni dei religiosi soppressi. Specialità de' comuni di Sicilia—Il quarto dei beni delle corporazioni religiose soppresse nel rispettivo territorio non sarà devoluto in generale ai Comuni d' Italia, se non allorquando si verificherà avanzo nell'amministrazione generale del fondo pel culto, tenuto conto degli oneri tutti che la gravano. E quanto ai comuni di Sicilia che già godono il quarto delle rendite de' beni sopraccennati, devesi portare a loro carico proporzionalmente il quarto delle pensioni corrisposte in totale a tutti i religiosi possidenti e mendicanti nell'isola, e non solo a quelli del rispettivo territorio.

Nella corresponsione della rendita spettante per un quarto ai comuni di Sicilia ha luogo la detrazione del 5 per cento per spese di amministrazione, e ciò quanto agli immobili è già avvenuto nella iscrizione della rendita pubblica che è stata fatta al netto di quel 5 per cento, ma deve poi scomputarsi una sola volta dalle rendite mobiliari amministrate in fatto dal fondo pel culto e per suo interesse dagli uffizi demaniali (Cassaz. di Roma, 6 lugl. 1880 — Fondo pel Culto contro Comune di Petralia Soprana) Boll. del Contenz. l. c. p. 23).

Proprietà sulle Chiese palatine.— Le Chiese palatine costituiscono una proprietà privilegiata, personale del Sovrano come tale, e goduta da lui in aumento degli assegnamenti della lista civile; — proprietà inalienabile, conservata anche nel caso di trapasso al Demanio dei palazzi cui le chiese fossero annesse, e trasmissibile al successore del trono per diritto primogeniale, conservando sempre carattere civile, non ostante la natura dei corpi ecclesiastici che siano addetti o inservienti alle medesime (Cass. di Roma — 9 giu. 1880 — Finanze contro Chiesa palat. di Calascibetta—Boll. del Contenz. l. c. n. 26).

Assegni dovuti ai parroci dai Comuni. — Il Comune che con atto anteriore al decreto proditatoriale abolitivo delle decime personali in Sicilia, convertì in una somma determinata le primizie costituenti tutta o parte della congrua parrocchiale, non può, per sottrarsi al pagamento, invocare il menzionato decreto, imperocchè la somma dovuta non ha il carattere di primizia o decima, ma quello di congrua dovuta per convenzione e per il diritto pubblico ecclesiastico in vigore nell' Isola (Cassaz. di Palermo, 13 nov. 1880—Arnone, parroco di Marineo contro comune di Parineo — Boll. del Cont. l. c. p. 31).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1881)

—

Anniversario della elezione e incoronazione del S. Padre. — Il dì 20 u. s., terzo anniversario della esaltazione di Leone XIII al Soglio Pontificio, il Sommo Pontefice ricevè gli omaggi degli E.mi Cardinali e di personaggi molti e ragguardevoli.—Ad un devoto indirizzo letto dal Card. Di Pietro, decano del S. C., il S. P. rispose con un interessante discorso, nel quale conchiuse che per implorar dalla divina clemenza tempi migliori alla Chiesa, ha risoluto di aprir quest' anno in tutta la Cristianità uno straordinario giubileo.

Nel giorno 3 sp. poi, anniversario della incoronazione, si tenne Cappella Papale nella Sistina in Vaticano, con l' intervento del S. Collegio de' Cardinali, della Prelatura, di Principi esteri, del Corpo diplomatico e di molti altri insigni personaggi.

Facciamo ancor noi fervent voti a Dio che conservi per lunghi anni al bene della Chiesa e della società un Pontefice provvidenziale, cui tutto l' Orbe ammira qual meraviglia di sapienza e di zelo.

Il B. Gandolfo da Binasco e il B. Gio. B. de Rossi. — Il dì 12 febb. 1881 la S. C. de' Riti, con un decreto ratificato dal S. Padre, approvò il culto prestato *ab immemorabili* al B. Gandolfo da binasco de' Min. Conv., morto nel 1260.

Il dì 8 marzo poi nel Palazzo Apost. Vaticano si tenne generale adunanza dalla S. C. de' Riti, alla presenza del S. Padre, per la causa di canonizz. del B. Giovanni B. de Rossi; e si risolse che, stante l' approvazione dei due miracoli operati da Dio ad intercessione del detto Beato dopo la sua beatificazione, si può con sicurezza procedere alla solenne canonizzazione di lui.

Il S. Padre ha istituita una commissione speciale di Cardinali per facilitare i preparativi della canonizzazione de' BB. Gio. Batt. de Rossi e Gius. Benedetto Labre. I membri di questa commissione sono gli E.mi Card. Bartolini, di Pietro, Ledochowski, Serafini e Pellegrini; più cinque Prelati appartenenti alla S. C. de' Riti.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre, in occasione dell'anniversario della sua esaltazione, ha fatto distribuire L 10, 000 ai poveri di Roma. Al P. Simpliciano ha largito L. 2,000 pel suo pio istituto di riabilitazione e lavoro.—Il Circolo di S. Pietro in Roma della gioventù cattolica in questa occorrenza distribuì 10,000 boni di minestra e carne.— L'illustre Mons. Capecelatro Arciv. di Capua ha aperto al pubblico la biblioteca arcivescovile e quella del Seminario.—Hanno ottenuto l' *Exequatur* Mons. Contieri Arciv. di Gaeta, Mons. Gerbino Vesc. di Piazza, Mons. Renzullo Vesc. d'Isernia e Venafro, Mons. Petacci Vesc. di Tivoli, Mons. Bacchi Arica Vesc. di Norcia.— Il S. Padre ha incaricato l'E. mo Hassoun d'istituire in Roma un Seminario Armeno a compimento dei corsi superiori di filosofia e di sacre scienze.—Il dì 10 sp. il Can. Origo di Sarno presentò al Sommo Pontefice l'obolo de' Capitoli del Napoletano col titolo *Prebenda di Leone XIII.*—In Roma si è testè inaugurato un organo di effetto sorprendente nella Chiesa di S. Luigi de' Francesi, costrutto dal Sig. Merklin. Venne di Francia per sonarlo il celebre organista Guilmant. Vi accorsero Cardinali, Prelati, e gente innumerevole per udirne le stupende melodie.—L'Arcivescovo di Napoli il dì 7 sp., sacro al Dottore Angelico, ha inaugurato una nuova cattedra nel suo Liceo Arc. per la interpretazione della dottrina tomistica. — È morto l' illustre canonista prof. D. Filippo de Angelis Can. della Basilica di S. Gio. in Laterano ed autore delle riputatissime *Praelectiones Iuris Canonici* in 5. voll.

Mons. Roskovanyi Vescovo di Nitria in Ungheria, il dì 10 genn. festeggiò il 50° anno del suo sacerdozio. Prodigò ampie largizioni ai poveri ed alle chiese. In 22 anni di episcopato ha donato oltre 2 milioni e mezzo di lire per cause pie. Il S. Padre gli mandò lettere di congratulazioni.—L'E.mo Arciv. di Parigi ha diretta una energica rimostranza alla Camera contro il progetto di legge che obbliga i chierici al servizio militare. Moltissimi Vescovi francesi vi hanno aderito.—Nella Spagna si è formata una Unione cattolica di tutte le Diocesi, col fine di promuovere le opere religiose di carità, di miglioramento sociale, di educazione, d' insegnamento, di letteratura, di scienze ed arti cristiane. Il regolamento, compilato dal Card. Arc. di Toledo, è stato approvato da quel Governo. —Una intera famiglia israelita a Buda-Pest si è convertita al cattolicismo, mossa dagli esempi edificanti di una famiglia cattolica del vicinato.—Altri tre israeliti di Monaco, il dott. Wiel, sua moglie e suo figlio si son fatti cristiani. Il principe Luigi di Baviera ed altri principi e principesse si tennero onorati di far loro da padrini. —Il giureconsulto dott. Pozl eminente professore dell'Università di Monaco, già vecchio-cattolico, ha fatta prima di morire una edificantissima ritrattazione con gran giubilo dei buoni.—I due ultimi Vescovi armeni-cattolici dissidenti, e parecchi altri preti han fatto la loro sottomissione alla S. Sede. Con ciò lo scisma è del tutto finito.—I religiosi espulsi dalla Francia, secondo la statistica officiale ascendono al num. di 7014. — Nella Repubblica del Guatemala un Gesuita, il P. Gilliet, fu condannato a morte da quel Governo, e fucilato il 17 gennaio ult., solo perchè apparteneva alla Compagnia di Gesù! Orrore!— Il Marchese di Rays francese ha fondata una colonia cristiana nell'Oceania, e propriamente nell'isola detta nuova Irlanda al sud-est dell'Australia. Le ha dato il nome di Nuova Francia e l'ha consacrata al S. Cuor di Gesù. L'abate Lanuzel bretone ne ha intrapresa la cura spirituale, e il S. Padre l'ha nominato delegato Apostolico con le opportune facoltà.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Iurium Parochialium — 26 Lugl. 1879. — L'antica Chiesa Parrocchiale de' Ss. Fermo e Rustico in una borgata della Dioc. di C. fu nel 1617 eretta in Collegiata con quattro parrochi che col nome di *canonici curati* esercitavano *in solidum* la cura. Nel 1750 il parroco più anziano assunse il titolo di *Arciprete*, il qual titolo passò senza contraddizione ai suoi successori, continuando gli altri tre a chiamarsi *canonici curati*. Nel 1804, per opera dell'autorità civile, fu stabilito che un solo fosse il parroco; e gli altri, col titolo di *vicarii*, al parroco prestassero aiuto, con diritto di compiere alcuni atti parrocchiali e riceverne gli emolumenti. Ignoravasi se a questo accomodamento fosse intervenuta la legittima sanzione ecclesiastica. Avvenne intanto che l'Arciprete volle restringere le facoltà di questi suoi Vicarii, massime intorno ai matrimonii; e però diè luogo a reclami presso il Vescovo. Il quale, non volendo decidere da sè la lite, resasi per tante vicende molto intricata, la deferì al giudizio della S. Sede.

La S. C. a risolverla, propose il dubbio: *An Archipresbyter et tres Vicarii æquali modo curam et iurisdictionem exercere debeant, etiam quoad matrimonia; seu potius Archipresbytero tantum exclusive competant in casu.* — E dopo maturo esame, il dì 26 luglio 1879 definì: *Negative in omnibus ad primam partem; affirmative ad secundam: Vicarii autem ius habent et obligationem curam animarum subsidiariam exercendi.*

Donde si raccoglie: — a) È costante dottrina nella Chiesa che un solo debba essere il pastore, affinchè il popolo venga ben guidato nelle vie della salute. Così il diritto (text. in cap. 15 de praeb. et dignit. — Cap. 8 eod. tit.). Così il Tridentino (Sess. 24, c. 15 de ref.). Così i Dottori tutti (Gonzalez, ad cap. 8. de praeb. et dignit. — Pichler, ad tit. de Paroch. — de Luca, disc. 8 ad Conc. Trid. n. 35 et seq. — Barbosa, de off. et potest. Parochi c. 1, n. 13 seq. etc.). Così pure la S. C. del Conc., la quale assegnò un sol curato, non ostanti contrarie consuetudini o costituzioni capitolari (Hortana, 14 apr. 1721 — Brixien, 24 iul. 1875 — Aretina, 11 dec. 1775.) — b) La S. C. del Conc. ha talvolta riconosciuta la pluralità de' pastori, ma solo quando si trovarono stabiliti o per indulto Apostolico o per legge di fondazione. — c) Nel caso nè l'uno nè l'altro di questi capi fu potuto mostrare; il che diede luogo alla prefata risoluzione.

II. Oneris Missarum—31 Genn. 1880.—Michele Estevanel canonico della Cattedrale di V. per testamento istituì un legato con l'obbligo della messa quotidiana e dell'anniversario in perpetuo, assegnando a ciò un fondo rustico denominato *Mas Roure*. Prescrisse inoltre che quando superassero le rendite del detto fondo, se ne facesse un deposito presso il Capitolo per supplire alla loro possibile mancanza negli anni avvenire; ed ove, oltre a ciò, si avesse supero, s'invertisse in censi o in acquisto di terreni *ad placitum Capituli* (in lingua catalana è *coneguda*, che può interpetrarsi e *ad placitum* e *in favorem*).

Durante l'anno 1855, il detto fondo *Mas Roure* fu occupato dal Go-

verno, il quale non curò di dar le corrispondenti cedole del consolidato, come avea promesso. I canonici si valsero del deposito delle rendite, investito da essi in titoli del debito pubblico, per l'adempimento de' pesi. Se non che, considerando che un tal deposito non era strettamente il frutto del fondo destinato ai pesi, ma il frutto del danaro che andava a favor del Capitolo, chiesero alla S. C. se poteano dirsi in coscienza sgravati dagli oneri del pio legato.

La S. C., conosciuto che l'attuale reddito dei titoli acquistati da' Canonici ascende a 1620 regali, e che se ne richiederebbero non meno di 2000 per lo intero adempimento dei pesi, il dì 31 gennaio 1880, dopo matura discussione, al dubbio: *An Capitulum teneatur satisfactioni onerum Missarum in casu?* — rispose: — *Affirmative ad ratam reditus.*

Si raccolga: — a) La volontà dei testatori devesi adempire scrupolosamente; però è che i Canoni riprovano la soppressione dei legati (Can. *Ultima voluntas* 4 caus. 13, quaest. 2 etc.). — 6) Laddove qualche parola del testatore non sia chiara, ma lasci luogo a dubbi, la interpretazione da farsi, giusta i Dottori, è sempre favorevole alla causa pia, massime se si tratti di Messe (Bordon. *de Legat diis*, Cap. 1, n. 125 - S. C. C. *in Casertana* Benef. 26 nov. 1756) — c) Nel caso, benchè non esisteva il fondo, esistevano però le cedole formate dalle rendite superanti, le quali non poteano applicarsi ad esclusivo favor del Capitolo: 1° perchè la espressione del testatore non era chiara, e sembrava indicar solo la facoltà del Capitolo d'investire le rendite come meglio fosse piaciuto; — 2° perchè ostava la interpetazione nata dall'osservanza del legato, e siffatta interpetazione è di sommo peso (L. *Minime* ff. De leg., L. *si de interpr.* — Gratian. *Discept. for.* c. 45, n. 62 et c. 675, n. 14); — 3° perchè i canonici furono negligenti ad esigere dal Governo le promesse cedole del consolidato.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

I. Funerum et emolumentorum — 17 Sett. 1880. — Il R.mo P. Provinciale de' Minori Osservanti espose alla S. C. che spesso occorre trasportare i cadaveri nelle Chiese dell'Ordine, per compiervi i funebri riti, e poscia recarli ai pubblici cimiteri. Or, essendo stabilito che la giurisdizione parrocchiale cessa dal punto che i cadaveri entrano nelle chiese dei Regolari, sorge il dubbio a chi spetti, se al parroco o ai religiosi, lo accompagnare i cadaveri, dopo compiute le sacre cerimonie, dalle chiese dei Regolari ai cimiteri comuni. Onde egli richiese alla S. C. la risposta ai seguenti interessanti quesiti:

« I An et cui ius competat comitandi cadavera ab Ecclesiis Regularium, « quo collata fuere ad explenda funebria, ad commune cœmeterium, ubi « sepeliri debent.

« II An Parochi ius habeant percipiendi emolumenta, quae ab haere- « dibus dantur Sacerdoti ista comitanti cadavera ad cœmeterium.

« III An Religiosi in associatione cadaverum, de quibus agitur, ac- « cersere debeant Parrochum pro comitandis defunctis ad cœmeterium.

« IV An Regulares incedere possint cum Stola et Cruce conventuali « usque ad sepulchrum, sive autem utrumque signum deponere debeant in « transitu per parœcias, resumendum postea in cœmeterio? »

E la S. C. il dì 17 settembre 1880, dopo matura discussione, rispose:

Ad I Affirmative favore Regularium—Ad II Negative—Ad III Negative—Ad IV Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, sine pompa et recto tramite.

Corollarii:—a) La disposizione delle leggi civili, circa la erezione dei pubblici cimiteri o campisanti, non deroga in nulla al diritto che aveano le chiese e alle esequie e agli emolumenti, quando i cadaveri si tumulavano nelle chiese medesime (S. C. C. 16 Sept. 1871 *in Forolivien*—24 febr. 1872 *in Siracusana.*) — b) Il diritto del parroco nelle esequie cessa al giungersi nella porta delle chiese de' Regolari, dove, il parroco senza punto entrare nelle medesime, può solo benedire il cadavere (Lantusca *Theatrum Regular.* verbo *Associatio cadav.*—Bulla *Nuper pro parte* Clem. X — S. C. Ep. et Reg. 31 aug. 1657). — c) Perciò tutti gli altri officii funebri, fino alla tumulazione, spettano non al parroco, ma ai religiosi; ed a questi si appartengono altresì tutti i diritti e gli emolumenti, tolta solo la quarta pel parroco *ad formam iuris.*—d) Nè può il parroco esigere maggiori diritti dal perchè si sia scelta la sepoltura dei Regolari; ma deve contentarsi di ciò che suole percepire nelle esequie comuni (S. C. Ep. et Reg. 7. dec. 1672).

II. **Funerum et emolumentorum**—17 Sett. 1880.—La congrezione de' PP. dell'Oratorio di Bologna, per concessione di Gregorio XV, godeva del privilegio della esenzione e del diritto di seppellire nella propria chiesa. Surte perciò molte liti con quei parroci, si venne ad una transazione (che fu confermata dalla S. Sede), con cui si stabilì, fra le altre cose, che il parroco facesse nella chiesa dei Padri i funerali sino al *non intres* esclusivo col diritto della quarta parte a norma della consuetudine.

Avvenne intanto nel 1861 che i Padri, per la infausta legge di soppressione governativa, furono scacciati dal loro asilo. Il parroco locale credendo che i Padri così dispersi non più costituissero una religiosa famiglia con godimento de' privilegi apostolici, cominciò a far trasportare nella lor Chiesa i cadaveri, e compiervi, senza loro saputa, i riti funebri. Di che i Padri mossero querela presso la S. Sede, e proposero a dirimere i seguenti dubbi:

« I An et quomodo observanda sit transactio die 14 martii 1859 in « casu. Et quatenus affirmative,

« II An et in qua summa et a qua die restituenda sint emolumenta « funebria percepta a Parocho S. Ben. in casu.

« III An his in adiunctis competat Parocho S. Ben. ius functionandi « in ecclesia PP. Philippinorum in casu ».

La S. C., il dì 7 maggio 1880, rispose:—*Ad I Affirmative — Ad II Affirmative a die motae litis — Ad III Negative.*

Ripropostasi poi la medesima questione, il giorno 17 settembre 1880 la S. C. confermò la data sentenza con la solità formola: *In decisis et amplius.*

Si raccolga:—a) Il privilegio della sepoltura, concesso dal diritto o da speciale indulto ai Regolari, riguarda la chiesa più che i Religiosi. Onde non vale investigare se si osservano o pur no da questi le condizioni della vita regolare.—b) Per la secolarizzazione s'intendono tolti solamente i privilegi concernenti la *regolarità;* rimangono però in vigore i diritti, così attivi come passivi inerenti alla propria chiesa: « Per secularizationem censentur sublata privilegia concernentia regularitatem, in caeteris iura om-

nia tam passiva quam activa manent ipsi ecclesiae (Consultatio S. C. in Urbinatem *Funerum*, 20 Mar. 1880).—c) Perciò, anche dopo la soppressione e la dispersione dei Religiosi, le chiese de' Regolari continuano a godere del diritto della esenzione, così come prima lo godevano; nè possono i parroci compiere in esse i funerali dei defunti.

III. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum — 14 Febbr. 1881.— La S. C. condanna e mette all' Indice, con l' approvazione di S. S., le opere seguenti :

Mamiani Terenzio. Confessioni di un Metafisico. Vol. 2. Firenze, G. Barbèra editore, 1865.

— Le Meditazioni Cartesiane rinnovate nel secolo XIX. Vol. 1. Firenze, Successori Le Monnier, 1869.

— Compendio e Sintesi della propria Filosofia, ossia Nuovi Prolegomeni ad ogni presente e futura Metafisica. Libro uno. Stamperia Reale di Torino di G. B. Paravia e Comp., 1876.

Tiberghien G. Professeur à l' Université libre de Bruxelles. Enseignement, et Philosophie. Mission de la Philosophie à notre époque. Doctrine de Krause. Le Positivisme et la Méthode d' observation. La Théologie du Langage etc. Bruxelles, 1879.

— Psychologie Élémentaire. La science de l' âme dans les limites de l' observation. Bruxelles, 1879.

Le Boulenger-Vauquelin. Fin de la crise religieuse moderne, ou l'Église Catholique-Romaine adaptée parrallélement aux besoins des âmes viriles et à ceux des âmes-enfants ou mineures. 2 Tomes. Vichy, 1879.

La Genesi della Chiesa per Geremia Fiore. Napoli, Stabilimento tipografico Perrotti, 1879. *Decr, S. Off. Fer. IV die 9 Februarii 1881.*

Sacra Congregatio Concilii.

Policastren Episcopo.

—

R.me Domine uti Frater,

Relatis in S. Congregatione Concilii literis Amplitudinis Tuae diei 21 Januarii pr. pr. circa preces Cleri loci N., E.mi Patres ad proposita dubia, nempe: — « I Se il Clero di N., che con l'acquisto e vendita dei suoi beni si costituì « una rendita eguale a quella che aveva « prima della soppressione, sia obbligato a soddisfare gli oneri pii che « erano inerenti ai beni comprati e rivenduti, sottratti quelli che si adempiono con la rata delle pensioni governative ? — II Se il medesimo Clero « sia obbligato di celebrare le messe che « gravano sui beni dal Demanio assegnati al Parroco per la quota curata ? » — rescripserunt : *luxta exposita, ad I et II affirmative ;* idque notificari mandarunt, quod nos per præsentes exequimur, eidem Amplitudini Tuæ, cui fausta cuncta precamur a Domino.

Amplitudinis Tuae — Romae 26 Februarii 1881.

Uti Fr. **P.** *Card.* **Caterini** *Praef.*
I. Verga Secrius. (1)

Sacra Pœnitentiaria Apostolica.

I.

Declarationes circa Jubilaeum.

Sacra Pœnitentiaria infrascriptas declarationes, iam alias editas occasione Jubilaei anno 1877 indicti, etiam pro Jubilaeo vertentis anni 1881, de mandato SS.mi D. N. Leonis Papae XIII renovat atque confirmat :

1. Nemium pro hoc Iubilaeo consequendo præscriptum adimpleri posse etiam

(1) L' originale di questo atto si conserva presso la Curia Vescovile di Policastro Bussentino.

tempore quadragesimæ fiat, dummodo extra dies in Litteris Apostolicis exceptos et adhibeantur cibi tantum esuriales, vetito usu, quoad qualitatem ciborum, cuiuscumque indulti seu privilegii etiam Bullæ Cruciatæ.

II. Cristifidelibus cum Capitulis, Congregationibus, Confraternitatibus, nec non proprio Parocho seu Sacerdote ab eo deputato Ecclesias pro lucrando Iubilaeo processionaliter visitantibus, applicari posse ab Ordinariis Indultum in Litteris Apostolicis iisdem Capitulis, Congregationibus etc. concessum.

III. Una eademque Confessione et Communione non posse satisfieri præcepto paschali et acquiri Iubilaeum.

IV. Iubilaeum quoad plenariam indulgentiam, bis aut pluries lucrifieri posse, iniuncta opera bis aut pluries iterando; semel vero, idest prima tantum vice quoad favores eidem Iubilaeo adiunctos, nempe absolutiones a censuris et casibus reservatis, commutationes aut dispensationes.

V. Ad iniunctas visitationes exquendas designari posse etiam Capellas et Oratoria, dummodo sint publico cultui addicta et in iis soleat Missa celebrari.

VI. Visitationes ad lucrandum Iubilaeum indictas, dummodo praescripto numero fiant, institui posse pro lubitu fidelium sive uno, sive diversis diebus.

VII. In hoc etiam Iubilaeo locum habere, sine ulla exceptione, resolutiones dubiorum ab ipsa S. Pœnitentiaria pro Ordinariis Italiæ editas sub die 1 Iunii 1869 (1).

Contrariis quibuscumque non obstantibns.

Datum Romæ in Sacra Pœnitentiaria die 25 Martii 1881.

A. *Card.* **Bilio** *Pœnitentiarius Maior*
Hip. Can. Palombi S. Pœnit. Secretar.

II.

De Ieiunio et abstinentia.

Varii giornali cattolici publicarono non ha guari le seguenti dichiarazioni sul digiuno e sull' astinenza, attribuite alla S. Penitenzieria :

1. Se nella concessione dei condimenti *di grasso* si intenda concesso l' uso del grasso di qualsiasi animale? — Resp. « Utendum tantum condimento suino».

2. Se nei venerdì e sabati, nei quali si può in forza dell'indulto condire di grasso, si possa far uso del *brodo* di carne?—Resp. « Sub terminis *condimento di grasso*, non comprehendi iusculum carnis coctae ».

3. Se coloro che sono tenuti al digiuno, possano alla sera usare condimenti di grasso?—Resp. « Affirmative, quia vi indulti, olei locum tenent ».

4. Se in forza della legge che proibisce di mangiare insieme carne e pesce, sia proibito ugualmente mangiar carne e qualche vivanda condita con salsa di pesce? — Resp. « Negative ».

14 Giugno 1880.

Or essendo sorti de' dubbi circa l'autenticità delle dette dichiarazioni, sopra tutto su quella del 3° quesito, si è fatto ricorso al medesimo Sacro Tribunale per conoscere la verità. E la risposta negativa si può desumere dal documento che segue:

« N. N. con ogni rispetto espone « all'Eminenza Vostra R.ma che da più « giornali è stata pubblicata una di- « chiarazione della S. Penitenzieria, « concernente il digiuno quaresimale, « secondo la copia che si esibisce; sup- « plica perciò la lodata Eminenza V. « R.ma per conoscere s'è vera o apocrifa.

« S. Poenitentiaria ad praemissa re- « spondet: *Lectum.*—Datum Romae in « S. Poenitentiaria die 12 Martii 1881.

« **A. Pellegrini** S. P. Reg.
« **A. Martini** S. P. Subst. (1)

—

Sacra Rituum Congregatio

URBIS ET ORBIS

Decretum quo praecipitur ut agatur quotannis festum Ss. Cyrilli et Methodii cum Officio et Missa propria ritus duplicis minoris.

Sacrorum Antistites complures, oecumenici Concilii causa anno 1870 Romam convenientes, magnopere sibi in

(1) Vedi le dette risoluzioni nel *Monit. Eccl.* Vol. 1. pag. 191.

(1) L'originale autentico di questo documento conservasi nel nostro Ufficio.

votis esse pandiderunt, ut ab Apostolica Sede honor et cultus per Officii et Missae annuam celebrationem, in toto Catholico Orbe Sanctis quibusdam Caelitibus decerneretur, qui eo praecipue veluti splendidiora sidera in perpetuas fulgent aeternitates, quod Apostolorum gesta prosequuti, Ecclesiae divino aedificio inter diversas gentes ac nationes extruendo firmandoque impensius adlaborarunt. Postulatum Summo Pontifici, gloriosae memoriae, Pio IX arrisit, qui idcirco in peculiari Sacrorum Rituum Congregatione de eo agi voluit, die 28 mensis Maii anno 1874 habita. De uno tamen Sancto Episcopo et Martyre Bonifacio, Germanorum inclito Apostolo, tunc decretum prodiit prorsus favorabile, pro quo, ob irrumpentes per illas Ecclesias post hominum memoriam saevissimas calamitates, urgentiora aderant momenta. De aliis, inter quos praeclari Slavorum gentis Apostoli Cyrillus et Methodius, rem differre placuit.

His autem resumptis, SS.mus D. N. Leo Papa XIII die nuper praeterlapsa 30 Septembris memorandas desuper edidit Encyclicas Litteras *Grande munus*, quibus ex mutato hodie per illas regiones reipubblicae statu, peropportuna arrepta occasione latius iuvandi dilectos Slavoniae populos Sanctissimorum Magistrorum patrocinio, ut sint eos in praesentiarum potenter defensuri, sicut olim disseminata fide catholica ab interitu ad salutem revocarunt; praecepit, *ut rato die quinto mensis iulii*, quem f. r. Pius IX pro quibusdam locis constituit, in Kalendarium Romanae atque universalis Ecclesiae inseratur agaturque quotannis festum *sanctorum Cyrilli et Methodii cum ritus duplicis minoris Officio et Missa propria, quae Sacrum Consilium legitimis ritibus cognoscendis approbavit.*

Porro, cum in peculiari Officio iamdiu aliquibus dioecesibus concesso, pro extensione ad Ecclesiam universam quaedam immutare opus esset, satius visum fuit novum Officii et Missae schema conficere, cum nonnullis additamentis Romano Martyrologio apponendis. Quod reapse, de speciali Apostolica facultate concinnatum, et, prouti in superiori exemplari prostat, per E.mum et R.mum D. Cardinalem S. R. Congregationi Praefectum, una cum R. P. D. Sanctae Fidei Promotore, et R.mo sacrae Congregationis Assessore, diligenter visum, ab eodem Cardinali, subsignata die, SS.mo Domino fuit exhibitum. Sanctitas vero Sua illud in omnibus adprobare dignata est, mandavitque ab utroque Clero, ad tramites praelaudatae Encyclicae Epistolae, in persolvendis divinis officiis ubique recitari. Benigne insuper concessit, ut eae Slavoniae Dioeceses quae iam inde ab anno 1863 ex indulto Pii Papae IX sa. me. peculiare Ss. Cyrilli et Methodii Officium cum Missa persolvere consueverunt, illud retinere pergant, exceptis tribus Lectionibus secundi Nocturni, quibus hae per praesens Decretum praescriptae substituendae erunt, et excepta additione ad Martyrologium; factaque iisdem Dioecesibus potestate assumendi, si libuerit, hymnos, ut supra, noviter approbatos. Servatis ceterum rubricis, et contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 25 Octobris 1880.

L. ✠ S.

D. *Card.* **Bartolinius** *S. R. C. Praef.*
Pro R. P. D. Placido Ralli Secretario
Ioannes Can. Ponzi Substitutus.

—

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

—

CIRCOLARE

DEL MINISTRO GENERALE DELL' ORDINE DE' MINORI CON CUI SI PARTECIPA LA RESTRIZIONE DI ALCUNE FACOLTÀ.

—

Fr. Bernardino da Portogruaro della più stretta osservanza del N. P. S. Francesco, già lettore in S. Teologia della Veneta Provincia, ex-ministro ex-procur. de' Riformati, Consultore della C. dei S. Riti, Ministro Generale dell' Ordine de' Minori ed umile servo nel Signore.

Ai RR. PP. Provinciali delle soppresse Provincie dell' Ordine nostro nell' Italia.

Il Rmo Antecessore nostro di santa memoria, P. Raffaele di Pontecchio, avvenuta la soppressione in queste Provincie italiane, impetrava sotto la data

17 gennaio 1867 dal S. P. Pio IX, in favore dei Religiosi soppressi dell'Ordine nostro (che allora supponevasi dover essere tutti obbligati ad uscire dal chiostro) alcune facoltà giudicate necessarie ed opportune nella nuova condizione penosa, in cui dalla iniqua legge i Regolari venivano posti.

Codeste facoltà vennero concesse *ad annum*, perchè forse si sperava non dovesse a lungo durare il flagello: e il P. Ministro generale ne chiedeva ed otteneva ogni anno la proroga e la conferma. Quest'anno però, rinnovatasi, come di consueto, la domanda, il Santo Padre Leone XIII, considerando certamente nella sua sapienza come le condizioni d'oggi non sieno quelle di dodici anni fa, e quello che allora pareva e poteva essere richiesto dalla necessità e dalla carità, sia diventato oggi pur troppo per parecchi alimento dell'interesse, e cagione che non si curino di rientrare nel chiostro, ha richiamato ad esame le particolari facoltà concesse in passato ai Religiosi nostri e di altri Ordini; e nell'udienza dei 2 Aprile del corrente anno all'Emo sig. Cardinale Prefetto della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari ha dichiarato ciò che intendeva revocare, o modificare o confermare, e ha ordinato che si portasse a notizia dei Superiori generali.

Noi dunque, in obbedienza agli ordini di Sua Santità e della Sacra Congregazione, comunichiamo ai RR. PP. Provinciali, affinchè per loro mezzo tutti i Religiosi ne siano avvisati, le revoche, modificazioni, e conferme delle facoltà altre volte largiteci.

Esse erano:

1. Dell'Oratorio privato a tutti i Sacerdoti, i quali, senza grave incomodo, non possono celebrare nella pubblica Chiesa: e di valere la loro Messa a soddisfare al precetto per chi serve ad esse, e per un'altra persona della famiglia.

2. Dell'Oratorio privato a quei Sacerdoti, che almeno in numero di tre si uniranno a vivere nella medesima casa: e di valere la loro Messa a soddisfare al precetto pei conversi sia laici sia terziarii coabitanti, e potersi in essa comunicare.

3. Di acquistare tutte le Indulgenze dell'Ordine visitando qualunque pubblica Chiesa, o l'Oratorio privato, se alcuno da grave incomodo sia impedito di andare alla Chiesa: purchè da tutti si adempiano le opere ingiunte.

4. Di erigere le Stazioni della Via Crucis colle annesse indulgenze in luogo decente della Casa, ove il Religioso dimora.

5. Di potersi confessare, ed anche, occorrendo, essere assoluto dai casi riservati nell'Ordine, da qualunque Sacerdote dall'Ordinario approvato, benchè presenti altri Sacerdoti religiosi, già approvati nell'Ordine ad ascoltare le sagramentali confessioni.

6. Di valersi nel digiuno dell'Avvento dell'Indulto che già da alcuni anni la S. Sede concede, adempiendo l'opera ingiunta di una visita settimanale alla Chiesa; e nel digiuno della Quaresima dell'Indulto che si otterrà dall'Ordinario, benchè in esso non sieno espressamente compresi i Religiosi soppressi.

7. Nel caso di morte, di donare o lasciare per testamento a chi sembrerà più espediente ciò che il Religioso avrà sia in denaro, sia in altro; in maniera però che il donato o lasciato, per quanto è possibile, rimanga nell'Ordine.

8. Di ricevere e ritenere danaro anche di altri Religiosi o di persone secolari, e spenderlo pei proprii, o per gli altrui bisogni, e, potendo, fare ancora qualche limosina.

9. Di poter far viaggi nella ferrovia, o in carozza, o a cavallo per qualunque motivo.

10. Per ogni altro caso negli anzidetti articoli non espresso, e risguardante i precetti della Regola, di potere il Ministro Generale commutare e dispensare, ed anche delegare a ciò altri Religiosi, benchè colpiti dalla soppressione.

Modificazioni

1. *Dell'Oratorio privato* etc. Questa facoltà è revocata ed annullata, non solo pel futuro, ma anche per quei religiosi che secondo l'antecedente concessione sono in possesso dell'Oratorio privato; i quali perciò fin da questo momento non possono continuare a goderlo

senza ottenerne dalla S. Sede speciale indulto.

2. *Dell'Oratorio privato* etc. È confermata, a condizione però che non *tre* solamente, ma *quattro* sieno i Sacerdoti Regolari conviventi insieme.

3. *Di acquistare tutte le Indulcenze* etc. È annullata.

4. *Di erigere* etc. Annullata.

5. *Di potersi confessare* etc. Modificata, nel senso che debba ottenersene prima licenza dal Generale o dal Provinciale e confessarsi da un sacerdote, sia regolare, sia secolare tra gli approvati dall' Ordinario del luogo, tutto in conformità al n. XII delle Istruzioni della S. Penit. 18 Apr. 1867.

6. *Di valersi nel digiuno* etc. Modificata, nel senso che, per l'Avvento, il Padre generale domanda, come il solito, ogni anno la dispensa alla S. Sede.

7. *Di poter donare causa mortis* etc. Modificata nel senso che non si lasci ad estranei all'Ordine. Si avvertano però intorno ai testamenti le seguenti dichiarazioni e prescrizioni della Santa Sede per organo della S. Congregazione sopra la disciplina Regolare, del giorno 4 settembre 1876. N. 163688.... « i Religiosi sudditi dispersi e viventi fuori di comunità nel disporre *causa mortis* dei legittimi averi, oltre che dovranno per la maggior parte contemplare il proprio Ordine, dovranno altresì provvedere che la quota per tale disposizione spettante all' Ordine stesso, venga immediatamente dopo la morte consegnata al rispettivo Superiore, il quale sarà obbligato di tenerla a disposizione del P. M. Provinciale, e questi erogarla dipendentemente dalle istruzioni, che gli verranno date nei singoli casi dal P. M. Generale e suo Definitorio.

« Che se il Religioso avrà disposto, o sarà per disporre in suffragi per la anima propria, nel difetto di quelli che avrebbe in altri tempi ricevuti dai suoi confratelli raccolti in Comunità, il capitale lasciato a questo scopo, dovrà ugualmente consegnarsi al rispettivo Superiore, e da questo al P. M. Provinciale, con obbligo di soddisfare scrupolosamente alla pia volontà del testatore.

« Quanto a lasciti per cause pie, è evidente che la precipua sta nel bene dell'Ordine, a cui il religioso deve tutto e che sopra tali cespiti oggidì può contare per la materiale sua esistenza : e perciò non saranno dal P. Generale tollerate disposizioni estranee all'Ordine, qualora sieno di tale entità da recare detrimento all' Ordine stesso.

« Ogni condizione e clausola sospensiva per la tradizion dei capitali, delle somme, degli oggetti lasciati a beneficio dell'Ordine, è dichiarata di nessun valore ed effetto, così per le future, come per le passate disposizioni confidenziali di ultima volontà ».

8. *Di ricevere e ritenere danaro* etc. Modificata nel senso che viene revocato il permesso di tener denaro di persone secolari.

9. *Di poter far viaggi* etc. Confermata, coll'aggiunta: *motivo giustificato e ragionevole.*

10. *Per ogni altro caso* etc. Confermata.

Queste facoltà così modificate e determinate dispone il Santo Padre che abbiano a valere, *donec praesentes circumstantiae Ordinum Regularium perduraverint.*

E noi inoltre dichiariamo e ordiniamo ai RR. PP. Provinciali che facciano sapere ai loro sudditi : I. che queste facoltà (salvo quelle del far testamento per evitare che le cose della Religione passino in altre mani) non possono applicarsi ai Religiosi già rientrati nel chiostro e riadunati in Comunità; ma si applicano soltanto a quelli che senza loro colpa e per necessità si trovano fuori di chiostro: 2. che i Religiosi i quali richiamati dai loro Superiori, potrebbero e dovrebbero rientrare nel chiostro, e non lo fanno, non possono godere nè di queste facoltà ; nè di altri privilegi dell'Ordine, come ha dichiarato la S. Congregazione sopra la disciplina Regolare, con decreto del 5 Agosto 1872. N. 160391.

Compartiamo di cuore a tutti la Serafica Benedizione e ci riprotestiamo

Roma Aracoeli 10 maggio 1879.

Affmo Servo in Cristo
F. Bernardino Ministro Generale

RECENTI DECRETI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

(Cont. V. Par. I, p. 144.)

—

XII Musica Sacra

SOMMARIO. — 1. Il prefazio delle Messe votive del SS. Sacram. deve cantarsi in tono solenne com'è scritto pel prefazio del Natale, ovvero in tono feriale? — 2. Può farsi uso talvolta dell'organo nelle Dom. dell'Avvento, di Quaresima e nelle Messe e negli Offici de'Defunti? — 3. Ci è obbligo di cantar le Messe secondo le note del canto Gregoriano?—4. Sul canto del *Gloria* e dell'*Ite missa est*.

1. Nulla reperitur in Missali Romano Praefatio de Nativitate D. N. I. C. in tono *feriali* cantanda. Attamen in pluribus Dioecesibus singulis feriis V Missa votiva de SS. Sacramento cantatur quando Rubricae eam admittunt. Queritur itaque: I Utrum in eiusmodi Missis *votivis* Praefatio in tono *solemni* cantanda sit an in *feriali*? — II Si ultimum affirmetur humillime petitur ut in Missali apponere liceat cantum *ferialem* eiusdem Praefationis et ut locus assignetur, quo in Missali inseri, ac Rubrica praescribatur quae huic Praefationi feriali praeponi debeat.

Resp. 29 febr. 1868 in Ratisbonen ad 3, n. 5693: — « Dummodo ea Missa votiva non sit solemnis et pro re gravi, idest dummodo ea cantetur sine *Gloria* et sine *Credo*, Praefatio de Nativitate canenda est tono feriali. — Sacra vero eadem Congregatio indulget ut ad commoditatem sacerdotis missam cantaturi, ad calcem Missalis, et ultimo prorsus loco apponi possit Praefatio de Nativitate cum hac Rubrica: « *Sequens Praefatio cum suo cantu dicitur in Missis votivis de SS. Sacramento et de SS. Nomine Iesu* ».

2. Caeremoniale Episcoporum Lib. I cap. 28 n. 2 et 13 prohibet ne in Dominicis Adventus et Quadragesimae etc. item ne in Missis et Officiis Defunctorum organum adhibeatur. In Religiosa autem Provincia Belgii S. Iosephi de Observantia Recollectorum totum quod iuxta Caeremoniale Episcoporum, S. R. C. decreta, vel Rubricas Missalis cantandum est sive in Missa sive in Officiis divinis, ab ipsis religiosis, nunquam ab extraneis cantatur, etiam in minoribus conventibus seu residentiis, ubi ordinarie nonnisi valde exiguus numerus religiosorum, qui cantare possunt, habetur; hinc Minister Provincialis dictae Provincae humillime postulavit ut etiam in praedictis Dominicis et in Officis Defunctorum nulla antiphona, nullus versus, mullumve responsorium, vel quid aliud ab organo resumatur, sed totum Officium integre a religiosis decantetur.

Resp. 26 sept. 1868 in Ordin. Minor. S. Francisci de Observ. Recollector., n. 5409: — « Serventur Rubricae ».

3. — I Non attendere in Missae celebratione ad cantum in Missali impressum, sed quamdam cantilenam traditionalem cantare nullibi adnotatam, ideoque ad arbitrium variabilem, estne uti usus legitimus retinendus, vel ut corruptela extirpanda?

II Quatenus affirmative ad secundum, qualis cantus in Missa adoptandus, an Romanus Gregorianus in Pontificalibus et uniformiter in Missalibus Mechliniae, vel Hispanus diversimode in hispanicis Missalibus impressus?

Resp. 21 apr. 1873 in De Guadalaxara, n. 5537: — « Ad I Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. — Ad II Adhiberi debere editiones a S. R. C. adprobatas, vel exemplaria quae authentico testimonio Ordinariorum cum illis cohaerent ».

4. — I Estne canendum *Gloria in excelsis* et *Ite Missa est* in tono de B. M. V. infra Octavas Nativitatis Domini et Corporis Christi, uti Magistri chorales ex Graduali Romano et S. R. C. approbato argumentantur?

II Et si affirmative, estne canendum modo etiam in Festo S. Stephani Prot. S. Ioannis Ap. Ev. et in festis infra Octavam Nativitatis, sicut in omnibus festis infra Octavam Corporis Christi incidentibus?

III Et si rursus affirmative, estne canendum in genere *Gloria in excelsis* et *Ite Missa est*, quoties Praefatio de Nativitate Dom. dicenda est, in tono de B. M. V?

Resp. 25 maii 1877 in Ratisbonen, n. 5694: — « Ad I, II et III Affirmative ».

XIII Benedizioni

SOMMARIO. — 1. Intorno alle benedizioni delle Candele di S. Biagio: — 2. Dove non si trova

il fonte nel Sabbato Santo, si può benedir la acqua solamente?—3. Quando la festa della Purificazione della B. V. M. si trasferisce, può trasferirsi pure la benedizione delle candele? —4. Può il Vescovo o il Vicario Gen. delegare i sacerdoti minori a tutte le benedizioni del Rituale?—5. Qual formola debbano usare i sacerdoti delegati a benedir l'indumento sacerdotale o levitico?—6. Come deve conchiudersi la *benedictio loci*?

1. — I An ad benedictionem gutturis quae fit die 3 febr., sacerdos praeter stolam e collo pendentem adhibere debeat aliam stolam rubri coloris, quae in manibus deferatur (uti fit in Archidioecesi Vercellen) veluti ad uniendas duas candelas quae pro hac benedictione adhibentur, quaeque hinc inde a cruce, in medio ipsius stolae posita, regantur, cum qua cruce tangatur mentum in actu benedictionis; vel potius in manibus solae candelae tenendae sint, eaeque in extremitatibus inferioribus approximandae sub mento in praedicto benedictionis actu?

II An formula in hac benedictione adhibenda debeat esse: *Per intercessionem B. M. V. et B. Blasii Martyris liberet te Deus a malo gutturis. Amen*; vel potius: *Per intercessionem B. Blasii liberet te Deus a malo gutturis. Amen.* »

Resp. 20 mar. 1869 in Vercellen. n. 5425:— « In casu, de quo agitur, unam tantum stolam ad collum a sacerdote esse adhibendam, et dicendum ab ipso tantum erit: *Per intercessionem B. Blasii liberet te Deus a malo gutturis. Amen.* »

2. — I In Ecclesia vel Oratorio in quo fons baptismalis non extat, potestne in Sabbatho Sancto benedictio ordinaria aquae substitui benedictioni solemni tali die in Missali assignatae, illam peragendo inter *Exultet* et Missam? — II Potestne haec ordinaria benedictio fieri quacumque alia hora ipsius diei?

Resp. 31 aug. 1872 in Nivernen, n. 5510: — « Ad I Negative, et serventur Rubricae et Sacrae Congregationis decreta. — Ad II Affirmative privatim in sacrario ».

3. In Dioecesi Rhemen indultum est a S. Sede ut solemnitas Purificationis B. M. V. ad insequentem Dominicam transferri valeret. Episcopus Rhemen postulavit ut benedictio cereorum ad insequentem Dominicam etiam transferri valeat.

Resp. 7 febr. 1874 in Rhemen, n. 5573: — « Benedictio et distributio candelarum et processio in festo Purificationis B. M. V. fieri debet ipsa die 2 februarii ».

4. — I An Episcopi sive ex iure ordinario, sive ex consuetudine omnes benedictiones descriptas in Rituali Romano et reservatas, in quibus non intervenit sacra unctio, sacerdotibus minoribus delegare possint?

II An Vicarii Generales sive ex facultatibus ordinariis, sive ex delegatione speciali nomine Episcopi istas benictiones delegare possint?

Resp. 2 apr. 1875 in Lemovicen, n. 5596: — « Ad I Negative. — Ad II Provisum in primo ».

5. Pro formula benedictionis indumenti sacerdotalis aut levitici, S. R. C. die 16 mar. 1876 in Blesen, n. 5654, rescripsit: — « Sacerdotes subdelegati utantur benectione quae legitur in Rituali Romano ».

6. Inter benedictiones diversas, quae in Missali inveniuntur, *Benedictio loci* concluditur: *nunc et in omnia saecula saeculorum*. Dum in Rituali a S. R. C. approbato conclusio sonat: *nunc et semper*. Quid rectius?

Resp. 25 maii 1877 in Ratisbonen, ad 5, n. 5694: — « Legendum: *nunc et in omnia saecula saeculorum.* »

OPERE DI ZELO

PII SODALIZII

CONTRO LA BESTEMMIA E IL PARLARE OSCENO

Se queste opere furono sempre da promuoversi in mezzo ai fedeli, non mancando mai chi con lingua blasfema e sozza osasse oltraggiare la Divinità e il casto pudore, nei giorni nostri dovranno dirsi altamente necessarie, per mettere un freno alla generale corruzione che sta invadendo la umana società.

La bestemmia, vizio il più orribile di tutti, oggidì si ascolta sulle labbra di ogni classe di persone; e senz'alcun ritegno si osa maledire a quanto vi ha di più sacro e reve-

rendo in cielo e sulla terra. Le parole più empie, le frasi più esecrande si proferiscono come per usanza; a cui si aggiungono i motti più schifosi e laidi, da inorridirne ogni animo bennato.

Se questo vizio reca somma ingiuria a Dio, e perciò solo sarebbe da combattere sopra tutto, non reca minor danno al prossimo. È risaputo infatti che la incredulità e il mal costume si comunicano e propagano, più che con gli scritti e con altri mezzi, coll'empio e corrotto parlare; con gettare il discredito sulle cose sante; con quei lazzi e sarcasmi e vituperii contro la Religione e la virtù, che trascinano nell' abisso tanti giovani incauti!

Non v' ha cosa perciò che tanto debba muovere lo zelo dei buoni ministri del Santuario, quanto l'impedire, secondo lor forze, la bestemmia e il turpiloquio. Ed ecco un mezzo assai efficace, offerto allo zelo di ogni sacerdote. — Trattasi di due Pii Sodalizii, con regole semplicissime, e ricchi di molteplici indulgenze, che ogni sacerdote, anche non curato, può istituire col solo permesso dell'Ordinario, e senz'alcun obbligo di ascriverli alle Arciconfraternite di Roma. Uno è contro la bestemmia e le male imprecazioni, e potrà servire precipuamente per gli uomini adulti; l'altro è contro il turpiloquio e gli scherzi disonesti, e potrà essere utile segnatamente ai giovanetti. Noi vogliamo ricordare amendue questi Sodalizii, affinchè sia dato sopratutto ai banditori della divina parola di darne notizia e caldeggiarli dovunque se ne ravvisi il bisogno (1).

I.

PIO SODALIZIO PER LA ESTIRPAZIONE DELLE BESTEMMIE.

Il P. Gio. Battista Sacchetti d. C. d. G., in occasione di una straordinaria missione ch'egli predicava nel settembre 1840 in Roma, nella Regione di Trastevere ai Monti, volle istituire un' associazione di fedeli che si adoperasse ad impedire con ogni mezzo le bestemmie e le male imprecazioni.

Ecco gli officii da compiersi:

1. Gli ascritti debbono sempre astenersi e dalle bestemmie e da ogni mala imprecazione.

2. Chi ha potestà sugli altri, come i genitori, i padroni, i maestri, propongano d'impedir le bestemmie e le male imprecazioni fra i loro sudditi.

3. Ciascun ascritto che non può impedir negli altri queste ree parole, dirà fra sè stesso: *Dio sia benedetto; benedetto il suo Santo Nome.*

4. Reciterà ogni giorno un *Pater* ed un'*Ave* per la conversione dei bestemmiatori.

5. Ogni domenica verrà pubblicamente recitato dal Parroco in Chiesa cinque volte per questo fine il *Pater* e l'*Ave*, in quell'ora che gli parrà più opportuna.

Il S. Padre Gregorio XVI, *Ex audentia SS.mi*, il dì 20 agosto 1840 concesse a tutti coloro che sarebbero ascritti a tal pio Sodalizio l' indulgenza plenaria *semel in mense* in un giorno a loro arbitrio, purchè nel detto mese abbiano soddisfatto agli obblighi del Sodalizio, e purchè confessati e comunicati visitino una chiesa o un pubblico oratorio, ed ivi preghino « pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, S. Matris Ecclesiae exaltatione, ac iuxta mentem Sanctitatis Suae ».—Dippiù concesse l'indulgenza plenaria *in articulo mortis* invocandosi almeno col cuore il SS. Nome di Gesù; 300 giorni d' indulg. in ciascuna domenica per la recita de' 5 *Pater* ecc. come sopra, e 100 giorni per ciascuna preghiera secondo il fine e le regole dell'associazione: le dette indulg. da valere in perpetuo e da potersi applicare in suffragio delle anime del Purgatorio.

Lo stesso Sommo Pontefice, con decreto della S. C. delle indulg. del dì 8 agosto 1843, estese a tutto l'Orbe cattolico tali concessioni, dichiarando: « Ut piae Sodalitates ad extirpandas blasphemias et imprecationes, tempore Sacrarum Missionum, de licentia tamen

(1) Ne desumiamo gli statuti dal Vol. 1 degli *Acta ex iis excerpta, quae apud S. Sedem geruntur*, pag. 321 seqq.

locorum Ordinariorum, ut praefertur ubique instituendae, omnibus et singulis indulgentiis fruantur, et gaudeant, quibus per praedictam concessionem locupletata reperitur eadem Pia Sodalitas in Urbe, dummodo tamen pro illis consequendis iniuncta pietatis opera adimpleantur ».

II.

PIO SODALIZIO PER LA ESTIRPAZIONE DEI DISCORSI E SCHERZI OSCENI.

Il P. Vincenzo Basile d. C. d. G., missionario apostolico fra gli Slavi meridionali, ben conoscendo, sì per propria esperienza, come per relazione degli altri missionarii quanta rovina arrechino alle anime i discorsi e scherzi cattivi, diresse suppliche alla s. m. di Pio IX, perchè si degnasse approvare la istituzione del Pio Sodalizio per la estirpazione de' discorsi e scherzi disonesti, ad onore dell'Immacolata Vergine Maria e dell'angelico giovane S. Luigi Gonzaga.

Gli officii proposti a ciascun ascritto sono i seguenti:

1. Astenersi dalle parole e dagli scherzi disonesti, nè permettere, per quanto è possibile, che ciò si faccia da altri alla propria presenza.

2. Accostarsi a Ss. Sacramenti della Confessione e Comunione ne' giorni sacri alla Concezione Immacolata di M. V. (cui va dedicato il Sodalizio), alla Purificazione, all'Annunziazione, alla Natività, al Rosario di Maria SS. e nella festa di S. Luigi Gonzaga, patrono del Sodalizio, e nella Domenica fra l'ottava della detta festa.

3. Recitare ogni giorno la Salutazione angelica in onore della SS. Vergine Immacolata, con la giaculatoria: « Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della B. V. Maria », e un *Pater*, *Ave* e *Gloria* in onore di S. Luigi Gonzaga, affine d'impetrare con la loro intercessione la perseveranza nel santo proposito.

4. Portare sospesa al collo la medaglia della Immacolata Vergine, a segno e testimonianza delle fatte promesse.

Dopo ciò, il detto Missionario chiese che questa Pia Società fosse unita a quella eretta in Roma nel 1840 contro la bestemmia, e godesse delle medesime concessioni. Domandò inoltre la plenaria indulg. nelle feste commemorate, e quella di 500 giorni per la recita della Salutazione angelica e del *Pater*, *Ave* e *Gloria*, di cui sopra. Supplicò finalmente il Rom. Pontefice perchè questa Società potesse istituirsi *ubique terrarum* con la sola venia dell'Ordinario.

La s. m. di Pio IX accolse benignamente le istanze del prefato missionario, come si raccoglie dal documento che segue:

« Ex Audientia SS.mi habita die VII Septembris anno 1865.

« SS.mus D.mus Noster Pius Divina Providentia Papa IX, referente me infrascripto S. C. de Propaganda Fide Card. Praefecto, rebus mature perpensis, benigne probavit piam Sodalitatem, de qua in precibus, erigendam tamen de consensu Ordinarii loci, in quo efformanda ipsa erit, eidemque adscriptis, dummodo preces et iniuncta opera ab Instituto fideliter impleant, petitam Unionem et Indulgentiarum participationem, quae Piae Sodalitati ad extirpandas blasphemias et imprecationes Romae erectae per Prescriptum S. Congr. Indulgentiarum die 20 Augusti 1840, concessa sunt, impertitus est. Indulsit insuper Indulgentiam Plenariam applicabilem etiam animabus in Purgatorio detentis, lucrandam in Festivitatibus B.mae Mariae Virginis et S. Aloisii Protectoris supraenunciatis a sociis qui vere poenitentes confessi et sacra Communione refecti Ecclesiam seu Oratorium publicum hisce diebus visitaverint, ibique pro scopo associationis, pro Christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, S. Matris Ecclesiae exaltatione, ac iuxta mentem Sanctitatis Suae, pias ad Deum preces effuderint, ea tamen lege ut in mensibus in quibus hae Festivitates occurrunt, suspensa intelligatur plene plenaria Indulgentia qualibet mense lucranda a sociis praedictae Sodalitatis pro blasphemiae extirpatione et novae isti sodalitati per communicationem Indulti: Nec non Indulgentiam ter centum dierum similiter applicabilem Defunctis, recitantibus *Ave* et *Pater* ut in precibus. Tandem concessit ut pia haec Sodalitas ubicumque a quolibet Sacerdote sive saeculari, sive Regulari, annuentibus Locorum Ordinariis institui valeat. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione, exhibendo tamen in Actis S. Congr. Indulgentiarum.

« Datum Romae ex aedibus S. Congr. de Propaganda Fide die Anno ut supra.

« AL. *Card.* BERNABÒ *Praef.*

« Praesens Rescriptum exhibitum fuit in Secretaria S. Congr. Indulgentiarum die 30 Septembris 1865 ad formam Decreti eiusdem S. Congreg. diei 14 Aprilis 1856, ac eius exmplar asservatur in Actis. In quorum fidem etc.

« Datum Romae in eadem Secretaria die et anno ut supra.

« *Philippus Can. Cossa Substitutus* »

Basterà dunque che un sacerdote zelante, chiestone il permesso dall'Ordinario, annunzii al popolo lo scopo, i mezzi e le indulgenze del pio Sodalizio, e noti in un libro coloro che vogliono associarvisi, radunandoli poi talune volte in Chiesa, massime nelle feste sopra accennate, e ricordando loro gli officii e i vantaggi dell' Associazione, perchè sieno in essa perseveranti e fervorosi.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 24° Caso Morale

Gisolfo compra con lieve prezzo un fondo ecclesiastico dal Demanio, che in buona fede crede potersi acquistare. Avendo conosciuto che ciò è vietato, è pronto a restituirlo; ma dei frutti percepiti non vuol rendere ragione, poggiato sull' art. 703 del Codice italiano, che aggiudica i frutti interamente al possessore di buona fede.

Si chiede:

1° Vale in coscienza il detto articolo delle leggi italiane?

2° È tenuto Gisolfo ai frutti?

3° Coglie qualche censura, se vi si ricusa?

Al primo. — È quistione fra i Teologi se si può stare in coscienza al disposto delle leggi civili che aggiudicano al possessore di buona fede i frutti percepiti. Alcuni negano, dicendo che i frutti seguono la cosa, e però debbono appartenere al padrone di questa. Quando adunque si conosce che una cosa non è propria, ma d'altri, con la cosa devono rendersi tutti i frutti naturali e civili ed anche misti, per la parte naturale, se esistono; e se non esistono, ciò che per essi si è risparmiato del proprio.—Altri per contrario, considerando come il disposto di questa legge può dirsi vantaggioso al bene comune, perchè provvede alla tranquillità delle possessioni, all'utile del commercio e chiude l'adito a dannosi litigi, ammettono che valga pure in coscienza. Al Gury ed al Del Vecchio questa sentenza sembra più probabile, e il de Varceno aggiunge che *haec dispositio obligat in conscientia ob bonum publicum* (Tom. I, Tr. XIII, C. III, art. I).

Al secondo.—Se Gisolfo acquistò il fondo ecclesiastico in perfetta buona fede, cioè con invincibile ignoranza che si apparteneva alla Chiesa (il che è ben difficile ammettersi), non vi è ragione evidente che lo astringa a non avvalersi della disposizione del Codice italiano. È vero che qui si tratta di beni ecclesiastici, che vanno regolati secondo il gius canonico; ma è vero altresì che i canoni non contemplano il caso dello acquisto in buona fede. Il Tridentino parla solamente di chi usurpa i beni di Chiesa, o di chi

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico.
Cerrotti Sac. Nunzio Vinc. di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
P. Celestino da Urbino Vic. Capp.no
Panni Can. Saverio di Acerenza
Riccardi Sac. Gio. Battista di Napoli
Stavolone Parr. Baffaele di Teano
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto.

Al solo Caso Morale;
Letizia Sac. Raffaele di Napoli
P. Carlo da Caprarola Guard. Capp.no
Trione Prof. Stefano Salesiano in Randazzo.

Al solo Caso Liturgico.
Cavina Can. Giuseppe di Faenza
Marchegiani P. Gennaro da Collevecchio Capp.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Panni Saverio di Acerenza; del caso liturgico, il Sac. Angelo Dom. Tatulli di Bitonto.

presume prendere le cose usurpate (Sess. 22, Cap. 11 *de ref.*), e a questi soli infligge la censura. Or è a tutti noto come nei casi che non sono completati dal diritto canonico , vuolsi stare alle disposizioni del codice civile, il quale supplisce ciò che manca alla canonica legislazione , purchè non difforme alla medesima (v. d' Annibale , *Summula* , Vol. I, n. 188).

Gisolfo dunque , nel caso , non può dirsi certamente tenuto ai frutti percepiti in tutto il tempo della sua buona fede. E poichè *melior est conditio possidentis,* non vi si potrebbe astringere nel foro della coscienza.

Al terzo. — Nè cade in censura; per cogliersi la quale fa d'uopo della colpa grave e della piena cognizione della medesima censura. (v. Trident. l. c.).—Cadrebbe in peccato ed in censura, solamente quando, uscito di buona fede, ricusasse di restituire il fondo: il che non è secondo il caso.

Soluzione del 24° Caso Liturgico

Valfredo unisce sempre la nona lezione all'ottava negli uffici de' Santi, quando occorre l' omilia della vigilia o della domenica. Andronico, per contrario, non mai l'unisce neppure quando ciò viene indicato nel Calendario diocesano.

Si chiede :

1° Ci è obbligo di unire la nona lezione all'ottava e quando ?

2° Che deve dirsi della condotta di Valfredo e di Andronico ?

Al primo.—La S. C. de' Riti ha definito che , occorrendo l' omilia della domenica o vigilia , l' obbligo di unire la nona lezione all' ottava è solo quando si tratta di lezioni storiche che rimarrebbero monche; quando poi le lezioni non sono istoriche, ma encomiative o di altra materia , è conveniente che si uniscano , ma non di precetto. — Ecco il decreto :

« Quando substituenda est Homilia Dominicae, Vigiliae etc. aut lectio simplicis nonae lectionis festi , quod habet novem lectiones, an quandoque praecipitur, aut convenit nonam lectionem festi iungi octavae , puta quum nona lectio continet laudem propriam Sancti, vel Sanctorum, de quibus fit officium , ut in officio S. Ioseph , Septem Fratrum, SS. Mm Nerei, Achillei etc. et in similibus ?

« Resp. Debere iungi si sint historicae , secus convenientius posse » (23 Maii 1835 in Namurcen ad 6, n. 4746).

Al secondo.—Valfredo, unendo sempre la nona lezione all'ottava, fa non solo ciò ch'è di precetto , ma ancora ciò ch' è di consiglio. La sua condotta è perciò inappuntabile. Andronico, per contrario, non facendo mai la detta unione , viola il precetto nelle lezioni storiche ; nelle altre lezioni poi non trasgredisce che il consiglio , anche quando ci fosse l' avviso del Calendario , il quale , come altrove s'è visto, non ha altra autorità da quella in fuori che devesi attribuire alle rubriche generali e ai decreti della S. C. dei Riti.

Proposta del 26.° Caso Morale.

Settimio, parroco, mentre siede in confessionale e compie il suo ministero, è insultato ad alta voce da Trifone, famigerato pretofobo. A reprimere la costui audacia, manda per la forza pubblica , la quale arresta in Chiesa Trifone ; ma poi , considerando che questi trovavasi in luogo sacro, dubita di aver violata la immunità ecclesiastica ed essere incorso nelle censure.

Si chiede :

1.° In quali casi si viola la immunità di asilo ?

2.° Quali pene s' incorrono dai violatori ?

3.° Che è da dirsi del parroco Settimio ?

Proposta del 26° Caso Liturgico.

Teodulo parroco, quando vien richiesto del viatico per gl' infermi , suol sempre recarlo dagli oratorii privati che si trovano eretti nelle loro case, celebrando ivi la S. Messa, anche senza la presenza degli indultarii.

Si chiede :

1.° È lecito recare il Viatico dagli oratorii privati ; e con qual rito ?

2.° È lecito celebrare per tal ragione senza l' indultario ?

3.° Che deve dirsi di Teodulo ?

QUESITI A PREMIO

—

Quanti ci favorirono la soluzione dei quesiti a premio proposti a pag. 11 della 1.ª P. di questo Vol., tutti, nel rispondere al 3.° di essi quesiti, dissero *uno ore* che, se nell' attuale penuria di sacerdoti si può consigliare che si avviino pel santuario anche i forniti di poco ingegno, non mai però si può consigliare o permettere che giungano ai sacri Ordini coloro che non presentano chiari segni di vocazione. E troppo ragionevole fu tal risposta: chè un ecclesiastico zelante, pognamo che dotato di poco ingegno, con l' assiduo studio e con la vita esemplare e laboriosa potrà ben essere utilissimo alla Chiesa; laddove un ecclesiastico freddo e senza spirito sacerdotale, fosse pure un'aquila d'intelligenza, tornerà sempre di poco o nessun vantaggio alla Chiesa, quando non le torni di grandissimo danno. Onde ben fu conchiuso nelle dette soluzioni che la maggiore o minore indulgenza, secondo la maggiore o minor necessità, può versare solo intorno alla scienza; non mai intorno alla bontà della vita.

Frattanto l'attuazione pratica di questa verità, teoricamente sì chiara, offre non poca difficoltà. E per fermo tutti i DD. concordissimamente insegnano con l' Angelico, esser richiesta negli aspiranti al Sacerdozio, e prima dei sacri Ordini, bontà positiva, santità non comune. Dall'altra parte si vede che, nell' interpretare concretamente questa bontà, chi la intende più alla larga, chi con maggior rigore. Sicchè confessori, parroci, direttori spirituali e rettori di seminarii, tutti insomma che han parte nella promozione dei chierici, soglion trovarsi, quanto a ciò, in gravi angustie di coscienza, atteso il pericolo d'esser cagione di danni inestimabili, se sbagliano nel regolarsi all' uopo.

Ecco perchè, a compimento dei cennati quesiti, reputiamo necessario proporre ai nostri dotti e zelanti associati ancora i seguenti:

1.° In che consiste precisamente la bontà positiva richiesta in chi vuol ricevere gli Ordini sacri?

2.° Da quali segni estrinseci debbesi veder comprovata tale bontà?

3.° Come regolarsi, quando, dopo maturo ed accurato studio di tali segni, resti ancor dubbia la vocazione del giovane?

Fra coloro che manderanno soddisfacenti risposte, verrà sorteggiato un premio di L. 50 ed una magnifica oleografia; e pubblicheremo nel nostro periodico una delle migliori soluzioni.

Le risposte si preparino, ma non si mandino se non dopo nostro avviso.

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Il matrimonio civile e le doti legate.—Per il conseguimento delle doti istituite a favore di povere figlie miserabili, da un sacerdote cattolico, fino da quando non era ammesso nel Comune delle dotande altro matrimonio che l'ecclesiastico, e conferibili dal parroco, non basta aver celebrato il matrimonio civile, ma occorre altresì il matrimonio ecclesiastico (Corte d'Appello di Torino, 18 sett. 1880—Vincenti contro Eynard — Boll. del Contenz. An. V, Par. II, pag. 42).

I beni della S. C. di Propaganda soggetti a conversione.—L' Istituto di Propaganda, avendo per scopo la propagazione della Fede, ed anche perchè fondato in virtù di Bolla Papale, è un ente morale ecclesiastico nel senso lato e conforme alle leggi sulla conversione e liquidazione dell' Asse ecclesiastico.

Detto istituto è un ente distinto e diverso dal collegio di Propaganda.—Donde la conseguenza che, se i beni del collegio non sono convertibili in rendita; sono però soggetti alla conversione quelli che alla S. Congregazione della Propaganda appartengono (Corte d'Appello di Roma, 12 nov. 1880 — Regio Commissario per la liquidaz. dell'Asse eccles. di Roma e S. Congr. di Propaganda Fide—Boll. del Contenz. l. c. p. 47).

L'Autorità ecclesiastica in rispetto alla riapertura delle Chiese soppresse.—L' Autorità ecclesiastica è priva d'azione per richiedere la riapertura al culto delle Chiese appartenute alle Corporazioni ecclesiastiche soppresse, ed il Governo può dare a dette Chiese un' altra destinazione (Cassaz. di Roma, 28 genn. 1881— Card. Vicario e Commissario per la liquid. dell'Asse Eccles.—Boll. del Contenz. l c. p. 52).

Diritti e doveri sugli oneri inc-

renti a beneficii soppressi.—Il rettore della chiesa, nella quale fu istituito un beneficio ecclesiastico per la celebrazione degli offici divini, nonchè (anche da soli) il rettore e i fabbricieri della chiesa parrocchiale da cui la prima dipende, hanno veste per adire l'autorità giudiziaria e obbligare chi di ragione a provvedere per l'adempimento di quegli oneri spirituali.

Il patrono di un beneficio ecclesiastico, avendo rivendicati i beni appresi dal Demanio a norma della legge 15 agosto 1867, non potrebbe sottrarsi all'obbligo di provvedere alla celebrazione de' divini uffici, sostenendo che a lui, come patrono, era rimessa la scelta del sacerdote celebrante e ch'egli avea facoltà di convenire pel compenso (Corte d'Appello di Venezia, 30 dic. 1880—De Meda contro Bonetti e Fabbriceria di Velo—Boll. del Contenz. l. c. p. 54).

CRONACA RELIGIOSA

(30 APRILE 1881)

Cause di beatificaz. e canonizzazione.—Il dì 27 u. s. nella Sala del Trono del Palazzo Apostolico Vaticano avea luogo innanzi al Sommo Pontefice Leone XIII la solenne cerimonia della lettura e pubblicazione di tre Decreti della S. Congregazione dei Riti: il primo detto del *tuto* per procedere alla Canonizzazione del B. Giovanni Battista de Rossi, Canonico della Basilica Collegiata di S. Maria in Cosmedin; il secondo parimenti del *tuto* per procedere alla Beatificazione del Ven. Fr. Umile da Bisignano, laico professo dell'Ordine dei Riformati di S. Francesco; il terzo sull'approvazione delle virtù in grado eroico del Ven. P. Benigno da Cuneo, sacerdote professo del medesimo Ordine.

Nomina Pontificia.—Il S. Padre con biglietto della Segreteria di Stato si è benignamente degnato di noverare l'E.mo Card. Mertel fra i Porporati componenti la S. Congregazione Ceremoniale.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha sofferto il dolore della perdita del suo maggior fratello Conte Gio. Battista Pecci, morto cristianamente di anni 79 in Carpineto sua patria. Tutti i buoni han partecipato al suo dolore.—Il S. Padre ha dato L. 1000 al Seminario di Cagliari, L. 2000 per opere di beneficenza alla Diocesi di Ancona, e L. 5000 ai danneggiati dal terremoto di Scio.—Nel dì solenne di Pasqua il Sommo Pontefice tenne circolo nella sua Biblioteca privata, al quale intervennero circa 30 E.mi Cardinali. A questi il S. Padre degnossi offrire di sua mano un esemplare di alcuni bellissimi inni, in onore di S. Ercolano e S. Costanzo, composti dalla stessa Santità Sua.—La Domenica in Albis in Vaticano fu una grandiosa dimostrazione di affetto filiale de' Romani al Sommo Pontefice. La Federazione Piana delle Società Cattoliche di Roma, in numero di circa diecimila persone, fece omaggio al S. Padre; il quale ad un affettuoso indirizzo letto dal Duca Salviati rispose con uno splendido e interessante discorso.—L'Episcopato Siculo ha diretto alla Camera de' Deputati una nobile protesta contro il progetto di legge sul divorzio.

—Una intera famiglia luterana, composta dei genitori e 7 figli, abiurò testè solennemente in Roma i suoi errori, nelle mani di Mons. Sallua Arciv. di Calcedonia.—È morto l'ottimo Mons. Ottaviano M.ª Sabetti della Congr. del SS. Red., Vescovo Ausiliare dell'E.mo d'Avanzo in Calvi e Teano. E pur morto l'insigne Mons. Gio. Antonio Bama, Arciv. di Cagliari.

Il Bismark ha dispensato il Vicario Capitolare di Paderbona dal prestare il giuramento allo Stato. Con ciò si crede ad una non lontana rappacificazione con la S. Sede.—A Parigi nella Settimana maggiore è stato generale il risvegliamento religioso. Nella sola chiesa di *Notre Dame* il giovedì santo furono fatte 6000 comunioni.—In Inghilterra un falegname fu condannato alla multa per aver proferite bestemmie contro Dio. — L'Arcivscovo di Algeri ha inaugurato a Tunisi un collegio internazionale cattolico sulle rovine dell'antica Cartagine, e lo ha affidato ai Padri delle Missioni Africane. Il collegio è frequentatissimo di allievi delle principali famiglie mussulmane ed anche italiane. — Si annunzia che in Palestina i popi scismatici incominciano una nuova propaganda più politica che religiosa. A Betlemme edificano una chiesa non lontana dal Santuario della Visitazione. Un centinaio di persone, ubbriache e di cattiva condotta, apostatarono, ma, passati i fumi alcoolici, domandarono scusa al loro curato. Invece nove armeni scismatici abiurarono lo scisma.—L'opera della S.ª Infanzia nel 1880 avea, in 386 orfanotrofi, 94512 bambini salvati dalla morte; e per opera sua ne erano stati battezzati 435, 021. — Il P. Crouillère missionario a Kiang-iam scrive che nelle due provincie affidate ai suoi confratelli, dal 1879 al luglio 1880, si battezzarono oltre 28,000 persone, di cui 4000 adulti.—Sono morti: Mons. Michele Kubinsk. Vesc. di Tinnia in Ungheria, e Mons. Emanuele Giulio Ravinet, già Vesc. di Troyes.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex S. Congregatione Concilii.

I. Dismembrationis — 20 Sett. 1879 — Fra i confini della chiesa parrocchiale di Scarmagno si trovano due rioni, uno di nome Bessolo con 223 abitanti, e l'altro chiamato Masero con 140 anime. Amendue i rioni distano dalla chiesa parrocchiale circa un miglio e mezzo di via difficile, sopratutto d'inverno, per cagion delle nevi. In Bessolo è una chiesa dedicata a S. Giovanni, a bastanza grande, e corredata di sacre suppellettili, nella quale fu fondato un beneficio di diritto patronato. Or molti degli abitanti di que' due rioni chiesero al Vescovo che la detta chiesa di S. Giovanni fosse elevata a parrocchiale con cura sopra amendue i rioni.

Non mancava l'assegno della congrua, che fu, col consenso del patrono, stabilito sul beneficio in L. 800 annue in cartelle di consolidato, nette di ricchezza mobile, oltre una casa decente con giardino pel parroco.

La S. C. il dì 20 settembre 1879 prese a discutere il dubbio: *An et quomodo sit locus dismembrationi veteris et erectioni novae Paroeciae in casu.*— E decise: *Affirmative in omnibus, oblata quotannis parocho loci Scarmagno aliqua caerae quantitate, ab Episcopo determinanda, in signum matricitatis.*

Si raccolga: — a) I Vescovi hanno facoltà sì ordinaria come delegata per dismembrar le parrocchie. L'ordinaria si deduce dal Cap. *Ad audientiam* 3. tit. 48 *de Eccles. aedif.* lib. 3. Decretal. La delegata, dal Tridentino, Sess. 21, Cap. 4. Perciò i Vescovi possono procedere a tali dismembramenti non pure contro le parrocchie a sè soggette, ma sì pure contro le esenti, come delegati della S. Sede.—b) La dismembrazione de' beneficii è considerata nel dritto come cosa odiosissima, che sa di alienazione; e però non deve compiersi se non per cause assai gravi, le quali sono: « urgens necessitas, vel evidens Ecclesiae utilitas » (Cap. *sine exceptione* 12, q. 2— Rota dec. 578 n. 17 p. 19 rec.— S. C. C. 9 mai. 1840 in Massanen, et Populon.—De Luca, *de Regul.* disc. 5, n. 4).—c) Queste cause si possono ridurre alla distanza o ad altre difficoltà pei fedeli di accedere alla chiesa per ricevere i Ss. Sagramenti ed ascoltare la divina parola (Fagnan. in cap. *Ad audientiam*, n. 23).— d) Nondimeno quando queste cause esistono, la dismembrazione può sempre effettuarsi dal Vescovo, non ostante il dissenso de' provvisti o dei patroni (Trid. Sess. 21, cap. 4 de ref.).—e) Nè è necessario che concorrano amendue le cause della distanza e della difficoltà di accedere; bastando anche una sola, purchè da essa derivi un grave incomodo (Fagnan. l. c. n. 19).— f) Qual debba poi essere questo grave incomodo, non avendolo determinato i canoni, si appartiene al Vescovo di giudicarlo (Fagnan. l. c. n. 18).—g) Oltre la giusta causa nelle dismembrazioni sono altresì richieste le formalità; e queste sono, giusta il Fagnano (l. c. n. 28 seqq.): 1.° Che nella nuova parrocchia da erigersi si ritrovi un conveniente numero di parrocchiani (almeno dieci famiglie, giusta l'opinione più comune)—2.° Che si citi il rettore della chiesa matrice e tutti gli altri

che ne hanno interesse, non per averne il consenso, che non si richiede, ma perchè ne sieno informati—3.° Che si determinino bene i confini della nuova parrocchia—4.° Che le si assegni una dote competente—5.° Che al parroco della matrice si mantenga il sostentamento, e alla matrice stessa, se dai suoi beni si è costituita la dote della filiale, si lasci il dritto di patronato sulla medesima; e in ogni caso la filiale paghi un annuo censo alla matrice, in segno di soggezione—6.° Finalmente, che l' erezione della nuova chiesa si faccia dal Vescovo stesso, o, con ispeciale mandato, dal suo Vicario generale.—h) L' odierna pratica della S. C. del Conc., stante la generale corruzione di questi tempi, non richiede una causa tanto urgente per le dismembrazioni delle parrocchie; e quando le cause si portano alla sua giudicatura, purchè si scorga una evidente utilità, si accordano le divisioni, non ostanti i richiami dei rettori delle parrocchie, com' è avvenuto nel caso presente, e in altri riferiti altrove.

II. Remotionis impedimenti — 20 Mar. 1880—Alfredo, preso da passione per Paolina, prevedendo che il padre avrebbe stornato il matrimonio, partì con la sposa per Catania, dove alla presenza di un sacerdote estradiocesano, amendue prestarono il consenso *de praesenti*. Saputo ciò l' Arcivescovo, punì subito di sospensione il sacerdote, e dichiarò nullo il contratto matrimoniale. Ritornati in patria gli sposi, voleano contrarre con le debite forme canoniche; ma il padre di Alfredo avea già interposto impedimento presso quella Curia per la gran disparità della età de' contraenti; per la incapacità di Alfredo di prestar consenso, come imbecille di mente; e per essere sfornito di mezzi a sostenere i pesi del matrimonio. Alfredo però, avendo presentato un attestato del medico, comprovante la sua capacità a godere tutti i dritti civili, ottenne dalla Curia favorevole sentenza; e fu dichiarato libero di contrarre. Il padre, mal soddisfatto di tal sentenza, ne mosse appello presso la S. Sede.

La S. C. domandò il parere del Vescovo, il quale rispose, le ragioni del padre esser prive di solido fondamento; l' attestato dei medici escludere la imbecillità di mente; la condizione della sposa non esser dissimile da quella dello sposo, la disuguaglianza di età non esser giusta ragione d'impedimento.—Il perchè al dubbio: *An sententia Curiae M. sit confirmanda vel infirmanda in casu?* — il dì 20 marzo 1880 rispose: *Sententiam esse confirmandam.*

Si raccolga:—a) Non si ricerca il consenso dei genitori per contrarre matrimonio, giusta l' insegnamento dell' Angelico: « Non tenentur nec servi dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel virginitate servanda, aut aliquo alio huiusmodi » (2. 2. q. 114, a. 5).—b) Perciò il Tridentino (Sess. 24 c. 1 de ref.) condanna di anatema coloro che dicono irriti i matrimonii, contratti senza il consenso dei genitori, e che questi possano renderli validi o invalidi.—c) La S. C. ha fatta facoltà di contrarre matrimonio, benchè riluttanti la madre, il fratello e gli altri consanguinei (12 ian. 1726 in Florentina).—d) I soli furiosi e mentecatti, privi dell'uso di ragione, sono esclusi dal contrarre.

III. Matrimonii — 20 Mar. 1880 — Luigia, giovanetta francese, a 15 anni, fu impromessa a Giacomo, ricchissimo giovane metodista americano, il quale, tuttochè protestante, promise ampla facoltà alla sposa cattolica di osservare i doveri di sua religione, e di educare nella stessa i figliuoli. La donna sulle prime mostrò una certa avversione al connubio; ma indotta

da calde esortazioni dei genitori, sotto la cui austera disciplina non era stata mai solita disubbidire, piegò l'animo al matrimonio, senz'aver mai fatto formali rimostranze in contrario. Il matrimonio fu celebrato con gran pompa il dì 16 maggio 1859 in America, avendo l'Arcivescovo di quella Diocesi dispensato dalla disparità di culto, dopo che lo sposo ebbe sottoscritte le richieste obbligazioni.

Consumato il matrimonio, per un intero sessennio vissero insieme i coniugi; nel qual tempo, avuti dei figli, furono questi per volontà del padre, contro le promesse fatte all'Arcivescovo, e tacendo la madre, battezzati da un ministro eretico.

Stante un'accanita guerra fra gli Stati federati, la fortuna di Giacomo andò in fondo. Giacomo si divise dalla moglie, la quale, ricevuta facoltà dal marito di vendere i monili preziosi avuti in dono da lui, volle ritornarsene in Francia coi figli, che fece ribattezzare sotto condizione da un ministro cattolico e fece educare con molto profitto in cattolici istituti. Appresso, per non essere molestata dai creditori del marito, fece istanza pel divorzio, e l'ottenne dai tribunali laici americani. Finalmente, dopo dieci anni dal suo ritorno in Francia, ad istigazione del padre che la volea rimaritata ad un altro, si rivolse alla S. C., dimandando la dichiarazione della invalidità del primo matrimonio per quattro capi: 1.° per mancanza di libero consenso, estorto dal padre per forza e per timore; 2.° per l'inadempimento della essenziale condizione di lasciare esercitar la religione cattolica e di educare in questa i figliuoli; 3.° per l'impedimento di legame, asserendo aver Giacomo prima convivuto matrimonialmente con altre donne; 4.° per la disparità di culto, accusando il marito di non aver mai ricevuto il battesimo.

La causa, d'ordine della S. C., fu trattata prima, come di dritto, presso la propria Curia Vescovile, e la sentenza fu avversa alla donna. Portatasi innanzi alla S. C., fu discussa ampiamente il dì 20 marzo 1880; ma al dubbio: *An constet de nullitate matrimonii in casu?* fu risposto: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni, e le massime adottate per ciascun capo della istanza:

Pel capo del timore, questo, per dirimere il matrimonio, deve cadere *in virum constantem;* e però deve provarsi da una parte la ripugnanza e l'opposizione, e dall'altra la coazione e la violenza. Le persuasioni, l'esortazioni e i consigli non mai possono aversi per violenza, giacchè queste non forzano, ma esercitano solo la libera volontà (Menochius cons. 69, n. 15). Nel caso nè violenza nè seria ripugnanza furono potute provare.

In quanto alla condizione non adempita, messo pure che questa si fosse imposta qual condizione essenziale, per la susseguente coabitazione e per la consumazione libera del matrimonio, si presume del tutto rimessa, giacchè il matrimonio condizionato e liberamente consumato, pendente la condizione, può considerarsi come assoluto (Text. in cap. 7 de cond. appos.—Sanchez de matrim. Disp. 8, n. 25). Ma le condizioni solite imporsi nei matrimonii misti non rendono sospeso il matrimonio: basta solo che sieno accettate dai contraenti.

Rispetto all'impedimento di legame, non si potè provare che solo un concubinato precedente; non un vero matrimonio.

Finalmente, riguardo al battesimo non ricevuto, benchè si taccia di questo nei regesti della chiesa metodista, e benchè non sia chiaro che siffatti eretici conferiscano validamente il battesimo, la presunzione nondimeno

deve aversi per la verità e validità di questo. Perocchè è principio di dritto che « natus inter christianos praesumitur baptizatus » (Cap, *veniens* 3 in fin. de presbyt. non baptiz. — Barbosa cap. *veniens* n. 6 — Card. Petra comm. in const. 14 Clem. IV n. 25). In ordine poi alla validità del matrimonio , ogni battesimo dubbio deve aversi per valido (S. R. Inquis. 17 sept. 1830).

IV Abbatiae—20 Mar. 1880—Un antico beneficio semplice, sotto il titolo di S. Paolo, fu eretto, per disposizione di Giacomo I. Gli eredi di lui lo invertirono a dotazione di una Dignità della Cattedrale, con riserva del giuspatronato passivo a favore de' loro discendenti, i quali potessero possederlo come semplice beneficio, con facoltà di ritener senza dispensa l'Abbazia insieme col canonicato e con la cappellania. Assegnarono per questo beneficio l'annua dote di scudi 40, e i frutti dell'enfiteusi di un mulino , col peso della messa quotidiana. Il qual censo , incamerato dal Governo italiano, fu riscattato dai patroni del beneficio. Finalmente anche il residuo di L. 33, 60 della prima dotazione fu preso dal Governo.

Or essendo vacata la detta Abbazia, i patroni voleano presentare un sacerdote già provvisto di un canonicato nella Cattedrale , e di un semplice beneficio in altra parrocchia. L'Ordinario , stando in dubbio se poteva accordare la istituzione del detto benefizio a chi ne possedeva altri due , ed un secondo nella stessa Chiesa Cattedrale , si rivolse alla S. C. chiedendo la soluzione de' due dubbii :

I An abbatialis Dignitas S. Pauli incompatibilis censeri debeat cum duobus aliis beneficiis in casu ?

II An incompatibilis pariter dicenda sit cum canonicatu vel cappellania chorali sub eodem tectu in casu ?

E la S. C., dopo matura discussione, il dì 20 marzo 1880 rispose : *Ad primum et secundum affirmative.*

E giustamente; infatti : — a) Il Tridentino (Sess. 24, cap. 17) proibì la pluralità dei beneficii, e permise solo il secondo, quando le rendite del primo fossero insufficienti.— b) Il terzo beneficio non può mai ottenersi senza Apostolica dispensa, benchè i primi due sieno insufficienti alla sostentazione (S. C. C. 15 apr. 1628 *in Anagnina*—Fagna. in cap. *Litteras 33 de concess. praeb.*).—c) Quand' anche il beneficio sia di patronato laico, sottostà nondimeno alla prefata legge tridentina (Garcias *de benef.*, p. 11. c. 5, n. 280—S. C. C. 13 nov. 1629 *in Bovien.*).—d) Alla qual legge più strettamente sottostanno quei beneficii che si trovano sotto il medesimo tetto o chiesa (Rigant. in comment. ad reg. 1 Cancell. §. 8) ; affinchè non si diminuisca il numero dei ministri, e il culto non ne abbia detrimento.— e) Nel caso trattavasi di vero benefizio che si volea conferire a chi ne possedeva altri due, ed uno di questi nel medesimo tetto.—d) Nè vale il dire che le rendite del primo beneficio sono tutte perdute, e perduto perciò il beneficio ; giacchè rimane il censo riscattato dai patroni, e questo, aggiunto a quello, ha rivestito la natura del beneficio medesimo, giusta la regola : « Accessorium sequitur naturam sui principalis » (Reg. iur. in 6).

V. Dispensationis matrimonialis— 20 Mar. 1880—*Per summaria precum* —Abolitosi dalla s. m. di Pio IX, con la Costit. *Superna* del 28 genn. 1864, il Tribunale della Monarchia di Sicilia, con l'altra Costituz. *Multis gravissimis*, fu fatta facoltà ai Vescovi Siciliani di conceder *gratis* le dispense matrimoniali in terzo e quarto grado di consanguinità ed affinità si semplice,

sì doppio e sì misto, in favor solo di coloro che, avendone una causa canonica, si ritrovano nella povertà.

I Vescovi della Sicilia avevano per poveri , giusta il costume invalso presso l'abolito Tribunale, chi possedeva non più di L. 306 (once 24) di annuo reddito. Il Vescovo di Trapani, dubitando di tal pratica , chiede l' oracolo della S. C., La quale il dì 25 maggio 1875 rispose: « Dilata et audiantur Sacra Poenitentiaria et Ministri Datariae Apostolicae ». Avute le risposte domandate, il dì 15 giugno 1878 rescrisse: « Standum esse Decreto benedicti XIV sub die 26 septembris 1754 , dummodo constet de prorogatione facultatum ». Col qual decreto si dichiaravano poveri quelli che non possiedono nulla, o hanno una somma non maggiore di scudi romani 300 se si trovano di qua dai monti; se oltre i monti, di ducati 300 *de camera,* ossia scudi 325 della detta moneta.

Questo rescritto non arrise agli Arcivescovi di Catania e Messina , i quali si rivolsero alla S. C., esponendo che la mutata condizione dei tempi fa sì che chi prima con piccola proprietà potea chiamarsi ricco, ora, stante la enormità delle pubbliche gravezze e l'aumento dei prezzi in ogni merce, non può tirare innanzi la vita senza il lavoro delle proprie mani. A ciò si aggiunge che molti, per non pagare la leggera tassa della S. Penitenzieria, prescelgono il solo così detto matrimonio civile , con danno immenso della pubblica moralità.

La S. C., ponderate bene le dette ragioni, benignamente rescrisse il 20 marzo 1880: *Attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia, ad effectum servandi consuetudinem, facto verbo cum SS.mo.*

SECRETARIA BREVIUM

Breve *quo speciales conceduntur Indulgentiae, ut eo magis propagetur consuetudo peragendi Ss. peregrinationes ad insigniora tum Romae, tum Italiae totius Sanctuaria.*

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Cum, sicuti relatum est Nobis, cura pii catholicorum Congressuum Operis (quod in Italia canonice , ut asseritur , erectum est) nec non Societatum quae sunt eidem operi legitime aggregatae , sacrae Peregrinationes ad insigniora tum almae huius Urbis Nostrae , tum et totius Italiae Sanctuaria magno utriusque sexus Christifidelium concursu fieri soleant , Nos quo salubrius ac frugifera huiusmodi consuetudo magis magisque in dies propagetur augeaturque , coelestes Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem Nobis Altissimus credidit, reserare idcirco censuimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui peregrinorum Crucem pro pectore gerentes , quamlibet e praefatis sacris peregrinationibus susceperint, si die quo templum vel Sanctuarium loci, ad quod peregrinantes accesserint vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti visitaverint, atque ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, dummodo nulla ibidem plenaria indulgentia concessa sit, ut de loci eiusdem Ordinarii facultate plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem lucrari valeant Apostolica Nostra auctoritate praesentium vi concedimus. Praeterea omnibus et singulis Christifidelibus praefatis qui anno quo quamlibet pariter e memoratis peregrinationibus peregerint feria sexta , immediate sequenti post octavam solemnitatis SS. Corporis Iesu, et I.B.M.V. Conceptionis festivitate parochialem cuiusque eorum Ecclesiam a primis vesperis usque ad

occasum solis dierum huiusmodi dovote visitaverint, nec non,ut superius dictum est, preces effuderint, plenariam quoque omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem impertimus. Denique iisdem Christifidelibus, qui qualibet ex praedictis peregrinatione peracta, Crucem tamen , licet sub vestibus , gerere non desiverint, si durante item peregrinationis anno Orationem Dominicam , salutationem Angelicam et invocationem quae incipit: *Gloria Patri* corde saltem contriti, recitaverint, semel in die tantum tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium , quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse elargimur. Praesentibus ad decennium tantum valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem habeatur fides, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die VI Maii 1881. Pontificatus Nostri Anno Quarto.

L.✠S.

Th. Card. **Mertel.**

S. Congr. S. R. U. Inquisit.

Declaratio quoad incestuosam copulam , habitam inter sponsos , respectu dispensationis Pontificiae.

S. Congregatio S. Officii fer. IV 1 Augusti 1866 declaravit :

« Subreptitias esse et nullibi, ac nullo « modo valere dispensationes, quae si- « ve directe ab Apostolica Sede , sive « ex Pontificia delegatione super quibus- « cumque gradibus prohibitis consangui- « nitatis,affinitatis, cognationis spiritua- « lis et legalis, nec non et publicae ho- « nestatis, conceduntur; si sponsi ante « earumdem dispensationum executio- « nem, sive ante, sive post earum im- « petrationem incestus reatum patrave- « rint, et vel interrogati, vel etiam non « interrogati, malitiose vel etiam igno- « ranter reticuerint copulam incestuo- « sam , inter eos initam , sive publice « nota ea sit sive etiam occulta, vel re- « ticuerint consilium et intentionem qua « eamdem copulam inierunt ut dispen- « sationem facilius assequerentur. Suf- « ficere autem ut unus ex sponsis de- « lictum hoc suum, vel nefariam inten- « tionem modo dictam explicaverit ».

S. Poenitentiaria Apostolica

I.

Super duplici affinitate circa dispensationes.

Die 7 Iunii 1842. Episcopus Namurcensis, admoto supplici libello, petiit a S. Poenitentiaria Apostolica facultatem validas reddendi dispensationes, quoad affinitatem , quae invalidae existerent propter affinitatis impedimentum, proveniens ex copula fornicaria seu antematrimoniali, quam orator vel oratrix habuerit cum coniuge defuncto, ante suum cum eo matrimonium: ne novo pendente recursu ad S. Sedem , oratores incontinentiae periculo exponantur, quod fere semper timendum est.

Sacra Poenitentiaria sub die 7 Iunii 1842, mature perpensis praedictis precibus Venerabilis in Christo Patris, Episcopi Namurcensis , earumque facta relatione SS.mo D. N. Gregorio XVI, Eoque benigne approbante, praelaudato Episcopo respondit: *Dispensationes in casibus expositis esse validas* (1).

---

(1) Quest'antica risposta della S. Penitenzieria riferita testè dal periodico romano *Acta S. Sedis* (Vol. XIII, Fasc. XI, pag. 568), è stata occasionata dalla pratica che usavano taluni Vescovi d'investigare se tra gli affini di 1.° e 2.° grado e il loro consorte defunto fosse intervenuta copula fornicaria prima del matrimonio; donde sarebbe provenuta l'altra affinità per copula illecita. Essi perciò credeano che occorreva una doppia dispensa pel nuovo matrimonio: una per l'affinità di copula lecita, e l'altra per l' affinità di copula illecita. Ma il riportato documento della S. Penitenzieria, dichiarato generale dal medesimo S. Tribunale il dì 10 Dic. 1874, esclude la necessità della dispensa per la seconda affinità.

II.

Super conditionibus praesentis Iubilaei.

Die 2 Aprilis vertentis anni 1881 sacra Poenitentiaria circa eleemosynam praescriptam in Litteris Apostolicis *Militans Iesu Christi* diei 12 Martii eiusdem anni, sequens dedit responsum: *Inter opera pia, a Litteris Apostolicis significata, comprehendi etiam sublevationem pauperum.*

RECENTI DECRETI
DELLA S. CONGREGAZIONE DE'RITI

(Contin.—V. pag. 26)

—

XIV. Precedenze.

SOMMARIO— 1. Precedenza tra i sacerdoti insigniti e non insigniti.— 2. Tra gli alunni del Seminario e i chierici della città. — 3. Tra i mansionarii della Cattedrale e i canonici delle Collegiate.—4. Tra il Vescovo suffraganeo canonico e gli altri canonici della Cattedrale.— 5. Tra il Vicario capitolare e il Capitolo. — 6. Tra il parroco e i canonici delle collegiate.—7. Tra i fabbricieri ed i chierici.—8 Tra i chierici regolari, gli ordini religiosi e il clero secolare.—9. Tra le arciconfraternite e le Confraternite.—10. Tra i graduati in Teologia e i più anziani nel sacerdozio.

1.—I An actus obedientiae quae praestatur R.mo Ordinario Dioecesano considerari debeant ut religiosae et sacrae functiones? — II Et si affirmative, an duodecim sacerdotibus (insignitis ex Apostolica concessione, servientibus Ecclesiae B. M. V. de Carmelo in oppido Paganorum) collegialiter convenientibus ad obedientiae actum et sacro Almutio indutis, praecedentia super reliquum Clerum simplicem non insignitum debeatur?

Resp. 27 iun. 1868 in Nucerina Paganor., n. 5397:—« Ad I Affirmative. — Ad II Praecedentiam iisdem deberi post Capitula Collegiata et post Parochos».

2. Ultrum in publicis processionibus praecedentia danda sit clericis in minoribus constitutis nec servitio Cathedralis addictis, prout huc usque factum est, iuxta dispositionem Synodi Dioecesanae diei 30 nov. 1687, vel potius eadem tribuenda sit alumnis Seminarii, iuxta pluries decreta a praedicta Sacra Congregatione?

Resp. 20 mar. 1869 in Pacten, n. 5429:—«Serventur decreta in Andrien diei 21 mar. 1620, in Pennen diei 7 mar. 1636 ac in Murana dei 16 apr. 1831, et praecedentiam competere omnino clericis Seminarii ».

3. An quando totus Clerus Saecularis Maceraten insimul incedit, sub unica aut absque ulla Cruce, Mansionarii debeant se seiungere a proprio Capitulo ut locum cedant Canonicis Collegiatae Ecclesiae S. Salvatoris, qui praecedentiam praetendunt vi Bullae aditae die 21 apr. 1476?

Resp. 5 mar. 1870, n. 5447 in Maceraten ad 1, n. 5447: — « Negative».

4. Vi antiquissimae consuetudinis, confirmatae ordinatione Episcopi, et modo adhuc in Ecclesia Metropolitana Posnaniensi vigentis, Suffraganeus locum primum in processionibus; in choro autem pro gradu dignitatis si Praelatus, si tantum fuerit Canonicus, non habita ratione vocationis, locum primum inter Canonicos habet. Quum autem hodiernus Episcopus Suffraganeus protestationem emiserit, S. R. C. rescribere rata est:—«Competere in omnibus praecedentiam Episcopo Suffraganeo Canonico».—5 Mar. 1870 in Posnanien, n. 5448.

5.—I An tam intra quam extra Cathedralem competant Vicario Capitulari supra Capitulum honorificentiae ac distinctiones adhibitae Vicario generali Episcopi, vel potius hae competant repraesentanti Capitulum, ut semper et ubique dignoscatur inferior conditio mandatarii ad mandantem?

II An Vicarius Capitularis pro lubitu iure proprio functiones peragere possit tum intra tum extra Cathedralem interveniente Capitulo, vel potius id facere possit eo tantum in casu quod Vicarius esset prima dignitas ordine successivo vel Hebdomadarii munere fungeretur iuxta praxim in Cathedrali ipsa vigentem?

Resp. 22 apr. 1871 in Faventina, n. 4582:—«Ad I Negative si collegialiter cum Capitulo incedat, sed omnes honorificentias, distinctiones et iura spectare ad primam Dignitatem Capituli ordine successivo, et detur Decretum in Nicoteren diei 23 iul. 1667.—Ad II Negative ad primam partem iuxta Decreta alias

edita, et praesertim in Syracusana diei 7 aug. 1627; Ad secundam partem affirmative si reapse quoad Hebdomadarium constet de asserta consuetudine».

6.— I Ad quem spectat celebratio Missae solemnis Feria V in Coena Dom. et tota functio Sabbathi Sancti, ad tertiam nempe dignitatem Collegiatae Ecclesiae S. Petri in civitate Drepanensi, prouti huc usque factum est, vacantibus prima et secunda ex dignitatibus, vel potius ad parochum qui non habet iura dignitatis, neque est canonicus?

II Parochus potestne induere se sacris paramentis in aula canonicali ibique pro suo lubitu versari, aliaque ibi peragere quae canonicis competunt sine expressa eorumdem canonicorum venia?

III Qui locus, praesente capitulo Collegiatae debetur parocho in choro et in processionibus?

IV Potest parochus in choro et processionibus praesente Capitulo adhibere stolam?

V Potest parochus uti mantelletto serico violacei coloris ut ipse praetendit?

Resp. 5 iul. 1871 in Drepanen, n. 5486:—Ad I Spectare ad Dignitatem et Canonicos ordine successivo, non autem ad parochum.—Ad II Negative.—Ad III In choro et in processionibus parochus precedentiam habere debet super simplices sacerdotes, nunquam vero sedere et incedere debet inter Canonicos et Mansionarios Ecclesiae.—Ad IV Negative.—Ad V Ex deductis, Negative ».

7.— I Possunt honoris ergo Ecclesiarum fabricae praepositis parari sedes in presbyterio tempore Missae solemnis, maxime cum SS. Sacramentum est expositum?

II In processionibus, in quibus SS. Sacramentum solemniter defertur, quinam locus dictis praepositis dari debet, proximior SS. Sacramento, immediate nempe post clerum parochialem, vel sine hac praeferentia ante praedictum clerum; an potius post celebrantem ac ministros qui SS. Sacramentum subsequuntur?

III In Missis solemnibus hi fabricae praepositi a quo thurificari debent, a diacono an a thuriferario?

IV Item a quo pacem accipere, a subdiacono, an ab alio ministro inferiore, maxime stante iam S. R. C. 5 iulii 1614 in Calaguritana decreto, quod nempe diaconus non debet pacem dare laico neque domino loci, sed ipsa spectat ad alium ministrum cotta indutum, et cum instrumento, non vero cum osculo?

V. Diuturna ac antiqua huiusmodi consuetudinum fruitio estne sufficiens ratio in ea prosequendi, quamvis contra Ecclesiae praescripta seu S. R. C. decreta declaretur, maxime cum alias iam praeceptum fuerit quod cum S. R. C. decreta in desuetudinem vel inobservantiam ceciderint, debeant abusus corrigi et ad scriptam et legitimam observantiam revocari?

Resp. 21 aug. 1872 in Barchinonen, n. 5502:—« Ad I Curet Ordinarius quoad fieri potest prudentia sua inducere illos ex prefatis praepositis, qui sedes huiusmodi habent intra presbyterium, ut eas ad instar sedium aliorum praepositorum locari sinant extra presbyterii septa. Quod si hoc assequi non valeat, interim ad graviora mala vitanda nihil innovet.

« Ad II In processionibus, in quibus SS. Sacramentum solemniter defertur, melius et decentius hos fabricae praepositos praecedere clerum, nullumque eis adsignandum esse locum post parochialem clerum ipsum. Si autem ea vigeat consuetudo ut parochus et alii Divinum Sacramentum sequantur, tunc fabricae praepositis tribuendus dignior locus post clerum.

« Ad III Fabricae praepositos in suis sedibus locatos extra presbyterium thure adolendos esse a thuriferario et unico ductu, nunquam vero a diacono.

« Ad IV Standum decreto diei 5 iulii 1614 in Calaguritana.

« Ad V Negative. »

8 Utrum clerici Societatis presbyterorum SS. Sacramenti in publicis processionibus incedere debeant immediate ante Clerum saecularem et post Ordines regulares ex. gr. Ss. Francisci et Dominici, vel ante illos?

Resp. 7 iul. 1877 in. Soc. Prebyteror. SS. Sacramenti ad 5, n. 5702:—« Affirmative ad primam partem, quatenus ipsi intersint publicis processionibus cum superpelliceo et bireto clericali, ad reliqua provisum in prima parte ».

9. Sodalitas B. M. N. de Carmelo,

in oppido cui nomen vulgo *Monteforte* intra limites Dioecesis Abellinen, a SS. D. N. Pio Papa IX ad Archisodalitatis iura et honores elevata, declarari petiit an praecedentia in functionibus ecclesiasticis ipsi debeatur super reliquas sodalitates, excepta processione SS. Corporis Christi.

Resp. 18 aug. 1877 in Abellinen, n. 5709:—« Praecedentiam Archisodalitati B. M. V. de Carmelo deberi super ceteras Archisodalitates, si quae fuerint post eam creatae ac supra omnes Sodalitates, excepta processione SS. Corporis Christi ».

10. Marianus Puigllat y Amigo cl.me. Episcopus Illerdensis Prov. Eccles. Tarraconensis, novis editis constitutionibus sub nomine vulgo *Regolamento provisionale*, suffultus decreto Concilii Provincialis secundi, quo statutum fuit ut doctores et licentiati in sacra theologia vel iure canonico, commensales aut beneficiati primum et immediatum ante commensales seu portionarios tum in choro quam in processionibus obtineant locum, servatis cuiusque in praecedentia doctoratus antiquitate, novam induxit huiusmodi disciplinam ab universo clero suae Ecclesiae Cathedralis observandam. An talis dispositio dicti regulamenti provisionalis sit admittenda et retinenda?

Resp. 1 sept. 1877 in Illerden ad 1, n. 5712:—« Negative ».

XV. Insegne

Sommario — 1. Quali insegne competono al canonico cerimoniere? — 2. Può il Vescovo permettere ai canonici l'uso della veste violacea?— 3. I canonici con l'uso della palmatoria, possono usarla nelle messe solenni dei defunti? — 4. Quali abiti ed insegne competono al Vescovo nelle esequie dei defunti? — 5. Dell'uso della stola. — 6. Può usarsi la stola nel riceversi il Vescovo alla porta della chiesa de' Regolari? —7. Possono usarla nelle processioni i cappellani delle pie confraternite quando ci sia consuetudine?—8. Può tollerarsi la consuetudine dei canonici di usare il rocchetto nelle sacre funzioni e l'anello anche nella Messa? — 9. Dove lo statuto capitolare vieti ai canonici altre insegne, fuori le canonicali, possono usarle i Camerieri secreti od onorarii di S. S., e gl'investiti di qualche dignità ecclesiastica o civile?—10. Quando si è ottenuto un privilegio nuovo non si può tornare più all'antico —11. Può valere la generale consuetudine di usar le insegne canonicali anche fuori la propria Chiesa? — 12. I canonici onorarii possono usar le stesse insegne dei titolari? — 13. I Cappellani onorarii di S. S. possono portare la veste prelatizia anche fuori la propria chiesa? —14. I sacerdoti insigniti per concessione Pontificia, possono adoperare le insegne anche innanzi al Capitolo Cattedrale? — 15. A chi spetta nelle messe solenni canonicali sostener la palmatoria o bugia?

1. Quum ex statutis Ecclesiæ Gallipolitanæ, cæremoniarum magister esse debeat canonicus, an ipse in Pontificalibus functionibus exercere possit munus suum cum insignibus canonicalibus super vestem inferiorem violacei coloris?

Resp. 29 Febr. 1868 in Gallipolitana ad 1, n. 5389: — « Affirmative, idest cum veste violacea et supra rochettum superpelliceo ».

In Metropolitana Ecclesia Capuana adsunt duo caeremoniarii mansionarii qui in obeundo alternis vicibus cæremoniarii officio utuntur consueto habitu chorali, nempe cappa hyemali tempore pellibus subobscuri coloris, et æstivo serico violaceo obducta, instar aliorum mansionariorum iisdem cappis utentium. Sed cum in Cæremoniali Episcoporum Cap. V n. 4 diserte edicitur eorum habitum esse debere vestem inferiorem coloris violacei, et desuper cottam mundam, quæritur:

I An tolerari possit cæremoniarios prædictos cappa prædicta indutos officio cæremoniarii fungi in ecclesiasticis functionibus, vel potius induere debere ipsos habitum iuxta Cæremoniale? Et quatenus affirmative ad secundam partem, quæritur:

II An iidem cæremoniarii sine habitu chorali ministrantes gaudeant distributionibus quotidianis suorum beneficiorum iuxta decretum S. C. Concilii diei 27 iulii 1839 in Pisana?

Resp. 10 apr. 1876 in Capuana ad 2, n. 5662: — « Ad I Servetur dispositio Cæremonialis Episcoporum.—Ad II Affirmative iuxta decretum S. C. Concilii diei 27 iulii 1839 in Pisana ».

2. An in Pontificalibus functionibus Episcopus Eccl. Cattred. Gallipolitanæ permittere poterit suis canonicis induere vestem inferiorem violacei coloris, cui accessit decretum fe. me. Francisci I Siciliarum Regis sub die 25 sept. 1829?

Resp. 29 febr. 1868 in Gallipolitana ad 2, n. 5389: — « Negative, et id effici posse solummodo ex concessione Apostolica ».

3. An canonici, quibus conceditur usus palmatoriae, possint ea uti in Missis solemnibus Defunctorum?

Resp. 27 iun. 1868 in Limana ad 5, n. 5401: — « Affirmative, nisi aliter notetur in Brevis concessione ».

4. Quum quædam exorta fuerint dubia circa colorem paramentorum, quibus induitur Episcopus quando defunctorum exequiis aut præest aut assistit, quæritur: I Utrum nigra indui debeat veste talari (vulgo *soutane*)? — II Utrum nigra mozzetta? — III Utrum omni prorsus operis phrygii ornamento carere debeant tum alba, tum rochettum quibus iis in circumstantiis induitur?

Resp. 26 sept. 1868 in Rhedonen, n. 5410: — « Servetur consuetudo ».

5. Quibus in casibus a sacerdotibus sit adhibenda stola?

Resp. 26 sept. 1868 in Tlascalen, n. 5412: — « Stolam a sacerdote adhibendam esse quum conficit aut administrat Sacramenta, aut officium aliquod facit, quo stola adhibenda sit, aut etiam cum concionatur, si in eo loco adest immemorabilis consuetudo ».

In una Maurianen diei 9 maii 1857 proposita fuerunt S. R. C. sequentia dubia: 1. An servari possit usus deferendi stolam in canendis vesperis? 2. Quid si annuntietur verbum Dei? Quid si deferatur pluviale? 4. Quid si in fine processionis vel elargiatur benedictio cum SS. Sacramento? Et S. C. respondit: Negative in omnibus ac serventur decreta, præsertim generale diei 7 septembris 1816 quod declaravit, stolam non esse adhibendam præterquam in collatione et confectione Sacramentorum, ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum per locorum Ordinarios omnino eliminandum. Ex huiusmodi decretis quæ usum stolæ dumtaxat præscribunt in confectione et collatione Sacramentorum, nonnulli sacrarum cæremoniarum cultores et magistri arguunt non amplius adhiberi posse stolam in exponendo et reponendo SS. Sacramento, vel eodem transferendo de uno ad aliud altare, ac in elargienda cum ipso benedictione, in commendatione decedentis animae, in exequiis mortuorum, in exorcismis, in facienda aqua benedicta, in benedictionibus mulieris post partum, domorum in Sabbatho Sancto, Sacerdotalium indumentorum, novæ Ecclesiæ vel Oratorii, novi cœmeterii, in processionibus quibuscumque, atque in ceteris benedictionibus in Rituali et Pontif. Romano contentis, ac in aliis similiter et præsertim in concionibus, in quibus stolæ usus ab immemorabili consuetudine adhibetur. Quæritur ergo utrum hæc sententia teneri possit in praxi?

Resp. 11 mar. 1871 in Burgi S. Domini ad 2, n. 5472: — « Negative, sed iuxta Rituale et Pontificale Romanum stola adhibenda est in conficiendis et administrandis Sacramentis, atque etiam in administratione prædictorum sacramentalium, et etiam in concionibus, si adsit consuetudo immemorabilis ».

6. Quum superior regolaris, aut alius pro eo, recipit Episcopum Ordinarium ad ingressum Ecclesiæ suæ, ac ei aspersorium porrigit, præter superpelliceum deferre debeat etiam stolam? Et in casu affirmativo, potest hoc facere percurrens una cum Episcopo partem Conventus causa comitandi illum usque ad portam interiorem Ecclesiæ in qua ei porrigat aspersorium?

Resp. 5 dec. 1868 in Syren ad 2, n. 5419: — « Negative ».

7. Non obstantibus decretis in contrarium S. R. C., potest tolerari consuetudo pluribus ab annis introducta in Diocesi Syrensi, quod in publicis processionibus cappellani piarum associationum, comitantes earumdem consodales sub propria cruce incedentes, deferant stolam super superpelliceum?

Resp. 5 dec. 1868 in Syren ad 3, n. 4519: — « Affirmative ».

8. An toleranda sit vel potius abolenda consuetudo quod canonici Cathedralis Ecclesiæ de Nicaragua, absque speciali Sedis Apost. indulto utantur rochetto in sacris functionibus peragendis et annulum semper deferant etiam in celebratione sacros. Missæ Sacrificii?

Resp. 20 aug. 1870 in de Nicaragua, n. 5452: — « Negative in omnibus nisi habeatur speciale indultum a S. Sede, et Episcopus curet ut quamprimum hi abusus tollantur ».

9. An quando aliquod Capitulum Cathedrale statutum habet ut canonici sine honorificis distinctionibus et cum sole

canonicali habitu omnibus communi intersint capitularibus actibus, poterunt in prædictis actibus dignitatis vel honoris sui distinctionem deferre: I Qui Cubicularii secreti vel honorarii sunt Sanctitatis Suæ? II Qui investiti sint alia dignitate ecclesiastica? III Qui civili?

Resp. 20 aug. 1870 in Pacen, n. 5456: —«Ad I Cubicularii secreti et honorarii Sanctitatis Suæ assumere possunt subtanam violaceam subtus habitum canonicalem, non obstante statuto enunciato. — Ad II Dilata, et enuncietur in particulari quæ sint istæ dignitates ecclesiasticæ.—Ad III Canonici in casu pareant statuto Capitulari ».

10. Canonici Collegiatæ Ecclesiæ de Saxoferrato (Dioec. Nucerinæ) fruebantur privilegio rochettum et mozzettam gestandi. Anno autem 1857 a SS. D. N. Pio PP. IX privilegium obtinuerunt deferendi hyemali tempore cappam, æstivo vero cottam super rocheto. Hoc posito privilegio, videtur quod antiquo frui amplius non possint canonici: quum tamen ipsi pro lubitu etiam nunc mozzettam gestare soleant, quæritur num canonici isti recte se gerant?

Resp. 11.mar.1871 in Nucerina ad 2,n. 5477:— « Negative, et mozzetta amplius adhiberi nequit a præfatis canonicis ».

11. R.mus Episcopus Petrocoricen et Sarlaten in Galliis exposuit: Ab instauratione Ecclesiarum et Capitulorum in Galliis initio huius sæculi, canonici sive titulares sive honorarii, qui pro habitu canonicali rochettum et mozzettam deferunt, his utuntur non solum in Ecclesia Cathedrali vel quando capitulariter incedunt aut Episcopo sacram aliquam functionem peragenti assistunt, sed etiam passim in Dioecesi quando ad aliquam Ecclesiam sive ad concionandum sive ad alicui cæremoniæ interessendum se conferunt. Et hæc agendi ratio in omnibus aliis Galliarum Diœcesibus pariter tenetur, ita ut certo possit dici consuetudinem hanc generalem esse in Galliis et longo annorum decursu comprobatam. Sed cum ex una parte eidem consuetudini obstare videantur varia S. R. C. decreta, quum vero ex altera parte ipsa haec consuetudo destrui non posset absque admiratione in populo et molestia pro canonicis, qui a tanto tempore habitum canonicalem ubique in Diœcesi deferunt, præfatus orator exquisivit: Utrum illam tolerare valeat, saltemque quoadusque iussu S. Sedis in cæteris Galliæ diœcesibus destruatur, an vero teneatur hanc consuetudinem in sua Diœcesi evellere?

Resp. 2 aug. 1875 in Petrocoricen, n. 5617: — « Nihil esse innovandum».

12. S. R. C. die 16 mar. 1876, n. 5656. Episcopo Patavino rescripsit: — « Canonicos honorarios esse æquiparandos canonicis titularibus quoad usum insignium cum sacris funguntur ministeriis in Choro Cathedralis ».

13. S. R. C. die 1 aug. 1876, n. 5674 Episcopo Casertano declaravit:— « Nihil obstare quominus parochus insimul cappellanus honorarius Sanctitatis Suæ in omnibus ecclesiasticis functionibus tam intra quam extra propriam Ecclesiam habitu talari violaceo una cum fascia serica eiusdem coloris utatur, exceptis tamen tibialibus, quæ semper nigri coloris esse debent ».

14. An Parochis urbanis Ravennatibus liceat deferre insignia per rescriptum sa. me. Benedicti PP. XIII et Breve sa. me. Pii PP. VII iisdem concessa, quoties in Metropolitana Ecclesia, etiam præsente Capitulo, sacras conciones habent?

Resp. 23 mar. 1877 in Ravennaten, n. 5685: — « Affirmative, facto verbo cum SS.^{mo} ».

15. Cuinam spectet in missis solemnibus canonicalibus Palmatoriam sustinere, ubi adest privilegium?

Resp. 14 apr. 1877 in Oscen ad 1, n. 5687:—« Detur decretum in una Senarum diei 3 augusti anni 1839 » (1).

Casi Morali e Liturgici(2)

Soluzione del 25.° Caso Morale

Plautilla, sposata ecclesiasticamente con Claudio, non potendo indurre il marito ad

(1) Nel cit. decr. la S. C. rescrisse: « Palmatoria in casu, iuxta generalem consuetudinem, sustinenda vel a Ministro. vel a Magistro caeremoniarum Missae Solemni inservientibus ».

(2) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro

aggiungere al matrimonio la formalità civile, piglia di nascosto dai beni di lui tanto quanto basta a formare la parte legittima che il Codice assegna al coniuge superstite. Muore Claudio, e Plautilla presentasi al Confessore.

Si chiede:

1.° Può la moglie lecitamente prendere di nascosto alcun che dai beni del marito?

2.° Poteva Plautilla compensarsi occultamente di ciò che non avrebbe potuto conseguire senza la formalità civile?

3.° Che deve imporle il Confessore?

Al primo.— Perchè la moglie non pecchi nel prendere qualche cosa di nascosto dai beni del marito, fa d' uopo che questi sia *irrationabiliter invitus*. Or egli si è tale: 1.° quante volte ricusi di somministrare ciò che fa d'uopo alla famiglia, come vitto, vesti ed altre cose indispensabili, nel qual caso la moglie può sottrarre ciò ch' è necessario al bene o al bisogno della casa. (Ligor. L. III, n. 541). 2.° Quando si tratti d' impedire un male grave che sovrasti alla famiglia (Gury T. I, n. 554).— 3.° Quando il marito dilapida le sostanze domestiche: la moglie può nasconderli e conservarli a bene della casa (Gury l. c.).— 4.° Quando si tratta di donazioni rimuneratorie o di limosine moderate e secondo la consuetudine delle altre donne (Ligor. L. III, n. 541).—5.° Similmente, s' ella ha prole di altro matrimonio, o genitori, fratelli e sorelle che languiscono nella miseria, può soccorrerli moderatamente dai beni del marito, purchè non abbia de' beni proprii o parafernali (Ligor. L. III, n. 542-543).

Al secondo.—La compensazione, per esser lecita, richiede varie condizioni, fra le quali è quella che il credito sia certo e senza eccezione; altrimenti sarà sempre migliore la condizione del possidente (Scavini P. II, n. 771). Or il credito di Plautilla è certo e senza eccezione? Da ciò che discutemmo nella soluzione di un caso affine (V. p 85 della P. 2.ª) vedemmo come la quota ereditaria della moglie, assegnatale dalla legge, benchè abbia fondamento nella equità naturale, pur non è chiaro che l' abbia ancora nella rigorosa giustizia. Ciò per lo meno è dubbio; giacchè il marito non pare che altro debba di stretta giustizia naturale alla moglie, fuor della dote e del rifacimento dei danni. Per questa ragione, generalmente parlando, non sembra potersi abilitar Plautilla a compensarsi occultamente di ciò che la legge le assegnerebbe, se si fosse adempita la formalità civile.

Abbiamo detto: *generalmente parlando*; imperocchè non andrebbe così la cosa, laddove il marito avesse promesso alla moglie di compiere la detta formalità, e poi non volesse attenere. Ogni promessa accettata è debito; sopratutto quando la si fosse posta per condizione espressa o tacita del matrimonio ecclesiastico: il che per ordinario suol sempre avvenire. In tal caso Claudio avea dovere di assicurar la quota di eredità alla moglie con la formalità civile: ricusandosi di farlo, ha obbligo d' indennizzarla. Plautilla perciò, non avendo altro mezzo di ristorarsi di questo dritto, può ricorrere *servatis servandis* all'occulta compensazione. Nè, secondo pensiamo, ha dovere di aspettar la morte del marito per esercitare il prefato dritto; imperocchè ricusando questi d' impedire in vita il danno della moglie, al che è tenuto per giustizia, la moglie ha dritto di risarcirsi, anche vivendo il marito, di ciò che non potrebbe più dopo morte.

Del resto, la moglie, non essendo serva,

Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura da Ferentino
Nicodemo sac. Giuseppe di Napoli
Panni Can. Saverio di Acerenza
Riccardi Sac. Gio. Battista di Napoli
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Saletti Can. Dott. Luigi di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano

Al solo Caso Morale:

Astarita Can. Spiridione di Meta
Priolo Can. Giuseppe.

Al solo Caso Liturgico:

Cavina Can. Giuseppe di Faenza
Marlianici Can. Giulio di Sondrio.

Per ambedue i premi de' casi morale e liturgico, la sorte ha favorito il sac Riccardi. Gio. Battista di Napoli.

ma compagna del marito, col quale vive in comunione di beni pel vantaggio della famiglia, può occultamente prendere alcun che da' beni di costui, sempre che questi non è, come s'è detto, *rationabiliter invitus*. Or non sarebbe egli certo tale, qualora per una cieca ostinazione volesse diseredare i figli e la moglie col non compiere la formalità civile. I Teologi moderni condannano un marito di tal fatta a grave colpa, e il reputano incapace di assoluzione (v. Scavini, L. IV, n. 554 — d' Annibale *Summula*, de Matrim. n. 360). La moglie perciò che non vede altra via per provvedere al sostentamento della famiglia dopo la morte del marito, sembra che possa lecitamente provvedervi col mezzo della occulta compensazione.

Al terzo.— Il confessore nulla dovrà imporre a Plautilla, purchè la compensazione sia stata fatta *ad aequalitatem*. Nel peggior caso, quando anche sia dubbio il dritto di Plautilla di compensarsi, soccorre il principio: *In dubio et pari causa melior est conditio possidentis*.

Soluzione del 25.° Caso Liturgico

Terenzio sacerdote, trovasi di passaggio in un paese di aliena Diocesi, dove si celebra la festa di un Beato locale di rito doppio. Il calendario intanto della sua Diocesi segna per quel giorno un altro Beato parimenti locale; ond' egli non sa come fare per la celebrazione della Messa.

Si chiede:

1.° Quando il sacerdote forestiero è tenuto conformarsi alla messa propria della Chiesa, in cui celebra?

2.° Quando non può conformarvisi?

3.° Qual messa dovrà celebrar Terenzio, giusta il caso?

Al primo ed al secondo.—Rispondiamo con l'egregio Fumagalli: « Il sacerdote che si trova a celebrare la Messa *in aliena Ecclesia*, solamente nei seguenti casi è tenuto a conformarvisi: 1) quando in detta Chiesa si fa una festa con solennità e concorso (S. R. C. 11 giugno 4701, 20 genn. 1752, 22 mar. 1817); 2) quando nella medesima si celebra una festa di rito doppio (o si fa *de dominica*), richiedendosi un colore non conforme all' officio recitato dallo stesso sacerdote (7 maggio 1847,17 sett. 1853); 3) quando detto sacerdote celebra un officio di un Beato che nel Calendario di quella Chiesa non si trova compreso (7 sett. 1818); 4) quando il medesimo sacerdote, compiendo le veci del parroco, celebra nella sopradetta Chiesa la messa parrocchiale *pro populo* (3 magg. 1846); 5) quando il sopradetto sacerdote celebra la messa conventuale nella chiesa delle monache, o in altre ove vi sia obbligo del coro (7 dic. 1844); 6) quando nella predetta chiesa celebra la messa con canto (15 dic. 1691). — Fuori de' soprannumerati casi, il predetto sacerdote in qualunque chiesa trovisi a celebrare, è tenuto a dire la messa corrispondente all' officio che ha recitato; eccettuati tuttavia i giorni, nei quali il rito dell' officio della Chiesa in cui vuol celebrare, ed insieme il rito del suo proprio officio permettano le messe votive e dei defunti; ed eccettuato il caso che detta chiesa goda il privilegio di fare altrimenti(22 marzo 1817, 12 nov. 1831, 17 sett. 1853).

« Ciò che si disse *de Ecclesia aliena* vale anche *quoad Oratorium publicum*. Ogni volta poi che il detto sacerdote sia tenuto a conformarsi al rito della sopradetta chiesa, ed oratorio pubblico, deve celebrar la messa precisamente come viene prescritta nei lor calendari, col *Gloria, Credo, Prefazio* e *Commemorazioni* ecc. ivi notate, usando tuttavia il Messale Romano, col prendere da questo, o dal di lui comune, la messa e le orazioni ecc., quando queste fossero proprie e particolari, eccetto che dalla S. Sede fossero anche a lui medesimo concesse e permesse.... Quando poi non trovasse la messa e le orazioni proprie del *Messale*, la prenda dal comune, avvertendo tuttavia che il Vangelo deve sempre corrispondere al Vangelo dell' Offizio. » (ap. Scavini P. IV n. 98).

Al terzo. Su tal proposito, interrogata la S. C. de' Riti, rispose (17 iul. 1876): « Detur resolutio in una Venetiarum diei 11 iunii

1701 ad 3 ».—La qual risoluzione suona così: « Missam celebrandam esse (in Ecclesiis Monialium) a confluentibus de die, et se conformare debere officio proprio, quatenus color paramentorum Ecclesiae Monialium, in qua celebratur festum sit idem, nec disconveniat. Secus vero alibi celebrandum ». — Perciò il sacerdote forestiero nel nostro caso deve conformarsi all' officio proprio, purchè vi sia conformità di colore, cioè fra la messa propria del Beato, e quella del Beato di aliena chiesa. Altrimenti deve celebrare altrove.

Ma se in tutte le altre chiese del luogo si celebra il Beato con color diverso dal proprio; che dovrà fare in tal caso? Dovrà astenersi dal celebrare? Non crediamo. Giudichiamo invece che possa celebrar la messa del proprio Beato, tuttocchè di color diverso, purchè si eviti lo scandalo; giacchè il color delle sacre vesti, come dicemmo altrove(Vol. I, pag. 579) obbliga più probabilmente *sub levi*, e qualunque ragionevole causa basta a scusare: molto più quella di non omettere l' ineffabile sacrifizio dell' Altare (v. Ligor. de Euch. n. 378).

Proposta del 27.° Caso Morale

Polibio, presso a morte, sì per obblighi non adempiti, sì per sentimento di religione, dal suo pingue patrimonio desidera assegnare varii fondi in pii legati. Chiede perciò:

1°. A quali usi pii può destinare i suoi fondi con maggiore utilità dell' anima sua?

2°. Quali avvedimenti bisogna avere perchè questi legati non soffrano pericolo sotto l' attuale legislazione d' Italia?

Proposta del 27.° Caso Liturgico

Romolo, graduato in S. Teologia, suol sempre usare l' anello e il berretto dottorale, sì nelle funzioni corali, sì nella sacra predicazione, e sì quando accede alla celebrazione del S. Sacrifizio.

Si chiede: Opera bene Romolo?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica.

—

Cappellania laicale soppressa, benchè destinata non sempre per messe.—Una cappellania autonoma e perpetua per la celebrazione di una messa quotidiana, non muta di essenza, nè perde il carattere della perpetuità, per ciò che il fondatore volle che, in determinati casi, l'uffizio della Messa rimanesse sospeso e si erogasse la prestazione dotalizia ad altri scopi determinati.—Ond' è che, una cappellania così costituita non può sottrarsi alla legge di soppressione (Cassaz. di Roma, 4 Giugno 1880 —Finanze contro Vacirca e Cavalieri—*Boll. del Contenz.* Par. II, p. 64, an. V.).

Quando il patrono, che rivendicò i beni dotalizi, può negare l'assegno all' investito? — Il patrono, che rivendicò i beni di dotazione di un ente soppresso, non può negare all' investito il pagamento dell'assegno dovutogli, nè ha azione per promuoverne la decadenza per ciò che egli non continui ad adempire gli obblighi annessi a quell' ente.

Sorge ragione per il patrono a discutere del dovere o no l' assegno all' investito che trascuri l' adempimento di tali obblighi, solo allorquando chi ha diritto alla loro osservanza ne muova reclamo, esponendolo così a molestie e danni (Cassaz. di Torino, 24 lugl. 1880—Fanzi contro Perabò—*Boll. de Contenz.* l. c. p. 68).

CRONACA RELIGIOSA

Giuridico-Ecclesiastica

—

La Santità di Nostro Signore Papa LEONE XIII il dì 13 Maggio 1881 nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto il Concistoro Segreto, nel quale l'Emo e R.mo signor Cardinale Monaco La Valletta, terminato l' officio di Camerlengo del sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'Emo e R.mo sig. Cardinale Chigi. Dopo che il **Santo Padre** si è degnato proporre le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Saragozza per l'E.mo e R.mo sig. Cardinale Francesco di Paola Benavides y Navarrete, del Titolo di S. Pietro in Montorio, traslato dal Patriarcato delle Indie Occidentali.

Chiesa Metropolitana di S. Salvatore della Baja di tutti i Santi, per Monsig. Luigi Antonio dos Santos, traslato dalla Sede di Fortaleza.

Chiesa Metropolitana di Cambrai, per Monsig. Alfredo Duquesnay, traslato dalla sede di Limoges.

Chiesa Metropolitana di Chambery per Monsig. Francesco Salesio Alberto Lavillieux traslato dalla sede di Carcassona.

Chiesa Arcivescovile di Aquila, per Monsig. Augusto Antonino Vicentini, traslato dalla sede di Conversano.

Chiesa Cattedrale di Amelia, pel R. P. Fr. Eusebio Magner da Monte Santo, arcidiocesi di Fermo, dell'Ordine de' Cappuccini, Predicatore Apostolico, Consultore di varie sacre Congregazioni ecc.

Chiesa Cattedrale di Conversano, pel R. D. Casimiro Gennari, Sacerdote di Maratea, diocesano di Cassano.

Chiesa Cattedrale di Lipari, pel R. D. Mariano Palermo, Curato e Vicario di Maletto sua patria, nell'Arcidiocesi di Catania.

Chiesa Cattedrale di Concordia, pel R. P. F. Domenico Pio Rossi Bolognese dell'Ordine dei Predicatori di S. Domenico, Parroco in Venezia nella Chiesa de' SS. Giovanni e Paolo.

Chiesa Cattedrale di Gap, per Monsignor Giovanni Battista Simone Jacquenet, dell'arcidiocesi di Basançon, Protonotario Apostolico di **Sua Santità**, e Parroco in San Giacomo di Reims.

Chiesa Cattedrale di Carcassona, pel R. D. Felice Arsenio Billard, Canonico teologo e Vicario Generale di Rouen.

Chiesa Cattedrale di Limoges. pel R. D. Pietro Enrico Lamazou, della diocesi di Baiona, e Parroco in Auteuil.

Chiesa Cattedrale di Pamiers, pel R D. Pietro Eugenio Rougerie, Parroco di Rochechouart, sua diocesi di Limoges.

Chiesa Cattedrale di Costantina, pel R. D. Bartolomeo Clemente Combes, della diocesi di Carcassona, Canonico e Vicario Generale in Giulia Cesarea.

Chiesa Cattedrale di St. Denis, o Reunion, pel R. D. Giuseppe Coldefy, della diocesi di Cahors, Parroco in Thiviers, diocesi di Poitiers.

Chiesa Cattedrale di Olinda, per Monsignor Giuseppe Pereira da Silva Barros, Cameriere Segreto Sopranumerario di **Sua Santità**, e Parroco in Taubatè sua patria, diocesi di S. Paolo nel Brasile.

Chiesa Cattedrale di Goyaz, pel R. D. Claudio Giuseppe Goncalves Ponce de Leão, dell'arcidiocesi di S. Salvatore nel Brasile, della Congregazione della Missione, nei seminarî di Fortalezza, e Rio Janeiro Professore di più facoltà.

Chiesa Cattedrale di Gurk, pel R. D. Pietro Funder, Canonico, e Vicario Capitolare di Gurk.

Chiesa Vescovile di Cesaropoli, in partibus, pel R. D. Pietro Paolo Stumpf, Rettore del maggior seminario di Strasburgo, Canonico, Vicario Generale di quella diocesi, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Andrea Raess, Vescovo di Strasburgo.

Chiesa Vescovile di Sion, in partibus, pel R. D. Francesco Lodovico Fleck, della diocesi di Strasburgo, Vicario Generale di Metz, Arcidiacono del distretto di Sarreguemines, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Paolo Giorgio Maria Dupont des Loges, Vescovo di Metz.

Chiesa Vescovile di Tipasa, in partibus, pel R. D. Francesco Lichtensteiger, Canonico Cantore, Vicario ed Uditore Generale dell'arcidiocesi di Colocza, deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo sig. Cardinale Haynald Arcivescovo di Colocza.

Chiesa Vescovile di Trapezo, in partibus, per Monsiguor Severino Morawski, Prelato Domestico di **Sua Santità**, Decano nella metropolitana di Leopoli dei Latini, deputato Ausiliare di Monsignor Francesco Saverio Wierzchleyski, Arcivescovo di Leopoli di rito latino.

Chiesa Vescovile di Troade, in partibus, del R. D. Luigi Marcello Pellegrini, Canonico in Otranto, Arciprete di Altamura ed Acquaviva, e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Vescovile di Sergiopoli, in partibus, per Monsig. Gaetano Blandini, della diocesi di Caltagirone, Cappellano d'onore *extra Urbem* di **Sua Santità** e Prelato Ordinario di S. Lucia del Mela.

Chiesa Vescovile di Canopo, in partibus, per Monsignor Innocenzo Maria Yeregui, Prelato Domestico di **Sua Santità**, Vicario Generale in Montevideo, deputato Ausiliare di quel Vescovo Monsignor Giacinto Vera.

Chiesa Vescovile di Lita, in partibus, per Monsignor Tobia Kirby della diocesi di Waterford, Prelato domestico di **Sua Santità**, Rettore in Roma del Collegio Irlandese, Canonico onorario della Basilica di S. Marco.

In seguito sono state pubblicate dal S. Padre le seguenti Chiese provviste ultimamente per Breve.

Chiesa Arcivescovile in partibus, di Amida, per Monsig. Francesco Norberto Blanchet, dimissionario di Oregon City.

Chiesa Arcivescovile in partibus, di Emesa, pel R. P. Fr. Anacleto Chicaro, da S. Felice, Visitatore Apostolico di S. Bartolomeo all'Isola, deputato Vicario Apostolico dell'Egitto pei latini.

Chiesa Vescovile di Eumenia in partibus, per Monsig. Nicola Pace, rinunziatario della Sede di Amelia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Vescovile di Antinoe in partibus, per Monsig. Ignazio Mrak già Vescovo di Sault Santa Maria e Marquette.

Chiesa Vescovile di Cirene in partibus, per Monsig. Pietro Cappellari, rinunziatario di Concordia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Cattedrali unite di Newport e Menevia, per Mons. Giovanni Cutberto Hedley, traslato da Cesaropoli *in partibus.*

Chiesa Cattedrale di Natchez, pel R. D. Francesco Jaussens, Vicario Generale di Richmond.

Chiesa Cattedrale di S. Antonio, pel R. D. Claudio Nevaz, ivi finora Amministratore *in spiritualibus.*

Chiesa Vescovile di Listri, in partibus, pel R.D. Gonsalvo Canilla, deputato Vicario Apostolico di Gibilterra.

Chiesa Vescovile di Grazianopoli in partibus, per Mons. Francesco Lönhart, Prelato Domestico di **Sua Santità,** Prevosto maggiore di Karlsburg, Vicario ed Uditore Generale della diocesi di Transilvania, del cui Vescovo Mons. Michele Fogarasy fu deputato Ausiliare.

Chiesa Vescovile di Domiziopoli, in partibus, pel R. P. Alfonso Giordano, della diocesi di Avellino, della Congregazione del SSmo Redentore, Superiore in Teano del collegio di S. Reparata, deputato Ausiliare dell' Emo e Rmo sig. Cardinale d' Avanzo, Vescovo di Calvi e Teano.

Chiesa Vescovile di Olba, in partibus, pel R. D. Ermanno Koecheman, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Luigi Maigret, Vicario Apostolico di Sandwich.

In fine si è fatta a Sua Beatitudine l'istanza del sagro pallio per le Chiese Metropolitane di Saragozza, di S. Salvatore della Baja, di Cambrai, di Chambery, ed Arcivescovili di Aquila, e di Oregon City per Monsig. Giovanni Seghers.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il dì 8. maggio ben 700 pellegrini francesi furono ricevuti in Vaticano. Ad un affettuoso indirizzo del Visconte de Dumas il S. Padre rispose con un magnifico discorso in francese.— Il dì dell'Ascensione, 250 pellegrini tedeschi resero omaggio al S. Padre. Dopo un inno eseguito dagli alunni del Collegio Germanico, il Principe Carlo di Loewenstein, capo del pellegrinaggio, lesse un indirizzo latino, al quale seguì uno stupendo discorso parimente latino pronunziato dal Sommo Pontefice.—Il S. Padre si è degnato nominare cavaliere dell' ordine di Cristo il Sig. d' Oubril, ambasciatore straordinario dell'Imperatore delle Russie, incaricato di notificare al Supremo Gerarca l'avvenimento al trono del novello Czar. — Il S. Padre ha conferito parimenti la gran croce dell' ordine di S. Gregorio M. al Principe Massimiliano, figlio della Principessa Thurn e Taxis.—In occasione delle nozze fra l' Arciduca Rodolfo princ. eredit. di Austria e la Principessa Stefania del Belgio, il S. Padre ha fatto dono agli sposi di due preziosi mosaici, consistenti in una copia della Madonna di Sassoferrato, eseguita dal Bornia, ed in una tavola di nero antico con vaghissimi fiori eseguita dal Campanili. — Il Vicario di S. S., d'ordine del S. P., dispose che dal 27 maggio al 5 giugno in molte chiese di Roma si fossero tenuti i Ss. spirituali esercizi per lo acquisto del giubileo, interdicendo ogni altra predicazione. — L'Episcopato Napolitano spedì al Senato ed alla Camera una splendida ed energica protesta contro il divorzio. Lo stesso ha fatto l'Episcopato delle Provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova.—Il Vescovo di Belluno e Feltre ha ottenuto dalla S. C. del S. Officio, con rescritto del 22 marzo, la soppressione della terza festa di Pasqua, della seconda festa di Pentecoste e della festa della Natività di S. Gio. Battista, le quali feste in quelle Diocesi erano di doppio precetto.—La notte del 23 aprile cessò di vivere in Roma il P. Francesco de' Marchesi Patrizi d. C. d. G. Era dottissimo nella esegesi biblica, come lo mostrano le rinomate opere da lui pubblicate, e il lungo insegnamento tenuto al Collegio Romano.—Sono morti: Mons. Melchiorre Lo Piccolo Vescovo di Nicosia, e Mons. Nicola de Martino Vescovo di Samo i. p. i. già Vescovo di Venosa.

I cattolici spagnuoli, sotto gli auspicii de' Vescovi dell' unione cattolica, preparano la fondazione di una università cattolica.—Il governo Brittanico ha approvato e sancito che l'istruzione nell' Università e Liceo di Malta debba essere d'ora in poi prettamente cattolica. — Il giorno 16 sp. si compì nella Svizzera un pellegrinaggio di 2000 cattolici del cantone di Friburgo a *Notre Dame des Ermites,* per ottenere protezione alla Svizzera e alla Chiesa.—In Germania si punisce la bestemmia non solo in parole, o in iscritto, ma ancora in fatti contro le immagini. È stata condannata una caricatura per beffeggiare le apparizioni della Madonna. — A Filadelfia in America vige una legge contro la profanazione de' giorni festivi. Ben 36 italiani, in virtù di questa legge, furono testè arrestati e condannati alla multa, e nella impotenza di pagar questa, al carcere.—Il Vescovo di Rio Janeiro, in una sola provincia della vasta sua Diocesi, ha conferito il sacramento della Cresima a *diecimila* persone, ed ha ricevuta l'abiura di moltissimi framassoni.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Nullitatis renuntiationis — 24 Apr. 1880 — Luigi parroco fu accusato presso il suo Arcivescovo di un triplice delitto: di sortilegio, di sodomia e di frode. Le accuse erano fondate su pubblici documenti, su lettere scritte di suo pugno, e sulle attestazioni di testimoni.

L'Arcivescovo, stante lo scandalo e la indignazione del pubblico, e le minacce di deferir l'accusato ai tribunali secolari, senza por tempo in mezzo, ordinò un regolare processo, che delegò all'Arciprete, al Penitenziere ed al Teologo della Cattedrale.

Il processo era già molto innanzi, e avverso assai al parroco, quando i giudici delegati, di concerto con l'Arcivescovo, gli proposero di dar le dimissioni dalla parrocchia, per evitare le gravissime pene che gli soprastavano, con grande sua infamia.

Piacque al parroco il consiglio, e diede in iscritto la sua rinunzia all'Ordinario, il quale subito l'accettò e ne dispose la esecuzione. Se non che dopo due giorni, il parroco ripresentossi all'Arcivescovo, chiedendo instantemente la restituzione della sua rinunzia; e benchè si fosse quietato per quella volta, ritornò alla carica poco dopo. Che anzi per mezzo dell'usciere civile mandò di bel nuovo proteste, con che ritrattava formalmente la sua dimissione. Ma non essendo riuscito nel suo intento, ricorse alla S. C., con dire che la rinunzia fu data da lui sotto la pressura di una coazione.

La S. C., chiesta ed avuta la informazione dell'Arcivescovo, e fatti esaminare i testimonii, il dì 24 aprile 1880, in pieni comizi discusse la controversia; e al dubbio: *An constet de nullitate renuntiationis in casu?*—sentenziò: *Negative, et ad mentem. Mens est ut scribatur Archiepiscopo ut provideat sacerdoti de congrua pensione.*

Corollari:—a) Tre cose si richieggono pel valore di qualsivoglia resignazione: la causa, l'atto, l'accettazione. Le cause valide a ciò si riducono alle seguenti: « Debilis, ignarus, male conscius, irregularis—Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit ». Ora ben due cause di resignazione, e amendue gravissime, si trovavano in Luigi: *male conscius e quem mala plebs odit.*—b) Il timore che invalida la rinunzia dev'essere *ab extrinseco*, cioè inflitto da una causa estranea per estorquere il consenso; non ab *intrinseco*, com' era nel caso, prodotto dalle pene gravissime che al parroco erano imminenti. Per tal timore la S. C. non ha soluto altre volte irritar le resignazioni (S. C. C. 30 apr. 1869—24 aug. 1878—Cap. III de Restit. spol. et cap. *Quidam* n. 12 de *Renunt.*).—c) Avuta ragione della grave età del parroco, e del non essere stato per anco compiuto il processo, la S. C. benignamente gli accordò una congrua pensione.

II. Doctrinae Christianae—20 Sett. 1879 e 29 Genn. 1881—Il Vescovo di P., volendo provvedere alla religiosa istruzione del suo gregge, sopratutto de'villici, ch'erano i più ignoranti nelle cose della fede, il dì 2 agosto 1877, in atto di S. Visita, mandò circolari, con le quali ingiunse che

in tutte le Chiese e i pubblici oratorii , non esclusa la stessa Cattedrale , nella prima ed ultima messa , dopo il vangelo , s' insegnasse la dottrina cristiana: al qual decreto volle obbligati tutti i sacerdoti, anche canonici e vicarii foranei, sotto pena della sospensione per cinque giorni , dopo due omissioni fra tre mesi. Fecero opposizione a questo decreto i Canonici del Capitolo Cattedrale e i rettori di più Confraternite, ricorrendo alla S. Sede. I primi diceano turbato per siffatta guisa il servizio del coro; i secondi lamentavano deserte le loro chiese. Tutti poi aggiungevano che il Vescovo avea oltrepassati i limiti di sua potestà, con imporre un obbligo a tutti i sacerdoti, che in forza de'Sacri Canoni (Trid. Sess. 23, c. 18, et Sess. 24, c. 7) vuolsi imporre solo ai curati, ed agli altri che nella Parrocchia prestano aiuto al parroco. Laddove poi questi non bastano, Bened. XIV prescrive che si dieno loro in aiuto i chierici, i maestri e le maestre di scuola. In un solo caso , aggiungevano , puossi ciò prescrivere anche ad altri sacerdoti ; ed è quando questi celebrino nelle chiese rurali distanti dalle parrocchiali, affinchè i fedeli non sieno privi della necessaria istruzione ; ma senza apporvi censure , giusta la risoluzione della S. C. del Conc. (3 dec. 1757 et 18 febr. 1758 in Neritonensi) , che suona così : « Sustineri edictum Episcopi quoad Ecclesias rurales tantum, sublata poena suspensionis ». Osservavano in fine , non essere , a loro giudizio , gran fatto utile quel metodo di catechismo dal Vescovo imposto, secondo che rispose la S. C. de' VV. e RR. il dì 16 genn. 1590 : « Non placet quod doctrina christiana legatur inter Missarum solemnia , sed ut cum sonitu campanulae congregentur pueri, post prandium, ante vesperas et eam recitent per dialogum ».

Il Vescovo fece osservare alla S. C. il bisogno urgente ch' era nella sua Diocesi della istruzione religiosa , per una deploranda negligenza dei parroci ; il suo debito di provvedere a tal bisogno ; la bontà del metodo prescritto, provata dal frutto riportatosene e dallo esempio delle altre Diocesi. Che il Vescovo poi possa costringere qualunque sacerdote allo insegnamento della dottrina cristiana, lo mostrava dal Sinodo Romano del 1725 sotto Bened. XIII, in cui fu disposto, sotto severe pene, che nella celebrazione della messa fosse insegnato il catechismo. Dippiù la S. C. del Conc. (25 sept. in *Civitatis Castellanae*) prescrisse: « Canonici Collegiatae Ecclesiae terrae Stabiae primam Missam sub aurora celebrantes, principaliora fidei mysteria edocere, ita ut decretum ab Episcopo , occasione visitationis editum, sustineri debeat, tenentur ». Inoltre, essendosi stabilito nel Sinodo Diocesano di Ugento che la dottrina cristiana s'insegnasse « in diebus Dominicis, aliisque festis de praecepto in prima Missa , in omnibus Ecclesiis et publicis Oratoriis, post Evangelium clara et intelligibili voce, sacerdote verbo ad verbum praeveniente et populo comitante »; fu chiesto alla S. C.: « I An Regulares teneantur statutum, de quo agitur, servare in suis Ecclesiis, ex vi legis Synodalis in casu. Et quatenus negative ,—II An cogi ad id possint ab Episcopo uti delegato Sedis Apostolicae in casu » — e la risposta fu così:«Ad I et II, in proposito casu, servetur mandatum Episcopi».

Ciò premesso, la S. C. prese a discutere i seguenti dubbi:

I An canonici Ecclesiae Cathedralis P. Missam celebrantes, teneantur legere doctrinam christianam, sub poena suspensionis in casu?

II. An Sacerdotes Missam celebrantes pro Confratribus in dictis Ecclesiis idem servare teneantur sub poena suspensionis in casu?

E il dì 29 gennaio 1881 rispose: *Ad primum et secundum, attentis peculiaribus circumstantis, Episcopus curet ut in prima et ultima Missa tradatur doctrina christiana, iuxta methodum Bellarmini, ita ut de verbo ad verbum repetatur a populo, dempta suspensione.*

Si raccolga:—a) In forza del Tridentino (Sess. 5. c. 2), è officio del parroco il sermocinare al suo popolo e l'erudirlo nella dottrina cristiana; e laddove sia negligente, può esservi astretto con le pene ecclesiastiche.—b) I Vescovi, in virtù del medesimo Tridentino (Sess. 24, c. 4), sono obbligati a vegliare perchè in tutte le parrocchie, almeno nelle domeniche e negli altri giorni festivi, siano istruiti i fanciulli nei rudimenti della fede, e nella obbedienza a Dio ed ai genitori, da coloro cui spetta.—c) Tante volte però i parroci non bastano a compiere questo dovere. In tal caso i Vescovi possono costringere al detto officio i chierici che desiderano venir promossi agli ordini maggiori o conseguire beneficii ecclesiastici (Bened. XIV, Const. *Etsi minime* n. 6).—d) Ove ciò neppur basti, possono gli Ordinarii prescrivere che in date chiese e in determinate occasioni s'insegni la dottrina anche da altri sacerdoti.—e) Il miglior libro da proporsi per tale insegnamento è quello del ven. Dott. Bellarmino (Bened. XIV l. c. n. 17).

III. Iurium.—24 Apr. 1880—Tra il Parroco C. e il Preposito curato L. sursero quistioni intorno ai dritti di matricità. Il Preposito L., che reggeva la cura di S. Giorgio, pretendeva dal Parroco C., la cui parrocchia da quella fu dismembrata fin dal 1653, che questi assistesse alla messa cantata il dì di S. Giorgio nella sua Chiesa parrocchiale; che il dì dell'Assunzione della B. V. avesse egli (il Preposito) diritto di cantar la messa e ricevere le oblazioni nella chiesa del Parroco; che in occasione di funerali, in detta chiesa con invito del Clero, il primo ad essere invitato fosse il Preposito, con diritto di portar la stola e percepire gli altri emolumenti. Le prove allegate dal Preposito erano: uno strumento esarato nel 1653 tra i due curati di quel tempo, e una lunga consuetudine, benchè talora pure interrotta. Il Vescovo, al quale si era ricorso, diè ragione al Preposito. Ma il suo avversario appellò alla S. Sede.

La S. C., ponderate con maturità le ragioni d'ambe le parti, il dì 24 aprile 1880, al dubbio: *An sententia Curiae Episcopalis. . . . sit confirmanda vel infirmanda in casu?*—rispose: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

E saviamente; imperocchè:—a) Secondo lo spirito de' Ss. Canoni, alla Chiesa filiale, se suole imporsi qualche obbligazione in segno di onore verso la matrice, queste obbligazioni non debbono consistere in pesi gravi ed immoderati. Alessandro III, nel concedere ad un Vescovo facoltà di dismembrare un'antica parrocchia, prescrisse: « ut competens in ea honor pro facultate loci Ecclesiae matrici servetur » (Cap. *ad audientiam* 3 de Eccl. aedif. vel reparat.). Così pure i Dottori (Fagnanus in cap. cit. n. 8 — Ferraris verb. *Dismembratio* a 11. n. 21—Monacelli adn. in Erect. novae Paroch.). —b) Perciò la filiale dismembrata dalla matrice non dev'essere soggetta a questa in quelle cose che costituiscono i propri diritti e la rendono indipendente (Fagnan. l. c. n. 9).—c) Sta al Vescovo il determinare, nell'atto della dismembrazione, quali segni di onore debba la filiale alla matrice, avuto riguardo alle varie circostanze di luoghi, di tempi e di persone. Per ordinario si attribuisce alla matrice il dritto di patronato sulla filiale e di un'annua prestazione o in cera o in danaro.—d) Laddove il Vescovo assegnas-

se dei pesi eccessivi alla filiale, queste obbligazioni, come contrarie al dritto comune, non han valore.—e) Le consuetudini, per essere valide, non debbono venire interrotte; ma le consuetudini contrarie ai dritti parrocchiali sono in genere condannate dal dritto.

IV. Redditionis rationum et servitii Chori—Il Vescovo di W., in occasione della S. Visita, venne in cognizione di varie usanze introdotte nella sua Cattedrale, che non sembravano conformi alle sanzioni canoniche. Domandò quindi l' oracolo della S. Sede su due capi, a cui non si arbitrò di recar provvedimento di propria autorità. Uno era che il Capitolo della Cattedrale, amministrando i beni della fabbrica e di altre pie opere, non si credeva obbligato di rendere i conti annuali al Vescovo, giusta la legge Tridentina (Sess. 22, c. 9) che abroga ogni contraria consuetudine. L' altro riguardava l' immemorabile consuetudine di recitarsi nel coro della Cattedrale l' ufficio per mezzo di cantori laici, durante la qual recitazione, riputavansi presenti quei canonici che privatamente celebravano la messa.

Furono proposti a discutere i seguenti dubbi:

I An Capitulum Ecclesiae Cathedralis W. teneatur quotannis Episcopo rationem reddere de bonis fabricae et piarum fundationum, seu potius occasione S. Visitationis tantum in casu.

II An Canonici W. valeant per cantores laicos divinum officium persolvere in casu. Et quatenus affirmative;

III An idem Canonici, divini officii tempore, missam privatam celebrantes, uti praesentes in choro retineri debeant in casu.

E la S. C., dopo matura discussione, il dì 29 maggio 1880 rispose:

Ad I Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad II et III. Attentis circumstantiis, esse tolerandam.

Si raccolga: — a) Per dritto comune, giusta il Tridentino, tutti gli amministratori delle fabbricerie di qualunque chiesa, anche Cattedrale, e di qualunque pio luogo, debbono dar conto al Vescovo ciascun anno della loro amministrazione, non ostante qualunque contraria consuetudine (Trid. l. c.). — b) I Canonici, perchè possano percepire le distribuzioni, debbono cantare essi medesimi in coro, non bastando la sola materiale presenza (Trid. Sess. 24, c. 12 de ref.—S. Pius V Const. 25 Tom. II Bull. Rom. — Ben. XIV Inst. 107, art. III, n. XVI). — c) E neppure possono avvalersi di sostituti senza giusta causa e debita licenza (S. R. C. 23 nov. 1602 in Egitanien-18 mar. 1602 in Abulen).—d) Molto meno poi di cantori laici; giacchè non è dato ai laici di qual si voglia grado sedere nel coro (S. R. C. 4 febr. 1600 in Compostellana). — e) In un solo caso possono i Canonici celebrar la messa privata nel tempo de' divini offici e riputarsi presenti in coro, ed è quando lo facciano ad utilità del popolo, e col permesso del prefetto del coro (S. C. C. 8 febr. 1817 in S. Miniatis — 20 Nov. 1819 in Anagnina). — f) L' opinione più comune si è che non valgono le consuetudini contro il Tridentino, sia precedenti, sia susseguenti al medesimo. Per valere qualche opposta consuetudine, occorrerebbe il consenso almeno tacito del Rom. Pontefice. La via più sicura perciò in simili dubbi è quella di chiederne l' oracolo della S. Sede. — g) Nel caso furono tollerate le anzidette consuetudini per ragione delle circostanze che le accompagnavano.

Sacra Rituum Congregatio

—

Neapolitana

Circa preces recitandas ante vel post benedictionem SS. Sacramenti.

Per Decretum Sac. Rit. Congregationis diei 11 martii 1871 in una *Burgi S. Donnini* ad dub. 1.^{m}, permissum fuit posse continuari consuetudinem inibi vigentem recitandi in lingua vulgari ante SS. Eucharistiae Sacramentum, sive post orationem *Deus qui nobis* etc. ante Benedictionem, sive post eam, preces *Dio sia benedetto, Benedetto il suo santo Nome* ecc. Quoniam vero, in quodam Monasterio Sanctimonialium Ordinis s. Benedicti in Archidioecesi Neapolitana mos invaluit canendi post orationem et ante Benedictionem SS. Sacramenti alterum ex Antiphonis finalibus Divini Officii de tempore occurrente, nempe *Ave Regina Coelorum, Regina Coeli, Salve Regina, Alma Redemptoris*, Rms Dnus Gulielmus Sanfelice Archiepiscopus a s. Rituum Congregatione humiliter exquisivit:

1. An eiusmodi consuetudinem continuare liceat?

2. An in aliis quoque Ecclesiis permitti valeat quasdam preces in vulgari idiomate recitare ante et post SS. Sacramenti Benedictionem?

Sacra porro eadem Congregatio, audita sententia alterius ex Apostolicarum Coeremoniarum Magistris, ad relationem infrascripti secretarii, rescribendum censuit:

Ad 1. m Antiphonae praedictae cantentur immediate post litanias cum oratione de B. M. V. congruente; si vero non cantentur litaniae, praemittantur eaedem Antiphonae hymno *Tantum ergo*.

Ad 2. Negative ante benedictionem, seu repositionem SS. Sacramenti in tabernaculo, excepta laude *sia lodato e ringraziato* etc. Rifer: Mon VI_1_126

Atque ita rescripsit, die 23 martii 1881.

D. Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus.

Placidus Ralli S. R. C. Secretarius

—

RECENTI DECRETI
DELLA S. CONGREGAZIONE DE'RITI

(Contin. e fine—V. pag. 39)

—

Reliquie ed Immagini

SOMMARIO—1. Nell'officiatura si richiedono più lumi quando due ne ardono innanzi ad una reliquia?—2. Può dirsi il *Credo* nelle Messe di tutte le reliquie insigni in tutte le Chiese?—3. In tempo di Passione possono farsi processioni con le immagini scoperte?—4. Per la benedizione col legno della Croce qual colore si richiede?—5. Possono esporsi le immagini della B. V. della Mercede apparsa nel Coro del Cenobio di Barcellona?—6. Le reliquie innominate possono autenticarsi e distribuirsi?—7. Possono esporsi le statue del Cuor di Gesù con la B. Margherita Alacoque?

1 Num saltem duo alia lumina ponenda sint in altari maiori tempore choralis officiaturae quando in eodem altari est exposita aliqua reliquia cum luminibus quae per totam diem collucescunt?

Resp. 20 mar. 1869 in S. Miniati, n. 5434:—« Praeter lumina quae circa reliquiam super altare Chori expositam collucescunt, requiruntur saltem duo alia lumina super gradus altaris, dum in eodem Choro divina officia persolvuntur ».

2. Quum in Kalendario Cadurcensi die XXVI oct. recolatur sub ritu dupl. mai. festum sacrarum Reliquiarum, seu Sanctorum, quorum corpora vel reliquiae in Ecclesiis Dioeceseos praedictae asservantur; an in hoc festo diei debeat *Credo* in Missa?

Resp. 11 mar. in Cadurcen, n. 5473:—« Missa cum *Credo* celebranda est in solis Ecclesiis Dioeceseos, in quibus asservantur Reliquiae insignes; in aliis vero sine *Credo* ».

3. Permittitur, vel saltem toleratur fieri processiones tempore Passionis cum imaginibus detectis?

Resp. 4 iun. 1874 in Lisbonen ad 4, n. 5585:—« Affirmative ».

4. Qualis debet esse color paramentorum in benedictione cum Ligno SS. Crucis quae dari solet in die anniversario Dedicationis Ecclesiarum Cathedralis et Collegiatae Civitatis Fabrianen; praesertim quum haec functio peragitur separatim a servitio chorali eoque omnino expleto?

Resp. 2 sept. 1871 in Fabrianen, n. 5494:—« In casu paramenta esse debere coloris rubei ».

5.—I An ita constet de authenticitate apparitionis B. M. V. in choro Coenobii Barchinonensis Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum, ut libri, in queis talis apparitio veluti miraculum narratur, typis dari ac orationes, quae de eodem prodigio mentionem faciunt, in publicis precibus recitari valeant?

II An in Ecclesia publicae venerationi fidelium tale miraculum depictum vel sculptum proponere ac B. Virginis imaginem habitu Ordinis sedentem inter Religiosos in actu recitationis horarum canonicarum exponere liceat?

Resp. 6. febr. 1875 in S. Iacobi de Chile, n. 5589:—« Ad I Quamvis memorata apparitio a Sede Apostolica adprobata non sit, attamen nec fuit ab eadem reprobata vel damnata, sed potius permissa tamquam pie credenda, fide tantum humana, iuxta piam, uti perhibent, traditionem etiam idoneis testimoniis ac monumentis confirmatam. Itaque nihil vetat quominus pari ratione a R.mo Archiepiscopo oratore permittatur: facta, si de opere typis vulgato agatur, desuper in eodem sensu opportuna declaratione seu protestatione ad tramites decretorum sa: me: Urbani Papae VIII.—Ad II Imagines praedictas tolerari posse, dummodo non exponantur super altare ».

6. Utrum reliquiae, quas constat easdem esse quae ineunte praesenti saeculo asservabantur sub altari sacelli Archipraesulum Mediolanensium, quamvis nomine careant Sancti, cuius corporis particulae sunt, ab Ordinariis authenticari et parocho pie petenti donari possint?

Resp. 23 apr. 1875 in Mediolanen ad 1 n. 5598: — « Quoad authenticitatem reliquiae, affirmative, seu satis constare; quoad distributionem eiusmodi non expedire ».

7. An publicae venerationi exponi possint simulacra seu statuae D. N. I. C. suum Cor sacratissimum monstrantis B. Margaritae Alacoque ad eius pedes provolutae?

Resp. 12 mai. 1877 in Vivarien, n. 5693:—« Negative, inconsulta Sede Apostolica iuxta Decretum sa: me: Alexandri Papae VII die 27 sept. 1659 » (1).

FINE

ALCUNE SPECIALI FACOLTA'

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

Crediamo utile publicare il tenore di alcune speciali facoltà, che la S. Sede suol concedere ai Vescovi, per facilitare l'esercizio del loro ministero. Tal pubblicazione riuscirà proficua, sopratutto ai parroci e confessori, i quali potranno conoscere in quali casi, riservati al Sommo Pontefice, potranno consultare invece il proprio Ordinario, e ricevere da lui gli opportuni provvedimenti.

1.

Obblighi di Messe da trasferirsi in altre Chiese od Altari.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N. humillime exponit Sanctitati Vestrae nonnulla Missarum onera suae Dioecesis certis quibusdam Ecclesiis, Altaribus et diebus affixa reperiri, quibus vel ob Sacerdotum penuriam, vel ob aliam iustam et rationabilem causam nequit in iis satisfieri. Ne igitur huiusmodi Missarum celebratio retardetur, vel etiam omittatur, enixe

(1) Il cit. decr. di Aless. VII fu da noi riferito a pag. 414 del Vol. I, e prescrive: 1. Che le immagini dei Beati non mai si espongano nella Chiesa, e nelle Sagrestie e in qualunque pubblico oratorio *inconsulta Sede Apostolica*. —2. Che quand'anche siesi ottenuto il beneplacito Apostolico, le dette immagini possono bensì esporsi nelle pareti delle Chiese, ma non mai sugli altari.

rogat Sanctitatem Vestram, ut dignetur facultatem ipsi concedere, ut quoties necessitas id exegerit, nec divinus cultus in Ecclesiis idcirco imminuatur, aut populi commoditati praeiudicium inferatur, possit ea onera ad alias Ecclesias, dies vel Altaria, durantibus enunciatis circumstantiis, vel in alia etiam loca, si opus fuerit, intra ipsam tamen Diocesim existentia, transferre.

SS.mus D.nus Noster, audita relatione Secretarii S. Congregationis Concilii, ad triennium proximum tantum, petitam facultatem Episcopo Oratori benigne impertitus est; ita tamen ut, celebrato maiori, qui fieri poterit, missarum numero in designatis Ecclesiis et altaribus, diebus praesertim festis, et exceptis legatis, quorum implementum haberi potest per augmentum eleemosynae iuxta vires reditus, aut haeredum obligationes, reliquas missas, pro suo arbitrio et conscentia celebrare facere possit et valeat in aliis Ecclesiis et altaribus, eiusdem tamen Dioecesis, dummodo concessiones, vigore praesentis rescripti faciendae, triennii terminum non excedant, et coram Ordinario pro tempore de enunciatarum Missarum adimplemento doceatur. (1)

(1) Si noti che altro è il trasferimento dell'obbligo di messe manuali e avventizie; altro quello dell'obbligo di messe fisse, da celebrarsi in una data Chiesa, o in un determinato altare.

Pel primo basta l'autorità ordinaria del Vescovo, senz'alcuna limitazione, quando si tratti di gran numero di messe, che non si possono celebrare in una sola chiesa o in un solo altare (v. Bened. XIV de Sacr. Miss. l. 3 c. 21).Anzi, laddove si metta in pubblico una tabella che avverta i fedeli di questo trasferimento, non occorre neppure l' autorità del Vescovo; essendochè i fedeli, avvertiti di tal cosa, dando la loro oblazione per le messe, danno altresì il consenso al trasferimento in altra Chiesa (Ben. XIV Iust. Eccl. 56).

Se poi l'obbligo delle celebrazioni è fisso per una data chiesa o un dato altare, vuolsi assolutamente eseguire la volontà dei benefattori; in questo caso, solamente il Supremo Gerarca ha facoltà di far mutazioni, per giusti motivi. Ai Vescovi si suol delegare dalla S. Sede tal facoltà, con le seguenti condizioni:

1.° Che intervenga una giusta causa, come quella della scarsezza de'sacerdoti, e perciò della necessità di ritardare od omettere le celebrazioni.

2.° Che nelle Chiese e negli altari designati si celebri quel maggior numero di messe che si può, massime nei giorni festivi.

3.° Che non si tratti di legati, in cui lo stipendio delle messe può aumentare, giusta le leggi di fondazione; nel quale caso può aversi con più facilità un maggior numero di sacerdoti.

4.° Che il trasferimento si faccia in altri altari o in altre chiese della stessa Diocesi, benchè di diversi paesi.

5.° Che si attesti al Vescovo l'eseguito adempimento.

6.° Che questo trasferimento possa concedersi dal Vescovo fra lo spazio di un triennio, da non poter durare oltre un triennio.

(2) Nel Concilio provinciale Romano, Bene-

II.

Riduzioni di Messe ed assoluzioni per passati inadempimenti.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., Sanctitatis Vestrae orator humillimus, omni, quo decet, obsequio, et observantia exponit, multa legata pia suae Dioecesis et Missarum perpetuarum onera respective inadimpleta existere propter redituum imminutionem, et insufficientiam, possessorumque impotentiam, aliisque attentis circumstantiis. Qua de re facultatem reverenter implorat vere pauperes super praeteritis omissionibus absolvendi, nec non huiusmodi Missarum onera reducendi, ad tramites indulti Sa. Mem. Benedicti XIII in postremo Romano Concilio impressi.

SS.mus D.nus Noster, audita relatione Secretarii S. Congregationis Concilii, ad triennium proximum tantum facultatem absolvendi vere pauperes super praeteritis omissionibus adimplementi onerum Missarum perpetuarum dumtaxat Episcopo Oratori benigne impertitus est, iniuncta singulis enunciata absolutione indigentibus, iuxta locorum, personarum et temporum circumstantias, ac quantitatem missarum omissarum, celebrationem nonnullorum Sacrorum, et aliquo pio opere in suffragium fundatorum, pro quibus Missae erant celebrandae. Quo vero ad futurum, facultatem similiter tribuit eidem Episcopo Oratori ut, dicto perdurante triennii tempore, praefata missarum perpetuarum onera, dummodo alias reducta non fuerint, ad tramites indulti sa: me: Benedicti XIII in postrema Romana Synodo impressi, pro suo arbitrio et conscientia gratis reducere et moderari possit et valeat; ita tamen ut concessiones vigore praesentis rescripti non excedant. (2).

LETTERA ENCICLICA

DI SUA SANTITA'

LEONE PAPA XIII

AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI E VESCOVI TUTTI NEL MONDO CATTOLICO AVENTI GRAZIA E COMUNIONE COLLA SEDE APOSTOLICA.

LEONE PAPA XIII

—

Venerabili fratelli

Salute ed Apostolica Benedizione

Quella lunga e niquitosissima guerra mossa alla divina autorità della Chiesa, ha condotto al punto cui essa tendeva; vale a dire al comune pericolo della umana società e specialmente del civile principato, sul quale massimamente poggia la pubblica salvezza. — Il che apparisce avvenuto specialmente in questo nostro tempo. Imperocchè oggi le popolari cupidigie ricusano più audacemente che mai qualsiasi autorità di comando, e tanta è dovunque la licenza, tanto frequenti le sedizioni e i tumulti, che coloro i quali reggono la cosa pubblica, non solo si veggono spesso niegata la obbedienza, ma non abbastanza tutelata la stessa incolumità personale. Da lungo tempo infatti si è adoperato in guisa che essi venissero in dispregio e in odio alla moltitudine, ed allo erompere delle fiamme del concepito livore, molte volte in breve spazio di tempo la vita dei principi è stata o con occulte insidie o con aperti assassinii cercata a morte. Fu presa testè d'orrore tutta Europa alla nefanda uccisione d'un potentissimo imperatore, e mentre sono ancora attoniti gli animi per la grandezza di tale scelleraggine, uomini perduti non hanno ritegno di lanciar pubblicamente minacce ed intimidazioni agli altri principi d'Europa.

Questi pericoli, che ci sono dinnanzi agli occhi, dei comuni interessi, Ci mettono gravemente in pensiero; imperocchè vediamo quasi continuamente minacciata la sicurezza dei principi e la tranquillità dei regni unitamente alla salute dei popoli. — Tuttavia però la divina virtù della cristiana religione fornì alla cosa pubblica solidi fondamenti di stabilità e di ordine tostochè penetrò nei costumi o nelle istituzioni civili. Della qual virtù non piccolo nè ultimo frutto si è l'equo e sapiente temperamento dei diritti e dei doveri nei principi e nei popoli. Imperocchè nei precetti e negli esempi di Cristo Signore è meravigliosa virtù di contenere nel dovere tanto quelli che obbediscono, quanto quelli che comandano e di mantenere fra essi quella naturale cospirazione e quasi armonia di volontà, donde nasce il tranquillo ed imperturbato corso delle pubbliche cose. — Per lo che, essendo Noi per benefizio di Dio, preposti a reggere la Chiesa cattolica, custode ed interprete delle dottrine di Cristo, giudichiamo esser dovere della Nostra autorità, Venerabili Fratelli, di ricordare pubblicamente ciò che esige da ciascuno in questo genere di cose la cattolica verità; dal che emergerà eziandio per qual via ed in qual modo si debba in tanto pauroso stato di cose provvedere alla pubblica salute.

Abbenchè l'uomo, spinto da una tal quale superbia e contumacia, cerchi spesso di spezzare i freni del comando, tuttavia non mai arrivò a potere non obbedire a nessuno. Imperocchè in qualunque società e comunità umana, è necessario vi sieno alcuni che co-

---

detto XIII dispose che le facoltà da concedersi ai Vescovi circa l'assoluzione dalle passate omissioni di messe e la riduzione del loro numero, sieno accompagnate da parecchie condizioni; e sono quelle stesse contenute nella formola dell'indulto della S. C. (V. Lucidi *De Visit, Sacror. Lim.* T. II. Cap. VII, a. V, n. 84); cioè, in quanto all'assoluzione:

1.° Che si accordi ai veri poveri.—Si noti che qui si parla di poveri, non di mendicanti, i quali sono affatto privi di beni di fortuna, e vanno accattando il cibo per carità. Di poveri v'ha due specie: assoluti e relativi. Poveri assoluti sono quelli che, non avendo beni stabili o mobili, vivono col lavoro materiale o intellettuale o con altre industrie. Poveri relativi son coloro, i cui beni non bastano a mantener lo stato in cui nacquero, o la dignità di cui sono insigniti. La povertà relativa basta per l'assoluzione, di che qui si discorre (S. C. C. 22 nov. 1738 in Tranen—15 dec. 1792 in Vercellen ap. Lucidi l. c.).

2.° Che l'assoluzione cada sui pesi di messe perpetue, non manuali.

3.° Che s'imponga il peso di un numero di messe da celebrarsi una sola volta, e da determinarsi giusta le varie circostanze di luoghi, di tempi e di persone; come pure il peso di qualche opera pia: e tutto in suffragio delle anime de' testatori.

4.° Che la facoltà di assolvere duri un solo triennio.

In quanto poi alla riduzione, si richiede;

1.° Che cada solo sopra i pesi di messe perpetue.

2.° Che siffatti pesi non sieno stati mai altra volta ridotti.

3.° Che ci sia una giusta causa, com'è quella della povertà assoluta o relativa, o della incolpevole diminuzione delle rendite.

4.° Che la facoltà della riduzione valga finchè dura l'indulto concesso al Vescovo, cioè per un triennio.

Il Lucidi assegna pure altre condizioni perchè la riduzione sia ben fatta, desumendole dalle norme che suol tenere la S. Sede nel concedere somiglianti riduzioni. Noi ne demmo un sunto nel *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 481, nota (3) e però ci rimettiamo a quanto ivi dicemmo.

mandano, affinchè la società, priva del principio o del capo, da cui sia retta, non si sfasci e non sia impedita di conseguire quel fine pel quale si formò e si costituì.—Però se non si potè arrivare a togliere dal seno della società civile la potestà reggitrice, furono certo adoperate tutte le arti per togliere ad essa forza e sminuirne la maestà, e ciò massimamente nel secolo XVI quando una funesta novità di opinioni infatuò moltissimi. Da quel tempo, la moltitudine non solo volle dare a sè stessa una libertà più larga del convenevole, ma sembrò cziandio voler foggiare a suo talento la origine e la costituzione della civile società. Che anzi moltissimi dei tempi nostri, camminando sulle orme di coloro che nel secolo passato si dettero il nome di filosofi, dicono che ogni potere viene dal popolo: per cui coloro che esercitano questo potere, non lo esercitano come proprio ma come dato a loro dal popolo e altresì colla condizione, che dalla volontà dello stesso popolo, da cui il potere fu dato, possa venire revocato. Da costoro però dissentono i cattolici, i quali il diritto di comandare derivano da Dio, come dal suo naturale e necessario principio.

Importa però notare quì che coloro i quali saranno preposti alla pubblica cosa, possono in talune circostanze essere eletti per volontà e deliberazione della moltitudine, senza che à ciò sia contraria o ripugni la dottrina cattolica. Colla quale scelta tuttavia si designa il principe, ma non si conferiscono i diritti del principato: non si dà l'imperio, ma si stabilisce da chi devo esser amministrato.— Nè quì si fa quistione dei modi del pubblico reggimento, poichè non havvi alcuna ragione perchè la Chiesa non approvi il principato d'uno o di molti, purchè esso sia giusto e rivolto al comune vantaggio. Per lo che, salvo la giustizia, non s'impedisce ai popoli di procacciarsi quel genere di reggimento che meglio convenga alla loro indole, o alle istituzione ed ai costumi dei loro maggiori.

Del resto, per quel che riguarda la potestà di comandare, la Chiesa rettamente insegna che essa proviene da Dio; imperocchè ciò essa trova apertamente attestato nelle sacre Lettere e nei monumenti della cristiana antichità; nè inoltre si può escogitare alcuna altra dottrina che sia più conveniente alla ragione e più consentanea alla salute dei principi e dei popoli.

Infatti i libri del Vecchio Testamento in molti luoghi chiarissimamente confermano che in Dio è la fonte della umana potestà, *Per me i re regnano ... per me comandano i principi e i potenti amministrano la giustizia* (1). E altrove: *Date ascolto voi che reggete le nazioni... poichè da Dio vi è dato la potestà e la virtù dall'Altissimo* (1). Il che si contiene anche nel libro dell'Ecclesiastico: *A ciascuna gente Iddio prepose il reggitore* (2). Queste cose nondimeno che da Dio avevano appreso, gli uomini a poco a poco disimpararono per la pagana superstizione; la quale, come le vere specie delle cose e moltissime nozioni, così corruppe anche la forma genuina e la bellezza del principato. Di poi quando risplendette il cristiano Evangelo, la vanità cedette alla verità, e nuovamente incominciò a brillare quel nobilissimo e divino principio da cui emana ogni autorità. — Al Preside Romano, il quale credeva di avere ed ostentava la potestà di assolvere e di condannare, Cristo Signore rispose: *non avresti potestà alcuna contro di me se ciò con ti fosse dato dall'alto* (3). Sant'Agostino spiegando questo passo, *impariamo*, scrive, *ciò che egli disse, il che lo insegnò anche per bocca dell'Apostolo, che non vi ha potestà se non da Dio* (4). Imperocchè la incorrotta voce degli Apostoli fu sempre come una immagine della dottrina e dei precetti di Gesù Cristo. Ai Romani, sudditi di principi pagani, Paolo dà questa sublime e gravissima sentenza: *Non è potestà se non da Dio*, dal che come dalla causa conchiude: *Il Principe è ministro di Dio* (5).

Questa dottrina, alla quale erano stati educati, professarono e si sforzarono di propagare i Padri della Chiesa: *Non attribuiamo*, dice S. Agostino, *la potestà di dare regno ed impero, se non al vero Dio* (6). Nella stessa sentenza San Giovanni Crisostomo dice: *Che vi sieno i principati e che alcuni comandino ed altri sieno soggetti, e che tutto non vada a caso e in disordine,. dico esser opera della divina sapienza* (7). Questo stesso attestò S. Gregorio Magno dicendo: *Confessiamo che la potestà agl' Imperatori ed ai Re è data dal cielo* (8). Anzi i santi Dottori presero ad illustrare questi stessi precetti anche col lume naturale della ragione, affinchè a quelli che hanno per duce la sola ragione, essi fossero apparsi del tutto retti e veri.—E invero la natura, o meglio l'autore della natura Iddio impone agli uomini di vivere in società, il che è luminosamente dimostrato e dalla facoltà di favellare, la più grande conciliatrice

(1) Prov. VIII. 15-16.

(1) Sap. VI, 3. 4.
(2) Eccl. XVII. 14.
(3) Ioan. XIX, 11.
(4) Tract. CIVI in Ioan. n. 5.
(5) Ad Rom. XIII, 1, 4.
(6) De Civ. Dei, lib. V. cap. 21.
(7) In epist. ad Rom. homil. XXIII, n. 1.
(8) In epist. lib. II, epist. 61.

della società, e da moltissime innate tendenze dell'anima e dalle molte e grandi cose necessarie che gli uomini solitari non possono conseguire e che uniti ed associati agli altri conseguono. Ora poi non può nè esistere nè concepirsi società in cui alcuno non temperi le volontà dei singoli in guisa da formare di tutte una cosa sola e rettamente non le diriga al bene comune. Volle dunque Dio che nella civile società fossero coloro che comandassero alla moltitudine.—Ed è inoltre assai importante che coloro per cui autorità la cosa pubblica è amministrata, debbano potere obbligare in guisa i cittadini ad obbedire che il non obbedire per questi sia peccato. Nessuno degli uomini però ha in sè di che potere con siffatti vincoli di comando legare la libera volontà degli altri. Unicamente a Dio creatore di tutte le cose e legislatore appartiene questa potestà: e quelli che la esercitano è necessario la esercitino come loro comunicata da Dio. *Uno è il legislatore e il giudice che può perdere e liberare* (1). Il che si avvera ugualmente in ogni genere di potestà. Quella che è nei sacerdoti è tanto noto che proviene da Dio, che questi presso tutti i popoli son ritenuti e chiamati ministri di Dio. Similmente quella dei padri di famiglia reca espressa in sè una certa effigie e forma dell'autorità di Dio *da cui ogni paternità s'intitola in cielo ed in terra* (1). Per tal modo i diversi generi di potestà hanno tra loro mirabili somiglianze, imperocchè qualsivoglia imperio ed autorità trae origine dall'unico e stesso autore e signore che è Dio.

Coloro i quali pretendono che la civile società sia nata dal libero consenso degli uomini, derivando dallo stesso fonte l'origine della stessa potestà, dicono che ciascun uomo cedette una parte del suo diritto e volontariamente tutti si dettero in potere di colui nel quale fosse accumulata la somma dei loro diritti. Ma è grande errore non vedere, ciò che è manifesto, che cioè gli uomini, non essendo una razza solivaga, fuori della loro stessa libera volontà, son portati dalla natura alla socievole comunanza; inoltre il patto, di cui si parla, è manifestamente fantastico e fittizio e non vale a dare alla politica potestà tanta forza, dignità, stabilità quanta ne richieggono la tutela della pubblica cosa e i comuni vantaggi dei cittadini. Tutte queste qualità e tutti questi presidii allora soltanto avrà il principato, quando si faccia derivare da Dio augusto e santissimo fonte.

Della quale sentenza nessuna se ne può trovare che sia più vera non solo ma anche più vantaggiosa. Imperocchè la potestà dei civili reggitori, essendo quasi una comunicazione della potestà divina, acquista di continuo per questo stesso motivo una dignità maggiore della umana: non quella empia e grandemente assurda attribuita talvolta agli imperatori pagani che si arrogarono onori divini, ma quella vera e solida ed avuta quasi per dono e benefizio divino. Per cui sarà d'uopo che i cittadini sieno soggetti ed obbedienti ai principi come a Dio, non tanto per timore delle pene quanto per riverenza della maestà, non tanto per motivo di adulazione quanto per coscienza di dovere. Con che lo impero starà molto più stabilmente collocato nel suo grado. Imperocchè i cittadini sentendo la forza di questo dovere, debbono necessariamente aborrire dalla nequizia e dalla contumacia, persuasi come debbono essere, che chi resiste alla reggitrice potestà, resiste alla volontà divina; che chi ricusa onore ai principi, lo ricusa a Dio stesso.

In questa dottrina Paolo Apostolo erudì specialmente i romani; ai quali sulla riverenza che si deve ai principi scrisse con tanta autorità e tanto peso da non potersi concepire nulla di più grave. *Ogni anima sia soggetta alle alte potestà, imperocchè non vi ha potere se non da Dio, e quelli che vi sono, da Dio sono ordinati. Pertanto chi resiste al potere, resiste all'ordine di Dio. E quelli che resistono, procacciano a sè stessi la loro condanna... Siate dunque necessariamente soggetti non solo per l'ira, ma anche per coscienza* (1). Consentanea a questa è quella preclara sentenza del Principe degli Apostoli Pietro: *siate soggetti ad ogni umana creatura per Iddio, sia al re come superiore, sia ai duci come incaricati da Dio a vendicare le cattive ed a premiare le buone azioni, perchè così è la volontà di Dio* (2).

Una sola ragione possono aver gli uomini di non obbedire, se cioè si pretenda da essi alcuna cosa che al diritto naturale e divino apertamente ripugni: imperocchè tutte le cose, nelle quali si viola la legge di natura e la volontà di Dio, è ugualmente iniquità tanto il comandarle quanto l'eseguirle. Se ad alcuno dunque avvenga di trovarsi costretto a scegliere fra queste due cose, vale a dire a disprezzare i comandi di Dio o quelli dei principi, si deve obbedire a Gesù Cristo il quale comandò di rendere *a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio* (3), e ad esempio degli Apostoli si deve coraggiosamente rispondere: *Fa d'uopo obbedire*

---

(1) Iacob. IV, 12
(2) Ad Ephes III, 15.

(1) Ad Rom. XIII, 1, 2, 3.
(2) I Petr. II, 13, 15.
(3) Matt. XXII, 21.

piuttosto a Dio che agli uomini (1). Nè ottavia coloro che in tal modo si comportano, sono da accusarsi di avei mancato all'obbedienza, poichè se il volere dei principi ripugna col volere e colle leggi di Dio, essi stessi eccedono il modo della loro potestà e sovvertono la giustizia: nè può in tal caso valere la loro autorità, la quale è nulla quando non vi è giustizia.

Perchè poi nella potestà si mantenga la giustizia, importa grandemente che coloro i quali amministrano le città intendano che il potere di governare non è dato per loro privato vantaggio, e che l'amministrazione della cosa pubblica si deve condurre al vantaggio di quelli che sono affidati ad essa, non già di quelli a cui essa è affidata. I Principi prendano esempio da Dio ottimo massimo, da cui viene ad essi l'autorità; e proponendo a sè stessi nell'amministrare la cosa pubblica, la imagine di Lui, presiedano al popolo con equità e fede e anché nell'usare quella paterna severità che è necessaria, adoperino la carità. Per questo motivo nelle sacre carte sono essi ammoniti di dovere un giorno render conto al Re dei re ed al Dominatore dei dominatori; e se avranno mancato al loro dovere, non poter essi in alcun modo sfuggire alla severità di Dio: *L'Altissimo interrogherà le opere vostre e scruterà i pensieri, imperocchè essendo voi ministri del suo regno, non rettamente giudicaste.... spaventosamente e presto egli vi apparirà, poichè un giudizio durissimo sarà fatto a quelli che comandano.... Imperocchè Dio non risparmierà la persona di alcuno: nè avrà timore della grandezza di alcuno, giacchè il piccolo e il grande sono opera sua ed egli ha ugualmente cura di tutti. Ai forti è riserbato più forte tormento* (2).

Se questi precetti tutelano la cosa pubblica, vien tolta ogni cagione ed ogni cupidigia di sedizioni: saranno poste in sicuro l'onore e l'incolumità dei principi, la quiete e la salute delle città. Ottimamente eziandio si provvede alla dignità dei cittadini: ai quali nell'obbedienza stessa è dato conservare quel decoro che è consentaneo al grado dell'uomo. Imperocchè essi comprendono che innanzi al giudizio di Dio non havvi nè schiavo, nè libero, e che uno è di tutti il Signore, ricco *verso tutti quelli che lo invocano* (3), e che quindi essi son soggetti ed obbediscono ai principi perchè questi portano in certo modo la immagine di Dio, *a cui servire è regnare.*

La Chiesa poi si adoperò sempre affinchè questa forma cristiana della civile potestà non solo entrasse nelle menti ma anche fosse espressa nella vita pubblica e nei costumi dei popoli. Finchè al governo della pubblica cosa sedettero gl'imperatori pagani, i quali dalla superstizione erano impediti di elevarsi a questa forma d'impero che abbiamo adombrato, procurò d'istillarla nelle menti dei popoli i quali appena ricevevano le cristiane istituzioni, doveano tosto informare ad esse la loro vita. Perciò i pastori delle anime, rinnovando gli esempi di Paolo Apostolo, con somma cura e diligenza usarono comandare ai popoli *di esser soggetti e di obbedire ai principi ed alle potestà* (1) e similmente di pregare Dio per tutti gli uomini ma specialmente *per i re, per tutti coloro che sono in alto; imperocchè questo è cosa grata a Dio nostro Salvatore* (2). E a questo proposito chiarissimi documenti ci lasciarono gli antichi cristiani: i quali sebbene fossero dai pagani imperatori ingiustissimamente e crudelissimamente perseguitati, giammai però cessarono di esser loro obbedienti e sottomessi, di guisa che sembravano gareggiare quelli di crudeltà, questi di ossequio. Questa loro modestia, questa certa volontà di obbedire era talmente nota che non poteva esser messa in dubbio per nessuna calunnia e malizia dei nemici. Per la qual cosa quelli che pubblicamente doveano perorare presso gl'imperatori in favore del nome cristiano, adoperavano specialmente questo argomento per dimostrare essere ingiusto che le leggi perseguitassero i cristiani, i quali a saputa di tutti erano esemplarmente osservatori delle leggi. Così Atenagora confidentemente diceva a Marco Aurelio Antonino ed a Lucio Aurelio Commodo, figlio di lui: *Voi lasciate che noi, i quali non facciamo nulla di male, anzi... ci comportiamo più piamente e più giustamente che ogni altro sia verso Dio sia verso il vostro impero, siamo perseguitati, spogliati, discacciati* (3). Parimenti Tertulliano apertamente lodava i cristiani come i migliori e più sicuri amici dell'Impero: *Il Cristiano non è nemico di alcuno nè anche dell'imperatore, cui sa essere stato costituito dal suo Dio e quindi è d'uopo che lo ami, lo riverisca e lo onori e lo voglia salvo con tutto il romano impero* (4). Nè dubitava di asserire che entro i confini dell'impero tanto più scemeva il numero dei nemici, quanto più cresceva quello dei cristiani. *Ora pochi nemici avete per la moltitudine dei cristiani, poichè avete*

(1) Actor. v, 29.
(2) Sap. vi, 4, 5, 6, 8.
(3) Ad Rom. x, 12.

(1) Ad Tit. iii. 1.
(2) I Timoth. ii, 13.
(3) Legat-pro Christianis.
(4) Apolog. n. 35.

quasi tutti cittadini cristiani, in quasi tutte le città (1). Della stessa cosa si ha anche una preclara testimonianza nella *Epistola a Diogneto*, la quale conferma che i cristiani erano soliti in quel tempo non solo di obbedire alle leggi, ma anche in ogni specie di dovere faceano più e con più perfezione di quello a cui dalle leggi stesse erano obbligati: *I cristiani obbediscono alle leggi che sono sancite e col loro genere di vita superano le stesse leggi.*

Diversamente però andavano le cose quando dagli editti degl'Imperatori e dei Pretori veniva loro minacciosamente imposto di apostatare dalla fede cristiana o di mancare in qualsivoglia altro modo al loro dovere; nei quali casi essi certamente vollero piuttosto dispiacere agli uomini che a Dio. Ma in queste stesse circostanze tanto era lungi da loro la idea di far la menoma sedizione o di spregiare la imperatoria maestà, che essi si restringevano a questo solo, vale a dire a confessare di esser cristiani e di non voler in alcun modo tradire la loro fede. Del resto non macchinavano alcuna resistenza; ma placidamente ed allegramente andavano all'eculeo del carnefice, in guisa che la grandezza dei tormenti era inferiore alla grandezza del loro animo.—Nè diversamente in quegli stessi tempi la forza delle cristiane dottrine fu efficace nella milizia. Imperocchè era costume del soldato cristiano di accoppiare una somma fortezza con un amore sommo della militare disciplina ed all'altezza del coraggio aggiungere una fedeltà incrollabile verso il principe. Che se si pretendesse da lui qualche cosa che non fosse onesta, come violare i diritti di Dio, o rivolgere il ferro contro gl'innocenti discepoli di Cristo, allora egli ricusava di eseguire il comando in modo però da preferire d'abbandonare la milizia o morire per la religione, che resistere con sedizioni e tumulti alla pubblica autorità.

Dopo che gli stati ebbero principi cristiani, molto più insistette la Chiesa cattolica e nell'affermare e nel predicare quanto fosse inviolabile l'autorità dei governanti: dal che doveva avvenire che ai popoli quando pensavano al principato, veniva innanzi alla mente una specie di maestà sacra, dalla quale erano spinti a nutrire verso i principi maggior riverenza ed amore. E perciò sapientemente provvide affinchè i re fossero solennemente consacrati, come per comando di Dio era stabilito nello antico Testamento. — Quando poi la civile società come suscitata dalle ruine dell'impero romano risorse alla speranza della cristiana grandezza, i Pontefici Romani, istituito *il sacro impero*, consacrarono in modo singolare la politica potestà. Una nobiltà grandissima s'aggiunse con ciò al principato: nè è da porsi in dubbio che questa pratica avrebbe sempre grandemente giovato alla religiosa e civile società se i principi ed i popoli avessero sempre avuto mire uniformi a quelle della Chiesa. — E infatti le cose rimasero quiete ed assai prospere finchè fra le due potestà durò concorde amicizia. Se tumultuando peccavano i popoli, era pronta conciliatrice di tranquillità la Chiesa che tutti richiamava al dovere, e le violente cupidigie, parte colla dolcezza, parte coll'autorità, infrenava. Similmente se nel governo peccavano i principi, allora essa andava dinanzi ai medesimi e ricordando loro i diritti, le necessità, i giusti desiderii dei popoli, li persuadeva alla equità, alla clemenza, alla benignità. Per tal modo, spesse volte fu ottenuto di rimuovere i pericoli di tumulti e di guerre civili.

Al contrario, le dottrine dai moderni inventate circa la potestà politica arrecano diggià agli uomini grandi calamità ed è da temersi che apportino per l'avvenire i mali estremi. Imperocchè non voler derivare dall'autorità di Dio il diritto di comandare, altro non è che voler strappare dalla politica potestà il suo più bello splendore e toglierle le maggiori sue forze. Quando poi la fanno dipendere dall'arbitrio della moltitudine, asseriscono in primo luogo una fallace opinione, e in secondo luogo pongono il principato su troppo leggero ed instabile fondamento. Imperocchè da siffatte opinioni, quasi da altrettanti stimoli, aizzate le popolari cupidigie, più audacemente insorgeranno e con grande rovina della cosa pubblica facilmente trascenderanno a ciechi tumulti e ad aperte sedizioni. Infatti dopo quella che chiamano *Riforma*, i cui promotori e duci radicalmente oppugnarono con nuove dottrine la sacra e civile potestà, repentini tumulti ed audacissime ribellioni seguirono specialmente in Germania, e ciò con tanto incendio di domestica guerra e con tanta strage, che parea non ci fosse alcun luogo immune da tumulti e mondo da sangue.—Da quella eresia ebbero origine nel secolo passato la falsa filosofia quel diritto che chiamano *nuovo* e la sovranità popolare e quella trasmodante licenza che moltissimi ritengono soltanto per libertà. Da ciò si è venuto alle finitime pesti che sono il *Comunismo*, il *Socialismo*, il *Nichilismo* orrendi mali e quasi morte della civile società. Eppur tuttavia molti grandemente si sforzano ad allargare la violenza di tanti mali e sotto le viste di alleviare la moltitudine suscitarono grandi incendi di miseria. Queste cose che ora ricordiamo non sono nè ignote nè molto lontane.

Quello poi che è anche più grave si è che non hanno i principi rimedii efficaci in tanti

(1) Apolog. n. 37.

pericoli a ristabilire la pubblica disciplina ed a pacare gli animi. Si muniscono dell'autorità delle leggi e credono di potere colla severità delle pene infrenare coloro che turbano l'ordinamento pubblico. E giustamente; ma innanzi tutto è d'uopo seriamente considerare che nessuna efficacia di pene sarà mai da tanto da potere essa sola conservare gli stati. Imperocchè il timore, come egregiamente insegna San Tomaso, *è debole fondamento: poichè quelli che sono sottomessi per timore, se occorra un'occasione nella quale possano sperare la impunità, contro coloro che presiedono insorgono tanto più ardentemente, quanto più contro voglia per solo timore erano tenuti a freno.* Ed inoltre *dal troppo timore molti cadono nella disperazione e la disperazione spinge a tutti i più audaci attentati* (1). Il che quanto sia vero, abbastanza abbiamo provato colla esperienza. Pertanto è necessario trovare una più alta ed efficace ragione di obbedire e assolutamente stabilire che non può esser fruttuosa la stessa severità delle leggi se gli uomini non sieno spinti dal dovere e mossi dal timor salutare di Dio. Ciò poi può essere massimamente ottenuto dalla religione la quale colla sua forza influisce sugli animi, e piega le stesse volontà degli uomini, affinchè obbediscano ai reggitori non soltanto coll'ossequio, ma altresì colla benevolenza e colla carità che è in ogni società umana la miglior custode della incolumità.

Per la qual cosa è da ritenere che ottimamente i Romani Pontefici provvidero ai comuni vantaggi, perchè di continuo ebbero cura di abbattere i superbi ed irrequieti spiriti dei *Novatori*, e spessissimo ammonirono quanto questi sieno pericolosi anche alla civile società. A questo proposito è degna di essere ricordata la sentenza di Clemente VII a Ferdinando Re di Boemia e di Ungaria: *In questa causa della fede è racchiusa eziandio la dignità ed utilità tua e quella degli altri principi, imperocchè non può quella esser divelta senza trar seco la rovina delle cose vostre; il che chiarissimamente in alcuni di questi luoghi è stato veduto.* E allo stesso riguardo risplendette la somma provvidenza e fortezza dei Nostri Predecessori, specialmente poi di Clemente XI, Benedetto XIV, Leone XII, i quali, serpeggiando più largamente nei tempi susseguenti la peste delle prave dottrine, e crescendo l'audacia delle sette, si adoperarono colla loro autorità a chiudere ad esse l'adito.—Noi stessi abbiamo parecchie volte denunziato quanto gravi pericoli sovrastino e nel tempo stesso abbiamo indicato quale sia la miglior maniera di allontanarli. Ai principi ed agli altri reggitori della pubblica cosa offrimmo il presidio della religione, ed esortammo i popoli a servirsi abbondantemente della larghezza dei sommi beni somministrati dalla Chiesa. Ora noi cerchiamo che i principi intendano l'importanza e la necessità di questo presidio, loro nuovamente offerto, e del quale non ve ne ha alcuno che sia più valido, e caldamente li esortiamo nel Signore affinchè tutelino la religione e ciò che interessa anche allo stato, lascino che la Chiesa goda di quella libertà, di cui senza ingiuria e comune detrimento non può esser privata. La Chiesa di Cristo non può certamente essere nè sospetta ai principi, nè invisa ai popoli. I principi essa ammonisce a seguire la giustizia, e a non deviar giammai dal dovere, ma nello stesso tempo rinforza e con molti mezzi aiuta la loro autorità. Le cose che si riferiscono all'ordine civile, essa riconosce e dichiara che appartengono alla loro potestà ed al loro supremo imperio: in quelle il cui giudizio, sebbene per diversa ragione, appartiene alla sacra ed alla civile potestà, essa vuole che esista fra ambedue la concordia, mercè la quale si evitino all'una ed all'altra funesti dissidi. Per ciò che riguarda i popoli, la Chiesa è nata per la salute di tutti gli uomini ed essa li amò sempre come una madre. È dessa certamente che colla sua carità infuse negli animi la mansuetudine, la mitezza nei costumi, la equità nelle leggi: e giammai nemica della onesta libertà detestò sempre il dominio della tirannia. Questa benemerita condotta che è propria della Chiesa e che è insita in lei, chiarissimamente con poche parole espresse Sant'Agostino: *Insegna* (la Chiesa) *che i re provveggano ai popoli, che tutti i popoli sieno soggetti ai re, dimostrando in certo modo e non a tutti doversi tutto, ma a tutti doversi la carità ed a nessuno la ingiuria* (1).

Per queste ragioni, Venerabili Fratelli, l'opera vostra sarà molto utile e al certo salutare, se porrete con Noi la vostra industria e tutti i mezzi che, la Dio mercè, sono in vostro potere a scongiurare i pericoli e i danni della società umana.

Procurate e provvedete affinchè tutte quelle cose che sono insegnate dalla Chiesa cattolica circa la potestà e il dovere di obbedire, sieno a tutti presenti e diligentemente praticate nella vita. Dalla vostra autorità e magistero sieno i popoli spesso ammoniti a fuggire le sette proibite, a detestare le congiure ed a schivare qualsiasi sedizione: essi intendano che l'obbedienza di coloro i quali per causa di Dio obbediscono ai principi, è generosa obbedienza ed *ossequio ragionevole*. Poichè

(1) De Regim. Princip. I, I. cap-10.

(1) De morib. Ecc. lib. I, cap. 80.

però è Dio *che dà la salute ai re* (1), e concede ai popoli di sedere *nella bellezza della pace e nei tabernacoli della fiducia e nel riposo opulento* (2) è d'uopo Lui pregare e supplicare, affinchè le menti di tutti pieghi alla onestà ad alla verità, acqueti le ire, e la lungamente sospirata pace e tranquillità restituisca alla terra.

Perchè poi più ferma sia la speranza di ciò impetrare, adoperiamo la intercessione e la salutare difesa di Maria Vergine gran madre di Dio, aiuto dei cristiani, tutela del genere umano; di S. Giuseppe, suo castissimo sposo, sul cui patrocinio moltissimo confida la Chiesa universale; e di Pietro e Paolo principi degli Apostoli, custodi e vindici del nome cristiano.

Frattanto auspice dei doni divini, a Voi, Venerabili Fratelli, al Clero ed al popolo alle vostre cure affidato impartiamo affettuosissimamente nel Signore l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso San Pietro il dì 29 Giugno 1881, anno quarto del Nostro Pontificato.

LEONE PP. XIII

—

LA COSTITUZIONE

Del dì 8 Maggio 1881 che comincia Romanos Pontifices *della Santità di N. S. PP. Leone XIII, con cui vengono definiti alcuni capi di controversie fra i Vescovi e i Missionarii regolari dell'Inghilterra e della Scozia.*

—

Di questo grave documento Pontificio, non potendo riprodurlo interamente, daremo solo un breve sunto, dal quale si potrà raccogliere la saggezza e prudenza della S. Sede nel definire talune quistioni assai vive, dibattute tra i Vescovi e i Missionarii regolari dell'Inghilterra e della Scozia.

A tre capi sono ridotte le prefate quistioni: 1°. all'esenzione in genere dei Regolari dalla giurisdizione vescovile — 2°. all' esenzione nello esercizio del ministero e dello insegnamento—3°. all' esenzione intorno al possesso ed all' amministrazione de' beni temporali.

In rispetto al primo capo, son mantenuti i privilegi de' regolari, non ostante che siano ridotti a vivere in due o in tre nelle abitazioni private per causa delle missioni, tranne solo i casi nominatamente espressi dal dritto e generalmente quando trattasi di cura d anime e di amministrazione di sacramenti.

Ciò nondimeno, la Costituzione dichiara soggetti i prefati regolari anche parroci o vicarii: 1.° ad intervenire alle congregazioni de' casi morali e liturgici—2.° ad intervenire al Sinodo diocesano. Riguardo ai decreti del Sinodo, possono appellare alla S. Sede *in devolutivo* solo se si tratti di decreti che per dritto comune *sive ordinario sive delegato* obbligano anche i regolari; *in devolutivo et suspensivo,* se non obbligano.

In quanto al secondo capo, si determina 1°. il dritto dei Vescovi di dividere le parrocchie. Le quali se sono vere parrocchie vogliono dividersi a norma del dritto, massime del Tridentino (Sess. 21, cap. 4 de ref.); se poi sono semplici missioni, si debbono osservare le prescrizioni del Concilio provinciale di Westminster, secondo il quale i Vescovi possono dividere le missioni per causa ragionevole, col consiglio del Capitolo, e col consiglio pure de' regolari, se trattasi di missione tenuta da questi. La nuova missione poi, che si formerà, non v'ha ragione in dritto perchè si debba conferire a regolari, sia pure che la primitiva missione fosse retta da questi.

2°. Si definisce il dritto dei Vescovi di visitare i cimiteri e i luoghi pii proprii delle famiglie religiose. Se i detti cimiteri o luoghi pii sono parrocchiali, non sono esenti da' Vescovi; altrimenti sono esenti.

3°. Si parla del dritto de' Vescovi di visitar le scuole dei regolari. Si distinguono le scuole primarie elementari, dette anche parrocchiali, dalle scuole che i religiosi tengono nei loro collegi. Le prime sottostanno alla ispezione del Vescovo; non così le seconde, giusta il disposto del Concilio di Westminster.— In quanto alla erezione di nuove scuole, si richiede la venia del Vescovo e della S. Sede.—Rispetto alla conversione di un collegio in altra pia opera esterna, p. e.

(1) Psal. CXLIII, 11.
(2) Isai. XXXII, 18.

in un ospedale, i regolari non possono compierla di propria autorità, conforme il decreto di Bonif. VIII (*Cap. Cum ex eo* De excessib. prael.). Se l' opera pia, in cui la scuola si vuol convertire, rimane fra i limiti della domestica disciplina, non v' ha bisogno di altra facoltà, salve le leggi di fondazione.

Finalmente pel terzo capo, viene stabilito che i beni dei regolari, che si appartengono ad essi come regolari, non debbono sottostare alla ispezione del Vescovo; debbono poi sottostare quelli che loro sono donati per riguardo delle missioni. Ciò secondo un decreto di Propaganda del 19 aprile 1859. Per la qual cosa i parroci regolari debbono tenere un doppio registro di beni sì appartenenti alle proprie case e sì appartenenti alle missioni. Quali poi debbano dirsi beni della prima specie e quali della seconda, vien determinato dal predetto Concilio di Westminster, al quale si rimette pienamente la Costituzione.

—

CRONACA GOVERNATIVA
Giuridico-Ecclesiastica.

—

Azione giuridica del parroco pei pesi gravanti sopra enti soppressi— Tanto i rappresentanti l' Opera parrocchiale, quanto il Parroco, mancano di veste legittima e di titolo giuridico per agire giudizialmente contro il Fondo pel culto, acciocchè faccia adempiere in forma specifica gli obblighi religiosi annessi ad ente morale autonomo, stato soppresso, sebbene l' adempimento di detti obblighi dovesse aver luogo nella Chiesa parrocchiale (Cassaz. di Roma 21 genn. 1881—Fondo pel Culto e Opera parrochiale di Vigolzone—Boll. del Contenz. An. V, Par II, pag. 81).

Affitti ad longum tempus che si considerano enfiteutici—La prestazione dovuta dal fittaiuolo a lungo tempo di beni divenuti allodiali in forza delle leggi napolitane, ordinanti la disammortizzazione dei beni degli enti ecclesiastici ed altre manimorte, non altrimenti può considerarsi se non a titolo di enfiteusi, ed in ricognizione del dominio altrui.—Quindi tale prestazione è imprescrittibile dai concessionari, loro eredi ed aventi causa (Cassaz. di Napoli, 7 sett. 1880—Convitto di Campobasso contro de Marinis—*Boll. del Contenz.* l. c. p. 70).

Responsabilità dell' amministrazione de' benefizii vacanti sull' aumento o sulla diminuzione delle prebende — L' Amministrazione de' benefizii vacanti non è responsabile, nemmeno a titolo di danni, per la differenza fra la rendita pubblica stata inscritta dal Demanio a favore di un Canonicato, agli effetti ed ai sensi dell' art. 11 della legge 7 luglio 1866, e la rendita maggiore che allo stesso canonicato sarebbe stata liquidata e ceduta se l'Amministrazione medesima non avesse omessa, nel termine voluto dalla legge sulla tassa di manomorta, la denunzia di avvenuto aumento di rendita della prebenda.

Diminuita una prebenda per debiti legittimamente autorizzati, ma sotto condizione di rateale reintegro, ed accaduto che la prebenda non era reintegrata, come avrebbe dovuto esserlo, all' epoca, in cui dall' Amministrazione dell' Economato dei benefizii vacanti ne venne assunto il possesso; quegli che investitone dopo la vacanza, ne trova deficiente il capitale, avrà bensì azioni esperibili contro i prebendari che non adempirono l' obbligo della ricostituzione, ma non può rivolgerle contro l'Economato (Cassaz. di Roma, 4 genn. 1881—Econom. de' benefizii vacanti, Mons. Allodi e Finanze—*Boll. del Contenz.* l. c. p. 73).

Elemosine imposte per testamento ai monaci—L'elemosina imposta all'erede per testamento in determinata quantità ed a determinato fine, è per l' erede stesso obbligatoria, perchè rappresenta un vero e proprio legato.

I legati fatti *per modum eleemosynae* ai monaci, debbono considerarsi fatti al monastero, che li acquista validamente, sebbene per la sua istituzione appartenga ad ordine religioso di mendicanti.

Quindi, per la soppressione de' monasteri, anche i vantaggi dei legati anzidetti si devolvono in pro del Demanio e del Fondo pel culto (Cassaz. di Roma, 21 genn. 1881—Demanio, Fondo del Culto e Guarfati—*Boll. del Contenz.* l. c. p. 78).

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Giugno 1881)

—

Concistoro per la futura canonizzazione — La mattina del 20 giugno 1881 ebbe luogo al Vaticano il Concistoro segreto per la futura Canonizzazione. Il S. P. Leone XIII vestito degli abiti pontificali si recò nell'aula concistoriale, ove erano già convenuti gli Emi Cardinali, e dal trono pronunziò una breve Allocuzione.

Il Card. Bartolini, Prefetto della s. Congregazione dei Riti fece dapprima la relazione della vita, virtù e miracoli del B. Gio. Battista De Rossi, Canonico della Basilica di s. Maria in Cosmedin; quindi fece altra relazione sul B. Benedetto Giuseppe Labre. Il s. Collegio, invitato dal S. Padre a dare il suo parere sull'una e sull'altra canonizzazione, rispose affermativamente colla formola *Placet*. Infine Leone XIII terminò la sua Allocuzione ringraziando il s. Collegio dello unanime suo sentimento, ed invitandolo ad implorare dal divino Paracleto i lumi necessarii per devenire con tutta sicurezza e maturità a quest' atto solenne dell'autorità pontificia, qual è la Canonizzazione dei Santi.

Il Ven. Chanel—Il dì 21 giugno nella residenza dello Emo e Rmo signor card. Bartolini prefetto della S. Congregazione dei riti e Ponente, si radunavano gl' Ill.mi e R.mi Prelati, Officiali e consultori dei riti in Congregazione antepreparatoria per trattare della causa di beatificazione, ossia di dichiarazione di martirio, e dei segni o miracoli del ven. servo di Dio Luigi Maria Chanel, sacerdote della Congregazione dei Maristi, provicario apostolico e primo martire dell'Oceania.

La sua gloriosa morte avveniva nell'isola di Futuna il 28 aprile 1841.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il dì 17 e 24 sp. il S. Padre discese nella Basilica Vaticana a porte chiuse per fare le visite del s. Giubileo. Fu ricevuto dal R.mo Capitolo e Clero Vaticano.—Il S. Padre ha mandato L. 1000 al Seminario di Poggio Mirteto, e larghi sussidi alle missioni della Persia.—Il dì 29 sp. la Società degl'interessi cattolici in Roma offerì, secondo il consueto, al Principe degli Apostoli un calice con elegante iscrizione, in luogo di quello che soleva presentargli in altri tempi il Municipio.—L'illustre Mons. Tripepi propone un concorso per un poemetto o carme latino non minore di 200 esametri in lode di Leone XIII, ad occasione del XIX centenario di Publio Virgilio Marone; che ricorrerà nel 1882. Promette una medaglia d'oro e un'altra d'argento oltre un numero di esemplari della produzione, ai due che saranno riputati migliori da una commissione scelta tra le Accademie di Roma. — Contro l'incameramento dei beni di Propaganda eseguito dal Governo italiano, si produsse ricorso ai tribunali di prima istanza e di appello, i quali lo respinsero. Però la Cassazione ha accolto il ricorso, ed ha rinviato il processo alla Corte di appello di Ancona. I beni di Propaganda ascendono a 15 milioni. — S. A. R. la Contessa di Chambord ha offerta al S. P. la somma di L. 10, 000. — Nei primi giorni dello spirante giugno venne con grande solennità incoronata la prodigiosa immagine di s. Brigida in Napoli per le mani di quell' Arcivescovo, e per delegazione del Capitolo Vaticano.— A Genova il Prefetto avea proibita ancor quest'anno la processione del *Corpus*. Una petizione, firmata da 30 mila persone, che la chiedeva non fu esaudita. Nel Duomo intanto e sulla piazza accorse un popolo innumerevole, e l'Arcivescovo lo benedisse dalla porta col Venerabile, in mezzo alle grida generali di *Viva Gesù Cristo!* — Nella Curia Arciv. di Bologna si è chiuso il processo ordinario del ven. D. Bartolomeo Maria dal Monte, dotto e santo missionario bolognese morto il dì 24 dicembre 1778. Avea compiuti ben 300 corsi di missioni.— Nell' Abazia di Grottaferrata da lungo tempo i Monaci Basiliani usano il rito greco misto. Or si stanno facendo i preparativi per ristabilirvisi il rito greco puro.— Il dì 22 sp. Mons. Passero Vescovo di Troia, e Mons. de Rossi Vescovo di Caserta celebrarono il 25.° anniversario della loro consacrazione episcopale, tra le dimostrazioni di ossequio e di amore di tutto il rispettivo gregge. — Il dì 29 maggio morì in Roma Mons. Vincenzo Anivitti Vesc. di Caristo i. p. i. suffraganeo dell' E.mo Card. Bilio Vesc. di Sabina. Era dotto e forbito scrittore e zelantissimo prelato. — È pur morto Mons. Gaetano Francesconi Vesc. di Macerata e Tolentino.

Il sig. Massimiliano Emilio Littrè, famoso pel suo ateismo, a tal segno che quando l'Accademia francese volle ascriverlo fra i socii, Mons. Dupanloup si credè in dovere di separarsene, in fin di vita volle ricevere il battesimo e riconciliarsi con Dio. Questo fatto ha recato grande gioia a tutti i buoni, come rabbia indicibile e disperazione ai tristi.—La Camera francese approvò il progetto di legge che obbliga per un anno i chierici alla milizia. L'E.mo Card. Guibert protestò con una nobilissima lettera ai Senatori.—Il dì 12 sp. l'intera parrocchia di Courrendlin nel Giura Bernese ha abbandonato lo scisma de'sedicenti vecchi cattolici. Lasciata libera dall'Autorità governativa a scegliersi il curato, diede il voto unanime all' antico parroco legittimo can. Giuseppe Rais. Anche i protestanti fecero plauso.—In Persia aumentano le conversioni. Quest'anno se ne son numerate circa un migliaio, fra le quali parecchie e rivelantissime di preti apostati.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Pii Relicti — 29 Maggio 1880. — Un tal Simeone, presso a morte, nel 1861, fece il suo testamento, lasciando un pio legato di 800 fiorini, con l'obbligo di 12 anniversari, da soddisfarsi, dal più giovane sacerdote del Capitolo, dopo la morte del Can. Luca G. A questo successe Giovanni B, il quale, ultimo di età, si ebbe il canonicato e tenne il pio legato finchè visse. Appresso fu trasferito all'attuale possessore, che, quantunque più vecchio degli altri, fu l'ultimo di tutti ad entrar Canonico nel Capitolo. Ma entratovi posteriormente il giovine Giovanni V.., questi come ultimo e di età e di ammissione, domandò per se l'usufrutto del legato. L'Ordinario stimava che il pio lascito, come beneficio semplice, dovesse, giusta la mente del testatore, rimanere all'attuale provvisto finchè vivesse. Ma non arridendo questa ragione al postulante, si fè ricorso alla S. C.

Questa il dì 29 Maggio 1880 propose i seguenti dubbii:

I. An pium relictum Simeonis beneficium ecclesiasticum vel potius legatum pium dicendum sit?

II. An idem relictum canonico natu minimo, vel potius postremo nominato, conferendum sit in casu?

III. An qui semel obtinuit, perpetuo, vel potius quoad usque iunior perseveret, eodem gaudere debeat in casu?

Et quatenus negative ad primam partem, affirmative ad secundam;

IV. An et a quo tempore sit locus repetitioni redituum pii relicti favore Canonici V. in casu?

V. An et cui competat ipsius relicti administratio et ius collationis in casu?

E dopo maturo esame, decise: *Ad I Negative ad primam partem; affirmative ad secundam—Ad II Negative ad primam partem; affirmative ad secundam—Ad III Affirmative ad primam partem; negative ad secundam—Ad IV Provisum in praecedenti—Ad V Ius conferendi spectare ad Episcopum, administrationem spectare ad Canonicum legatarium, firma tamen remanendi custodia titulorum reditus pubblici in capsa capitulari.*

Corollarii—a) La precipua differenza che corre tra i beneficii ecclesiastici ed i pii legati è in questo, che nei primi si ricerca necessariamente il decreto di erezione e la istituzione canonica nel loro conferimento; non così nei secondi (Rota decis 8 n. 7 coram Malvasia). — b) Le cappellanie laicali ed i legati pii poco differiscono tra loro: quelle possono considerarsi come pii legati.—c) I beneficii ed i legati pii si presumono perpetui, purchè non si mostri chiaramente il contrario o per volontà dei testatori o per disposizione del Romano Pontefice.—d) Nel caso, il pio lascito deve considerarsi come legato pio, che per volontà del testatore può solo ottenersi dal canonico designato dal Vescovo; il quale di dritto conferisce tutti i beneficii della sua Diocesi.

II. Erectionis Hospitalis— 26 Giu. e 24 Lu. 1880—Per la edificazione di un Ospedale, secondo la pia disposizione del Canonico M., occorreva, giusta la perizia degli Architetti, la occupazione della parte posteriore di una Chiesa Collegiata, con una piccola piazza adiacente, la sacristia e due altari. La parte anteriore della Chiesa ristaurata si ritornerebbe al pubblico culto, e si darebbe un compenso di L. 1000 alla fabbrica di detta Chiesa.

Di ciò fu chiesto il permesso alla S. Sede, alla quale, il Vescovo avendo dato il favorevole suffragio, propose che la somma di L.1000, anzichè investirsi, si spendesse per restauri della Chiesa.

La S. C., considerando che la Chiesa, pia madre dei poveri, ha spesso conceduto licenza di vendere fin le preziose suppellettili per sollievo dei bisognosi, il dì 24 Luglio 1880, al dubbio: *An et quomodo annuendum sit precibus oratoris in casu* ?, benignamente rescrisse: *Affirmative juxta votum Episcopi, facto verbo cum SS.mo*

III. Interpretatio Rescripti—14 Agosto 1880—Pietro Nicola, Canonico della Chiesa Cattedrale di P., quasi ottuagenario, sordo ed infermiccio, dopo un lodevole servizio di 30 anni come Parroco, e di 20 come Canonico, il dì 20 Maggio 1879, col consenso del Capitolo della Chiesa Cattedrale, ottenne dalla S. C. l'indulto della dispensa dal servizio del Coro ad *triennium, amissis distributionibus inter praesentes tantum.*

Se non che, circa l'interpretazione di questo rescritto, nacquero divergenze tra l'indultario e il Capitolo, contendendo i Canonici che Pietro Nicola, non ostante l'indulto, era tenuto al turno settimanale ed alla celebrazione di tutte le Messe Conventuali, spettanti a ciascun Capitolare. L'indultario, non volendo consentire a queste pretensioni, fece ricorso alla S. C., chiedendo: *An Canonicus Petrus intra triennium indulti, tencatur per se vel per alium ad hebdomadas faciendas, nec non ad celebrationem Missarum conventualium, vel de feria aut vigilia in casu?*—E la detta S. C., esaminata la cosa, decise: *Negative quoad hebdomadas: affirmative quoad celebrationem Missarum.*

Si raccolga:—a) Bened. XIV. (de Syn. Dioec. l. 13. c. 9. n. 15) insegna che il Canonico giubilato ha dritto a tutti i frutti della prebenda, in quella che non è tenuto di più intervenire al Coro, nè risedere nel luogo in cui ottenne il beneficio corale.—b) Tale indulto nondimeno si suol concedere come premio di un lungo servizio corale, non minore di 40 anni; e allora l'indultario è immune da tutti i pesi e da tutte le funzioni Canonicali, che non è obbligato compiere nè da se, nè per mezzo di altri (S. C. C. 23 Mar. 1696 *in Aquipendii*—29 Nov. 1776 *in Civitatis Castellanae*) —c) Quando poi l'indulto riveste tali caratteri da non potersi avere del tutto in conto di rimunerazione, allora suole ricevere delle limitazioni, come nel caso, in cui l'indultario è esente dal turno settimanale, ma viene obbligato alla celebrazione delle Messe conventuali, della feria, e della vigilia; giacchè non essendoci massa comune per la limosina delle Messe, ciascuno applica per proprio conto.

IV. Excardinationis.—29 Magg. 1880—Il chierico R. della Diocesi di S., a fine di attendere con più profitto agli studi, con licenza dell'Ordinario nel 1875 si recò in Napoli. Ivi desiderò ascriversi al Clero napoletano, sperchè il padre, per bisogni di famiglia, lasciato il paese nativo, avea stabilita la dimora nella detta città; e sì perchè una pia persona di Napoli

avea promesso di costituirgli il sacro patrimonio. L' Ordinario diocesano però si oppose; e non solo gli negò le lettere di escardinazione, ma gli fè precetto di recarsi nel proprio Seminario. Di che il chierico R. si rivolse alla S. Sede, chiedendo che gli venisse accordata *ex plenitudine potestatis* la grazia della escardinazione.

La S. C., dopo matura discussione, al dubbio: *An et quomodo sit annuendum precibus oratoris in casu*, il dì 29 maggio 1880 rispose : *Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga: — a) Non è vietato ad un chierico il mutar domicilio e farsi ordinare dal Vescovo del nuovo domicilio, purchè adempia le condizioni prescritte da Innoc. XII nella Bolla *Speculatores* (S. C. C. 25 aug. 1877 in Taurinen-Abbas de Paroch. n. 1—Pax Iordan, elucubr. b. 3).—6) Queste condizioni sono che, o nel nuovo domicilio abbia dimorato per un biennio, ovvero che ivi abbia trasportato una maggior parte de'propri beni, vi abbia costruita l'abitazione, e vi sia rimasto qualche tempo considerevole, dimostrando la volontà di rimanervi perpetuamente. Nell' uno e nell' altro caso deve confermare con giuramento questa sua volontà. — c) Quando il figlio non è ancora emancipato, non ha obbligo di adempiere le dette condizioni; basta che le adempia il padre (Honorant. in Praxi Card. Vicarii c. q. adn. 2.—S. C. C. in Materanen 4 dec. 1706.—d) Nel caso, per testimonianza dell' Arcivescovo di Napoli, il padre del chierico, non solo trasferì la famiglia e le sue sostanze in Napoli , ma solennemente dichiarò di voler fissare in quella città la sua perpetua dimora (Vedi. Monit. Eccles. Vol. I, p. 410).

II. Ex S. Congregatione Indicis.

I. Decretum.—14 Febbr, 1881—La S. C. condanna e mette all' Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere:

Mamiani Terenzio. Confessioni di un Metafisico. Vol. 2. Firenze, G. Barbera editore, 1865.

—Le Meditazioni Canteriane rinnovate nel secolo XIX. Vol: I. Firenze Successori le Monnier, 1869.

-- Compendio e Sintesi della propria Filosofia , ossia Nuovi Prolegomeni ad ogni presente e futura Metafisica. Libro Uno. Stamperia Reale di Torino di G. B. Paravia e Comp. 1876.

Tiberghien G. Professeur à l'Universitè liare de Bruxelles. Enseignement et Philosophie. Mission de la Philosophie à nostre époque. Doctrine de Krause. Le Positivisme et la Methode d' observation. La Thèologie et l'origine du Langage etc. Bruxelles, 1873.

—Psychologie Élèmentaire. La Science de l'âme dans les limites de l'observation. Bruxelles, 1879.

Le Boulenger-Vanquelis. Fin de la crise religiense moderne, ou l'Église Catholique-Romaine adaptée parallément aux besoins des ames viriles et à ceuy des ames-enfants eu mineures. 2 Tomes. Vichy. 1879.

La Genesi della Chiesa per Geremia Fiore. Napoli, Stabilimento tipografico Perrotti, 1879. *Decr. S. Off. fer. IV die 9 Februarii 1881.*

II. Decretum—20 Giu. 1881.—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Sac. C. M. Curci. La Nuova Italia ed i Vecchi Zelanti. Studii utili

ancora all' ordinamento dei partiti parlamentari. Firenze, Fratelli Bencini editori, 1881. *Decr. S. Off. Feria IV die 15 Junii 1881, Auctor laudabiliter subiecit et opus reprobavit.*

Burnouf Emile. Le Catholicisme Contemporain. Paris, Claman Levy editeur, 1873. *Decr. 14 Februarii 1881.*

Auctor (Placido Casagian etc.) *operis cui titulus*: Risposta finale degli Orientali agli Occidentali *prohib. Decr. S. Off. 12 Mart. 1875, laudabiter se subiecit et opus reprobavit.*

III. Decretum—27 Giu. 1881 — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Burnouf Èmile. La science des Religions. Paris, Maisonneuve e C., 1876

Renan Ernest membre de l'Institut. L'Antechrist. Paris, Michel Lèvy fréres éditeurs. 1873.

—L'Église Chretienne. Paris, Calman Lévy éditeur. 1879.

Jacolliot Louis. Les Fils de Dieu. Paris, 1876.

—Le Pariah dans l'humanité. 1876.

—Genése de l'humanité, Fétichisme, Polithéisme, Monotheisme, Paris. 1876

—Histoire des Vierges. 1879.

Gregorovius Ferdinando. Le tombe de' Papi. Prima traduzione italiana rivista ed accresciuta dall'autore. Un volume. Roma — Fratelli Bocca e Comp. libr. edit., 1879.

—Urbano VIII e la sua opposizione alla Spagna ed all'Imperatore, Episodio della guerra de'trent'anni. Un volume. Roma, fratelli Bocca ec. 1879.

Casalis Bernardo avvocat. Libro di lettura per il popolo italiano. Saluzzo, tipogr. fratelli Lobetti-Bodoni, 1880.

Marselli Niccola. Le origini dell'umanità. Torino e Roma. Ermanno Loescher, 1879.

—Le grandi razze dell'umanità. Torino ecc. 1880.

Auctor (Migorel curé de Malétable) *operis cui titulus:* La semaine ou le 3 commandement de Dieu, cum praefatione ms. et numismate pann coloris rubri, in quo hacc verba leguntur: « Dieu le veut et N. D. de la Salette » *prohib. Decr. 6 Decembris 1875, laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

SACRA RITUUM CONGREGATIO

—

I.

Die VII martii in festo sancti Thomae Aquinatis

Confessoris et Ecclesiæ Doctoris

—

In II. Nocт.

Lect. IV.

Praeclarum Christiani orbis decus, et Ecclesiae lumen, beatissimus vir Thomas Landulpho Comite Aquinate et Theodora Neapolitana, nobilibus parentibus natus, futurae in Deiparam devotionis affectum adhuc infantulus ostendit. Nam chartulam ab eo inventam in qua salutatio Angelica scripta era frustra adnitente nutrice, compress manu valide retinuit, et a Matre pe vim abreptam, ploratu et gestu repetii ac mox redditam deglutivit. Quintu annum agens, monachis sancti Bened cti Cassinatibus custodiendus traditu Inde Neapolim studiorum causa missu iam adolescens Fratrum Praedicatoru Ordinem suscepit. Sed matre ac fratr bus id indigne ferentibus, Lutetiam P risiorum mittitur. Quem fratres, itinere per vim raptus, in arcem cast

sancti Ioannis perducunt: ubi varie exagitatus, ut sanctum propositum mutaret, mulierem etiam, quae ad labefactandam eius constantiam introducta fuit, titione fugavit. Mox beatus iuvenis, flexis genibus ante signum Crucis orans, ibique somno correptus, per quietem sentire visus est sibi ab Angelis constringi lumbos: quo ex tempore omni postea libidinis sensu caruit. Sororibus, quae, ut eum a pio consilio removerent, in castrum venerant, persuasit ut contemptis curis saecularibus ad exercitationem coelestis vitae se conferrent.

Lectio V.

Emissus e castro per fenestram, Neapolim reducitur: unde Romam, postea Parisium a fratre Ioanne Theutonico, Ordinis Praedicatorum generali Magistro, ductus, Alberto Magno doctore, philosophiae ac theologiae operam dedit. Viginti quinque annos natus, magister est appellatus, publiceque philosophos ac theologos summa cum laude est interpretatus. Nunquam se lectioni ac scriptioni dedit, nisi post orationem. In difficultatibus locorum sacrae Scripturae, ad orationem ieiunium adhibebat. Quin etiam sodali suo fratri Reginaldo dicere solebat, quidquid sciret non tam studio aut labore suo peperisse, quam divinitus traditum accepisse. Neapoli cum ad imaginem Crucifixi vehementius oraret; hanc vocem audivit: Bene scripsisti de me, Thoma: quam ergo mercedem accipies? Cui ille: Non aliam, Domine, nisi teipsum. Collationes Patrum assidue pervolutabat; et nullum fuit scriptorum genus in quo non esset diligentissime versatus. Scripta eius et multitudine, et varietate, et facilitate explicandi res difficiles adeo excellunt, ut uberrima atque incorrupta illius doctrina, cum revelatis veritatibus mire consentiens, aptissima sit ad omnium temporum errores pervincendos.

Lectio VI.

A Summo Pontifice Urbano Quarto Romam vocatus, eius iussu ecclesiasti cum lucubravit officium in Corporis Christi solemnitate celebrandum; oblatos vero honoris, et Neapolitanum Archiepiscopatum, etiam deferente Clemente Quarto, recusavit. A praedicatione divini verbi non desistebat; quod cum faceret per octavam Paschae in Basilica sancti Petri, mulierem, quae eius fimbriam tetigerat, a fluxu sanguinis liberavit. Missus a beato Gregorio Decimo ad Concilium Lugdunense, in Monasterio Fossae Novae in morbum incidit, ubi aegrotus Cantica Canticorum explanavit. Ibidem obiit quinquagenarius, anno salutis millesimo ducentesimo septuagesimo quarto nonis Martii. Miraculis etiam mortuus claruit; quibus probatis, a Ioanne Vigesimo secundo in sanctorum numerum relatus est, anno millesimo tercentesimo vigesimo tertio; traslato postea eius corpore Tolosam ex mandato beati Urbani Quinti. Cum sanctis angelicis spiritibus non minus innocentia quam ingenio comparatus, doctoris Angelici nomen iure est adeptus eidem auctoritate sancti Pii Quinti confirmatum. Leo autem Decimus tertius libentissime excipiens postulationes et vota omnium pene Sacrorum Antistitum Orbis Catholici, ad tot praecipue philosophicorum systematum a veritate aberrantium luem propulsandam, ad incrementa scientiarum, et communem humani generis utilitatem, Eum, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, per Apostolicas litteras coelestem Patronum Scholarum omnium Catholicarum declaravit et instituit.

Addenda ad Martyrologium Romanum

NONIS MARTII

In elogio S. Thomae Aquinatis post verba scientie illustris, *addantur sequentia:* «*Quem Leo Decimus tertius Scholarum omnium Catholicarum coelestem Patronum declaravit* ».

Urbis et Orbis

Superiore anno Sanctissimus Dominus noster Leo Papa XIII per Apostolicas literas in forma Brevis sub die 4 Augusti datas, quamplurium Dioecesium sacrorum Antistitum aliorumque virorum scientia, pietate atque ecclesiastica dignitate eminentium votis obsecundans ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto Angelicum Doctorem sanctum Thomam Aquinatem cunctis Catholicis Universitatibus studiorum, Academiis,

Lyceis et Scholis peculiarem apud Deum dedit patronum. Quo autem huiusmodi solemnis actus in sacra quoque liturgia perennis extaret memoria, Sanctissimus ideo Dominus Noster voluit ut tam in Lectionibus historicis Breviarii quam in Martyrologio mentio de hoc fieret: quod Sacrorum Rituum Congregationi exequendum commisit. Hinc ad mentem Sanctitatis suae novae Lectiones historicae necnon addenda ad elogium in Mortyrologio elucubrata sunt, quae a me infrascripto Cardinale Sacrae eidem Rituum Congregationi Praefecto subsignata die exhibita, prouti huic praeiacent Decreto, idem Sanctissimus Dominus suprema auctoritate sua approbavit, mandavitque ut ea ab universae Ecclesiae Clero, tum Saeculari, tum Regulari, haud excluso Praedicatorum Ordine in posterum recitari debeant, suppressis omnino Lectionibus secundi Nocturni in Officio praefati Sancti Doctoris hucusque adhibitis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14. Octobris 1881.

L. ✠ S.

D. *Card.* **Bartolini** *S. R. C. Praef.*
Pro R. P. D. Placido Ralli Secretario
Ioannes Can. Ponzi Substitutus.

II.

Vetatur suspensio tabellarum votivarum, quae partem corporis minus honestam referant.

Vasten seu Theatina

Perillustris et Rme Domine uti Frater,

Parochus una cum Clero Ecclesiae sub titulo Sanctissimi Salvatoris loci vulgo *Casalbordino* istius Dioeceseos Vasten, exposuit huic Sacrae Rituum Congregationi, quod in rurali Ecclesia, *Sanctae Mariae a Miraculis* nuncupata, Fideles ad eam convenientes in signum gratiarum, quas a Deipara se accepisse tenent, suspendere consueverunt penes eius altare tabellas votivas ex cera confectas partem illam humani corporis referentes, cuius sanationem eiusdem Beatae Mariae Virginis ope obtinuerunt.

Quoniam vero Amplitudo Tua nuper mandavit, ut ab altari eae ex huiusmodi votis tabellis tollerentur, quae partem corporis minus honestam (1) exhibent; idem Parochus etsi, uti asserit, huic mandato morem gesserit, voluit tamen Sacrae Rituum Congregationi insequentia Dubia, italico idiomate expressa, declaranda humillime subiacere, nimirum:

I. In moltissime Chiese, non solo di questa, ma di altre diocesi si osservano sospesi *ex-voti* in cera; sono dunque da ritenersi come ornamenti indecenti e sconvenienti nel sacro Tempio?

II. Nel caso suesposto, vale a dire, emanata proibizione dal Vescovo di doversi rifiutare, e non più sospendere gli *ex voti* in cera nella parete dietro l'altare della Vergine, come regolarsi il Parroco e il Clero per lo scandalo, ed i reclami dei fedeli?

Sacra porro eadem Congregatio, audita sententia in scriptis alterius ex ipsius Consultoribus, re mature expensa, sic rescribere rata est:

Ad I.m Affirmative;

Ad II.m Ad Mentem. Mens est ut Parochus ipse edoceat populum de indecentia expositae consuetudinis morem ethnicorum redolentis, omnique studio adhortetur Fideles, ut sapienti Amplitudinis Tuae mandato libenti animo religiosissime pareant.

Dum autem hanc Sacrae Congregationis resolutionem ac mentem Amplitudini Tuae significo, praefato Parocho authentice communicandam, ut Ipsa diu felix et incolumis vivat ex animo adprecor.

Amplitudinis Tuae
Romae die 19 Maii 1881.

Uti Frater addictissimus
D. Card. Bartolinius S. R. C. Praef.
Plac. Ralli S. R. C. Secr.

Perillustri et Rmo Domino uti Fratri
Archiepiscopo Theatino
Administratori Dioeceseos Vasten.

---

(1) S. Lig. Lib. III. N. 423.

EX AEDIBUS VICARIATUS

Litterae E.mi Cardinalis Vicarii de mandato SS.mi D. N. Leonis XIII. ad Episcopos datae, quoad sacrilegum commercium falsarum reliquiarum.

Ill.me ac R.me Domine,

Vigesimus iam fere annus est, ex quo nullum beatorum martyrum corpus e coemeteriis romanis, quae Catacumbae dicuntur, in lucem extractum, piae fidelium venerationi, legitima auctoritate, propositum est. Quapropter, licet petentibus multis, ut sibi aliqua martyrum corpora concederentur, nullo modo piis eorum desideriis satisfieri potuit. Sed proximis his praeteritis annis, ejectis e suis aedibus cum viris religiosis, tum virginibus sacris, effectum est ut plures ecclesiae diruerentur vel publicarentur, et Sanctorum reliquiae, quae iamdiu e coemeteriis extractae et arcatis ligneis reconditae intra monasteriorum claustra vel sub altaribus delitescebant, una cum reliqua ecclesiarum supellectile per Italiam publice venumdarentur. Non defuerunt homines a fide alieni, et vel ipsis infidelibus christiani homines pejores, qui spe lucri eas emerent, earumque veluti monopolium constituere adniterentur.

Quod exsecrabile commercium statim ac innotuit Sanctissimo Domino Nostro Leoni XIII, Pontifici Maximo, venditores pariter atque emptores ab incoepto deterruit eo decreto, quod eius jussu sacra Congregatio Indulgentiis et sacris Reliquiis praeposita edidit Die 21 Decembris anno 1878. Attamen quae temporum perversitas est, homines pecuniae tantum inhiantes animaeque negligentes, cum non amplius in Pontifice Maximo hanc potestatem revereantur, qua a re tam nefaria coerceri potuissent, occulte ac maiori studio ab incoepto opere minime destiterunt.

Interim vero plures Christi fideles, ignorantia huius decreti, Dei et religionis amore ducti, recte se agere putantes si ex infidelium manibus reliquias martyrum redimerent, arculas ligneas quibus illae continebantur, ingenti etiam pretio, sibi comparaverunt, easque ad lipsanothecam urbanam, ut probarentur, detulerunt. Earum igitur nonnullae veteres authenticas secum afferebant, aliae autem iis prorsus carebant; omnes cum signis, tum ceteris indiciis antiquitatis speciem praeseferebant. Instituto examine, retentisque arculis, quae dubiae fidei visae sunt, quidquid iis continebantur in subterranea coemeteria delatum est. Ac dolendum profecto plures huiusmodi reliquias Romae emptas, quin ad iudicium deferrentur Cardinalis in Urbe Vicarii (qui solus de Reliquiis in suburbanis hypogeis veterum christianorum repertis, rite ac legitime iudicare potest) in dissitas terras perlatas fuisse, ea forte spe ut ab exterarum regionum Episcopis probarentur.

Quum vero perditi homines ex hoc sacrilego commercii genere, non modica lucra assequerentur, novam fraudem moliri coeperunt. Etenim arculas ad instar veterum et legitimarum cum ossibus suppositiis, cum signis ex antiquis expressis, ita composuerunt ut legitimis similes essent; neque veriti sunt ipsas authenticas litteras eadem fraude et arte confingere; quo pacto plures in dolum induxerunt. Has insidias et fraudes non semper licuit detegere, imo timendum est ne ipsi sacrae lipsanothecae ministri, dolis irretiti, in falsariorum fallacias quandoque inciderint. Qua propter diligenti investigatione nunc acta conficiuntur, quibus inquiritur, qui sceleris auctores, et qui illis adiutores fuerint. Interim ab ipso Pontifice Maximo munus mihi demandatum est monendi Episcopos, ut martyrum corpora quae e romanis veterum Cristianorum coemeteriis prodiisse dicuntur, quaeque utcumque recognita Ecclesiarum praesulibus nunc exhibentur, generatim suspecta habeant, neque fidelium cultui proponi permittant, donec novis litteris moneantur qua ratione circa ea se gerere debeant.

Quae res cum magni momenti sit commendatur prudentiae Amplitudinis tuae cui fausta omnia ac felicia precor a Domino.

Datum Romae ex aedibus Vicariatus XVI Kalend. Februarii 1881.

Addictissimus servus verus
R. Card. Vicarius.

ALCUNE SPECIALI FACOLTA'

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

(Contin. V. pag. 55 di q. P.)

III.

Intorno ai Casi riservati e alle dispense matrimoniali.

Aloysius divina miseratione Episcopus Sabinorum S.R.E.Cardinalis Bilio, Abbas perpetuus S. Mariae Farfensis, SS. DD. Nostri Papae et S. Sedis Apostolicae Maior Poenitentiarius.

Vobis Venerabili in Christo Patri N.N. infrascriptas communicamus facultates ad quinquennium duraturas, quibus, non obstante Constitutione *Apostolicæ Sedis*, pro foro conscientiae per Vos, sive per Vestrum Vicarium in Spiritualibus Generalem, dummodo in sacro Presbyteratus Ordine sit costitutus, etiam extra sacramentalem confessionem pro grege Vobis commisso, et intra fines Vestrae Dioecesis tantum, atque de speciali, in unoquoque casu exprimenda, sedis Apostolicae Auctoritate Vobis delegata, uti valeatis; easque Canonico Poenitentiario, necnon Vicariis Foraneis pro foro pariter conscientiae, ac in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si Vobis placuerit, aliis vero Confessariis, cum ad Vos, sive ad praedictum Vicarium Generalem in casibus particularibus Poenitentium recursum habuerint pro exposito casu impertiri possitis, nisi ob peculiares causas aliquibus Confessariis a Vobis specialiter subdelegandis, per tempus arbitrio Vestro statuendum, illas communicare judicabitis.

1. Absolvendi ab Excommunicatione ob manus violentas iniectas in Clericos, aut Presbyteros vel in Regulares, dummodo non fuerit sequuta mors vel mutilatio, seu lethale vulnus aut ossium fractio: et dummodo casus ad forum externum deducti non fuerint; iniunctis iniungendis et praesertim ut parti laesae competenter satisfiat.

2. Absolvendi a Censuris contra Duellantes inflictis, in casibus dumtaxat ad forum Ordinarii non deductis: iniuncta gravi poenitentia salutari, et aliis iniunctis quae fuerint de iure iniungenda.

3. Absolvendi quoscumque Poenitentes sive Viros sive Mulieres (exceptis Haereticis publicis sive publice dogmatizantibus) a quibusvis Sententiis, Censuris, et Poenis Ecclesiasticis incursis ob haereses tam nemine audiente vel advertente, quam coram aliis externatas; ob infidelitatem et Catholicae Fidei abiurationem private admissas, sortilegia ac maleficia haereticalia etiam cum sociis patrata, necnon ob Daemonis invocationem cum pacto donandi animam, eique praestitam idololatriam ac superstitiones hæreticales exercitas, ac demum ob quaecumque insinuata falsa dogmata, incursis, postquam tamen Poenitens complices, si quos habeat, prout de iure, denunciaverit; et quatenus ob iustas causas nequeat ante absolutionem denunciare, facta a Poenitente seria promissione denunciationem peragendi cum primum et meliori modo, quo fieri poterit, et postquam in singulis casibus coram Absolvente haereses secrete abiuraverit, et pactum cum maledicto Daemone initum expresse revocaverit; tradita eidem Absolventi syngrapha forsan exarata, aliisque mediis superstitiosis, ad omnia comburenda seu destruenda: iniuncta pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia Sacramentorum, et obligatione se retractandi apud personas, coram quibus haeresis manifestavit, et reparandi illata scandala.

4. Absolvendi a Censuris incursis ob violationem Clausurae Regularium utriusque sexus, dummodo non fuerit cum intentione ad malum finem, etiam effectu non sequuto, et dummodo casus non fuerint ad forum externum deducti, cum congrua poenitentia salutari. Et insuper absovendi Mulieres tantum a

Censuris', et Poenis Ecclesiasticis, ob violationem ad malum finem clausurae Virorum Religiosorum incursis, dummodo tamen casus occulti remaneant; iniuncta gravi poenitentia salutari cum prohibitione accedendi ad Ecclesiam et Conventum seu Coenobium dictorum Religiosorum, durante occasione peccandi.

5. Absolvendi a Censuris, ob retentionem et lectionem librorum prohibitorum incursis, iniuncta congrua poenitentia salutari, necnon firma obligatione tradendi prout de iure, sive per alios, absque ulla mora, et quantum fieri poterit ante absolutionem, libros prohibitos, quos poeniteus in sua potestate retineat.

6. Absolvendi a casu Sedi Apostolicae reservato ob accepta munera a Regularibus utriusque sexus, iniuncta poenitentia salutari, et quando agitur de muneribus quae valorem decem scutorum non excedunt, imposita aliqua eleemosyna Absolventis iudicio taxanda, et caute eroganda, cum primum poterit in beneficium Religionis cui facienda esset restitutio; dummodo tamen non constet, quod illa fuerint de bonis propriis Religionis: quatenus vero accepta munera vel fuerint ultra valorem scutorum decem, vel constet fuisse de bonis propriis Religionis; facta prius restitutione, quam si de praesenti adimplere nequeat, emissa seria promissione restituendi infra terminum Absolventis arbitrio praefiniendum, alias sub reincidentia.

7. Absolvendi a Censuris et Poenis Ecclesiasticis eos, qui Sectis vetitis Massonicis, aut Carbonariis, aliisque similibus nomen dederunt aut favorem praestiterunt, ita tamen ut a respectiva secta omnino se separent, eamque abiurent, libros, manuscripta, ac signa sectam respicientia, si quae retineant, in manus Absolventis tradant, ad Ordinarium quamprimum caute transmittenda, aut saltem, si justae gravesque causae id postulent, comburenda, iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentalis confessionis, aliisque iniunctis de jure iniungendis: necnon absolvendi eos, qui eiusmodi Sectarum duces et magistros occultos denunciare culpabiliter neglexerint, iniuncta pariter salutari poenitentia, et firma obligatione sub reincidentia eosdem Vobis vel aliis, ad quos spectat, prout de iure denunciandi.

8. Absolvendi Religiosos cuiuscumque Ordinis (etiam Moniales, per Confessarios tamen pro ipsis a Vobis approbatos vel specialiter deputandos) non solum a praemissis, sed etiam a Casibus et Censuris in sua Religione reservatis, dummodo Religiosi legitimam habuerint licentiam peragendi confessionem extra proprium Ordinem.

9. Dispensandi ad petendum debitum coniugale cum transgressore voti castitatis, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, huiusmodi poenitentem monendo, ipsum ad id votum servandum teneri tam extra licitum matrimonii usum, quam si marito, vel uxori respective supervixerit.

10. Dispensandi cum incestuoso vel incestuosa, ad petendum debitum coniugale, cuius ius amisit ex superveniente occulta affinitate per copulam carnalem habitam cum consanguinea vel consanguineo, sive in primo, sive in primo et secundo, sive in secundo gradu suae uxoris, seu respective mariti, remota occasione peccandi: et iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali quolibet mense per tempus arbitrio Dispensantis statuendum.

11. Dispensandi super occulto impedimento primi, necnon primi et secundi, ac secundi tantum gradus affinitatis ex illicita carnali copula provenientis, quando agatur de matrimonio cum dicto impedimento iam contracto, et quatenus agatur de copula cum suae putatae uxoris matre, dummodo illa secuta fuerit post eiusdem putatae uxoris nativitatem, et non aliter: monito Poenitente de necessaria secreta renovatione consensus cum sua putata uxore, aut suo putato marito, certiorato seu certiorata de nullitate prioris consensus, sed ita caute, ut ipsius Poenitentis delictum nusquam detegatur: et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis Auctoribus traditas; remota occasione peccandi, ac iniuncta gravi poenitentia salutari, et confessione sacramentali semel in mense per tempus Dispensantis arbitrio statuendum.

Item dispensandi super dicto occulto impedimento, seu impedimentis affinitatis ex copula illicita etiam in matrimoniis contrahendis, quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium, usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio, absque periculo gravis scandali differri queat: remota occasione peccandi et firma manente conditione quod copula habita cum matre mulieris huius nativitatem non antecedat; iniuncta in quolibet casu poenitentia salutari.

12. Dispensandi super occulto Criminis impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto: monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione: ac iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel quolibet mense per tempus Dispensantis arbitrio statuendum.

13. Dispensandi super impedimento tertii, seu tertii et quarti, vel quarti simplicis gradus, sive graduum consanguinitatis, vel affinitatis, super quo, seu quibus obtenta fuerit dispensatio ab Apostolica Sede, et in litteris huiusmodi dispensationis reticita fuerit incestuosa copula, quae tamen occulta remaneat. Ac etiam dispensandi seu revalidandi eiusmodi litteras irritas ac nullas redditas ex incestu, sive post petitam dispensationem, sive post expeditionem et ante respectivam executionem patrato, ac iterato usque ad eamdem executionem, in casibus semper occultis, sive agatur de matrimonio contrahendo sive iam contracto, monitis in matrimonio contracto putatis coniugibus de necessaria mutui consensus secreta renovatione, iniuncta in singulis casibus congrua poenitentia salutari.

A. Card. Billo P. M.

A. Martini S. P. Subst.

OPERE DI ZELO

ORATORII FESTIVI

Parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis.

Non v'è alcuno che ignori come da tutti si vada ogni dì più lamentando nei giovanetti la mancanza quasi assoluta d' istruzione religiosa. Un buon numero di fanciulli di città e delle campagne, tanto più se di povera condizione, vengono allevati in modo da far temere del loro avvenire nel tempo e nell'eternità.

Ma i genitori che fanno? Pur troppo alcuni di essi sono conniventi, altri si trastullano nella più funesta indifferenza; intanto il male si va estendendo, e noi già ne vediamo le prime conseguenze. Essi lasciano che il lioncino, dapprima docile e grazioso, cresca fra gli abitanti della foresta; ed intanto preparano quel giorno in cui, come dice la Scrittura, avrà imparato anch'egli a devastare le città ed a sbranare gli uomini.

Leibnitz scriveva: « La buona educazione « della gioventù è il primo fondamento della « felicità umana. Ho sempre pensato che si « riformerebbe il genere umano, riformando « l' educazione della gioventù. — E Victor Hugo esclamava: « Bisognerebbe trascinare « dinanzi ai tribunali quei genitori che in- « viano i loro figli a scuole sulla cui porta « sta scritto: Qui non s'insegna religione ».

Per porre un argine alla piena che si va ingrossando, si apersero da alcuni anni in molte città, specialmente dell' Italia Settentrionale, Oratorii festivi o Giardini di ricreazione che hanno per iscopo di raccogliere i giovanetti nei giorni festivi, affine di farli assistere a Sacre Funzioni, istruirli nella Dottrina Cristiana e trattenerli nelle ore pericolose per le loro tenere anime in lieti divertimenti.

Perciò lo scopo di siffatta istituzione è doppio, cioè di far del bene e di impedire il male. Il primo si ottiene mercè l'istruzione religiosa e le pratiche di pietà, di cui v'ha difetto grandissimo ai nostri giorni; imperocchè ai catechismi che continuano a farsi ogni festa nelle Parrocchie, ben pochi intervengono, e in quelle scuole dove l'insegnamento religioso s'impartisce, esso ha perduto quasi ogni importanza; ed infine il carattere religioso si alterò anche nel santuario domestico, ove assai rare sono quelle madri che ogni cura ponevano nel preparare i loro figl

a mostrarsi sinceri cristiani, per essere un dì onesti cittadini.

L'importanza del secondo fine, cioè l'impedimento del male, la si scorge da chiunque nei giorni festivi percorra le vie pubbliche e s'aggiri per mezzo alle piazze; da per tutto si vedono crocchi di ragazzi sfaccendati, abbandonati a sè, e che altro non possono imparare, che la bestemmia ed il mal costume. Oh quanti giovanetti avrebbero conservata la stola dell'innocenza fino ad anni migliori senza i fatali ozii festivi!

Se grande è il vantaggio che dagli oratorii festivi proviene, non è difficile il modo di istituirli e farli fiorire, come facilmente si può dedurre dal breve compendio degli statuti o regolamenti comunemente approvati, che qui trascrivo.

La vita ed il rigoglioso sviluppo dell'Oratorio dipende totalmente dal suo direttore, che vorrà essere un Sacerdote zelante, affabile e caritatevole. Egli sceglierà una Chiesa o Cappella situata presso un piazzale o cortile. Provvederà alcuni banchi che disporrà a due o tre insieme per la separazione delle classi. Per suoi collaboratori, se non potrà aver persone adulte, sceglierà alcuni giovani fra i più grandi ed istruiti, dotati di condotta esemplare. A ciascuno di questi verrà consegnata una classe di giovanetti, che dovranno istruire nella dottrina cristiana ed assistere nelle sacre funzioni; oltre a questi, chiamati catechisti, se ne sceglierà qualche altro a cui si attribuiranno le altre occupazioni che occorreranno.

Il Direttore radunerà i suoi collaboratori una volta ogni quindici giorni, affine di dar loro gli ammaestramenti ed avvisi opportuni, ascoltare le loro osservazioni e fare che tutti insieme formino con lui un solo spirito consacrato al bene dell'Oratorio.

Per avere un gran numero di giovanetti si raccomanderà al Parroco, ai maestri delle scuole pubbliche, ai capi-officina, cercando inoltre tutti i mezzi che saprà meglio trovare nella intelligente carità.

Fra questi van noverati i giuochi, le passeggiate, le merende ed i premii. Per provvedere a tutto ciò batterà alle porte dei signori più facoltosi, che troverà sempre mai generosi verso un'opera tanto filantropica e di sì eletta carità. Colle elemosine raccolte procurerà alcuni attrezzi di ginnastica, come ad esempio: un passo-volante, altalene, le parallele, il salto alla corda e simiglianti. Per le passeggiate procurerà bandiere, tamburi, trombette...per renderle più splendide ed attraenti; e di quando in quando le renderà più liete con qualche merenda all'aperta campagna.

Le sacre funzioni vorranno esser brevi. Al mattino della Festa, nelle prime ore, il Direttore attenderà alle confessioni, mentre che i catechisti assisteranno alla ricreazione. Ad ora opportuna si smetteranno i giuochi ed entreranno tutti con ordine in Chiesa. Uno dei catechisti pronuncierà ad alta voce le preghiere che verranno ripetute dai giovanetti parola per parola. Finite le prime preghiere, il Direttore celebrerà la Messa, dopo la quale terrà dall'altare un breve sermoncino.

Nelle ore pomeridiane si farà come al mattino, con questa sola differenza che invece della Messa vi sarà una mezz'ora di Catechismo, che verrà separato dal sermoncino col canto di qualche lode sacra. La funzione della sera, se si potrà, si chiuderà colla Benedizione del Santissimo Sacramento. Dopo le sacre funzioni, sia di mattino, sia di sera, se non avrà luogo la passeggiata, si riprenderanno i giuochi di prima.

Da tutto ciò risulta, che una sola persona con facilità può, mediante questa istituzione, recare del gran bene alla società. Se in ogni città e villaggio vi fosse un novello Filippo Neri od un novello Calasanzio, che pieno di paterna carità raccogliesse i giovanetti vagabondi per le piazze e lungo le vie, ed aprisse Oratorii festivi, quanto bene non farebbe? qual gioia non recherebbe al Cuore di Colui nel cui labbro tanto soavemente suonò: *Sinite parvulos venire ad me?*

Sac. Stef. Trione Salesiano
nel Collegio S. Basilio di Randazzo.

Casi Morali e Liturgici (1)

Soluzione del 26.° Caso Morale

Settimio parroco, mentre siede in confessionale, e compie il suo ministero, è insultato ad alta voce da Trifone, famigerato pretofobo. A reprimere la costui audacia, manda per la forza pubblica, la quale arresta in Chiesa Trifone; ma poi considerando che questi trovavasi in luogo sacro, dubita di aver violata la immunità ecclesiastica ed essere incorso nelle censure.

Si chiede:

1.° In quali casi si viola la immunità di asilo?

2.° Quali pene s'incorrono dai violatori?

3.° Che è da dirsi del parroco Settimio?

Al primo. — L' immunità di asilo è quel diritto speciale che compete ai sacri luoghi, per cui chi in essi cerca rifugio, non può esserne estratto con violenza. È antichissimo nella Chiesa questo diritto, raffermandolo i più vetusti canoni. I SS. Padri lo propugnarono ampiamente, come quello che si addice alla santità dei detti luoghi, al rispetto e alla venerazione che loro si deve (S. Aug. de Civ. Dei Lib. 1. C. 1. — S. Hieron. Ep. 127. ad Princ.—S. Gregor. Tur. Hist. 1. 5. c. 4.)

Nella legislazione canonica odierna godono di questo diritto tutte le Chiese, sieno o pur no consacrate, ancorchè pollute o interdette, purchè benedette per autorità del Vescovo, (ex Cap. *Ecclesiae* de Imm. Eccl.), e con esse le sagrestie, le torri, gli atrii, i portici e l' ambito. Inoltre i cimiteri, designati e benedetti dal Vescovo, benchè distino dalle Chiese; palazzi dei Cardinali o de' Vescovi; le case parrocchiali o canonicali; i monasteri; i Seminarii, e gli Ospedali, purchè eretti per autorità del Vescovo (ex L. Pateant C. de his qui ad Ecclesias confugiunt -ex Cap. Id constituimus C. 17. 9. 4.)

I rei che si rifugiano nei prefati luoghi, hanno i seguenti vantaggi: 1.° Non possono esser presi o messi in ceppi, molto meno venir con violenza da essi strappati (Can. *Definivit* c. 17 9. 4). — 2.° Fino a che si trovano nel recinto dei detti luoghi, non possono dal giudice venir condannati a morte o ad altra pena corporale (ex Can. *Reum* c. 17. 9. 4. et Cap. *Inter alia* de Imm. Eccl.). 3.° Non si può proibire che si rechi loro il necessario vitto e vestito (Cod. Tit. *De his qui ad Ecclesias confngiunt:*).4.° Chiedendo asilo nelle Chiese, debbono esservi ammessi, nè possono venirne scacciati (Ex. Cap. *Inter alia* de Imm. Eccl.). 5.° Non possono esser dispogliati delle cose e dei beni proprii che portarono con se (ex cit. Can. *Definivit).*

In tutti questi casi non è lecita la sola violenza. Imperocchè se si adoperassero frodi, inganni ed altri mezzi, per estrarre i rei dai luoghi sacri, non si violerebbe il diritto di asilo, il quale è in venerazione dei detti luoghi, non in grazia dei colpevoli (Ex Can. 6. *De his quae vi).* Nè tutti i colpevoli possono trovare asilo nei luoghi sacri Giacchè il diritto n'eccettua i laici che sieno pubblici ladri, o grassatori nelle strade, o insidiosi aggressori di viandanti, o saccheggiatori di campi, ovvero omicidi, assassini

---

(1) Han risposto ad ambedue i Casi Morale e Liturgico;

Cerroti Sac. Nunzio di Bitonto
Dell'Aversana Pietro di Parete
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
P. Celestino da Urbino Capp. in Pesaro
Riccardi Sac. Giovanni Battista di Napoli
Saletti Can. Luigi di Randazzo

Al solo Caso Morale:

De Dona Sac. Orazio di Cervinara.

Al solo Caso Liturgico:

Marchegiani P. Gennaro da Collevecchio Cap.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Riccardi Gio: Battista; del caso liturgico, il Sac: Cerroti Nunzio.

eretici, o rei di lesa maestà (ex Bulla *Cum alias* Greg. XIV. et Bulla *Officii nostri* Bened. XIV). Il delitto però dev' essere certo e chiarito dal giudice ecclesiastico, nè si può estrarre il reo senza la sentenza del predetto giudice e presente un ecclesiastico da lui designato (ex Bullis cit.).

Questo per dritto comune. Vuolsi nondimeno attendere al dritto speciale di ciascun luogo, essendochè, per concordati intervenuti con la S. Sede, le immunità locali in più luoghi sono ridotte a ben poca cosa.

Al secondo.—La Cost. *Apost. Sedis* punisce con la scomunica riservata generalmente al Sommo Pontefice nell' Art. V: « Immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violare iubentes aut violantes ». Dunque non ogni persona che viola questa immunità, o vi concorre, cade nella scomunica; ma solo chi ne dà il comando e chi la viola di fatto *ausu temerario*, cioè in amendue i casi con piena malizia, e di propria volontà. Così venne dichiarato dalla S. C. dell'inquisizione il 1. Febb. 1871, con le seguenti parole: « In quarto dubio plura a te congesta sunt. Et primum anxium te exhibebas circa magistratus catholicos, et gubernii servos, qui immunitatem asyli ecclesiastici violant, veritus nimirum ne omnes excomunicationi subiaceant, quae in Const. *Apostolicae Sedis* est quinta inter excommunicationes latae sententiae R. P. reservatas... Qua te anxietate ut eximerent Emi Patres audito etiam Ss. Oraculo, monitum te voluere, in ea formula verba *ausu temerario* utrumque membrum complecti. Ex quo intelligas eum tantum excomunicationem incurrere, qui ab aliis minime coactus, prudens ac sciens immunitatem asyli ecclesiastici aut violare iubet, aut exsequendo violat, quem porro, utpote omnis excusationis expertem excommunicationi subiacere, mirum esse non debet ».

Al terzo —Nel caso non abbiamo chi si rifugia nel luogo sacro, chiedendovi asilo, ma chi lo profana, insultando ai sacri Ministri per odio della religione. Giustamente devesi punire tal sacrilega arroganza, e però sono vani i dubbii di Settimio, credendo aver violata la immunità, ovvero incorsa la censura.

Risposta al 26.° Caso Liturgico

Teodulo parroco, quando vien richiesto del Viatico per gl' infermi, suol sempre recarlo dagli oratorii privati che si trovano eretti nelle loro case, celebrando ivi la S. Messa, anche senza presenza degli indultarii.

Si chiede:

1.° È lecito recare il Viatico dagli oratorii privati; e con qual rito?

2.° È lecito celebrare per tal ragione senza l'indultario?

3.° Che deve dirsi di Teodulo?

Al primo ed al secondo.—In caso di necessità, anche assente l' indultario, può il Parroco celebrare nell' Oratorio privato per ministrare il viatico all'infermo, abiti questo o non abiti nella stessa casa. Così la S. C. dei Riti 27. Aug. 1836 in Veronen ad 8: « Parochus novit Sacrum Viaticum difficillime porrigi posse infirmo morti proximo, nisi celebret in Oratorio domestico, indulto Apostolico erecto domui infirmi proximo: quaeritur utrum possit a privato Oratorio SS. Sacramentum deferre? Et quatenus affirmative, utrum in tali casu celebrare possit etiam indultario praecario absente? Respondit: Affirmative, etiam absente indultario. »

Il rito da osservarsi per tal funzione sia, per quanto è possibile, quello prescritto dal Rituale Romano, massimamente quando si tratta di uscir di casa. Se poi l'infermo dimora nella stessa abitazione in cui si è celebrato il S. Sacrifizio, può allora il Sacerdote con i medesimi abiti della messa e senza velo omerale, recare il S. Viatico sotto l' ombrella, e preceduto almeno da due inservienti coi lumi (S. R. C. 17. febb. 1874. in Ord. S. Ioann. de Deo. V. Mon. Eccl. Vol. 2. p. 2. pag. 134.)

Al terzo.—Secondo il già detto, Teodulo fa bene a recare dagli Oratorii privati il S.

Viatico nei casi di necessità. Negli altri casi gli sarebbe ciò lecito solo se l'infermo abitasse nella stessa casa dove si trova l'Oratorio, e celebrandovi presente l'indultario; giacchè se ciò è lecito negli Ospedali, par che possa dirsi pur lecito nelle case private (cit. decr.).

Proposta del 28.° Caso Morale

Papinio, provocato da Luca, si batte in duello con questo, e nella lotta cade ferito gravemente. Flavio parroco corre al moribondo e gli riesce disporlo per ben riconciliarsi con Dio. Lo assolve da tutti i peccati; sul luogo stesso del duello gli porta il Viatico, e, morto, lo crede degno della ecclesiastica sepoltura.

Si chiede:

1.° Quali pene sono comminate dal dritto contro i duellanti?

2.° Flavio si è ben regolato?

Proposta del 28.° Caso Liturgico

Marco e Lelio disputano tra loro sulla conchiusione della orazione del SS. Sacramento *Deus qui nobis etc.*, da dirsi e dopo amministrata la comunione, e innanzi la benedizione col Venerabile. Il primo vuole che la detta orazione si chiuda brevemente col *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum*, o *per omnia saecula saeculorum*. Il secondo crede necessaria la conchiusione lunga: *Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus etc.*

Si chiede: Che deve dirsi delle prefate opinioni?

N. B. Nella soluzione del 26.° caso liturgico, a pag. 46, dicemmo che, quando il proprio officio è quello di un Beato, ed occorre celebrare in una Chiesa aliena, in cui si fa l'uffizio di un altro Beato, nel caso di dover omettere il S. Sacrifizio, per non allontanarsi dalle prescrizioni de' Sacri Riti, sarebbe meglio celebrar la Messa della propria Diocesi con colore diverso. Nel dir ciò, non avevamo presente un Decreto della S. C. de' Riti del dì 13 Aprile 1867 *Ordinis Praedicatorum*, il quale è del tenore seguente:

« Director Kalendarii Provinciae Occitaniae Ordinis Praedicatorum exposuit contingere aliquando, ut religiosus eiusdem Ordinis, qui iuxta proprium Kalendarium officium facit de Beato Ordinis, invitetur ad celebrandum in Ecclesia Parocchiali, in qua, iuxta Kalendarium Dioecesis agitur pariter officium de aliquo Beato... cum aliunde celebratio Missae sit necessaria in Parochia, et non sit alius sacerdos quam praedictus Religiosus. Hinc exquisivit: An Religiosus in exposito casu conformare se possit Ecclesiae, in qua celebrat?—rescribendum censuit: *Affirmative* ».

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Effetti e natura del Regio Placito —Decadenza dall'assegno vitalizio. —Il R. Placet, quanto alla provvista dei benefizi ecclesiastici, non tende ad altro scopo che a far conseguire il godimento delle temporalità che ne costituiscono la dotazione. Non è quindi dal R. Placet che il benefiziato rimane investito del benefizio ma dalla nomina dell'Autorità Ecclesiastica, con la quale viene accordata la investitura, secondo il dritto Canonico.

La decadenza dall'assegno vitalizio, prevista dall'art. 3. della Legge 15 Agosto 1867, nel caso in cui l'investito venga provvisto d'un altro benefizio, non è applicabile alle provviste anteriori a detta legge, sebbene placitate solamente dopo la promulgazione della medesima; e non è neppure applicabile se la provvista d'altro benefizio a senso del diritto canonico non è incompatibile col primo. (Tribunale Civ. di Arezzo, 29 Sett. 1880—Bianchini e Fondo pel Culto—Boll. del Contenz. Anno V, par. II p. 130.)

Può prescrivere l'enfiteuta contro il padrone diretto?—Atteso il principio di diritto, che, cioè, nessuno può cambiare a se stesso la causa del suo possesso, ed in forza del Rescritto Sovrano de' 10 Febb. 1838 (Legislazione Napoletana), che tale principio sviluppa; l'enfiteuta non acquista giammai colla prescrizione il diretto dominio. Il titolo enfiteutico non ha perciò bisogno di rinnovazione (Corte di Cassaz. di Roma, 12 Marzo 1881 —Fondo del Culto e Polidoro—Boll. del Contenz. l. c. p. 133.)

La congrua formata dalle distribuzioni corali non può invertirsi in capitale.—Quando la Parrocchialità deve essere esercitata da un Canonico di Collegiata, e nell'assegnare per congrua al Parroco il benefizio di un Canonicato vacante venne disposto che il Parroco stesso potesse godere anche delle distribuzioni corali; sono due gli Officii che il medesimo deve disimpegnare, e l'uno va retribuito col benefizio canonicale, l'altro colle distribuzioni corali.

Venuto meno uno dei due ufficii colla sop-

pressione della Collegiata, anche la rispettiva retribuzione deve seguire la medesima sorte.

Sebbene il godimento vitalizio delle distribuzioni corali spetti per legge al Parroco, che già ne era in possesso, tuttavia egli non può pretendere, che dalla massa delle dette distribuzioni venga stralciato un capitale per attribuirlo alla Parrocchia da lui esercitata. (Corte di Cassaz. di Roma, 31 Marzo 1881 —Gualtieri contro Finanze—Boll. del Contenz. l. c. p. 134.)

Il Sacro Patrimonio può esser alienato senza autorizzazione del Vescovo? — Quando la costituzione del Patrimonio Ecclesiastico fu posta in essere con l'intervento dell'Autorità Ecclesiastica, a forma del Concilio Tridentino, ed il Chierico fu ordinato in sacris con quel titolo, esso non ha potestà di alienarlo, nè di obbligarlo senza la necessaria autorizzazione. Nè tale facoltà acquista *ipso iure* quando gli sopravvengano altri beni, essendo necessario che il vincolo sia prosciolto dall'Autorità competente, previa cognizione della sufficienza dei beni sopravvenuti (Corte di Cassaz. di Firenze, 22 Giugno 1881—Iacopetti contro Landi—Boll. del Contenz. l. c. p. 141).

—

CRONACA RELIGIOSA

(Luglio 1881)

—

Pellegrinaggio Slavo al Vaticano —Un numerosissimo pellegrinaggio di popoli Slavi recossi in Vaticano a fine di fare omaggio al Sommo Pontefice, e rendergli le dovute grazie, per gli onori decretati ai SS. Cirillo e Metodio loro connazionali. Il dì 5. sp. si presentarono al S. Padre, il quale circondato da un' eletta di Cardinali e di altri insigni Prelati, dopo aver udito un affettuoso indirizzo letto da Mons. Strossmayer Vescovo di Bosnia e Sirmio, rispose con uno dei suoi più ammirabili discorsi, che commosse fino alle lagrime quella moltitudine di meglio che 1300 pellegrini.

Nel seguente giorno si tenne un' accademia poliglotta in onore dei SS. Cirillo e Metodio, apostoli degli Slavi. Vi assistevano i detti Pellegrini, i diplomatici accreditati presso la S. Sede, il Patriziato Romano, e gli alunni dei Collegii nostrani ed esteri. L' Card. Ledochowski, Presidente del Comitato dei Pellegrinaggi, distribuì a quei Pellegrini 1500 medaglie in argento ed in bronzo, fatte già coniare dal S. Padre, commemorative della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

Traslazione degli avanzi mortali di Pio IX.—La s. m. di Pio IX, con testamento dei 7 Febb. 1878, avea disposto che i suoi resti mortali fossero collocati nella Basilica di S. Lorenzo fuori le mura, con una modesta epigrafe. In esecuzione di tal sua volontà, la notte sopra il 13 spirante fu ordinato il funebre trasporto. Il carro mortuario era seguito da alcune carrozze, nelle quali aveano preso posto l' Arciv. Folicaldi, il Curato di S. Pietro, i Canonici Delegati, il Maggiordomo, il Maestro di Camera, i Cerimonieri, ed i Protonotarii Apostolici. La piazza del Vaticano presentava un aspetto solenne e meraviglioso. Tutto l'immenso spazio era gremito da una folla di popolo, che seguì il corteo con religiosa e mesta attitudine, mentre tutte le finestre erano rischiarate da lumi, e piogge di fiori si riversavano sul carro. Giunto in S. Lorenzo, dai Cardinali eredi e dai testimoni fu ricevuta la venerata salma, e dopo la Messa celebrata dal Card. Vicario, e l' assoluzione sul feretro, i preziosi avanzi furono collocati nel proprio luogo.

Ma prima che colà si pervenisse, quanti scandali ed empietà non si deplorarono lungo il cammino? Le scene obbrobriose e selvagge che si avverarono in tal luttuosa congiuntura, per opera dei così detti patrioti, in massima parte forestieri, destarono un grido d'indignazione in tutt' i punti dell'Orbe Cattolico. Quella bordaglia forsennata non si limitò solo a gridare e fischiare indecorosamente, ma lanciò sputi, sassi, e colpi di bastone contro i personaggi ecclesiastici e laici che seguivano il convoglio, ed osò accostarsi al feretro per fargli sfregio, e vi sarebbe pur riuscita se non fosse stata impedita dall'energica attitudine di molti bravi giovani Romani!

Cardinale defunto—Il dì 28 maggio u. s. addormentossi nel Signore S. E. R. ma il Card. Emmanuele Gargia Gl. dell' Ordine de' Predicatori, Arcivescovo di Saragozza.— L'E.mo Principe era nato in San Salvatore in Camba, diocesi di Lugo, il 14 marzo 1802, fu preconizzato a Badajoz il 29 giugno 1854, promosso all' Arcivescovado di Saragozza il 23 dicembre 1858, e creato e pubblicato Cardinale addì 12 marzo 1877 col titolo di S. Stefano al Monte Celio. — Apparteneva alle Congregazioni Ecclesiastiche de' Vescovi e Regolari, Concilio, Indice, Indulgenze e S. Reliquie.

Breve di s. s. all' Arciv. di Malines. — Poichè nel Belgio, in rispetto alla istruzione religiosa nelle scuole, erano surte divergenze di opinioni fra i cattolici, ed alcunie rano giunti al segno di censurare la condotta dell'insigne Porporato l'Emo Arcivescovo di Malines, il S. Padre, con Breve del 3 agosto 1881, difende la condotta del Cardinale, lodandone altamente la dottrina,

lo zelo, e la prudenza. Su tal proposito insegna che la Chiesa, nel regolare cogl'inconcussi principii della fede, le istituzioni ed i costumi dell' ordine pubblico, non meno che gli atti della vita privata, serba giusta misura dei tempi e dei luoghi, e come d' ordinario avviene nelle cose umane, ella è costretta tollerare talvolta dei mali che sarebbe quasi impossibile d'impedire, senza esporsi a calamità e turbamenti ancor più funesti ». Biasima la condotta di coloro che ledono la carità nelle dispute, e suggerisce il consiglio di Benedetto XIV, d' imitar cioè in questa materia l' angelico Dottore, la cui moderazione di linguaggio e maturitá di stile si mantengono tanto nella lotta e nell' attacco a riguardo degli avversari, che nella esposizione della dottrina e delle prove destinate a difenderle.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Domenica 3 sp. S. M. Kalakua, Re delle Isole di Sanwich, di passaggio per Roma, accompagnata dal suo seguito, si recò al Palazzo Apostolico per fare atto di omaggio al S. Padre.—Il 1 sp. morì pentito dei suoi trascorsi, e munito di tutt'i conforti della Religione in Catanzaro (Calabria) un tal Carbonelli, tenente colonnello, che fu tra i mille di Marsala, e già graduato in Massoneria.—Si è riedificata in Ugento una Chiesa sotto il titolo di Maria Assunta in cielo per vetustà crollata da più anni.—In Napoli, nella Parrocchia di S. Anna di Palazzo, si è celebrata una splendida festa in onore di S. Luigi Gonzaga dai fanciulli della scuola gratuita di S. Francesco di Sales. Questa fu istituita dal compianto Arciv. Sforza per combattere la propaganda d'una Chiesa Metodista, eretta in quella Parrocchia.—Monsig. Gaetano Blandini, Vescovo di Sergiopoli i. p. ricevè la consecrazione episcopale il 29. Maggio nella Cattedrale di Noto da quel Vescovo Monsignor Blandini, assistito dai Vescovi di Aci-reale, e di Caltagirone.—Mons. Celesia Arciv. di Palermo ha emanato un decreto, col quale proibisce la letura delle note scritte dal Sac. Civiletti, e pubblicate nel libro intitolato: *Gli atti di S. Rosalia del P. Stiltingo*, perchè contenenti errori assai gravi contro la dottrina cattolica. —Nella Parrocchia dei Sette Dolori in Napoli ai 24 sp. una circassa, fuggita dalla Villa Favorita trasformata in Harem da Ismail Pascià, riceveva solennemente il battesimo dal Parroco Jodice, col nome di Margherita Maria; e dopo essersi accostata alla mensa Eucaristica, venne unita in Matrimonio con un giovane napoletano.—Nella Cattedrale di Trani pure fu amministrato solennemente il battesimo da quell'Arciv. ad un giovanetto ebreo, nativo di Salonicco, col nome di Pellegrino Nicola —Il 1 sp. è morto Mons. Carlo Luigi Savio, Vescovo di Asti nel Piemonte.

Mustafà Pascià ha offerta una cospicua somma pei lavori della Chiesa del Sacro Cuore a Montmartre in Parigi. — Nel Canadà, con approvazione della Camera fu inscritta nel bilancio dello Stato la somma di 15 mila piastre (50 mila franchi) a profitto dei PP. Trappisti di Bellefontaine nell'Anjou per la fondazione di un grande stabilimento agricolo su d'una proprietà loro offerta nelle rive del San Lorenzo.—È stata eretta una nuova Chiesa in Eb-Obeid, Capitale del Cordofan nell'Africa Centrale, consecrata a N. S. del Sacro Cuore, Regina della Nigrizia. Il merito di quest'opera si deve al Sac. Napoletano D. Vinc. Marzano.—Nella Domenica 26 Dicem. scorso anno fu consecrata la nuova Chiesa di Tinghe in Australia in onore di S. Frances. di Assisi da Mons. Torreggiani, Cappuccino, Vescovo di Armidale. Vi fu scelta musica, cresima ed Omelia di quel Prelato con frequentissimo popolo. — Nella Cattedrale di Zagabria si fecero feste nell'idioma slavo, avendo il Santo Padre concesso di potersi celebrare la S. Messa in lingua slava. Vi presero parte tutto il popolo, le autorità, e la Dieta stessa.—La Diocesi di Newark negli stati Uniti è stata divisa in due: in quella di Newark, e vi è stato nominato a Vescovo il Parroco di S. Vincenzo a Madison Sig. W. M. Wigger, e in quella di Trenton, il cui Vescovo P. Michele Farrel era Parroco di s. Pietro in Barclay Street New Iork.—Un Russo, il sig. Cytovitck, redattore del giornale il Bereg, si è convertito al Cattolicismo, ed è entrato nella Compagnia di Gesù.—È morto in Filadelfia James Murrow, gran Maestro della Massoneria in Pensilvania.—È morto Mons. Ferdinando Blanco y Lorenzo dei Predicatori, Arc. di Valladolid (Spagna). — È morto improvvisamente per apoplessia fulminante ed in mare Monsig. Luigi Curcia M. O., Arciv. di Jrenopoli già Vicario e delegato Apostolico di Egitto pei Latini.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Residentiae et Suspensionis—14 Agosto 1880—Il Sacerdote P. era Vicario Curato *ad nutum* di una pieve rurale nella Diocesi di B, il cui titolo di Arciprete competeva all' Ordinario del luogo. Avvenne che il P. , senza venia del suo Vescovo, si partì dalla Diocesi, ed ottenne per concorso una Arcipretura curata nell' altra Diocesi di F. Fatto di ciò consapevole il proprio Vescovo, inflisse la pena di sospensione, giusta il Trid. (Sess. XXIII, C. 16), al Sac. P., se fra tre giorni non fosse ritornato alla propria Diocesi, e precisamente alla Chiesa di S. Stefano. Ma non essendo stato ubbidito, si rivolse alla S. C. del Conc., lamentando la condotta e del suo suddito e del Vescovo di F.

La S. C. chiese informazioni al detto Vescovo di F., il quale riferì che il Sac. P. era un semplice economo *ad nutum* amovibile, e per giunta senza una congrua bastevole al suo sostentamento ; che perciò lo credeva nel dritto di cercarsi altrove un posto migliore e perpetuo; e riputandolo atto al governo di quella parrocchia, non si vedeva obbligato ad escludernelo.

La causa fu diligentemente discussa il dì 14 Agosto 1880, ed al dubbio: *An sustineatur dispositio Episcopi B. die 9 Martii edita, ita ut et quomodo Sacerdos P. ad propriam Dioecesim redire tentatur in casu* , fu risposto : *Affirmative in omnibus, dummodo de congrua eidem Sacerdoti ab Episcopo provideatur.*

Eccone le precipue ragioni :—a) Un ecclesiastico perciò ch' è ordinato dal proprio Vescovo , ed ascritto ad una Chiesa , diventa suddito del suo Prelato, nè può partirsi dal luogo senza venia di lui, sotto pena di sospensione *ferendae sententiae* (Trid. Sess. XXIII, C. 16 de Ref.—Conc. Rom. Tit. 6, cap. 6—S. C. C. Senogallien 19 aug. 1592 etc.).—6) Il perchè, quante volte il Vescovo lo ravvisa necessario od utile alla propria chiesa, può bene ricusargli le lettere dimissoriali (Menoch. de arbit. cas. 422 n. 3—Garzia de benef. p. 2 c. 5 n. 102—S. C. C. in Reatina 26 Ian. 1833 ; in S. Germani 12 aug. 1871.)— c) Il Vescovo può sospendere un Sacerdote suddito di lui *per praeceptum particulare et absque judiciali strepitu* , benchè dimori in aliena Diocesi , giacchè il precetto *afficit personam* , dovunque questa si ritrovi (Scavini Lib. I , tr. IV , disp. III de Censuris c. I).—d) Riguardo poi al difetto di residenza punito con censura, rimane senza dubbio censurato il Sacerdote dimorante altrove , essendochè il peccato della non residenza si ritiene commesso nella propria Diocesi (Ligor. Homo Apost. tract. XIX n. 5 ; et Op. Mor. lib. VII, n. 22).—e) Le antiche risoluzioni della S. C. del Concilio che stabiliscono : « quod clericus qui certo loco non est adscriptus, ab Episcopo suo invitus non potest retineri, ne a sua Dioecesi recedat, et alibi parochialem accipiat » debbono intendersi nel senso che il Vescovo non può ritenerli loro malgrado senza giusta causa , e senza provvederli di un congruo sostentamento (Card. de Luca disp. 2 Adnot. ad Conc. Trid. n. 4—S. C. in Nucerina 5 Sept. 1818—in Reatina 26 Ian. 1833—in S. Germani 12 Aug. 1871.).—f) Innocenzo XIII nella Bolla

Apostolici ministerii data pel ristoramento della disciplina nei regni delle Spagne e da Benedetto XIII con l'altra Bolla *In supremo* estesa a tutti i Vescovi dell'Orbe, prescrisse che gli ecclesiastici, non ancora ascritti a qualche Chiesa nella sacra loro Ordinazione, fossero dal proprio Vescovo ascritti: « Quod si qui modo (parole della Bolla) reperiuntur vel clericali tonsura iam initiati, vel ad ordines sive minores sive maiores iam promoti, qui nulli certae Ecclesiae aut loco pio adscripti fuerint, Episcopi adscriptionem huiusmodi vel a seipsis, vel a praedecessoribus suis omissam, statim suppleant ».

II. Super valeditate Capituli—14 Agosto 1880—Per varie ragioni, il Capitolo di T. ritrovavasi in tale stato, che alle volte neppur la Messa Conventuale, per manco di soggetti, potea ben celebrarsi. Laonde, col consiglio del Vescovo, nel 1879, fu stabilito dall'Arciprete e dal Canonico P. di porgersi suppliche al S. Padre perchè il sacerdote Antonio, di una vicina Diocesi, venisse eletto in Canonico onorario, col dritto di successione alla prebenda canonicale che prima fosse vacata. Ciò però dopo di essersi ottenuto il consenso del Capitolo. A tal fine il Capitolo fu radunato il dì 26 Giugno 1879 nelle forme consuete, tranne solo, che, per colpa del sagrista, non furono avvisati due canonici, di cui uno nondimeno intervenne, e l'altro era affetto da cronica infermità. Furono presenti alla sessione capitolare undici Canonici, e sei diedero il voto favorevole ad Antonio.

Il giorno appresso però sei Canonici fecero istanza al Pro-Vicario Generale, anch'esso canonico, perchè la detta risoluzione capitolare fosse cassata, come quella ch'era fatta non secondo le prescrizioni capitolari, non essendosi dato precedente avviso a due Canonici. Il Pro-Vicario, con decreto del 28 giugno, dichiarò invalida la sessione capitolare, ed irritò ciò che vi si risolse. Il dì 20 il Capitolo si radunò di nuovo, in numero di otto, e con sette voti rigettò la proposta.

Di che mal soddisfatto il Sac. Antonio, fè ricorso alla S. C. del Conc.—Il vescovo, interrogato, osservò che, non essendosi fatta alcuna protesta nella prima sessione capitolare, non vi era ragione di considerarla invalida.—La causa fu trattata il dì 14 agosto 1880; ed al dubbio: *An constet de validitate sessionis Capitularis diei 26 Junii 1879, itu ut decretum Pro-Vicarii Generalis infirmandum sit in casu*, rispose: *Affirmative in omnibus.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Perchè un atto capitolare sia valido, occorrono quattro cose: 1°. che il Capitolo sia legittimamente congregato—2°. che sieno chiamati tutti quelli che hanno voce in capitolo—3°. che il negozio si compia capitolarmente—4°. che finalmente la maggior parte consenta (Pignatell. tom. 1, cons. 34).—b) Non è in facoltà del Vicario Generale, anche nell'assenza del Vescovo, di convocare il Capitolo, giusta le prescrizioni del Tridentino (Sess. 25, c. 6).—c) Tutt'i Canonici devono essere invitati, anche gl'infermi, i quali possono, se il vogliono, per mezzo di procuratori, o per sè stessi, agli scrutatori loro mandati dal Capitolo, manifestare il proprio voto, (Reiff. Ius Can. tit. De elect. n. 191).—d) Nel caso nondimeno la omissione, avvenuta per colpa del sagrista, non sembra una causa sufficiente per invalidare l'atto capitolare; giacchè dei due non chiamati, uno fu presente alla sessione, l'altro, travagliato da morbo cronico, non soleva nè poteva intervenire ai capitoli.

III. Praecedentiae et iuris deferendi Crucem—14 agosto 1880—Nel Sinodo Diocesano che celebrò il Vescovo di P., fra le altre cose sancì, che la pre-

cedenza nelle sacre funzioni si desse prima ai prepositi, poi agli arcipreti, indi ai rettori, appresso ai coadiutori, e finalmente, tra gli uguali, a chi fu prima promosso negli ordini. Volendo inoltre eliminare gli abusi invalsi circa la croce delle varie corporazioni ecclesiastiche quando interviene il Capitolo, ordinò che venisse osservato il Cerimoniale dei Vescovi, il quale prescrive una sola croce, quella del Capitolo, dietro la quale debbono procedere gli alunni del Seminario, i Curati delle Chiese parrocchiali, i Capitoli delle Chiese collegiate, e in ultimo quello della Cattedrale. (Lib. 2. Cap. 33, n. 5.)

Contro questi decreti Sinodali insorse il Preposito di S. Michele, sostenendo competere sempre a lui, come più degno, la precedenza dopo il Preposito della Cattedrale, sopra tutti gli altri prepositi della città; e inoltre poter lui erigere la croce nelle processioni generali, quando anche intervenisse il Capitolo cattedrale. Questi suoi diritti li derivava da certi decreti episcopali, e segnatamente quello della precedenza da un decreto emanato nel 1566 dal Vescovo de Rubeis.

La quistione, deferita al giudizio della S. C; fu discussa il dì 14 agosto 1880; ed al dubbio: *An sustineatur decretum synodale, seu potius constet de iure praecedentiae et deferendi crucem favore Praepositi S. Michaelis in casu,* fu risposto: *Decretum sustineri quoad ius deferendi crucem, quo vero ad praecedentiam non sustineri.*

Si raccolga:—a) A ben risolvere le quistioni di precedenze tra i parroci, vuolsi aver riguardo alla nobiltà o dignità delle chiese parrocchiali, non già a quella dei titolari (S. R. C. 21 mar. 1605 in Asten—10 maii 1642 in Asculana). Era nota la nobiltà e dignità della chiesa di S. Michele a preferenza delle altre.—b) Giusta il Cerimoniale dei Vescovi, e i decreti della S. C. dei Riti, la sola croce della Cattedrale deve erigersi quando interviene nelle processioni il Capitolo della detta chiesa (Caerem. Episc. l. c.—Ferraris v. Crux n. 14).—c) Le consuetudini contro il prefato Cerimoniale sono dichiarate abusi dalla S. C. dei Riti (3 apr. 1688 in Corduben). E Innoc. XIII nella Costit. *Apostolici Muneris* concesse ampla facoltà agli Ordinarii di estirparli.—d) Nondimeno son preservate le sole consuetudini *lodevoli ed immemorabili* contro il detto Cerimoniale; dal perchè le Costituzioni Pontificie che dannano generalmente le contrarie consuetudini, non fanno espressa menzione delle immemorabili. Così dichiarò pure la S. C. dei Riti: « Dictum librum Caeremonialem immemorabiles atque laudabiles consuetudines non tollere » (11 iun. 1605 in iura Hispaniar.). Ciò non potè provarsi della consuetudine del caso.

II. Ex S. Congr. Episcopor. et Regularium.

I. Reductionis pensionis—28 Giu. 1878 e 17 Dic. 1880—Per decreto di Pio VI, nel 1803, sulla mensa Arcivescovile di O. fu imposto il peso di una pensione di annue lire 4800, da pagarsi alla Mensa Vescovile di B. In quel tempo la Mensa di O. possedeva ben 100,000 e più lire di annua rendita; ora non ne ha che appena 18,000, lorde dei gravami verso il governo laico. D'altra parte il Vescovo di O. ha rendite così esigue che appena toccano le L. 1436; e la pensione fu imposta alla mensa di O. franca e libera da ogni peso; nè fu solamente una pensione gratuita, ma stabilita in compenso di certi fondi rustici che dalla mensa di B. passarono a quella di O.

Essendo ricorso l' Arcivescovo di O. alla S. C. per ottener lo svincolo di quel peso, la causa fu discussa in pieni comizii il dì 20 giugno 1878 col dubbio: *An, quomodo, a qua die et in qua summa applicandum sit decretum* Cum nuperrimis *relate ad pensionem mensæ Episcopalis B. in casu:* e la risoluzione fu questa: *Ad mentem: mens est ut Mensa O. super propriis redditibus persolvat libellas 3000 deductis expensis, brevi manu, libertate relicta Episcopo B. transigendi super pensionibus in antecessum haud solutis.*

Riproposta la medesima causa, ad istanza del novello Arcivescovo di O., si trattò pure in pieni comizii il dì 17 dicembre 1880; ma al dubbio: *An et quomodo recedendum sit a resolutione edita in generalibus comitiis diei 28 Iunii 1878 in casu,* fu risposto: *In decisis et amplius.*

Corollarii.—a) La pensione perpetua, che si concede in supplemento della dotazione di un beneficio o di una Mensa, riveste la natura di un censo, (Card. de Luca et Pikler).—In forza del decreto *Cum nuperrimis* (V. Mon. Eccl. Vol. I. p. 334) le pensioni van soggette ad una proporzionale riduzione, ma dopo essersene prelevata la Congrua conciliare.—c) Quando concorrono talune circostanze, è secondo l'equità, come nel caso, che, diminuite le rendite del pensionato, i tributi cadano a danno del pensionario.

II. Super reservatione pensionis et beneplaciti Apostolici—17 Dic.1880—Essendo vacata nel 1869 la parrocchia di S. Michele Arcangelo in R., il Municipio di quel luogo che ne possedeva il dritto di patronato, indisse il pubblico concorso; ma volle imposto al novello investito il peso di annue L. 300, da spendersi una metà per alimentare in Seminario un giovane povero, e l'altra metà per mantenere un cappellano che ne' di festivi celebrasse in un' altra Chiesa.

Il benefizio lo conseguì il Sac. Giuseppe, che volentieri promise il pagamento della pensione. Il Vescovo ordinario, ben conoscendo non essere in potestà di altri, fuor che del Rom. Pontefice, lo imporre pensioni su benefizi parrocchiali, nella bolla della canonica istituzione a favore del presentato, espresse le sue riserve circa la detta pensione, e manifestò il proponimento di rivolgersi alla S. Sede per ottenerne l' approvazione.

Se abbia o pur no conseguita la detta approvazione, non si potè conoscere con sicurezza. Forse l' ottenne *vivae vocis oraculo.* Il certo si è che nel fatto un giovane poveretto fu ammesso nel Seminario, ed il parroco Giuseppe cominciò pagarne la pensione. Appresso però, questa pensione non fu voluta più pagare; ed ai richiami dei Superiori del Seminario, Giuseppe or adduceva la mancanza dell' Apostolico beneplacito, or la tenuità delle rendite parrocchiali, che neppur giungevano a formare la sua Congrua. I detti Superiori perciò fecero ricorso alla S. C. dei VV. e RR.

La quale dopo maturo esame, il dì 17 Dicembre 1880, ai dubbi:

I An et quomodo sustineantur pensiones impositae super praebenda parochiali in casu.

Et quatenus affirmative.

II An et quomodo sit locus repetitioni pensionum insolutarum in casu.

Rispose:

Ad I Affirmative, facto verbo cum SSmo.

Ad II Affirmative quoad partem pensionis favore Seminarii: quoad aliam vero partem, ex gratia esse remittendam, facto verbo cum SSmo.

Si raccolga :—a) È valido il contratto che si fa con la riserva del beneplacito Apostolico (Rota coram Olivatio decis. 607 et 49 tit. 6.).—b) Ottenutosi una volta questo beneplacito, ancorchè ridomandato *ad cautelam*, si estende fino al principio del contratto; giacchè « conditio existens retrotrahitur ad tempus contractus: hoc est, ubi semel existit conditio, perinde habetur ac si ab initio sine conditione obligatio contracta fuisset » (Vinn. Instit. lib. III, tit. 16, n. 4.).—c) Il beneplacito Apostolico può anche *oretenus* conseguirsi, ed un tale oracolo può in dritto sostenersi (Ferraris Bibl. ad v. *Oracula* n. 3).—d) Nel caso potea bene presumersi che il Vescovo, sotto il cui governo fu pagata la pensione, ne abbia ottenuta la venia dalla S. Sede. Ma, messo pure che non l'abbia ottenuta, è bastato l'oracolo presente del S. Padre *(facto verbo cum SSmo)* perchè fosse avverata la condizione.

Sacra Congregazione dei Riti

Accertimento circa l'uso dei sacri paramenti fatti con tessuti di lino, di cotone o di lana.

Quantunque la S. C. dei Riti abbia più volte dichiarato illecito l'uso delle pianete, e di altri simili sacri paramenti, fatti con tessuti di cotone, di lino, od anche di lana, nondimeno da alcuni fabbricatori di tessuti vengono posti in vendita siffatti paramenti, quasi che essi dalla medesima S. Congregazione siansi ora permessi. A togliere pertanto qualsivoglia falsa opinione in una così importante materia, vengono avvertiti i Rmi Ordinarii Diocesani, che i decreti emanati già su questo argomento dalla stessa S. Congregazione, rimangono in pieno vigore, nè esiste alcuna nuova disposizione, che li abbia in veruna guisa modificati.

Dalla Segreteria della S. C. dei Riti li 28 Luglio 1881.

Il Segretario
Placido Ralli.

ALCUNE SPECIALI FACOLTA'

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

(Contin. V. pag. 55 di q. P.)

IV.

Convalidazioni di dispense matrimoniali.

Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, N. N. sequentem ad annum duraturam concedit facultatem, qua sive per se sive per idoneas personas ecclesiasticas uti poterit ; sub ea tamen conditione, ut in singulis actis expressa mentio fiat specialis apostolicae delegationis.

Dispensandi seu convalidandi litteras dispensationis super quocumque canonico impedimento ab Apostolica Sede expeditas, quae nullae fuerint ob incestum reticitum in precibus, aut patratum post missas preces et ante dispensationis executionem, aut iteratum durante tempore separationis vi litterarum apostolicarum indictae; vel quae nullae fuerint ob errorem nominis vel cognominis contrahentium, in matrimoniis tam contrahendis quam etiam in faciem Ecclesiae jam contractis, ut, servatis servandis, licite iniri seu renovari possint, prolem fortasse susceptam legitimam decernendo et injuncta congrua poenitentia salutari, ac si agatur de litteris ab Apostolica Dataria obtentis non in forma pauperum super impedimentis primi seu primi et secundi aut tantum consanguinitatis seu affinitatis graduum, praescripta aliqua eleemosyna judicio Ordi-

narii taxanda juxta contrahentium vires; actis civilibus interea a dispensandis forsan peractis. Constitutionibus atque Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus.

V.

Facoltà per contratti eseguiti intorno ai beni e diritti ecclesiastici.

Sacra Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate N. N. ad annum duraturam facultatem concedit, sive per se, sive per alias idoneas ecclesiasticas personas ab eo ad hoc etiam ad tempus, non tamen ultra praefinitum annum, subdelegandas, intra fines suae Dioecesis, Christifideles ipsi subiectos qui infrascriptos casus misere incurrerint, et humiliter absolvi petierint, impositis unicuique respectivis conditionibus cum congrua poenitentia salutari, ac obligatione reparandi illatum scandalum meliori modo quo prudenti judicio absolventis fieri poterit, et caute monendi socios, si quos in similibus habeant, ut et ipsi conscientiae suae consulant, Apostolica Auctoritate absolvendi; contrariis quibuscumque non obstantibus. Si tamen prae specialibus adiunctis huiusmodi conditiones essent quovis modo vel mutandae vel moderandae, praelaudatus N. N. ab usu huius facultatis abstineat, et recurrat ad eamdem Sacram Poenitentiariam omnia exponendo, ut opportune in Domino decerni possit. Absolvi itaque sic poterunt:

I. Qui acquisierunt a Demanio et retinent bona ecclesiastica immobilia, dummodo prius Ordinario aut aliis Viris ecclesiasticis ab ipso Ordinario pro sua prudentia per Dioecesim designandis, tradiderint syngraphem ab eis subscriptam, seu coram testibus subsignatam eidem Ordinario quamprimum transmittendam ac caute in Cancellaria Dioecesana aut alibi custodiendam, qua sequentibus obligationibus seu conditionibus se suosque haeredes et successores subijcere declarent:

1.ª Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2.ª Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis gerendi.

3.ª Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

4.ª Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum Personis seu Locis Piis ad quae de iure pertinent.

5.ª Monendi haeredes et successores per syngraphem subscriptam de huiusmodi obligationibus ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

II. Qui acquisierunt a Demanio bona ecclesiastica immobilia, et postea aliis vendiderunt, ac qui cooperati sunt contractibus de huiusmodi bonis, deposito lucro exinde iniuste percepto in manibus Ordinarii, ad effectum illud conservandi favore Locorum Piorum, quae damna passa sunt, monitis novis emptoribus aliisque complicibus, ut propriae consulant conscientiae, et imposita singulis obligatione standi mandatis S. Sedis desuper ferendis.

III. Qui acquisierunt a Demanio bona ecclesiastica per emphyteusim, dummodo prius Ordinario, seu aliis Viris ecclesiasticis, ut supra in N. 1. ab Ordinario designandis, syngraphem tradiderint, qua declarent se suosque haeredes et successores subjicere sequentibus obligationibus seu conditionibus:

1.ª Conservandi eadem bona, et in eis rem utilem gerendi.

2.ª Non utendi quocumque privilegio et lege sive lata sive ferenda quoad canonis affrancationem.

3.ª Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde ferendis quoad eorumdem bonorum restitutionem.

4.ª Adimplendi pia onera, quae eisdem bonis sint adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur.

5.ª Solvendi interim annuum Canonem, illumque augendi favore respectivae Causae Piae ad quam Canon de iure pertinet, ad tramites justitiae, et iuxta aestimationem peritorum timoratae conscientiae, si nimis tenuis in stipulatione contractus impositus fuerit.

6.ª Monendi haeredes et successores de huiusmodi obligationibus per syngraphem subscriptam, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

IV. Qui non solum acquisierunt a Demanio per emphyteusim, sed etiam bona sic acquisita affrancaverunt, dum-

modo praestent quae praescribuntur sub num. 1.

V. Qui redemerunt Census et Jura ecclesiastica natura sua redimibilia, dummodo prius in manibus Ordinarii erogent quidquid minus de capitali summa Demanio persolverint, ad effectum illud conservandi favore Locorum Piorum, ad quae Census, seu Jura redempta pertinebant.

VI. Qui affrancaverunt Canones, Livella, Praestationes, et alia Jura ecclesiastica minime natura sua redimibilia, dummodo prius, ut praescribitur sub num. 1, syngrapham tradiderint, qua declarent se, suosque successores subjicere sequentibus obligationibus et conditionibus.

1.ª Retinendi fundos sic invalide affrancatos ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2.ª Conservandi eosdem fundos, et rem utilem in eis gerendi.

3.ª Servandi indemnia quocumque tempore Loca Pia super integra perceptione canonis, livelli ac praestationis, ac super quibusvis aliis juribus, quae ad ipsa Loca Pia exinde spectabant: nec non adimplendi prout de iure pia onera fundis adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur.

4.ª Monendi haeredes et successores per syngrapham subscriptam de huiusmodi obligationibus ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

VI.

Facoltà sugli acquisti dei frutti e dei beni mobili e sugli affitti di tutti i beni ecclesiastici, occupati dal Governo.

Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, ad annum duraturas N. N. sequentes concedit facultates, quibus sive per se, sive per aliam idoneam Personam Ecclesiasticam ab Eo ad hoc specialiter deputandam pro Grege sibi commisso uti licite ac libere valeat:

1.° Indulgendi Christifidelibus, ut res annonarias fructus terrae, res mobiles, vel inter mobiles adnumerandas, ad Ecclesias, aut Loca Pia spectantes, et a Gubernio usurpatas, acquirere licite valeant, remoto prudenter scandalo, atque erogata aliqua eleemosyna favore praesertim Ecclesiarum, seu Personarum, ad quas res ipsae spectabant, ab Ordinario sive a Confessario taxanda, quatenus emerint pretio, quod judicio ipsius Ordinarii, aut Confessarii fuerit minus justo, ita tamen ut si agatur de rebus, quae non sint usu consumptibiles, sive quae servando servari possint, eorum rerum elenchum Ordinario tradere emptores teneantur, et parati sint eas quandocumque Ecclesiis seu Locis Piis, recepto soluto pretio, restituere, et curando pro viribus, ut suppellectiles, vasa ac utensilia sacra in usum aliarum Ecclesiarum, seu Oratoriorum transferantur, nec in usus profanos assumantur.

2.° Providendi sub iisdem conditionibus, et praevia eorum absolutione cum congrua poenitentia salutari, iis qui easdem res iam emerint, excepto tamen casu, in quo res emptae superent valorem quingentorum scutorum.

3.° Similiter facultatem ad annum duraturam concedit, Indulgendi iisdem Christifidelibus, ut Bona Ecclesiastica a Gubernio occupata conducere, seu iam conducta retinere valeant, imposita illis aliqua eleemosyna favore Personarum sive Ecclesiarum, ad quas eadem Bona de jure pertinent, quatenus conduxerint pretio, quod iudicio Ordinarii seu Confessarii fuerit minus justo, et obligatione faciendi, quantum poterunt, sub directione Ordinarii, pro conservatione praesertim sacrarum aedium ac templorum, quae eisdem Bonis fuerint adnexa, ac praevia absolutione cum poenitentia salutari, quatenus illicite conduxerint, necnon remoto, ac reparato scandalo.

Quamvis autem optandum maxime sit, ut huiusmodi conductiones ad breve tempus fiant; tamen Sacra Poenitentiaria declarat, non obstare quod, sic jubente Gubernio, conductio fiat ultra triennium, cum huiusmodi conductionis contractus sit ipso jure nullus, et Indultum Apostolicum concedatur conductori tantum pro suae conscientiae tranquillitate, et sit ad nutum S. Sedis omnino revocabile.

—

ISTRUZIONE

Circa i privilegi, le grazie e condizioni annesse al godimento dello speciale indulto dato dal Sommo Pontefice a tutt'i fedeli delle Provincie Napoletane per la dspensa de' cibi di stretto magro nel corso dell'anno.

Avendo testè la S. Sede prorogato per un altro triennio questo speciale indulto per le Provincie Napoletane, crediamo ben fatto riprodurre la seguente Istruzione pubblicata d'ordine dell'Arcivescovo di Napoli, che continua ad esserne il Commissario Apostolico.

I.. Relativamente al privilegio risguardante la commutazione de' voti, restano avvertiti i Confessori: 1. che a differenza di ciò che veniva espresso nei Brevi anteriori, oggidì, dopo il Breve del 1856 *Iam inde*, non più possono i voti *dispensarsi commutando* (il che importerebbe una commutazione *in minus*), ma semplicemente commutarsi, epperò al presente non si ha altra facoltà, che di sostituire all'opera votata un' altra uguale, o quasi uguale: 2. che possono tutt' i voti commutarsi, tranne i solenni, e due semplici tra i riservati alla S. Sede, cioè il voto di perpetua castità, e quello di entrare in Religione (s'intende già, qualora questi due ultimi abbiano le condizioni per essere riservati).

II. Per ciò poi che concerne la facoltà di assolvere da casi riservati, fa mestieri notare ed avvertire i Confessori: 1. che tutt'i casi riservati alla S. Sede (1) (non già quelli riservati dai rispettivi Ordinarii) possono assolversi *in foro conscientiae*, meno che due soltanto, cioè l'eresia esternata, benchè occulta, e la scomunica contratta dal Confessore che abbia assoluto il complice: 2. che tal facoltà è ristretta a due volte sole nell'anno del godimento dell'Indulto, cioè ad una volta nel corso della vita, e ad un'altra in articolo di morte; il che è testuale nel summenzionato Breve: 3. che sotto nome di casi riservati alla S. Sede s'intendono compresi anche quelli, che la stessa S. Sede ha riservato agli Ordinarii dei luoghi, detti comunemente *Casi Nobis*, attesochè questi in origine Pontificii: 4. che la facoltà di assolvere da tutt' i detti casi viene concessa sempre colle clausole *Salutari poenitentia imposita, aliisque injunctis de jure injungendis;* ond'è che i Confessori pria di assolvere debbono ben marcare tali clausole, e fare adempire ai penitenti quelle obbligazioni, che in alcuni casi vengono richieste o dal dritto generale, v. g. *satisfacta parte; praestito iuramento de non amplius committendo illo crimine ecc.;* ovvero dalla S. Penitenziaria, come per esempio, trattandosi degl' invasori del dominio temporale, e dei loro cooperatori o aderenti, è imposto l'obbligo di riparare lo scandalo nel miglior modo possibile, e di emettere il giuramento *obediendi S. Sedi ejusque mandatis desuper ferendis;* come pure a coloro che abbiano acquistato beni ecclesiastici è prescritto dalla S. Penitenziaria, doversi i medesimi presentare al proprio Ordinario, e sottostare a tutte le obbligazioni, che verrano loro imposte secondo la mente della S.Sede ecc.ecc., rimanendo sempre l'obbligazione al penitente, se vuol ritenere i beni malamente acquistati, di ricorrere alla S. Sede per essere abilitato a ritenerli; giacchè il privilegio che si ha in forza dell'Indulto è per la sola assoluzione, non già per altro. Queste ed altre clausole debbono indispensabilmente ben ponderarsi dai confessori, altrimenti non potranno legittimamente avvalersi di tal facoltà ed in alcuni casi si esporranno a pericolo di nullamente assolvere.

III. Quando poi al privilegio di usare uova, latticinii, e strutto che si usa a modo di condimento, è cosa notissima: 1.che di tal privilegio possono avvalersi i fedeli in tutt'i giorni dell'anno senza alcuna eccezione, purchè dimorino nel territorio delle provincie del Napolitano; tal che se escano da esso territorio, e vadano a dimorare altrove, anche per breve tempo, non potranno godere di questa concessione; nei giorni però di Quaresima (tranne le Domeniche) come pure in tutti gli altri giorni di digiuno non è loro consentito l'uso di detti cibi, fuorchè una sola volta al giorno, cioè nell'unica comestione (1), qualora o per ragion di età o di altra causa scusante non vadano esenti dal digiuno in quanto all'unica comestione: 2. che i Sacerdoti ed i Religiosi professi dell'uno e l' altro sesso potranno al presente anch'essi fruire di tal privilegio, eccetto la Settimana Maggiore a cominciare dalla Domenica delle Palme: (2) quei Reli-

(1) Per dichiarazione del Commissario Apost. l'E mo Card. Riario Sforza, la facoltà sui riservati alla S. Sede si estende ancora a quelli di speciale menzione, tranne i soli due casi espressamente eccettuati (V. Mon. Eccl., Vol. I, p. 268). *N. d. R.*

(1) Questa restrizione è anche oggidì in vigore, checchè abbiano asserito taluni giornali, malamente interpretando la risposta della S. Penitenzieria del dì 16 gennaio 1834 (V. Mon. Eccl. Vol. II, par. 2.° pag. 181 e par. 3. pag. 21.). *N. d. R.*

(2) Secondo dimostrammo a pag. 181 della Par. II Vol. II, i sacerdoti, sia secolari, sia regolari, i quali han compiuto l'anno sessantesimo di loro età, possono far uso di strutto, uova e latticinii anche nella Settimana Maggiore, in forza della Costituzione *Catholicae Ecclesiae* di Pio VI del 12 Nov. 1777. *N. d. R.*

fiosi però che per proprio Istituto sieno obbligati alla perpetua Quaresima, in nessun giorno dell'anno potranno avvalersi di tal concessione.

IV. Riguardo poi alle Indulgenze, è da notare: 1. che potranno i fedeli esser partecipi di tutte le indulgenze in qualunque forma concedute dalla S. Sede a tutte le Confraternite, Compagnie e Congregazioni esistenti in tutte le provincie del Napolitano, non altrimenti che se essi fossero associati alle medesime; e queste Indulgenze possono anche applicarsi in suffragio dei fedeli defunti: 2. che in tutt'i giorni destinati alle Sacre Stazioni di Roma, visitando cinque Chiese, o cinque Altari potranno i fedeli esser partecipi di tutte le indulgenze concedute alle Chiese o dentro o fuori Roma, alle quali sono annesse le suddette Stazioni, pregando il Signore per la concordia tra principi Cristiani, per l'abolizione dell'eresie, e per l'esaltazione della Chiesa Cattolica; e queste indulgenze possono anche applicarsi in suffragio dei fedeli trapassati: 3. che le suddette indulgenze possono lucrarsi anche dalle Religiose di qualunque Ordine, e Istituto Regolare, e da tutte le donne e fanciulle che vivono in qualunque Monastero, Conservatorio, o Ritiro, le quali se non hanno Chiese proprie, visiteranno le Cappelle destinate dai loro Superiori.

V. Quanto poi alla elemosina da erogarsi, è da osservare: 1. che questa necessariamente deve pervenire nelle mani dell'Ordinario, nè è lecito a veruno dei fedeli impiegarla ad altri usi, comechè pii e santi: quindi sarà cura dell'Ordinario medesimo destinare persone ecclesiastiche fedelissime, alle quali si affideranno dai fedeli le limosine anzidette, che, insieme raccolte, a Lui si trasferiranno dopo la Quaresima per l'uso precettato dalla S. Sede. In Napoli tale incarico è affidato ai rispettivi Parrochi, i quali dopo la Domenica in Albis le passano all'Arcivescovo per l'uso indicato: 2. si avverta non bastare affatto la sola intenzione di erogare la limosina, o differirla in altro tempo fra l'anno, ma essere all'intutto indispensabile, che si eroghi col fatto, e non in altro tempo che nella Domenica di Settuagesima, altrimenti non potrà godersi dei privilegii, se non da quel giorno, in cui sarà realmente erogata: 3. la mentovata elemosina dovrà corrispondere alla cifra determinata dal Commissario Apostolico, il quale ne ha ricevuto dalla S. Sede l'opportuna facoltà; ond'è che non serbandosi siffatta cifra, di nessun privilegio potrà mai godersi. Perlocchè si abbia presente lo specchietto messo in fine della presente, col titolo: *Dilucidazione sull'Articolo quinto.*

VI. Non sarà fuor di proposito far notare ai Confessori, che nè l'Ordinario, nè il Parroco possono abilitare il fedele al godimento dei privilegi suddetti, senzachè si eroghi la succennata limosina. Soltanto occorrendo dubbio sulle classi delle persone, se sieno cioè obbligate a maggiore o minore elemosina, essi potranno emettere dichiarazione opportuna in favore de'loro dipendenti, secondo la cristiana prudenza e carità; e nulla più.— Che se avverrà, che taluno per mera impotenza di erogare la limosina venisse dispensato o dall'Ordinario o dal Parroco, non potrà questi giammai avvalersi dei privilegii suindicati, ma soltanto usare uova e latticinii in giorni proibiti; e ciò non in forza del privilegio dell'Indulto, ma sibbene per la facoltà che loro è conceduta dal dritto e dalla consuetudine, e colle analoghe e necessarie limitazioni.

Dilucidazione sull' articolo quinto delle Istruzioni.

1. I nobili, ed i Prelati anche minori daranno la limosina di grana quarantuno.

2. Le famiglie nobili e ricche daranno la limosina di grana quarantuno pel capo di casa, altra di grana quarantuno per la moglie, ed una terza limosina anche di grana quarantuno per tutto il resto dell'intera famiglia, purchè vivano *de comuni mensa.*

3. Le famiglie nobili che si trovano in auguste circostanze di povertà, daranno una sola limosina di grana quarantuno per l'intera famiglia. Se però i figli, o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà ciascuno dare la limosina di grana quarantuno per sè particolarmente.

4. Le Religiose, che hanno livello particolare, ancorchè abbiano la sola mensa comune a peso della Comunità, darà ciascuna di esse la limosina di grana ventuno. Per quelle poi che non hanno livello alcuno, la Comunità darà per ciascuna Religiosa la limosina di grana undici. Le rinchiuse nei Conservatorii e Ritiri, sieno Oblate, sieno Converse così dette, se ricevono qualche assegnamento mensile non minore di ducati sette, ciascuno di loro darà la limosina di grana ventuno: se poi il mensile è minore di detta cifra, darà ciascuna la limosina di grana undici. Qualora poi i detti Conservatorii o Ritiri fossero all'intutto poveri, e vivessero della carità dei fedeli, basterà che ciascuno di detti stabilimenti poveri dia l'elemosina di grana undici per tutte quelle che fanno parte di essi stabilimenti.

5. Pei Religiosi mendicanti viventi in Comunità, la Comunità stessa darà la limosina di grana ventuno per tutt'i Religiosi Sacerdoti e Chierici di quella Casa, ed altra limosina di grana undici pei Religiosi laici. Quei Religiosi anche mendicanti, i quali non vivono in Comunità, daranno i Sacerdoti cia-

scuno la limosina di grana undici. I Religiosi poi non mendicanti ciascun Sacerdote fra essi darà la limosina di grana ventuno, i laici ciascuno la limosina di grana undici.

6. I benestanti, *seu possidenti ricchi* daranno per ciascuna famiglia tre limosine di grana ventuno, una pel capo di casa, l'altra per la moglie, l'altra per tutto il resto della famiglia, purchè vivano *de communi mensa*. Che se poi i figli o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente. Dai possidenti non ricchi si darà la limosina di grana ventuno per tutti della famiglia colla stessa condizione, cioè che se poi i figli, o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente.

7. I Professori, i Negozianti e gl' impiegati ricchi daranno l'elemosina come i benestanti, *seu possidenti ricchi;* che se poi non siano ricchi, ma che non vivano alla giornata, daranno una limosina di grana ventuno, da valere anche per la moglie ed i figli, che vivono *de communi mensa*, e quantunque per accidente alcuno dei figli fosse fuori di casa, non dovrà dare altra elemosina.

8. I Sacerdoti e gli altri Ecclesiastici del Clero secolare daranno la limosina di grana ventuno per ciascuno. Che se il Sacerdote fosse alla testa di una famiglia alimentandola a peso suo, allora oltre la detta limosina di grana ventuno, che il detto Sacerdote deve dare per sè, ne darà altra di grana undici per l'intera famiglia.

9. Per le persone di servizio che convivono col padrone, ricevendo da esso il vitto ed il tetto, potrà dare il padrone l'elemosina di grana undici per ogni due di esse; che se fossero più di due, darà la limosina di grana ventuno; se più di quattro, l'elemosina di grana quarantuno. Si noti che la detta limosina per le persone di servizio valerà anche per quelle che entreranno in loro luogo ove alcuna ne uscisse.

10. Chiunque vive di industria giornaliera come l'uomo di campagna, di marina, il venditore di piazza, il garzone artista, il servitore di livrea, il facchino, e simili, darà la limosina di grana undici. Se alcuno però di essi abbia famiglia, darà per tutti la limosina di grana ventuno, sebbene i figli lucrassero in comune col padre, purchè alcuno di essi non vivessero con economia separata, poichè in tal caso dovrebbe regolarsi come si è detto di sopra. Nel caso poi che solo il capo di famiglia lucrasse, ed il lucro appena fosse sufficiente pel sostentamento della famiglia, basterà dare per tutti la limosina di grana undici.

11. Occorrendo dubbio nei casi particolari per determinare in quale delle esposte classificazioni venga compreso un individuo o una famiglia, gli Ordinarii dei luoghi potranno decidere in favore dei loro diocesani, secondo le regole di cristiana prudenza per la tranquillità delle coscienze dei fedeli; e lo potranno anche i Parrochi in favore dei loro filiani, nei casi particolari.

—

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

Sulla Vocazione allo Stato Ecclesiastico

—

Ecco i nomi di coloro che han risposto ai quesiti a premio sulla vocazione allo stato ecclesiastico, alcuni dei quali con molta dottrina e senno pratico. Pubblicheremo in fine l'esito del sorteggio e poi qualche dissertazione delle già ricevute.

Bianchini Parr. **Domenico** di Sivignano
Cardinali P. Carlo di Jesi Min. Rif. in Pesaro.
Ciappi Gaetano Parroco di Colmurano.
Dell'Aversana Sac. **Pietro** di Parete.
Gentiloni P. Ettore Vic.° dei Min. Rif. di Pesaro.
Mariani P. **Gaspare** da Bettona M. O.
Martinenghi Sac. **Luigi** Direttore dello Orfanotrofio Gavazzi di Valmadrera.
Molgieri Arcip. **Giovanni** di Bagnoli, Capp. di S. S. *extra Urbem*, membro del Collegio di Teologi di Napoli
Nicodemo Sac. **Giuseppe** di Napoli.
P. Carlo da Caprarola Guard. Capp. in Civitavecchia.
P. Pio di S. Pasquale Alcant. di Napoli in Fara Sabina.
Priolo Can. **Giuseppe** di Randazzo.
Rossi Sac. **Gio. Battista** di Lauria.
Riccardi Sac. **Gio. Battista** di Napoli.
Saletti Can. **Luigi** Direttore delle Figlie di Maria di Randazzo.
Vernini Can. **Giuseppe** di Zagarolo.

Il dì 17 Gennaio 1882, con le forme legali, ha avuto luogo il sorteggio pel premio promesso. La sorte ha favorito il Sac. *Rossi Gio. Battista* di Lauria (Basilicata), al quale è stato subito spedito un vaglia di L. 50, ed una grande Oleografia di S. Giuseppe.

—

SULLA VOCAZIONE
ALLO STATO ECCLESIASTICO

—

Quesiti:

1. In che consiste precisamente *la bontà positiva* richiesta in chi vuol ricevere gli Ordini Sacri?
2. Da quali *Segni estrinseci* debbesi veder comprovata tale bontà?
3. Come regolarsi quando, dopo maturo ed accurato studio di tali segni, resti ancor dubbia *la vocazione?*

Risposte:

Al primo quesito:

Per determinare in che precisamente consista *la bontà positiva* richiesta negli aspiranti agli Ordini Sacri, bisogna aver presenti alla mente due grandi verità: la prima che il Sacerdozio Cristiano è di una eccellenza infinita per essere partecipazione del Sacerdozio dell'Uomo-Dio, Salvator del Mondo; la seconda che questa dignità, benchè così eminente, il Redentore la volle affidare non già ai sublimi Spiriti Celesti, ma ai mortali, agli uomini, figli della colpa. Il perdere di vista questi due punti, che formano la base della presente questione, è la ragione per cui nella medesima si emettano in pratica sentenze affatto contrarie, gli uni troppo allargando, gli altri troppo restringendo.

Molti infatti, spaventati al vedere come ogni dì più si vanno assottigliando le file de'Ministri del Santuario, stimano necessario di dovere usar misura larga in questi tempi nel giudicare della virtù richiesta negli aspiranti agli Ordini Sacri, senza tener calcolo sufficiente della santità immensurabile del Sacerdozio, che pur esige una certa proporzione nella santità di chi vi aspira, benchè *non ad aequalitatem.* Altri all'incontro, ponendo a confronto la virtù dell'uomo colla eccellenza infinita del Sacerdozio di Gesù C., non trovano mai che la bontà di vita dell'Ordinando sia sufficiente per osare avanzarsi a tanta dignità, senza considerare quanto sia difficile una virtù eminente in mezzo ad uomini concepiti nel peccato e inclinati sì fortemente alla colpa.

Pertanto, a formarci un giusto criterio sopra la *bontà positiva* richiesta ne' Chierici, è necessario in primo luogo ponderare ben bene e la fralezza umana e la santità della dignità che Dio volle affidata all'uomo. Ma ciò non basta: si tratta d'una questione molto importante ad un tempo e difficile; si tratta di materia che sta sopra al livello dell'umana capacità intellettuale: si tratta di materia soprannaturale, e che esige perciò lumi superiori a quelli, a cui può arrivare il nostro intelletto. E dove troveremo noi questi lumi superni? Nella Chiesa, maestra infallibile di verità; nei libri de'Santi Padri e Dottori, veri interpreti de'sentimenti della Chiesa di G. C., uomini illuminati da Dio con illustrazioni affatto soprannaturali. Ecco però il secondo documento che noi dobbiamo osservare se non vogliamo errare nella presente importantissima questione: tener conto della eminente autorità del Sacerdozio in un colla debolezza dell'umana natura, e seguire gl'insegnamenti de'Sacri Dottori.

Ora noi leggendo gli scritti de'Padri, troviamo che tutti ad una voce richiedono negli aspiranti agli Ordini Sacri una santità non comune, per la ragione che il Sacerdote, soprastando in dignità a tutt'i semplici fedeli, e dovendo pel suo Ministero Santissimo servire ai fedeli di guida nel cammino della salute, deve col suo esempio precederli, non bastando all'edificazione del popolo la predicazione della voce, quando non sia corraborata da quella de' costumi. Donde il determinare che fanno in particolare, che la bontà del cherico, perchè sia all'altezza della dignità cui aspira, debba essere una *bontà positiva ed eccellente.* Positiva, perchè non basta che l'ordinando, prima di ricever gli Ordini Sacri si procacci lo stato di grazia, mediante la Sacramental Confessione, ma fa d'uopo che abbia già prima vinte le sue passioni e distrutti i vizi se ne era schiavo, ed abbia formato in sè l'abito delle virtu che sono proprie del Sacro Ministero. Ecco e. g. che cosa dice S. Tommaso l'Angelico: *Pondus ordinum imponendum parietibus jam desiccatis ab humore vitiorum* (2 2. q. 189. a.1.) Più: *Ad idoneam exsecutionem ordinum non sufficit bonitas qualiscumque,sed requiritur bonitas excellens* (Supp. quad. 35, a. 1.). E perchè l'Ordine si riceve affine di provvedere alle necessità dei fedeli, e queste possono subito emergere; anzi perchè sono continui i bisogni e l'ordinato dev'essere subito pronto all'esercizio del suo Ministero; però afferma altresì: *Ordines sacri praeexigunt sanctitatem* (2. 2. q. 18, a. 1.).

Ecco pertanto in che consiste la *bontà positiva* che si esige negli aspiranti al Sacro Ministero: un abituale stato di grazia e l'esercizio di virtù conformi alla dignità a cui si aspira: voglio dire una *castità* esemplare e una mondezza di cuore qual si conviene a chi deve trattare le cose sacre. Un'ubbidienza cordiale agli ordini de'Superiori, per cui possa essere di modello a chi deve col suo esempio edificare; un'*umiltà* edificante, qual si addice a un Ministro di quel Dio che per salvar il mondo non isdegnò abbassarsi infino a noi e divenire come l'ultimo de' mor-

tali; una *pazienza* che sia conforme a quella del suo Divin Maestro, che si fece vittima per i peccatori, e soffrì ogni sorta d'ingiurie senza aprir bocca ; una carità infine verso Dio e verso il prossimo, che corrisponda allo scopo della divina vocazione, che è di precedere i fedeli nell'amor del Signore, e farlo amare anche dagli altri; giacchè, come ragiona l'Angelico, siccome coloro che ricevono l'Ordine vengono innalzati sopra il popolo giusta il grado dell'Ordine stesso, così debbono essergli superiori pel merito della santità.

Solo chi possiede tal santità può osare avanzarsi nel Santuario e non v'è Padre della Chiesa, non v' è Dottore, per quanto largo, che insegni diversamente, essendo questa la dottrina stessa di Santa Chiesa che espresse in tanti Concilii, cui sarebbe lavoro troppo lungo riferire.

Che se noi troviamo buoni autori, e lo stesso S. Alfonso, i quali ammettono il caso di chi, essendo stato abituato in qualche vizio, anche nella disonestà, possa essere assolto e abilitato a ricevere immediatamente un Ordine Sacro, ciò non toglie che la dottrina suesposta sia l'unica vera e da seguirsi, giacchè anche il Santo Dottore ciò afferma solo di qualche caso eccezionale, in cui una grazia straordinaria, abbondantissima, cangi d'un tratto il soggetto, e da vizioso lo faccia mondo non solo, ma santo ; sicchè si possa ragionevolmente presumere che per tal grazia straordinaria raggiunga d' un tratto una stabilità nel bene e tali virtù infuse che lo rendano atto al Sacro Ministero. Giacchè niente è impossibile all'Onnipotente, il quale può bene d'un colpo di un Saulo persecutore fare un Paolo grande Apostolo.

Al *secondo quesito* poi è più facile la risposta, giacchè molti sono i segni estrinseci da cui si possa congetturare la buona riuscita d' un aspirante al sacro Ministero. Quando io lo veggo, per un lato, dedito all'orazione, frequente alla Casa di Dio, premuroso nell' accostarsi ai Santi Sacramenti; per l'altro, lontano dalle compagnie secolaresche e mondane, amico delle persone savie, e più de'buoni ecclesiastici, attento a' suoi studi, sicchè par che non abbia in questo mondo altro affare da compiere che questo di coltivare il suo cuore, la sua mente, per la carriera a cui aspira, dico con ragione fra me stesso: Questi riuscirà buon Sacerdote, e un giorno farà onore al ceto venerabile a cui sarà aggregato: sarà utile alla Chiesa, renderà molta gloria al suo Dio. Ma se veggo il cherico dissipato, dedito solo ai divertimenti e alle compagnie secolaresche, sempre attillato e più studioso di far bella comparsa in faccia agli uomini che premuroso dell'anima sua per far bella comparsa in faccia a Dio, contentandosi di adire al tempio, di accostarsi ai Sacramenti solo quando lo spinge l'occhio de' superiori che l' osservono, dirò che costui non possiede lo spirito ecclesiastico : tanto più se si mostrasse alieno dallo studio e scarso nel profitto. Benchè non dia propriamente esempi cattivi, scandalosi, non posso stimarlo degno di salire al Sacerdozio : se non ha vizi che lo rendono indegno del carattere di cristiano, non ha però le virtù, che devono contraddistinguere il Ministro del Santuario.

Ma come regolarsi, quando, dopo maturo ed accurato studio de'segni che debbono comprovare la bontà del Cherico, resti ancor dubbia la sua vocazione ? Ecco il *terzo quesito*, la cui risposta altro non è che una conclusione delle due precedenti ; giacchè una *bontà dubbia non si potrà mai chiamare bontà positiva :* e siccome in questo luogo riman dubbia la vocazione, perchè il soggetto non presenta tutti i caratteri della bontà positiva, così ne sgorga chiara la conclusione che dunque siffatti aspiranti agli Ordini Sacri, si debbono con tutto il potere dissuadere dall'avanzarsi. Nè mi si opponga che sarebbe un gran male ritirare dalla carriera ecclesiastica un giovane che avesse per avventura la vocazione, benchè dai segni esterni non la si possa con certezza arguire, specie ne'tempi che corrono, in cui tanto stringe il bisogno di Sacerdoti ; imperocchè sarebbe troppo più grande il male di dare alla Chiesa un ministro che un giorno le fosse di vitupero, il dare al popolo un sacerdote che gli fosse di scandalo e di rovina.

Siam pochi, si grida da taluni, *e bisogna allargare*: e si crede di provvedere al bene della Chiesa col permettere che s'avanzino anche soggetti di dubbia virtù, quasichè il Divin Fondatore della Chiesa abbia bisogno del numero per sostenerla; mentre sappiamo che in mano sua bastarono dodici poveri e rozzi pescatori per fondarla e propagarla per tutto il mondo. Si persuadano costoro che non è la scarsezza del numero che forma la più grande calamità della Chiesa ne' tempi presenti, ma bensì la scarsezza di sacerdoti veramente pii, illuminati e zelanti. La voce di pochi uomini volgari, perchè ripieni delle grazie del Santo Spirito, fu capace di scuotere tutta la terra, di dare il colpo mortale al Paganesimo da per tutto trionfante, inalberando sulle sue rovine la Croce di G. C. non ostanti le più aspre e terribili difficoltà: che non farebbero però nel mondo tante migliaja di sacerdoti ove tutti fossero animati del medesimo ardore, o almeno di quello zelo che è proprio del loro carattere? E dall'altra parte non è egli vero che il maggior danno alla N. S. Religione fu cagionato non già dai dichiarati nemici del Cristianesimo, ma bensì dai ministri stessi della Chiesa, da coloro

che dovevano sostenerla? e perchè ciò, se non perchè non seppero questi infedeli ministri unire al carattere, di cui erano insigniti, la virtù necessaria? Non è ella cosa evidente che la Religione, se non fosse opera divina e sostenuta dal suo stesso Autore, per l'opera principalmente degli indegni ecclesiastici sarebbe caduta?

So che si può prevaricare anche dopo di essere entrato nel Santuario colle convenienti disposizioni e che non tutti quelli che furono ossiziali alla Chiesa erano d'inferma virtù priva d' essere insigniti degli Ordini Sacri. Ma se non sono sicuri di conservare la virtù all'altezza del Sacro Ministero coloro che la possedono, che si potrà sperare da coloro, in cui bontà lascia luogo al dubbio? Non è egli vero che lo stato sacerdotale, come è più santo di qualunque altro stato, è anche più d'ogni altro pieno di pericoli?

Conchiudo pertanto col ripetere che la Chiesa non ha bisogno tanto del numero quanto principalmente della bontà de' Sacerdoti; mentre opera maggior bene un solo prete fervoroso che dieci tiepidi. La premura nostra maggiore però non deve esser quella di ingrossare le file dell' esercito di Cristo, ma di formare de' buoni sacerdoti, de' preti virtuosi, illuminati e zelanti. Stiamo all'erta che non entrino nell'Ovile di Cristo de' lupi che farebbero orrenda strage delle pecorelle, e nel dubbio che taluno possa riescir lupo, non temiamo di allontanarlo dal Santuario, rammemori sempre de' documenti de' Sacri Dottori della Chiesa e in ispecie di quello che ci dà quel grande Pontefice che fu Benedetto XIV nella sua bolla *Ubi primum*, ove così ammonisce i Vescovi: *Studiosa et magna adhibita diligentia investigandum vobis est, an eorum qui priora susceperint ministeria, talis fuerit vivendi ratio et in sacris scientiis progressio, ut vere digni judicandi sint, quibus dicatur: Ascende superius; cum alioquin expediat in inferiori potius aliquos manere gradu, quam cum suo majori periculo et aliorum scandalo ad altiorem provehi.* E non temiamo che venga un dì a mancare alla Chiesa il contingente necessario de'Sacri Ministri, perchè come dice S. Tommaso: *Deus numquam deserit Ecclesiam suam ut inveniantur idonei ministri sufficientes ad necessitatem plebis, si digni promoverentur et indigni expellerentur: et si non possunt inveniri tot ministri, quot modo sunt, melius esset habere paucos ministros bonos, quam multos malos, ut dicit* B. Clemens (Addit. ad Part. III Sum Teol. Quaest. 36. a. 4). »

SAC. MARTINENGHI LUIGI
Direttore Spir. dell'Orfanotrofio Gavazzi in Valmadrera (Lombardia).

BIBLIOGRAFIA

Barretta Alfonso Maria — Divini Voluminis exegetico-scientifica Synopsis per Alphonsum Mariam Barretta, Vicarium Generalem Dioecesis Cassanen exposita. Editio tertia. Tomus primus historiam et leges complectens vet. Test. Prezzo L. 4.50. Nap. Tip. dell'Accademia Reale. Via Università, 50.

Ci gode l'animo di poter annunziare la pubblicazione del primo tomo della Synopsis Biblica di Mons. Barretta, la quale in poco più di venti anni si vede per la terza volta venire in luce. Il plauso fatto alla medesima dalla stampa cattolica e da chiare persone competenti, ci risparmia di farne una minuziosa rivista, anche perchè noi pure n'esponemmo il concetto, parlando della seconda edizione italiana. Ci limiteremo solo a rilevare l'utilità di studiarla.

Nelle scuole Teologiche la Sacra Scrittura ordinariamente si fa apprendere negli Apparati Biblici; i quali, per quanto abbondino di erudite nozioni ebraiche, non danno che una sommaria notizia dei singoli libri. Questi, al numero di settantadue, raro è che si svolgano interamente, ed è un gran fatto se si giunga talvolta a studiarne solo parecchi. Astrusi poi nella più parte, si sente il bisogno di consultare i commentarii per iscioglierne le molteplici difficoltà, e i medesimi, o di difficile acquisto o di grossa mole, non sempre sono alla portata di quei giovani che dànno opera alle sacre discipline. Una guida perciò che li manoduca allo studio interessantissimo della Sacra Scrittura, e che senza nulla lasciare inosservato e della materia di tutti e singoli i libri santi e del modo di bene interpretarli, era indispensabile.

Ora in questa Sinopsi si trova tutto che si ha negli apparati, ed oltre a ciò si ha la compiuta materia dei sacri codici. I libri sono compendiati con tanta interezza, che non vengono omessi nè anco i più minuti episodii. L'esegesi non fa difetto, sia nel testo sia nelle note. Il metodo, ch'è tutto proprio di questo lavoro, nel quale i singoli libri sono sinotticamente divisi, è una guida ad apprenderli con facilità.

A questo scopo si è studiato l'Autore di agevolare con altri mezzi ingegnosi il comprendimento di alcuni libri. Ad esempio, ha trasfusi i Paralipomeni nei libri de' Re, allogando al loro posto i fatti omessi in questi ultimi, e completandone la storica narrazione; e marca le aggiunzioni con diversi caratteri e con opportune citazioni. Le svariate leggi che si trovano sparse nel Pentateuco, sono giudiziosamente scelte, e sotto appropriati ti-

toli collocate e svolte, da formarne un Codice, che chiama Teocratico, nel quale sono ordinate le leggi civili e penali , nonchè quelle che trattano delle persone, delle cose, e dei luoghi sacri.

Non è poi a dire che questa edizione si vantaggia sopra le precedenti per la nitidezza dei tipi, per le rilevanti aggiunzioni , e per le molte appendici, le quali sinora inedite , saranno per la prima volta pubblicate, come si legge nella prefazione.

Da ultimo osiamo pronunziare il nostro giudizio, e diciamo che questa sinopsi , pel metodo onde è condotta, è opportunissima per essere adottata a testo nelle scuole Teologiche; e la raccomandiamo perciò vivamente a tutti quei Seminarii, in cui si voglia imbevere i giovani leviti di una scienza solida, e guidarli ad una compiuta istituzione sacra.

Alla latina poi segue la edizione italiana, e questa riescirà pure vantaggiosissima a quanti, vuoi ecclesiastici vuoi secolari, desiderano aver sott'occhi e studiar con breve lavoro gli svariati libri scritturali, secondo la interpretazione dei migliori Autori.

Il primo Vol. latino già pubblicato si compone di XC-643 pag. e si vende pel prezzo di L. 4.50. presso il Sig. Michele de Rubertis Via Università, 50. Napoli. Fra breve si pubblicheranno gli altri due volumi a compimento della edizione latina. A questa poi terrà dietro la edizione italiana. Amendue le edizioni italiana e latina costano L. 16; ciacuna separatamente L. 10.

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Rivendicazione dei compatroni attivi e passivi—Nel caso di più compatroni attivi o di più compatroni passivi , la domanda di rivendicazione di uno solo vale di fronte al demanio, detentore dei beni dotalizii , quanto la domanda che tutti unitamente potessero spiegare.

Ma quando vi sono patroni attivi , e nel tempo stesso patroni passivi, l'esercizio del diritto di rivendicazione degli uni non può comprendere anche quello degli altri , e perciò la metà della dotazione dei patroni passivi non rivendicanti rimane presso il demanio e non si accresce nè va a vantaggio dei patroni attivi rivendicanti. (Cassaz. di Roma, 12 Febbraio 1881—Fondo del Culto e Manzi —Boll. del Contenz. An. V,Ser. II, pag. 112).

La Congrua parrocchiale in rapporto alle decime o primizie.— Il Comune che con atto anteriore al Decreto Prodittatoriale abolitivo delle decime personali in Sicilia, convertì in una somma determinata le primizie costituenti tutto o parte della congrua parrocchiale, non può per sottrarsi al pagamento, invocare il menzionato decreto , imperocchè la somma dovuta non ha il carattere di primizia o decima , ma quello di congrua dovuta per convenzione e per il diritto pubblico ecclesiastico in vigore nell'Isola.

La congrua dovuta dal Comune in corrispettivo delle Decime o Primizie rinunziate dal Parroco, non è revocabile , nè riducibile benchè trovisi stabilita in somma maggiore *ad minimum* fissato coll'art. 7 del concordato del 1818—(Corte di Appello di Palermo 28 Maggio 1881—Comune di Marineo e Arnone Parroco di Marineo—Boll. del Contenz. l. c. pag. 116.)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1881)

—

Concistoro del 4 Agosto—La Santità di Nostro Signore Papa Leone XIII questa mattina dal suo appartamento del Palazzo Apostolico Vaticano, vestita degli abiti pontificali colla falda e stola concistoriale, ed accompagnata dalla Sua nobile Corte che indossava l'abito di formalità, si è recata nell'Aula del Concistoro, ove attendeva gli Emi e Rmi signori Cardinali, ai quali ha diretto un'allocuzione.

Nell'allocuzione, pronunciata nel Concistoro di questa mattina, Sua Santità ha vivamente deplorato, esponendoli nella loro genuina verità, i gravissimi fatti avvenuti in Roma nella notte del 13 luglio in occasione del trasporto della salma del S. Padre Pio IX.

E dopo avere emessa solenne ed energica protesta per l'oltraggio recato alla dignità e maestà del Romano Pontificato e dimostrato come in quei fatti si abbia una prova ulteriore e sempre più evidente che in Roma non vi è pel Pontefice nè libertà nè sicurezza, il Santo Padre ha lodato la devozione e fedeltà del popolo romano, dichiarandosi da canto suo preparato ad affrontare i crescenti pericoli dell' avvenire.

Finalmente il Santo Padre ha annunziato il ristabilimento della Gerarchia Cattolica nella Bosnia e nell'Erzegovina, non che l'elezione e conferma di Mons. Stefano Azaria a Patriarca Armeno di Cilicia.

Apertesi in seguito le porte dell'Aula Concistoriale, vi è stato dato accesso alla Corte pontificia, a varii Vescovi e Prelati ed agli Alunni dei Collegi dipendenti dalla sacra Congregazione di Propaganda e ad altri Orientali residenti in Roma.

Preceduto dai mazzieri pontificii un maestro delle cerimonie ha introdotto Monsigno

Giuseppe Ferahian, Cameriere d'onore di Sua Santità e Superiore dell'Ospizio di San Biagio degli Armeni in Roma, qual Procuratore debitamente deputato dal novello Patriarca di Cilicia degli Armeni, insieme al signor Comm. Gio. Battista De Dominicis Tosti, Decano del Collegio degli Avvocati del Sacro Concistoro, il quale con analoga orazione latina ha implorato la conferma dell'elezione o postulazine dell'eletto Patriarca, fatta dai Vescovi della Nazione Armena.

La Santità Sua, continuando l'allocuzione, si è degnata di confermare la elezione o postulazione fatta dagli Arcivescovi e Vescovi suddetti proponendo la

Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni, per Monsignor Stefano Azarian, traslato dalla Chiesa Arcivescovile *in partibus* di Nicosia, il quale dopo la elezione ha assunto il nome di Stefano Pietro X; interponendovi l'analogo decreto.

Dettosi da Mons. Prefetto delle Ceremonie *Extra omnes*, ne sono usciti tutti gli estranei insieme alla Corte Pontificia, e la Santità Sua si è degnata proporre le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Cagliari, pel R. P. Vincenzo Gregorio Berchialla, della Congregazione degli Oblati di Maria, nativo di Alba in Piemonte, Procuratore Generale e Professore di teologia in S. Ponzio presso Nizza, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Metropolitana di Vienna in Austria, pel R. P. D. Celestino Ganglbaur, dell' ordine di S. Benedetto, diocesano di Linz, abbate del Monastero di Kremsmunster.

Chiesa Metropolitana di Goa nelle Indie Orientali sotto il dominio portoghese, per Monsignor Antonio Sebastiano Valente, diocesano di Beja, Professore di teologia nella università di Coimbra, Protonotario Apostolico *ad instar*, Socio Accademico di S. Tommaso d'Aquino, e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Arcivescovile di Tiro i. p. i. per Monsignor Domenico Jacobini romano, Prelato Domestico di Sua Santità, Sotto Bibliotecario di S. R. C., Prefetto degli studii nel Pontificio Seminario romano, Canonico nella Patriarcale Basilica Vaticana, Consultore delle Congregazioni del S. uffizio, delle Indulgenze e sacre Reliquie, non che degli affari ecclesiastici, e Dottore in ambe le leggi.

Chiese Cattedrali unite di Macerata e Tolentino, pel R. D. Sebastiano Galeati Canonico Teologo d'Imola già Vicario Generale in Acquapendente, Deputato del seminario in Imola; ivi Esaminatore pro-Sinodale, e Dottore nella una e nell'altra legge.

Chiese Cattedrali unite di Melfi e Rapolla, pel R. D. Giuseppe Camassa di Lecce, Professore di sagra teologia in quel seminario diocesano, Esaminatore pro-Sinodale, Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Calabozo, negli Stati Uniti di Caracas, pel R. D. Salustiano Crespo, dell'archidiocesi di Caracas, ivi Parroco di S. Anna, Professore in quella università di teologia, Vicario Generale dell'archidiocesi di Benezuola, o Caracas, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Vescovile di Samo, i. p. i. pel R. D. Benedetto Mariani, della Abbazia di Subiaco, Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, Avvocato della Curia romana, Censore, ex-accademico di teologia, Esaminatore del clero di Subiaco, già Vicario Generale di Montefiascone e Viterbo, e Dottore in sagra teologia, ed in ambo i diritti.

Il S. Padre in seguito si è degnato pubblicare le seguenti Chiese provviste ultimamente per Breve:

Chiesa Arcivescovile di Ancira, i. p. i. per Monsignor Fedele Suter, traslato da Rosalia *in partibus*.

Chiesa Arcivescovile di Stauropoli, i. p. i. per Monsignor Guglielmo Massaia, traslato da Cassia *in partibus*.

Chiesa Cattedrale di Harbour-Grace, pel R. D. Reginaldo Mac-Donald, Parroco di Pictou, diocesi di Arichat.

Chiesa Cattedrale di La Grosse, pel R. D. Ghiliano Flasch Rettore del Seminario Salesiano presso Milvaukee.

Chiesa Cattedrale di Newark, pel R. D. Winando M. Wiggen, Parroco nella Missione di Madison.

Chiesa Cattedrale Davenport, negli Stati Uniti di America, eretta da Sua Santità, pel R. D. Giovanni Mullen, dall'archidiocesi di Chicago.

Chiesa Cattedrale di Trenton, eretta da Sua Santità pel R. D. Michele O'Ferrel, Parroco di S. Pietro in Nuova-York.

Chiesa Vescovile di Marciana, i. p. i. pel R. P. Fr. Vincenzo Pesci, da Firenze, de' Minori Cappuccini, deputato Vicario Apostolico di Patna.

Chiesa Vescovile di Tenedos, i p. i. pel R. D. Giuseppe Fenouil, alunno del Seminario di Parigi per le missioni estere, deputato Vicario Apostolico del Yun-Nan.

Finalmente dagli Avvocati del Sacro Concistoro si è fatta a sua Beatitudine l'istanza pel Sacro Pallio per la Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni e per le Metropolitane di Cagliari essendo presente l'eletto Arcivescovo, di Vienna e di Goa.

Ritornato il S. Padre nei suoi appartamenti, nella sala del Trono, circondato dalla Sua nobile Corte, non che dai Vescovi, Prelati ed altri orientali, e dagli alunni dei vari Collegi che avevano assistito al Concistoro, dopo avere imposto il rocchetto agli eletti Arcivescovi e Vescovi presenti in Curia, ha ammesso alla sua presenza Monsignor Procu-

ratore del novello Patriarca, il quale con un' elegante orazione latina ha umiliato a Nostro Signore le devute azioni di grazia in nome del Patriarca e di tutti i cattolici della sua nazione, al che Sua Beatitudine si è degnata rispondere nello stesso idioma con benignissime parole.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. P. ha nominato Cameriere segreto di onore partecipante con spada e cappa il Comm. Paolo Mencacci Direttore del *Divin Salvatore*. —Cameriere d'onore di S. S. è stato pur nominato il sacerd. Napolitano Luigi Manzo —Il Rmo D. Carlo Mennella, parroco di Casamicciola è stato eletto Vescovo coad. di Nicastro. Ha rinunziato.—L' Episcopato Cattolico da tutt'i luoghi manda al S. P. energiche proteste contro gli attentati del 13 luglio. Ne giungono pure da gran numero di società, istituti pii, e da insigni altri personaggi.—Il S. Padre ha ricevuto in udienza speciale i Rmi Generali degli Ordini Religiosi, intrattenendosi con essi intorno ai bisogni di ciascuna Congregazione.—Nel suo giorno onomastico lo stesso S. P. dispose che L. 4,000 fossero dispensate ai poveri per mezzo della Elemosineria Apost., e L. 2, 000 per mezzo della Segreteria dei Memoriali.—L'Emo Card. Vicario ha ricevuto i voti di sette novelle Suore di M. Ss. del Perpetuo Soccorso. — Mons. Arciv. di Napoli, accompagnato da un devoto pellegrinaggio dell'Associazione Giovanile di S. Alfonso, si è recato in Pagani sulla tomba del detto Santo a pregare per le salute del S. P. e pel trionfo della Chiesa. Ha annunziato al Clero un Sinodo Diocesano, che convocherà quanto prima nella sua Archidiocesi.—Per delegazione del Rmo Capitolo Vaticano ai 7 sp. fu coronata con ricchissimo serto di oro la miracolosa immagine di M.SS. delle Grazie in Zagarolo.—Lo stesso giorno in Campagna di Eboli fu pure incoronata la immagine di M.SS. dell'Avigliano da quell'Arciv. Mons. Nappi.—Si è celebrato in Venezia il IV Centenario di S. Girolamo Emiliani.—In Amaseno, una volta S. Lorenzo, grosso paese del Lazio presso Piperno, si è rinnovato (giusta il consueto di ogni anno) il miracolo della liquefazione del sangue di S. Lorenzo, chiuso in una ampolla di vetro.—Dal 20 al 23 sp. hanno avuto luogo feste splendidissime, con l' intervento di più Vescovi, a Bologna, per l'invenzione del sepolcro e delle preziose reliquie di S. Cristina V. M., concittadina e patrona di quella città avvenuta il 5 Agosto 1880.—È morto presso Urbania Mon. Alessandro Angeloni, Arciv. d'Urbino.

Il Curato Sdhaffeld di Hohengaldern, della Diocesi di Paderbona, ha abiurato lo scisma dei Vecchi Cattolici. — A Eischaedt in Baviera si è celebrato l'undecimo centenario di S. Villebaldo, primo Vescovo di quella Diocesi, e fratello di S. Velburgo.—A Domrey si sta innalzando un monumento a Giovanna d'Arco, consistente in un gruppo di quattro statue che saran collocate innanzi la parrocchia di quella città.—Cento Gesuiti Francesi della Provincia di Lione son partiti per le Missioni d'Oriente. —Cinque Religiosi Cappuccini sono andati da Parigi nella Tunisia per assistere i soldati francesi negli Ospedali militari.— I Domenicani di Venloo Limbourg (Olanda) han fondato un collegio sotto il patrocinio del B. Alberto Magno ed han restaurata una Chiesa abbandonata da più di un secolo.—Si annunzia l'entrata in Religione fra le Suore dell'Assunzione di una dama di Montmorency; fra quelle di s. Tommaso di Villanova, della figlia del Maresciallo Luchet d'Albufera; e fra le Carmelitane, della figlia della Contessa d'Escars.—Mons. Vannutelli, Vicario Patriarcale e Delegato Apostolico a Costantinopoli, è stato decorato da S.M. Imperiale d'Austria, del Gran Cordone dell' Ordine di S. Giuseppe. Lo stesso sovrano ha ricevuto in Inspruck il Principe Vesc. Leiss del Tirolo, la Superiora delle Dame del S. Cuore, ed il Rettore del Collegio dei Gesuiti, cui disse: «i vostri istituti sono sempre il miglior modello di educazione.»—Splendidissime feste furon fatte a Friborgo (Svizzera) sulla tomba del B. Pietro Canisio col concorso di 20 mila pellegrini.— Il Vescovo d' Ippona e Costantina Mons. Combes fa appello alla carità di tutt' i cattolici per erigere colà un Santuario al Santo Dottore, ed un collegio cattolico.—Una nuova Missione (ed è la quarta) venne stabilita in Genfile nella Svezia e venne ivi edificata una nuova Chiesa.—Il pastore protestante G.B. Egkrigge di Hockport ha abbracciato la fede cattolica. — Sono morti Mons. Nicola Francesco Fiorentini, Vesc. di Coira; Mons. Daniele MacCarthy Vesc. di Kerry ed Aghado in Irlanda; Monsig. Lotario Kubel Vesc. di Leuca i. p. e suffraganeo di Freyburg nel Granducato di Baden; e Mons. Giuseppe M.ª di Gesù Diez de Sollano, Vescovo di Leon nel Messico.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Commutationis voluntatis—29 Genn. 1881—*Per summaria precum*—Girolamo Dingli nel 1791 legò per testamento alla Chiesa dei Minori Conventuali della Città di M. il piano inferiore di una casa, con l'obbligo di pagarsi dalle rendite tre scudi ad una Confraternita della SS. Concezione, e il resto spendersi per celebrazioni di messe.

Questo piano di abitazione che si amministrava dalla predetta Confraternita e che valeva circa 3000 lire, col fitto annuo di L. 150, ultimamente fu concesso in titolo di sacro patrimonio ad un certo Alfonso Dingli, col peso di pagare il legato alla Confraternita e di far celebrare annue messe sedici. Ma questi svestì l'abito ecclesiastico, e nondimeno continuò a godere del legato; e solo per sentenza giudiziaria nel 1879 il detto *legato* fu restituito alla Confraternita.

Le quali cose, giunte alla conoscenza di Francesca Dingli, pronipote del testatore, madre di otto figli, al cui alimento non poteano sopperire i lucri del padre, questa ricorse alla S. C. con chiedere umilmente di aver lei l'amministrazione del predetto fondo, dalle cui rendite pagherebbe il legato alla Confraternita, farebbe celebrare un numero di messe che la S. C. determinerebbe, e il resto applicherebbe a sostentamento di sua famiglia.

Il Vescovo, interrogato, riferì che la Confraternita faceva opposizioni perchè dovea rifarsi sul legato della somma di circa 200 scudi, spesi per la detta lite e per altre cause; che era vera la povertà della postulante, gravata di numerosa famiglia; e però portava opinione che alla Confraternita si dovesse il legato di tre scudi, e del rimanente della rendita, una metà cedesse a beneficio della ricorrente, e l'altra metà al sodalizio, fino alla estinzione del credito.

La S. C., considerando—a) Che è da presumersi che i testatori, se avessero conosciuto le strettezze e le angustie dei loro congiunti, non avrebbero ricusato di soccorrerli—b) Che il cambiar qualche cosa dalle tavole testamentarie per tal cagione, non è contrario, ma interpretativamente conforme alla volontà de' testatori—c) Che, per coonestare tal presunzione, possono allegarsi decisioni moltissime della S.C. del Concilio (30 Mar. 1776 *in Taurinen*—22 feb. 1793 *in Ferrarien*—3 dec. 1831 *in Sorana*—20 dec. 1834 *in Camerinen etc.)*—d) Che la S. C. ha ciò concesso, non solo per ragione della povertà estrema, ma altresì della grave (31 iul. 1819 *in Ianuen*—20 dec. 1823 *in Pergulana*—8 aug. 1893 *in Sabinen)*—e) Nè solo per l'assoluta povertà, ma sì ancora per la relativa (20 maj. 1786 *in Asculana*—3 feb. 1787 *in Aquen*—27 iun. 1829 *in Montisalli*—23 mar. 1819 *in Camerinen etc.)*—f) Che nel caso trattavasi di povertà non solo relativa e comune, ma altresì assoluta e straordinaria—il dì 29 Gennaio 1881 benignamente rescrisse:

Firma remanente una missa in singulis mensibus, pro gratia, iuxta votum Episcopi, ad quinquennium, facto verbo cum Sanctissimo.

II. Absolutionis et exonerationis—29 Genn. 1881—*Per summaria pre-*

cum—Il Conte Giorgio Rossi nel 1827 istituì un legato perpetuo di una messa quotidiana a favore dell'anima sua, con lo stipendio di annue lire 800. Questo legato, in forza del testamento, fu amministrato da Luigi B. , il quale benchè da lungo tempo lo avesse goduto, pure non mai ne adempì gli annessi obblighi, a cagione della gran miseria in cui si ritrovava, e dei molti figli che dovea mantenere. Si rivolse perciò con calde suppliche al S. P. , chiedendo l' assoluzione dai passati inadempimenti e l'esonerazione per l'avvenire degli obblighi prescritti. Il Vescovo, interrogato, attestò la povertà del supplicante e propose alla S. C. che lo si assolvesse in quanto al passato, e per l' avvenire s' imponesse a lui ed alla sua famiglia la recita del rosario ed altre pie opere.

La S. C., considerando—a) Che l' impotenza di soddisfare alle passate omissioni è giusta causa che si accordi l' assoluzione, anche di obblighi di messe (17 Sett. 1808 *in Feretrana*—22 ian. 1842 *in Civitatis Castellanae* —23 Apr. 1842 *in Massen*—20 nov. 1824 *in Eugubina et Civitatis Castelli*—b) Che la medesima impotenza può essere altresì giusta causa per la esonerazione dei medesimi obblighi in quanto all'avvenire—(31 maii 1721 *in Firmana*—15 feb. 1879 *in Spolaten)*—c) Che nel postulante ritrovavasi assoluta impotenza di soddisfare ai pesi—il dì 29 Gennaio 1881 benignamente rescrisse :

Pro gratia, iuxta votum et arbitrio Episcopi, facto verbo cum SSmo.

III. Dispensationis ab irregularitate — 29 Genn. 1881 — *Per summaria precum*— Ludovico G. diacono, travagliato per quattro anni da epilessia, il dì 3 Marzo 1880 si rivolse alla S. C., supplicando per la dispensa dalla irregolarità , affine di esser promosso all'ordine del Presbiterato. Il Vescovo che diè favorevole suffragio, stante *l'eminente scienza* e pietà del chierico, riferì che i medici dissentivano circa la causa del morbo, ma che allora le aggressioni epilettiche erano più rare, e provenivano sopratutto dallo stomaco e soleano sperimentarsi solo di notte.

La S. C. rispose il dì 14 Aprile *Dilata*. Il Vescovo iterò le istanze , aggiungendo che il Diacono potea bene esercitare l' officio di Cappellano, e i medici attestavano che v' era speranza di ricuperar pienamente la sanità.

La S. C. considerando :—a) Che si trattava di morbo contratto senz'alcuna colpa—6) Che questo morbo non induce per sè irregolarità, ma solo quando, per giudizio del medico, può impedire il servizio dello altare (Schmalzgueb. tom. I., par. 3, tit. 20).—c) Che le circostanze del caso mostrano lontano questo pericolo—d) Che la S. C. ha soluto altre volte concedere dispense di tal fatta in casi a questo somiglianti (9 iul. 1825 *in Volaterrana* —11 ian. 1868 *in Treviren*—26 ian. 1878 *in Tropien*)—il dì 29 Gennaio 1881 benignamente rescrisse :

Pro gratia dispensationis et habilitationis, facto verbo cum SSmo.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

I. Super iure quaestuandi—18 Mar. 1881—Il Custode dei PP. Cappuccini nella città di R. riferì alla S. C. che fin dall'anno 1626, epoca della fondazione del loro convento in quella città, fu concesso ai PP. Cappuccini di raccogliere l' elemosina solo nella città e nel territorio di R. , affine di non recar pregiudizio alle famiglie religiose dei conventi vicini. Ma i PP. Passionisti, i quali abitavano in V., luogo distante appena sette miglia da

quella città, da varii anni aveano cominciato a chiedere limosine anche in R., benchè nel 1760 ne fossero stati impediti per ordine espresso della S. C. dei V V. e RR. Chiedeva perciò che il divieto si rinnovasse ancor di presente.

La S. C., discussa in pieni comizii maturamente la controversia, il dì 18 Marzo 1881 al dubbio: *An Patribus a Passione domus S. Angeli V. permittenda sit elemosynarum collectio in casu*—rispose: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:—a) La Bolla di Clemente XIV del dì 15 nov. 1769, che comincia *Supremi Apostolatus*, accorda facoltà ai PP. Passionisti di chiedere limosine anche per altre Diocesi dove non si trovano erette loro case, con la espressa derogazione di qualunque privilegio concesso ad altri ordini mendicanti.—b) E la ragione di sì ampia concessione si è che quest' Ordine religioso ha l' officio di predicare la divina parola, non solamente nei luoghi dove sono stabilite le loro case, ma pure altrove, dovunque siano invitati da' Vescovi.—c) Perciò, secondo il noto assioma di dritto: « Non censetur iniuriam alteri facere qui suo privilegio utitur », essi potevano bene avvalersi di questo privilegio.

II. Super facultate audiendi confessiones Regularium — Da lungo tempo è stata agitata la quistione se i PP. della Missione potessero validamente confessarsi con un sacerdote esterno, approvato dal Solo Ordinario. Il Superiore Generale volle testè chiedere l' oracolo della S. C. perchè la lite autorevolmente si dirimesse.

E la S. C., udito il parere di due Padri della detta Congregazione, e di un Consultore d' officio, il dì 23 Settembre 1881, al dubbio: — *Utrum membrum Congregationis Missionis possit, absque licentia superioris, confessionem sacramentalem valide peragere apud sacerdotem externum approbatum, dum facile habere posset sacerdotem confessarium etiam in Congregatione*—rispose: *Negative.*

Eccome le precipue ragioni:—a) Un ordine religioso, esente dalla giurisdizione del Vescovo, rimane soggetto in quanto all' uno e all' altro foro alla immediata giurisdizione del Romano Pontefice.—b) Il Romano Pontefice regge i medesimi ordini non per mezzo dei Vescovi, ma di commissarii e delegati, quali sono i prepositi generali, provinciali e locali di ciascun Ordine; e questi vogliono considerarsi come veri e proprii prelati di ciascuna religione approvata ed esente.—c) E però, non solo questi han giurisdizione nel foro esterno, ma sì pure nell'interno, con dritto di approvare i confessori pei loro sudditi.—d) Nè alcun altro confessore esterno, benchè approvato dal Vescovo, ha facoltà di confessare i Religiosi esenti, se pur non ne riceve la potestà dai loro legittimi superiori.—e) Essendo la Congregazione della Missione esente dalla giurisdizione dei Vescovi, come per la Bolla di erezione di Urbano VIII, dal Breve di Alessandro VIII, del dì 22 sett. 1655 e dalla dichiarazione di Bened. XIII del dì 17 Sett. 1725, ne consegue che gli ascritti ad essa non possono confessarsi ad altri Sacerdoti, fuorchè agli approvati dai Superiori dell' Istituto.

ALCUNE SPECIALI FACOLTA'

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

(Contin. V. pag. 87 di q. P.)

VII.

Facoltà di assolvere i cooperanti alla invasione degli Stati Pontificii.

Sacra Poenitentiaria animarum saluti semper intenta, eiusque meliori modo quo potest in Domino consulere cupiens, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne sic annuente SS.mo D.no Leone XIII, infrascriptas ad annum duraturas concedit facultates, quibus sive per se sive per confessarios sibi benevisos intra fines suae Dioecesis, pro foro conscientiae, uti licite valeat.

1. Absolvendi Apostolica Auctoritate a Censuris et poenis ecclesiasticis omnes et singulos Poenitentes, qui rebellioni Ditionis Pontificiae cooperati sunt, vel adhaeserunt, aut quocumque modo operam suam, vel favorem praestiterunt sive votum pro unione Italiae sub unico rege dederunt, aut Immunitatem ecclesiasticam violaverunt, dummodo tamen prius verae resipiscentiae signa exhibuerint, illatum scandalum meliori modo, quo poterunt, prudenti iudicio Ordinarii, seu confessarii reparaverint; et obedientiam S. Sedi, Eiusque mandatis desuper ferendis iuramento promiserint, nec antea, nec aliter: iuncta singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari, aliisque iniunctis de iure iniungendis. Exceptis tamen rebellionum Magistris, Coriphaeis, Instigatoribus, ac officialibus publicis, et exceptis illis, qui violaverunt Immunitatem Ecclesiasticam per manuum iniectionem in Cardinales, Episcopos, aut alios Ecclesiasticos in Dignitate constitutos, pro quibus omnibus recurrendum erit in singulis casibus ad S. Poenitentiariam.

2. Absolvendi sub praefatis conditionibus et exceptionibus Ecclesiasticos, si qui in praemissis culpabiles extiterint postquam tamen aliquam religiosam domum ingressi fuerint, ibique saltem per mensem exercitiis spiritualibus vacaverint; et cum Eisdem super Irregularitate ex violatione dictarum Censurarum quomodocumque contracta, Apostolica Auctoritate misericorditer dispensandi; iniuncta singulis congrua poenitentia salutari, iniunctis de iure iniungendis; exceptis tamen semper Personis in n. 1. exceptis.

3. Absolvendi similiter sub conditionibus expressis sub n. 1. a Censuris et Poenis Ecclesiasticis Milites, qui arma tulerunt, et dimicarunt contra Pontificiam Ditionem, dummodo tamen animo parati sint quamprimum poterunt sine periculo vitae iniustam militiam deserere, et interea abstinere ab omnibus actibus hostilitatis in subditos et milites legitimi Principis, et ab actibus contra bona iura, et Personas Ecclesiasticas: iniuncta pariter singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari, et obligatione reficiendi damna, prout de iure, si quae alicui certo suo privato ausu intulerint, aliisque iniunctis de iure iniungendis: exceptis tamen Ducibus et officialibus, qui sine vitae aut alterius gravissimae poenae periculo se dimittere et militiam deserere poterant, et exceptis ut supra, illis, qui Immunitatem Ecclesiasticam violaverunt per manuum iniectionem in Cardinales, Episcopos, aut alios Ecclesiasticos in Dignitate constitutos, pro quibus omnibus recurrendum erit in singulis casibus ad S. Poenitentiariam.

Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 16 Novembris 1860.

VIII.

Facoltà sui Sacerdoti cooperanti alla invasione degli Stati Pontificii.

SS.mus D. N. Leo XIII, vices gerens illius Boni Pastoris, qui deperditam

ovem peramanter quaesivit, eamque repertam atque suis humeris impositam gaudens ad ovile retulit, maiori in dies sollicitudine agitur inveniendi illos Ecclesiasticos, qui studio novarum rerum abrepti, ac proprii officii immemores, magno Christifidelium scandalo, ac propriae salutis discrimine a via veritatis aberrant. Quamvis enim maxima pars, eorum praesertim qui timore aliquo compulsi aut fallacibus verbis decepti, perduellium doctrinis adhaeserant, aut supplicibus libellis pro inducendo Romano Pontifice ad dimittendum temporale dominium captiose ab aliquo militiae ecclesiasticae desertore speciatim exaratis subscripserant, cognita fraude, errorem suum sincere eiuraverit, facilemque veniam ab Apostolica Sede iam assequuta fuerit: nonnulli tamen adhuc remanent, qui *ambulantes in vanitate sensus sui, tenebris intellectum obscuratum habentes et alienati a viis Domini* non vident, quod est omnibus perspicuum: infensissimos scilicet SS. Religionis nostrae hostes sub vanae libertatis specie, ac nationalis independentiae praetextu, humana quaeque ac divina subvertere, Ecclesiaeque Catholicae bellum inferre teterrimum, eique extremam, si fieri posset, moliri ruinam. Cum iis porro, qui pertinaciter adhuc propugnare contendunt, quod iamdin fuit a Sede Apostolica, et ab Episcopis Catholicis solemniter reprobatum, severius agendum foret: verum SS.mus D.nus Christi Charitatis memor, et humanae fragilitati, quantum fas est, indulgere cupiens, iussit, ut Locorum Ordinarii, remisso paulisper rigore poenarum, quibus huiusmodi Ecclesiastici multandi essent, eos adhuc benigne ac charitative pertractent, mediisque omnibus, quae zelus animarum, et prudentia suggesserit, in bonam frugem, et ad debita officia revocare, ostensa potissimum, ac proposita venia, misericorditer adnitantur.

Quisque autem facile novit inter eiusmodi media esse praecipue recensenda spiritualia exercitia, quae tum per se ipsa, tum ex divina gratia magnam ad corrigendos animos, et ad scandala reparanda vim habent. Quamobrem, iis in Dioecesibus praesertim, in quibus a Clericis eadem exercitia laudabili consuetudine quotannis peraguntur, neque ullam proinde admirationem aut poenae suspicionem excitant, maxime optandum est, ut praefati Ecclesiastici simul cum aliis probis Sacerdotibus ad ipsa exercitia paternis hortationibus invitentur, ut ibi ad impetrandam reconciliationem opportune se praeparent. Quam ut facilius assequantur, Sacra Poenitentiaria iuxta mentem ipsius SS.mi D.ni Locorum Ordinariis facultates Apostolicas ad sex menses duraturas communicat, quibus sive per se, sive per alias idoneas personas ab eis deputandas, recensitos Ecclesiasticos, qui praesentibus rebellionibus approbationem, favorem, auxilium, et adhaesionem quoque modo directe vel indirecte praestiterint, aut memoratis libellis subscripserint, et renunciationem dominii temporalis Summo Pontifici suadere praesumpserint, postquam verae resipiscentiae signa exhibuerint, debitamque emiserint retractationem, a censuris et poenis Ecclesiasticis propterea incursis absolvere, et cum eisdem super irregularitate ex violatione earumdem censurarum contracta dispensare Apostolica auctoritate valeant: iniuncta singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari, aliisque iniunctis de iure iniungendis.

Ne autem ullius difficultatis praetextu a facienda praefata retractatione detineantur, Sacra Poenitentiaria declarat, eam quidem esse necessariam ad illatum scandalum reparandum; sed fieri posse iuxta discretam formam hisce Litteris adnexam, aut aliam prout circumstantiae personarum iudicio Ordinarii postulaverint, sive scripto, sive voce coram ipso Ordinario, aut persona ab eo deputata, adeo tamen caute evulgandam, ut antequam Poenitentes ad sacra publice accedant, fidelibus persuasum sit eos fuisse cum Ecclesia reconciliatos.

Non dubitat profecto Sacra Poenitentiaria, quin haec summa SS.mi D.ni benignitas praefatos Sacerdotes ad resipiscentiam adducat; at si qui inventi fuerint adeo mente superba, ac duro corde, ut hasce Apostolicae clementiae voces audire recusaverint; nihil aliud restat, quam ut illis cum Apostolo Pau-

lo edicatur: *quid vultis? in virga veniam ad vos.* Primo quidem huiusmodi pertinaces removendi omnino sunt ab officio audiendi Sacramentales confessiones, ac praedicandi verbum Dei, ob periculum ne venenatis doctrinis Christifideles inficiant, aut iam infectos in eis confirment. Deinde si his omnibus spretis, ac Pastorum suorum monitionibus non auditis, in suis erroribus pertinaciter insordescant, sedulo ab Ordinariis Locorum certior S. Poenitentiaria de illorum agendi ratione est facienda, ut per ipsam re ad SS.mum Dominum relata, efficacioribus iuris remediis, meritisque poenis contra illos procedi possit.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 28 mens. Maii 1863.

Formola di ritrattazione.

« Io N. N. confesso ed affermo essere errore e temerità contradire alle dottrine manifestate dalla Chiesa, e non potersi senza grave peccato ricusare ossequio e sincera sottomissione all'autorità della S. Sede, e perciò rispetto e mi uniformo a tutte le dichiarazioni della medesima, e specialmente a quelle, che riguardano il dominio temporale del Sommo Pontefice, alle quali ha fatto eco l'intero Episcopato Cattolico. »

OPERE DI ZELO

DOMINA NOSTRA DE PRESBYTERIS (1)

SEU

Consociatio Precum Sacerdotalium

IN ECCLESIA LERINENSI ERECTA.

Quis inter nos ignorat quam mala sint tempora in quibus vivimus? Quis ignorat quam opus sit ut Deus de loco sancto suo nobis suum mittat auxilium et Spiritus Sanctus superna gratia nostra impleat pectora, unde et iniquitatem terrae delere et in hominum cordibus regnum Dei stabilire possimus? Haec autem omnia, et promissionem orationi communi a Domino nostro factam, in corde meo conferens, piam Precum Consociationem inter Sacerdotes et pro Sacerdotibus erigere et inde aliquid Deo pergratissimum et utilissimum animabus agere, in mente habui; quod per gratiam Dei laetanter feci, approbante et plaudente Episcopo nostro. Nusquam hanc Consociationem Precum melius erigi posse arbitratus sum quam in insula nostra *Sanctorum insula* vocata in nostra ecclesia ab auctoribus *Sacrosancta* nuncupata, in hac ipsa ecclesia in qua innumeri Sancti per saecula Missam celebrarunt. Ideo Ill. et RR. Antistites qui suis jam hanc Societatem prosecuti sunt approbationibus et laudibus, nunc nihil aliud cupiunt, nisi ut omnes sui Sacerdotes illi Sodalitati adscribantur. Quum res ita sint, en igitur nostrae Societatis Statuta:

1°.—*Consociatio Precum Sacerdotalium pro sanctificatione Sacerdotum* sub nomine *Dominae Nostrae de Presbyteris* in sacello SS. Cordis Jesu in ecclesia Lerinensi constructo, canonice erigitur mandato episcopali, die 2 januarii 1878 dato.

2°.—*Omnes et soli RR. Episcopi et Sacerdotes,* tum seculares, tum regulares, illius Societatis participes esse queunt.

3°.—*Finis hujus Societatis* est a SS.Corde Jesu per merita B. Mariae Immaculatae, per intercessionem omnium Sanctorum Lerinensium et per preces nostras multiplicatas, majorem Sacerdotum sanctificationem obtinere, et sic Ecclesiae triumphum festinare.

4°.—*Ut quis adscribi possit*, oportet et sufficit: 1° dare nomen suum, praenomina et dignitates, quae a Patre Directore, tabulis in sacello SS. Cordis Jesu depositis, inscribentur; 2° dicere quotidie ante Missae celebrationem sequentem orationem liturgicam:

O Mater pietatis et misericordiæ, beatissima Virgo Maria, ego miser et indignus peccator, ad te confugio toto corde et affectu, et precor dulcissimam pietatem tuam, ut sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce pendenti astitisti, ita et mihi misero

(1) Crediamo far cosa utilissima ai nostri Confratelli nel dar loro notizia di quest' associazione di preghiere, dirette alla santificazione dei Sacerdoti, la quale, facilissima ad attuarsi, riesce di molto profitto spirituale.

sacerdoti, et sacerdotibus omnibus, hic et in tota Sancta Ecclesia ipsum hodie offerentibus, clementer assistere digneris; ut, tua gratia adjuti, dignam et acceptabilem hostiam in conspectu summæ et individuæ Trinitatis offerre valeamus. Amen.

5°.—*Societatis favores hæc sunt:* 1° peculiarem habere partem in Missa quotidie in sacello SS. Cordis Jesu celebrata; 2° ad Sacerdotum sanctificationem auxilium conferre; omnibus denique indulgentiis Societati concessis, gaudere.

6°.—*Indulgentiæ plenariæ.*

1° Die receptionis in Societatem; 2° in articulo mortis; 3° in festis SS. Cordis Jesu et Purissimi Cordis Mariæ; 4° in festis S. Francisci Salesii E. Ecc. Doct., S. Bernardi Ab. Ecc. Doct. et S. Vincentii a Paulo Conf.; 5° tandem cuique aggregato orationem *O Mater pietatis,* quotidie recitanti indulgentia partialis quotidiana 50 dierum conceditur; insuper indulgentiam plenariam semel in mense, die quam ipse elegerit, lucrabit.

7°—*Orationes breves de consilio dicendæ:*

« Cor dulce Jesu, esto amor meus » (300 dierum indulg. Pius IX, 13 maii 1875.)

« Jesu mitis et humilis corde, fac cor meum sicut cor tuum ». (300 dier. indulg. PiusIX, 25 januarii 1868.)

« Cor dulce Mariæ esto salus mea ». (300 dier. indul. Pius IX, 30 septembris 1852.)

« Benedicta sit sancta et immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ, Matris Dei ». (300 dier. indulg. Leo XIII, 10 sept. 1878.)

« O Jesu, nos Sacerdotes, etc.

8°.—*Zelus aggregatorum.*

Quisque aggregatus Societatem notam facere aliis Sacerdotibus conabitur, quos etiam adhortabitur ut ipsi in ea inscribantur; ita ut, si fieri potest, nullus sit Sacerdos in universo orbe catholico quin aggregetur.

9°.—*Incitamenta pretiosa.*

Multa jam insignis Ill. et RR. Episcoporum benevolentiæ erga Dominam Nostram de Presbyteris indicia accepimus. Longum autem esset illa gloriosa enumerare testimonia; attamen non possumus non referre pulcherrima verba SS. D. N. Papæ Leonis XIII in gratiam memoratæ Consociationis.

« Romæ, die 8 octobris 1879.

« *Omnibus et singulis, qui piæ societati*
« *nomem dederint Apostolicam Benedictio-*
« *nem speciali affectu impertimur, ut o-*
« *rationibus instantes Deum ad misericor-*
« *diam flectant propitiumque efficiant.*

« Leo PP. XIII. »

Litterarum directio fit gallice. ut sequitur: *Au. RR. Père Abbé de Lèrins par Cannes (Alpes-Maritimes) France.*

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 27° Caso Morale

Polibio, presso a morte, sì per obblighi non adempiti, sì per sentimento di religione, dal suo pingue patrimonio desidera assegnare varii fondi in pii legati. Chiede perciò:

1.° A quali usi può destinare i suoi fondi con maggiore utilità dell'anima sua?

2.° Quali avvedimenti bisogna avere perchè questi legati non soffrano pericolo sotto l'attuale legislazione d' Italia?

Al primo.—Innanzi tutto fa d' uopo esaminare la natura degli obblighi che ha Polibio; giacchè prima vogliono mettersi in si-

(1) Han risposto ad amendue i casi Morale e Liturgico:
Saletti Dott. Luigi di Randazzo
Gentiloni P. Ettore di Pesaro
Morosini P. Bonaventura da Ferentino
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Angelo Dom. di Bitonto
Cerrotti sac. Nuzio di Bitonto
Masellis sac. Pasquale di Bitonto
Riccardi sac. Gio. Battista di Napoli
Cardinali P. Carlo di Pesaro
Mariani P. Gaspare da Bettona
Nicodemo sac. Giuseppe di Napoli
Ghetti sac. Giuseppe di Napoli.
Al solo Caso Liturgico:
Marchegiani P. Gennaro Capp. di Collevecchio.
La sorte ha favorito il M. R. P. Carlo Cardinali dei Min. Rif. in Pesaro pel caso morale, ed il M. R. P. Ettore Gentiloni Vic. dei Riformati in detta città pel caso liturgico.

curo le opere di giustizia, e poscia si può pensare a quelle di carità o di pietà.

Se Polibio ha obblighi di giustizia verso persone certe, non può per nulla adempiere con pii legati: deve soddisfare innanzi tutto verso le persone, alle quali è debitore, o in loro mancanza verso i legittimi eredi. Se gli obblighi non adempiti sono di messe o di altre pie opere, può soddisfare con pii legati, ma determinando il numero delle messe e delle pie opere con tutte le circostanze a cui egli si sente obbligato.

Soddisfatto che avrà Polibio agli obblighi di giustizia, dovrà pensare a quelli di carità, vedere cioè se ci sieno parenti poveri da sovvenire, ai quali, se congiunti in primo grado, deve un sussidio sotto grave obbligazione; se in più largo grado, sott'obbligo leggiero (Scavini).

Quando gli obblighi di carità sieno stati parimenti adempiuti, come pure sia stata assegnata la parte legittima agli eredi necessarii, secondo dicemmo a pag. 11, in tal caso egli è libero a disporre di ciò che resta come meglio gli talenta.

Per conoscere intanto a quali usi pii può destinare i suoi fondi con maggiore utilità dell'anima sua, fa d'uopo prima considerare le varie circostanze del paese, dei poveri, delle Chiese, dei sacri ministri, e gl'interessi della Religione e della cristiana morale, a cui si può provvedere. Si avvalga de' pareri di persone sagge e prudenti, e non decida, se prima non avrà ben vagliate le cose, perchè si ottenga la maggior gloria di Dio e il bene più rilevante del prossimo.

I legati di messe, chi ben consideri la eccellenza e la efficacia del S. Sacrifizio, non possono non tornare utilissimi. Ma, oltre a questi, fa d'uopo pure provvedere ai bisogni dei poveri. E più che i bisogni dei poveri è mestieri guardare le necessità spirituali delle anime, a cui si possa con pii lasciti recare aiuto.

Ecco alquante opere che si possono compiere con gran vantaggio spirituale del prossimo:

1.° Facilitare la istituzione ecclesiastica dei chierici, soccorrendoli nella povertà, o con costituire qualche sacro patrimonio a chi più va segnalato, a giudizio del Vescovo, nella dottrina e nella pietà cristiana, o assegnando qualche posto gratuito nel Seminario, o almeno provvedendolo di libri e di abiti ecclesiastici. Nella spaventevole scarsezza di sacri ministri, che oggidì si deplora, questa opera crediamo noi sia da consigliare sopra tutte, essendo che non manca talvolta chi si sente chiamato al santuario, ma per manco di mezzi si ritira indietro.

2.° Promuovere l'insegnamento del Catechismo, assegnando una gratificazione a coloro che a questo si occupano, secondo il giudizio dei superiori ecclesiastici, e destinando qualche somma per acquisto di premii da darsi a' fanciulli. L'opera del Catechismo può dirsi l'opera fondamentale del Cristianesimo; e quando la si compie a dovere, imprimendo con opportune spiegazioni le massime salutari della fede ne' vergini cuori dei fanciulli, è inestimabile il bene che potrà conseguirne.

3.° Destinare qualche assegno per l'opera delle sante missioni, da tenersi ogni triennio o anche più spesso nel proprio paese, essendo risaputo il gran frutto spirituale che suole sempre raccogliersi da questi esercizii, più che da qualunque altra forma di predicazione.

4.° Provvedere in tutto o in parte alle spese per l'oratore quaresimalista: il che sarebbe oggidì della massima importanza, essendochè in quasi tutti i comuni si nega quel meschino assegno che prima si soleva pagare per quest' uso.

5.° Aiutare le opere eminentemente cattoliche della Propagazione della Fede, della S. Infanzia, delle scuole d'Oriente, e le altre pie istituzioni, erette nel proprio Comune o nella propria Diocesi.

6.° Eccitare gli ecclesiastici allo studio delle sacre discipline, assegnando un premio a quelli che convengono nelle congregazioni de' casi morali e liturgici, secondo le con-

izioni da stabilirsi dal Vescovo, ovvero ec-
tare la loro operosità a benefizio delle ani-
e, gratificando coloro che maggiormente
segnalano nelle opere del ministero.

7.° Finalmente non dimenticare l'obolo di
. Pietro, che, offerendosi al Vicario di G.
. ed al Capo di tutta la Chiesa, cede a van-
ggio di tutto il Cattolicismo, al quale prov-
ede il Sommo Pontefice.

È questo un saggio delle molte opere che
on grandissimo frutto spirituale possono pro-
muoversi con pii legati. Che se si vogliono
rescegliere le celebrazioni di messe, queste
potranno assegnarsi, con più largo stipendio,
a quegli ecclesiastici che o non han modo di
costituirsi un sacro patrimonio e di mantener-
si nel proprio seminario, o che più di tutti
studiano e lavorano a profitto delle anime.

Al secondo. — Ma se si vuole che queste
disposizioni tornino efficaci, è necessario aver
sott'occhio tutti quegli opportuni avvedimen-
ti, che si richiedono nelle condizioni attuali
della legislazione italiana. Nè questa è opera
di leggiero momento. Imperocchè tante sono
le leggi su tal soggetto, e le interpretazioni
di queste leggi, vuoi dell' autorità ammini-
strativa, vuoi della giudiziaria, che fa me-
stieri di una non comune perizia per venir-
ne a capo. Il perchè la prima e principalis-
sima regola che possiamo assegnare si è, che,
volendosi disporre di qualche cosa per usi
pii, si consulti non il solo notaio, spesso
ignaro dei tanti garbugli legali, ma uno o
più periti in legge, dei più rinomati del luo-
go, dai quali si faccia distendere la bozza
delle disposizioni, che potrà inserirsi nel te-
stamento. Questa è regola della massima im-
portanza; giacchè la più gran parte dei pii
legati è rimasta lettera morta, per non es-
sersi tenute presenti tutte le disposizioni le-
gislative, che riguardano siffatta materia.

Sarebbe al certo assai ardua impresa, nè
dell'indole di questo periodico, voler enume-
rare per filo e per segno tutti gli avvedimenti
necessarii a tal bisogno. Nondimeno non pos-
siamo trattenerci di accennarne alcuni, a cui
si vuole attendere in modo speciale.

1.° Innanzi tutto è bene conoscere che le
fondazioni pie, con carattere di perpetuità,
sono affatto abolite, come le cappellanie lai-
cali ed altre simili istituzioni. Il lascito per-
ciò non deve rivestire il carattere di questi
enti aboliti, che sono anche vietati per l'av-
venire (1).

2.° Dovendosi disporre con testamento di
una somma per messe perpetue, o per altri
usi pii parimente perpetui, è bene che l'ob-
bligo non si affidi tutto alla coscienza dello
erede. La esperienza dimostra con quanta
poca fedeltà si adempiano questi obblighi.

3.° Fa mestieri perciò che l'obbligo s' im-
ponga all' erede o al legatario; ma l' esecu-
zione si affidi a qualche ente morale estra-
neo, che possa costringere in giudizio lo
erede.

4.° Nè a qualunque ente morale può af-
fidarsi questo incarico, ma solo a quelli che
sono riconosciuti dalla Legge, come ad es.
alla Mensa Parrocchiale o Vescovile, al Capi-
tolo Cattedrale, e per ora altresì alle Confra-
ternite, agli Spedali, ed agli altri istituti di
beneficenza, approvati dal Governo. I Capi-
toli delle Chiese Collegiate o ricettizie, e tutti
gli Ordini religiosi oggidì non hanno più rap-

---

(1) Ecco le disposizioni della Legge 15 agosto 1867 art. 1, n. 6. « Sono abolite le istituzioni con « carattere di perpetuità che, sotto qualsivoglia « denominazione o titolo, sono generalmente « qualificate come fondazioni o legati pii per « oggetto di culto, quando anche non erette in « titolo ecclesiastico; ad eccezione delle fabbri- « cerie od opere destinate alla conservazione dei « monumenti ed edifizi sacri che si conserveran- « no pel culto. Gl'istituti di natura mista saran- « no conservati per quella parte dei redditi e del « patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 « agosto 1862 n. 753, doveva essere distintamente « amministrata, salvo quanto alle confraternite « quello che sarà con altra legge apposita or- « dinato, non differito intanto il richiamo delle « medesime alla sorveglianza dell'autorità civi- « le ». E il Codice Civile art. 833 dispone: « So- « no nulle le disposizioni ordinate al fine di « istituire o dotare benefici semplici, cappellanie « laicali od altre simili fondazioni ».

presentanza giuridica, nè capacità di acquistare.

5°. Fa d'uopo ancor badare alla vera denominazione dell'ente, perchè non avvengano equivoci, e che non si scambi l'ente con l'investito; p. e. non si confonda la Mensa col Vescovo o questo con quella.

6°. È mestieri altresì osservare lo scopo della istituzione dell'ente cui si vuol commettere il legato. Giacchè se questo non è secondo il fine del prefato ente, non può essere accettato, e il Governo non darebbe facoltà.

7°. Pel caso che quest'ente non voglia accettare, è bene sempre che si sostituiscano altri enti parimente conservati, e si aggiunga la condizione di riversibilità nel caso che il cespite venga ad essere invertito in altro uso.

8°. Si badi alla tassa di successione ed agli altri gravami governativi, perchè l'opera pia che si vuole stabilire non ne patisca detrimento, e i legatarii non s'inducano a rinunziarla.

9°. Si badi pure a non rimaner dispiaciuti gli eredi poveri, assegnando loro qualche sovvenzione. Giacchè il Governo nel dare o nel ricusare agli enti morali la facoltà di accettare l'eredità o il legato (Decreto del 26 giu. 1864 n. 1817) ha sempre presente lo stato di fortuna degli eredi presuntivi.

10°. Se l'opera che si vuol fondare ha il carattere di perpetuità, e non è una di quelle abolite, e però vietate dalle Leggi, come si è detto al n. 1, è bene che tale opera sia eretta in ente morale, perchè si provvegga alla sua stabilità; meno quando essa fosse meramente privata o di famiglia, come ai sensi del art. 3 della legge 3 Agosto 1862 (1).

Questi avvedimenti abbiamo ricavato dall'opuscolo del ch. Avv. Palmulli col titolo: *Guida per le disposizioni di ultima volontà in materia di legati ed opere pie*, l'acquisto del quale consigliamo a tutti i nostri lettori (1). Ora aggiungiamo un saggio di formole suggerite dal medesimo Autore che potranno usarsi perchè i pii legati conseguano il loro scopo.

Nei legati temporanei di messe basta solo imporre all'erede tal volontà del testatore, colla indicazione del numero, dello stipendio e della intenzione delle messe, la quale non dovrà omettersi mai.

In quelli di messe perpetue, oltre a ciò, si deve aggiungere come appresso:

« Voglio che la Messa o le Messe siano celebrate da Sacerdoti che saranno trascelti dal Vescovo pro tempore di...o Arcivescovo pro tempore di...o Capitolo Cattedrale di...o Parroco pro tempore di...tra quelli che abbiano più bisogno, che siano di intemerata condotta, e che possano celebrare la Messa in una di quelle Chiese, ove la Messa si crederà di maggior necessità o di vantaggio dei fedeli, a giudizio del medesimo Vescovo di....Voglio altresì che per la soddisfazione dell'elemosina, come innanzi ho fissato, sia trasferita dall'erede o dal legatario l'annua rendita di L... nel termine di... »

La rendita del Gran Libro o del Credito fondiario dev'essere della quantità corrispondente alla fissata elemosina, netta della tassa di ricchezza mobile, e di altre gravezze che si potrebbero pretendere dal Fisco.

Sarà bene prevedersi il caso di non accettazione dell'incarico, per sostituirsi un altro, dicendosi: « e non volendosi o non potendosi accettare questo incarico dal nominato, a lui sostituisco.. »

La sostituzione deve farsi di uno o più di altri simili enti morali ecclesiastici riconosciuti dalle leggi.

Si chiuderà la disposizione con le clausole risolutive in questi sensi:

(1) Ecco il tenore del cit. art. 3: « Non entrano nel novero delle opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate nominativamente indicate dal fondatore ».

(1) Si vende per L. 1. presso G. B. Giachetti in Firenze, via della Spada, 13.

« Voglio che in qualunque tempo e per qualunque disposizione di legge, o di qualunque autorità laica, fosse impedito al Vescovo di...di scegliere i Sacerdoti per la celebrazione di dette Messe o che la suddetta rendita si volesse far passare in mano di altri o che si volesse adibire a qualunque altro uso, fosse pure di beneficenza, in ciascuno dei cotesti casi espressi o di altri simili, cessi ipso facto l'incarico dato al suddetto... e rimanga caducata la celebrazione della Messa o delle Messe, e la rendita, insieme al capitale destinato, ritornerà libera al mio erede o legatario e ai suoi eredi e successori senza nessuna obbligazione civile nè di coscienza ».

Ciò che si è detto delle Messe, *mutatis mutandis* vuol dirsi pure di ogni altro legato o altra pia fondazione, che possono anche affidarsi ad istituti laicali (come al Monte della Misericordia); avvertendosi che, se non sono secondo il loro scopo, può lasciarsi ad essi qualche altro cespite per le opere del proprio istituto, ed oltre a ciò, come accessorio, l'obbligo delle messe e delle altre cose che si vogliono prescrivere.

Alcuni consigliano di vendere gli stabili che si vogliono lasciare per usi pii e d'investire sul Consolidato italiano in cartelle al portatore il prezzo della vendita. Queste cartelle si consegnerebbero agli enti cui si voglia affidare l'esecuzione dei pii legati, con dichiarazione presso la Curia Vescovile dell'obbligo assunto. Noi non vogliamo giudicare se si provvegga meglio alla stabilità dei legati con fondarli sul debito dello Stato che può pur trovarsi talvolta in condizione di non poter adempiere i suoi obblighi, come s'è visto in più Nazioni, anzichè su beni immobili che sono eterni. Avvertiamo solo: 1°. Che se si vuol operare la vendita e lo investimento della somma dopo la morte del testatore, si ricerca sempre la venia Apostolica. 2.° Che anche prima della morte, quando si tratta di legati di messe perpetue, è necessario il permesso del Vescovo per l'accettazione dei Cleri, e quello pure della S. Sede per l'investimento della somma sul Gran Libro, ancorchè ciò si voglia fare dal testatore.

Ricordiamo ciò che dicemmo nel Vol. I. pag. 480 sull'autorità del Lucidi: « Il capitale per messe non può investirsi nè in censi nè in monti di pietà, e molto meno in rendita sul così detto Consolidato o Debito pubblico dello Stato, come si ricava da molti decreti delle Ss. Congregazioni Romane. Per far ciò richiedesi la venia della S. Sede, la quale *difficillime et accedentibus gravissimis causis annuit, quando agitur de pecunia pro celebratione missarum collocanda.* I capitali destinati alla celebrazione di messe perpetue debbono collocarsi solo nello acquisto di beni stabili. »

Soluzione del 27° Caso Liturgico

Romolo, graduato in S. Teologia, suol sempre usare l'anello e il berretto dottorale, sì nelle funzioni corali, sì nella sacra predicazione, e sì quando accede alla celebrazione del S. Sacrifizio.

Si chiede: Opera bene Romolo?

L'uso dell'anello a chi ne ha diritto, se è consentito nelle altre funzioni ecclesiastiche, è vietato assolutamente nel S. Sacrifizio della Messa, tranne ai soli Vescovi ed agli Abati ordinarii, per ragione del mistico sponsalizio da loro stretto con la Chiesa. Così la S. C. dei Riti in più decreti. Eccone alcuni:

« Utrum possint Canonici cum annulo aureo (sed sine gemma seu aliqua effigie) Missam celebrare? » Resp': « De rigore uti non debent. » 4 aug. 1663 in Dalmatiar. ad II, n. 2241.

« An prohibitio facta per S. C. circa delationem annuli quando Protonotarii celebrant, comprehendat etiam Canonicos Cathedralis? » Resp.» Affirmative » 20 nov. 1628 Dub. circa delat. annuli, n. 780.

« Utrum annuli usus in missa prohibeatur Protonotariis non participantibus et doctoribus quibuscumque et Canonicis Cathedralis » Resp: « Affirmative » 13 feb. 1628.

« An toleranda sit vel potius abolenda consuetudo quod Canonici Cathedralis Ecclesiæ de Nicaragua, absque specialis Sedis Aposto-

licæ indulto, utantur rochetto in sacris functionibus peragendis et annulum semper deferant etiam in celebratione sacros. Missæ sacrificii? » Resp. « Negative in omnibus, nisi habeatur speciale indultum a S. Sede, et Episcopus curet ut quamprimum hi abusus tollantur. » 20 aug. 1870 in de Nicaragua n. 5452.

L'uso poi del berretto dottorale a quattro punte può solo permettersi nella predicazione; non già nelle funzioni corali e nelle processioni, molto meno nello accesso all'altare pel S. Sacrifizio. Così la S. C. dei Riti: « An in choro et processionibus, quæ capitulariter aguntur, possit is, cui ob magisterium, aut licentiam in disciplinis theologicis, vel sacris canonibus obtentam, facultas conceditur deferendi biretum cum quatuor apicibus, eodem bireto uti? An iste, contradicente capitulo, punctationi distributionis obnoxius evadat, etiamsi quadraginta abhinc annis iam defunctus alius sacerdos in eadem ecclesia usus fuerit tali facultate, et nemo contradixerit? » Resp: « Negative in omnibus, nimirum nec uti posse in ecclesiasticis functionibus tali bireto, nec amittere distributiones, si quidem biretum non est indumentum chorale. » 7 dec. 1844 in Venusina n. 1002.

Dal fin qui detto si raccoglie che Romolo malamente opera celebrando con l'anello ed usando il berretto dottorale nelle funzioni ecclesiastiche: è suo dovere di smettere questi abusi e conformarsi alle prescrizioni della Chiesa.

—

N. B. La proposta de' nuovi casi morali e liturgici si darà nel fascicolo di marzo 1882.

SULLA VOCAZIONE
ALLO STATO ECCLESIASTICO

—

Demmo nel precedente quaderno una intera dissertazione intorno a questo interessante argomento. Ora aggiungiamo un cenno di alquante altre, non potendo di tutte per manco di spazio.

Gentiloni P. Ettore— Vic. dei Min. Rif. Pesaro—Dall'essere il Sacerdote la luce del mondo ed il sale della terra, il Gentiloni arguisce in esso la necessità della innocenza della vita e della santità dei costumi. Prova il suo assunto con diverse citazioni di Padri, di Dottori e del Concilio Tridentino. Al 2.° quesito risponde con S. Alfonso, segni della vocazione essere il tenersi lontano dalle vanità, dai giuochi; essere assiduo alla Chiesa, alla orazione, ai Sacramenti; amare il ritiro, lo studio; mostrarsi dolce nelle maniere e nel conversare; e però conchiude, risolvendo il 3.° quesito, che se questi segni fossero dubbii, il miglior partito sarebbe pigliar tempo; e, dato che con questo espediente non si possa uscire dal dubbio, non si dee imporre giammai le mani a chi non desse segni certi di divina vocazione.

Nicodemo Giuseppe Sacerd. di Napoli. — S'introduce con parlare dell'eccellenza sacerdotale, che procede dalla potestà che il Sacerdote essercita sul corpo reale e mistico di G. C. L'esercizio di tal potestà richiede santità non comune, e scienza corrispondente. Tutto questo prova con luoghi della Sapienza, e di S. Paolo, e con detti di S. Gregorio Magno, e di S. Dionigi l'Areopagita. E considerando come tanta santità e scienza non possono formarsi in un sol momento, ma invece richiedono lunghi stenti e dure fatiche, conchiude giustamente che, se i giovani non si sforzano a pervenire man mano a sì nobile meta, mal si potrebbe confidare che si possa essere santi e dotti nel Sacerdozio. Nella santità dunque della vita e nella scienza, l'una e l'altra pari all'elevatezza sacerdotale, consiste la bontà positiva, di che si ragiona.

Venendo a parlare de' segni esteriori, da quali debb'essere comprovata questa bontà, Nicodemo giustamente osserva esser cosa assai difficile esserne soddisfatti, giacchè Dio solo può leggere nel fondo del cuore, e l'uomo più esperto può ingannarsi. Pure a volersi enumerare sarebbero questi: 1.° la illibatezza della vita; 2.° lo sforzo continuo ad imitar G. C.; l'incesso serio e grave; 4.° la non ricercatezza negli abiti; 5.° la fuga dell'ozio, la diligenza dello studio, specie delle scienze ecclesiastiche. Siffatti segni o caratteri il Nicodemo con molto giudizio, e con non volgare erudizione cava dalla nota lettera di S. Paolo: « Si quis Episcopatum desiderat », col *sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem, non turpis lucri cupidum, etc.* dimostra la vigilanza, la prudenza, il decoro, la castità, la compassione, la dottrina, la frugalità, ed in fine la liberalità, di che è mestieri sia ornato un Vescovo, e quindi un sacerdote.

Finalmente al 3.° quesito sul da farsi ciò quando non fossero chiari questi segni, Nicodemo risponde che bisogna pigliar tempo, chiedere lumi a Dio, ed esperimentare c

iglia ascendere agli ordini. Che se anche po tutto questo il dubbio persevera, non si ve imporre le mani a chi mostra segni bbii di vocazione, giacchè sarebbe un far ale meglio che bene non pure a chi entra l chiericato senza essere da Dio chiamato, a a tutti i fedeli, non foss'altro che per lo candalo che ne seguirebbe.

Se lo spazio ce lo avesse consentito, avremmo riferito diversi brani di questo lavoro; ma non possiamo contenerci dal riferirne la chiusa; tanto più, che essa potrà giovare a molti, ricordando loro il male che fanno, e quindi il gran conto che renderanno, se non staranno all'erta, avendone il dovere, quando si tratta di ordinazioni. « Guai a' confessori, dic'egli, a' reggitori di Seminarii, ed a tutti quelli che da Dio sono preposti a' chierici, che s'avviano al Sacerdozio, se trascurassero siffatti segni nella scelta degli ordinandi: ma piuttosto facessero di ogni erba fascio. In questo caso darebbero gran conto a Dio, che piglierebbe vendetta di loro, essendo scritto: *Vae homini illi, per quem scandalum venit* ».

Priolo Can. Giuseppe di Randazzo—Piglia a studiare il Capo 15.° del Vangelo di S. Giovanni—*Ego sum vitis vera et vos palmites* — e di là crede cavare il concetto della bontà positiva, necessaria ai ministri dell'altare; la quale bontà egli specifica 1.° nella similitudine con G. C. siccome il tralcio con la vite—2.° nel legame perfetto con lui—3.° nella carità pel prossimo, anche fino al sacrifizio. Ammesso questo principio, è troppo chiaro per il disserente che un tale ministro abbia tutti i requisiti per ascendere agli ordini —Che se fossero ancora dubbii questi segni, non lo si dovrebbe promuovere, « essendo sempre meglio (sono sue parole) che la Chiesa resti priva di un ministro, che mettere in mezzo ai fedeli un mostro con la qualità di Diacono, di Sacerdote, di Vescovo. »

Saletti Can. Luigi di Randazzo—Risponde al 1.° Quesito, dicendo la scienza e la virtù formare il carattere di un perfetto ecclesiastico. « La grandezza del suo ministero (son sue parole), la sublimità delle sue funzioni, i santi esempii che deve dare, sono le ragioni fortissime, sulle quali i Padri ed i Concilii si poggiano, allorchè insegnano la scienza e la virtù essere egualmente indispensabili ad un Sacerdote di G. C., chiamato a procurare la salute delle anime. Egli prova l'assunto con buona dose di citazioni, cavate dal Concilio Tridentino, da S. Bernardo, S. Agostino, S. Girolamo; con testi Scritturali, desunti dal Levitico e principalmente dalle diverse Lettere di S. Paolo. Lo prova pure con argomenti di ragione, cavati dall' eccellenza del sacro ministero, e principalmente dal bisogno, che ha il sacerdote d' imitar G. C., primo e perfettissimo Sacerdote della nuova Legge, e conchiude, dicendo, che il Sacerdote, il quale non ha scienza e virtù, mal può soddisfare ai molteplici suoi obblighi, e riesce di rovina, meglio che di edificazione al popolo.

Venendo poi a parlare dei segni estrinseci, comprovanti la bontà positiva del Sacerdote, dice in generale questi segni essere i frutti delle buone opere, che poi specifica nella frequenza dei Sacramenti, nella divozione, nello zelo della Religione, nella orazione, nella meditazione, nella custodia del cuore e dei sensi, nella fuga delle occasioni e via via, e tutto questo prova con le parole di S. Bernardo e di altri Padri.

E finalmente sul 3.° quesito, vale a dire sul da farsi, quando, dopo maturo esame, resti ancor dubbia la vocazione, egli, il Saletti, opina, seguendo la dottrina di Teologi insigni, che non dovrebbesi giammai imporre le mani a chi non desse segni certi della propria vocazione,

Vernini Can. Giuseppe di Zagarolo—Nel suo lungo ed erudito scritto, tramezzato da frequenti ed opportune citazioni Scritturali e Patristiche, e da sentenze di Ascetici e di Dottori, esordisce dicendo che il giovine debbe sapere quale sia lo stato cui si addice, e quali i doveri molteplici che gl'incombono per promuovere la gloria di Dio e la santificazione propria e degli altri. Soddisfacendo a questi doveri il Sacerdote somiglia a G. C. il quale *coepit facere et docere;* ed in ciò appunto consiste, secondo il Vernini, la bontà positiva. Nel *facere* è compendiata la vita virtuosa, nel *docere* la scienza necessaria; e però virtù e scienza son le due qualità necessarie per chi desidera addivenir Sacerdote. Passando poi a parlare dei segni estrinseci, dai quali si possa conoscere la detta bontà positiva, pensa che questi stiano nell'inclinazione alla preghiera, nella vita pura e casta, nel cuore disinteressato e compassionevole, nell' amore allo studio, specie delle scienze sacre e delle cose spirituali. E finalmente, nel dubbio positivo di questi segni, il Vernini giustamente consiglia a pigliar tempo e raddoppiare di diligenza; e caso che dopo tutto questo non si possa uscire dal dubbio, non si dovrebbe ammettere agli ordini chi ha una vocazione dubbia.—È poi bella la chiusa, con la quale il disserente esorta i confessori e i direttori di spirito, perchè stiano bene all'erta, quando s'imbattano in giovani chierici che aspirano agli ordini sacri— « Quanti mali (egli « dice) nella Chiesa di G. C. che costa a « Lui tanti patimenti e tanto sangue, non « vi sarebbero, se i direttori di spirito e nei « Seminarii e nelle Corporazioni Religiose

« non solo attendessero scrupolosamente a « riconoscere ne'Chierici la vera vocazione, « ma qualora questa, dopo maturo esame, « venisse riconosciuta essenzialmente difetto- « sa, consigliassero, anzi comandassero di « tornare indietro, ed anche, salvate sempre « le leggi della sana prudenza, consigliasse- « ro i parenti a non spingere cotesti giova- « ni al Sacerdozio; lasciandoli invece liberi « a risolversi! Certo assai meno sarebbero i « Preti ed i Religiosi, ma, essendo di buona « e certa vocazione, varrebbero per sè soli « a salvare il mondo. Per l'opposto, quanti « Preti e Religiosi non chiamati, ma intru- « si, allontanando i fedeli da Cristo, impe- « discono per fino i chiamati dal fare il bene»!

BIBLIOGRAFIA

Botti Aristide—Omelie sui Vangeli della Domenica, fatte al popolo, secondo i bisogni del tempo, per il Sacerdote D. Aristide Botti parroco in Faenza. —Bologna Tip. Pontif. Mareggiani, Via Vulturno, Num. 3, 1881.

È un bel volume di pag. 658, e contiene lavori opportunissimi per i pastori di anime, che desiderano una guida per ben compiere oggidì il ministero interessante della divina parola. Imperocchè con chiara e corretta favella, e con sobria dottrina scritturale e patristica, offre a considerare le parti più rilevanti di ciascun evangelo, discendendo alla pratica sui vizii più comuni dei giorni nostri, e corroborando i detti con esempli assai calzanti. Vi si ammira ordine, chiarezza, unzione, e tutto adattato al popolo, ed al suo spirituale profitto.

I parroci, con l'aiuto di questo libro, potranno, senza gran fatica, preparare al loro gregge un sostanzioso ed utilissimo nutrimento spirituale, come si ricerca pei tempi tristi che volgono.

Si vende per L. 5, presso l'Autore in Faenza.

De Luce Giuseppe. — Il Giovanetto cristiano per Giuseppe Can.° De Luce, Professore e Direttore di spirito nel R. Collegio militare di Napoli— Napoli Com. De Angelis Portamedina n. 44. Prezzo L. 2.

Privilegio proprio ed esclusivo della nostra Religione è questo, ch' Ella è una e la stessa in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e per qualunque ceto di persone. Però la maniera con cui la va spiegata ed inculcata, non è e non può essere sempre e da per tutto la stessa. Bisogna tener conto della età, della coltura, dello ambiente, e, vorremmo anche dire, del gusto di coloro ai quali la s'insegna perchè sia insinuata facilmente, ed efficacemente. — L'Autore di questo divoto libercolo ha tenuto innanzi questo criterio. Egli è un Sacerdote e un Professore di lingua italiana, che ha pure il dilicato e geloso incarico d'insegnare la Religione ad Alunni d'una Scuola militare. Il libercolo ritrae a maraviglia il suo autore, compreso dal sentimento del suo triplice dovere. Da buon Sacerdote egli dimostra per fermo che studia ed ama la Religione in tutte le sue parti, delle quali rivela l'importanza e l'intimo legame che le unisce.—Da Professore di lingua, cura l'esattezza e la pretta italianità della forma.— Da Direttore spirituale d'un Collegio militare ha saputo dare al libercolo certo colore, certo tono maschio, vibrato, sonoro, come piace ai militari. In calce c'è un numero sceltissimo di poesie, in cui il vivo sentimento della Fede è bellamente disposato a quello dell'arte. Bella industria anche questa per dimostrare con l'efficacia degli esempii come di tutti i beni è sempre altrice scuola la Religione. Il libro è opportuno per tutti i giovani studiosi, ma sopratutto per allievi delle scuole militari.

Haringer Michele—Vita del Ven. Servo di Dio Clemente Maria Hofbauer, Vicario generale e propagatore insigne della Congregazione del SS. Redentore, descritta in tedesco dal R. P. Michele Haringer consultor generale della stessa Congregazione, e tradotta da un Padre della medesima coll' effigie del Venerabile—Verona Tipogr. S. Giuseppe di A. Merlo, condotta da G. Marchiori, 1881 in 8.° di pag. 440.

Il Ven. P. Clemente M. Hofbauer cominciò la sua vita apostolica due anni prima della morte del S. Fondatore Alfonso M. de' Liguori. Fino all'anno 1820, in cui passò da questa vita, si diè tutto alla salute delle anime ed a propagare l'istituto ligoriano nei paesi settentrionali dell'Europa, cioè nella Germania, nella Polonia e nell'Austria. Lottò contro le fiere tempeste, suscitate dalla rivoluzione francese, e riuscì ad operare meraviglie di zelo e di carità. Queste cose, tolte da fonti autentici, e narrate con somma lucidezza e soave unzione nel libro annunziato riescono una lettura edificante insieme e gradevole, che noi raccomandiamo a tutti, massime a coloro che son dediti ai ministeri apostolici.

Si vende per L. 3,50 in rustico nella Sagrestia di S. Maria in Monterone di Roma. Ai preti si dà pure per messe tre e per quattro in mezza legatura, da chiedersene l'applicazione al Sagrestano della Chiesa suddetta.

trovasi ancora vendibile un bellissimo Diur- in rosso e nero, stampato testè a Roma ed approvato dalla S. C. dei Riti, il più cometo fra tutti, e il più comodo alla vista. Si nde in rustico per L. 3,50; elegantemente ato a *chagrin* per L. 6.: ai Sacerdoti si ncede così legato per messe 5.

nni e regolamenti provvisorî della ipia opera di Gesù Bambino, stabilità nella Cappella serotina di Amoretti a Fonseca in Napoli — estratti dal Boliet. eccles. i Fiori Cattolici — Napoli pei tipi di Luigi de Bonis, 1880.

La detta pia Opera ha per iscopo di giore alla classe operaia cattolica in tutti i riodi della vita per moralizzarla, dall'età fantile all'adulta. E i mezzi a ciò sono: 1.° struire i fanciulli poveri—2.° promuovere in ti i modi possibili il lavoro, massime con nare agli operai i ferri dell'arte—3.° aiuli col prestito gratuito — e 4.° soccorrerli lla loro vecchiezza, divenuti impotenti.

Ognuno vede da sè la somma utilità di est'opera, la quale in Napoli, fondata dalottimo e ch. Sac. D. Luigi Serio, produce tti assai belli. Facciamo voti che in molti ri luoghi si stabiliscano opere simiglianti e valgono a mostrare altamente come la cà cattolica sia il mezzo altissimo a scongurare i gravi pericoli da cui è minacciata società odierna. Si procuri perciò ampia ffusione a quest'opuscolo, che si vende per nt. 50, a benefizio della detta opera presso libreria Eccl. Via Duomo, 87, Napoli.

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Il fondo del Culto e gli oneri degli enti soppressi—Non è dato ai privati d'insorgere contro il fondo del Culto per adempimento degli oneri religiosi, di cui gli enti soppressi erano gravati, secondo il fine della loro istituzione, quando anche tali oneri trovinsi annessi a speciali legati in favore degli enti medesimi. Giacchè il fondo del culto non riconosce altri oneri che quelli determinati dagli articoli 25, 26, 27 e 28 della Legge 7 Luglio 1866; deve cioè valersi delle rendite disponibili sia per sgravare lo stato degli oneri di culto, sia per altri fini di religione che meglio rispondessero alle mutate condizioni de' tempi. (Cassaz. di Roma 12 Marzo 1881 — Fondo del Culto e Comune di Canneto.—Boll. del Contenz. l. c. pag. 114).

I beni di Propaganda e la conversione.— I beni immobili della Sacra Congregazione di Propaganda Fide non sono soggetti a conversione (Cassaz. di Roma, 7 Giugno 1881—S. C. di Propaganda e R. Commissario per la liquidazione dell'Asse Eccl.— Boll. del Contenz. 1. c. pag. 120.)

Tassa di manomorta, solve et repete—Anche quando si deducono irregolarità nell'atto d'ingiunzione per il pagamento della tassa di monomorta, l'opposizione non è ammissibile senza previo pagamento (Cassaz. di Roma 1 Febbraio 1881 — Giampè e Finanze—Boll. del Contenz. l. c. pag. 125.)

Il nuovo incanto sulla rivendita in danno.—Se il Demanio, invece di procedere col mezzo della espropriazione, promuove la *rivendita in danno* contro gli aggiudicatari dei fondi ecclesiastici, il nuovo incanto deve farsi con le stesse condizioni e i modi medesimi del primo deliberamento, vale a dire col pagamento del prezzo a rate ed in cartelle dell'asse ecclesiastico — (Cassaz. di Roma, 24 Marzo 1881 — Finanze e Bertucci—Boll. del Contenz. l. c. pag. 127.)

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1881)

Il B. Lorenzo da Brindisi e la B. Chiara da Montefalco.—Domenica 11 sp. ebbe luogo nel Palazzo Apostolico del Vaticano dinanzi al S. P. Leone XIII la solenne cerimonia della lettura e pubblicazione dei due Decreti della S. C. dei Riti sull'approvazione dei miracoli e sulla dichiarazione di potersi con sicurezza procedere alla Canonizzazione del B. Lorenzo da Brindisi, Generale dell' Ordine de' Cappuccini, e della B. Chiara da Montefalco dell' ordine Eremitano di S. Agostino. Erano presenti parecchi Emi Cardinali, i Postulatori della Causa, il Generale dei Cappuccini, ed il Procurator Generale degli Agostiniani. Il S. Padre pronunziò in tale occorrenza un commovente ed erudito discorso, augurando la pace alla Chiesa per l'intercessione de'Beati, e di S. Caterina da Siena, il cui centenario si era non guari celebrato, ed impartendo l'Apostolica Benedizione ai presenti, all' Ordine Francescano ed Agostiniano, ed in modo speciale alle sacre Vergini di Montefalco.

Il Ven. P. Franc. Antonio Fasani.—Martedì 13 sp. si tenne una Congregazione antipreparatoria per discutere sulle virtù del Ven. Servo di Dio P. Franc. Antonio Fasani dei Min. Conv., morto in Lucera a' 29 Nov. 1742.

Il B. Emerico di Quart. — La S. C. de' Riti con decreto del 12 Luglio p. p. confermò il culto immemorabile prestato al B. Emerico di Quart, Vescovo di Aosta, ed il S. Padre in data del 14 detto si degnò ratificare il Decreto della medesima sacra Congregazione.

Il S. Padre ai Cattolici Polacchi.—Il S. Padre ha diretto un Breve ai Cattolici Polacchi. Si rallegra con essi per aver

secondate le sue paterne cure a favore di quelle popolazioni, e deplora che non siano riusciti ad ottenere quello che tanto si desidera, la nomina dei Vescovi coll'intelligenza della Russia.

Il B. Urbano II Papa — Con decreto della S. C. dei Riti in data de' 12 Luglio u. s., approvato dal S. Padre ai 14 detto, è stato confermato il culto reso da tempo immemorabile al B. Urbano II Sommo Pontefice. Era nato a Chatillon, discepolo di S. Brunone. Professò la regola di S. Benedetto nella Badia di Cluny, indi in quella di Cava dei Tirreni. Elevato al Pontificato nel 1088, consacrò la Chiesa della Badia in Cava, e di là passò in Bari nelle Puglie, ove ripose solennemente il corpo di S. Nicola, consacrando quella Basilica. Morì a Roma nel 1099.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre, per mezzo dell'Arciv. di Chieti, ha inviato la somma di Lire duemila ai danneggiati dal terremoto di Orsogna.—Sono stati diramati gl'inviti ai Vescovi delle Diocesi contenute nel raggio di cento miglia da Roma, per assistere alla canonizzazione dei Beati che avrà luogo l'otto Dicembre.—Con istraordinaria solennità si è celebrata in Napoli agli 8 sp. la festa di Piedigrotta. Ha pontificato l'Ab. Negri coll'intervento di Mons. Zola Vesc. di Lecce, e nell' ultimo giorno dell' ottava ha funzionato l'Arcivescovo.—Si è rinnovato anche in questo anno il miracolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro.—Ebbe luogo nell' Oratorio dell'Episcopio di Napoli l'introduzione del Processo Ordinario pel culto non mai prestato al Servo di Dio F. Stefano Pelosio, converso carmelitano nato in Sondrio Valtellina, e morto in Napoli nel Convento di S. M. della Vita il 17 Genn. 1763, di anni 74.—Lo stabilimento di S. Francesco di Sales in detta Città, ch'era albergo di carità per le fanciulle civili e povere, è stato tramutato in Manicomio. — Nel giorno 10 sp. ebbe luogo la solenne consecrazione del Tempio di M. SS. *Auxilium Christianorum* in Spoleto, eseguita da quell'Arciv. assistito da Mons. Lenti Vicegerente di Roma, e Mons. Belli Vesc. di Terni.—Il Can. di S. Pietro Enrico di Campello ha apostatato dal cattolicismo, facendo ingresso nella Chiesa Metodista. Con un'arrogante lettera al Card. Borromeo Arcip. della Basilica di S. Pietro, ha preteso esporre le ragioni che l'inducevano a tal passo.—Ricorrendo nel venturo anno il centenario di S. Teresa, il nuovo Istituto di Siena ha proposto la collazione di 20 mezzi posti di studio a bambine di civil condizione. — Nel 25 u. s. si rinnovò a Mileto il prodigioso sudore sul ginocchio della statua di s. Rocco.— Nello stesso giorno si è tenuto un sinodo Diocesano a Vigevano, nel quale si sono confermate le costituzioni emanate nel sinodo precedente. — Sono morti: Mons. Vassarotti Vesc. di Pinerolo; Mons. Gigli Arciv. di Claudianopoli i. p; Mons. Giuseppe Rosati, Vesc. di Luni-Sarzano e Brugnato; e Mons. Villanova Castellacci, Patriarca d'Antiochia di rito Latino e Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranese.

Il S. Padre per mezzo dell'Emo Card. Segretario di Stato ha fatto presentare le sue pi vive condoglianze al Governo degli Stati Unit di America per la morte del Presidente Garfield avvenuta il 19 sp. Il sig. Blaine, segretario d Stato a Washington si è affrettato a far pe venire a S.S. le testimonianze del più vivo gra dimento da parte del Governo e della famigli dell'illustre estinto.—Vien ripetuta da parecch giornali l'asserzione che il Re Carlo di Wur temberg abbia abbracciato il cattolicismo du rante il suo soggiorno a Nizza.—Nella Catte drale di S. Apollinare in Valenza fu celebrat splendidamente l'anniversario della morte de gran Pontefice Pio VI.—Un prete cattolico d New-Jork ha rimesso alla Cassa dello Stato un somma di 500 mila dollari (ogni dollaro si va luta L. 5,35) da parte d'un impiegato che and a confessarsi.—Il Direttore dell'Opera della S Infanzia Can. De Fourgerais invita i benefattor ad offerire l'elemosina del Giubileo per tal ne bile e santo scopo, essendosi raccolto lo scors anno due soli milioni di lire, somma di gra lunga inferiore a quella degli anni precedent —Due preti vecchi cattolici hanno abiurato l scisma; l'Ab. Soitek, e Franc. Zeyman di Kre bitz.—I pellegrinaggi, le preghiere ed i prodig diventano più numerosi ed ammirandi nel San tuario di Lourdes. — I Padri Rethore e Duva Domenicani, sono partiti da Mussoul per en gere una nuova Missione, che comprende il te ritorio tra Van, Monch, Seurth e Bittis (Arm nia). In Amadà si stabilirà anche una stazion per non perdere di vista le tribù nestoriane. Le relazioni tra la Persia e la S. Sede dive gono sempre più cordiali. Quel Ministro deg affari esteri è stato decorato dal S. Padre d grado di grande Ufficiale dell' Ordine Piano Sono morti: Mons. Pietro Colomer y Mestr Vescovo di Vich e Solsona in Ispagna, e Mo Giovanni Zafron, Vescovo di Ragusa nella D mazia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Reintegrationis in Paroeciam — 11 Sett. 1880 — Il parroco C. della ecesi di P. si rese insopportabile per la sua avarizia, pei suoi modi aspri villani e per altri vizii: onde era avuto in odio, non solo da tutto il polo a lui commesso, ma sì pure dalle autorità civili. Il suo Vescovo lla tralasciò per ricondurlo a miglior senno; ma nè l'esortazioni, nè le nacce valsero punto a farlo rinsavire. Il perchè il dì 6 Maggio 1878 gli tificò questo decreto: « Ob causas, quae nos digne movent, et de quibus o tantum rationem reddere debemus, vigore facultatis a S. Trident. Conc. ss. *14 Cap. I. de Reform.* nobis tributae, *ex informata conscientia* te officio parochiali suspendendum duximus, prout tenore praesentium te spendimus...ad arbitrium nostrum...Tibi insuper mandanets ut intra octo erum spatium a praesentium receptione coram D.no Pro-Vicario nostro spiritualibus Generali te sistere debeas, et cum eodem convenire de ercede tribuenda ex reditibus tui beneficii alteri sacerdoti a nobis pro ura animarum dictae Ecclesiae subiectarum deputando...».

Il parroco dal detto decreto mosse appello alla S. Sede, esponendo i oi meriti, le fatiche sostenute per quella cura, e la piccolezza delle cose d'era incolpato per opera di qualche maligno.—Ma il Vescovo, interrotto, confermò le gravi accuse ricevute sul conto di lui, alle quali aggiunse, poveri non esser da lui soccorsi, i moribondi non confortati da sacramenti, tutto operarsi da quello pel sordido guadagno.

La causa fu discussa in S. C. il dì 11 settembre 1880; ed ai dubbii:

I An decretum diei 6 Maii 1878 sustineatur in casu.

Et quatenus negative;

II An et quomodo providendum sit in casu. Fu risposto:

Ad I *Negative.*

Ad II *Affirmative, et nisi parochus renunciare velit, Episcopus proceedat ad Paroeciae privationem ad formam iuris, vetito interim parocho reditu ad paroeciam.*

Eccone le ragioni:—a) I Vescovi han facoltà dal Tridentino di punire *ex informata conscientia,* ma sempre che si tratta di delitti occulti (V. Mon. Eccl. Vol. II. Par. III, pag. 3).—b) Nei delitti pubblici il Vescovo non può non procedere come di dritto, ed ora secondo la istruzione della S. C. de' VV. e RR. riferita da noi nel l. c. pag. 5.—c) Perciò è che, nel caso, essendosi provate le gravi accuse contro il parroco, questi è invitato a dar le dimissioni, in opposto dev'esser tradotto in giudizio, come per dritto.

Ad occasione di questa grave materia, non vogliamo omettere di far cenno di un'altra causa, la quale, benchè di data non recente, pure dà molta luce per la retta interpretazione della facoltà tridentina di che si tratta. È la seguente:

Lucionen. Suspensionis et appellationis—8 Apr. 1848 —Il Vescovo di L., come prima prese possesso della sua Diocesi, ricevè molte accuse e gravissime contro il sac. Piviteau che da ben 18 anni reggeva una parrocchia inamovibile, e che era stato il tormento dei Vescovi suoi predecessori. Il

novello Ordinario volle prima tentare tutt'i mezzi paterni; ma non riuscendo, fu costretto appigliarsi ai rimedii di giustizia. Ordinò innanzi tutto una secreta inquisizione dei delitti di costui, dalla quale vennero in luce tanti fatti turpissimi, che fu giudicato non potersi più tollerare in quel posto. Laonde, avvalendosi della facoltà del Tridentino (Sess. 14, cap. I. de Ref.) in atto di S. Visita, ed alla presenza del suo segretario e del Vicario generale, inflisse al parroco *ex informata conscientia* la sospensione da tutte le sue funzioni, sia sacerdotali, sia parrocchiali. Il parroco parve ricevere in buona parte il castigo ; e però l'Ordinario soprassedè dallo eseguire il decreto, aspettando che quegli di per sè desse soddisfazione del male commesso, e mostrasse la emenda.

Vana speranza ! Il parroco tornò nei suoi nefandi delitti con immenso scandalo del popolo; e però il Vescovo comandò l'eseguimento del decreto, deputando un altro per l'amministrazione della parrocchia. Il dì seguente il Parroco si diresse con lettere al Metropolitano, lamentando la condotta del proprio Vescovo; e col pretesto dell'interposto appello, violò la sospensione, continuando a celebrare ed esercitar gli officii parrocchiali. L'Ordinario emanò fra non guari un terzo decreto, publicamente notificato nella Chiesa parrocchiale, con cui confermò i due precedenti, e dichiarò il parroco irregolare *ex delicto*.

Il Parroco alla sua volta appellò da questo triplice decreto all'Arcivescovo di B., querelandosi della punizione inflittagli, senza essere stato ammesso ad addurre le sue ragioni, e cercando di giustificarsi de' delitti appostigli.

Il Metropolitano notificò al Vescovo suffraganeo, che il decreto di sospensione era nullo, dal perchè si erano omesse le canoniche ammonizioni e le altre solennità. Il Vescovo rispose, che egli credeva di aver operato a norma di molte risoluzioni della S. C. del Concilio e della dottrina di Benedetto XIV.

L'Arcivescovo su tal controversia volle chiedere il parere di altri quattro Arcivescovi; i quali gli consigliarono che si adoperasse a comporre amichevolmente la lite tra il Vescovo ed il parroco, e nel caso che le sue pratiche non approdassero, non indugiasse a pronunziar la sentenza. Questa venne finalmente pronunziata, e fu che, distinguendosi fra censura e pena, e potendosi questa infliggere senza le previe ammonizioni e le altre solennità, si definì che il decreto del Vescovo non dovea confermarsi nè infermarsi, ma tenersi in conto di temporaneo e non perpetuo.

Avendo intanto il Parroco di nuovo mosso appello al Metropolitano per occasione di questo decreto, il Vescovo fe' noto ch'egli intendea sottoporre la intera controversia al giudizio della S. Sede. A questa pure si rivolse il parroco, chiedendo che si ordinasse una canonica inquisizione contro di lui, per mezzo della quale egli potesse mostrare la sua *innocenza*. Le deduzioni del parroco, come pure quelle del Vescovo e dell'Arcivescovo furono vagliate il dì 8 Maggio 1848, ed i seguenti dubbii :

I An suspensio lata ex informata conscientia sustineatur in casu.

II An ab huiusmodi suspensionis decreto detur appellatio ad Metropolitanum, seu potius sit tantum locus recursui ad S. Sedem in casu.

Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

III An constet de legitimo iudicato Metropolitani in casu.

IV An Parochus ob violatam suspensionem contraxerit irregularitatem in casu.

Et quatenus affirmative;

V An , et ad quem spectet dispensatio a contracta irregularitate in casu.

VI An,et quomodo sit indulgendum precibus eiusdem parochi in casu.

Furono così risoluti:

Ad I *Affirmative, ad formam* Cap. I, sess. 14, Conc. Trid. de Reform.

Ad II *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Ad III *Provisum in praecedenti.*

Ad IV *Affirmative.*

Ad V *Affirmative ad S. Sedem.*

Ad VI *Dilata; et parochus recurrat postquam dederit signa emendationis.* Dalle dette risoluzioni rimangono confermate le seguenti massime:

a) Gl' interpreti de' Ss. Canoni son quasi unanimi nell' insegnare che, in forza del Tridentino (Sess. 14, Cap. 1, de Ref.), i Vescovi possono non solo proibire l' ascenso agli ordini, ma infliggere pure la sospensione dagli ordini ricevuti, e ciò « ex quacumque causa etiam ob crimen occultum quomodolibet, extraiudicialiter ». Lo stesso vien confermato da molte dichiarazioni della S. C. del Concilio (22 iun. 1582—3 febr. 1593—24 nov. 1657 —20 dec. 1687 etc.)

b) Benchè la S. C. del Conc. (in Nullius 3 febr. 1593) abbia definito: « Caput I Sess. 14 Tridentini locum habere in prohibitionibus et suspensionibus, tam temporaneis quam perpetuis », nondimeno nelle più recenti risoluzioni mostra volere che siffatte sospensioni non possano esser perpetue (19 sett. 1778 in S. Severini—26 febr. 1848 in Placentina).

c) La S. C. ha dichiarato: « Temporalem prohibitionem et suspensionem dici eam, ubi ex delicto occulto extraiudicialiter procedit Episcopus; ad suum beneplacitum prohibendo vel suspendendo » (3 febr. 1593 in Nullius). Perciò, sia che questa sospensione o proibizione si consideri come censura, sia che come pena, può sempre infliggersi pei delitti occulti senza nessun bisogno delle forme esterne di giudizio.

d) Nel concorso dei delitti pubblici con gli occulti può il Vescovo usare la sospensione *ex informata conscientia*, riferendola ai delitti occulti e tralasciando i pubblici, imperocchè basta un solo dei delitti a provar valide le censure quando ciascuno sia sufficiente a farli incorrere. Così il Pignatelli: « Quetanus censurae prolatae super pluribus delictis non substinerentur super unoquoque illorum, satis tamen est quod ex uno tantum comprobarentur, cum unumquodque sufficiens sit ad illas incurrendas » (Consult. 8, tom. 9, n. 5).

e) L' attuale giurisprudenza interpreta così la clausola del Tridentino *quacumque causa et quomodolibet*, che il Vescovo non possa punire *ex informata conscientia* i delitti pubblici, ma i soli occulti. Per quelli fa d' uopo di procedersi nelle forme canoniche (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 3).

f) Tutt' i Dottori, e la stessa S. C., tengono per fermo che non si dà appello nè in sospensivo nè in devolutivo, ma il ricorso alla S. Sede, dal giudizio del Vescovo che procede giusta le facoltà del Tridentino Sess. 1. cap. 14. (Barbosa ad sess. 14. cap. 1, Trident.—Gallemart cod. loc. n. 1—Fagnan. in Cap. *Ad aures* n. 11 et 12—De Luca de benef. disc. 71, n. 5—Giraldi in ius pontif. p. 2, ad Cap. 1 sess. 14—Benedict. XIV de Syn. dioeces. lib. 12, cap. 8, n. 4 et 5—S. C. C. 16 iul. 1695 in Calaritana—2 apr. 1668

in Rhemen—3 Apr. 1621 in Verulana—21 iun. 1625 in Sagonen—16 dec. 1730 in Capritana).

g) Tal ricorso deve muoversi presso la S. Sede, alla quale solamente il Vescovo è tenuto manifestar le cause della sospensione. Il reo può giustamente difendersi presso il supremo Tribunale Apostolico.

h) Durante la sospensione, il sacerdote, il quale amministra sacramenti, rendesi irregolare, perchè non si dà, come s'è detto, appello in sospensivo da siffatte punizioni (Bonacina de cens. disp. 7, qu. 7, punct. 6, n. 3—Bened. XIV de Syn. lib. 12, c. 8, n. 5—Ferraris v. *Appellatio* a. 10. n. 31 in add. et v. *Ordo* a. 4, n. 37 et seqq. in add.—S. C. C. 21 iun. 1625 in Sagonen—20 dec. 1687 in Isernien—10 apr. 1688 etc).

i) È sentenza universalmente ammessa tra i Dottori, che la irregolarità s'incorra sempre quando si viola la sospensione, sia che questa è data a modo di censura, sia che a modo di pena (Arg. ex C. 1 de sent. et re iudic. in 6 et ex Cap. 1 de sent. ex comm. ibid. ut tradunt Gibalin de irreg. p. 1, cap. 5. consect. 1. n. 6—Suarez de Cens. disp. 26 sect. 2—Alter eod. tract. par. 2, disp. 6 de susp. c. 2). Bonacina ne assegna la ragione, con dire che la sospensione quando è mera pena, priva del sacro ministero, come ne priva quando è censura, nè sembra meno indecente, che il sospeso in pena del delitto eserciti il ministero, di quello che lo eserciti colui che, contumace, è irretito di sospensione (De Cens. disp. 3 quaest. 6, punct. 5, prop. 3, n. 6).

k) Il Vescovo non può dispensare dalla irregolarità quando il delitto è pubblico, benchè sia occulto l'atto con cui s'incorre la irregolarità: p. e. quando un sacerdote, pubblicamente scomunicato o simoniaco, celebri occultamente la messa. Non così quando il delitto è occulto. Così la S. C. del Conc. il dì 9 sett. 1582, secondo riferisce il Fugnano (in lib. 3 Decret. ad Cag. *Vestra* de cohab.): « S. Congr. censuit, quando delictum, ex quo « provenit irregularitas, est publicum, quamvis actus ille, quo interveniente « irregularitas incurritur, occultus sit, Episcopum dispensare non posse: ve- « luti si sacerdos publice excommunicatus, vel notorie simoniacus, occulte « missam celebraverit; quod si delictum occultum est, ut puta excommu- « nicatio, vel fornicatio, actus vero missam celebrandi, ex quo irregularitas « incurritur, publicus, posse nihilominus Episcopum ab omni irregularitate « absolvere *ex cap. 6 sess. 24 de Reform.* »

III. Missae pro populo—9. Apr. 1881—*Per summaria precum.* Il Vescovo di C. espose alla S. C. che nelle Chiese parrocchiali della sua Diocesi si celebra nei giorni festivi la messa parrocchiale dal Parroco o dal Vice-parroco, o ancora da un altro sacerdote, e si tiene dopo il Vangelo la prescritta Omelia. I fedeli volentieri accorrono ad ascoltarla, perchè credono per certo che la Messa si applichi per loro. Nel fatto però è che quella Messa allora solamente si applica *pro populo*, quando la canta il parroco, il quale, occupato in molte cure, di frequente è costretto commettere ad altro sacerdote questo incarico. Di che il Vescovo, bramando che i fedeli non più rimangano in questo errore, e considerando, che se lo scoprissero, lo avrebbero a male, nè sì facilmente s'indurrebbero ad ascoltar quella Messa, chiese alla S. C. la soluzione de'seguenti dubbii:

I Utrum praedicta urgens consuetudo sit habenda tamquam causa canonica sufficiens, ut Parochus aliis committat Missam pro populo loco ipsius celebrandam—Posito quod non sit causa sufficiens, ut pro gratia nihilominus concedatur facultas.

La S. C., discussa maturamente la questione, il dì 9 Aprile 1881 rispose:

Ad I Negative—Ad II Non expedire.

Di quì si raccoglie:—a) L'applicazione della Messa *pro populo* è sì personale, che spesso la S. C. del Conc. ha condannata come contraria al diritto la consuetudine di soddisfare a questo peso per mezzo d'altri. (Pitonius Disc. Eccles. 142, n. 15—Fagnan. in Cap. *Extirpandae*, n. 4, de Praeb. —S. C. C. 25 sept. 1847 in Mechlinien).—6) Ciò si permette solo quando i parroci sieno legittimamente impediti (S. C. C. 3 mar. 1708 in Viterbin —2 maii 1720 in Comen— 14 dec. 1872 in Policastren — S. C. de Prop. 4 mar. 1843).

IV. Matrimonii—28 Genn. 1881—Pietro, giovane a 33 anni, *rem habuit* con Albina, la quale *in lucem edidit puellam*. Di questo fatto si sparse qualche rumore pel paese, benchè Pietro negasse e ne indicasse un altro per autore. Contuttociò il Parroco giunse a persuadere Pietro di sposare Albina per riparare il mal fatto, al che quello sarebbe condisceso, se la madre di lui non si fosse opposta. Dopo alquanto tempo, Pietro, allontanandosi da Albina, si unì con la sorella di lei a nome Sabina. Con questa fece lo stesso che avea operato con la prima. Di che indignati i costei parenti lo minacciarono di denunziarlo per tentato aborto, se fra otto giorni non l'avesse sposata. Pietro condiscese e andò dal Parroco, perchè benedisse il dì seguente quelle nozze. Il Parroco chiese del tempo per consultare l'Ordinario, il quale oralmente dispensò dall' impedimento di affinità, ch'era occulto *formalmente*, benchè *materialmente* pubblico; giacchè si conosceva la copula, ma non si conosceva l'impedimento che induceva.

Le nozze ebbero luogo innanzi la Chiesa il dì 5 Marzo 1874. Pietro però qualche rara volta si unì con la moglie, e poi del tutto l'abbandonò.

Il Parroco, tornando vana ogni speranza di riconciliazione, cominciò dubitare della validità del matrimonio; e però nel 1875 si rivolse alla S. Penitenzieria, chiedendo che pel foro della coscienza si degnasse rispondere al quesito: « Num in facultate ab eadem Episcopis concessa super impedimentis matrimonii occultis comprehendatur facultas dispensandi super impedimentum matrimonii *materialiter* publicum sed *formaliter* occultum » —e la S. Penitenzieria rispose: « Non comprehendi ».—Pietro intanto, avuto sentore da un prete della nullità del suo matrimonio, si rivolse alla Curia perchè lo dichiarasse nullo, come quello che fu celebrato con legame di affinità.

La Curia si fermò a considerare la risoluzione della S. Penitenzieria del 18 Agosto 1872 *in Almerien*, in cui al dubbio: « Utrum Episcopi possint valide dispensare ab impedimentis matrimonium dirimentibus, iure ecclesiastico, suos dioecesanos, iunctos matrimonio civili tantum, quando aliquis eorum ita graviter infirmatur ut in mortis articulo sit et petat matrimonii sacramentum »—fu riposto: « Quoad impedimenta publica Episcopum nullatenus dispensare posse ». Per la qual cosa sentenziò, che il matrimonio contratto tra Pietro e Sabina era nullo per l'impedimento di affinità *ex copula illicita*. Il difensore del vincolo appellò da questa decisione alla S.Sede.

La causa fu trattata in modo economico coi voti del Teologo, del canonista, e del difensore del vincolo, e il dì 29 Genn. 1881, proposto il dubbio: *An sententia Curiae sit confirmanda vel infirmanda in casu* — gli Emi Padri risposero: *Non constare de matrimonii nullitate.*

Eccone le precipue ragioni:—a) È vero che la facoltà concessa ai Vesco- vi dalla S. Penitenziaria, di dispensare sull'impedimento occulto *ex copula illicita* non si estende all'impedimento occulto formalmente e materialmente pubblico (ex responso allato S. Poenit. anni 1875), non pertanto i Vescov hanno la facoltà di dispensare dall'impedimento occulto nei casi di neces- sità, non in virtù della concessione predetta, ma per proprio dritto straor- dinario, cioè per tacita facoltà del Sommo Pontefice. La quale non fu ma riprovata dalla S. Sede. Così lo Scavini (Theol. mor. Tom. III, lib. 3, tr 12, disp. 3, cap. 2). Bened. XIV (Syn. Dioec. lib. 9, cap. 2, n. 2.), Pi gnatelli (Tom. III, Consult. 33, n. 4), Pietro Giovine (De dispens. matrim Tom. 1, § 335-1).

b) Benedetto XIV insegna essere più comune la sentenza che si ve- rifichi la clausola *dummodo impedimentum sit occultum* quando l'impe dimento è materialmente pubblico e formalmente occulto. E benchè il pre fato Pontefice (Inst. 87. n. 42) non accetti tal sentenza nè come Pontefic nè come privato dottore, nondimeno questa può sostenersi come verament probabile, siccome appare dal Bonacina (Tr. de disp. 1. quaest. 2. punct 2, n. 7).

c) Il S. Dott. de Liguori scrive (Lib. VI, n. 902) : « Ceterum proba biliter dicunt communissime Doctores, generice loquendo de *omnibus casi- bus sive impedimentis* Pontifici reservatis, quando dubitatur an indigean dispensatione. Quia cum in casibus qui frequentes occurrunt, possit inferior di spensare in lege superioris, bene poterit Episcopus in *impedimentis dubii* dispensare ; eo quod in iis frequenter contingit dubitare de indigentia di spensationis ».

d) Lo stesso S. Dottore insegna (Lib. 1, n. 154) : « Item potest E piscopus dispensare in legibus communibus Pontificis, v. g. in impedimenti matrimonii... quando non est facilis aditus ad Papam et periculum est i mora, quia hoc expedit ad commune bonum...Et in his omnibus dicuntur E piscopi dispensare *iure ordinario*, cum talis facultas eis competat vi propri officii, cui est perpetuo adnexa. Et ideo possunt eam delegare,ut *certum* est.

c) Trattandosi di scioglimento di matrimonio non bastano cause pro babili , ma si ricercano « probationes undequaque certae et concludente (Conscius *de separat. tor. coniug.* L. I, cap. n. 35).

Sacra Congregatio Concilii.

—

I.

De Canonicis Honorariis

Supplices preces—Beatissime Pater, cum Dignitates et Canonici in Metropolitana Ecclesia N. impares sint numero, quo sacrarum functionum solemnitas saepe indiget , providere oportet de Canonicis ad honorem, qui cum titularibus concurrant. Quapropter sacrae Concilii Congregationi sequentia dubia pro re- solutione submittere decrevi :

I. An Archiepiscopus privative a s ipso Canonicos ad honorem nominare etiamque hunc honorem quibusdam off ciis, veluti Doctoribus Seminarii , Pa rochis civitatum etc. assignare valea vel potius hoc agere consensu vel con silio Capituli.

II. An Canonici ad honorem sede valeant in Choro ante vel post Porti narios et Semiportionarios titulares, q licet ministrare debeant uti Diaconi Subdiaconi, sunt tamen de Corpore C pituli.

III. An paramenta sacra in functi nibus pontificalibus accipere debeant C nonici ad honorem ; planeta vel poti dalmatica seu tunicella parari teneantu

Rescriptum — Die 6 Iulii 1867 — S. Congregatio, iuxta Resolutiones alias in similibus editas, propositis quaestionibus aliter respondendum censet, nimirum: Ad I. *Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.*

Ad II. *Affirmative, post omnes Portionarios et Semiportionarios, quatenus et ii inter Canonicos recenseantur, et eodem gradu ac ceteri Canonici in Choro sedeant.*

Ad III. *Si Capitulares sint distincti per ordines, nimirum presbyteratum, diaconalem et subdiaconalem, Canonicos honorarios induere debere mitellam; secus eamdem vestem communem Canonicis titularibus cuiuscumque ordinis sint* (1).

II.

Circa solemnitatem baptismi natorum ex civili conturbernio

Parochus N. Sacrae Congregationi sequentia exposuit:

« Hac mea in paroecia ab immemorabili mos invaluit, ut spurii infantes baptizentur sine populi concursu sonituque organi vel aeris campani, adhibitis tamen in locos acro caeremoniis a Rituali Romano praescriptis.

Pluribus meis est nuper ovibus ingenita opinio, contractum civilem minime differre a catholico matrimonio, ex hoc quod prima vice illis, qui solemnem suis natis collationem baptismi postulaverunt, quamvis iungi ab Ecclesia renuerint, acquievi, suadente mei Episcopi epistola etc. »

Quaerebat itaque Parochus quomodo se gerere debuisset. Sacra autem Congregatio, re cognita, sequentem epistolam ad Episcopum eiusdem Parochi mittendam censuit.

« *Perillustris ac. Revme. Domine*,

« Pro certo habet sacra haec Congregatio, Amplitudinem Tuam firmiter tenere, eos, qui matrimonii, ut aiunt, civilis contractu inito, communi contubernio vivunt, quin sacramentale foedus coram Ecclesia celebrent, in locis ubi lex sacrosancti Concilii Tridentini viget (cap. 1. *Tametsi* sess. 24 De Reform. matrim.), habendos esse, iuxta catholicam doctrinam, tamquam publicos *concubinarios*, eorumque propterea filios censeri et esse illegitimos.

« Quamobrem, quum in quibusdam tuae dioecesis paroeciis ab immemorabili, uti fertur, mos invaluerint, ut illegitimi quilibet infantes baptizentur, adhibitis tantum in loco sacro caeremoniis a Rituali Romano praescriptis, at absque populi concursu et sine organi aerisque campani sonitu, quo legitime natorum baptisma celebratur; Sacra haec Congregatio censet, praefatam consuetudinem, quae obtinere etiam dignoscitur in pluribus locis tuae dioecesis finitimis, observandam esse in casu, quo aqua baptismi abluendi sint infantes eorum parentum, qui sub civilis coniugii praetextu scandalosam vitae communionem inierunt, quum nullum prorsus inter eos matrimonium existat coram Deo et Ecclesia, neque legitimi sint filii, qui ex ipsis nascuntur.

« Ceterum, sublata praedicta consuetudine, facile fieret, ut ignarae plebis multitudo nullam prope adesse differentiam suspicaretur inter civilem actum et catholici matrimonii sacramentum, si absque usitata distinctione in extrinseco apparatu, eamdem solemnitatem, quae hucusque locum tantummodo habuit in legitimorum natorum baptismo, adhiberi cerneret pro illegitimis ex civili contubernio.

« Quin imo, quum extrinseca illa solemnitas, qua aeris campani et organi sonitu populus advocatur ad infantium baptisma, etiam in parentum honorem aliquatenus cedat; ita, sicuti dignum

(1) Si noti che altro sono i Canonici meramente onorarii, di cui si tratta nella presente risoluzione, altro quelli che vengono nominati dal Vescovo o dalla S. Sede nei beneficii dal Governo laico soppressi. Questi ultimi, non essendo stati aboliti dalla S. Sede, possono benissimo essere provvisti come pel passato: e i Canonici o partecipanti così nominati, godono di tutti i diritti che i sacri Canoni loro consentono, tranne quelli che riguardano l'amministrazione delle prebende o delle pensioni, di cui sono privi. Hanno perciò per tutte le altre cose voce attiva e passiva: han diritto alle distribuzioni quotidiane ed agli avventizii; e se il Governo rilascia all'ente qualche assegno per gli oneri gravanti sui loro beneficii, questo assegno coi pesi inerenti spetta ad essi. I loro doveri sono quelli d'intervenire alla officiatura ed alle funzioni corali.

est ut huiusmodi honore gaudeant ii qui sancto catholico ritu magnum Sacramentum in Christo et Ecclesia susceperunt, sic indignum prorsus reputatur, ut eodem honore fruantur, qui publice in peccato vivunt, et gravissimo scandalo caeteris fidelibus offensionem et ruinam pariunt. Itaque dum curandum potius est, ut infantes ex huiusmodi parentibus nati quantocius per baptismi lavacrum in Ecclesiam recipiantur, cavendum insimul erit ne praefatae solemnitates pro his adhibeantur.

« Haec Amplitudini Tuae significare opportunum duxit Sacer hic Ordo, quoniam relatum est, Parochos, qui praedictae consuetudini inhaerent, per aliquos etiam ecclesiasticos viros incusari, quasi regulas minus rigorosas sequerentur; dum e contra clare patet eos se gerere in re tanti momenti uti probos Parochos decet, ac propterea mereri ut Amplitudinis Tuae auctoritate foveantur ac tutentur.

« Interim impensos animi mei sensus testatos volo Amplitudini Tuae, cui fausta omnia adprecor a Domino. »

Datum Romae ex S. C. Concilii die 31 Iulii 1867.

« Amplitudinis Tuae

« Uti frater

« *P. Card. Caterini Praefectus*

« *Petrus Arch. Sardianus Pro-Segretarius.* »

Sacra Poenitentiaria Apostolica

I.

Circa absolutionem complicis.

Episcopus Ruthenen sequens dubium S. Poenitentiariae proposuit :

« Utrum scilicet confessarius qui suum vel suam complicem in peccato turpi, ad mentem Bullae *Apostolicae Sedis* n. 10, simulaverat absolvisse, recitando v. g. orationem quamdam, vel alia verba pronuntiando, aut etiam tacendo, ita ut videretur tamen per signa vel per manuum gestus revera poenitentem a peccatis relaxare, incurrebat excommunicationem specialiter S. Pontifici reservatam, de qua agitur in praefata Bulla.» S. Poenitentiaria, mature perpensis expositis dubiis, super iisdem pariter r spondet : « Confessarios simulantes a solutionem complicis in peccato turpi nc effugere excommunicationem reservata in Bulla Bened. XIV — *Sacramentu Poenitentiae*—

«Datum Romae in S. Ponitentiaria die Martii 1878. »

II.

De modo porrigendi litteras agen tes de rebus conscientiae

Monitum S. Poenitentiariae

Quamvis praxis et prudentia docea casus occultos ad forum conscientiae pe tinentes, Sacrae Poenitentiariae, litter obsignatis ad Em. D. Card. Poenite tiarium Maiorem missis, ac nominibu reticitis, esse proponendos, tamen ali quis, sive ex confessariis, sive ex an marum pastoribus, ab huiusmodi pra declinans, casus ipsos litteris apertis a per procuratores etiam laicos non solu exponere, sed et iisdem procuratoribu illos narrare, ad hoc, ut super ipsis su plices conficiant libellos sacrae Poeni tentiariae exhibendos, interdum non a bhorret. Quod quidem, quantum dede ceat, et quantum praeseferat scanda nemo est qui non videt. Quare sacr Poenitentiaria, hanc omnino reproba dam agendi rationem e medio tolle cupiens, omnes et singulos confessari et animarum pastores graviter mone ut a praedicto recurrendi modo prorsu abstineant. Ceterum, si opera alicuiu procuratoris in alma Urbe uti velint literas obsignatas praelaudato Cardina Poenitentiario Maiori tradendas, sup pressis nominibus, ad ipsum procura torem transmittere quidem poterunt, a memoratos casus sacrae Poenitentiari proponendos numquam et nullimodo na rare seu manifestare audeant.

Datum Romae in S. Poenitentiar die (1).

---

(1) Il dotto Abate Avanzini nella sua celeb pubblicazione *Acta S. Sedis* (Vol. VII, pag.20 avverte che a questo e ad altri simili documer delle Romane Congregazioni suole apporsi data ogni qualvolta occorre di usarne. Vede dosi però talora allegare dalle parti alcuno essi, si citano le parole iniziali; come ad ese pio: « Monitum S. Poenitentiariae quod inci *Qamvis praxis* ».

ALCUNE SPECIALI FACOLTA'

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

(Contin. V. pag. 87 di q. P. 100)

IX.

Facoltà sui cooperanti alle leggi contrarie ai diritti della Chiesa.

Sacra Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne sic annuente SS.mo D.no Nostro Leo PP. XIII, attentis expositis circumstantiis, omnibus Ven. in Christo Patribus Archiepiscopis, Episcopis, ceterisque Locorum Ordinariis in Italia existentibus sequentes ad annum duraturas concedit facultates, quibus sive per se, sive per idoneas personas Ecclesiasticas ad hoc specialiter deputandas, pro grege sibi commisso uti licite valeant.

Absolvendi Apostolica Auctoritate a Censuris et Poenis Ecclesiasticis omnes et singulos Poenitentes, qui pro legibus super usurpatione bonorum, aliorumque iurium ad Ecclesiam, et ad Loca Pia spectantium, ac suppressione Ordinum Regularium suffragia dederunt vel eisdem legibus adhaeserunt, aut earum promulgationi, sive executioni cooperati sunt, dummodo tamen prius verae resipiscentiae signa exhibuerint, ac illicitum iuramentum, quatenus illud emiserint, retractaverint: iniuncta singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari cum reparatione illati scandali, meliori modo quo poterunt, aliisque iniunctis de iure iniungendis.

Verum Officiales publici, qui fuerint de novo creati, seu assumpti ad exequendas dictas leges, vel qui per exercitium officii, quod iam antea obtinebant, imputabiliter iuxta regulas a probatis Auctoribus traditas circa furtum et rapinam, cooperantur praefatis legibus, seu usurpationibus, vel earum manutentioni, aut consummationi, non absolvantur nisi imposita illis obligatione dimittendi officium.

Reliqui vero Officiales, quorum officium huiusmodi imputabilem cooperationem iudicio prudentum importare non videatur, quatenus illud absque gravi sui, vel propriae familiae detrimento dimittere nequeant, tolerentur, sed sub conditione, ut a laudandis, probandis, consulendis, promovendis dictis usurpationibus omnino abstineant; quin imo pro viribus curent eas differre ac temperare favore Ecclesiae, ac Personarum Ecclesiasticarum, se dirigendo consilio pii, ac docti Confessarii.

X.

Facoltà riguardanti l'affrancazione dei beneficii ecclesiastici.

Sacra Poenitentiaria iam pluribus locorum Ordinariis sequentes circa Patronos concessit facultates; nempe:

I. Indulgendi Patronis Beneficiorum, Cappellaniarum ac Praelaturarum, ut persolvere valeant Gubernio quod ab eodem super iisdem Beneficiis, Cappellaniis et Praelaturis violenter exigitur.

II. Indulgendi pariter iisdem Patronis, ut bona eorumdem Beneficiorum, Cappellaniarum, ac Praelaturarum ad normam legis a Gubernio latae, amoto scandalo, retinere seu assequi licite valeant sub sequentibus conditionibus:

1. Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2. Conservandi ipsa bona et in eis rem utilem gerendi.

3. Impendendi fructus inde colligendos in aequam satisfactionem summae ab ipsis Patronis Gubernio solutae, quatenus illam repetere velint, et in redintegrationem eorumdem Beneficiorum, Cappellaniarum, ac Praelaturarum. Ut autem eiusmodi redintegratio faciliori ratione obtineri possit, Sacra Poenitentiaria iisdem locorum Ordinariis facultates tribuit necessarias et opportunas ad hoc, ut eorumdem Beneficiorum, Cappellaniarum ac Praelaturarum vacantium nominationem et provisionem ad tempus suspendere, et pia onera

eisdem adnexa , prout in casibus particularibus, bene omnibus perpensis , sibi in Domino expedire visum fuerit , ad tempus pariter reducere, seu etiam in toto suspendere Apostolica Auctoritate valeant ; ita tamen , ut si agatur de oneribus Missarum, memoratis Patronis alicuius Missarum numeri celebratio quotannis imponatur , supplendi reliquum defectum de thesauro Ecclesiae. Peracta autem praefata redintegratione ipsi Patroni ad eadem Beneficia, seu Cappellanias, aut Praelaturas, alium , prout de iure , nominent , seu praesentent,cui universitas fructuum eorumdem bonorum cum omnibus adnexis oneribus iuxta legem fundationis cedat.

4. Certiorandi haeredes et successores de huiusmodi obligationibus per syngrapham subscriptam , ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

Huiusmodo vero facultates, quamvis opportunae sint pro casibus in quibus agitur de Beneficiis vacantibus , non omnes tamen dirimunt difficultates , quae circa Beneficia non vacantia facile exoriri possunt. Quare eadem Sacra Poenitentiaria has difficultates e medio tollere cupiens, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate nedum suprascriptas facultates iis locorum Ordinariis in Italia existentibus, ad quos iam transmissae sunt, confirmat, aliis vero ad quos nondum pervenerunt, communicat; verum etiam sequentes circa Beneficia non vacantia concedit , quibus quidem facultatibus in actualibus circumstantiis, iisque durantibus pro grege sibi commisso uti libere valeant; scilicet:

Indulgendi Patronis , ut persolvere valeant Gubernio quod ab eodem super bonis dictorum Beneficiorum violenter exigitur, nec non eadem bona ad normam legis a Gubernio latae , amoto scandalo, vindicare , seu assequi licite valeant cum sequentibus conditionibus: 1. Ut bona Beneficiorum, etiam post dictam vindicationem, a respectivis eorumdem Beneficiorum Rectoribus possideantur, adhibitis debitis cautelis, et emissa a Patronis obligatione in scriptis pro se, suisque haeredibus et successoribus valitura , ac penes Curiam Episcopalem caute asservanda, se numquam molestiam quoad huiusmodi canonicas possessiones dictis Rectoribus, eorumque successoribus allaturos. 2. Ut fructus eorumdem Beneficiorum a respectivis Rectoribus etiam in futurum percipiantur, facta potestate Ordinariis onera illis adnexa Apostolica Auctoritate reducendi , vel etiam suspendendi ad effectum summam ipsis oneribus respondentem favore Patronorum applicandi in redintegrationem summae ab ipsis Gubernio solutae, quatenus illam repetere velint; ita tamen, ut si agatur de onere Missarum, Rectoribus Beneficiorum alicuius Missarum numeri celebratio imponatur, supplendo reliquum defectum de thesauro Ecclesiae. Huiusmodi autem reductio, seu suspensio onerum duratura erit solummodo quoadusque Patroni de dicta summa Gubernio soluta redintegrentur. Quod si post vacationem Beneficiorum Patroni nondum de memorata summa redintegrati fuerint , Sacra Poenitentiaria, de speciali pariter Apostolica Auctoritate, praelaudatis Ordinariis facultatem concedit permittendi suspensionem nominationis et provisionis Beneficiorum , de quibus agitur, pro tempore ad dictam redintegrationem necessario, deputatis interim ab eiusdem Ordinariis bonorum Beneficiorum administratoribus inter Patronos si fieri possit , eligendis , qui fructus pro eadem redintegratione erogent , detracta rata parte pro onerum satisfactione , quorum adimplementum ab ipsis Ordinariis praescriptum fuerit. Dicto autem tempore vix elapso , Patroni seu eorum successores novos Beneficiorum Rectores, quibus eorumdem Beneficiorum bona, cum omnibus fructibus, et oneribus adnexis, iuxta legem fundationis cedant, nominare, seu praesentare teneantur, adhibitis debitis cautelis, quas circumstantiae requisierint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 28.° Caso Morale

Papinio, provocato da Luca , si batte in

(1) Han risposto ad ambedue i Casi Morale e Liturgico;

ello con questo, e nella lotta cade ferito avemente. Flavio parroco corre al morindo e gli riesce disporlo per ben riconiarsi con Dio. Lo assolve da tutt' i pecti; sul luogo stesso del duello gli porta il atico, e, morto, lo crede degno della eccleastica sepoltura.

Si chiede:

1°. Quali pene sono comminate dal dritto ontro i duellanti ?

2°. Flavio si è ben regolato ?

Al primo.—Perchè possa darsi una esatta numerazione delle pene sancite dal dritto ontro i duellanti, fa d'uopo premettere un nno storico delle medesime.

E in quanto alle censure, il Tridentino nisce di scomunica da incorrersi *ipso fa*o: 1°. i Re, i Principi, e gli altri Signori emporali *qui locum ad monomachiam in terris suis inter Christianos concesserint*, —2°. coloro che *pugnam commiserint*, e quelli che *eorum patrini vocantur*—3°. coloro che *consilium in causa duelli tam in iure quam in facto dederint, aut alia quacumque ratione ad id quemquam suaserint*—4°. quelli che furono *spectatores* di questo combattimento. Così nella Sess. XXV, Cap. 19, de Ref.

S. Pio V riservò al Sommo Pontefice la detta scomunica, e Gregorio XIII nella Bolla *Ad tollendum* del 1582 la volle estesa altresì al duello privato, ed ai padroni che nol proibiscono nei luoghi di lor proprietà, non che agli altri cooperatori.

Clemente VIII nella Costit. *Illius vices* del 1592 confermò le dette pene e la estensione delle medesime, e inoltre vi aggiunse l' interdetto papale per quei luoghi, nei quali si permettono i duelli, e indicò con più precisione le persone e gli aggiunti per la debita applicazione delle pene. Ecco le parole della menzionata bolla che vogliano aversi presenti anche oggidì per la retta interpretazione della Costit. *Apostolicae Sedis*, che a quella si riferisce: » Excommunicamus et anathematizamus. . . .omnes et quoscumque, publice vel privatim, palam vel occulte, in quibusqumque locis, modis et formis, ac casibus sub praesenti Nostra, vel aliis praedictis Constitutionibus ac Decreto (Tridentino) comprehensis, singulare certamen (quod duellum vulgo dicitur) ex composito ineuntes, nec non id scelus suadentes, aut provocantes, opem, consilium vel favorem praestantes; equos, arma et commeatus praebentes, aut comitantes; vel circa chartulas seu libellos, litteras, nuncios, aut quaecumque alia scripta huiusmodi quomodolibet peccantes; huiusque delicti socios; de industria spectatores, patrinos, fautores, defensores, quacumque . . . praefulgeant dignitate . . . Ipsas vero civitates, terras, oppida vel castra et loca, in quorum territoriis id facinus, scientibus, et tacite vel expresse permittentibus, aut tolerantibus dominis, aut magistratibus, vel Senatu aut Populo, admissum fue-

---

Cavina Can. Giuseppe dell' Accademia Eccl. di Roma.
Celestino (P.) da Urbino Capp.no
Ciappi Parr. Gaetano di Colmurano
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
De Dona Sac. Orazio di Cervinara
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parcte
Gabrielli Mons. Vito di Noci Prel. Dom. di SS.
Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Morgèra Sac. Giuseppe Vice parroco di Casamicciola
Moffa Sac. Giuseppe Annibale di Riccia
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabro
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Oriente Sac. Adamo di Napoli
Pacilli Can. Angelo di Sannicandro Garganico
Perfetto Sac. Pasquale di Civitella Licinio
Pautasso Teol. Luigi di Piobesi Torinese
Riccardi Sac. Giovanni di Napoli
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo

Al solo Caso Morale:

Priolo Can. Giuseppe di Randazzo
Vernini Sac. Giuseppe di Zagarolo.

Al solo Caso Liturgico:

P. Gennaro da Collevecchio Cappuccino.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Teologo Luigi Pautasso di Piobesi Torinese; del caso Liturgico il Sacerdote Adamo Oriente di Napoli.

rit, ecclesiastico supponimus Interdicto; cuius Interdicti relaxationem aut Excommunicationis absolutionem, ab alio quam a Nobis, aut pro tempore existente, R. Pontefice, poenitentia et satisfactione congrue peracta, nisi in mortis articulo constituti, nequeant obtinere».

Finalmente Pio IX di s. m. nella Costituzione *Apostilicae Sedis* (Art. III Excommun. Rom. Port. refero.) punisce di scomunica maggiore riservata generalmente al Papa: «Duellum perpetrantes, out simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel qualemcumque operam aut favorem praebentes, nec non de industria spectantes, illudque permittentes, vel, quantum in illis est, non prohibentes, cuiuscumque dignitatis sint, etiam regalis, vel imperialis ».

La quale disposizione, in quella che si allontana dalle sanzioni del Tridentino, si accosta gran fatto a quelle di Clemente VIII, e quasi integralmente le riproduce.

Essa adunque sottopone alla scomunica riservata generalmente al Papa:

1°. *Perpetrantes duellum*; e ciò tanto che il duello sia solenne coi patrini, quanto che sia privato, cioè senza patrini, giusta la Bolla di Greg. XIII; ed anche, secondo la Bolla di Clemente VIII, quando il duello fosse concertato da dover subito cessare, ovvero quando *alteruter vulneratus fuerit, seu sanguinem effuderit, aut certus ictuum numerus utrinque illatus fuerit.*

2°. *Simpliciter provocantes.* Perciò non è necessario che il duello abbia luogo: basta solo provocare ad esso, benchè non si accetti. Ciò pure secondo la prefata Bolla di Clemente VIII.

3°. *Acceptantes.* E basta pure accettarlo, quantunque poi lo si disdica. La Costituz. *Apostolicae Sedis*, più chiara delle precedenti, non lascia luogo a dubbio alcuno intorno a questo punto, sul quale prima si disputava tra i Teologi (V. Scavini Vol. II, n. 711 in Not.).

4°. *Quoslibet complices vel qualemcumque operam aut favorem praebentes.* — Cioè a dire tutti coloro che cooperano al duello, così fisicamente, come moralmente; come ad es. i patrini, i socii, i compagni, i difensori, i provocanti, i consulenti, coloro che dettarono le lettere provocatorie, o le scrissero, o le mandarono, o le portarono, o le divulgarono, o a ciò fare diedero il mandato o il consiglio o in qualunque modo vi s'immischiarono (ex Bulla Clem. VIII). Si noti che, in virtù della detta Bolla, quando anche non sia seguito l'effetto, purchè la cooperazione era capace di produrlo *(Si per eos non steterit quominus. . .fieret)* la censura sempre s'incorre. Così il Bonacina (Disp. II, Qu. II, Punct. 48, n. 33.).

5°. *Nec non de industria spectantes.* — Ciò importa che gli spettatori debbano accedervi coll'animo di star presenti al duello; e però non incorre la censura chi per caso si trovasse a passare per quel luogo, e vi rivolgesse gli occhi un tantino per curiosità, ovvero chi lo guardasse da lungi o in altro modo che non sembri dar animo ai combattenti. Così S. Alfonso. (L. VIII, n. 220.).

6°. *Duellum permittentes, vel quantum in illis est, non prohibentes, cuiuscumque dignitatis sint, etiam regalis vel imperialis.* — Questa clausola comprende tutti coloro che non solo permettono il duello, ma potendo proibirlo nol fanno; sieno essi padroni del luogo dove si perpetra, o autorità chiamate ad impedire i reati, o anche principi e re che non puniscono come si conviene questo delitto. Quel principe però, il quale concedesse il perdono ai duellanti dopo compiuto il reato, non pare che cadesse nella censura Piana, giacchè questa non ha la clausola: « aut post admissum delictum veniam ei impunitatem concedentes » come l'aveva la Costit. di Clem. XIII (De Varceno).

Questo per le censure. Nel dritto però erano altre pene sancite contro i duellanti; cioè: 1°. La proscrizione di tutt'i beni e la perpetua infamia. — 2°. La privazione della sepoltura ecclesiastica, quando la morte fosse seguita nello stesso conflitto, tuttochè non senza segni di penitenza, giusta la cit. Bolla

Clem. VIII. Anzi Bened. XIV. nella Bolla *detestabilem* vieta la sepoltura ecclesiastica quelli ancora che « extra locum conflictus ramentis muniti decesserint », benchè nest'ultima parte, a dir dell'Alasia, non sia ta ricevuta in tutt'i luoghi (V. Scavini P. n. 833, Edit. XIII) — 3°. I Chierici sono niti inoltre con la privazione dei beneficii on la inabilità ad ottenerli. — 4°. Final- nte il Tridentino sancì la privazione del minio e della giurisdizione ricevuta dalla esa contro i principi che permettessero duello nei loro Stati.

ono queste le pene tutte, con che dai ri Canoni trovasi punito il duello. Ma sono e oggidì in vigore?

La Costituzione *Apostolicae Sedis* ha a- ite tutte le censure che nella medesima vengono confermate; perciò non più ha go l'interdetto papale inflitto da Clem. pei luoghi, in cui si consuma il delitto. ca le altre pene, giusta i Teologi moderni, si tien conto più della proscrizione dei i, della perpetua infamia, e della priva- ne del dominio e della giurisdizione tem- ale, non perchè abolite dalla Costituz. *A- tolicae Sedis* (la quale è solo per le cen- re *latae sententiae*), ma perchè andate disuso. Non resta perciò che la scomunica rvata al Papa, giusta la Costituz. *Aposto- ae Sedis*, la privazione della sepoltura clesiastica, e, pei chierici, la privazione i beneficii già ottenuti, e la inabilità ad tenere per l'avvenire.

Siffatte pene s'incorrono, sia che trattisi l duello solenne coi patrini, sia che del ivato, purchè sia vero duello, cioè *de con- cto*. Se poi il conflitto avviene improvviso senza precedente accordo; benchè i com- ttenti si ritraggano a qualche luogo deter- inato, in tal caso sarà una semplice rissa e non cade sotto le pene. Così la S. C. del nc. 5 Ott. 1744 presso Scavini, (n. 833, dit. XIII), il quale Autore aggiunge che le tte pene, tranne la sola scomunica, non ncorrono se non dietro la sentenza dichia- toria.

Al secondo. — Quanto all'assoluzione, impartita al moribondo, se nel caso fu vero duello, cioè fatto con previo accordo, Flavio s'è ben regolato; giacchè dopo averlo disposto con carità e con zelo a riconciliarsi con Dio, non potea negargli il benefizio dell'assoluzione, potendo tutti i Sacerdoti assolvere dai riservati in articolo di morte.

Quanto alla Comunione, portata nello stesso luogo, gli sarebbe stato ciò vietato, laddove vigesse ancora l'interdetto papale di Clemente VIII. Ma perchè questo è stato tolto dalla Costituz. *Apostolicae Sedis*, non v'ha ragione alcuna che impedisca oggidì la comunione sul luogo del duello. (V. Comm. Patav, vol. 2 pag. 163). Anche in ciò Flavio s'è ben regolato.

Ma che è da dirsi della sepoltura ecclesiastica? La Costituz. di Clemente VIII e di Benedetto XIV chiaramente vietano la sepoltura ecclesiastica a coloro che muoiono nel duello, anche riconciliati con Dio, e quest'ultimo Pontefice la vieta quand'anche la morte sia seguita fuori del luogo del conflitto. Laonde il Rituale Romano assolutamente prescrive ai parroci di ricusare a costoro la ecclesiastica sepoltura: « Ignorare non debet parochus qui ab ecclesiastica sepoltura ipso iure sunt excludendi, ne quemquam ad illam contra sacrorum Canonum decreta unquam admittat. Negatur igitur ecclesiastica sepoltura..... morientibus in duello, etiamsi ante obitum dederint penitentiae signa » (Ritual. Rom. de exeq.). Per questa parte adunque Flavio si è malamente diportato.

Soluzione del 28.° Caso Liturgico.

Marco e Lelio disputano tra loro sulla conchiusione della Orazione del SS.mo Sacramento *Deus qui nobis etc.* da dirsi e dopo amministrata la comunione, e innanzi la benedizione col Venerabile. Il primo vuole che la detta orazione si chiuda brevemente col *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum*, o *per omnia saecula saeculorum*. Il secondo crede necessaria la conchiusione lunga: *Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate spiritus Sancti Deus etc.*

Si chiede: Che deve dirsi delle prefate opinioni ?

Vuolsi distinguere la chiusa della orazione *Deus qui nobis etc.* che si recita dopo il Viatico o le altre comunioni e quella che si recita prima della benedizione col Venerabile nelle altre funzioni.

Quest'ultima deve essere breve e deve terminare col *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.* Ecco varii documenti che lo comprovano:

« Cum ex parte civium civitatis Platiae Dioecesis Catanien. expositum fuerit, quod occasione, quo in Ecclesiis Civitatis praedictae exponi solet SSmum Eucharistiae Sacramentum, inoleverit abusus recitandi post finem ultimae orationis, loco *Qui vivis et regnas etc. Per Dominum nostrum Iesum Christum etc.*, ac propterea ea pro declaratione quomodo terminanda sit ultima Oratio, S. R. C. humillime fuerit supplicatum. S. eadem R. C. Orationem praedictam his verbis : *Qui vivis et regnas in saecula etc.* concludi debere declaravit. Et ita servari mandavit ». Die 10 sept. 1718 in Catanien, n. 3912.

« An oratio *Deus qui nobis sub Sacramento mirabili* concludi debeat per verba *Qui vivis et regnas in saecula,* seu *Qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum?*—Resp.: Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. »—29 mar.1851 in Andrien ad 6, n. 5152.

Chiesta inoltre la S. C. sulla chiusa finale della orazione *Deus qui nobis sub sacramento etc.* quando vi si aggiungano altre collette per mandato del Vescovo, rispose : « Conclusionem et debere esse brevem et concordare cum ultima oratione iuxta Rubricas » 8 apr. 1865 in Iadren, n. 5346.

Anche il Rituale Romano ciò prescrive a pag. 284 (edit. de Propaganda Fide 1874) quando,parlando di ciò che il sacerdote deve fare al ritorno in Chiesa della processione del *Corpus*, prima della benedizione, prescrive l' orazione del sacramento con la finale : « Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. »

Quando poi si tratta del Viatico o della Comunione fuori la messa, in tal caso, per la chiusa dell'ultima orazione, deve osservarsi il prescritto del Rituale. Il quale a pag. 7 ed 85 (cit. ediz. del 1874) ha la orazione « Deus qui nobis etc.» con la conchiusione lunga: « Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum ». Così la S. C. dei Riti « Quaeritur an oratio *Deus qui nobis sub sacramento* recitanda a Sacerdote in Ecclesia sive in distribuenda Christifidelibus communione extra Missam, sive postquam delatum a ipso fuerit viaticum ad infirmos, terminari debeat cum conclusione brevi *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum*, vel cum altera longa *Qui vivis set regna cum Deo Patre etc.?* — Resp. Oratio *Deus qui nobis* concludi debet uti in ultima editione Rituolis Romani anni 1874 » — 11 Jun. 1880 Viglevanen ad 2 (V.Mon.Ecc.Vol.II, Par. I pag. 147).

Dal fin quì detto chiaramente apparisce che in parte han ragione e in parte han torto amendue e Marco e Lelio. Marco ha ragione con dire la conclusione breve nella occorrenza della benedizione del SSmo e nelle altre funzioni col Venerabile; ha torto nel dirla parimente breve in occasione della Comunione o del Viatico. Lelio per contrario ha ragione nel dir la chiusa lunga dopo la Comunione o il Viatico; ha torto nel volere pure dir lunga prima della benedizione nelle altre funzioni col Venerabile.

—

BIBLIOGRAFIA

—

Scavini Pietro—Theologia Moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio Episc. et Doctoris, P. IX Pontefici M.dicata, auctore Petro Scavini, ultimis curis ab Auctore elaborata, textu opportune contracto, a J. A. Del Vecchio Ecclesiae Cathedralis Novariensis Canonico Praepositio notis,appendicibus aliisque quamplurimis ad hodiernam praxim auc

et illustrata.—Editio XIII.—Accedit num Italiae codicibus collatio codicum Austriae, Galliarum ac Reipubl. Ticinensis—Mediolani, apud haeredes Ernesti Oliva edit. propriet. 1882—Vol. I di pag. 812 Vol. II di pag. 798, Vol. III di pag. 838, Vol. IV. di pag. 988.

Siamo lieti di annunziare questa novella zione, ch' è la decimaterza, della dottissima Teologia Morale dello Scavini. Non ispenderemo molte parole in commendazione di ca, giacchè non v' ha forse ecclesiastico in ha e fuori, il quale non ne conosca gli pregi, e non sappia con quanta fedeltà ragga la dottrina del gran Dottor de Liori, e con quanto giudizio l' applichi ai tti e svariati casi odierni. È ancora risaputissima la molteplice erudizione che va raccumulata in questi quattro ponderosi volumi, quali possono bene scusare una intera bioteca. Diciamo solo che la presente edizione, curata dal chiarissimo Can. del Vecchio, è arricchita di un tesoro di note e di appendici, che contengono pure quanto è stato pubblicato vuoi nei varii documenti Pontificii, vuoi nelle più riputate opere di teologia morale fino a questi ultimi giorni. Chi voglia perciò conoscere tutte le novità, che riguardano la pratica pel ministero delle confessioni, non potrà fare a meno di acquistare la detta opera, la quale dovrà essere il manuale indispensabile di ogni Confessore. Si vende per L. 23 presso gli Eredi di Ernesto Oliva in Milano, via S. Pietro all'Orto, n. 17.

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

La tassa di manomorta e il suo pagamento—L'ingiunzione del pagamento della tassa di manomorta è eseguibile 15 giorni dopo la sua intimazione, ed il richiamo amministrativo o l' opposizione giudiziaria non sospendono l'obbligo del pagamento, a cui anzi deve esser data prova all' atto dell' opposizione stessa (Cassaz. di Roma, 16 maggio 1880—Finanze contro il Comune di S. Luca ed altri).

Ritenute sugli assegni canonicali prescrizione — La prescrizione di sei mesi per il ricorso all' autorità giudiziaria, di cui all' articolo 53 della legge sull' imposta di ricchezza mobile 24 Agosto 1877, sia che si consideri lo scopo della disposizione, sia che si attenda al naturale significato delle parole, risulta essere stata dettata nel solo interesse dello Stato, il quale riscuote la imposta di ricchezza mobile, sia mediante ritenuta diretta, sia coi ruoli nominativi. In conseguenza la detta prescrizione non può essere invocata ed opposta dal fondo del Culto all' effetto di respingere la domanda spiegata dai Canonici di un soppresso Capitolo per la ripetizione delle ritenute eseguite dalla stessa Amministrazione a titolo di rivalsa della tassa di ricchezza mobile sugli assegni loro corrisposti dall' Amministrazione medesima (Cassaz. di Roma, 28 Giugno 1881—Trentadue contro Finanze e Fondo del Culto).

La festa del Santo Patrono e il bilancio municipale—Quando da moltissimi anni senza osservazione di sorta, ed anzi con l'approvazione dell'Autorità tutoria, sia stata posta in bilancio una somma per solennizzare la festa del santo Patrono del paese, la spesa può ritenersi fra quelle facoltative che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione della legge 14 giugno 1874, ed hanno carattere continuativo, sicchè, al suo mantenimento nel bilancio, non osta l' eccedenza al limite normale della sovrimposta: tanto più se poi si tratta di tenue spesa, la quale ha per se il giusto desiderio della popolazione di solennizzare quella festa. Quindi deve annullarsi la deliberazione della Deputazione provinciale, con cui depennavasi dal bilancio comunale la suddetta spesa — (Consiglio di Stato, Parere 18 Agosto 1881—Comune di Pisogne).

Approvazione per le liti delle Opere Pie—Alla validità delle deliberazioni iniziative di liti da parte delle Opere pie è richiesta come parte sostanziale l' approvazione della Deputazione provinciale; in difetto, l' amministrazione manca radicalmente di veste a rappresentare l'Opera pia in giudizio. Il difetto di preventiva autorizzazione espone gli amministratori ad essere responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla lite; una tale sanzione non importa sanatoria della nullità degli atti relativi, la quale nullità sussiste sempre radicalmente, per modo che in tali casi si cumulano le due conseguenze della nullità degli atti e della responsabilità in proprio degli amministratori (Cassaz. di Torino, 23 Agosto 1881—Delmati contro Congregazione di Carità di Voilate).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1881)

Gli Argentini e Leone XIII—Domenica 9 sp. sul mezzogiorno S. S. si degnava ricevere alcuni pellegrini della Repubblica Argentina preseduti dal Dott. Espinosa Vic. Gen. dell'Arciv. di Buenos-Ayres, dal Decano del Capitolo Metropolitano Dillon, e dal Curato della Concezione De Latorre, accompa-

gnati dal Rettore del Collegio Pio Latino Americano. Il prefato Dott. Espinosa lesse un affettuoso indirizzo, cui il Santo Padre rispose con commoventi parole, compiacendosi della devozione degli Americani verso la Sede Apostolica, ed impartendo una speciale benedizione a tutt' i presenti, nonchè all'Arciv. col Capitolo e Clero, a coloro che reggono le sorti di quella Repubblica, ai Superiori ed agli alunni del Collegio, ed a tutt'i fedeli Argentini.

Cardinale defunto — Annunziamo col più profondo dolore la morte dell'Emo Card. Vincenzo Moretti, avvenuta in Bologna il 6 sp. Era nato in Orvieto il 14 Nov. 1815, e fu creato Cardinale dalla s. m. di Pio IX, il 28 Dic. 1877, assegnandogli il titolo di S. Sabina.

NOTIZIE COMPENDIATE

Mons. Berengo Vesc. di Mantova condanna in una sua Pastorale due Periodici che si stampano in quella città *la Favilla* e l'*Affarista alla berlina,* perchè propinano al popolo principii di spudorata e triviale irreligiosità, e di socialismo rivoluzionario.— Domenica 9 sp. un illustre personaggio, di nazione elvetico, nella Chiesa di M. SS. Consolatrice in Torino faceva solennemente l'abiura del protestantesimo, ricevendo il battesimo dal Rettore di quel Santuario. Numeroso Clero e gran folla di gente prendeva parte alla sacra cerimonia. — Nella Cattedrale di Bergamo il Sig. Cristiano Buob anche protestante riceveva i Ss. Sacramenti del Battesimo della Confermazione e dell'Eucaristia dalle mani di Mons. Vescovo, che celebrò la messa nel Battisterio.—L'Arciv. di Catania ha ordinato con sua lettera Pastorale un triduo di riparazione agl'insulti del Papa in tutte le Chiese della sua Archidiocesi.—È stato rappresentato in Roma un nuovo lavoro drammatico del deputato Cavallotti intitolato il *Cantico dei Cantici*, che è una profanazione del libro ispirato *La Cantica.* Contiene eresie, bestemmie ed abbominevoli lazzi contro la Religione ed il Clero Cattolico!— Nel 23 sp. è morto l'illustre Mons. D. Raffaele Ammirante Vescovo di Nocera dei Pagani.—Ai 25 u. s. nella Parrocchia della Ss. Annunziata a Fonseca in Napoli quel Parroco riceveva la solenne abiura del giovane protestante Cristofaro Capretz, nativo di Trins nella Svizzera, cui amministrò il s. Battesimo.

Il Conte di Chambord ha fatto pervenire in Gerusalemme, per mezzo del Marchese De Foresta, la somma di mille franchi pel mantenimento dei fanciulli poveri di Terra Santa. — L'Imperatore Alessandro III ha ordinato, che i palazzi e castelli imperiali, compresi quelli di Livadia in Crimea, e il Belvedere presso Varsavia, sieno convertiti in Istituti educativi per le classi povere.—È stata benedetta nell'Arsenale di S. Fernando in Cadice con solenne pompa una fregata dal Vescovo di quella città. — Parecchi Greci scismatici del distretto di Avra Hissar si sono convertiti al cattolicismo, e numerose sono le conversioni in Macedonia fra i Bulgari.—È stato inaugurato un monumento al B. Alberto Magno in Lavinger, sua patria. Il Vescovo di Augusta celebrò la Messa Pontificale, e tutte le Autorità ecclesiastiche, civili e militari, nonchè i Monaci Domenicani, Francescani e Benedettini presero parte alla solenne funzione.—Due novelli Apostoli della Francia, il P. Perreaux ed il P. Tissenu sono morti nel gran campo di battaglia delle Missioni Cattoliche in Cina.—Alessandro III, volendo dare un contrassegno dell'alta sua stima e soddisfazione al R. P. Luigi Marino da Licata (Sicilia) min. conv. e Missionario Ap. Parroco di Rodosto (Turchia Europea) per l'assistenza ai soldati russi infermi del Corpo Russo di operazione di Turchia, gli ha conferito la croce di S. Stanislao. —I Gesuiti, espulsi da Parigi, han fondato in Cantorbery nell'Inghilterra uno stabilimento sul modello di quello ove insegnavano, giustamente apprezzato dai padri di famiglia francesi, che han mandato più di cento giovani loro figli colà. Il P. Lac n'è il Direttore. — È stata incoronata la Vergine di Monserrato (Catalogna) agli 11 sp. dall'Em. Card. Benavides Arciv. di Saragozza per delegazione pontificia, assistito dall'Arciv. di Terragona, e dai Vescovi di Barcellona, Girona, Lerida ed Urgel. Mons. Nuni canonico del Vaticano fu inviato per la circostanza. Eravi nel santuario una folla sterminata di pellegriui della Catalogna. — In Parigi ha fatto onorevole ammenda dei suoi trascorsi il sac. Bichery, che aveva abbandonata la Chiesa Cattolica per seguire le tristi dottrine del Pastore Gallicano Loyson. — Sono morti: Mons. Daniele Comboni, l'infaticabile Apostolo della Nigrizia, Vesc. di Claudiopoli i. p. i. e Vicario Apost. dell'Africa centrale; Mons. Giovanni Domenico Barbero Vesc. di Doliche e Vicario Apost. di Hyderadab nelle Indie; Mons. Giovanni Martino Kenni Arciv. di Milvanckee negli Stati Uniti, cui è succeduto Mons. Heiss Arciv. di Adrianopoli suo coadiutore; e Mons. Enrico Foerster Vescovo di Breslavia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Indulti—14 Agosto 1880—*Per summaria precum*—Il Can. S. appartenente ad una Chiesa Collegiata dell' Archidiocesi di F. , si rivolse con suppliche al S. Padre, chiedendo la esenzione dal servizio del coro, a cagione de' gravi incomodi di sua salute, segnatamente di una notabile debolezza di voce, per cui gli s' impediva l' assistenza del coro. Il Capitolo considerava che fosse intervenuto al coro , benchè non potesse elevar la voce. L'Arcivescovo non volle manifestare il suo voto, dicendo di rimettersi in tutto alla decisione della S. C. — La quale il dì 28 giugno rescrisse : « Secundum ea quae proponuntur, non expedire ».

Il supplicante non s'acquetò a tal rescritto; ma tornò a fare istanze , mostrando essere stato per quaranta anni e mezzo sempre assiduo al servizio della Chiesa ; ma ora, carico di anni e d'infermità, non poter più compiere tale officio.

La S. C. considerando :—a) Che i Sacri Canoni consentono la esenzione dal personale servizio del coro agl'infermi senza ch' essi abbiano a perdere le distribuzioni quotidiane (Cap. Unic. *de Cler. non resid.* in 6—Conc. Trid. Sess. 24 , Cap. 12 de ref.)—b) Che la pratica costante della S. C. dimostrò non solersi mai negare l' indulto di assentarsi dal coro quante volte si adducano per la infermità per fede giurata de' medici (S. C. C. 18 sept. 1802 in Urbinat.—13 sept. 1862 in Firmana) — c) Che il postulante era indubbiamente infermo , giacchè , oltre la debolezza di voce , soffriva dei fieri disturbi di stomaco—d) Che , provata la infermità, il contrario voto del Capitolo deve dirsi irragionevole (S. C. C. 6 dec. 1764 in Piscien)—e) Che , laddove si respingessero le suppliche dell' oratore, questi sarebbe costretto a resignare il canonicato, e ciò dopo aver servita la Chiesa per ben 46 anni : il che sarebbe contrario alla equità e ancora alla giustizia. La qual resignazione , in quella che nocerebbe gran fatto all' oratore, non gioverebbe per nulla al Capitolo , essendochè il benefizio sarebbe aggiudicato al fisco —il dì 14 agosto 1880 benignamente rescrisse : *Pro gratia, iuxta petita.*

II. Pensionis—11 Dic. 1880—Al sac. Pompei fu conferita una pingue Prepositura. alla quale , per rescritto Apostolico , fu imposta una pensione di lire 300 a favore dell'Arciprete della parrocchia di S. Giovanni, ch'era poverissima di rendite. A questa parrocchia fu posto dall'Ordinario un Economo curato, non essendosi ritrovato chi la volesse accettare in titolo , ed all' Economo fu assegnata una congrua porzione dei frutti. Or il Pompei , richiesto di pagare la pensione alla quale si era obbligato, ricusò, col pretesto ch'egli dovea pagarla all' Arciprete, non già all'economo.

La lite fu portata alla S. C., la quale il dì 11 dicembre 1880 maturamente discusse il dubbio : *An pensio ab H. S. C. statuta favore Archipresbyteri Paroeciae S. Ioannis..... sit solvenda etiam Oeconomo Curato eiusdem Paroeciae in casu.* E risolse : *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni : —a) La pensione fu concessa alla parrocchia di S. Giovanni, non per ragione della qualità del Curato, ma per ragione della tenuità delle rendite.—b) E perciò questo diritto deve dirsi reale più che personale.

III. Emolumentorum funeris—12 Marzo 1881—Tra i confini della Parrocchia detta di *Ripalta Nuova* presso la città di C., la nobile famiglia C. possiede una villa , in cui suol dimorare per circa otto mesi dell'anno e nei restanti mesi suol trattenersi in città nella giurisdizione della Parrocchia di S. Giacomo. Avvenne che il dì 7 sett. 1878 morì la moglie del C. dimorante in villa. Il parroco di Ripalta Nuova, che le amministrò gli ultimi sacramenti, le celebrò pure i funerali e ne fè tumulare il cadavere nella sepoltura della propria giurisdizione. Conosciutosi ciò dal parroco urbano di S. Giacomo, questi, credendo lesi i proprii diritti, ricorse alla S. C. chiedendo la restituzione degli emolumenti che ad occasione dei funerali avea percepito il parroco rurale.

La S. C. tolse ad esame il dubbio: *An sit locus restitutionis emolumentorum funeris in casu*—e il dì 12 marzo 1881 rispose: *Negative.*

Si raccolga :—a) In forza del Cap. *Is qui 3 de sepult.* il parroco ha diritto a' funerali di coloro che muoiono tra i confini della sua parrocchia per ragione dell' officio spirituale da lui esercitato a vantaggio de' propri filiani quando erano in vita : « Sacri canones in ordines ad sepulturam non attendunt locum, ubi quis in extremis reficitur , sed ubi in vivis coelesti pabulo refici consuevit » (Reiffenst. *in Ius Canon.* L. 3, tit. 28, n. 6)— b) Perciò il parroco non esercita giurisdizione sul territorio, ma sulle persone, a differenza del Vescovo: « Territorium cuiusque parochi est improprium, et eius iurisdictio, seu potius officium parochiale non est affixum loco, quemadmodum iurisdictio Ordinariorum , sed consistit ac fundatur in persona parochianorum » (Scarfanton. ad Ceccop. lib. 3 , add. 48, n. 82) —c) Laonde chi muore in villa, non deve esser sepolto nella parrocchia rurale, ma deve venir trasportato nella propria parrocchia della città, giacchè a questo parroco si appartiene il diritto de' funerali (Scarfanton. l. c. n. 49—Pignatell. cons. 63, n. 4, tom. 7—Nicol. Iucubr. civil. l. 4, tit. 12 n. 19 —Passerin. de Stat. dict. qu. 187, art. 4, n. 347 —Anaclet. lib. 3 tit. 28 n. 16).—d) Nondimeno la diuturna abitazione in una parrocchia, anche rurale , fa sì che si possano quivi ricevere i sacramenti necessarii , si possa contrarre matrimonio, e si possa acquistare la ecclesiastica sepoltura (Lessius de iustit. et iure , lib. 4, c. 2, dub. 7, n. 47-Antonellius de leg. lib. 2, c. 1, qu. 13, n. 215). — e) Imperocchè non è assurdo che alcuno , ritenuto il primo domicilio, ne scelga un altro, ed abbia in pari tempo domicilio in due luoghi (Leg. 6, § 2 ff. ad munic. L. *Senatores* In ff. Senator.-Cap. *Dilectus filius* 2. de Rescript.-Andreol *Controv. for.* 139, 44-Trancredin. *Consulta. for.* 31 n. 51—Rota decis. 105, n.10 coram Roxas —f) Quando alcuno abita metà dell' anno in città e metà in villa, deve perciò seppellirsi nella parrocchia del luogo, dove muore (Ferraris v. Sepultura, n. 25—Federic. de Senis in Concil. 254—Fagnan. in cap. *Significavit* de Parochis n. 36 seq.). — g) Nel caso fu dimostrato che la famiglia C. abitava la più parte dell'anno in villa.

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ
SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

(Cont. v. p. 122 di q. P.)

XI.

Facoltà riguardanti gli Amministratori de' Luoghi Pii.

Se giusta l'Indulto già trasmesso dalla Penitenzieria gli Amministratori dei luoghi Pii occupati dal Governo invasore possano essere dagli Ordinarii abilitati non solo a continuare nell'Amministrazione, ma ancora ad accettarla da loro che venissero eletti nuovamente dalla illegittima autorità.

S. Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate omnibus singulis Locorum Ordinariis, quorum territoria a Gubernio invasore occupata fuerunt, ad sex menses duraturam facultatem concedit praefatis Personis, Officium Administratoris, dummodo inde non requiratur adhaesio Gubernio invasori, aut iuramentum fidelitatis iuxta formam ab eodem Gubernio propositam ; ad effectum, et sub conditione cuiandi utilitatem Locorum Piorum, et postinendi omnino ab alienatione bonorum, et cum dependentia ab Episcopo, seu ab Ordinario Loci, cui rationem reddere teneantur, retinere, et de novo assumere, et exercere licite valeant Apostolica expressa Auctoritate indulendi. Porro quisque curabit scandalum removere, caute manifestando se id pergere de Licentia Apostolica. Episcopi vero et Ordinarii in Administratione Locorum Piorum passive se habeant, nullumque positivae conniventiae argumentum quoad Gubernium exibeant, et idem dumtaxat, si fuerint interrogati respondeant.

XII.

Facoltà sugli esattori e cursori per **esecutere** *gli ecclesiastici ed i luoghi pii.*

Se gli esattori e cursori possano *esecutere* gli Ecclesiastici, ed i Luoghi Pii morosi per l'esigenza delle imposte tanto Camerali che Comunali e con quali norme e cautele.

Sacra Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne sic annuente SSmo Domino Nostro, omnibus et singulis Locorum Ordinariis, quorum Territoria a Gubernio invasore occupata fuerunt, ad sex menses duraturam facultatem concedit, sive per Se, sive per aliam Ecclesiasticam Personam ad hoc specialiter a quolibet ex dictis Ordinariis deputandam, Apostolica Auctoritate habilitandi Cursores et Exactores ad exequenda mandata tum contra Loca Pia, tum contra Personas Ecclesiasticas, petita et obtenta prius in singulis casibus venia a respectivo Ordinario, et remoto prudenter scandalo: contrariis quibuscumque non obstantibus (1).

XIII.

Facoltà pel giuramento suppletorio.

Illustriss. ac Rme Dne uti Fr.—Sanctissimus Dominus Noster precibus Amplitudinis Tuae benigne annuens, facultatem ad annum proxime venturum dignatus est Tibi concedere admittendi ad iuramentum suppletorium tam militiae addictos, quam vagos, qui in ista Dioecesi matrimonium contrahere cupientes nequeunt sui status libertatem legali modo probare cum in varias orbis partes vagati fuerint, quin stabile in illis constituerint domicilium.

Mens autem est Sanctitatis Suae ut praedicta facultas in casibus tantum necessitatibus adhibeatur, comminatis vero in qualibet vice poenis a sacris Canonibus, atque Apostolicis Constitutionibus contra polygamos statutis.

Post haec fausta ac felicia omnia Tibi precor a Deo.

XIV.

Facoltà per gli Esaminatori prosinodali

Rme Dne uti Fr.—Precibus Amplitudinis Tuae Benigne annuentes Eminentissimi Patres Sacrae Congregationis Concilii facultatem eidem impertiuntur eligendi, de consensu Capituli, duodecim

(1) Queste due facoltà comprese nei §§. XI e XII fanno parte delle risposte date dalla S. Penitenzieria con data dei 10 dicembre 1860, da noi riportate integralmente nel Vol. I p. 540. Qui riproduciamo soltanto quelle che riguardano le speciali facoltà concesse ai Vescovi.

Examinatores loco synodalium, ad annum tantum duraturos, qui in examinibus promovendorum ad Parochiales Ecclesias perinde adhiberi valeant, ac si in Synodo Dioecesana fuissent electi; ita tamen ut si qui ex deputatis in ultima Synodo supersint, iis etiam una cum a se electis utatur. Omnium vero etiam dicto termino durante, expiret potestas quando celebrata fuerit Synodus, et Amplitudini Tuae fausta omnia precamur a Domino.

XV.

Facoltà per i Giudici prosinodali

Cum desint Episcopo N. N. Iudices Synodales, nec valeat modo Synodum convocare, suppliciter ab Eminentiis Vestris facultatem implorat deputandi duodecim Iudices loco Synodalium, quibus uti possit, perinde ac si in Synodo Dioecesana fuissent electi.

Die... Sacra Congregatio E.morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, attentis narratis suprascriptis, Episcopi Oratoris precibus benigne annuit iuxta petita ad annum proximum tantum cum consilio Capituli, servata tamen in omnibus forma SS. Concilii Tridentini Sess. 25, cap. 10, De Reformatione et Const. sa: me: Benedicti XVI. *Quamvis Paternae.*

XVI.

Facoltà circa la benedizione degli Arredi sacri

Il Vescovo N. N. implora dalla V. S. la facoltà di suddelegare i Sacerdoti della sua Diocesi per la benedizione dei Sacri Arredi.

Sacra Rituum Congregatio suprascripto Rmo Dno Episcopo supplicanti benigne ad quinquennium proximum facultatem concessit subdelegandi suum pro tempore Vicarium Generalem, Dignitates et Canonicos Ecclesiae Cathedralis, Praepositos, Archipresbyteros, Parochos, Ecclesiarum Rectores, Vicarios Foraneos, aliosque sibi benevisos suae Dioeceseos Sacerdotes in aliqua ecclesiastica dignitate constitutos ad benedictionem sacrae illius Supellectilis, pro qua sacra Unctio non adhibetur. Die...

XVII.

Facoltà per la benedizione in **articulo mortis** *con la plenaria indulgenza.*

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili salutem et Apostolicam Benedictionem. Erga omnes Christi fideles in maximo instantis mortis discrimine, et in durissima tantae necessitatis hora constitutos, eo abundantius Romanus Pontifex coelestes thesauros erogare, traditamque sibi divinitus opitulandi potestatem debet exercere, quanto tunc maior premit illos anxia aegritudo ac pene conficit acerba tristitia, furentibus undequaque teterrimis et callidissimis hostibus, qui leonis instar rugientes adstant, ut devorent, et quorum efferata rabies, nisi eorum sanguine idest aeterna animarum ruina, explere non potest. Hinc Nos, quibus licet immeritis, omnes oves suas Christus in Petro pascendas dedit, ne illis unquam in extremo vitae mortalis agone aliqui detrimenti culpa nostra contingere possit, in partem potestatis et sollicitudinis nostrae coeteros Pastores vocamus, ut sibi comparatis omnibus Apostolicae Sedis et Nostrae Auctoritatis subsidiis maiori atque uberiori eorum Gregis utilitati prospiciant, facilemque ad assequendam aeternitatem aditum aperiant, et horribiles hostium impetus comprimant atque repellant. Cum itaque, sicut accepimus, Tu, qui in Episcopum Ecclesiae N. N. Electus existis, Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia Plenaria in articulo mortis impertiendam aegrotis istarum Civitatis et Dioecesis concedere posse plurimum desideres; Nos Animarum Christifidelium tuae curae commissarum saluti paterna charitate consulere cupientes, Tibi, ut postquam munus Consecrationis susceperis et donec regimini Ecclesiae dictae praefueris, et quotiescumque in dictis Civitate et Dioecesis tuis aliquem utriusque sexus Christifidelem in mortis articulo constitutum esse contigerit, si vere poenitens et confessus, ac S. Communione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contrito nomen Iesu, ore si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperit, totie

...Te ipsum, seu per unum aut plu... Presbyteros probitate morum prae... ...os saeculares, seu cuiusvis Ordinis et ...tituti regulares, a te ad tui libitum ...iel vel pluries, et quandocumque o... ...is fuerit delegandos, eligendos, et de... ...andos et quoad Moniales illarum ...fessarium ordinarium, Apostolicam ...nedictionem Nostro et Romani Pon... ...cis pro tempore existentis nomine cum ...naria omnium peccatorum suorum ...ulgentia et remissione impertire li... ...re et licite valeas, facultatem Aucto... ...ate Apostolica, tenore praesentium ...ncedimus, tribuimus et impertimur. ...contrarium facientibus non obstanti... ...quibuscumque. Volumus autem ut ...rn Tu quam delegati et eligendi pro ...pertienda Benedictione et Plenaria ...ulgentia in articulo mortis huiusmodi ...nstitutis applicanda formulam a fel: ...: Benedicto PP. XIV, Praedeces... ...re Nostro in Suis Litteris sub plumbo ...nis Aprilis Anno MDCCXLVIII ex... ...ditis praescriptam, quam Tibi tradi ...andamus, omnino adhibeatis. Datum ...mae apud S. Petrum sub Annulo Pi... ...atoris die..... (1)

XVIII.

Facoltà per gli altari pivilegiati

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam ...enedictionem. Salvatoris et D.ni N.ri ...su Christi vices, licet immeriti, geren... ...es in terris, eiusque exempla sectantes, ...animabus Christifidelium in Purgatorio ...existentibus, quae Deo in Charitate con... ...nctae ab hac luce migrarunt, oppor... ...una de thesauro Ecclesiae auxilia sub... ...ministrare studemus, ut illis quantum ...ivinae bonitati placuerit adiutae ad coe... ...estem patriam facilius pervenire valeant. Ea propter Nos Parochiales et Collegiatas Ecclesias Civitatis et Dioecesis... quae etiam ob earum tum dignitatem tum antiquitatem semper in honore habitae sunt ac speciali praerogativa pollent, coelestium munerum elargitione decorare volentes, supplicationibus quoque tuo nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, revocatis in eis privilegiatis Altaribus intuitu Collegiatae vel Paroeciae ab Ordinariis Praedecessoribus tuis forte concessis, Tibi qui in Episcopum Ecclesiae praefatae Electus existis, postquam munus Consecrationis susceperis, ut semel per Te ipsum in qualibet ex Parochialibus et Collegiatis Ecclesiis, unum dumtaxat Altare ad septennium proximum tantum privilegio Apostolico decoratum pro Animabus Christifidelium a Purgatorii poenis liberandis designare valeas; ita ut quandocumque Sacerdos aliquis saecularis, seu cuiusvis Ordinis, Congregationis et Instituti regularis, Missam pro anima cuiuscumque Christifidelis, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit ad praedictum Altare sic per Te respective designatum celebrabit, Anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur, et Domini Nostri Iesu Christi, ac Beatae Virginis Mariae, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poenis, si ita Deo placuerit, liberetur, facultatem Auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus et impertimur. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die....

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGR. DE' RITI

Per richieste avutene, pubblichiamo i decreti e le dichiarazione della S. C. de' Riti contenuti nella terza Appendice Gardelliniana, che va dall'anno 1856 all'anno 1867, classificandoli, come facemmo con quelli dell'Appendice quarta (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. I, pag. 117) secondo le materie, di che trattano.

Questo lavoro potrà tornare utile non solo a chi non ha la Raccolta Gardelliniana, ma sì pure a chi la possiede: giacchè ai primi si dà notizia di molti interessanti decreti, i quali, perchè recenti, mancano per lo più nei libri di liturgia; ai secondi si offre il modo di ritrovarli nella detta Appendice, la quale è priva di qual si voglia indice che ne faciliti la ricerca.

(1) Per la Benedizione *in artic. mortis* Vedi ciò che dicemmo nel Vol. I.

Funzioni parrocchiali.

SOMMARIO—1. Nel conferire il Battesimo le interrogazioni non possono farsi in lingua vernacola — 2. Benedizione delle donne dopo il parto. — 3. È lecito avere il capo coperto, mentre si porta il Viatico, a causa di freddo eccessivo?—4. Che dritti ha il Capitolo metropolitano sul Parroco di altra Parrocchia, allora che si fanno i funerali di un filiano di quest' ultimo. ? — 5. Insieme al SS.mo Viatico può il Parroco portare il vaso degli olii santi per amministrare la Estrema Unzione all'infermo. ? —6. Dubbii diversi intorno alle benedizioni nuziali.—7. Che della Stola bicolore, violacea da una parte, bianca dall'altra, nell'amministrazione del Battesimo ?

1. Utrum in collatione Baptismi interrogationes possint fieri vernacula, vel saltem vernacule iterari, postquam latine factae fuerint ?

Resp. 12 Sept. 1857 in Molinen N. 5251 ad 17: — « Negative quoad utramque partem ».

2. Consueverunt mulieres post partum coram Sacerdote se sistere pro benedictione accipienda, etiamsi proles mortua fuerit quandoque sine Baptismo. In illo tamen casu verba orationum Ritualis Romani verificari non possunt, et aliunde benedictio non omitteretur sine aliqua admiratione plebis, et sine aggravatione moeroris mulierum hujusmodi. Quaeritur quid agendum, et utrum liceat, demptis iis quae non verificantur, postquam mulier in Ecclesiam introducta foret, substituta aliqua oratione ex iis, quae in Missali continentur, benedictionem prout in Rituali impertiri?

Resp. 12 Sept. 1857 in Molinen ad 20 N. 5251:— « Servandum omnino Rituale Romanum».

3. Utrum propter viarum asperitatem, ac ventorum, nivium, glacierumque incommoda permitti possit a R.mo Molinen Episcopo, ut Parochi Sacrum Viaticum deferant capite cooperto pileo ? Et quatenus nisi de speciali gratia id liceret, supplicatur pro parte ejusdem Episcopi ad illam gratiam obtinendam prout in una Bisinianen. diei 23 Maii 1846.

Resp. 12 Septembris 1857 in Molinen ad 23, N. 5251. — « S. Congr. commisit E.po Molinen, ut pro suo arbitrio et prudentia indulgeat, quod Parochi in circumstantiis expressis in dubio, capite pileo cooperto, Viaticum deferre valeant, comitante saltem uno homine, si fieri potest, accensam lanternam deferente. Contrariis non obstantibus quibuscumque ».

4. Utrum Capitulum Ecclesiae Metropolitanae habens in funerum associatione ex plurimis huius Sacrae Congr. Curatis praecedentiam supra Parochum Defuncti, possit etiam in associatione cadaveris suae jurisdictioni minime subiecti erigere suam Crucem exclusa illa Parochi, eaque elevata ingre in Ecclesiam Parochialem Defuncti, ac illa Solemne Sacrum, ac reliqua munia s per cadaver persolvere, invito Parocho. ?

Resp. 12. Septembris 1857 in Calaritan ad 1., n. 5254.—« Quoad primam et secun dam partem affirmative, quoad reliquas n gative ».

5. R.me D. me-Relatis a subscripto S.R.C Secretario in Ordinario Coetu ad Vaticanu hodierna die habito precibus, quibus ab hu S. Sede Apostolica implorabas facultatem attenta istius Paroeciae vastitate, tecum d ferendi etiam Oleum Sanctum, dum Sacru Viaticum fidelibus Paroeciae ipsius admin strare debes, Sacra ipsa Congregatio tibi i sinuare censuit, ut agendi normam desum ex Rituali Romano *De Sacr. Extr. U ctionis Cap. 1. n. 13.* Si autem accideri nec non ex praescriptione a S. Carolo Borr maeo facta in Concilio provinciali Mediol nensi 4. quae sic habet : « Cum autem (Parochus scilicet) ad aegrum qui a Parc chiali Ecclesia longius abest, graviter ac no sine periculo mortis febri morbove laborante SS.mum Corpus Domini defert, ne ubi a parochiale domicilium ipse redierit, morte ille prius abeat, quam ad Extremae Uncti nis Sacramentum, eisdem ministrandum r verti possit, vasculum etiam sacrae illi Unctionis secum ferat, illam ei, postqua Corpus Domini praebuerit, ministraturus, ita morbi ingravescentis ratione, mortisqu periculo faciendum censuerit». — Romae Augusti 1858-in Sancti Claudii—N.5269.

6.—I. An possit Sacerdos cum matrimon extra Missam celebrantur, sponsis benedi tionem impertiri, et orationes recitare, qua in Missali in Missa pro Sponso et Spons habentur, quaeque dicendae sunt tum po *Pater noster*, tum ante *Placeat*, quan non agitur de Nuptiis, in quibus non est d neganda supradicta benedictio. Et quaten affirmative, an teneatur ?

II. Licetne Missam pro Sponso et Spo sa, et benedictionem ad diem proxime s quentem, vel in aliam multo remotiore differre, etsi coniuges ante benedictione Sacerdotalem in templo suscipiendam in e dem domo cohabitent ?

III. Utrum prohibitio Nuptiarum tempo adventus et Quadragesimae intelligi tantu debeat de Missa pro Sponsis, ac de precib pro Nubentium benedictione in Missali p sitis, an ipsum etiam attingat Matrimoniu quod cum solis celebratur coeremoniis et pr cibus, quae in Rituali reperiuntur?

IV. An facta per Episcopum licentia co trahendi Matrimonium temporibus a S. Co cilio Tridentino vetitis, censeatur etia permissa benedictio coniugum per preces

riones in Missa pro Sponsis contentas? Et
enus negative, an possit Episcopus in
eam facultatem concedere?
uiusmodi dubiis S. Congr. die 14 Augu-
1858, in Montis Albani, n. 5275 rescri-
um censuit:
Ad I. Negative in omnibus.
Ad II. Negative in casu.
Ad III. Affirmative ad primam partem;
ative ad secundam, dummodo accedat E-
opi venia.
Ad IV. Negative in omnibus ».
Utrum in administrando Sacramento
tismi licite Sacerdos uti possit Stola bi-
ri ex una parte violacea, ex altera alba
a opportunitatem ex ea parte invertenda
e colorem praeferat a Rituali praescrip-
esp. 26 martii 1859, in Tarnovien ad 7—
Affirmative ».

—

DISQUISIZIONE
TEOLOGICO - MORALE
LLE CONFESSIONI SACRILEGHE PER LONTARIA RETICENZA DI PECCATI.

—

Eccoci ad attener la promessa che facemmo pag. 468 del 1.° Vol., di dare cioè una attazione più completa che per noi si pos- intorno alle confessioni sacrileghe per liberato difetto d'integrità nell'accusa. Lo cciamo con vivo interessamento, e con ande studio di riescire, aiutandoci Dio, ac- rati in una materia che reputiamo di som- a importanza. Tuttavia siamo ben lungi dal retendere d'imporre altrui le nostre opi- ioni. Non intendiamo attribuire ad esse al- o peso, fuor quello che possano meritare e ragioni e le autorità onde le verremo con- rtando. Accetteremo anzi con la più sin- era gratitudine le osservazioni che i nostri ettori vorranno favorirci; e ci faremo un dovere di modificare, od anche al tutto can- giare i nostri opinamenti, tosto che altri ci compiaccia mostrarci la necessità di farlo.

Trattiamo solo delle confessioni, sacrileghe *per volontaria reticenza di gravi colpe, delle quali, nell'atto dell' accusa, si ha chiara ricordanza, con piena cognizione dell' obbligo di accusarle.* Le confessioni in cui il mancamento di esame o di dolore sia così chiaramente *avvertito* e pienamente *voluto*, da essere non solo nulle ma ben anco sacrileghe, per nostro avviso, sono rarissime; ad ogni modo, di esse ora non ci occupiamo.

In grazia di ordine e chiarezza partiremo la disquisizione in tre capi, rispondenti ai tre quesiti proposti a pag. 420 del detto volume. Nel 1.° capo faremo di chiarire e ben determinare la esistenza e la estensione del male; nel 2.° diremo quali obblighi ne derivino al Clero (1); nel 3.° finalmente esporremo i mezzi che, a nostro vedere, potrebbero efficacemente ovviarlo.

CAPO PRIMO
Della frequenza delle confessioni sacrileghe.

ARTICOLO PRIMO

Esistenza del disordine. Vario sentire di coloro che risposero ai quesiti, rispetto alla frequenza di esso nei nostri tempi. Opinione nostra.

Che delle confessioni sacrileghe di cui trattiamo, veramente se ne facciano, non sembra potervi essere un ecclesiastico che voglia porlo in dubbio. Ove alcuno ne dubitasse, noi gli diremmo: — Se nol volete credere ad altri, credetelo almeno al Rituale Romano, ed al Catechismo diretto ai Parrochi per decreto del S. Concilio Tridentino. Il Rituale Romano, nell' *Ordo ministrandi Sacramentum Poenitentiae*, prescrive che ogni confessore « *fiduciam ei* (poenitenti)

(1) Diciamo al *Clero*, e non ai soli predicatori e confessori: 1.° perchè ogni sacerdote può trovarsi in necessità, e quindi in dovere di confessare e predicare; e 2.° perchè, anche fuori del confessionale e del pergamo, ogni sacerdote nell' assistere ai moribondi, nel catechizzare i fanciulli, e sino nel fare scuola, nel conversare ecc., può e deve, come appresso dimostreremo, adoperarsi ad impedire disordine sì funesto.

praebeat et humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite et integre confiteatur, **remota stulta illa quorumdam verecundia, qua praepediti, suadente diabolo, peccata confiteri non audent.**» Similmente nel Catechismo Romano al n. 60 *De Poenitentiae Sacramento,* sta detto: « *Pernicior autem est illorum culpa existimanda qui,* **stulta quadam verecundia impediti, peccata confiteri non audent.** *Iis igitur hortando animos addere oportet, etc.* »—Se dunque volete prestar fede almeno al Rituale ed al Catechismo della Chiesa, vi è forza ammettere che di confessioni sacrileghe *per volontaria reticenza di peccati,* veramente se ne fanno.

Nè il Catechismo, però, nè il Rituale scendono a determinarne la frequenza. Usano espressioni generiche: *la stolta verecondia di* **certi penitenti,** *la colpa di* **quelli che**...— Danno come indubitabile il male; ma se abbia luogo in pochi od in molti, nol dicono esplicitamente. E dovea esser così, attesochè questo esiziale disordine può variare non poco nelle sue proporzioni, secondo la varietà dei tempi e dei luoghi, pel vario grado di zelo nei sacri ministri, come a suo luogo diremo. Or il Rituale ed il Catechismo non vanno ristretti ad un tempo o ad un luogo solo; onde non potevano discendere alla maggiore o minore frequenza delle confessioni sacrileghe.

Tuttavia chi non vede, importare moltissimo per la pratica il conoscere se un dato abuso sia frequente o non già, dove e quando un sacro operaio deve esercitare il suo ministero? Poichè è chiaro che dipende da tal conoscenza il grado di impegno, di ardore con che si prende a combattere ed allontanare siffatto abuso. Ecco perchè noi rivolgemmo il primo quesito ed abbiamo impiegato il primo studio ad accertare se siavi o no frequenza e gran frequenza di confessioni sacrileghe nei tempi nostri. E tanto più ci è parso necessario cotale studio, in quanto che dalle risposte ai cennati quesiti rilevasi, esser diversi assai su tal punto i pareri dei sacri ministri.

Trattandosi di una materia di fatto, assai più che cercare ragioni voglionsi consultare testimoni: tali però, nel nostro caso, che per aver esercitato ben a lungo ed in luoghi moltissimi il ministero di ascoltar le confessioni, possano, rispetto al sigillo, senza alcun pericolo manifestare le proporzioni generalmente ravvisate in quel male; e che dall' altro lato, per questa medesima lunga esperienza, come per la grande loro dottrina e virtù, meritino pienissima fede.

A pag. 419 e 420 del 1.° vol. recammo le parole di alcuni testimoni in cui splendono mirabilmente cotali doti; e vedemmo come essi affermavano essere grande la frequenza delle confessioni sacrileghe. Ma quegli autori tranne uno, non sono del secol nostro. Epperò noi domandammo: Può affermarsi la stessa frequenza di sacrilegio nelle confessioni di oggigiorno?

Alcuni risposero affermativamente; ed anzi vi sono stati di quelli che han detto anche maggiore che pel passato cotal frequenza. Altri per l'opposito l' han detta di molto sminuita, attese le mutate condizioni dei tempi; nè è mancato alcuno il quale abbia lasciato intendere per fino che di confessioni sacrileghe oggi non se ne fa nessuna o quasi.

Or noi propendiamo all' opinione dei primi; crediamo cioè che il numero delle confessioni sacrileghe (relativo al numero totale delle confessioni che si fanno, ed ammessa grande diversità tra luogo e luogo) sia oggi nelle stesse grandi proporzioni, o ad un dipresso, che negli ultimi secoli precedenti al nostro. Ed opiniamo così: 1.° perchè le testimonianze di questo secolo, fino a quelli degli autori, nostri contemporanei, rispondono perfettamente a quelle dei secoli scorsi e 2.° perchè, studiate le cagioni del male reputiamo che *compensatamente* esse a'giorni nostri abbian luogo nello stesso grado che pel passato.

—

ARTICOLO SECONDO

Testimonianze di autori dei due ultimi secoli.

Esponiamo dapprima quel che pensarono nostro argomento i più dotti e zelanti erai dei due secoli antecedenti al nostro, n omettendo le poche autorità già riferi- nel precedente volume, anche in servigio coloro che nol possedessero. Così ne sa- oi agevole vedere, se gli uomini aposto- dei nostri tempi la pensino in altra ma- ra.

Non sarebbe guari difficile addurre le te- monianze di autori di tutti i secoli cristia- a mostrare come in ogni tempo sienvi ati fedeli che, nel ricevere il sagramento lla Penitenza, vinti dal rossore, tacevano ccati. Ma per amor di brevità amiamo rci più dappresso a' tempi nostri; e re- remo le autorità soltanto dei sacri operai ù illustri vissuti negli ultimi secoli.

Consultiamo innanzi a tutti il dolcissimo nto e Dottore Francesco di Sales. Chiun- ue legga gli *Avvertimenti* da rivolti lui ai rati ed ai confessori della sua diocesi, ben- ie non vi trovi tassativamente espressa la aggiore o minore frequenza delle confes- oni sacrileghe, ne rileva però chiarissima- ente che l' apostolico Prelato teneva come n male assai frequente il volontario difetto l'integrità nelle confessioni. Infatti con quan- o calore raccomanda ai ministri della Peni- enza di adoperare dolcezza, pazienza, inco- raggiamenti, industrie, perchè ottengano dai penitenti l' accusa intera! E dopo aver dati vari altri ammonimenti, tutti importantissimi, torna ad insistere e ripetere con più forza: *sopratutto* (si noti bene questa parola SOPRATUTTO) *siate caritativi... per aiutare i penitenti nella confessione dei peccati vergognosi.*

E che diremo dell'Apostolo della Francia, s. Vincenzo de' Paoli? Non fu la frequenza delle confessioni sacrileghe da lui conosciuta, che gl'inspirò la prima idea di fondare quella benedetta Congregazione di Missionarii dalla quale tanto bene è provenuto e proviene alle anime? Sentiamolo dagli storici della sua vita (1).—Essendo egli semplice prete, un giorno gli fu detto che in Gassen, villaggio lontano circa due leghe da Folleville, dove allora trovavasi, era gravemente infermo un contadino, il quale avea espresso il desiderio di confessarsi a lui. Partì senza indugio. Quel contadino aveva menata vita edificante così, che quanti incontravano il zelante sacerdote, sclamavano:—Signor Vincenzo, oh che bravo cristiano è stato sempre quegli che andate a confessare! — Intanto quell' uomo, fatta la sua confessione, nei tre giorni che sopravvisse, manifestò più volte pubblicamente i gravi suoi peccati taciuti nelle altre confessioni, e:—Sarei dannato (ripeteva piangendo), sarei dannato senza dubbio, se, animato dalla dolcezza e carità di quel santo prete, non avessi riparato a tanti sacrilegii con fare a lui la confessione generale.

Fu allora che il fervoroso sacerdote pensò:—Se la vergogna impedì ad un uomo, che tutti stimavano sì virtuoso, l'accusa sincera dei proprii peccati, non è assai più verosimile che lo stesso avvenga a moltissime altre anime di coscienza ancor più trascurata? Che sarà specialmente nei luoghi piccoli dove tante anime vivono così poco istruite, e sono obbligate a non potersi confessare fuorchè a sacerdoti che le conoscono?—Non ci volle di più. Si diede a far missioni nelle piccole terre, chiamando in aiuto altri zelanti ecclesiastici; e, toccando con mano che pur troppo era come egli avea sospettato, il suo zelo non fu pago, se non quando ebbe fondata la Congregazione dei *Preti della Missione*, dandole per fine principalissimo di curare l' eterna salute degli abitanti dei villaggi. E veramente quella preclara Congregazione, erede dello spirito del s. Fondatore, è instancabile nel promuovere le confessioni generali per la riparazione delle cattive confessioni passate.

(1) Vedi il Collet, il Capefigue ecc.

Ma veniamo ad operai italiani.

« Certo è, dice il Segneri nel *Confessore istruito*, c. II, che un *principalissimo* frutto delle missioni è far guadagno di questi (che tacciono peccati nel confessarsi). »—Chi può ponderare quali e quanti beni facciano le sante missioni? quanti peccatori in esse tornino a Dio, quanti tiepidi s' infervorino nel divino servizio, quante restituzioni si facciano, quanti scandali si tolgano? « Per mezzo delle s. missioni, dice il Ven. Sarnelli nel *Mondo Santificato*, par. I, c. I. (1), s'istruiscono i popoli ignoranti, s'illuminano e si santificano le anime, si riducono a Dio i peccatori, si sradicano abusi, si ripara a corruttele, si riformano i costumi, si pacificano famiglie, si acquietano dissensioni, si sedano inimicizie, si piantano oratorii, s'introduce la riverenza nelle chiese, si stabiliscono sante e perpetue pratiche, e il cotidiano esercizio in comune ed in particolare dell'orazione mentale, ecc. ecc. »—E con tutto ciò quell'operaio di tanta dottrina, esperienza e santità che fu il Segneri, chiama frutto *principalissimo* delle missioni il far guadagno delle anime che, vinte dal rossore, fanno confessioni sacrileghe: dal che ben si pare quanto ei le ritenesse frequenti.

Ma più chiaramente dello Zio parla l' esimio missionario e gran servo di Dio, P. Segneri iuniore. « Oh quanta gente (esclama nella 1.ª delle auree sue istruzioni, n. 5), oh quanta gente oh quanta si danna per timore di dire al confessore ogni mal fatto! » E nella 2ª. istruzione, n. 5: « *Molti* fanno cattive confessioni, perchè non dicono tutti i peccati: » In somma tratta questo punto in *tutte* le istruzioni (da una sola in fuori), e sempre innanzi ad ogni altra materia, e con parole di fuoco.

Altrettanto praticava quell' altro inclito apostolo e straordinario santo, Leonardo da Porto Maurizio. In ben quattordici istruzioni vedesi ribadito questo argomento e, del pari, sempre in primo luogo, sempre con le più enfatiche espressioni. E di ciò arreca il motivo nella prima di esse istruzioni: « Una lunga esperienza mi ha fatto toccare con mano che tra tutte le materie delle quali si ragiona nelle missioni, da verun' altra si cava frutto maggiore, che dal trattare spesso questo punto. Quante volte in alcuni paesi lontani di qui ho avuto ai miei piedi persone, che si sono trovate due o tre volte in fine di morte, e tuttavia nemmeno s'inducevano in quel pericolo manifesto di dannazione a confessare i loro peccati, a vincere quel rossore che loro chiudeva la bocca! Altri avevano intrapresi lunghi pellegrinaggi o di Loreto o di Roma, a fine di confessarsi di qualche peccato più enorme; eppure, dopo essere giunti colà, non ha dato loro l'animo di confessarsi, ritornandosene a casa con la coscienza macchiata... Soggiungono però questi Dottori, che *la più parte* di quelle donne che vanno dannate, vi vadano per tacere a cagione della vergogna qualche grave peccato: e ancora io da principio mi figurava che questo lasciarsi vincere dalla vergogna fosse proprio delle donne e dei giovanetti; ma l' esperienza mi ha fatto conoscere il contrario; mentre in molte missioni è stato maggiore assai il numero degli uomini, che nel confessarsi ho scoperto che tacevano maliziosamente i loro peccati, che non è stato il numero delle donne; onde ho conchiuso tra me che questa materia abbraccia molto, e che conviene frequentemente replicarla...Se sapeste quante anime con questi mezzi (che si adoperano nelle missioni, per indurre le anime a confessarsi interamente) si cavano dalla bocca del lupo infernale! se lo sapeste! »

Nell' istruzione 8.ª esclama: « Oh quanti e quanti restano ingannati in questa guisa (col rossore) dal demonio! » Anzi nella istruzione 9.ª aggiunge che, anche in tempo di missione « *molti* sentono questi esempi sì spaventosi (della fine infelice di anime che

(1) Ediz. curata dai PP. Ligorini: in altre edizioni è stata inconsultamente omessa la 1.ª parte. Quanto sarebbe desiderabile un' edizione *buona* e copiosa delle utilissime opere di quel gran Servo di Dio!

rano taciuti peccati in confessione), nel
upo stesso si sentono pungere il cuore,
ure non si risolveranno ».
voltre lo stesso Santo, nel suo prezioso
scorso *mistico e morale*, n. VII, narra
un servo di Dio gli disse aver salvato
sagrilegii *più anime che non avea ca-*
lli in capo con questa sola interrogazio-
:—Avete mai lasciato verun peccato per
rgogna? Quand'eravate ragazzo, in quell'età
era, che vi pare? Dite pure, non dubitate,
aiuterò, vi consolerò ecc.—
Il P. Da Bergamo, nell'*Uomo Apostolico*,
24, n. 7, scrive:—«... Nè deve il con-
sore meravigliarsi che di queste (donne
, dominate dalla vergogna, non hanno
mo di accusarsi interamente) ve ne sieno
lte. È INCREDIBILE quanto, massima-
nte la gioventù, sia soggetta a questa
ssione (della vergogna), e quanto perciò
facile a tacere i peccati per non soffrire
pena del rossore nel dirli...»
Il testè canonizzato s. Giov. Battista de
ossi, nelle *Memorie ai Vescovi* ecc., n.
, dettò: « Perchè in molti paesi delle
ocesi, specialmente piccoli, non si trova
e uno o due sacerdoti, che amministrino
sacramento della Penitenza, la sperienza
segna che dai penitenti si commettono *molti*
crilegii. » E nel n. 27, parlando degl'in-
rmi, aggiunge: «...e soprattutto invigilare
on ogni diligenza, che sieno assistiti da
uoni e caritativi confessori, i quali *non si*
contentino di udire le loro confessioni
particolari, ma procurino di esortarli ed
iutarli, perchè facciano la *confessione ge-*
nerale: insegnando l'esperienza, che i poveri
ne hanno (nota) ORDINARIAMENTE precisa
necessità. Ma se a questa non sono stimo-
lati amorevolmete, ed aiutati dai confessori,
non s'inducono facilmente a farla, e se ne
muoiono senza disposizione, col perdersi e-
ternamente. »

L'Autore della riputata operetta *Il Sacer-*
dote santificato, lettera 1ª, n. 7, afferma:
« ... Al rossore di manifestare le colpe non
sono soggetti i soli figliuoli e le figlie, ma
ancora le persone più adulte, ancora i sa-
cerdoti e i religiosi, ancora le anime buone,
per manifestar non più che peccati veniali.
E quanto l'età, il grado, lo stato è mag-
giore, tanto cresce bene spesso la difficoltà
a discoprire, se avvenga una grave caduta. »
Ed al n. 17: « Vostra perizia adunque eser-
citatela con la destrezza per iscoprire tutto
il male; giacchè *questo è il primo pericolo*
nelle spirituali infermità, che non si mani-
festino sinceramente; mentre a ciò tanto
ripugna l'umana natura, e il demonio con
mille arti ne accresce la difficoltà.»

Il zelantissimo compagno di s. Alfonso
M.ª, V. Sarnelli, nella 1.ª par. del *Mondo san-*
tificato, ediz. cit., c. 4, esclama: « Lo sai
Tu, scrutatore dei cuori che sono SENZA
NUMERO (le anime che vinte dal rossore
fanno confessioni sacrileghe); lo sanno *in*
parte quei missionarii che ne hanno lunga
esperienza; e lo saprà CON ESTREMO STU-
PORE ogni ceto nella valle di Giosafatte. »
Ben dice *con estremo stupore*, poichè ve-
ramente è comune quanto grande l'errore
di creder piccolo il numero di quelli che,
confessandosi lasciano peccati per vergogna:
errore poco o punto dannoso in un laico,
ma esiziale al sommo in un sacerdote, mi-
nistro della Penitenza. E perchè le confes-
sioni sacrileghe non si credano rare almeno
nelle città grandi, nelle parrocchie meglio
coltivate nello spirito, lo stesso scrittore
dice ivi, c. 2: « O Dio, tu lo sai quan-
te e quante volte nelle comunità e fra
i popoli che passano per pii e divoti, si
mietono *a fasci* i sacrilegii!... Credasi pure
per pietà, a chi parla per comun bene, e
ne ha tutta l'esperienza. »

Ma, a non dilungarci soverchiamente,
ponga il suggello agli autori dello scorso se-
colo quello la cui santità, scienza, esperienza
ed ecclesiastica approvazione, ne rendono la
testimonianza al tutto maggiore di ogni ec-
cezione; vogliam dire il zelantissimo e prov-
videnziale Dottore s. Alfonso Maria. Negli
Avvertimenti All'istruttore, i quali premette
All'*Istruzione al* popolo, nel n. 9 dice così:

« Di più procuri dentro l' istruzione di replicare più volte certe cose più necessarie per la salvazione delle anime, e *per primo* di non far sacrilegii con lasciar di confessare qualche peccato per vergogna. *È certo* che per questa maledetta vergogna (nota) INNUMERABILI ANIME si dannano. » E nella stessa opera , p. 2, c. V , in fine del n. 25, avvisa novamente il catechista, « che questo male di tacere in confessione i peccati per vergogna accade SPESSO IN TUTTE LE PARTI, e specialmente nei paesi piccoli: onde nel fare il catechismo non basta parlarne una volta , ma bisogna più volte , e con calore, far vedere al popolo la ruina che recano alle anime le confessiani sacrileghe. E perchè alla gente sogliono far molta impressione gli esempii , perciò in fine di questo libro si noteranno molti esempii di persone dannate per aver taciuti in confessione i peccati per vergogna. »

Negli *Avvertimenti ai confessori novelli*, n. 2, scrive: « SOPRA TUTTO (notisi questo *sopra tutto*, usato anche da s. Francesco di Sales, ed equivalentemente da s. Leonardo ecc.) avverta (il confessore) di domandare ai penitenti... se mai abbiano qualche scrupolo della vita passata di alcun peccato non confessato : diceva un buon confessore , che con questa semplice domanda avea liberate molte anime dall' inferno. » E questo avviso di domandare sull'integrità delle confessioni passate, lo dà in molti altri luoghi delle sue immortali opere.

Nella *Selva di materie predicabili*, in fine, all' *appendice*, parla in questo modo : « Questo male della vergogna (che fa tacere i peccati in confessione) REGNA PER TUTTO... bisogna che il predicatore batta spesso su questa materia, *che io stimo la più importante a trattarsi* nelle missioni, poichè dentro le stesse missioni *molte* persone, con tutto che sien venute alle prediche, han continuato a tacere i peccati ». Notisi identità di linguaggio tra s. Leonardo e s. Alfonso Maria !

Nella *Lettera ad un Vescovo novello*, n. 11, scrive : « Se altro profitto non si ricavasse dalle missioni, che il rimediare a tante confessioni sacrileghe che si fanno da uomini e donne, tacendo i peccati per vergogna e specialmente dalle donne, nelle quali è più grande la verecondia , ecc. MOLTI giunsero a prendere gli ultimi sacramenti, ed anche in morte, per questa maledetta vergogna, lasciarono di dire i peccati ».

Persino nella *Monaca santa*, c. 18, § 1, n. 9, esclama : « Oh Dio! e quante religiose per questa maledetta vergogna ardono ed arderanno per sempre nell' inferno ! »

Crediamo che tutte queste testimonianze dei più dotti, santi e sperimentati operai del secolo 17.° e del 18.° dieno buon diritto a conchiudere, che in tali due secoli le confessioni sacrileghe per volontaria reticenza di peccati erano *frequentissime*.

Ora è a vedersi 1.° se differenti o conformi alle testimonianze di tali operai sieno quelle dei più celebri del nostro secolo fino ai nostri contemporanei, e 2.° se le mutate condizioni dei tempi abbiano veramente mutate le cagioni intrinseche di sì gran male.

(Continua).

—

CRONACA GOVERNATIVA
GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

I Canonicati nelle Cattedrali di patronato laicale o misto e la conversione—I Canonicati di patronato laicale o misto conservati nelle Cattedrali sono soggetti alla conversione dei beni. (Cassaz. di Roma, sentenza 27 ottobre 1880—Finanze e Municipio di Montalto — Boll. del Contenz. Anno VI, Ser. 2.ª p. 1.)

Le quarte decime dovute alle Mense Vescovili — Quando è riconosciuto in fatto e perciò incensurabile il giudizio della Corte di merito, che le *quarte-decime* dovute da Chiese di enti soppressi, alle Mense Vescovili, erano assegnamenti effettivi intestati e compresi nelle dotazioni delle Mense stesse, sono conservate, nè può il Fondo per il culto sostenerne l'abolizione come decime sacramentali. (Cassaz. di Roma , sent. 26 Giugno 1880—Fondo per il Culto e Mensa di Cerreto Telese—Boll. del Cont. l.c.p v.4.

eni di enti laicali a scopi di cul- soppressi — La parziale o totale con- sione dei beni di un ente deve dedursi ' essere i beni stessi in tutto o parte de- ati a scopi di culto e non dall' essere ate di natura strettamente ecclesiastica, ndo applicarsi la conversione anche ai i di enti laicali se devono esserne erogate endite a scopi di culto, ed in mancanza e tavole di fondazione, non si presume la ità, ma si deve osservare l'uso delle ren- . (Cassaz. di Roma.Sent.28 Giugno 1881 emanio e Congr. di Carità di Pietra Mon- rvino—Boll. del Cont. l. c. p. 5.)

'lausola di decadenza con devo- zione dei beni di opere pie — La sola di decadenza con devoluzione dei i di un' opera pia ad altri successori nel e che per legge una ingerenza governati- fosse imposta all' opera stessa, non può r effetto di fronte alla legge del 3 agosto 2 quando anche fosse stata approvata dal ere sovrano dal tempo della fondazione. ndi non fa luogo alla decadenza e devo- cne comminata ora che per la detta leg- 3 agosto 1862 la accennata ingerenza si ifica. (Cassaz. di Roma, Sent. 11 Giugno 1—Amministrazione dell' eredità Caprara esio e Santini — Boll. del Contez. l. c. 8.)

ffassa di ricchezza mobile sulle ollegiate soppresse — Le Amministra- ni delle Finanze e del Fondo per il culto o autonome e non possono fra loro esser ofuse. E il Demanio non può ricorrere in assazione da una sentenza pronunziata con- o l'Amministrazione del Fondo per il Culto. Non può il Fondo per il Culto detrarre a seconda volta la tassa di ricchezza mo- le sugli assegni da esso dovuti ai canonici una collegiata soppressa, dopo aver tenuto nto della tassa stessa corrisposta dal Fondo r il Culto sulle sue rendite totali al Dema- o.(Cassaz. di Roma, Sent.12 Luglio 1881— uanze e Canonici diversi—Boll. del Cont. c. p. 12.)

La prescrizione di sei mesi ed il ondo per il Culto—Non può l' Ammi- istrazione del Fondo per il culto usare della cezione della prescrizione di sei mesi (che soltanto consentita a favore del Demanio per spingere le pretensioni dei contribuenti di assa di ricchezza mobile per eccessivo paga- ento) all' effetto di opporsi alla richiesta di o che fu indebitamente percetto per doppia assa di ricchezza mobile sugli assegni agli vestiti, mentre invece come le società pri- ate che debbon ritenere ai loro dipendenti a tassa che pagano per essi, così deve fare l Fondo per il culto e deve ai pagatori per ndebiti restare azione prescrittibile nei ter- ini ordinarii — (Cassaz. di Roma, sent. 9 Settembre 1881—Finanze e Capitolo di Mo- dugno—Boll. del Contenz. l. c. p. 15.)

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1881)

Concistoro per la futura Canoniz- zazione — Nel giorno 31 u. s. ebbe luogo il Concistoro segreto per la futura Canoniz- zazione dei Beati Lorenzo da Brindisi e Chiara di Montefalco. Il S. Padre, vestito degli a- biti pontificali, entrò nell'aula del Concistoro ov'erano gli Emi Cardinali, e pronunziò una breve allocuzione. Dopo i riti e le cerimonie volute dalla sacra funzione, raccomandò loro la preghiera per l' assistenza divina in un atto così solenne della Pontificia Autorità.

Il giorno 15 sp. poi alle 10 del mattino si tenne in Vaticano il Concistoro pubblico per la futura Canonizzazione non solo dei due predetti Beati, ma sì ancora dei Beati Giovanni Battista de' Rossi e Benedetto Giu- seppe Labre.

All'ora predetta la *Santità Sua* discen- deva colla Sua nobile Corte nella Sala dei paramenti, ov'era attesa dagli Emi e Rmi signori Cardinali, dagl' Illustrissimi e Rmi Monsignori Arcivescovi e Vescovi presenti in Roma, dall'Uditore della R. C. A., dal Mag- giordomo, dal Maestro del S. Ospizio, dai va- rii Collegi della Prelatura romana, dal Promo- tore della Fede, dall'Assessore della S. Congre- gazione dei Riti in assenza di Monsig. Segre- tario della stessa Congregazione, dagli Av- vocati Concistoriali, dagli Officiali e Cubi- cularii, tutti in abito di formalità, e dagli altri soliti intervenire alle solenni funzioni pontificie, conforme le schede di intimo di- ramate da Monsig. Prefetto delle Ceremonie.

Cintasi la *Santità Sua* nella summento- vata sala la gran falda di seta bianca ed as- sunti i paramenti pontificali, saliva sulla sedia gestatoria, tra i flabelli; e preceduto e seguito dai sopradetti personaggi, e circon- dato dagli Ufficiali superiori della Guardia Palatina d' onore, dai Mazzieri ecc. era il *Sommo Pontefice* maestosamente condotto nell'Aula Regia, ove, in apposite tribune stava il Corpo Diplomatico colle Dame ap- partenenti al medesimo, il Romano Patri- ziato, e ragguardevoli famiglie straniere, es- sendo presenti nell' Aula stessa gran numero di ecclesiastici, di religiosi e di distinti si- gnori della borghesia romana.

Sedutasi *Sua Beatitudine* in trono, am- metteva all'obbedienza gli Emi e Rmi Signo- ri Cardinali. Dopo ciò Monsignor Prefetto delle Cerimonie Pontificie, ottenuto il per- messo sovrano, invitava gli Avvocati Conci-

storiali ad accedere ai piedi del trono, unitamente a Monsignor Promotore della Fede ed a Monsignor Assessore della S. Congregazione dei Riti.

Allora il Comm. Giovanni Battista de Dominicis-Tosti, Decano del Collegio degli Avvocati Concistoriali, con elegante orazione latina perorava innanzi al Sommo Pontefice ed all'augusto consesso le Cause de' summentovati Beati.

Terminata la perorazione, l'Illmo e Rmo Monsignor Mercurelli, Segretario de' Brevi ai Principi, che si trovava sul ripiano del trono pontificio, vestito dalla cappa prelatizia, rispondeva nello stesso idioma in nome di *Sua Santità*.

Tornati al loro posto gli Avvocati Concistoriali, la Santità di Nostro Signore levavasi in piedi, e benedetti tutti gli astanti, ascendeva di nuovo la Sedia gestatoria, e preceduta e seguita dallo stesso corteggio faceva ritorno all' Aula dei paramenti per deporvi gl'indumenti pontificali, e quindi restituirsi ai suoi pontificii appartamenti ».

Concistoro per la provvista di Chiese — Il S. Padre nel mattino del 18 sp. al Palazzo Apostolico del Vaticano tenne Concistoro Segreto. In esso dopochè l' Emo Card. Teodolfo Mertel optava alla Diaconia di S. M. in Via Lata, dimessa quella di S. Eustachio, il S. Padre si degnava proporre quanto appresso :

Patriarcato delle Indie Occidentali, per Monsignor Giuseppe Moreno y Mazon, Vescovo rinunziatario di Cuenca nella Spagna, che ritiene in amministrazione a beneplacito di Sua Santità.

Chiesa Metropolitana di Urbino, per Monsignor Antonio Maria Pettinari, dei Minori Osservanti, traslato da Nocera, che ritiene in amministrazione a beneplacito di Sua Santità.

Chiesa Metropolitana di Valladolid, per Monsig. Benedetto Sanz y Fores traslato da Oviedo, che ritiene in amministrazione a beneplacito di Sua Santità.

Chiesa Arcivescovile di Tessalonica, nelle parti degli infedeli, per Monsignor Ferdinando Capponi, traslato da Volterra, che ritiene in amministrazione a beneplacito di Sua Santità, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Paolo Micaleff Arcivescovo di Pisa.

Chiesa Metropolitana di Sarajevo nella Bosnia ed Erzegovina, eretta da Sua Santità, pel R. D. Giuseppe Stadler, Sacerdote arcidiocesano di Zagabria, in quella università Professore di teologia fondamentale, Esaminatore pro-sinodale, non che Dottore in filosofia e sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Mostar, con l'annesso titolo di Duvno, eretta da Sua Santità nell' Erzegovina, per Monsigno Pasquale Buconjic, de' Minori Osservanti traslato da Magida *in partibus*.

Chiese Cattedrali unite di Luni-Sarzana e Brugnato, per Monsignor Giacint Rossi, dell'ordine dei Predicatori traslato d Leuca *in partibus*.

Chiesa Cattedrale di Nicosia, per Mon sig. Bernardo Cozzucli, Cameriere Segret Sopranumerario di Sua Santità, Canonic nella Metropolitana di Palermo, Esaminator pro-sinodale, Professore di dritto canonic in quel seminario e Dottore in sacra teo logia.

Chiesa Cattedrale di Pinerolo, pel R D. Filippo Chiesa, dignità di Prevosto i Alba, Rettore e professore di morale in que Seminario, Esaminatore Sinodale e Dotto in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Asti, pel R. D Giuseppe Ronco, Priore e Vicario Foraneo d S. Maria Maddalena in Villafranca, arcidio cesi di Torino, e Dottore in sacra teologia

Chiesa Cattedrale di Montauban, pe R. D. Adolfo Giosuè Federico Fiard, dell diocesi di Valence, Canonico e Vicario Ge nerale in Orano.

Chiesa Cattedrale di Tabasco, nel Messico eretta di Sua Santità, pel R D. Agostino Torres, dell'arcidiocesi di Mes sico, Superiore della Congregazione dell Missione di S. Vincenzo dei Paoli.

Chiesa Cattedrale di Tunja negli Stati uniti di Colombia, eretta da Sua Santità, pel R. D. Severo Garcia, Arcidiacon nella Metropolitana di Santa Fede di Bogot Esaminatore pro-sinodale, e Dottore in di ritto canonico.

Chiesa Vescovile di Lampsaco nelle parti degl'infedeli, pel R. D. Giuseppe Can dido, di Lecce, ivi Professore di scienze na turali, Presidente di quell'orfanotrofio pro vinciale, deputato Coadiutore con futura suc cessione di Monsig. Giacinto Maria Barberi dell' Ordine de' Predicatori Vescovo di Ni castro.

Chiesa Vescovile di Doliche, nelle parti degl' infedeli, pel R. D. Francesco Mari Tregaro, Cappellano emerito dell' esercit francese, Vicario Generale nella sua dioce di Vannes, deputato Coadiutore con futur successione di Monsig. Carlo Federico Rous selet, Vescovo di Seez.

Chiesa Vescovile di Mennih, nelle parti degl' infedeli, pel R. D. Carlo Mennella Parroco di Casamicciola, Canonico onorari in Ischia, Esaminatore pro-sinodale, Diret tore degli studii in quel seminario, deputat Ausiliare di Monsig. Francesco di Nicola Vescovo d'Ischia.

Chiesa Vescovile di Claudiopoli, nelle parti degl'infedeli, pel R. D. Giuseppe B

letto Salvatore della Reta, già dell'Ordine Minori Osservanti, Missionario, Vicario raneo, Rettore della prima parrocchia in donza sua patria, deputato Ausiliare del o diocesano Vescovo di S. Giovanni di go, nella confederazione Argentina, Mon. Wenceslao Achaval.

n seguito furono pubblicate dal S. Padre seguenti Chiese provviste ultimamente per eve:

Chiesa Arcivescovile di Selimbria, nelle rti degl' infedeli, per Monsig. Placido ssangian, Armeno.

Chiesa Arcivescovile di Attilia, nelle rti degl'infedeli, per Monsignor Giovanni pelian, Armeno.

Chiesa Cattedrale di Montevideo, nel- Uruguay, per Monsignor Innocenzo Maria reguy, traslato da Canopo *in partibus*.

Chiesa Cattedrale di Treveri in Prus-, pel R. D. Michele Felice Korum, Ca- nico Arciprete e Parroco in Strasburgo.

Chiesa Cattedrale di Fulda in Prus-, pel R. D. Giorgio Kopp, Prelato do- stico di Sua Santità, e Vicario Generale ildesheim sua diocesi.

Chiesa di Caristo nelle parti degl'infe- li, pel R. D. Giuseppe d'Annibale, Cano- o e Vicario Generale di Rieti.

Chiesa Vescovile di Cassia nelle parti gl'infedeli, pel R. P. Gaudenzio Bonfigli Matelica, dell'Ordine dei Minori Osser- anti.

Chiesa Vescovile di Rosalia nelle parti gl'infedeli, pel R. D. Enrico Northrop, cario Apostolico della Carolina Settentrio- le.

Chiesa Vescovile di Mosinopoli, nelle rti degl'infedeli, pel R. P. Nicola Giu- ppe Camilli, dell'Ordine dei Minori Con- entuali, Visitatore Apostolico della Mol- avia.

In fine venne fatta a Sua Beatitudine l'i- anza del Sacro Pallio per le Chiese Metro- olitane di Urbino, Valladolid, Sarajevo, uam, e Milwauckee, le due ultime Chiese favore dei rispettivi Arcivescovi succeduti er Coadjutoria nelle anzidette Sedi.

Cardinali defunti—Il dì 28 u. s. ces- ava di vivere in Roma l'Emo Prospero aterini, Prefetto delle Sacre Congregazioni el Concilio, della Speciale per la revisione ei Concilii Provinciali, e di quella dell'Im- unità. Era altresì segretario della S. R. I. Inquisizione. Fu altamente benemerito ella Religione pel suo zelo e per la sua o- perosità.

Nella sera del sabato 5 sp. morì pure in Roma l'Emo Card. Pietro Giannelli, rimpian- to da tutt'i buoni per le sue esimie virtù e pei servigi moltissimi resi alla santa Chiesa e segnatamente nelle Provincie Napoletane. Fu già Segretario della S. C. del Concilio, e quindi eletto Cardinale dei Preti col titolo di S. Agnese fuori le mura da Pio IX nel 1875, e nominato dal regnante Pontefice Segretario dei Memoriali.

Nomine Pontificie — Per l'avvenuta morte del Card. Caterini, essendo rimasta vacante la carica di Prefetto della S. C. del Concilio, il S. Padre si è degnato conferirla all'Emo Card. Lorenzo Nina.

L'Emo Card. Ledochowski è stato annoverato fra i componenti della S. Rom. ed Univ. Inquisizione.

Il P. Francesco da Loreto dei Min. Cappuccini è stato nominato Predicatore Apostolico, ed annoverato fra i Consultori della S. C. dei Riti.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre si è degnato prendere in considerazione la causa di Beatificazione del Sac. Giov. Battista Olivieri, fondatore dell'opera del Riscatto delle Morette, ed ha assegnato a Postulatore il P. Amedeo da Orvieto Cap.no. Egli morì a Marsiglia il 25 ott. 1864, di anni 72.— Il S. Padre ha dato Lire duemila all' Associazione Artistica ed Operaia di Roma, perchè inviasse a Milano alcuni socii per visitare l'Esposizione.—Si è deliberato di erigere un monumento al celebre Astronomo P. Secchi. Il S. Padre si è compiaciuto incoraggiare tale erezione coll'acquisto dell'Orologio che dovrà adornare la stanza Astronomica da costruirsi per l'Equitoriale.—La Sig. Angela Çasaro, Maestra di Candia Lomellina, Archidiocesi di Vercelli, con franchezza e sode ragioni propugnò innanzi al ministro Baccelli le necessità dell' insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole. Il S. Padre, per mezzo di quell' Arciv. le ha fatto tenere in dono un prezioso cammeo legato in oro e rappresentante la SS. Vergine.—S.S. ha nominato Cameriere segreto soprannum. D. Francesco Tarnassi, Uditore della Nunziatura Apostolica a Monaco di Baviera.—È giunto in Roma il Sig. Errington inviato dall'Inghilterra per una missione speciale presso la S. Sede.—Mons. Arciv. di Napoli ha emanata una Notificazione al Clero ed al popolo di quell'Archidiocesi perchè si presentassero in Curia gli scritti del Ven. Gennaro M. Sarnelli del quale si tratta in Roma la causa di Beatificazione presso la S. C. dei Riti.—Il detto Prelato con sua lettera al Principe Filangieri si congratula per l'atto generoso

con cui questi arricchiva la Città di Napoli con un nuovo e splendido Museo.—Nella Cappella del Seminario di Bologna ai 5 sp., alla presenza del Card. Arciv. e di ragguardevoli personaggi, fu chiuso il processo sul Culto prestato da tempo immemorabile in quella Città alla B. Diana d'Andalò, Vergine dell'Ordine Domenicano, fondatrice del soppresso Monastero di S. Agnese. Detto processo con sentenza favorevole dell'Arciv. sarà inviato a Roma per esser riveduto dalla S. C. dei Riti, ed ottenerne la sanzione della suprema Autorità della Chiesa.—Nel 25 e 26 u. s. si tenne in Benevento un sinodo Diocesano.—L'Arciv. di Torino benedisse la prima pietra del nuovo Ospedale da erigersi in quella Città. Assistevano alla funzione Re Umberto, il Duca d' Aosta, il Principe di Carignano e tutte le Autorità Civili e Militari.—Ai 15 sp. ebbe luogo un numeroso pellegrinaggio al santuario della Vergine dei Miracoli in Desenzano al Serio. Erano circa 600 fanciulli guidati dai loro maestri e rispettivi curati di tutt'i paesi convicini che inauguravano il nuovo anno scolastico.—Sono morti: in Roma nel 24 sp. Mons. Giacomo dei Conti Gallo Patriarca di Costantinopoli e Vice-Camerlengo della S. R. C., in Cingoli (Macerata) Mons. Luigi Bruschetti Vescovo di Abido i.p., e Delegato Apostolico di Costarica; e Mons. D. Francesco Alessandrini, Vescovo di Ripatransone (Fermo).

Si è tenuto a Mons (Francia) il Congresso generale delle istituzioni Operaie Cattoliche. Ogni giorno della settimana, in cui durarono le sedute, si è ascoltata la S. Messa, si è ricevuta la benedizione del SSmo Sacramento, e nell'ultimo giorno Mons. d'Autremont Vesc. di Mons. impartì la benedizione papale con un commovente discorso di commiato, che fu coperto d'applausi.—Mons. Lavigerie Arc. di Algeri ed Ammin. Apost. della Tunisia, mosso a compassione dei cattolici di Sfax, mandò due mila franchi al Curato in soccorso dei bisognosi. Tale atto di generosità ha commossa profondamente quella popolazione.—Mercè lo zelo del Curato di Nazaret, francescano, la Parrocchia di Rainè nella Palestina, scismatica, ora è tornata alla cattolica unità, e Mons. Bracco Patriarca di Gerusalemme ha potuto farvi la Visita Pastorale.—La Missione Cattolica in Oriente trovasi nelle più favorevoli condizioni per opera della Compagnia di Gesù, che conta colà ben 119 membri.—In America si è costituita una società per la repressione del mal costume.—Il Direttore delle Missioni Protestanti in Egitto Sig. Amine Nanif, che si era recato in Inghilterra per raccogliere offerte per la setta, ha fatta la sua abiura davanti il Sig. Vaugham priore del Collegio e Monastero di S. Benedetto.—La Sig. Napoleone Peyrat, vedova del Pastore riformato di S. Germano in Laya, e sorella della Direttrice delle Diaconesse luterane in Parigi ha dichiarato che da otto anni apparteneva alla Chiesa Romana, e che la carità d'illustri Prelati le permisero di tener la cosa nascosta fino alla morte di suo marito. Si assicura ch' è dovuta a lei la conversione di parecchie famiglie protestanti di S. Germano in Laya.—I fratelli Maristi vennero cacciati da Nimes dalla scuola municipale, ma nello stesso giorno vennero loro offerte Lire ventimila, raccolte per sottoscrizione colle quali fonderanno una scuola cattolica libera. — Il Vesc. suffraganeo Gheich, in forza d'un ordine del ministero, comincia ad esercitare il suo ufficio di Vicario Capitolare in Breslavia. — Il Vesc. D. Alessandro von Bonnaz ha fondato un grandioso Istituto di educazione per fanciulle in Temesvar colla spesa di 250 mila fiorini. Egli avea già stabiliti altri istituti educativi nella città e nei sobborghi tedeschi di Werscetz, Oravieza, Lippa, Luges e Szegedino e in memoria dell'ultimo soggiorno dell'Imperatore in Ungheria elargì 200 mila fiorini per la fondazione di un Orfanotrofio e convitto per fanciulli. — Si è tenuto nel Canadà (America del Nord) il primo Congresso Cattolico.—L'Imperatore delle Russie ha conferito i seguenti ordini cavallereschi: a Mons. Ricci, maggiordomo di S. S. il gran Cordone dell' Ordine di S. Anna; a Mons. Macchi, Maestro di Camera il gran Cordone dell'Ordine di S. Stanislao; ai Mons. Ciccolini e Cataldi, ed al Comm. de Rossi la commenda dell'Ordine di S. Anna; al Conte Alberghetti, Cam. segr. di onore di S. S. la Commenda di S. Stanislao con placca; a Mons. Teodoli ha fatto rimettere una tabacchiera in oro con le cifre in brillanti di Alessandro III.—Sono morti: Mons. Waltero Steins della C. di G. Arciv. Vescovo di Auckland nella casa dei Gesuiti a Sidney; Mons. Giovanni Mac Hale Arciv. di Tuam in Irlanda; Mons. Antonio Friaè Vescovo di Leitmeritz in Praga; Mons. Giorgio Dobrilla, Vescovo di Trieste; e Mons. D. Pietro Cubero y Lopez de Padilla, Vescovo di Orihuela nella Spagna.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex S. Congregatione Concilii.

1. Ordinationibus—11 Giu. 1881—Vacava il beneficio del cantorato in una ...esa Collegiata della Dioc. di O.—Il giovane Giacinto della Dioc. di C., ...chè di aliena Diocesi, volle concorrere al medesimo, e, riuscito il più ...eo nello esame sul canto, fu presentato dal regio Governo (al quale ...pparteneva la nomina) al Vescovo , e da questo ne ottenne la istitu... ...e. Occorreva la clericale tonsura, perchè Giacinto potesse mettersi in ...sesso del beneficio. Ma poichè il suo Vescovo di origine , della Dioc. ..., diè solo il consenso a ciò, ma non volle rilasciargli le lettere testi... ...niali, il Vescovo di O. non si credè in diritto di conferirgli la chiesta ...sura. Di che il giovane fè ricorso alla S. Sede.

Fu mosso il dubbio nella S. C.: *An Episcopus O. primam tonsuram ...ferre valeat Hyacinto.... accedente Ordinarii originis consensu, sine ...ris testimonialibus in casu.*—E il dì 11 giugno 1881 rispose: *Negative.*

Si può raccogliere :—a) Nessuno può mai ricevere nè gli ordini, nè ...prima clericale tonsura, se non dal proprio Vescovo, del quale sia sud... ... (Conc. Trid. Sess. 23, cap. 8 de ref.—Innoc. XII Const. *Speculatores* ...nov. 1694).

b) Si divien suddito di un Vescovo : I. per ragione di *origine*, quando ...la Diocesi di lui si ebbero naturalmente i natali. Se poi la nascita è ac...entale in un luogo, allora fa d' uopo vedere dove il padre tien fissato ...domicilio, e il Vescovo del detto domicilio sarà il Vescovo originario del ...lio (Honorante *Prax. Secr. Trib. Vic.* c. 1).—II. Per ragione di *beneficio.* ...r questo occorre 1.° che il beneficio sia vero, e perciò non basterebbero ...legati o le cappellanie laicali o i posti gratuiti nel Seminario ; 2.° che ...a bastevole al sostentamento, e nel caso contrario vi è la sospensione ri...rvata al Papa pel Vescovo ordinatore, senza la dimissoria dell'Ordinario ...origine (Const. *Apostolicae Sedis*) ; 3.° che si abbiano le lettere testi...oniali del proprio Vescovo, con le quali *eius mores et probitas commen...ntur* (Conc. Trid. l. c.—Innoc. XII Const. *Speculatores*).—III. Per ra...one di *domicilio*, che in aliena Diocesi si acquista : 1°. con abitarvi per ...n decennio ; 2.° con trasportarvi la maggior parte de' beni, con fissarvi ...abitazione e con dimorarvi per un tempo notabile, come per un triennio, ...asta l' Onorante. Nell' uno e nell' altro caso è necessario che si abbia l'a...mo di rimanere perpetuamente nel nuovo domicilio, e che ciò si attesti ...n giuramento (Const. *Speculatores*). Chi parte dalla sua patria in età da ...ter contrarre impedimento (in quella di oltre i sette anni , secondo la ...mune opinione), ovvero siasi trattenuto altrove per un tempo considerevole, ...a bisogno delle lettere testimoniali del Vescovo di origine e del domicilio ...cidentale (Const. *Speculatores*.—IV. Per ragiome di *familiarità* ; per ...ui fa d' uopo 1.° che un suddito alieno stia per un triennio presso il Ve...covo ordinatore ; 2.° che lo serva ; 3.° che sia mantenuto a spese del Ve...covo ; 4.° che abbia le lettere testimoniali del Vescovo di origine e del ...omicilio ; 5.° che il Vescovo ordinatore gli conferisca un beneficio che sia ...astevole al sostentamento : che se non è bastevole, fa mestieri della dimis-

soria del Vescovo di origine ; 6.° che nella bolla di ordinazione si faccia menzione espressa così del titolo di familiarità, come della testimoniale del proprio Prelato (Const. *Speculatores*). I consanguinei del Vescovo, benchè dimorino con lui ed a sue spese, se non gli prestano, oltre a ciò, servizio, non possono venire ordinati senza le dimissorie del proprio Vescovo.

c) Nel caso, Giacinto potea divenir suddito del Vescovo di O. per ragione del beneficio ; ma occorreva assolutamente non la dimissoria, ma la testimoniale del Vescovo di origine.

II. Decreti—11 Giu. 1881—Fra il P. Beniamino T., cappellano di una Congregazione in Diocesi di T., ed il suo parroco, sorse lite circa l'ora della celebrazione della messa, volendo il primo celebrarla nella sua Congregazione quando nella Chiesa parrocchiale doveasi fare l'omelia. Il parroco, in un giorno di domenica, per annunziare il giubileo, credè più conducente celebrar la messa con l'omelia nelle prime ore del mattino, nella certezza che il P. Beniamino celebrasse più tardi, all'ora consueta, nella sua Congregazione. Questi invece se ne andò a dir messa in un privato oratorio, con grande ammirazione dei fedeli, molti dei quali non poterono quel giorno soddisfare al precetto ecclesiastico.

L'Arcivescovo, volendo dirimere una buona volta siffatte quistioni, ordinò al predetto padre di dir messa presso mezzogiorno ne' dì festivi, acciocchè al parroco fosse dato di celebrare prima la sua messa e di aver l'agio di fare al popolo l'omelia. Il P. Beniamino, per tutta risposta, rinunziando all'officio di cappellano, nella seguente domenica celebrò di nuovo in un oratorio privato. Di che tanti tumulti e scandali sorsero tra il popolo che il parroco si vide costretto di abbandonare la residenza.

Per tal fatto l'Arcivescovo fulminò la sospensione contro il P. Beniamino ; ma poi la mitigò, riabilitandolo per la messa e rimanendolo sospeso solo in quanto alla confessione.—Da questo decreto il detto Padre mosse appello presso la S. C., chiedendo di venir facoltato altresì per le confessioni.

La causa fu discussa il dì 11 giugno 1881, ed al dubbio: *An decretum Archiepiscopi T. diei 27 aprilis 1879 sit confirmandum in casu*— fu risposto : *Decretum esse confirmandum, et amplius.*

Eccone le ragioni :—a) Al solo Vescovo spetta il giudicare a chi de' sacerdoti non solo secolari, ma ancora regolari nella sua Diocesi debba concedersi la facoltà di ascoltar le confessioni. Così il Tridentino: « Decernit S. Synodus, nullum, etiam regularem, posse confessiones saecularium, etiam sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari nisi.... aut ab Episcopo per examen... et approbationem, quae gratis datur, obtineat » (Sess. 23 c. 15 de ref.).—b) Il Vescovo può non solo conferire la potestà sulle confessioni, ma con giuste ragioni può ancora toglierla (Van-Espen p. 2, tit. 2 Gury tr. de Poenit. n. 560).—c) E può toglierla quante volte il confessore non si addimostri tale, « quem vitae integritas, doctrina, prudens iudicium omnibus commendet » (Cathech. Conc. Trid. de Poenit., n. 55). Giacchè come bene avverte l'Angelico, « Cuius vita despicitur, restat ut omnia spiritualia ab eo exhibita contemnantur » (Suppl. a. 34, n. 4).—d) Nel caso il P. Beniamino apparve meritevole di punizione, sì perchè poco ossequente alle disposizioni dei superiori, e sì perchè fomentatore di odii e di scissure fra quei paesani.

III. Matrimonii—11 Giu. 1881—Nicola in Diocesi di N. promise ad Anna

oglie di Giuseppe che trovavasi inferma in Roma, che farebbe da padrino lla confermazione di Sirio figliuolo di lei. Però, giunto il giorno della nfermazione, essendo impedito Nicola di compiere il detto officio, diede mandato ad Ippolito di far le sue veci ; siccome fu fatto: benchè dai re- stri parrocchiali apparisca che lo stesso Nicola tenne il fanciullo. Avvenne e, dopo qualche tempo, il marito di Anna passò di questa vita, e Nicola, dì 31 marzo 1880, con dispensa dalle denunzie, segretamente, e nella la forma religiosa, si unì in matrimonio con la vedova Anna. Se non che, ssati varii mesi, Nicola si pentì del celebrato matrimonio e fè ricorso alla ria Vescovile, perchè il detto matrimonio venisse dichiarato nullo. La Curia, battuta la causa, veramente lo dichiarò nullo, stante la precedente spirituale gnazione. Il difensore del vincolo ne mosse appello presso la S. Sede.

La S. C. il dì 11 giugno 1881 tolse a discutere il seguente dubbio : *n sententia Curiae Episcopalis sit confirmanda, vel infirmanda in su*— E decise :—*Sententiam esse confirmandam.*

Eccone le ragioni :—a) Il Tridentino dichiara che la cognazione spiri- ale ha luogo fra cinque persone : « Ea quoque cognatio, quae ex confir- atione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et ma- em ac tenentem non egrediatur » (Sess. 24, c. 2 de ref.). — b) Si può r da padrino *per procuratorem* ; nè v'è bisogno di dare in iscritto la legazione, essendo questo un contratto che si compie col solo consenso. c) Anticamente era quistione agitata con gran calore, se la cognazione si ntraesse dal mandante, ovvero dal mandatario. Ora non più, dopo le de- sioni della S. Sede. Infatti la S. C. del Concilio definì : « Qui levat aut met, procuratorio nomine, nullam contrahit spiritualem cognationem » (29 ar. 1582 *in Veronen.*). La stessa S. C. decise : « Procurator non con- rahit cognationem spiritualem sibi sed mandanti » (15 mar. 1631). Og- di adunque è fuori dubbio che il solo mandante contrae la cognazione pirituale.—d) Nicola, avendo dato il mandato per far da padrino nella con- rmazione del figlio di Anna, era indubbiamente a questa congiunto con parentela spirituale, e però non poteva unirsele in matrimonio.

IV. Institutionis—11 Giu. 1881—Il sacerdote Giovanni Zonca, in forza i testamentarie disposizioni, era chiamato al godimento di una Cappellania, on l'obbligo di annue 100 messe, e di coadiuvare il parroco. Il Vescovo gli negò la istituzione, per la ragione che, ordinato in diversa diocesi nol credeva degno di riceverlo nella sua. Ma il Zonca fè ricorso alla S. Sede domandando la negata istituzione, e promettendo in pari tempo che soddi- farebbe ai pesi per mezzo di un altro probo Sacerdote.

La S. C. al dubbio : *An Sacerdoti Ioanni Zonca institutio beneficii, a sacerdote Colleoni erecti, danda sit in casu* — il dì 18 giugno 1881 rispose : — *Affirmative.*

E con ragione. Infatti :—a) La volontà del testatore vuolsi esattamente adempire sì quanto ai pesi da soddisfare, sì quanto alle persone chiamate ai beneficii.— b) Quando i pesi non si possono soddisfare da uno, possono ben commettersi ad un altro, giacchè « qui per alium facit, per seipsum facere videtur » (Reg. 72 *de Reg. iur.* in 6).

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Parisien, seu Congregationis Missionis, quoad Vicarios et Praefectos Aposto-

licos—3 Giu. 1881—Il R.mo P. Fiat, superiore generale della Congregazione della Missione, ricorse al S. Padre per conoscere, se i Vicarii e i Prefetti Apostolici, appartenenti al detto istituto, nella elezione del superiore generale, godano della voce passiva. Il dubbio derivava da che i prefati Vicarii e Prefetti Apostolici, senza venia del Sommo Pontefice, non possono accettar la carica di superiore generale. Furono perciò proposti alla S. C. i seguenti dubbii:

I An Vicarii Apostolici, ordine Episcopali insigniti, in Congregatione Missionis ius habeant vocis activae et passivae in electione superioris Generalis, Assistentis et Admonitoris eiusdem in casu?

II An Vicarii et Praefecti Apostolici, ordine Episcopali haud insigniti, in congregatione Missionis ius habeant vocis activae et passivae in praedictis officiis in casu?

E, dopo matura discussione, chiesto pure il suffragio all' Arcivescovo di Parigi, il dì 2 giugno 1881, rispose:

Ad I Negative quoad vocem passivam, affirmative quoad activam, personaliter tamen exercendam.

Ad II Prout in primo, durante munere.

Eccone le precipue ragioni:—a) I Vicarii Apostolici insigniti dell'Ordine Episcopale debbono rimanere nel territorio loro assegnato, e però non possono esercitar l' officio di generale della Missione, il quale officio induce l' obbligo di risedere a Parigi.—b) I Vicarii Apostolici che non sono Vescovi, possono, dopo smesso il detto officio, esercitar gli officii di generale, di assistente ecc. e però possono godere in tal caso della voce attiva e passiva. — c) I Vicarii Apostolici che son Vescovi, non possono più acquistare il dritto della voce passiva in ordine ai predetti officii, perchè le Costituzioni della Missione vogliono, che il superiore generale non possa accettare dignità ecclesiastiche, se non per comando espresso dal Sommo Pontefice.

SULLA COMUNIONE FREQUENTE

E SULLA PRIMA COMUNIONE

DOCUMENTI PONTIFICII

—

I.

Decreto d' Innocenzo XI dell' anno 1679.

Cum ad aures Sanctissimi D. N. fide dignorum testimonio pervenerit, in quibusdam Dioecesibus vigere usum quotidianae Communionis etiam in feria VI Parasceve, et simul affirmari eamdem quotidianam communionem praeceptam esse Iure divino.... Cum haec Sanctissimus consideranda commiserit S. Congregationi Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, eadem Sacra Congregatio, praevia matura discussione supra praedictis unanimi sententia, ita censuit: Etsi frequens quotidianusque sacrosanctae Eucharistiae usus a SS. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus; nunquam tamen aut saepius illam percipiendi aut ab ea abstinendi, certos singulis mensibus aut hebdomadis dies statuerunt, quos nec Tridentinum praescripsit; sed quasi humanam infirmitatem secum reputaret, nihil praecipiens, quid cuperet tantum indicavit; *cum* (inquit) *optaret quidem Sacrosanta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes sacramentali Eucharistiae perceptione communicarent.* Idque non immerito, multiplices enim sunt conscientiarum recessus, variae ob negotia spiritus alienationes, multa e contra gratiae et Dei dona parvulis concessa; quae cum humanis oculis scrutari non possumus nihil certe de cuiusque dignitate atque integritate, et consequenter de frequentiori aut quotidiano vitalis panis esu potest constitui.

Et propterea quoad *negotiatores* ipse attinet, frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus, confessarorum secreta cordis explorantium iudicio est reliquendus, qui ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu *laicis negotiatoribus et coniugatis*, quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt. In coniugatis autem hoc amplius animadvertent, cum beatus Apostolus nolit eos invicem fraudare, nisi forte ex consensu ad tempus ut vacent orationi, eos serio admoneant, tanto magis ad sacratissimae Eucharistiae reverentiam continentiae vacandum, puriorique mente ad coelestium Epularum communionem esse conveniendum. In hoc igitur Pastorum diligentia potissimum invigilabit non aut frequenti aut quotidiana sacrae communionis sumptione unica praecepti formula aliqui deterreantur, aut sumendi dies generatim constituantur; sed magis quid singulis permittendum per se aut parochos seu confessarios sibi decernendum putent; illudque omnino provideant, ut nemo a sacro Convivio seu frequenter seu quotidie accesserit, repellatur; et nihilominus dent operam, ut unusquisque digne pro devotionis et praeparationis modo, rarius aut crebrius, Domonici Corporis suavitate degustet.

Itidem *Moniales* quotidie sacram Communionem petentes admonendae erunt, ut in diebus ex earum Ordinis instituto praestitutis communicent; si quae vero puritate mentis eniteant, et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignae frequentiori aut quotidiana SS. Sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus permittatur. Proderit etiam praeter Parochorum et confessariorum diligentiam opera quoque Concionatorum uti, et cum eis constitutum haberi, ut nempe de magna ad illud sumendum praeparatione orationem habeant; generatimque ostendant eos qui ad frequentiorem aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere sive laici negotiatores sint sive coniugati sive quicumque alii suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate Sacramenti ac divini iudicii discant coelestem mensam, in qua Christus est, revereri, et si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere seque ad maiorem praeparationem accingere.

Episcopi vero, in quorum Dioecesibus viget huiusmodi devotio erga SS. Sacramentum, pro illa Deo gratias agant, eamque ipsi adhibito prudentiae et iudicii temperamento alere debebunt, ut ab eorum officio postulari sibi maxime persuadebunt, nulli labori aut diligentiae parcendum, ut omnis irreverentiae et scandali suspicio in veri et immaculati Agni perceptione tollatur, virtutesque ac dona in sumentibus augeantur. Quod abunde continget, si ii qui devoto huiusmodi studio, divina praestante gratia tenentur, seque sacratissimo Pane frequentius refici cupiunt, suas vires expendere seque probare cum timore et charitate assueverint... Porro Episcopi et Parochi seu confessarii redarguant asserentes Communionem quotidianam esse de Iure divino. Et facta de praemissis omnibus relatione, Sanctitas Sua probavit etc.

II.

Risposta della Sacra Penitenzieria.

Eminentissimo Principe: Nell'occasione di dover fare la scelta di quei fanciulli e fanciulle che per la prima volta debbono essere ammessi alla SS. Comunione in una terra di certa Diocesi, trovasi usato il seguente metodo: Qualche tempo prima viene annunziato al popolo il giorno in cui si darà la prima Comunione in pubblica forma e solenne a quei fanciulli e fanciulle che *saranno giudicati disposti*. In tale circostanza s' inculca ai padri di famiglia onde si ricordino sempre, che il giudizio dell' ammettere e del non ammettere i fanciulli alla Comunione, appartiene non a loro, ma si bene al Superiore ecclesiastico; e che perciò essi non debbono a quest'uopo fare nessuna istanza. Essi procurino per mezzo di buoni esempi, e di sante ammonizioni, di prepararli con santi costumi alla sacra Mensa, e *di avviarli alla Confessione, commettendoli a qualche pio e dotto Sacerdote; e non si prendano poi mai la temeraria sollecitudine di sapere in qual forma si sono confessati, o la*

cagione per cui taluno non venga approvato per la Comunione.

Queste precise parole sono annunziate al popolo e nello stesso tempo con un viglietto sono avvisati dall' Arciprete, *tutti i Confessori di questa cura,* ed è loro specialmente raccomandato, che non ascoltino istanze e raccomandazioni, perchè il tal fanciullo o la tal fanciulla sia approvata per la Comunione ; ma che *accolgano ciascuno alla Confessione , e ammettano o escludano liberamente i degni e gl' indegni , secondo il prudente loro giudizio sulle disposizioni di ciascuno.* Sono poi destinati due preti (che si chiamano i maesti della prima Comunione), i quali, a nome dell' Arciprete, accolgono i *fanciulli che vengono a presentare i viglietti dei confessori*, e notano il nome e cognome di ognuno; e dappoi per otto giorni avanti la Comunione danno loro le necessarie istruzioni.

Ora venendo questo metodo proposto ad altre Parrocchie, qualche Sacerdote che ha l'ufficio di confessare dubita, se possa adattarsi a coteste disposizioni dell' Arciprete. Poichè, com' è palese , il giudizio della disposizione dei fanciulli è rimesso al confessore , nè fondato o sulla mancanza d'istruzione, o su qualche ostacolo di mala condotta, che si sappia d'altronde che dalla Confessione; imperocchè in tal caso alle querele dei genitori si potrebbe dire la ragione per la quale i figliuoli non sono ammessi, anzi sarebbe ben fatto di avvertirneli, affinchè vi provvedessero. Il giudizio dunque di ammettere o di escludere dalla prima Comunione, tutto dipende da ciò che si conosce per scienza avuta dalla Confessione. Posto ciò il riflettere :

a)—Che i fanciulli facilmente potrebbero prender ansa di confessarsi sacrilegamente, tacendo le proprie colpe, quando avvertissero che l'essere o ammessi o esclusi con vergogna, o timore di domestici castighi e rimproveri, dipende da quello che accusano in confessione ;

b)—Che questo privare e tener lontani i fanciulli dalla prima Cumunione, nel caso, ha qualche apparenza di pubblica mortificazione e castigo per colpe note meramente per via di Confessione sacramentale ;

c)—Che il servirsi in tal modo della scienza avuta solo in confessione, in ordine ad esteriore regolamento di cosa pubblica e solenne, sembra essere alieno dal Decreto di Clemente VIII del 26 Maggio 1694 ; anzi riuscendo ciò in certo modo di aggravio al penitente, sembra inoltre essere proscritto dalla proposizione condannata da Innocenzo XII al 18 Novembre 1882 ;

d) — Che dipendendo parimenti solo dalla scienza avuta in confessione il dare o non dare il viglietto di ammissione ai fanciulli, affinchè lo presentino e siano messi nel catalogo dei comunicandi, non sembra con tal metodo salva l'integrità del sigillo sacramentale; dà luogo umilmente a chiedere la soluzione dei seguenti dubbii :

1.° Se il metodo esposto di scegliere, di ammettere od escludere i fanciulli dalla prima Comunione, si possa seguire come non contenente nulla di contrario alla prudenza necessaria.

2.° Se il metodo esposto in generale si possa adottare e seguire con *tutta coscienza.*

3.° In particolare se *lecitamente* il confessore possa servirsi, conforme all'esposto, della scienza avuta meramente in confessione circa lo stato dell'anima dei fanciulli , e dietro essa fare quella distinzione di ammittendi e di escludendi come sopra, indicando la sua sentenza col dare o non dare il viglietto di ammissione.

4.° Se nel detto metodo vi sia frazione di sigillo sacramentale.

5.° In caso affermativo, se chi lo ha messo in pratica, rompendo così il sigillo sacramentale, abbia incorso le pene imposte ai frattori del sacramentale sigillo.

6.° Del pari , se essendosi nel detto modo rotto il sigillo sacramentale , vi sia ol bligo di denunziare alla S. C. della Inquisizione il confessore ed anche l'Arciprete che ha prescritto tal metodo.

7.° Se almeno vi sia obbligo di fare detta denunzia, quando l' Arciprete ed i confessori persistessero ad usare l'esposto per sistema fisso.

Die 8 Iunii 1843 Sacra Poenitentiaria, mature perpensis dubiis ab Oratore propositis, sic respondendum censuit:

Ad I, II, et III *Negative.*

Ad IV *Affirmative.*

Ad V, cum poenae statutae contra violatores sigilli sacramentalis sint *ferendae sententiae*, *negative* ante sententiam, nisi aliqua poena *latae sententiae* esset in vigore in praefata Dioecesi, quod Orator aliunde scire poterit.

Ad VI, cum violatio sigilli sacramentalis per se et solitarie spectata non sit materia pertinens ad S. C. Supremae et Universalis Inquisitionis, regulariter *negative;* salva tamen obligatione, quae independenter a lege positiva oritur ex lege naturali, dum denuntiatio huiusmodi facienda legitimis superioribus est necessaria ad avertenda gravia mala: qua super re consulantur probati Auctores.

Ad VII, si praxim illam ita tueantur, ut se suspectos reddant de falso dogmate *affirmative;* secus regulariter *negative*, salva semper obligatione legis naturalis, ut in responsione ad VI.

III.

Lettera del Card. Antonelli a varii Vescovi francesi

Nuper Beatissimus Pater a fonte omni fide digna accepit moerore eum afficientem circa ineptam methodum qua in quibusdam Galliae partibus ante et post primam communionem curae spirituales pueris impenduntur. Paucis, quae ad Beatitudinem Suam hac de re delata sunt, perstringam. Antequam primam suscipiant communionem negatur pueris sacramentalis absolutio, illos deserendo, qua nescimus ratione theologica suffulti, ad annum usque duodecimum vel etiam quartumdecimum in miserrima quoad animam conditione. Pariter cum illos prima vice ad Sacram Synaxim admiserint, eos ad longum tempus removere solent, eosdem prohibentes nonnullis in locis Eucharistiam tempore paschali suscipere anno primam subsequente communionem. Sunt tandem etiam Seminaria in quibus mos est plures menses alumnos ab Altaris sacramento ad hoc removere ut maturius se disponant; cum compertum sit quantum ad puerorum tuendam conservandamque innocentiam sacramentorum Poenitentiae et Eucharistiae frequentia conferat; et quantum assiduus eorum usus mirabiliter conferat ad alendam roborandamque succrescentem tenellorum cordium pietatem, quibus magnus infunditur ardor ad nostrae sanctae Religionis actus amplectendos. Hanc porro methodum S. Pater vehementer reprobat, et Episcoporum attentionem, ac sollicitudinem excitat, ut rectam sequantur normam, pueros ad Sacramentorum frequentiam admittentes.

Die 12 martii 1866.

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(continuaz. V. p. 135 di q. P.)

—

II. Funzioni Parocchiali. *(segue)*

SOMMARIO — 1. Benedizione del Fonte Battesimale nel Sab. Santo.—2. Si può amministrare il Battesimo nella Sagrestia della Catt.drale? —3. Il Parroco ha il dritto di funzionare in Chiesa aliena, se quivi si facciano le esequie di un suo filiano. — 4. Croce da inalberarsi nelle processioni funebri e nelle festive. — 5. Interrogazioni nel Battesimo.—6. Uso della Stola nell'amministrare il Sacramento della Penitenza.—7. Del Rocchetto, della Cappa e della Mozzetta nell'amministrare i Sacramenti, e nelle benedizioni.

1. Quomodo se gerere debent Parochi in benedictione fontis Baptismatis in Sabbatho Sancto peragenda, casu quo, ob magnam Parochiae ab Urbe Episcopali distantiam, sacra Olea praecedenti feria V in Coena Domini ab Episcopo consacrata in promptu habere nequeant, cum duo extent Decreta S. R. C., quorum unum sub die 12 Aprilis 1875 in Lucana ad Dubium III juxta quod Fontis benedictio fieri posse in casu videtur absque sacris Oleis, privatim subinde ac separatim infundendis, postquam fuerint recepta; et alterum sub die 23 Septembris 1837 in Oriolen. ubi praescribitur benedictionem fontis in casu celebrandam cum infusione sacrorum Oleorum anni praecedentis?

Resp. 19 Septembris 1859 in Cadurcen n. 5294:—« Servandum in casu postremum S. Cong. Decretum in Oriolen. diei 23 Septembris 1837 ».

2. An, ubi viget consuetudo, liceat Baptismi Sacramentum in Sacristia Cathedralis solemniter administrare?

Resp. 16 mart. 1861 in S. Iacobi di Chile N.° 5310 ad 9.—« Negative, nisi adsit rationabilis causa ab Episcopo approbanda ».

3. Potest ne Parochus haereticus defuncti prohibere ne functiones super Cadaver peragantur in aliena Ecclesia, antequam Cadaver ad locum sepulturae deportetur?

Resp. 7 Septembris 1861 in Nullius Montis Cassini N.° 5317ad 9: « Negative, sed exequiae supra Cadaver, si in aliena Ecclesia exequantur, peragendae sunt a Parocho defuncti ».

4. — I. An Parochi, attenta consuetudine, elevare possint omnes propriam Crucem in funeribus ducendis, cum non accedit Capitulum Cathedralis,vel unica tantum Crux eaque Ecclesiae tumulantis sit deferenda ?

II. Quid servandum quando intervenit Capitulum Cathedralis ?

III. An eadem norma tenenda sit in Processionibus festivis ?

Resp 28 Aprilis 1866 in Abellinen n. 5362: —« Ad I Negative ad primam partem : affirmative ad secundam.—Ad II interveniente Capitulo Cathedralis, istius Crux et non altera Ecclesiae tumulantis est adhibenda — Ad III Si accedat Capitulum Cathedralis, omnes incedere debent sub Cruce Cathedralis. Si vero non accedat, elevanda est unica Crux Ecclesiae in qua fit Processio, quam sequantur omnes qui sunt de Clero Saecuari ».

5. An in administratione Baptismi interrogationes, quibus respondere debet Patrinus infantis fieri possint vernacula lingua, quandocumque dictus Patrinus latinam ignoret : an saltem interrogatio sermone latino facta, ut fert Rituale, illico in vulgarem trasferri possit ?

Resp. 31 Aug. 1867 in Ambionen n. 5382 ad 1.—« Negative ad utrumque, juxta Decretum in Molinen diei 12 Septembris 1847 ad 17 ».

6. Utrum consuetudo ministrandi Sacramentum Poenitentiae absque Stola, etiam in Ecclesia et Sede Confessionali, servari possit, cum Rituale Romanum, dum praescribit usum Stolae in administratione Sacramentorum, addat: nisi in Sacramento Poenitentiae ministrando occasio, vel consuetudo, vel locus interdum aliter suadeat, et alibi idem Rituale subdat: Stola violacei coloris utatur, prout tempus vel locorum consuetudo feret.

Resp. 31 Aug. 1869 in Ambionen n. 5382 ad 3—« Conveniens est, ut in Ecclesia adhibeatur Stola juxta S. R. C. Decreta ».

7. Utrum Canonicus habens usum Rochetti et Cappae vel Mozzettae teneatur ea insignia deponere et induere superpelliceum: 1. Ad Sacram Comunionem ministrandam fidelibus extra Missam—2 Ad celebrandum Matrimonium. — 3. Ad impertiendam benedictionem nuptialem, si aliquando detur extra Missam.—4. In omni benedictione extra missam.

Resp. 31 Aug. 1867 in Ambianen n. 5382 ad 4:—«Ex Decretis ejusdem Sacrae Congreg. Sacramenta administranda sunt cum Cotta et Stola, depositis Cappa aut Mozzetta: potest tamen Cotta superimponi Rochetto, ideoque ad primam dubii partem affirmative: ad secundam pariter Affirmative; ad tertiam: Benedictio nuptialis dari non potest extra Missam, adeoque non esse locum Dubio: ad quartam Affirmative ».

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

(V. il fasc. prec. a pag. 140)

—

CAPO PRIMO

Della frequenza delle confessioni sacrileghe.

ARTICOLO TERZO

Le testimonianze degli Autori del secol nostro, sino ai viventi, concordano al tutto con quelle degli Autori dei due ultimi secoli sulla grande frequenza delle confessioni sacrileghe.

Noi non faremo che trascrivere le loro parole.

Il Baccari (da parte la rigidezza di alcune sue opinioni), dopo avere speso meglio che cinquant' anni nel ministero di udir confessioni, scrive nella sua *Pratica del confessionale*, par. 3, c. 10, n. 2: « Un inganno poi vi può essere nei confessori..., ed è di *credere che sieno pochi* coloro i quali... tacciono gravi peccati in confessione, mentre sono pur troppo *moltissimi*...— Vi dico pertanto..., che se voi (confessore) resterete persuaso di quanto vi dico, e avrete carità, zelo e compassione alle povere anime dominate dal timore e rossore, opererete un bene *infinito*.»

Il Biamonti, nel catech. 16.° dice: « Si sa benissimo e si crede che i peccati bisogna confessarli tutti, e che lasciarne colpevolmente un solo rende nulla e sacrilega la confessione, ma contuttociò si confessano poi tutti e da tutti ?... Ah *quanti* ve ne sono che per un vano rossore... per anni ed anni fanno una serie orribile di confessioni sacrileghe ! »

Monsignor Trucchi, nell' egregia operetta *Metodo pratico per la facile e sicura amministrazione del Sacr. della Penitenza*,

lez. 2, così parla al confessore : « Incoraggiatelo (il penitente), siccome vuole il Rituale, a confessar bene e per intero tutti i suoi peccati, procurando insieme *con ogni maniera d' industrie e di argomenti* di svellere dal suo cuore quella stolta vergogna per la quale *molti*... non manifestan sinceramente il loro interno. » E nella lez. 3. : « Le interrogazioni si han da fare... con industria. Sì, con industria, perchè v'ha *di molti* penitenti , che nel confessarsi si fan predominar dal timore e dalla vergogna. »

Il celebre Ab. Mullois in non pochi luoghi dei suoi preziosi volumi si occupa di questa materia con sommo interesse ; ed è ben facile rilevare quanto foss'egli convinto della frequenza delle confessioni sacrileghe dai mezzi svariatissimi che suggerisce per togliere il funestissimo timore di aprirsi al ministro di Dio. In altri luoghi accenna ancor più chiaramente a tal frequenza di sacrilegii. Per esempio nel tomo 3.° del suo eccellente *Cours d' éloquence sacrée,* (1) a pag. 340: « S'incontra talvolta dei vecchi predicatori, che vi dicono su tal punto cose che fanno fremere (parla in ispecie delle confessioni sacrileghe cominciate nella piccola età)... *Non s'insiste mai troppo* sulla franchezza, sulla sincerità , sull' abbandono completo del proprio cuore alla direzione del confessore; poichè chi non ha ottenuto ciò, non ha ottenuto nulla. Le stesse grandi e terribili verità non fanno più niente...»

Il testè defunto chiarissimo Mons. Gaume nel suo pregiatissimo *Manuale dei Confessori*, c. 1, art. 2°, fa sue le parole del *Sacerdote Santificato,* che leggonsi così nell' edizione bolognese (1869) di detto *Manuale:* « *Il primo uso* della vostra abilità è di scoprire direttamente il male. Nelle infermità spirituali *la prima cosa* a temere è che non si manifestino punto con sincerità. Da una parte la natura moltissimo vi ripugna; dall'altra il demonio adopera mille ingegni per accrescere la difficoltà... » E dopo aver proposti varii espedienti per ottener una confessione sincera, esclama: « *Oh! quante anime* debbono a queste industrie la loro guarigione e salute! »

Il P. Gury, nei suoi bellissimi *Casus conscientiae,* al vol. II, n. 71 , discorrendo di *una sola* delle cause dei sacrilegi (de confessariis qui aegre ferunt , si poenitentes alios confessarios interdum adeant), dice: « ... sicque causa est (talis confessarius), cur tot sacrilegia defectus integritatis in confessione patrentur. » E nella nota allo stesso numero esclama: « ... *quantus* sacrilegiorum fons ! »

Quel gran maestro di virtù sacerdotali che è l'Ab. Dubois, nella *Pratica dello zelo sacerdotale*, parlando di *un'altra sola* delle cause di confessioni sacrileghe, il manco di dolcezza nel confessore, esprimesi in questo modo: « Quello poi che pone il colmo a tutti questi mali, sono gl' *incalcolabili* sacrilegii che , senza pur che vi pensi , commettonsi sotto la sua direzione; *quanti* peccati taciuti in confessione ; *quante* coscienze chiuse a cagione della sua severità, e che il diventeranno sempre maggiormente; e per conseguenza *quante anime perdute!* » — E nella altra eccellente sua operetta *Guida dei seminaristi e dei giovani preti,* trattando di quei confessori che non incoraggiano i penitenti, e non gli aiutano con le industriose domande a confessar tutto , dice ironicamente: « ...Intendano (tali confessori) che gran belle cose vorranno fare *delle volte assai.* »

Il Barra, negli *Argomenti per le missioni*, par. 3, pag. 75, scrive: « ...Il caso però *più frequente* è di quelli che lasciano i loro peccati per rossore. » A pag. 82 e segg. « *La costante esperienza delle missioni* dichiara che *molti* non si confessano bene a causa del rossore... le missioni si fanno *principalmente* per questo fine ; cioè per sollevare *tante* povere anime... Ognuno crederebbe che le donne ed i giovanetti fossero più facili a nascondere i peccati per rossore,

(1) Facciamo voti che quest' opera, la quale potrà tornare di grandissimo vantaggio al Clero d' Italia, sia volta al più presto e per intero nella nostra favella.

e che al contrario le persone di età andassero meno soggette a questo rossore. Eppure non è così... anzi (tanto gli uomini che le donne) quanto più si fanno vecchi, più soffrono di superbia, e quindi più sono difficoltosi a manifestare i peccati della loro giovinezza..... il demonio si serve del rossore per chiudere la bocca d' *innumerabili* cristiani. »

« Si credeva (dice il P. M. Damiani nelle sue *Prediche catechistiche*, a pag. 93) che fosse questa (del tacere i peccati per vergogna) una debolezza sol propria dei giovanetti..., ma *l'esperienza pur troppo insegna*, che egli è un difetto anche degli adulti. »

Nell'ottimo *Manuale del giovane ecclesiastico addetto agl' Istituti di educazione*, pubblicato nel 1871 in Malta dal ch. Sac. E. Prof. Caruana, leggesi a pag. 174: « Ora sia prevenuto il confessore che *molti e assai più di quel che non crede chi manca di esperienza...* vengono meno disgraziatamente a questa integrità, tacendo... peccati... Quando questo succede (e succede *assai spesso*) dopo la grazia di Dio *sarà merito del Confessore*, se vincono sè stessi e fanno una buona confessione. Perciò ei non si contenti di qualche domanda generica, ma faccia spesso domande SUGGESTIVE, dia a credere di essere persuaso che non stanno dicendo tutto, li incoraggisca... » Ed a pag. 177 : « Con tali industrie verrà fatto al Confessore di tirare *tante* povere anime dalle man del demonio, sotto il quale sarebbero rimaste, forse per sempre, senza il suo zelo. Perchè è pur troppo verissimo quel che dicono i Santi, che chi arriva ad abituarsi a tacere maliziomente un peccato, sarà difficilissimo che lo confessi, anche in punto di morte. *Quante volte* abbiamo incontrate persone, le quali avevano per anni taciuto peccati, sebbene non solo fossero solite confessarsi e comunicarsi ogni otto giorni, ma fossero venute a morte e avessero ricevuto il Viatico !... Ora tanta renitenza dalla parte della debolezza dei nostri fratelli ci riempia di zelo, per adoperarci con ogni mezzo, che la carità non mancherà di suggerirci, a salvare quelle anime che costarono il sangue di un Dio. »

Molto sollecito sul punto mostrasi anche l'acuto Frassinetti, tuttochè sì favorevole alle benigne sentenze, e tanto nemico delle interrogazioni non necessarie. Scrive infatti nella Dissertazione XV del suo *Compendio*, al § 3°.: « Inoltre il Confessore si guardi dal mostrarsi mai geloso che le sue penitenti si confessino ad altri... Taluno avendo sempre confessato fin dall'infanzia certe fanciulle e donne, pensa che abbiano con lui pienissima confidenza per accusarsi di qualunque peccato; ma accade *per lo contrario che abbiano sommo rossore* a manifestargli alcune debolezze più vergognose, e serbino sopra queste *perpetuo silenzio*...—Quando poi (il confessore) potesse sospettare, che alcuna sua penitente si fosse confessata ad un altro, *non la dovrebbe neppur domandare da quanto tempo si fosse confessata.* »—Gli uomini poi, raccomanda nella citata Dissertazione, il confessore non solamente gli ascolti prima delle donne, senza farli mai aspettare, ma gli accolga « sempre in modo non solo urbano, ma *allegro e festivo*, quasi gli riesca di *gradito trattenimento* ascoltarne le confessioni... Queste dolci ed insinuanti maniere... li dispongono a confessarsi bene... »—Parlando delle confessioni dei fanciulli, aggiunge : « Ad una severa parola il fanciullo subito tace, se ha altri peccati da accusar non li accusa più, a qualunque interrogazione risponde un *no*, nè v' ha più luogo a cavargli di bocca la verità. Laonde gli si deve sempre parlare con buona grazia, ancorchè accusi peccati molto gravi; anzi in questo caso è *necessario incoraggiarlo assai*, e promettergli anche espressamente di non isgridarlo. Questa avvertenza è specialmente necessaria confessando fanciulle, le quali sono naturalmente più timide e vergognose. » E tale avvertenza avea prima chiamata *una delle più importanti*. Così pure nella Dissert. XI, al n. 12 : « .... hortetur (confessarius) mulieres ut manifestent omnia peccata quae in propria conscientia re-

pererunt » E nel n. 15: « .... esse quidem (adolescentes) interrogandos *sollicite*, ut dignoscatur an turpiter peccaverint nec ne;... est *necessitatis, ut integre peccata confiteantur* (1).

Lo Scavini, nell'ediz. del 1869, ultima di quelle fatte sotto gli occhi suoi, al libro 3.°, n. 411, dopo aver detto che s. Giovanni della Croce chiama tiranno quel confessore che non dà licenza ai suoi penitenti di consultare altri confessori; dopo aver riferito il celebre insegnamento dell'Angelico: « *Multi* sunt adeo infirmi, qui potius sine confessione morerentur, quam tali sacerdoti confiterentur: unde illi qui sunt nimis solliciti, ut conscientias subditorum per confessionem sciant, *multis* laqueum damnationis iniiciunt, et per consequens sibi ipsis » ; dopo aver inculcato a tutti i confessori di mandar ad altri di tanto in tanto i loro penitenti ; dopo in fine, di aver affermata la necessità dei confessori straordinarii in ispecie nei luoghi piccoli, e di aver a tali confessori raccomandato che « paterne, *industrie*, sed *prudenter* interrogent, utrum anteactae vitae scrupulum habeant, eos animando ad omnia aperienda », termina così: « Hac via *solent* liberari *plures* animae a sacrilegiis, *experientia teste*. »—Ed al n. 517 fa sue le parole dell'altro celebre recente autore *Ody:* « *Tutti* i sacerdoti che hanno esercitato per molto tempo il loro ministero, specialmente nelle missioni e nei ritiri, hanno spesso conveniuto che *molte* confessioni sono nulle per mancanza di sincerità. » Parimenti, nel libro 4°, n. 4, servendosi delle parole di un altro autore: « Guai, dice ai confessori che incatenassero al loro tribunale le anime, e non facessero loro ampia licenza di portarsi da altri. Il sangue di Gesù, profanato da *migliaia* di sacrilegii, griderebbe vendetta eterna contro di loro. »

Il chiarissimo Ballerini, nella nota al n. 637 del Gury (Roma, 1877) scrive: « ... cum tamen *experientia doceat, haud infrequenter* accedere (ad confessionem) qui sacrilege peccata reticent. »

L'egregio del Vecchio, nella 2.° ediz. (1880) del suo pregiatissimo *Compendium*, a pag. 487 del 2.° vol. ha le seguenti parole: « Infirmorum confessarii ad illos, sive viros sive mulieres.... non accedant nisi vocati, ita ut eis liberum sit quem voluerint confessarium quaerere, et sic animam in tuto ponere, si forsan ob ruborem ordinario directori peccatum reticuerint, *ut* VALDE *timendum est.* » A pag. 488 insiste pur grandemente sulla libertà da darsi ai penitenti di confessarsi da altri ; anzi vuole che vi si mandino espressamente, e senza aspettare che ne chiedano essi la licenza: chiama quest' avviso *monitum gravissimum*. Nella pag. seg. dopo aver suggerito ai confessori varie altre industrie ad ottenere la sincerità dell'accusa, soggiunge quasi con le stesse parole dello Scavini: « Hac via liberantur *plures* a sacrilegiis, *experientia teste*. » E parlando, ivi, dei fanciulli, dice col mentovato autore, « .... vobis (confessariis) non quaerentibus, *plerique* sacrilege reticebunt. »

Ben forti al nostro proposito sono ancora le parole del chiarissimo Tarino nel *Nuovo Libro del buon pastore*, ediz. 3.ª (1875), vol. 2.°, pag. 340 e 341: « Rammenta (ei dice al confessore, parlando dell'udir le confessioni delle donne) che torna sempre cosa assai gravosa per una donna, e massime per una zitella, il disvelare le proprie miserie, e principalmente certe miserie vergognose, ad un uomo, per quanto egli sia il rappresentante di Gesù Cristo, ed operi a nome di Dio.... ; e perciò non solo non recarti ad offesa o mostrar gelosia, se tal fiata essa vada da altro confessore, ma glie lo suggerisci tu stesso.... *Oh quanti peccati* si vedranno al dì del giudizio scritti sulla fronte

(1) *Sollicite*, ma ad un tempo *caute*, come lo stesso autore tante volte raccomanda. L'unione di questa premura e di questa cautela, del *sollicite*, da ottenere l'accusa intiera, e del *caute*, da non far nè anco sospettare ciò che il penitente non fa, forma la difficoltà suprema nella materia che trattiamo, come ampiamente verrà detto nel terzo capo.

degli uomini, taciuti, massime per la tirannia di certi confessori, e che saranno la causa dell'eterna rovina di *tante* infelici vittime del demonio! »

Il P. Carlo Filippo da Poirino, nella prefazione al *Cielo aperto mediante la confessione sincera*, 3.ª ediz, Torino, 1878, riflette (come già avean riflettuto s. Leonardo da Porto Maurizio ed altri) che quasi nissun cristiano trascura di ricevere il sacramento della penitenza almeno in punto di morte. « Quindi, continua, se le confessioni fossero ben fatte, pochi si dannerebbero tra i fedeli adulti. Eppure ella è sentenza terribile dei sacri Dottori.... che, se non la maggior parte, almeno una parte ahi! troppo grande di essi vanno all' eterna perdizione. D' onde risulta che la dannazione di *molte* anime proviene dal non usare a dovere il salutare lavacro della penitenza... Ora qual è la funesta cagione che... la tramuta (questa celeste medicina) in veleno? Non v'ha dubbio esser tra le altre *precipua* quella difficoltà che proviamo a manifestare.... al nostro confessore le schifose piaghe dell'anima nostra.. E per verità niuna cosa è di questa più umiliante.. per la nostra innata superbia; e di cui maggiormente si valga il demonio per... indurre a sacrilego silenzio *tante* anime deboli, che pur sentono il bisogno e il desiderio di riamicarsi col loro Creatore. »

Il Signor Mauro, Prete della Missione, nella *Pratica del Confessionale*, pubblicata in Roma nel 1878, parte 2.ª, § IX, n. 7, parlando del tacere i peccati al confessore, lo appella *male comune* A TUTTI, *ma specialmente alla gioventù dell'uno e dell'altro sesso*. E, dopo aver discorso dei mezzi da ovviarlo, conchiude nel n. 10: « Con questa o con qualche altra maniera *più industriosa* il Confessore prudente potrà.. liberare il suo penitente da quel maledetto rossore che, o in una maniera o in un' altra, è sempre causa di *tanti* sacrilegii e della dannazione di *tante* anime. »

Testimonianze sì gravi e in tanto numero (il quale sarebbe ben facile accrescere di molto), potrebbero bastare, crediam noi, a convincere sin anco i più schivi, della frequenza delle confessioni sacrileghe anche ai nostri tempi. E per verità se abbiam trovato su tal punto il linguaggio dei più riputati autori del nostro secolo, fino a quelli dei giorni nostri, del tutto identico al linguaggio dei più riputati autori dei due ultimi secoli; e se, trattandosi di *fatti*, si deve credere alla parola concordissima di testimoni numerosi e per ogni verso meritevoli di piena fede, vuolsi ritenere fermissimamente, che pur oggidì son *frequentissime* le confessioni sacrileghe. Contuttociò, essendo fondamentale al nostro scopo tal verità, ci piace ribadirla con le parole di altri tre gravissimi autori contemporanei, uno francese, l'altro spagnuolo, italiano il terzo.

Il primo è il chiarissimo P. Millet. Nella sua bellissima opera *Gesù vivente nel Sacerdote*, traduz. italiana, stampata a Venezia, dice alla pag. 206: « .... si trovano BENE SPESSO cristiani, i quali, *sebbene frequentino i sacramenti*, vivono per molti anni in uno stato deplorabile, *perchè non osano confessare un peccato*..... Quand' anche le missioni altro vantaggio non fruttassero, da quello in fuori di riparar confessioni mal fatte, sarebbe pur *immenso* il bene che se ne otterrebbe! — *Quante volte* non abbiamo noi veduto a' nostri piedi tali uomini, la cui condotta esterna era edificante, eppur nutrivano nella loro coscienza un ammasso spaventevole d' iniquità! — Padre mio, ci dicevano essi versando molte lagrime, sia benedetto il Signore, che vi ha mandato qui per trarmi dall' abisso; io non osava aprirmi nè al mio confessore, nè ad altro sacerdote che conosciuto mi avrebbe; senza di voi sarei perduto! »

Ma non sappiamo se fra i sacri operai odierni abbiavene alcuno che, in ispecie quanto ad esperienza, stia a pari col celebre nostro contemporaneo P. Mach, il quale ha dato missioni in *cinque regni*, a pressochè *novecento parrocchie*. Ebbene, com'egli supera forse tutti in esperienza, congiunta a

gran sapere e ad ardente zelo, e come perciò può parlare più liberamente che altri mai, così tutti supera nella forza onde tratta del male, di che ci stiamo occupando, e delle proporzioni di esso. Nel vol. 2.° della sua riputatissima opera *Tesoro del Sacerdote*, traduz. del Negri, Torino, per P. Marietti, dicendo della molto frequente necessità della confessione generale, si esprime così, a pag. 279 e segg.: « Quanta ragione aveva S. Teresa di dire ad uno dei nostri PP. Missionarii: — Padre, predichi V. R. di continuo contro le confessioni sacrileghe; perchè Dio mi ha rivelato che la *maggior parte* dei cristiani si danna per causa delle confessioni mal fatte!—... *quante* anime accultano i peccati al confessore o li negano !... Poche missioni ho date, nelle quali, sommando il numero delle confessioni ascoltate, non abbia trovato su dieci, *cinque, sei, sette*, e talvolta *otto* e *nove* confessioni generali necessarie (1). Considerino i RR. PP. Confessori quale libertà dovrebbero dare ai penitenti per andare dove credono; considerino i RR. Parroci *con quale ansietà* dovrebbero procurare *ogni cinque anni* una missione ai loro parrocchiani, e fra l' anno qualche confessore forestiero...tutti considerino con quale cautela noi dovremmo guardarci dal parlare di cose sentite in confessione. Se anche regolandoci su di questo punto colla più stretta scrupolosità si tacciono *tanti* peccati per vergogna; che sarebbe se non avessimo questa somma riservatezza? » Ed ivi nella nota aggiunge, aver trovato « persone che, avendo ricevuto e tre e cinque volte gli ultimi Sacramenti, persuase che morivano e si dannavano, neppure allora avevano avuto coraggio di dire al confessore i loro peccati.» Narra, ivi stesso, di una persona che ben tre volte, con lungo cammino, andò a confessarsi da lui, in ogni volta scoprendo nuovi peccati taciuti per vergogna nella volta precedente. « Chi può immaginarsi (continua l' apostolico uomo) quello che feci per ispirarle confidenza? E ben sembrava averla, mentre, benchè avesse molti altri confessori e missionarii a sua disposizione, veniva da me con tanto travaglio, e si sentiva animo per dirmi piangendo che nuovamente mi aveva ingannato. Poichè tre volte di seguito mi occultò peccati, tanto si era impossessata di lei la vergogna, se la quarta volta m'ingannò, Dio lo sa.»

Finalmente riporteremo poche espressioni del nostro D. Giov. Bosco, del Zelantissimo Fondatore dei Missionarii Salesiani; di quel D. Bosco che è oggi ammirato in Europa e in fuori: poche parole, ma sì forti, che, dettate da sì grande esperienza, virtù e dottrina, valgono esse sole per un intero libro. Nel chiudere con esse questo articolo, noi le facciamo interamente nostre. Si leggono a pag. 23 del *Cenno biografico su Magone Michele* (2.ª ediz. torinese), e son queste: «... *mentre scrivo* MI TREMA LA MANO, *pensando al* GRAN NUMERO *di cristiani che vanno all' eterna perdizione soltanto per aver taciuto o non aver esposto sinceramente certi peccati in confessione!*»

(Continua).

(1) Su queste proporzioni, che ad esperti potranno forse sembrare esagerate, volemmo interrogare un operaio ottuagenario, in cui vanno alla pari con la lunghissima esperienza lo zelo e la dottrina; ed ei ci rispose così:«*Punto non mi ha sorpreso* tutto quello che l' autore (Mach) dice intorno alle confessioni sacrileghe... *io ne era appieno persuaso.*»

CRONACA RELIGIOSA
(31 Dicembre 1882)

Solenne Canonizzazione dei quattro Beati — In questo mese hanno avuto luogo in Vaticano le splendide feste per la Canonizzazione dei quattro Beati Giambattista de Rossi, Lorenzo da Brindisi, Benedetto Giuseppe Labre, e Chiara da Montefalco.

Il giorno 2 Dicembre si tenne il Concistoro semipubblico. Il Santo Padre, dopo aver fatto l'ingresso nell'Aula Concistoriale, ed eseguite le prescritte ritualità, rivolgeva la parola agli Emi Cardinali ed ai Vescovi ivi convenuti, chiedendo il loro suffragio circa l'atto solenne che voleasi compiere. Il voto affermativo ed

unanime fu registrato in appositi istrumenti rogati dai Protonotarii Apostolici ivi presenti.

Il giorno 8 poi, sacro alla Immacolata Concezione di Maria, si celebrò la straordinaria e solennissima funzione della canonizzazione.

Nella sala ducale era stato eretto un altare avente un magnifico arazzo che rappresentava Maria Vergine. Quivi era preparato il faldistorio per il Papa, il quale, dai suoi appartamenti, giungeva alle ore 9 1/2.

Mentre il Santo Padre vestiva i sacri paramenti si veniva a poco a poco formando la processione.

L'aprivano i Penitenzieri maggiori, poi venivano i membri della S. Congregazione dei Riti, i Protonotari, gli Uditori di Rota, i Chierici di Camera, i Votanti di Segnatura, gli Abbreviatori del Parco Maggiore, gli Avvocati Concistoriali, i Camerieri e Cappellani, i Generali con i Procuratori degli Ordini Religiosi, i Collegi Prelatizi, i R.mi PP. Abati, e i Vescovi; e poi gli eminentissimi Cardinali. Quindi, preceduto dalla croce, il Santo Padre in sedia gestatoria sotto il magnifico baldacchino sorretto dai Mazzieri Pontificii, e con i flabelli ai lati.

Ai rispettivi posti loro assegnati nel corteggio e nella funzione si trovavano il principe Colonna assistente al soglio e il principe Ruspoli, Maestro dal Sacro Ospizio.

Il Sommo Pontefice vestiva un prezioso piviale di lama d'argento con arabeschi d'oro, e portava sul capo una ricca mitra.

I Cappellani cantori diretti dal Maestro Mustafà, prima di uscire dalla sopradetta sala, hanno intuonato la *Salve Regina*, e la processione ha proceduto innanzi fino alla Cappella Sistina. Tutti coloro che componevano il maestoso corteo, reggevano in mano un cereo ardente. Anche il S. Padre recava nella destra, avvolta in drappo bianco ed oro, una grossa candela.

Quando Sua Santità si è trovata innanzi alla Cappella Sistina, i parafrenieri hanno abbassato la sedia gestatoria, e sua Beatitudine, discesa, è entrata nella Cappella per pregare.

Anche i Cardinali ed i Vescovi, unitamente alla Corte Pontificia, hanno accompagnato la stessa Santità Sua nella Cappella indicata.

Dopo breve istante il Papa si è alzato, e in luogo della mitra, postosi in capo il triregno, è rimontato sulla sedia gestatoria e accompagnato dall'intiero corteo ha fatto l'ingresso solenne nell'aula preparata per la canonizzazione, e già gremita di gente e completamente illuminata. La maestà del Romano Pontificato splendeva in questo momento in tutta la sua pienezza.

Mentre i cantori eseguivano i versetti del salmo, ed un popolo stipato s'inginocchiava davanti al Sommo Pontefice, questi procedeva innanzi solennemente, in mezzo alle due file di Guardie Palatine, che genuflesse facevano ala al passaggio del Vicario di Gesù Cristo.

In questo momento dalla Cappella Pontificia si cantava il *Tu es Petrus*.

Entrati tutti nel Presbiterio, e giunto il Santo Padre presso all'altare papale, ha rimesso il suo cereo a Monsignor Coppiere, il quale è rimasto durante tutta la cerimonia a dritta del Principe assistente al soglio. Il Papa è sceso dalla sedia, ed il cardinale secondo diacono, avendo tolto la tiara dal capo di Sua Santità, Questa si è inginocchiata innanzi all'altare per pregare, e quindi si è assisa sul trono, collocato in fondo alla sala. Gli Arcivescovi e Vescovi sono andati ad assidersi al posto loro indicati dal maestro delle Cerimenie.

Allora ha avuto luogo la prestazione dell' obbedienza; i Cardinali hanno baciata la mano al Sommo Pontefice; gli Arcivescovi ed i Vescovi hanno baciato il ginocchio, e gli Abati ed i Penitenzieri il piede.

Occupatosi da ciascuno il posto assegnatogli, e sorreggendo tutti il cereo acceso, il Cardinale Bartolini, Procuratore della Canonizzazione, è stato condotto da uno dei Maestri delle ceremonie innanzi al trono pontificio, avendo a sinistra il Commendatore De Dominicis Tosti, Decano degli Avvocati Concistoriali, il quale, fatta una genuflessione, ha rivolto a Sua Santità a nome di Sua Eminenza il Cardinale Procuratore, la prima Postulazione *instanter*, e nella formula d'uso, affinchè Sua Santità volesse ascrivere nel catalogo dei Santi i quattro beati. Monsignor Mercurelli, segretario dei brevi *ad Principes*, che si trovava innanzi al trono pontificio, rispose in latino a nome del Santo Padre.

Dopo questa risposta il Cardinale Procuratore e il Decano degli Avvocati concistoriali ritornarono ai luoghi assegnati. Il Santo Padre scendendo dal trono, s' inginocchiava davanti all'altare, e tutti i presenti piegarono anch'essi il ginocchio.

Dopo di che furono intuonate le Litanie dei Santi, alle quali risposero tutti gli assistenti.

Finite le quali il Papa, disceso dal trono e tornato ad assidervisi, accolse l' Avvocato concistoriale, che rinnovò col cerimoniale già prescritto la Postulazione *instanter et instantius*.

A questa seconda Postulazione si è risposto di nuovo, a nome di Sua Santità, ed il Sommo Pontefice, avendo in capo la mitra, genufletteva: tutti gli astanti si sono alzati quando al *Levate* sorse anche il Santo Padre.

Allora la stessa Santità Sua ha intuonato con voce chiara il *Veni Creator Spiritus*, proseguito dai Cappellani cantori, cui rispondevano i fedeli.

Terminato l' inno, il Santo Padre ha recitato l'*Oremus* dello Spirito Santo; quindi assisosi, e ricopertosi il capo con la mitra ascoltò la terza Postulazione, *instanter, instantius, instantissime.*

Dopo di che il Sommo Pontefice ha letto a voce chiara il seguente.

DECRETO

Ad honorem Sanctae ed Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae, et Christianae Religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri Jesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe existentium consilio, Beatos: *Joannem Baptistam de Rubeis, Laurentium a Brundusio, Benedictum Josephum Labre*, Confessores, et *Claram a Cruce* Virginem, Sanctos esse decernimus, et definimus ac Sanctorum Catalogo adscribimus: Statuentes ab Ecclesia Universali illorum memoriam quolibet anno, nempe *Joannis Baptistae*, die Vigesimatertia Maji, *Laurentii*, septima Julii, *Benedicti Josephi* decima sexta Aprilis, inter Sanctos Confessores non Pontifices, *Clarae* die decima octava Augusti, inter Sanctas Virgines pia devotione recoli debere. In Nomine Pa † tris, et Fi † lii, et Spiritus † Sancti. Amen.

In quel momento (ore 11 antim.) le campane della Basilica Vaticana e quelle di tutte le chiese di Roma hanno suonato a festa, proseguendo fino a mezzogiorno.

Pubblicato il solenne decreto, i prelati che aveano fatto le tre *supplicazioni* si sono novamente avanzati a piedi del trono, e l' Avvocato concistoriale inginocchiatosi, a nome del Cardinale Procuratore, ha ringraziato il Pontefice, pregandolo di decretare che le relative lettere Apostoliche fossero spedite con la consueta formola.

Dal Santo Padre si rispose: *decernimus.* Quindi il Cardinale Procuratore ha salito i gradini del trono ed ha reso omaggio alla Santità Sua; poi è ritornato al suo posto.

Dopochè l'Avvocato Concistoriale ebbe invitato i Protonotari Apostolici di stendere l'atto della Canonizzazione nella formula ordinaria, il primo di questi ha risposto: *conficiemus.* Allora la marcia del Silveri, detta delle *trombe d'argento*, ha echeggiato nell' aula, producendo negli astanti un gratissimo sentimento di commozione.

Poi il Santo Padre si è alzato, e deposta la mitra, ha intuonato l'inno Ambrosiano che è stato continuato dai cantori della Cappella Sistina. Il primo dei Cardinali Diaconi ha cantato il versetto dei nuovi santi, e poco dopo Sua Santità recitava l' *Oremus* proprio dei medesimi; quindi Sua Beatitudine impartiva agli astanti la Benedizione Papale, la quale chiudeva la ceremonia della Canonizzazione.

Poichè questa fu compiuta, il Santo Padre volle riposarsi un breve istante, prima di cominciare, circa il mezzogiorno, la Messa solenne.

Il Sommo Pontefice ha indossato i nuovi paramenti per il Santo Sacrificio, avente a Camerieri Partecipanti i Monsignori Volpini e Zichy, e funzionando da Vescovo Assistente l'Eminentissimo Cardinal Di Pietro, Decano del Sacro Collegio; da Diaconi assistenti al trono i cardinali Randi e Mertel, che soprappreso da indisposizione fu trasportato fuori dell'aula e venne quindi sostituito dall'Emo De Falloux; da Diacono Assistente all'altare il Cardinal Zigliara e da Suddiacono Apostolico Monsignor Gizi Uditore di Rota.

La Messa solenne celebrata dal S. Padre era quella della Concezione, con l' orazione propria dei nuovi Santi, accompagnata dai cappellani cantori della Sistina, i quali in tale circostanza, e diretti dall'egregio maestro cav. Domenico Mustafà, hanno eseguito con grande accuratezza la bella Messa dei Ciciliani.

Dopo l'Evangelio (cantato come l'Epistola in latino ed in greco) il Papa sedutosi e tenendo in capo la mitra d'oro, ha letto una splendida Omelia, dopo la quale dal Cardinale Zigliara si è cantato il *Confiteor* con l' invocazione dei nuovi canonizzati. Quindi il Cardinal Vescovo Di Pietro pubblicava la Plenaria indulgenza.

Durante il canto del *Credo*, dodici cardinali membri della Congregazione dei Riti si sono recati nella Cappella Paolina ove sopra quattro lunghe tavole, coperte da bianchissime tovaglie, stavano disposte le oblazioni solite farsi al Papa nella circostanza della Canonizzazione.

Consistevano queste per ciascun santo: in cinque cerei di diverse grandezze, istoriati ed abbelliti dalle immagini del nuovo canonizzato, dallo stemma pontificio e da altri emblemi e decorazioni: una gabbia con tortore, una con due colombi, ed una con altri uccelli di varie specie: un bariletto inargentato per l' acqua e l' altro dorato per vino, ambedue con lo stemma di Leone XIII; e finalmente due pani con l'accennato stemma sovrapposto argentato l'uno e dorato l'altro. Questi doni furono processionalmente presentati al Sommo Pontefice per mezzo degli oblatori di ciascuna causa. Di poi Sua Santità proseguiva la celebrazione del Santo Sacrificio.

Al momento della Elevazione, le trombe d'argento suonarono il notissimo motivo del Silveri proprio della circostanza e che produsse un effetto mirabile.

Terminata la Messa, il Santo Padre ha

deposto il Pallio ed il Manipolo sull' altare e rimessasi la Mitra, è ritornato al trono; dove postosi il triregno sul capo ha ricevuto l'offerta *Pro missa bene cantata* presentatagli da Sua Eminenza il Cardinal Bartolini, Procuratore della Canonizzazione, a nome dei quattro Postulatori.

L'offerta era racchiusa in una borsa di seta bianca ricamata in oro.

Compiuta anche questa cerimonia, il Santo Padre con il medesimo ordine com'era giunto è rientrato nella Sala Ducale, ove sceso dalla sedia gestatoria si è recato nella sala dei paramenti, e quivi ha deposto gli ornamenti Pontificii per ricondursi nei suoi privati appartamenti.

La cerimonia è proceduta con la massima regolarità e con ordine perfetto: venne notata la presenza di centoventinove Vescovi appartenenti a varii riti, i quali anche per la diversità dei paramenti che indossavano, rendevano più imponente la cerimonia.

Sono stati contati inoltre trentatre Cardinali presenti.

La Cappella Sistina ha eseguito il *Tu es Petrus* del Vittoria, il *Tota Pulchra* del Palestrina e l'*O salutaris hostia,* del maestro Mustafà: stupendo pezzo da lui espressamente composto per questa solennità ed egregiamente eseguito.

Le cerimonie Pontificie erano dirette dall' illmo Monsignor Cataldi, coadiuvato dagli altri Cerimonieri di Palazzo.

Il servizio prestato dalla Guardia Palatina d'onore è stato superiore ad ogni elogio.

Nomina Pontificia—Il S. Padre con biglietto della Segreteria di Stato 12 sp. si degnò nominare Arciprete della Basilica Vaticana e Prefetto della Congregazione della Rma Fabbrica di S. Pietro l'Emo Cardinale Eduardo Hovvard.

Cardinale defunto—Ai 30 u. s. cessava di vivere in Roma l'Emo Card. Eduardo Borromeo. Tutte le cure dell'arte non valsero a prolungare d' un giorno la sua esistenza. Era nato a Milano 3 Agosto 1822: da Pio IX fu creato Card. Diacono nel 1868 e passato nel 1878 all'Ordine Presbiterale col titolo di S. Prassede. Era Arciprete della Basilica Patriarcale Vaticana, e Prefetto della S. C. della fabbrica di S. Pietro.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre si è degnato insignire della Gran Croce di S. Gregorio Magno il sig. Oscar Hordenana, inviato straordinario, e ministro plenipotenziario della Repubblica Orientale dell'Uraguay, in missione speciale presso la S. Sede. — S. S. desiderando che nella lieta occorrenza della Canonizzazione dei santi il popolo di Roma abbia anche una pruova della sua paterna carità ha messo a disposizione dell' Emo Card. Vicario la somma di L. 10,000 per distribuirsi ai poveri per mezzo dei parroci.—Domenica 11 sp. ebbe luogo la Cappella Papale nell'aula superiore del portico della Basilica Vaticana in onore dei novelli santi canonizzati. Il S. Padre dal Trono assistè alla Messa solenne pontificata dal Card. Schvvarzenberg, Arciv. di Praga. Vi assistevano col Corpo Diplomatico e il Patriziato Romano anche tutt'i Vescovi convenuti a Roma per la solennità della canonizzazione, coi quali la S. S. si congedò dopo la funzione, dirigendo loro un eloquente discorso in latino, alludendo alla mirabile unione che regna tra l'Episcopato Cattolico e il Sommo Pontefice.— La prefata S. S. ha fatta rimettere all'Arciv. di Siena la somma di L. 2500 per continuare i restauri di quella Cattedrale.—Anche nell'occasione del S. Natale la S. S. ordinò al suo Elemosiniere segreto che avesse distribuito ai poveri della città la considerevole somma di Lire quindicimila.—Nel giorno 27 sp. i comandanti del corpo delle guardie pontificie, guidati dal gen. Kanzler, presentarono i loro omaggi al Pontefice pel nuovo anno e riceverono l'Apostolica benedizione. Furono ricevuti pure in particolari udienze gli ambasciatori di Austria-Ungheria, di Baviera, di Monaco, e dell'Equatore, i quali porgevano al S. Padre le felicitazioni pel nuovo anno a nome dei loro sovrani.—E stato inaugurato in Bologna un nuovo Osservatorio metereologico sul Monte della Guardia presso il celebre Santuario della Madonna di s. Luca. V'intervenne l'Arcivescovo, i PP. Denza, Bertelli, e Cecchi con altri illustri personaggi dell' alta aristocrazia e di quel Municipio. Il S. Padre si degnò inviare a tutti l' Apost. benedizione, che fu impartita dall'Emo Parocchi.—Sono partiti per la Patagonia nelle Americhe del Sud da Torino alcuni Sacerdoti di D. Bosco.—Domenica 4 sp. con grande edificazione ha fatta la sua abiura dal Protestantesimo la Sig. Piana Emilia in Roma nella Chiesa dei Convertendi nelle mani di Mons. Sallua Arciv. di Calcedonia.—Ai 16 u. s. l' Arciv. di Napoli emanava un decreto per l'autenticità di una guarigione prodigiosa ottenuta da suor Maria Cherubina Pirro, monaca professa nel Monastero di S.M. in Gerusalemme, detto delle Trentatre in Napoli ad intercessione di Maria Addolorata.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex S. Congregatione Concilii.

I. Funerum et emolumentorum—11 Giu. 1881 — Il Parroco di S. Vittore in Milano espose alla S. C. che, fra i confini della sua cura, i Religiosi di S. Giovanni di Dio aprirono una casa privata che appellarono *Ospizio sanitario,* sotto la invocazione di S. Giuseppe. Questa casa fu stabilita non pei poveri, siccome si suole dai detti Religiosi , ma per gl' infermi benestanti che possono pagare tre, cinque e dieci lire per giorno. Or chiedeva il detto parroco alla S. C. se i privilegi largiti da S. Pio V e da Gregorio XIII ai Religiosi di S. Giovanni di Dio possano estendersi a questa nuova casa, e segnatamente se i diritti dei funerali spettino a' Religiosi, ovvero al parroco del luogo.

La S. C. *re semel atque iterum dilata,* al dubbio: *An hospitalis domus S. Iosephi exempta sit a iurisdictione Parochi , ita ut huic minime competant emolumenta funerum eorum, qui in ea domo decedunt in casu,* — il dì 11 giugno 1881 rescrisse : *Affirmative in omnibus , et amplius.*

E con ragione. Giacchè le concessioni Pontificie fatte ai prefati Religiosi sono sì ampie e manifeste, che non ammettono dubbio circa la esenzione dalla giurisdizione parrochiale.

II. Ordinationis seu excardinationis—9 Luglio 1881—*Per summaria precum*—Pietro dell'Archidiocesi di V., espulso dal proprio Seminario, fè passaggio nella Dioc. di B. e poscia in quella di S., dove per tre anni si applicò agli studii sacri nel nobile collegio dei Sacerdoti della Missione , e dove esercitò pur l'officio di prefetto. Volendo essere promosso agli ordini, più volte fece istanze all'Arcivescovo di V. per averne le lettere testimoniali; ma n'ebbe sempre ripulse. Di che fè ricorso alla S. C.—L'Arcivescovo di V., interrogato dalla S. Sede , riferì non aver potuto annuire alla richiesta del giovane, perchè questi era ottuso di mente, avea costumi niente lodevoli, e non mostrava chiari segni di vocazione, D'altra parte il Vescovo di S. assicurava, il medesimo giovane esser dotato di buoni costumi e d'indole mite , mostrarsi docile e pio, e per un biennio aver data opera allo studio della S. Teologia con molta lode de' professori.

La S. C., avendo esaminata con accuratezza la cosa, il dì 9 luglio 1881 benignamente rescrisse:

Pro gratia habilitationis ad contrahendum domicilium in Diœcesi Savonensi, ope declarationis cum iureiurando de animo ibidem permanendi, ad hoc ut orator ab Episcopo pro suo arbitrio et conscientia promoveri valeat ad ordines, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:—a) Il Tridentino (Sess. 23, c. 16 *de ref.*) ha prescritto: « Nullus debeat ordinari , qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis »; donde i Canonisti inferiscono che il concedere gli ordini è sì riposto ad arbitrio del Vescovo, che non si dà appello dal diniego de' medesimi. —b) Nondimeno se non si dà appello, si permette il ricorso alla S. Sede, la quale ha diritto di giudicare il diniego del Vescovo

(S. C. C. 21 apr. 1668 in Rhemen—Card. Petra T. 1 ad Const. unic. Urbani II Sect. II, n. 39).—c) Nel caso la S. C. ha dispensato da talune condizioni richieste dalla Cost. *Speculatores* d'Innoc. XII, perchè Pietro potesse stabilire nella nuova Diocesi il suo domicilio (*V. Mon. Eccl.* q. P. pag. 145).

III. Remotionis impedimenti—9 Lu. 1881—Il Barone Antonio S., e la giovanetta Assunta, di mutuo consenso , stabilirono contrarre matrimonio. La madre di Antonio , non vedendo bene questo connubio , interpose il suo formale dissenso presso la Curia. La quale nondimeno, discussa la controversia, dichiarò l'impedimento *nullum atque de iure irritum*. La Baronessa, mal soddisfatta, ne mosse appello presso la S. Sede, alla quale pur si rivolse il figlio, chiedendo la facoltà di contrarre.

La S. C. trattò la causa il dì 9 luglio 1881; ed al dubbio : *An sententia diei 28 Decembris 1880 (Curiæ Episcopalis) sit confirmanda , vel infirmanda in casu* — rispose: *Sententiam Curiæ Episcopalis esse confirmandam, et amplius.*

Eccone le precipue ragioni: — a) I sacri canoni non riconoscono nel dissenso dei genitori un valido impedimento a contrarre il matrimonio (Reiffenst. Jus canon. lib. 4, tit. 1).—b) La ragione, giusta l'Angelico, si è che ciascuno, giunto agli anni della pubertà , non più va soggetto all' autorità paterna in quanto alla elezione del proprio stato (2. 2. q. 14 a. 5 —in 4 Sent. dist. 38, q. 1. a. 1. ad 2. et dist. 28 a. 3 ad 1).—c) Di qui è che il Tridentino (Sess. 24, cap. 1 de ref.) colpisce di anatema chi propugna, che i matrimonii de' figli di famiglia, celebrati senza il consenso dei genitori, sono irriti, e i genitori possono renderli o rati o irriti.—d) E la S. C. del C. più volte concesse la facoltà di contrarre, non ostante il divieto de' genitori (12. ian. 1726 in Florentina-7 sept. 1793 in Tudertina). — e) Nel caso non mancavano neppur ragioni, che dimostravano irragionevole il dissenso della madre.

INTORNO ALLO STATO LIBERO
PEL MATRIMONIO
DOCUMEMTI PONTIFICII

Crediamo cosa utile assai mettere sott' occhi le varie istruzioni e dichiarazioni, che la S. Sede ha emanate intorno alla compilazione degli atti relativi allo stato libero pel matrimonio; le quali sono tuttodì in pienissimo vigore, siccome può raccogliersi dagli *Acta S. Sedis*, e dall'opera *De Visitatione Sacrorum Liminum* del ch. Mons. Lucidi.

I.

Circolare.

Han dovuto conoscere gli E.mi miei Colleghi generali inquisitori , che da qualche Curia ecclesiastica non si osservino le istruzioni già date da questo s. Tribunale nell'esame de' testimoni assunti per provare il libero stato di coloro che voglian contrarre matrimonio ; e ad impedire un simile abuso, che va poi a produrre gravissime conseguenze, nella feria IV 21 novembre prossimo passato decretarono, che si rinnovasse a tutte le Curie vescovili generalmente la trasmissione delle istruzioni predette. A tal effetto si è fatto ristampare il decreto emanato nella s. Congregazione

generale della feria V 21 agosto 1670, cui sono annesse e ne fan parte le istruzioni su mentovate.

D'ordine pertanto dell'EE. LL. trasmetto a . . . . . N . . . esemplari del detto decreto, interessando la di lei vigilanza e zelo d' inculcare alla di lei Curia l'esatta osservanza non solo del decreto medesimo, ma ancora delle altre legalità generali; come sarebbero che i testimoni non siano esaminati *turmatim*; che si legga ai medesimi il loro esame; e che, quando sono illetterati, siano presenti al di loro segno di croce due altri testimoni.

Persuaso il s. Consesso che si darà . . . . ogni cura per l'accurato adempimento di tutto questo, amerà frattanto che voglia ella accusare il ricevimento della presente.

Roma 25 decembre 1827.

II.

Decretum

Emanatum in congregatione generali Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis, habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctissimo Domino nostro Clemente divina providentia Papa X, ac Eminentissimis et Reverendissimis Dominis S. R. Ecclesiae Cardinalibus in tota republica cristiana contra haereticam pravitatem generali bus inquisitoribus, a sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

FERIA V. DIE XXI AUGUSTI MDCLXX.

Cum alias per sacram Congregationem S. Officii iteratis instructionibus ab eadem emanatis de anno MDCLVIII et MDCLXV, locorumque Ordinariis transmissis, provisum fuerit, ut praescriptis interrogatoriis faciendis testibus, qui ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium inducuntur, omnis prorsus secluderetur aditus iis, qui, adhuc vivente altero coniuge, aut alias impediti, ad secunda illicita vota transire satagebant; videns nihilominus SSmus Dominus Noster quamplures locorum Ordinarios, vel eorum Vicarios et deputatos ad excipiendas testium depositiones, nec non parochos et notarios in casibus expressis aut omittere aut non observare earumdem instructionum tenorem, et licet aliquando plene observent, non tamen interrogare testes super aliis impedimentis dirimentibus.

§ 1. Ideo volens Sanctitas Sua praedictis malis occurrere re mature considerata cum Eminentissimis et Reverendissimis DD. Cardinalibus generalibus inquisitoribus, praesenti decreto perpetuis futuris temporibus duraturo iterum iniungit omnibus Vicariis seu deputatis pro examinandis testibus ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium, nec non parochis, notariis et quibuscumque aliis respective, sub poenis etiam gravibus corporalibus arbitrio sacrae Congregationis, ut instructionem infrascriptam ad unguem observent.

§ 2. Ut autem praesens Decretum et instructio ad omnium notitiam facilius deveniant, decrevit illa ad valvas Basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae ac in acie Campi Florae de Urbe ac Palatio S. Officii eiusdem Urbis per aliquem ex Cursoribus Sanctitatis Suae publicari, ac eorum exempla ibidem affixa relinqui; illaque sic publicata omnes et singulos, quos concernunt, post duos menses a die publicationis in Urbe faciendae numerandos, perinde afficere ac arctare, ac si illorum unicuique personaliter notificata et intimata fuissent.

III.

Instructio

Pro examine illorum testium qui inducuntur pro contraendis matrimoniis, tam in Curia Emi Rmi Cardinalis Urbis Vicarii, quam in aliis Curiis ceterorum Ordinariorum.

I. Imprimis testis moneatur de gravitate iuramenti in hoc praesertim negotio pertimescendi, in quo divina simul et humana maiestas laeditur ob rei, de qua tractatur, importantiam et gravitatem; et quod imminet poena triremium et fustigationis deponenti falsum (1).

II. Interrogetur de nomine, cognomine, patria, aetate, exercitio et habitatione.

(1) Queste pene emanate secondo l'indole di quei tempi, ognun comprende non essere più in vigore.

III. An sit civis vel exterus, et quatenus sit exterus, a quanto tempore est in loco in quo testis ipse deponit.

IV. An ad examen accesserit sponte, vel requisitus: si dixerit accessisse sponte a nemine requisitum, dimittatur, quia praesumitur mendax; si vero dixerit accessisse requisitum, interrogetur a quo vel a quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus et quoties fuerit requisitus, et an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes.

V. Interrogetur, an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum vel ablatum a contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine.

VI. Interrogetur, an cognoscat ipsos contrahere volentes et a quanto tempore, in quo loco, qua occasione, et cuius qualitatis vel conditionis existant.

Si responderit negative, testis dimittatur; si vero affirmitive,

VII. Interrogetur, an contrahere volentes sint cives vel exteri. Si responderit esse exteros, supersedeatur in licentia contrahendi, donec per litteras Ordinarii ipsorum contrahere volentium doceatur de eorum libero statu de eo tempore quo permanserunt in sua civitate vel dioecesi. Ad probandum vero eorumdem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitime et concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, et reddant sufficientem rationem causae eorum scientiae, absque eo quod teneantur deferre attestationes Odinatiorum locorum in quibus contrahere volentes moram traxerunt.

Si vero responderit contrahere volentes esse cives,

VIII. Interrogetur sub qua parochia hactenus contrahere volentes habitarunt vel habitent de praesenti.

Item an ipse testis sciat aliquem ex praedictis contrahere volentibus quandoque habuisse uxorem vel maritum, aut professum fuisse in aliqua religione approbata, vel suscepisse aliquem ex ordinibus sacris, subdiaconatum scilicet, diaconatum vel presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.

Si vero testis responderit non habuisse uxorem vel maritum, neque aliud impedimentum ut supra.

IX. Interrogetur de causa scientiae, et an sit possibile quod aliquis ex illis habuerit uxorem vel maritum vel aliud impedimentum etc. et quod ipse testis nesciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur, nisi ex aliis testibus probetur concludenter non habuisse uxorem vel maritum, neque ullum aliud impedimentum, etc.

Si vero responderit negative,

X. Interrogetur de causa scientiae, ex qua deinde iudex colligere poterit an testi sit danda fides.

Si responderit contrahere volentes habuisse uxorem vel maritum, sed esse mortuos,

XI. Interrogetur de loco et tempore, quo sunt mortui, et quomodo ipse testis sciat fuisse coniuges, et nunc esse mortuos. Et si respondeat mortuos fuisse in aliquo hospitali, vel vidisse sepeliri in certa ecclesia, vel occasione militiae sepultos fuisse a militibus, non detur licentia contrahendi, nisi prius recepto testimonio authentico a rectore hospitalis, in quo praedicti praedecesserunt, vel a rectore ecclesiae in qua humata fuerunt eorum cadavera, vel, si fieri potest, a duce illius cohortis in qua descriptus erat miles. Si tamen huiusmodi testimonia haberi non possunt, sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes, quae de iure communi possunt admitti, dummodo sint legitimae et sufficientes.

XII. Interrogetur an, post mortem dicti coniugis defuncti, aliquis ex praedictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota.

Si responderit negative,

XIII. Interrogetur an esse possit quod aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absque eo quod ipse testis sciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur in licentia donec producantur testes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si vero negative,

XIV. Interrogetur de causa scientiae,

qua perpensa, iudex poterit iudicare, an sit concedenda licentia vel ne.

Si contrahentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fides Ordinariorum suorum esse liberos, et in aliis servata forma Concilii Tridentini in cap. *Multi* sess. XXIV (1).

Fides aliaque documenta, quae producuntur de partibus, non admittantur, nisi sint munita sigillo et legalitate Episcopi ordinarii, et recognita saltem per testes, qui habeant notam manum et sigillum, et attente consideretur quod fides seu testimonia bene et concludenter identificent personas de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei quam extranei, quia praesumuntur melius informati, et cives magis quam exteri; nec admittantur vagi et milites, nisi data causa et maturo consilio; et notarius exacte describat personam testis, quem si cognoscit, utatur clausula « mihi bene cognitus »; sin minus, examen non recipiat, nisi, una cum persona testis, aliqua alia compareat cognita notario, et quae attestetur de nomine et cognomine ipsius testis, nec non de idoneitate eiusdem ad testimonium ferendum. Et huiusmodi examinibus debet interesse in Urbe, ultra notarium, Officialis specialiter deputandus ab Emo Vicario; si extra Urbem, vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia persona insignis et idonea ab Episcopo specialiter deputanda: alias puniatur notarius arbitrio sacrae Congregationis, et Ordinarius non permittat fieri publicationes.

Ordinarii praecipiant omnibus et singulis parochis in eorum dioecesibus existentibus ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum ecclesiis nisi certiorato Ordinario, a quo, vel ejus generali Vicario, prius teneantur authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerunt examinati testes in eorum tribunali, qui probant statum liberum contrahere volentium, etc.

Contravenientes autem severe punientur.

(1) Ecco le parole del Concilio di Trento: « Multi sunt qui vagantur et incertas habent « sedes, et, ut improbi sunt ingenii, prima u- « xore relicta, aliam et plerumque plures, illa « vivente, diversis in locis ducunt. Cui morbo « cupiens sancta Synodus occurrere, omnes, ad « quos spectat, paterne monet, ne hoc genus « hominum vagantium ad matrimonium facile « recipiant; magistratus etiam saeculares horta- « tur, ut eos severe coerceant. Parochis autem « praecepit, ne illorum matrimoniis intersint, « nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, « et re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam « id faciendi obtinuerint ».

IV.

Dubbi promossi nel senso del decreto riportato di sopra.

Dubbio I. Nel terzo ultimo §. del suddetto decreto si dice: « Fides aliaque « documenta, quae producuntur de par- « tibus, non admittantur, nisi sint mu- « nita sigillo ac legalitate Episcopi or- « dinarii, et recognita saltem per testes, « qui habeant notam manum et sigillum.» Se non sono esse fedi e documenti muniti del sigillo dell'Ordinario, ma del sigillo e firma del solo parroco, o tal firma e tal sigillo, sia di parroco della diocesi, sia di parroco estraneo, e ben conosciuta da uno o più officiali della Curia, come dal cancelliere o sostituto, possono ammettersi? Ed in caso negativo, a conoscersi se il sigillo e la firma sia del parroco scrivente, basta la testimonianza del padre o madre dello sposo o sposa, o di altri della di lui o di lei famiglia?

Dubbio II. Nel quarto ultimo §. del decreto si prescrive: « Pro testibus in « hac materia recipiantur magis consan- « guinei quam exteri, quia praesumun- « tur melius informati. » Sotto la parola *consanguinei* possono intendersi i propri genitori, abbenchè si scorgano talvolta interessati al disbrigo del matrimonio, per cui si esibiscono essi stessi, o si fanno indicare dagli sposi medesimi ad attestare sulla loro libertà di stato? E se in mancanza de' genitori facessero le loro parti o fratelli o zii, potranno questi, nella conoscenza o supposto di tale interessamento, sentirsi, in qualità di testimoni?

Dubbio III. Nel predetto §. verso la metà si aggiunge: « Et notarius exacte « describat personam testis, quem si « cognoscat, utatur clausula « *mihi bene* « *cognitus:* » sin minus, examen non

« recipiat, nisi una cum persona testis « aliqua alia compareat cognita notario « et quae attestetur de nomine et co« gnomine ipsius testis. » Avvenendo che in una diocesi siano diversi e lontani paesi, e siavi l' uso che gli sposi mandano o portano seco loro due testimoni per lo più incogniti al cancelliere, ed anche incogniti spessissime volte nella città di vescovile residenza, non ritrovandosi persona che li conosca, a scanso di gravi incomodi per le popolazioni per la perdita del tempo e del denaro che vi spendono inutilmente se dovessero rimandarsi indietro, ed a scanso anche di forti lagnanze che ne nascerebbero, possono prendersi le loro testimonianze sul legale assioma che « *Nemo praesumitur malus nisi probetur* ? »

Dubbio IV. Succedendo anche bene spesso il caso, che in seguito del fatto stato libero per qualche contraria circostanza datasi agli sposi non ha più luogo per allora il matrimonio, passato uno, due o tre mesi senza effetto, dovranno essi tornare a fare lo stato libero per detti uno, due o tre mesi, trattandosi specialmente di basso ceto e di persone non cognite alla Curia per essere di diversi paesi?

Dubbio V. Essendo in molte diocesi invalso l'uso, che nell'esame degli stati liberi si recavano le deposizioni de' soli uomini, e dicendosi nel sullodato decreto « *Testes* » senza eccepirne le donne, possono sentirsi anche le donne?

Dubbio VI. Non rare volte suol pure avvenire che un uomo o donna si trovi domiciliata in altro paese da quello d' origine perfino a dieci o più anni, tuttochè partita dalla sua patria o altra città o paese già adulta. Basterà che provi la libertà di detti dieci o più anni passati nel paese del suo ultimo domicilio, o converrà pure (null'ostante un sì lungo tempo di assenza dalla sua patria o suo primo paese) aver anche le fedi di stato libero di questa o questo per maritarsi?

Dubbio VII. Finalmente nel penultimo §. del suddetto decreto si prescrive « Et « huiusmodi examinibus debet interes« se....extra Urbem vel vicarius Epi« scopi vel aliqua alia persona insignis « et idonea ab Episcopo specialiter de« putanda. » Per le parole « *persona* « *insignis et idonea* » possono intendersi i vicari foranei con i loro cancellieri, benchè questi non abbiano la facoltà di rogare, accordata solo al cancelliere vescovile? Ed in caso negativo può attendersi la consuetudine in contrario?

FERIA IV. DIE 24 FEBRUARII 1847.

In Congregatione generali sanctae romanae et universalis Inquisitionis habita in conventu S. M. supra Minervam coram Eminentissimis et Reverendissimis dominis S. R. E. Cardinalibus contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus, propositis supradictis septem dubiis, iidem Eminentissimi et Reverendissimi domini ad singula responderunt, ut sequitur:

Ad I. Quoad primam partem: affirmative, quo tamen in casu apponatur legalitas a Curia episcopali: quoad secundam partem: provisum in prima.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Servetur instructio.

Ad IV. Generatim affirmative: in casibus vero particularibus prudenti arbitrio Episcopi.

Ad V. Affirmative.

Ad VI. Quoad primam partem: negative. Quoad secundam partem: affirmative.

Ad VII. Quoad primam partem: affirmative: vicarii tamen foranei transmittant acta ad Curiam episcopalem, cuius est expedire fidem status liberi. Quoad secundam partem: provisum in prima.

Ita est—Angelus Argenti S. R. U. Inquisitionis Notarius.

V.

Dubia circa exterorum matrimonia cum responsionibus S. Congreg. S. Officii.

Ex append. Synodi Veliternae Card. Matthaei, Romae 1819, pag. 145.

Ordines ultimo loco emanati, circa matrimonia cum exteris contrahenda, inter alia disponunt, quod Ordinarii praecipiant omnibus et singulis parochis in eorum dioecesibus existentibus, ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum ecclesiis, nisi certiorato Ordinario, a

quo vel eius Vicario generali prius teneantur fidem authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerint examinati testes in eorum tribunali, qui probent statum liberum contrahere volentium.

I. Quaeritur, an illi ex dioecesibus circumvicinis et ipsi teneantur tales probationes facere, an vero sufficiat fides denunciationum in eorum dioecesibus, factarum cum legalitate Ordinarii, et probatio eorum status post discessum ab ipsa diocesi?

R. Huiusmodi habentur pro exteris, et consequenter tenentur probationes facere.

II. Item an contrahere volentes, in confinibus eorum dioecesis habitantes, et ob vicinitatem ab eorum rectoribus cogniti teneantur easdem facere probationes, an vero sufficiant publicationes ab ipsis rectoribus faciendae?

R. Etiam ipsi tenentur facere probationes.

III. An easdem teneantur facere probationes ii, qui ante aetatem nubilem a propria dioecesi discedentes, ad aliam se contulerint, et in ea postmodum semper habitaverunt?

R. Non tenentur, qui non fuerunt extra dioecesim tempore habili ad contrahendum.

IV. An in civitate, in qua milites hispani, teutonici, alemanni et aliarum longinquarum nationum residere solent, idem cum ipsis sit servandum, vel sufficiat probationes in ipsa civitate recipere de eorum statu a testibus ipsarum regionum de negotio edoctis?

R. Tenentur facere probationes iuxta formam instructionis, quia isti facilius committunt polygamiam.

V. An facta per parochum monitione Ordinario contrahere volentis, fides status eiusmodi sit ab eodem parocho vel a contrahere volente reportanda?

R. Tenetur fidem reportare et parocho consignare is, qui vult matrimonium contrahere, sed est in libertate parochi huiusmodi onus in se assumere.

VI. An eaedem probationes sint servandae in casu necessitatis, et ab existentibus in periculo mortis sic contrahere volentibus?

R. Non sunt servandae in articulo mortis, intra quem scilicet probabiliter non adsit tempus sufficiens faciendi diligentias, cum hoc etiam, quod si infirmus forte convaluerit, debeant fieri diligentiae iuxta instructionem, antequam simul conveniant.

VII. An requiratur attestatio proprii Ordinarii pro exteris, qui per decem annos et ultra domicilium acquisierint in loco ubi sunt matrimonium contracturi, si eorum status liber probetur per testes fide dignos tam originis quam domicilii?

R. Requiritur.

VIII. An requiratur dicta attestatio pro illis exteris, qui unicam vel plures duxerunt, et e contra si mortuae fuerint in loco ubi iterum matrimonium contrahere desiderant, ac amplius post mortem a dicto loco non discesserunt?

R. Requiritur pariter.

VI.

INSTRUCTIO

AD PROBANDUM OBITUM ALICUIUS CONIUGIS

Matrimonii vinculo duos tantummodo, Christo ita docente, copulari et coniungi posse: alterutro vero coniuge vita functo, secundas, imo et ulteriores nuptias licitas esse, dogmatica Ecclesiae Catholicae doctrina est.

Verum ad secundas et ulteriores nuptias quod attinet, cum de re agatur, quae difficultatibus ac fraudibus haud raro est obnoxia, hinc Sacta Sedes sedulo curavit modo Constitutionibus generalibus, saepius autem responsis in casibus particularibus datis, ut libertas novas nuptias ineundi ita cuique salva esset, ut praedicta matrimonii unitas in discrimen non adduceretur.

Inde constituta sacrorum Canonum, quibus, ut quis possit licite ad alia vota transire, exigitur quod de morte coniugis certo constet, uti cap. *Dominus, de secundis nuptiis*, vel quod de ipsa morte recipiatur *certum nuncium*, uti in cap. *In praesentia, de sponsalibus et matrimoniis* (1). Inde etiam ea quae

(1) Nel capo *Dominus, De secundis nuptiis*, leggonsi queste parole che Lucio III scrisse ai cristiani posti nella schiavitù dei Saraceni: « Super matrimoniis, quae quidam ex vobis (nondum habita obeuntis coniugis certitudine) con-

explanatius traduntur in Instructione, *Cum alias*, 21 Augusti 1670 a Clemente X sancita, et in Bullario Romano inserta, super examine testium pro matrimoniis contrahendis in Curia Emi Vicarii Urbis et ceterorum Ordinariorum. Maxime vero quae propius ad rem facientia ibi habentur nn. 12 et 13.

Et haec quidem abunde sufficerent si, in eiusmodi causis peragendis, omnimoda et absoluta certitudo de alterius coniugis obitu haberi semper posset; sed cum id non sinant casuum propemodum infinitae vices (quod sapienter animadversum est in laudata Instructione his verbis: *Si tamen huiusmodi testimonia haberi non possunt, sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes quae de iure communi possunt admitti, dummodo legitimae sint et sufficientes)* sequitur, quod stantibus licet principiis generalibus praestitutis, haud raro casus eveniunt, in quibus ecclesiasticorum Praesidum iudicia habere solent in vera iustaque probatione dignoscenda ac statuenda; immo pro summa illa facilitate, quae aetate nostra facta est remotissimas quasque regiones adeundi, in omnes fere orbis partes homines divagentur, eiusmodi casuum multitudo adeo succrevit, ut frequentissimi hac de re ad Supremam hanc Congregationem habeantur recursus, non sine porro partium incommodo, quibus inter informationes atque instructiones, quas pro re nata, ut aiunt, peti mittique necesse est, plurimum defluit temporis, quin possint ad optata vota convolare.

Quapropter sacra eadem Congregatio huiusmodi necessitatibus occurrere percupiens, simulque perpendens, in dissitis praesertim missionum locis, ecclesiasticos Praesides opportunis destitui subsidiis, quibus ex gravibus difficultatibus extricare se valeant, e re esse censuit, uberiorem edere Instructionem, in qua, iis, quae iam tradita sunt, nullo pacto abrogatis, regulae indigitentur, quas in eiusmodi casibus haec ipsa s. Congregatio sequi solet, ut illarum ope, vel absque necessitate recursus ad Sanctam Sedem, possint iudicia ferri, vel certe, si recurrendum sit, status quaestionis ita dilucide exponatur, ut impedire longiori mora sententia non debeat. Itaque

I. Cum de coniugis morte quaestio instituitur, notandum primo loco, quod argumentum a sola ipsius absentia quantacumque (licet a legibus civilibus fere ubique admittatur) a sacris Canonibus minime sufficiens ad iustam probationem habetur. Unde sa. me. Pii VI ad Archiepiscopum Pragensem die 11 Iulii 1789 rescripsit, solam coniugis absentiam, atque omnimodum eiusdem silentium *satis argumentum non esse ad mortem comprobandam*, ne tum quidem cum edicto regio coniux absens evocatus (idemque porro dicendum est, si per publicas ephemerides id factum sit) nullum suimet indicium dederit. *Quod enim non comparuerit*, idem ait Pontifex, *non magis mors in causa esse potuit, quam eius contumacia.*

II. Hinc ad praescriptum eorumdem sacrorum Canonum, documentum authenticum obitus diligenti studio exquiri omnino debet; exaratum scilicet ex regestis paroeciae, vel xenodochii, vel militiae, vel etiam, si haberi nequeat ab auctoritate ecclesiastica, a Gubernio civili loci in quo, ut supponitur, persona obierit.

III. Porro quandoque hoc documentum haberi nequit; quo casu testium

traxerunt; id vobis respondemus, ut nullus amodo ad secundas nuptias migrare praesumat, donec ei constet, quod ab hac vita migraverit coniux eius. Si vero aliquis vel aliqua id hactenus non servavit et de morte prioris coniugis adhuc sibi existimat dubitandum, ei quae sibi nupsit debitum non deneget postulanti; quod a se tamen noverit nullatenus exigendum. Quod si post hoc de prioris coniugis vita constiterit, relictis adulterinis complexibus, ad priorem coniugem revertatur. »

Il capo *In praesentia, De sponsalibus*, contiene la risposta di Clemente III al vescovo di Saragozza, ed è la seguente: « In praesentia nostra quaesivisti, quid agendum sit de mulieribus, quae viros suos, causa captivitatis vel peregrinationis absentes, ultra septennium praestolatae fuerint, nec certificari possunt de vita vel de morte ipsorum, licet super hoc sollicitudinem adhibuerint diligentem; et pro iuvenili aetate seu fragilitate carnis nequeunt continere petentes aliis matrimonio copulari. Consultationi tuae taliter respondemus, quod quantocumque annorum numero ita remaneant, viventibus viris suis, non possunt ad aliorum consortium canonice convolare; nec auctoritate Ecclesiae permittas contrahere, donec certum nuncium recipiant de morte virorum. »

depositionibus supplendum erit. Testes vero duo saltem esse debent, iurati, fide digni, et qui de facto proprio deponant, defunctum cognoverint, ac sint inter se concordes quoad locum et causam obitus, aliasque substantiales circumstantias. Qui insuper, si defuncti propinqui sint, aut socii itineris, industriae, vel etiam militiae, eo magis plurimi faciendum erit illorum testimonium.

IV. Interdum unus tantum testis examinandus reperitur, et licet ab omni iure testimonium unius ad plene probandum non admittatur, attamen ne coniux alias nuptias inire peroptans, vitam coelibem agere cogatur, etiam unius testimonium absolute non respuit. Suprema Congregatio in dirimendis huiusmodi casibus, dummodo ille testis recensitis conditionibus sit praeditus, nulli exceptioni obnoxius, ac praeterea eius depositio aliis gravibusque adminiculis fulciatur; sique alia extrinseca adminicula colligi omnino nequeant, hoc tamen certum sit, nihil in eius testimonio reperiri, quod non sit congruum atque omnino verisimile.

V. Contingit etiam, ut testes omnimoda fide digni testificentur, se tempore non suspecto mortem coniugis ex aliorum attestatione audivisse, isti autem vel quia absentes, vel quia obierint, vel aliam ob quamcumque rationabilem causam examinari nequeunt; tunc dicta ex alieno ore, quatenus omnibus aliis in casu concurrentibus circumstantiis, aut saltem urgentioribus respondeant, satis esse censentur pro sequutae mortis prudenti iudicio.

VI. Verum, haud semel experientia compertum habetur, quod nec unus quidem reperiatur testis qualis supra adstruitur. Hoc in casu probatio obitus ex coniecturis, praesumptionibus, indiciis et adiunctis quibuscumque, sedula certe et admodum cauta investigatione curanda erit; ita nimirum, ut pluribus hinc inde collectis, eorumque natura perpensa, prout scilicet urgentiora vel leviora sunt, seu propiore vel remotiore nexu cum veritate mortis coniunguntur, inde prudentis viri iudicium ad eamdem mortem affirmandam probabilitate maxima seu morali certitudine permoveri possit. Quapropter quandonam in singulis casibus habeatur ex huiusmodi coniecturis simul coniunctis iusta probatio, id prudenti relinquendum est iudicis arbitrio; heic tamen non abs re erit plures indicare fontes ex quibus illae sive urgentiores, sive etiam leviores colligi et haberi possint.

VII. Itaque in primis illae praesumptiones investigandae erunt, quae personam ipsius asserti defuncti respiciunt, quaeque profecto facile haberi poterunt a coniunctis, amicis, vicinis, et quoquo modo notis utriusque coniugis. In quorum examine requiratur ex. gr.

An ille, de cuius obitu est sermo, bonis moribus imbutus esset; pie religioseque viveret; uxoremque diligeret; nullam sese occultandi causam haberet; utrum bona stabilia possideret, vel alia a suis propinquis aut aliunde sperare posset.

An discesserit annuentibus uxore et coniunctis; quae tunc eius aetas et valetudo esset.

An aliquando, et quo loco scripserit, et num suam voluntatem quamprimum redeundi aperuerit, aliaque huius generis indicia colligantur.

Alia ex rerum adiunctis pro varia absentiae causa colligi indicia sic poterunt.

Si ob militiam abierit, a duce militum requiratur quid de eo sciat; utrum alicui pugnae interfuerit; utrum ab hostibus fuerit captus; num castra deseruerit, aut destinationes periculosas habuerit *etc.*

Si negotiationis causa iter susceperit, inquiratur, utrum tempore itineris gravia pericula fuerint ipsi superanda: num solus profectus fuerit, vel pluribus comitatus: utrum in regionem ad quam se contulit, supervenerint seditiones, bella, fames, et pestilentiae *etc.*

Si maritimum iter fuerit aggressus, sedula investigatio fiat a quo portu discesserit; quinam fuerint itineris socii; quo se contulerit; quod nomen navis quam conscendit; quis eiusdem navis gubernator; an naufragium fecerit; an societas quae navis cautionem forsan dedit, pretium eius solverit; aliaeque circumstantiae, si quae sint, diligenter perpendantur.

VIII. Fama quoque aliis adiuta adminiculis argumentum de obitu consti-

tuit, hisce tamen conditionibus, nimirum: quod a duobus saltem testibus fide dignis et iuratis comprobetur; qui deponant de rationabili causa ipsius famae; an eam acceperint a maiori et saniori parte populi, et an ipsi de eadem fama recte sentiant; nec sit dubium illam fuisse concitatam ab illis, in quorum commodum inquiritur.

IX. Tandem, si opus fuerit, praetereunda non erit investigatio per publicas ephemerides, datis Directori omnibus necessariis personae indiciis, nisi ob speciales circumstantias saniori ac prudentiori consilio aliter censeatur.

X. Haec omnia pro opportunitate casuum sacra haec Congregatio diligenter expendere solet; cumque de re gravissima agatur, cunctis aequa lance libratis, atque insuper auditis plurium Theologorum et iuris prudentum suffragiis, denique suum iudicium pronunciat, an de tali obitu satis constet, et nihil obstet quominus petenti transitus ad alias nuptias concedi possit.

XI. Ex his omnibus ecclesiastici Praesides certam desumere possunt normam quam in huiusmodi iudiciis sequantur. Quod si, non obstantibus regulis hucusque notatis, res adhuc incerta et implexa illis videatur, ad Sanctam Sedem recurrere debebunt, actis omnibus cum ipso recursu transmissis, aut saltem diligenter expositis.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

(V. il fasc. prec. a pag. 157)

CAPO PRIMO

Della frequenza delle confessioni sacrileghe.

ARTICOLO QUARTO

Si ponderano le cagioni delle confessioni sacrileghe, rispetto alle mutate condizioni dei nostri tempi.

Veniamo ora alle cagioni del male che lamentiamo, e facciam di conoscere quale forza abbiano potuto avere nei tempi andati, segnatamente nei due ultimi scorsi secoli, e quale possano avere ai giorni nostri. Questa ricerca e rende più spedita la via che restaci a fare, e conferma razionalmente ciò che nei precedenti articoli mettemmo in sodo con l' autorità altrui, vogliamo dire la grande frequenza delle confessioni sacrileghe pur tra le odierne. Veramente le testimonianze già recate son tante e così ponderose, da convincere di ciò appieno ogni discreto lettore. Ma poichè si tratta del cardine di tutta la disquisizione, ben importa raffermarlo ancora più per quest' altra guisa.

Le cagioni per le quali si suol tacere i peccati in confessione, sembra possan ridursi ad otto; che sono: 1.° la natural verecondia, 2.° la poca istruzione religiosa, 3.° il poco timor di Dio, 4.° la scarsezza naturale d' intelligenza, 5.° al timore di riportare alcun danno dall' accusa intiera, 6.° il difetto di spontaneità nella deliberazione di confessarsi, 7.° il difetto di libertà nella scelta del confessore, 8.° il manco di aiuti da parte dei predicatori e dei confessori. Esaminiamo partitamente la forza di ciascuna, quanto alle mutate condizioni dei tempi.

1. La prima ed insieme la principalissima cagione è la natural verecondia, cioè quella ripugnanza che l' uomo naturalmente incontra a dichiararsi con la propria bocca volontario autore di un malfatto. Le altre sette cagioni sono ordinariamente piuttosto concause; le quali avvalorano, quale più quale meno, tal causa primaria. Per vero, tutte, affatto tutte le numerose autorità da noi recate nei precedenti articoli, non assegnano per cagione di tanti sacrilegii, che questa naturale verecondia. Occupandosi della libertà da darsi ai penitenti, della necessità di aiutarli ecc. ecc., mirano solo a sminuire più che sia possibile cotal naturale ripugnanza.

Or questa è una passione tutta propria della corotta umana *natura*. Cominciò col primo uomo, e finirà con l' ultimo che respirerà sulla terra. Appena il nostro protoparente ebbe peccato, ribellatesi alla ragione le passioni tutte, e fra esse la più malaugurata, la superbia, egli, lungi dal confessare a Dio con umile sincerità il suo gran fallo, ne dette la colpa ad Eva, e quasi a Dio stesso che gliela

avea data compagna. Eva in simil modo die- de la colpa al serpente. Così pure con molta audacia il primo fratricida tentò di occulta- re all'onniveggente il suo delitto, e :—For- se, gli rispose, son io il custode di mio fra- tello?

Perciò il s. Giobbe chiama miseria *tutta propria dell' uomo*, il voler nascondere il commesso peccato: *Si abscondi* QUASI HOMO *peccatum meum, et celavi in sinu meo iniquitatem meam* (31, 33). Sulle quali pa- role dice s. Gregorio Magno: USITATUM HU- MANI GENERIS VITIUM EST, *et labendo peccatum committere,* ET COMMISSUM NE- GANDO ABSCONDERE (Moral. l. 22). Di che piangea s. Bernardo: *O verecondia, expers rationis, inimica salutis..... Haec plane illa, quam Sapiens loquitur, confusio ad- ducens peccatum* (Ep. 185 ed Eust). E pri- ma di lui s. Ambrogio: *Difficile est* (poeni- tentiam gerere peccati); *repugnat enim* NA- TURA, *repugnat* VERECUNDIA (ad Simpl.). Sicchè tal miseria è propria non del tale o tal altro individuo o stato o sesso, ma è propia della NATURA UMANA: *usitatum* UMAMI GENERIS *vitium.* E ciò non solo perchè in o- gni uomo è innata la superbia, infausta sorgente di tal verecondia; si ancora perchè in ogni uomo si verifica quel che scrive l' A Lapide con innumerabili altri autori, cioè che *solet daemon pudorem, quem peccatori, dum peccaret, abstulit, eidem, dum illud vult confiteri, restituere, ut confessionem im- pediat, eumque in peccato captivum de- tineat* (in Eccli. 4, 31). Il che già erasi detto dal Rituale romano: *Verecundia, qua prae- peditI,* SUADENTE DIABOLO, *peccata con- fiteri non audent.* Se dunque siffatta ripu- gnanza trae origine da una *naturale* miseria, accresciuta dalle insidie dell' antico ingannа- tore, e se è vero che *quod natura dat, nemo tollere potest* (almeno quanto al sen- tirlo), e che il nemico infernale sempre *cir- cuit, quaerens quem devoret;* segue chia- ra ed ineluttabile la conseguenza, che il variar di tempi e di costumi non può portare alla pre- cipua e fondamentale cagione delle confessioni sacrileghe, che variazioni di forza *levissime;* e che quindi, con tutta la corruzione odierna, la natural verecondia nella generalità di coloro che oggidì si confessano (si noti *di coloro che oggidì si confessano*) non può essere gran fatto minore di quel che fosse in coloro che si accostavano alla confessione negli ul- timi due secoli.

Per altro una qualche diminuzione vi è; la vediamo, anche paragonando solo i tempi della nostra adolescenza con gli attuali. Ma, di grazia, non la si esageri. E si rifletta ben bene, che a lato di questa *diminuzione* di vergogna sta l' *aumento* dei peccati vergo- gnosi. Talchè quella medesima ripugnanza che per un verso è un po' sminuita, per l'altro è cresciuta. Se poi il secondo capo tolga ogni valore pratico al primo, non vogliamo de- cidere. Crediamo però che, se, fatta la sot- trazione, resta alcun residuo, non può essere assai considerevole. E conchiudiamo che, tutto calcolato, la prima e principalissima ca- gione delle confessioni secrileghe non è oggi sminuita che ben poco, rispetto ai tempi andati.

2. Per seconda cagione mettemmo la poca istruzione religiosa. È certo che, in pari con- dizioni, più difficilmente tacerà peccati al confessore chi è ben istruito nelle dottrine re- ligiose, che chi n' è quasi ignaro. Perocchè quegli intende che il rossore dell' accusar le proprie colpe è un esercizio di umiltà gra- tissimo a Dio, in riparazione dell' essersi a lui ribellato col peccare; conosce l'assoluta inviolabilità del suggello sacramentale, e non ha lo stolto timore di qualche rivelazione; sa le locuzioni più decenti, e che però fan sen- tire meno vergognosa l' accusa delle colpe turpi; capisce bene che con una confessione dimezzata più e più si aggraverebbe la co- scienza ecc: cotalchè di leggieri fa il neces- sario sforzo a vincere la verecondia, e si accusa interamente. Laddove chi è niente o poco istruito in religione, ignorando più o meno tutte siffatte cose, ben facilmente si lascia chiudere dalla verecondia la bocca, e tace le colpe di cui sente maggior vergogna.

Or sembraci indubitabile, che nei due secoli scorsi vi fosse generalmente maggior istruzione religiosa, che non ai giorni nostri; e ciò atteso il maggior numero di sacri operai che allora aveasi, la più frequente amministrazione della parola di Dio, il più comune accorrervi, il maggior impegno, nei genitori e nei maestri, per l'insegnamento del catechismo ai fanciulli. Oggi in tanti luoghi è una penuria lacrimevolissima della parola divina. In alcuni paesi da parecchi anni non più si ascolta un predicatore quaresimale; e tutto il ministero della Parola è in un parroco, che talvolta Dio sa come è con quanta assiduità lo compia verso gli adulti, i fanciulli, i villici ecc. Piacesse a Dio e tali luoghi fossero pochi! Quanta poi e quale istruzione religiosa s'impartisca oggigiorno nelle scuole, non è chi non sappia. Gli è vero che le buone stampe, lode al Signore, sono a dì nostri numerose. Ma non crediamo suppliscano adequatamente alla notata diminuzione della parola di Dio e al più ristretto accorrervi. Poichè le pessime stampe, che allagano il mondo, fan che poco e da pochi (al confronto) si leggano le buone: ed ancora perchè queste sono in nassima parte troppo apologetiche, e troppo poco catechetiche. Onde ci par da conchiudere che, in generale, questa seconda causa delle confessioni sacrileghe sia oggi maggiore che pel passato.

3. La terza cagione l'abbiam riposta nella scarsezza di timor di Dio. *Ceteris paribus*, è chiaro che men facilmente commetterà un sacrilegio chi trema al pensiero di provocar con tale oltraggio lo sdegno divino, che chi poco teme il Signore: senza dire che chi più teme Iddio, meno pecca, e meno perciò ha materia da vergognarne. Ma chi non vede che ai nostri giorni, almeno in molti cristiani, è più scarso che nei tempi andati questo santo timore? Ed è conseguenza necessaria non pur della scarsezza d'istruzione religiosa, ma ancora e più dell'indebolimento di fede. La fermezza e vivezza di fede rafforza, in proporzione, tutte le altre virtù; del pari che l'infiacchirsi di essa tutte le fa languire: appunto come la floridezza o malsania della radice influisce più che ogni altra cosa alla floridezza o malsania di tutto un albero. Perciò, chi ben guardi, con alta teologia dicea S. Teresa, ogni peccato nascere da mancamento di fede. Or il tanto dire e scrivere che oggi si è fatto contro la religione, non potea non produrre in molte anime, non diremo la perdita della fede, ma un tal vacillamento, o per lo meno un certo languore in essa e per conseguente una forte diminuzione nel timor di Dio. Conviene pertanto riconoscere che la terza cagione del disordine di che trattiamo, è, almeno in buona parte dei fedeli odierni, ben più poderosa che non fosse in quelli del secolo 17.° e del 18.°.

4. La scarsezza d'intelligenza, sia per troppo tenera età, sia per ottusità naturale, fa pure che riesca assai più difficile il vincere la verecondia. Questa quarta cagione include ordinariamente le due discorse innanzi. E per fermo, chi poco intende, poco può istruirsi nelle dottrine della religione; e però poco, per lo più, sarà fornito di quell'illuminato timor di Dio, ch'è tanto necessario a ben ricevere i sacramenti. Ma, essendovi stati, e sempre essendovi, ad un di presso nelle medesime proporzioni, di tali ingegni e di tali età, non possiamo ravvisare in questa cagione una notevole differenza fra i tempi andati e i nostri.

5. Nè la ravvisiamo nella quinta; perciocchè in ogni tempo si è potuto, più o meno scioccamente, temere qualche danno dall'accusa intiera: esempligrazia che il confessore non più guardi di buon occhio il penitente, che imponga la restituzione dell'altrui, che proibisca il ritorno in quella casa, che neghi la assoluzione e quindi il permesso della comunione, con pericolo d'infamia, o con necessità di differire la celebrazione del matrimonio, ecc. Che se vuolsi affermare in ciò alcuna differenza, sembra abbia a distinguersi così: quei timori che posson sorgere dalla difficoltà di ottenere l'assoluzione *per la rigidezza dei confessori*, sono alquanto diminuiti, essendo oggi più generale

a benignità nei sacri ministri (1); quei timori che nascono da ignoranza religiosa, e dagli obblighi di restituire, di allontanarsi dalle occasioni ecc. sono cresciuti, pel difetto di religiosa istruzione, e per la cresciuta corruzione del vivere. Sicchè, compensatamente, la intensità della quinta cagione neppur sembra notevolmente mutata.

6. Chi va a confessarsi *forzatovi* da una cagione qualunque, tacerà dei peccati più probabilmente che chi, in parità di condizioni, va a confessarsi *spontaneamente*. Le confessioni odierne sono *generalmente* e *molto* più spontanee che quelle dei due secoli passati? Così crediamo. Primamente perchè ancora oggidì molti e molti si confessano non per intera spontanea e sola volontà di riconciliarsi con Dio, sivvero perchè spintivi dai superiori, o per non essere mostrati a dito, o (specie le donne) per coprire delitti, o per fare come veggono fare ecc.—Secondamente perchè anche nei tempi di s. Leonardo, s. Alfonso M.° ecc. quei cristiani che si confessavano UNICAMENTE per timore delle pene ecclesiastiche o del cattivo nome, erano ben pochi. E quali cristiani erano mai? Erano quelli d'indole cattiva, erano i cristiani pessimi, i quali non soglion mica troppo vergognarsi del confessore. Già di questi non piccola parte, o eludevano la vigilanza dei pastori, con qualche mezzo che non mancava, o sprezzavano le pene (che, per essere *ferendae sententiae*, erano inflitte generalmente con molta sobrietà); e quindi stavano abitualmente lontani dai sacramenti. Gli altri pochi si confessavano; ma, al solito, ai confessori larghi, ch'erano i più (2), e che gli assolvevano con somma facilità e prontezza. Solevano perciò quei cotali far confessioni cattive per manco di disposizioni, non per volontaria reticenza di peccati; in guisa che non han relazione di sorta col nostro argomento. I cristiani poi d'indole non cattiva (1), al giungere del tempo pasquale si confessavano, è vero, più generalmente che non oggi; ma non già *unicamente* pei detti timori delle pene ecc., bensì principalmente per compiere un dovere; molto anzi contenti che tal dovere spronasse la loro pigrizia pel proprio bene. Non poteano adunque le loro confessioni dirsi propriamente forzate. E molto meno si poteano dir tali tutte le altre che si facevano fuori quelle di precetto; le quali altre formavano senza dubbio la parte maggiore del numero totale, e si facevano ad un di presso per gli stessi motivi di divozione e con la stessa spontaneità che al presente.

Nel resto, atteso l'andazzo dei nostri tempi ostile alla religione, non può negarsi che oggi le confessioni, sopratutto dei giovani, hanno maggior carattere di spontaneità, che ai tempi di s. Alfonso; nei quali si faceva altresì guerra alla religione, ma più copertamente. Ammettiamo perciò una tal diminuzione nella sesta causa delle confessioni sacrileghe. Crediamo però che siffatta causa sia delle meno considerevoli; risultando dall'esperienza che innumerabili anime, recatesi al sacro tribunale con perfetta spontaneità, e talora con gravi sacrifizii, senza poi l'aiuto del confessore non hanno avuto forza di superare la verecondia.

7. Una delle più forti, all'incontro, è la settima cagione. Egli è un fatto che molte anime, come scrive l'Angelico, a manifestar le proprie colpe al tale confessore incontrano una insuperabile difficoltà, che non incon

(1) Diciamo *alquanto* sminuiti, dacchè pur nel secolo scorso il maggior numero era dei confessori *faciloni;* e si sa che a costoro si soglion dirigere i penitenti che han da temere dai confessori *scrupolosi*. V. s. Alfonso, l. 6, n. 464; e vedi pure l'*Istruzione e pratica* dello stesso s. D., c. ult., n. 15.

(2) V. la nota preced., e i luoghi in essa citati.

(1) Notisi che alle volontarie reticenze nel confessarsi son più facili assai le persone appunto di mediocre ed anche di buona indole, come quelle che sentono maggiore la verecondia dei falli commessi. Tra le persone d'indole malvagia abbondano molto di più le confessioni nulle per mancanza di dolore e di proposito.

trano a manifestarle ad un altro. Onde, se avviene che debban confessarsi necessariamente al primo, il sacrilegio è quasi certo. Or ciò può avvenire, d'ordinario, o per grande scarsezza di confessori, o quando il proprio confessore, a cui si abbia quella difficoltà di aprirsi, non soffre che il penitente vada da altri.

Rispetto al primo capo è cosa troppo manifesta quanto sia oggi scemato il numero dei confessori, al confronto degli scorsi tempi: nei quali perciò era assai maggiore la libertà della scelta. Oltrechè le famiglie religiose, di cui non ne mancavano quasi in ogni borgata, tramutavano spesso i padri, approvati per le confessioni; ai quali, in ispecie se nuovi arrivati, ognuno poteva confessarsi, sicuro di non esserne conosciuto. Ond'è che sotto tal primo riguardo la settima causa delle confessioni sacrileghe è non poco cresciuta.

Se poi abbiavi mutazione nel dispiacimento dei confessori che i proprii penitenti vadano talvolta da altri, noi sappiamo pel l'appunto. Certo è che gli autori contemporanei, le cui parole possono rivedersi nel precedente articolo, parlano di ciò con linguaggio ben forte, più forte (che noi veggiamo) di quello usato intorno a tale gravissimo sconcio dagli autori antichi. Nè la nostra esperienza e quel che di ciò abbiamo più volte udito da soggetti degnissimi, ci permettono di creder piccolo il numero di queste misere quanto funeste gelosie! E quel che più ci ha recato meraviglia, si è che cadono in siffatto disordine anche dei confessori nel resto irreprensibili; interpretando con arcigna rigidezza la regola spirituale, che, senza necessità, non devesi mutar confessore: senza riflettere che ci è pur un' altra regola spirituale, esser cioè molto conveniente che si vada talvolta da altro confessore; senza badare che la libertà della confessione è necessità grandissima; senza considerare che la sapientissima Maestra, la santa Chiesa, esige con tanto rigore, e sì sovente il confessore straordinario financo per le religiose! Ma lasciamo indeciso questo secondo rispetto; e diciamo che, almeno sotto il primo, la libertà di confessarsi a chi meglio si creda, era molto maggiore nei passati tempi, che non è nei nostri.

8. Da ultimo, quanto all' ottava cagione, noi non sapremmo asserire se oggi i sacri ministri aiutino le anime ad accusarsi interamente, più o meno che nei due ultimi secoli. Propendiamo però a credere che allora il facessero di più, non foss'altro per seguire l'esempio e i suggerimenti di quegli uomini apostolici davvero straordinarii, dei quali dicemmo nel 2.° articolo. Oggi, dei predicatori una buona parte pugnano contro gli errori correnti. Il resto inveisce contro i vizii; e del vincere in confessione la verecondia si occupa poco o punto. Non è raro il caso di sentir interi quaresimali senza un motto su questa materia, che s. Alfonso e s. Leonardo chiamavano *la più importante fra tutte*, e sulla qnale essi tornavano con tanta frequenza.

Dei confessori poi, per quanto ci è dato conoscere, solo quelli che hanno zelo non ordinario *(utinam plerique)* prendono sufficiente cura di questo punto. Gli altri (senza dire di quelli che coi lor modi aspri, o col mostrar meraviglia all' udire i primi peccati gravi, aiutano potentissimamente non all' accusa, ma al silenzio) non vi pensano quasi per nulla. E credono star sicuri in coscienza, per la ragione che il confessore deve ben guardarsi dall'ammaliziare o scandalizzare i penitenti; quasi che non esistessero i modi prudentissimi, che ben si trovano con lo studio e con l'orazione, da aiutare sommamente all'accusa delle più laide colpe (sempre però nella sola sostanza, com'è dovere), senza proferire una sillaba che possa menomamente, non diremo nuocere, ma spiacere a orecchie le anco più caste. Questa oscitanza per verità è cosa che strappa le lagrime. Ed oh si trovasse in pochi!

Presentasi a quel confessore animato dallo spirito di G. C. un penitente nuovo (1). Il

(1) Dacchè coi penitenti stabili, quando si sono

confessore lo accoglie amorevolmente, lo incoraggia a dir tutto con franchezza, lo aiuta con opportune ed industri interrogazioni, ed al bisogno con domande suggestive, e con tali mezzi trae da un abisso di sacrilegii quell'anima, che si era confessata per anni ed anni a parecchie decine di confessori paesani e forestieri, sempre desiderosa di uscire da quel miserando stato, ma non mai aiutatavi un poco. Che prova questo fatto? Che proverebbe, se avvenisse frequentissimamente? Non proverebbe in modo apodittico che gran numero, forse la massima parte, dei confessori oggi non aiuta a bastanza le anime a vincere la verecondia? Ebbene *frequentissimo* è il fatto che abbiam censurato. Su cosa di tanta rilevanza non siamo stati tenerci paghi della nostra sola esperienza. Abbiam consultato non pochi ottimi operai e missionarii viventi, e *tutti* ci han confermato lo stesso! Non sembra perciò che altri voglia trovare irragionevole la nostra propensione a credere nei giorni presenti cresciuta questa ottava cagione delle confessioni sacrileghe: cagione che ove cessasse interamente, pressocchè interamente cesserebbe la forza di tutte le altre sette, non esclusa la prima e fondamentale!

Conchiudiamo questo articolo. Esaminando le otto cagioni delle confessioni sacrileghe, rispetto alle mutate condizioni dei nostri tempi, abbiam veduto che debba oggi ammettersi una lieve diminuzione solo nella 1.ª e nella 6.ª, ed in compenso, un notevole aumento nella 2.ª, nella 3.ª, nella 7.ª e molto probabilmente anche nell'8.ª; nessuna considerevole mutazione nella 4.ª e nella 5.ª. Sicchè l'esame razionale delle cause di tanto ruinoso disordine ci mena alla stessa conseguenza che derivò dal confronto che facemmo tra le testimonianze dei più celebri operai dei due ultimi scorsi secoli con quelle dei più riputati del volgente, fino ai nostri contemporanei: essere le confessioni sacrileghe *frequentissime* oggigiorno come nei due secoli passati.

Noi stimiamo, che ben possa essere grande differenza nelle proporzioni di cotal male fra tempi, e tempi fra luoghi e luoghi; ma quasi *unicamente* in ragione inversa del grado di zelo dei sacri ministi: talchè in quei tempi e in quei luoghi sia minore il numero delle confessioni sacrileghe, nei quali sia maggiore sul pulpito e nel confessionale l'impegno, lo zelo ecclesiastico di prevenire e riparare cotanta ruina. Ma questo impegno i ministri del Signore non lo avranno giammai, finchè all'ardente carità del loro cuore non uniscano una forte persuasione della loro mente, che anime senza numero, se non sono molto aiutate dai predicatori e dai confessori, tacciono i peccati per vergogna.

(*Continua*).

---

usate per le prime due o tre volte, e poi di quando in quando, le caritative industrie perchè si confessino interamente, non vi è quasi null'altro a fare. Oh! quanto è arduo l'ottenere che dicano: Padre, vi ho ingannato.—Con essi perciò è neccessario farsi una legge di *obbligarli* a recarsi ogni dato numero di mesi da altro confessore (a loro scelta) per un paio di volte.

CRONACA RELIGIOSA
(31 Gennaio 1882)

Il B. Alfonso de Orozco— Domenica 15 sp. ebbe luogo nell'aula superiore del portico della Basilica Vaticana la solenne cerimonia della Beatificazione del Ven. servo di Dio Alfonso de Orozco, sacerdote professo dell'Ordine Eremitano di S. Agostino. Le sue virtù teologali e cardinali in grado eroico solennemente avea dichiarato il sommo Pont. Clemente XI di s. m, con decreto del 14 agosto 1732. Pio IX nel 15 nov. 1874 approvò due miracoli operati da Dio ad intercessione del detto Beato, e con lettera Apostolica in forma di Breve decretò nel 21 novembre 1875 che potevasi procedere sicuramente alla sua Beatificazione.

Intervennero all'augusta funzione gli Emi Cardinali componenti la S. C. dei Riti, i Prelati, gli Ufficiali ed i Consultori della stessa Congregazione, la nobile Anticamera Pontificia, gli Arcivescovi e Vescovi presenti a Roma, il Generale dell'Ordine Eremitano, il Procuratore Generale, il Postulatore della causa, gli assistenti e la Comunità religiosa agostiniana. Il S. Padre nelle ore pomeri-

diane, preceduto dal Sacro Collegio ed accompagnato dalla sua nobile corte si recava nell'aula della Beatificazione per venerare il novello Beato.

Il B. Carlo di Sezze—Nella domenica terza dopo l' Epifania venne celebrata nel medesimo luogo la solenne beatificazione del Ven. servo di Dio Carlo da Sezze, laico professo dei Min. Rif. le cui virtù teologali e cardinali vennero dichiarate dal Sommo Pont. Clemente XIV con decreto del 14 agosto 1772. Pio IX di s. m. approvò due miracoli con decreto de' 24 agosto 1872, e nel 20 nov. 1875 pronunciava che potevasi sicuramente procedere alla beatificazione. L'Ordine della funzione fu lo stesso serbato per la beatificazione del B. Alfonso de Orozco.

Il B. Umile da Bisignano — Nella Domenica 4.ª dopo l'Epifania il 29 sp. venne celebrata nella stessa aula, e col medesimo rito la beatificazione del Ven. Servo di Dio Umile da Bisignano, laico professo dei Min. Rif. dell'Ordine di S. Francesco. Le sue virtù teologali e morali furono con decreto del 4. Ottobre 1780 dichiarate dal Sommo Pontef. Pio. VI. E Pio IX di s. m. il 21 novembre 1875 approvò due miracoli: nello scorso anno il 27 Marzo il regnante Pontefice pronunziò il solenne decreto che si poteva sicuramente procedere alla beatificazione del medesimo, ordinando la spedizione delle lettere Apostoliche in forma di Breve.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre avea eletto Mons. Salzano all'alto officio di Maestro del Sacro Palazzo Apostolico: questi ha rinunziato.—Quattro missionarii del Seminario di S. Calocero in Milano sono partiti per le missioni estere: tre per l'Honan, vasta provincia Cinese, il quarto per la Birmania. —A Siena Mons. Pierallini Arciv. riceveva l'abiura d' un giovine protestante zuingliano.—Nel 18 sp. il S. P. ammetteva in particolare udienza il Kedivé d'Egitto Ismail pascià, con tre figli, e con un nobile e numeroso seguito. — In Venezia, per le mani di quel Patriarca, fu amministrato solennemente nella Chiesa dei Catecumeni il Sacramento del Battesimo e quello della Confermazione ad una giovane ebrea, Emma Carpi.—Nel 21 sp. un giovane a nome Luigi Banzo protestante faceva l'abiura de' suoi errori a Roma nella Cappella della Congrega del S. Cuore in S. M. in Campitelli alla presenza di Mons. Grossi Vesc. di Tripoli, delegato appositamente a tale uffizio dalla S. C. della Inquisizione.—Ai 30 u. s. cessava di vivere Mons. Paolo Bentini, Vescovo di Cesena.

Le guarigioni miracolose nella Cappella dei Padri Giorgiani, ove trovasi una statua di N. S. di Lourdes, in Gerì-Kevi (Turchia), vanno sempre più aumentando, massime tra i turchi. Nel giorno di S. Martino, patrono della Francia, sono guariti cinque turchi, due ciechi, uno paralitico, e due afflitti da altre malattie; molti ufficiali della milizia turca accorreano a quella Cappella. —L'Imperatore d' Austria ha elargito 100 fiorini per la costruzione della Chiesa greco-cattolica in Doboka, ed altri 300 fiorini alla Comunità parrocchiale cattolica in Gosua per acquisto di campane.—Le piccole Suore dei poveri hanno fondata una nuova Casa in Tunisi ch'è la dugentesima per quest' opera d'insigne carità.—Tre padri della missione Algerina nel Sahara presso Gadames sono stati assassinati per opera del Caddo di quella città.--Il Sig.r Arturo Browne, figlio di Lord Kilmaine si è convertito al cattolicismo.--Una nuova Diocesi è stata eretta in Inghilterra sotto il nome di Arundel. Il Duca di Norfolk ha offerta una rendita annua di 600 sterline per la dotazione della nuova sede, ed ha già fatta costruire una magnifica Chiesa in Arundel. — Il Ministro del Commercio in Austria ha limitato l' orario di servizio agli impiegati nei giorni di festa, affinchè possano attendere agli ufficii religiosi.—In tre villaggi della Francia, in una sola notte, col pretesto di chiamate per moribondi, furono aggrediti tre curati, due dei quali rimasero vittime.—Il Cattolicismo ha nel Giappone 3 Vescovi, 40 preti europei, 23 religiose, 80 chiese, ed i Giapponesi convertiti alla fede sono 23, 909.—Mentre si ritiravano dal passeggio il Re e la Regina di Spagna, incontrato il Viatico, scesero di carrozza, e fecero ivi prender posto al sacerdote con torci accesi a piedi accompagnarono il SS.° in tre abitazioni d'infermi, e di là fino alla Chiesa di S. Ginés a Madrid.--Il Pastore della Chiesa Anglicana Sidney H. Luttle, rettore della Chiesa S. Albans in Manchester, è ritornato unitamente alla sua famiglia in grembo della Chiesa Cattolica a Londra. — Nell'Africa Equatoriale, e propriamente in Ouroundi presso il lago Tanganika, tre missionari di Algieri il P. Douiaud, superiore, il R. Auger, ed il sig. Hopp, ausiliare belga, furono assaliti ed uccisi dai negri della tribù di Wabickaris. Essi aveano fondato uno stabilimento in quella località per la redenzione ed educazione dei fanciulli negri. — Sono morti: Mons. Carlo Federico Rousselet, Vesc. di Seez in Francia, e Mons. Claudio Obrè, Vesc. di Zoara, già Vic. Gen. ed ausiliare di Mons. Gignoux Vesc. di Beauvais.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex S. Congregatione Concilii.

I. Renuntiationis paroeciae—10 Sett. 1881—*Per summaria precum*—La mal ferma salute, la mancanza degli onesti comodi di vita, il desiderio di perfezionarsi negli studii indussero il parroco Emiddio a rinunziare alla parrocchia. E con ciò egli rinunziava pure a tutte le spese fatte da lui sì per riedificare la casa parrocchiale, e sì per ristaurare il sacro Tempio ; spese che toccavano la somma di L. 2000.—Non avendo però il Vescovo accettata la rinunzia, quegli fè ricorso alla S. Sede.

Il Prodatario Apostolico ne chiese l'informazione ed il voto all'Ordinario, il quale riferì, essere assai dolente che quel parroco, ancor giovane, voleva abbandonare il gregge in tempi in cui si soffre sì gran penuria di sacerdoti. Aggiunse, Emiddio aver promesso al suo predecessore, dal quale avea ricevuta licenza di recarsi in Roma per causa di studii, che mai per l'avvenire non si sarebbe allontanato dalla parrocchia. In quanto alle cause da Emiddio allegate, dimostrò falsa la prima, cioè la mal ferma salute, la quale, benchè per lo passato avesse alquanto sofferto , di presente potea dirsi assai florida. I comodi di vita erano più che sufficienti per lui, figlio di un agricoltore, e ben provvisto di rendite. Per la istruzione poi, era laureato in S. Teologia e *in utroque iure*, e ciò potea bastare. Per questi motivi riputava frivole le ragioni di sua rinunzia, alla quale egli sempre si era opposto.

Il Prodatario, a vista di ciò, fè conoscere ad Emiddio, che Sua Santità non credette opportuno di accettare la sua rinunzia. Emiddio però, non perdendosi di animo, volle ricorrere di nuovo al Sommo Pontefice, chiedendo con più calde istanze di venire sgravato dal peso della parrocchia. Il S. Padre deferì il giudizio della causa alla S. Congregazione. Ma questa il dì 10 Settembre 1881, dopo accurato esame, per le allegate ragioni rescrisse: *Lectum* (1).

E saviamente. Giacchè per l'accettazione della rinunzia di un beneficio occorrono cause valide, le quali possono ridursi all'utilità della Chiesa ed alla propria salute (Cap. *Quidem* 12 de Resign.). Or non ritrovandosi le dette cause in Emiddio, la S. C. giustamente respinse la sua domanda (2).

II. Dispensationis ab irregularitate—10 Sett. 1881—*Per summaria precum* — Francesco B., giovane a 18 anni, alunno già del Seminario, avea

(1) La formola *Lectum*, come fu spiegato nel Vol. I, vuol dire che la supplica fu letta in S. C., ma non fu ammessa.

(2) S. Pio V, nella Costit. *Quanta Ecclesiae* §. 3, assegna le varie cause per cui può essere accolta la rinunzia. Ecco le sue parole : « Posthac Episcopi et alii facultatem « habentes eorum dumtaxat renunciationes recipere et admittere possint, qui aut senio con- « fecti, aut valetudinarii, aut corpore impediti vel vitiati, aut crimini obnoxii, censurisque « ecclesiasticis irretiti, aut nequeant aut non debeant Ecclesiae, vel beneficio inservire, seu « qui unum aliud vel plura beneficia obtinuerint, vel quos ad aliud contigerit promoveri, « Religionem quoque ingressuri, vel matrimonium contracturi , si statim postea id reipsa « exequantur ... qui etiam ob capitales inimicitias nequeunt vel non audent in loco bene- « ficii residere securi ».

monca la prima falange dell' indice della mano sinistra. Desiderando nondimeno ascendere ai sacri ordini, si rivolse al S. Padre, con chiedere la dispensa dalla irregolarità. Il Vescovo, fattolo esaminare da due maestri di sacre cerimonie, attestò che l' oratore potea sufficientemente compiere, senza ammirazione del popolo, tutte le azioni della Messa, ed era giovane di buoni costumi.

La S. C. considerando:—a) Che i sacri Canoni dichiarano inabili pei Sacri ministeri coloro che sono viziati nel corpo così che non possono esercitare i divini officii, senza incontrare impedimento negli officii medesimi, e senza suscitare ammirazione nel popolo (Cap. 1, 2 et 6 de corp. vit.—et cap. *Ex parte* 5 de cleric.); ma nel caso trattavasi di difetto assai leggiero che non sembrava compreso nelle citate disposizioni — b) Che la S. C. ha più volte dispensato non solo in simili, ma in assai più gravi casi; come in quello del dì 20 genn. 1821 *in Cameracen,* in cui trattavasi della mancanza della parte anteriore del pollice della sinistra e di dover celebrare con un ditale di oro o di argento — e in quelli del 6 agosto 1825 *in Ianuen* e del 27 sett. 1860 *in Apuana,* de' quali nel primo si concesse dispensa ad un chierico privo dell'intero indice della sinistra, e nel secondo ad uno cui si erano abbruciati il medio, l'annulare ed il minimo—c) Che l'oratore avea buoni costumi e la sua promozione potea riuscire di giovamento alla Chiesa—il dì 10 settembre 1881 benignamente rescrisse: *Pro gratia, arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.*

III. Divisionis et restitutionis fructuum—28 Genn. 1882—Girolamo economo curato rinunziò alla cura di una parrocchia rurale col titolo dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo il dì 12 gennaio 1880, e lo stesso giorno fu sostituito da un altro economo, d'ordine del Vescovo, per nome Pacifico. Avendo il primo percepite le rendite tutte maturate nell'anno precedente, il novello economo richiese, che fosse provvisto dal predecessore del congruo sostentamento per quei mesi che avanzavano dalla chiusura dell' anno ecclesiastico. Il Vescovo non potè ottenere una pacifica transazione; richiamò a sè la decisione ; e, fatto il calcolo delle rendite, giusta il computo dell' anno ecclesiastico, cioè dal 1 luglio 1879 al 30 giugno 1880, le divise tutte in due parti, di cui una metà volle assegnata all'antecessore, l'altra metà al successore. Questa divisione non piacque all' antecessore, il quale altro pretendeva pei suoi servigi. Ma il Vescovo, a troncare gl'indugi dannosi alle anime, fè sentire a Girolamo che, o pagasse ciò che spettava al successore, ovvero continuasse la cura delle anime sino a tutto il mese di giugno: e ciò sotto la pena della sospensione *a divinis ipso facto incurrenda.*—Girolamo, dietro queste minacce, pagò al novello economo la somma di L. 174, giusta il computo del Vescovo; ma insiemementa fè ricorso alla S. Sede.

La S. C. tolse a discutere la controversia il dì 28 gennaio 1882 ; ed al dubbio: *An fructuum divisio ab Episcopo M. peracta, sit confirmanda, vel infirmanda, vel reformanda in casu*—risolse: *Fructuum divisionem ab Episcopo peractam esse confirmandam et amplius.*

Ecco i principii di dritto che d'officio si misero in sodo nella presente questione detta *perdifficilis et implexa:*—a) I frutti di un beneficio possono ridursi a quattro specie: ai *civili,* ai *naturali,* agl' *industriali* ed ai *misti.* In quanto ai frutti civili, se la vacanza del beneficio sia avvenuta per morte, la lor divisione deve farsi calcolando i giorni *(dietim)* (De Rosa

p. 7 n. 51 *de recta distrib. redditnum eccles.*—De Luca disc. 84 n. 4 *Benef.*). — Se poi la detta vacanza si avvera per resignazione, vuolsi aldistinguere: Ove la resignazione sia semplice e volontaria, al resignante, pur non se ne abbia riservato il diritto, non si deve nulla, perchè si esume aver tutto condonato. Se poi la resignazione sia necessaria, allora deve tutto esattamente come nel caso di morte. Questo però ha luogo o trattandosi di beneficii semplici; imperocchè nei curati, in cui con l'amministrazione ci ha pure il servizio, deve seguirsi tutt' altra regola (De ica l. c. n. 5 et seq.).

b) In ordine poi ai frutti naturali, agl'industriali ed ai misti, fa d'uopo e distinguere: Questi o sono pendenti. ovvero separati dal suolo, benchè n ancora raccolti e chiusi nei magazzini. Per questi ultimi i Dottori non o concordi, alcuni attribuendoli agli eredi del beneficiato, altri al succ-ssore nel beneficio (Thomas de Rosa l. c.). I frutti pendenti poi cedono ri a benefizio o della Chiesa, ovvero del successore nel beneficio (Cap. *im vero* 4 de off. Ordinarii—Cap. *Praesenti* 9 eod. in 6—Constit. Iulii I *Cum sicut* confirmata ab Urbano VIII in Constit. *Aeternus rerum Conditor*—S. C. C. 26 maii 1722 in Veliterna).

c) Nondimeno non mancano rinomati Autori che, tolta ogni distinzione, stengono i frutti doversi dividere indistintamente fra l' antecessore e il ccessore nel beneficio, giusta la rata del tempo e del servizio prestato da ascuno. (Pellegrini Consil. 85 Vot. 4—Clericatus T. I *Dis. Forens.* disc. n. 6—Barbato *De divis. fruct.* part. 2. c. 8, n. 8). La qual sentenza ova valido appoggio nei Sacri Canoni, segnatamente nel *Cap. Videntes , quaest. 1* e nel *Cap. Ex his ead. caus. 12 q. I,* dove va detto che i ni sono dai fedeli donati alle Chiese, acciocchè da questi possano ancor vere i sacri ministri. Questa regola, non ostante il diritto della Rev. Camera degli spogli, sembra oggidì comunemente ammessa, consentita ancora al Rom. Pontefice e seguita dalla S. C. del Conc. (S. C. C. 24 ian. 1829 etc.).

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

(V. il fasc. preced. a pag. 175.)

—

CAPO PRIMO

Della frequenza delle confessioni sacrileghe.

ARTICOLO QUINTO

Si vagliano le due ragioni potissime di coloro che credono oggi diminuito il numero delle confessioni sacrileghe.

Quantunque nell'articolo precedente avessimo implicitamente risposto a tutte le ragioni di quei che stanno pel diminuito numero dei sacrilegii ; tuttavolta nel chiudere questo primo capo non possiamo a meno di non esaminare ben più accuratamente le due precipue fra esse ragioni; come quelle che, congiungendo ad una parte di verità un'apparisczenza molto eccedente il lor valore reale, potrebbero più d' uno trarre a conseguenze esagerate, e dannosissime per la pratica. Le esporremo in tutta la loro forza, e faremo del nostro meglio per istudiarle con quella diligenza ed ampiezza che l'importanza della materia esige.

Prima ragione:

—Per vostra medesima affermazione la cagion principalissima delle confessioni sacrileghe è la natural verecondia. Or come si può negare, tale verecondia essere ai nostri giorni d' incredulità e libertinaggio scemata tutt'altro che il poco che voi ammettete, ma *moltissimo*, atteso la sfacciataggine non più vista onde portasi oggi quasi in trionfo ogni più turpe ed abbominevole sozzura nelle stra-

de, nei ridotti, nei teatri, nei libri, nelle imagini, su pei giornali financo nel comune linguaggio? È vero che la s. Scrittura dice proprio dell' uomo nascondere i falli commessi; ma dice pure che gli uomini corrotti « *laetantur cum male fecerint, et exultant in rebus pessimis* » (Prov. 2, 14). E non paiono scritte per gli uomini dei tempi nostri corrottissimi queste divine parole? Se dunque tanto e sì generalmente è oggi diminuita la verecondia, cagione potissima dei sacrilegii, forza è concedere che anche questi sieno ai nostri giorni in numero *molto* più scarso che nei passati due secoli, nei quali molto minore era la corruzione e la inverecondia.

—Ragione vera, diciam noi; ma ragione esagerata in sè, più esagerata nella conseguenza. Primamente è esagerata in sè, ossia nella supposta straordinaria ed universale corruzione dei costumi odierni, tanto maggiore dei passati. Già la povera nostra natura è prona molto ad esagerare ogni cosa, il bene come il male; ma notantemente suole esagerare i mali dell'oggi a fronte dei mali che furono. I più versati però nella storia ben sanno che, dopo la grande trasformazione di costumi operata dal cristianesimo, i fedeli posteriori ai tre primi secoli di prova miracolosa, sono stati pressochè sempre gli stessi; e che in ogni tempo ci sono stati gli ottimi, i pessimi e quelli delle gradazioni intermedie, quasi nelle stesse proporzioni; o se non altro, in proporzioni assai men disuguali di quel che da molti si pensa: guardando però le virtù e i vizii, il bene e il male *compensatamente*.

E per venire al nostro proposito, se il secol nostro e più i giorni presenti sono assai tristi (e piangendo il diciamo), tristi non poco furono altresì i secoli 17° e 18°. Dapprima la indiretta ma esizialissima influenza del protestantesimo pur nei paesi cattolici; poi ancora l' empie dottrine dell' idolatrato Voltaire, le quali s. Alfonso M.° piangeva di veder penetrate copertamente anche in Italia; il deismo, il cesarismo, il filosofismo del *secolo dei lumi*; e per soprassello i frequenti dissidii dei governi con la s. Sede: tutte queste cause unite insieme produssero un mancamento deplorevolissimo di riverenza verso la Chiesa negli alto locati e nella turba immensa dei loro dipendenti e pedissequi: e conseguentemente crebbero oltremodo la sfrenata licenza del loro vivere. Alla quale licenza ben rispose con eco luttuosissima la corruzione nel popolo minuto. La storia delle missioni degli uomini apostolici di tali due secoli dice a bastanza quali depravatissimi costumi regnassero allora. « Deplorabile (scrivea ai Vescovi dei suoi tempi s. Leonardo da Porto Maurizio), deplorabile pur troppo è lo stato in cui al presente vediamo giacere *la maggior parte dei fedeli*, dati in preda ai vizii, non curanti delle sante virtù; anzi che in tutto rivolti agl' interessi del mondo ed ai divertimenti del secolo, di null' altro fanno maggior conto, che del momentaneo di quaggiù, vivendo AFFATTO SCORDATI di quello che unicamente apprezzar si dee, che è l'eterno; onde con tutta ragione possiamo rinnovare le lagrime di Geremia: *Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde...*, vedendosi chiaramente che IL MONDO TUTTO È DIVENUTO UN LAGO D' INIQUITÀ » (v. 2° delle opere, pag. 176, ediz. di Venezia, 1868).

Non vogliamo dunque troppo ingrandire l'eccesso di malvagità dei tempi nostri in confronto di quelli dei Segneri, di s. Alfonso M.°, di s. Leonardo ecc. Se ai dì nostri parecchi cristiani, già cattivi, son divenuti peggiori; parecchi, già buoni, son divenuti migliori: sì, migliori, più assidui e ferventi alle pratiche religiose, più sprezzanti degli umani riguardi, più zelanti dell'onor di Dio e della salvezza dei prossimi. E questo numero consolante di fervorosi cattolici fa tal contrapposto ai cattivi, che, a dispetto della corruzione di questi, conserva alta la bandiera del bene, visibile a tutti la sovrumana bellezza della virtù, e rimane pur sempre costretta a nascondersi e vergognarsi la deforme bruttezza del vizio.

Ma, se esagerato è il supposto, più esage-
o è il conseguente dell'obbiettata ragione.
a infatti riducesi a dire: — I tempi pre-
ti sono assai più tristi dei passati, cosic-
molti, lungi dal vergognarsi del male ,
ne vantano: dunque anche nella confes-
ne deve trovarsi *molto* minore ripugnan-
ad accusarsi interamente. — Or questa
zione, così come si enuncia , non segue
ca dalle premesse (ancorchè fossero esse
pie come supponsonsi). Poichè , prima-
nte, la cresciuta tristizia dei tempi , in
ella che porta diminuzione di verecondia,
ta ad un' ora aumento nel numero delle
ipe che commettonsi, e delle persone che
colpe s'imbrattano. Ed è chiaro che se si ha
fficoltà ad accusar 5 cadute, se n'ha maggio-
ad accusarne 10; se si hanno confessioni sa-
leghe allorchè tra 10 penitenti ve n'ha 4 gra-
di di colpe mortali, se n'avranno di più quan-
tra 10 ce n'è 8. Cotalchè la cresciuta cor-
zione, se per un lato par che debba sminuire
difficoltà di ben confessarsi e quindi il nu-
ero dei sacrilegii, per l'altro lato deve au-
entare questo numero stesso.

Chi sono poi coloro (da cui lo Spirito
nto nel libro citato ci esorta a tenerci lon-
ni) i quali *laetantur cum male fecerint
exultant in rebus pessimis* , onde par
e sia affatto spenta nel loro cuore la vere-
ndia ? Forse tutti quei che peccano, an-
gravemente ?—Niente affatto. Sentiamo
Aquinate: « Verecundia deficit in aliquo
upliciter. Uno modo, quia ea quae sunt
rubescibilia, non apprehenduntur ut turpia,
hoc modo carent verecundia homines in
eccatis profundati, quibus sua peccata non
isplicent , sed magis de eis gloriantur.....
rgo dicendum quod defectus verecundiae
ontingit in pessimis et optimis viris ex di-
ersis causis, ut dictum est in corp. Inve-
itur autem in his qui mediocriter se habent,
ecundum quod est in eis aliquid de amore
oni, et tamen non sunt totaliter immunes
malo » (2.ª 2.ªe, q. 144, art. 4.). La vere-
ondia dunque , per ragioni differenti , fa
ifetto soltanto negli ottimi e nei pessimi ,
e si trova in tutti gli altri che stan di mezzo
fra questi estremi. Degli ottimi non accade
qui parlare. Pessimi poi son detti dall'Ange-
lico coloro che a tal segno sono sprofonda-
ti nelle iniquità , da non più stimare turpe
quel che di sua natura fa vergogna ; onde
dopo aver commesso il male , non ne pro-
vano rincrescimento di sorta, anzi sel reca-
no a gloria. In somma, giusta s. Tommaso,
la verecondia vien meno solo in coloro che
han perduto affatto ogni sinderesi.

Or tra gli uomini di questa risma avremo
a porre una parte *considerevole* degli odier-
ni cristiani ? Per nostro avviso i cristiani
veramente pessimi (come i veramente ottimi) sono stati e saranno in ogni tempo *pochi*, al confronto del resto dei fedeli. Son creduti più numerosi di quel che sono, perciocchè la loro scandalosissima condotta fa che di essi molto e da molti si dica , laddove degli altri non è chi si occupi.

Se non che, sieno pochi o molti cosiffatti cristiani , essi non entrano per nulla nella nostra trattazione , dacchè costoro non si confessano. Oggidì stan lontani dalla confessione non pochi di quelli che non meritano in tutta l'estensione l'epiteto di pessimi. Veggasi se dobbiamo occuparci delle confessioni di quei cotali !—Chi sono coloro che oggi si confessano ? Oltre dei buoni, sono i cristiani appunto nei quali s. Tommaso dice aver luogo la verecondia, i mediocri, ch'è come dire la generalità dei fedeli: quelli che cadono in peccati, perchè *non sunt totaliter immunes a malo;* ma , poichè *est in eis aliquid de amore boni* , sentono pena del loro stato, e per uscirne si portano ai piedi del sacro ministro. Ed allora , non esclusi quelli che avessero avuto la debolezza di mostrarsi sfacciati coi loro compagni , oh ! come sentonsi stringere il cuore, innanzi a colui che rappresenta il tipo della purità; come sentono qual differenza passi tra le amichevoli brigate e il tribunale di penitenza ! Della qual diversità nella verecondia può leggersi la ragione nell' Angelico (2.ª 2.ªe, q. 144, art. 3).

— Ma se i soli pessimi han *perduto* la verecondia, nei mediocri oggi vuolsi almen dire *diminuita*.

— Sì, diminuita, e lo abbiamo ammesso nell' articolo precedente; ma diminuita di poco, di assai poco, in ispecie nell' atto del confessarsi. Primo perchè, come dicemmo, la verecondia del male commesso sorge dalla stessa natura prevaricata, e nessun fatto naturale può variar grandemente per variar di tempi. Secondo perchè la verecondia che cagiona le confessioni sacrileghe, è quasi sempre quella dei peccati carnali. Or questa è la meno suscettibile di diminuzione, stantechè d' ogni altra più insita, più forte e *più naturale* nei poveri figliuoli di Eva. « MAXIME *autem*, dice s. Tommaso, *verecundantur homines de actibus venereis* (2.ª 2.ªe, q. 151, art. 4). Chi voglia conoscere le ragioni di questa straordinaria vergogna che l' uomo ha dei peccati sensuali, consulti lo stesso s. D., l. c., e s. Agostino, *de Civ. Dei*, lib. 14, c. 16, 17, 18. I quali sommi ingegni opportunamente riflettono che, se tal verecondia si estende financo ad atti, leciti per un sacramento, quanto non dev' essere maggiore per atti disordinati? Aggiunge s. Agostino, essere sì naturale e grande cotal verecondia, che non solo « *cooperiunt pudenda* » i popoli ancor più barbari, ma alcuni di questi « *illas corporis partes nec in balneis nudas habent* »! Le quali cose vengon confermate pur da recenti viaggiatori. Or ciò che domina sì fortemente e sì naturalmente l'uomo anche più barbaro e quindi più corrotto, si pretenderà diminuito *molto* tra' cristiani nel corso di qualche secolo? No, le mutate condizioni dei nostri tempi non han potuto generalmente attenuare che *pochissimo* la natural verecondia, sopratutto nell' accusare i peccati, e specialmente i turpi. O, se vogliamo parlare più distintamente, nei giovanetti, nei rozzi, nelle donne la verecondia è oggi qual era ai tempi di s. Alfonso M.ª ecc. Negli uomini adulti *che si confessano*, è *un pò* diminuita; ma tal diminuzione è compensata, (forse ad oltranza) dal cresciuto numero delle colpe da accusare; per nulla dire dell' aumentata forza delle altre cause, di cui nell' articolo precedente (1).

Seconda ragione:

— Sia pure che la verecondia non possa variar molto per variar di tempi, perchè dipendente da natura; ma la *spontaneità* delle confessioni può variar *moltissimo*, poichè dipende da aggiunti, alla natura estranei. Nè può dubitarsi che le condizioni dei tempi in che viviamo, abbian rese *sommamente* spontanee le confessioni, all' opposto di quello che avveniva nei due secoli scorsi. Allora oltre le censure, il rispetto umano spingeva potentemente alla confessione; chè metteva orrore un cristiano, il quale per lo meno non compisse il precetto pasquale. Oggidì il rispetto umano ne tien lungi, per le beffe cui è fatto segno chi si confessa. Onde coloro che, calpestando gli umani riguardi, vengono a confessarsi, con ciò stesso dimostrano che voglion farlo proprio per riacquistare la divina grazia, e però, che voglion confessarsi interamente. Per il che non è possibile oggi la frequenza di sacrilegii che lamentavasi nei due secoli scorsi.

---

(1) Si noti pure che un peccato cui provasi difficoltà ad accusare forse più degli stessi atti turpi, è l'essersi vergognato di confessarsi sinceramente per lo addietro; tanto più che alla prima confessione dimezzata ordinariamente sono seguite per anni ed anni confessioni e comunioni sacrileghe. Ora queste catene di sacrilegi cominciano quasi sempre dall'infanzia o dall'adolescenza (e sovente si protraggono fino alla morte, in ispecie quando non si abbia mai la sorte di capitare in un confessore che davvero aiuti il penitente all'accusa intera). Qual numero vi sia di tali povere anime, segnatamente fra le donne, i campagnuoli ecc. non si può mai credere da chi nol sappia per propria esperienza. Or bene la ragione dei tempi mutati se pur valesse molto quanto ai giovani, non vale nulla (nel detto frequentissimo caso) rispetto ai più adulti; perocchè nella costoro fanciullezza ed adolescenza non erano per anco giunti i nostri tempi di *civiltà e progresso!*

— Anche codesta ragione sì appariscente teoria, guardata nel fatto riducesi pressochè a nulla. E per fermo, la spontaneità della confessione è forse arra sicura della sua formale integrità? Punto nulla. Lo dicono i fatti continui. Quale più spontanea confessione che quella di uno il quale, per uscire dallo stato miserando di peccato, fa un lungo e faticoso pellegrinaggio, a posta per confessarsi in alcun celebre santuario, dove niuno il conosca? Ebbene s. Leonardo da P.° M.° ed altri ci assicurano che ancor di tali, giunti al termine del loro cammino, si son confessati sacrilegamente, per non aver avuto il coraggio di manifestare certe colpe!

s. Dottore e Vescovo di Ginevra ai confessori della sua Diocesi raccomandò *soprattutto* di aiutare le anime all' accusa dei peccati vergognosi. Ed era quella una diocesi infetta di calvinismo, ove perciò la confessione era tanto spontanea, che chi vi si recava, doveva sprezzare le derisioni e forse gl'insulti e le persecuzioni di quegli arrabbiati nemici della Penitenza.

A prima fronte sembra un mistero: recarsi *spontaneamente* a gravarsi l' anima di un sacrilegio. Ma non è altrimenti inesplicabile, per chi ben sappia qual ritrosia, qual fremito sorprenda le anime nell' atto di dover palesare le proprie turpitudini: fremito che più d' ogni altra ragione, ha fatto appellar la confessione *battesimo laborioso*. L' uomo è necessariamente propenso a ciò da cui spera un gran bene o la liberazione da un ingente male: e chi ha un po' di fede, sa qual bene sia la grazia del Signore, qual pericolo quello della dannazione eterna. Il fedele adunque, veggendosi in tal pericolo, si porta al sacramento che solo può liberarnelo, e confida accusarsi di tutto, altresì per una segreta speranza che il ministro del Dio di misericordia gli porga una mano aiutatrice. Ma altro è lo sperar di fare, ed altro il fare. Giunto ai piedi del sacerdote, un forte timore gli ricerca tutta l' anima al doversi manifestare reo di certe colpe più schife. Il confessore lo aiuta troppo poco, o non l' aiuta mica credendolo a bastanza forte da far da sè.... E il poverino tace quel che non ha fronte di dire, riceve l' assoluzione, e va via più infelice e più reo che non venne al sacramento di pace e di giustificazione! — Avventurato chi non provò in sè pur una volta la difficoltà dello scoprire le proprie piaghe al medico spirituale!.... — Quel gran conoscitore del cuor umano ch' è stato il Mullois, ha scritto nel *Cours d' éloquence sacrée* (vol. 2, c. 14): « *Sopra dugento persone che dicono: — Io non ci credo* (alla confessione) —, *ve ne ha cento novantanove che, per esser veritiere, dovrebbero dire: — Essa mi spaventa.* » — E il Mullois ha scritto pei Francesi *dei nostri tempi*. Anzi ognuno che eserciti il ministero di ascoltar le confessioni delle odierne moltitudini cristiane (e non di poche divote), sa per propria esperienza quanti giovani, vigorosi, baldi, sprezzanti di ogni fatta pericoli, genuflessi ai suoi piedi ben palesano nel volto l' ansia penosissima del loro cuore. Diceva non ha guari un valoroso ufficiale: — Fra le palle sono intrepido, e ai piedi del mio confessore tremo. — La spontaneità pertanto della confessione non istà mica mallevadrice della sua integrità. Ciò nondimeno guardiamo un po' in concreto la spontaneità delle confessioni odierne in confronto delle passate.

E prima facciam di renderci distinto il concetto di *confessione spontanea*. In tre stati può trovarsi, rispetto al sacramento della penitenza, la volontà di chi lo riceve. Imperocchè o questi vi si reca *unicamente* per riceverne i salutevoli effetti, senza esservi mosso da *verun' altra* ragione; o ha bensì quel retto fine, ma insieme con esso lo ha spinto pur qualche altra cagione, senza la quale avrebbe forse differito più o meno di confessarsi; o finalmente va al sacro tribunale, non mica col desiderio di riamicarsi con Dio, ma *soltanto* perchè *astrettovi* da tutt'altro movente. Nel primo caso la confessione è *spontanea strettamente*; nel secondo *largamente* (ma pur veramente) *spon-*

tanea; nel terzo non è punto spontanea, ma *forzata*. Con la stretta spontaneità è meno facile la sacrilega reticenza di qualche peccato (soltanto *meno facile;)* più facile con la spontaneità larga; facilissima con la coartazione: sempre *ceteris paribus*. Premesse queste distinzioni, vediamo qual sia la spontaneità delle confessioni dei nostri giorni, e quale fosse stata la coartazione di quelle dei tempi del v. Segneri, di s. Alfonso M^a^.ecc.

Son forse una gran parte i fedeli che oggi si confessano proprio *unicamente* per riportare i frutti della Penitenza, cioè con ispontaneità nel senso stretto? A noi sembra che sieno pochissimi, e che generalissimamente le confessioni di oggi (toltene alcune poche forzate) sieno spontanee solo in senso largo. E per vero, i fanciulli e i giovanetti di ambo i sessi li vediamo alla confessione ordinariamente o allorchè ve li mandano i genitori, i maestri, i padroni ecc., o quando veggono che la gente si affolla a confessarsi, o qualora il zelante ministro di Dio ve li esorta nel catechismo ecc.: tutte ragioni buone, e con le quali può fare ottima lega il fine di riconciliarsi con Dio, ma che tolgono il senso *stretto* alla parola *spontaneità*. Gli uomini poi e le donne di età piuttosto avanzata, oltre del tempo pasquale, si confessano più o meno spesso per non dipartirsi dalla buona consuetudine avutane da tanti anni, per dar buon esempio ai loro figli, per lucrare quelle indulgenze, per compiere le prescrizioni di quel sodalizio ecc.: pur esse buone ragioni, ma che benanche fanno mancare quella stretta unicità al fine di rimettersi in grazia del Signore. Resta la gioventù. Le giovani, nubili, maritate, vedove, se sono alquanto timorate di Dio, si confessano bensì pel retto fine di riportare gli effetti del sacramento; ma è raro assai che non vi si associi qualch'altro movente, ed in ispecie l' uso di seguire la condotta delle altre donne buone del paese, del rione, della casa, le quali pur si confessano nella tale occasione, nella tale solennità, con la tale frequenza ecc. Onde eziandio in esse si ha ordinariamente la spontaneità in senso largo. Se poi sono prive di timor divino ed infangate perciò in disonestà, si confessano finchè queste non divengano notorie, appunto per occultarle agli occhi del pubblico. Son confessioni veramente *forzate*, tuttochè *ab intrinseco*; ed oggi sono assai più frequenti che in passato, pel guasto maggiore dei costumi, per la vasta emigrazione degli uomini in lontane terre, pel più frequente ammettere forestieri nelle proprie case a stanziarvi, ecc. ecc. (ed oh qual zelo e quale perizia richiedesi nel confessore per ottener l' integrità dell'accusa da siffatte sventurate!)—Finalmente i giovani, o si sono del tutto sprofondati nell'iniquità, e forte attaccati al male; ed allora non si confessano. O conservano tuttora affetto alla religione e timor di Dio; ed in tal caso, benchè molte volte si muovano a confessarsi pur sotto l'influsso di altre buone ragioni, nondimeno predomina in loro il fine di ricevere la grazia del sacramento; dacchè, se non fosse questo fine il movente precipuo, farebbero a meno di confessarsi.

A che cosa pertanto si riduce la *stretta* spontaneità delle confessioni odierne? A minime proporzioni, cioè, alle confessioni di pochissimi giovani; le quali sono una parte proprio piccolissima del totale delle odierne confessioni (e nelle quali pur si hanno le sacrileghe, se il confessore non aiuta; benchè questo aiuto possa essere minore che nelle confessioni degli altri). Tutte poi le altre confessioni si fanno, generalmente parlando, con ispontaneità larga, con cui è pur frequentissima quella verecondia che fa tacere i peccati più vergognosi. Vediamo ora se e quanto il timore delle censure e il rispetto umano togliessero la spontaneità alle confessioni dei due scorsi secoli, e fossero perciò cagioni di sacrilegii.

Niuno al certo vorrà dire che da quei due moventi fossero allora indotti a confessarsi le persone timorate, i giovanetti e i fanciulli di ambo i sessi e la generalità delle donne. Tutti costoro si confessavano per quegli stessi motivi e però con quella stessa larga spon-

meità onde tali classi si confessano oggi. anzi riteniamo che in tali confessioni fosse allora assai più *predominante* che non oggidì il fine di conseguire i vantaggi della confessione; perocchè era comunemente più viva la fede, più forte il timor di Dio. Laonde, chi ben guardi, tutta la ricerca sulla coartazione delle confessioni di quei tempi va ristretta a quelle dei soli *uomini adulti non timorati;* le quali, avendo luogo solo per l'adempimento del precetto (chè fuori di tal obbligo costoro non sogliono brigarsi di confessione), non formavano che un numero tenuissimo, a petto di tutte le confessioni che si ascoltano da ogni altra classe di persone nell'intero giro dell'anno. Or bene cotali uomini adulti voglion pure distinguersi in due classi. La prima, di quelli che peccavano più che altro per fragilità, senza un grande ed abituale attacco al male, anzi sentendo dolore del proprio stato, desiderando escirne e conservando salda la fede ed inalterato l'amore alla religione. L'altra classe poi era di quegli adulti (per lo più del novero degl'*illuminati*) che peccavano addirittura per malizia, con profondo attacco al male, con abituale abborrimento e disprezzo della religione e delle sue minacce; di quelli insomma dei quali è scritto: *Impius, cum in profundum venerit peccatorum, contemnit* (Prov. 18, 3).

Or gli uomini adulti della prima classe poteano sibbene essere spinti a confessarsi dal timore delle censure e dell'essere mostrati a dito; e conveniamo pure, che una parte di essi avrebbe tralasciato di confessarsi anche pel precetto, ed ancora per molti anni, se non fossero state quelle due spinte. Ma affatto neghiamo che, decisi di confessarsi, si accostassero al tribunale della penitenza *unicamente* per quelle due ragioni, senza unirci il fine di riacquistare la grazia perduta. Anzi teniamo fermamente che, sebbene vi si portassero con ritrosia, benedicevano ad un tempo in cuor loro la provvida sanzione della Chiesa, che ne spronava la negligenza, e lor procurava così la grazia di Dio e la pace del cuore. Era il caso di un figlio che bramerebbe guarire, ma spaventato dal ferro chirurgico, piglia sempre tempo, e non si sottopone al taglio, se non quando al naturale desiderio della guarigione si aggiungono le insistenti, ed amorose istanze dei genitori. Diremo forzato quel taglio? Le confessioni adunque degli adulti di tal classe entrano pur esse fra le *spontanee* in senso lato.

Confessioni propriamente *forzate* pel timor delle censure ecc. non potevano aversi che negli adulti della seconda classe, cioè nei *pessimi*. Ma in questi, ci ha detto s. Tommaso, non ha luogo la verecondia. Se si confessavano male, era per difetto di disposizioni, non per volontaria reticenza di peccati. E i santi operai che deploravano tanti sacrilegii, parlano sempre di confessioni cattive *per manco d' integrità, cagionato dalla verecondia*. Onde ci sembra non esserci apposti male nel dire che la seconda ragione, guardata concretamente, riducesi pressochè a nulla.

Tuttociò, anche nella supposizione che le censure comminate a'trasgressori del precetto pasquale, si applicassero con tutto rigore nei due passati secoli. Ma era veramente così? Noi pensiamo. Oltre che erano censure *ferendae sententiae*, e si sa con quanta benignità sia sempre proceduta la Chiesa nell'applicare siffatte pene; sappiamo che Benedetto XIV, essendo ancora Arcivescovo di Bologna (che del sicuro dovea essere tra le diocesi più fiorenti) sin dal 1739 querelavasi (*Inst.* CII) che ben 43 parroci della sua diocesi aveano omesso in quell' anno di mandare i nomi dei trasgressori del precetto. S. Alfonso poi, che avea girato tante diocesi con le missioni, scrisse nell' *Homo Apost.*, tr. VII, c. IV, n. 34: « *Hoc* (riferire ai Vescovi quelli che non han compiuto il precetto pasquale) *quidem* ALIQUI *parochi efficiunt cum personis popularibus, connivent autem et sopore torpentur cum aliis maioris existimationis.* QUOT *istorum in missionibus reperiuntur, qui* PER MULTOS ANNOS *omiserunt praecepto*

satisfacere, quin de hoc parochus verbum quidem admonitionis cum eis impenderit!» Sicchè tali trasgressori, se persone di qualche riguardo (e costoro appunto sogliono trascurare i doveri religiosi), non solo non erano dichiarati incorsi nelle censure, non solo non erano riferiti ai Vescovi, ma non riceveano neppure una parola di ammonizione da tanti parrochi! E così molti altri autori di quei tempi deplorano il gran numero di cristiani che per anni ed anni viveano lontani dai sacramenti. Lo stesso s. Alfonso scrisse nell'*Istruzione e pratica*, c. 21, n. 3: « Se (i penitenti) trovano un confessore austero che li tratta con modi aspri, e non fa loro animo, pigliano orrore alla confessione, *lasciano di confessarsi*, e son perduti.» Che se non bastava la minaccia delle censure a coartare quei cotali all'adempimento del precetto, si pensi se potea bastare il rispetto umano! È noto qual conto facciano i tristi dell'essere mostrati a dito dai buoni. Ondechè sembra evidente, che anche nei due scorsi secoli, in generale, si confessava chi voleva confessarsi, presso a poco come avviene ai tempi nostri. Dacchè pur oggi, se chi si accosta ai sacramenti può avere il sogghigno di qualche spirito forte, chi se ne tiene abitualmente lontano è dolorosamente notato dalla generalità dei buoni e dei mediocri cristiani.

Conchiudiamo. Le sacrileghe reticenze dei peccati non hanno *notevole* dipendenza dalla maggiore o minore corruzione dei tempi, nè dalla maggiore o minore spontaneità della confessione; ma nascono dalla verecondia, *naturale* all'uomo, avvalorata più o meno dalle altre concause. E poichè la natura non può a pezza mutarsi per volgere di secoli, e poichè lo studio delle concause ce le ha fatte ravvisare oggi *compensatamente* eguali, se non anco più forti che nei due secoli trascorsi, ci crediamo in diritto di ritenere evidentemente provata la tesi che assumemmo a dimostrare in questo primo capo, cioè che *a' dì nostri le confessioni sacrileghe per volontaria reticenza di colpe sono frequentissime così, come ai tempi dei due Segneri, di s. Alfonso M.ª, di s. Leonardo da Porto Maurizio ecc.*

— Ma s'egli è così (potrà instare taluno), perchè vi ha dei confessori, anche di molta esperienza, i quali credono *rare* le confessioni sacrileghe?—Nulla di più facile a comprendere. Le credono rare, perchè raramente ne hanno scoverte; e raramente ne hanno scoverte, perchè poco hanno lavorato a scoprirne. Per lo più sono stati paghi a quel che ciascun penitente ha accusato da sè, e via. Con tal metodo si udiranno confessioni per molti anni, anche fuori il proprio paese, e, diciamo, anche in missione, e si troveranno *pochissime* anime che abbiano la forza di dire spontaneamente: Padre, ho confessioni sagrileghe da riparare. Siccome, adoperandosi le necessarie industrie, ancor confessando solo nel paese natio, si scovriranno confessioni sacrileghe *moltissime*. In somma tutto sta a persuadersi della grande verità scritta dal Ch.mo Caruana, cioè che l'integrità formale della confessione *spessissimo* dev'essere *merito del confessore* (dopo la grazia di Dio).

Potrà poi essere che alcuno dei nostri venerabili confratelli nel sacerdozio, non ammetta questa massima, nè voglia ancor prestare pieno assenso a quanto abbiam cercato provare in questo capo. Ebbene in tal caso noi lo scongiuriamo per le viscere della divina misericordia ad accogliere specialmente le coscienze nuove, ed aiutarle con le industrie suggerite dai grandi maestri, e che noi esporremo nel terzo capo; e siamo certissimi che quel che non volle credere alle tante autorità e ragioni da noi addotte, lo crederà all'esperienza propria; ed un fremito di spavento e di dolore gl'invaderà il petto al pensare quante anime di più avrebbe potuto salvare, se avesse sempre adoperate tali industrie! Ed allora rammenti eziandio le parole del V. Sarnelli, cioè a dire che, anche quando si mietono *a fasci i sacrilegii*, non se ne mietono che *una par-*

fe, poichè il vero numero di essi si conoscerà CON ISTUPORE UNIVERSALE solo nell' estremo giudizio !

(Continua.)

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febraio 1882)

Lettera del S. Padre ai Vescovi delle Provincie di Milano, Torino e Vercelli—Con data del 25 Genn 1882 il S. Padre ha diretta una sapiente Enciclica agli Arcivescovi ed ai Vescovi delle provincie Ecclesiastiche di Milano, Torino e Vercelli. Dopo aver commendato lo zelo di que' Vescovi nelle opere del ministero, e segnatamente nell'ossequio verso la S. Sede, richiama la loro attenzione verso certe discordie surte per fatto di opposti partiti, che tolgono materia di contrasti da una delle effemeridi di Lombardia e dalla dottrina di un chiaro filosofo assai rinomato fra i moderni.

Loda lo studio de' cattolici scrittori nel propugnare i diritti della Chiesa e del Romano Pontificato ; vuole però che tutto sia condotto con moderazione e secondo il soave precetto della carità, senza muovere con troppa leggerezza sospetti a carico altrui, e senza allontanarsi dalla giusta riverenza e dai riguardi alle persone.

« Ma innanzi tutto, segue a dire, la stampa cattolica abbia come sacrosanto il nome dei Vescovi; i quali, posti in alto come sono, negli ordini gerarchici, vanno rispettati in ragione del grado loro. E in ordine alle risoluzioni prese dai sacri Pastori in virtù del proprio ministero, non si creda esser lecito alle persone private farsene giudizi: del che nascerebbero senza dubbio gravi disordini e confusione insopportabile. E cotesto rispetto, doveroso in ognuno, dev'essere nella stampa cattolica, meglio che in altri, visibilmente scolpito ed esemplare. Imperocchè i giornali, fatti appunto per essere largamente diffusi, corrono ogni giorno per le mani di tutti, e non è piccola l'influenza che essi hanno sulle opinioni e sui costumi delle moltitudini ».

In rispetto all'altro capo, ricorda ciò che Egli ha inculcato per le filosofiche discipline nella Enciclica del 4 agosto 1879. Rammenta come nell'Angelico Dottore vuolsi riconoscere il gran filosofo, la cui dottrina dev'essere appresa ed insegnata da per tutto. Le dispute filosofiche vanno condotte con calma e ponderazione, e però « siccome in cose che si vanno scrivendo giorno per giorno manca per lo più e profondità di riflessione e tranquilla serenità di giudizio, è a desiderare che gli scrittori di giornali cattolici quotidiani si rimangano dal trattare simili questioni. Intanto la S. Sede sollecita sempre, per debito di officio, delle cose di maggior gravità, specialmente se riguardano l'integrità delle dottrine, non omette di rivolgere alle ridestate o inasprite controversie le vigilanti e provvide sue cure, e ciò con quella maturità di giudizio, nella quale è ben giusto che ogni cattolico pienamente si affidi. »

Con questo nondimeno vuole che non abbia a patir detrimento il religioso sodalizio detto *della Carità*, il quale ha speso e spende lodevolmente le sue fatiche a benefizio del prossimo.

Il Ven. P. Antonio Baldinucci — Alle 9. a. m. del 10 sp. presso l'Emo Card. Lavalletta, Ponente della causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. P. Antonio Baldinucci della Congr. di Gesù si è radunata la Congregazione antipreparatoria, composta dei Prelati, Ufficiali e consultori della S. C. dei Riti per discutere sopra tre miracoli operati da Dio ad intercessione del detto Venerabile.

Il Ven. Francesco Saverio Bianchi — Ai 21 sp. si tenne in Roma presso l'Emo Card. Bilio, Ponente della Causa di Beatificazione del Ven. Franc. Saverio Bianchi, la Congregazione antipreparatoria, , composta dei Prelati, Officiali e Consultori della S. C. dei Riti per discutere sopra due miracoli operati da Dio ad intercessione del detto Venerabile.

Nomine Pontificie—Mons. Mermillod, Vescovo di Hebron e Vicario Apostolico di Ginevra è stato nominato dal S. Padre Consultore della S. C. degli Affari Ecclesiastici straordinarii.

Il Rmo D. Raffaele de Martinis di Napoli della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de Paoli è stato nominato Consultore della S. C. del Concilio.

NOTIZIE COMPENDIATE

Ricorrendo agli 8 sp. il 4.° anniversario della morte di Pio IX, per ordine di S. S. furono celebrati solenni funerali nella Cappella Sistina. Ciò si è praticato pure dal Capitolo Vaticano e dall'Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano. In S. Lorenzo poi è stato un vero pellegrinaggio per la moltitudine dei fedeli accorsi ai piedi degli altari.—Il S. Padre nel 4.° anniversario del suo esaltamento ricevè gli omaggi della sua nobile anticamera, delle Guardie Nobili e della Guardia Svizzera, ed in separate udienze quelli dell'ambasciatore di Austria, del Ministro del Brasile, come pure dell'incaricato del Principe di Monaco. — S. S., conosciuti i gravi bisogni nei quali versa il Ven. Seminario di Poggio Mirteto, ha spedita a quel Vescovo la somma di L. mille.—Il S. Padre ha deciso, che la sala

sita sul portico di S. Pietro, ove hanno avuto luogo le cerimonie della Canonizzazione dei Santi, resti trasformata in Cappella per ivi compiersi le funzioni della Cappella Papale.—Il 3 sp. nella Curia Arciv. di Napoli ebbe luogo la solenne chiusura per l'invio a Roma nella S. C. dei Riti del Processo Ordinario circa l'approvazione del culto reso da tempo immemorabile al Beato Angelo da Furci (terra della città di Vasto), sacerdote professo dell' Ordine Eremitano di S. Agostino, morto nel Convento di S. Agostino alla Zecca in Napoli il 6 febb. 1327.—Isacco Mahaluni, negoziante Israelita che risedeva a Rades nella Tunisia, dopo aver perdute tutte le sue sostanze, la moglie ed i figli, perchè a causa della guerra fu distrutta la città, giunto in Napoli sur un piroscafo italiano, si diresse all' Arcivescovo , il quale lo accolse amorevolmenle e lo raccomandò al benemerito sodalizio dei Catecumeni. Fu ivi soccorso in tutti i suoi bisogni, ed ai 29 u. s. fece la solenne abiura, ricevendo il S. Battesimo col nome di Salvatore.—Il 31 u. s. il S. Padre ricevette il P. D. Mauro Planas, il quale gli offerse una cospicua offerta per l'Obolo, raccolta dalla *Rivista Popolare* di Barcellona, insieme ad un affettuoso indirizzo. — A Bergamo il 24 u. s nella Cappella delle Canossiane Mons. Vescovo ricevette l'abiura di due giovani protestanti e conferì loro i Sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell' Eucaristia.—Mons. Berengo Vescovo di Mantova recossi appositamente a Castiglione delle Stiviere per amministrare i tre primi Sacramenti ad una signora Israelita. Nel 31 u. s. fu eseguita la solenne funzione nella Cappella del Collegio delle Signore Vergini di Gesù.— Il 31 u. s. è morto in Roma nella Casa Generalizia il R. P. Brixio Queloz, Procuratore Generale della Congregazione del SSmo Redentore di anni 79.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. II.—Parte II.)

Acta Solemniora Rom. Pontificis

Enciclica del S. P. Leone XIII. per uno straordinario Giubileo a tutti i Vescovi e a tutti i fedeli dell'Orbe. *pag.* 9

Enciclica del S. P. Leone XIII a tutti i Vescovi dell' Orbe dei diritti e dei doveri nei principi e nei popoli . . . . . 1881 . » 56

Costituzione del dì 8 magg. del S. P. Leone XIII, con cui vengono definiti alcuni capi di controversie tra i Vescovi e i Missionarii regolari dell'Inghilterra e della Scozia . . . . . » 62

Ex S. Congr. Concilii

Appellationis, seu super validitate ex informata conscientia. 20 Dic. 1873. Il Vescovo non può punire i delitti pubblici *ex informata conscientia* . . . . . » 3

Iurium parochialium. 26 Lu. 1879 . Si restringe ad un solo la cura delle anime . . . . . » 17

Oneris missarum. 31 Genn. 1880. Legato senza fondo , ma con un solo cumulo di rendita . . » 17

Policastren Episcopo 26 Febbr. 1881. Oneri che gravano sui Cleri quando, dopo la soppressione, con l'acquisto e la vendita dei loro beni, si formarono una rendita eguale a quella che aveano prima . . » 20

Dismembrationis. 20 Sett. 1879. Per quali cause possono dismembrarsi le parrocchie? . . . . . » 33

Remotionis impedimenti. 20 Marzo 1880. Non osta al matrimonio il dissenso de' genitori . . . . » 34

Matrimonii. 20 Mar. 1880. Matrimonio impugnato per varii capi. » 34

Abbatiae. 20 Mar. 1880. Pluralità di beneficii. . . . . » 36

Dispensationis matrimonialis. 20 Mar. 1880. Quali si debbano dir poveri in rispetto alle dispense matrimoniali . . . . . » 36

Nullitatis renuntiationi. 24 Apr. 1880. Di un parroco che rinunzia per evitar le pene dei suoi delitti. . » 49

Doctrinae Christianae. 29 Genn. 1881. Se il Vescovo possa imporre a tutti i Sacerdoti l'obbligo d'insegnare il Catechismo. . . . . » 49

Iurium. 24 Apr. 1880. Diritti della chiesa matrice sulla filiale. . . » 51

Redditionis rationum et servitii Chori. 29 Magg. 1880. Se il Capitolo Cattedrale possa esimersi dall'obbligo di rendere i conti ogni anno al Vescovo. Se nel tempo della officiatura possano i Canonici celebrar privatamente o farsi sostituire da cantori laici . . . . » 52

Pii relicti. 29 Magg. 1880. Differenza tra beneficii ecclesiastici e legati pii. Se questi ultimi debbano presumersi sempre perpetui . . . » 65
Erectionis hospitalis. 24 Lu. 1880. Per la erezione di un ospedale si concede facoltà di occuparsi alcune parti di una Chiesa . . . » 66
Interpretationis rescripti. 14 Ag. 1880. Indulto di assentarsi dal coro . » 66
Excardinationis. 29 Magg. 1880. Un chierico che non può ottenere la escardinazione dal proprio Vescovo, l'ottiene dalla S. Sede . . » 66
Residentiae et suspensionis, 14 Ag. 1880. Di un vicario curato *ad nutum* che lascia le propria Diocesi ed ottiene una parrocchia in Diocesi aliena. . . . . » 81
Super validitate capituli. 14 Ag. 1880. Dell' avviso che deve darsi ai Canonici perchè si ridunino, in capitolo. . . . . » 82
Praecedentiae et iuris deferendi Crucem. 14 Ag. 1880. Della precedenza tra i parroci. . . . » 82
Commutationis voluntatis. 29 Genn. 1881. Si condiscende alle preghiere di una famiglia povera . . . . » 97
Absolutionis et exonerationis. 29 Genn. 1881. Assoluzione ed esonerazione di messe . . . . . » 97
Dispensationis ab irregularitate. 29 Genn. 1881. Diacono travagliato da epilessia . . . . . » 98
Reintegrationis in paroeciam. 11 Sett. 1880. Parroco punito *ex informata conscientia*. . . . . » 113
Lucionen. Suspensionis et appellationis. 8 Apr. 1848. Come deve intendersi la facoltà tridentina concessa ai Vescovi di punire *ex informata conscientia?* . . . . » 115
Missae pro populo. 9 Apr. 1881. La Messa *pro populo* deve applicarsi personalmente dal parroco . . » 116
Matrimonii. 28 Gennaio 1881. Se i Vescovi han facoltà di dispensare dall' impedimento di affinità formalmente occulto e materialmente pubblico . . . . . » 118
De Canonicis honorariis . . . . » 118
Circa solemnitatem baptismi natorum ex civili contubernio . . » 119
Indulti. 14 Ag. 1880. Canonico infermo che chiede la esenzione dal coro . . . . . » 129
Pensionis. 11 Dic. 1880. Pensione imposta a favore di una parrocchia reclamata dall' economo curato che non era parroco . . . » 129
Emolumentorum funeris. 12 Mar. 1881. Se al parroco della città, ovvero della villa spettino i funerali di chi muore in villa. . . » 130
Ordinationis. 11 Giu. 1881. In quali casi può il Vescovo ordinare un suddito di aliena Diocesi? . . » 145
Decreti. 11 Giu. 1881. Di un religioso sospeso dalle confessioni dall' Ordinario . . . . . » 146
Matrimonii. 11 Giug. 1881. in rispetto ai padrini *per procuratorem* chi contrae la spirituale cognazione il mandante o il mandatario? . . . . . » 146
Institutionis. 11 Giu. 1881. Se un Sacerdote dimorante in aliena Diocesi possa conseguire un beneficio a cui sia chiamato per testamento . . . . . » 147
Funerum et emolumentorum. 11 Giu. 1881. Privilegi de' Religiosi di S. Giov. di Dio in quanto al diritto dei funerali . . . . . » 161
Ordinationis seu excardinationis. 9 Lu. 1881. Chierico scardinato per facoltà Apost. . . . . » 161
Remotionis impedimenti. 9 Lu. 1881. Il dissenso dei genitori può impedire la celebrazione del matrimonio? . . . . . » 192
Renuntiationis paroeciae. 10 Sett. 1881. Non è accettata la rinunzia di un parroco . . . . . » 177
Dispensationis ab irregularitate. 10 Sett. 1881. Chierico che ha monca la prima falange dell' indice della sinistra. . . . . » 177
Divisionis et restitutionis fructuum. 28 Genn. 1882. Divisione di frutti fra due economi curati . . . . » 178

Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Istruzione alle Curie Ecclesiastiche sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali de' Chierici. . . . » 5
Funerum et emolumentorum. 17 Sett. 1880. Nelle esequie in chiese di Regolari a chi spetta accompagnare il cadavero al camposanto. 18
Funerum et emolumentorum. 17 Sett. 1880. Le Chiese dei Regolari soppressi godono il diritto della esenzione intorno i funerali? . . . . . » 19
Circolare del Ministro Generale dell' Ordine de' Minori, con cui si partecipa la restituzione di alcune facoltà. . . . . » 22

Reductionis Pensionis. 28 Giu. 1878 e 17 Dic. 1880. Pensione gravante su di una Mensa Vescovile le cui rendite sono diminuite. . » 83
Super reservatione Pensionis et beneplaciti Apostolici. 17 Dic. 1880. Pensione imposta sopra una prebenda parrocchiale, di cui si dubita del beneplacito Apostolico . » 84
Super iure quaestuandi. 18 Mar. 1881 I PP. Passionisti possono raccogliere limosine anche in aliene Diocesi ? . . . . . » 98
Super facultate audiendi confessiones Regularium. 23 Sett. 1881. I PP. della Missione possono confessarsi con un sacerdote esterno approvato dal solo Ordinario ? . » 99
Parisien, seu Congregationis Missionis quoad Vicarios et Praefectos Apostolicos. 3 Giu. 1881. Se i Vicarii e Prefetti Apostolici della Congr. d. M. sì Vescovi come non Vescovi abbiano voce attiva e passiva nella elezione del proprio Superiore generale. . . . . » 147

Ex S. Rituum Congregatione.

Urbis et Orbis. 25 Ott. 1880. Decretum, quo praecipitur ut agatur quotannis festum Ss. Cyrilli et Methodii cum Officio et Missa propria ritus duplicis minoris. . . » 21
Neapolitano 23 Mar. 1881. Circa preces recitandas ante vel post benedictionem SS. Sacramenti. » 53
Urbis et Orbis. 14 Ott. 1881. Novae lectiones pro II Noct. in festo S. Thomae Aquinatis, et addenda ad Martyrologium Rom. pro eodem festo. . . . . » 68
Vasten seu Theatina. 19 Magg. 1881. Vetatur suspensio tabellarum votivarum, quae partem corporis minus honestam referent. . . » 70
Avvertimento circa l' uso dei sacri paramenti fatti con tessuti di lino, di cotone o di lana. . . » 85

Recenti Decreti della S. C. de'Riti

XII. Musica Sacra. . . . . » 25
XIII. Benedizioni . . . . . » 25
XIV. Precedenze. . . . . » 39
XV. Insegne. . . . . » 41
XVI. Reliquie ed Immagini. . . » 53

Decreti e Dichiarazioni della S. C. de'Riti.

I. Funzioni parrocchiali. . . . » 134
II. Funzioni parrocchiali (segue) . » 151

Ex S. Congregatione Indicis.

Decreto del 14 Febbraio 1881 . . » 20
— del 20 Giugno 1881 . . » 67
— del 27 Giugno 1881 . . » 68

S. Congr. S. R. U. Inquisitionis.

Declaratio quoad incestuosam copulam, habitam inter sponsos, respectu dispensationis Pontificiae. » 38

Secreteria Brevium.

Breve, quo speciales conceduntur indulgentiae ut eo magis propagetur consuetudo peragendi Ss. peregrinationes ad insigniora tum Romae tum Italiae totius Sanctuaria . . . . . » 37

Sacra Poenitentiaria Apostolica

Declarationes circa Iubilaeum. . » 20
De ieiunio et abstinentia. . . . » 21
Super duplici affinitate circa dispensationes . . . . . » 38
Super conditionibus iubilaei 12 mar. 1881 . . . . . » 39
Circa absolutionem complicis . . » 120
De modo porrigendi litteras agentes de rebus conscientiae. . . . » 120

Ex Aedibus Vicariatus.

Litterae E.mi Cardinalis Vicarii de mandato SS.mi D. N. Leonis XIII ad Episcopos datae, quoad sacrilegum commercium falsarum reliquiarum . . . . . » 71

Alcune Speciali Facoltà solite concedersi ai Vescovi della S. Sede.

I. Obblighi di Messe da trasferirsi in altre Chiese o in altri altari . » 54
II. Riduzioni di Messe ed assoluzioni per passati inadempimenti » 55
III. Intorno ai casi riservati ed alle dispense matrimoniali . . . . » 72
IV. Convalidazioni di dispense matrimoniali . . . . . » 85
V. Facoltà per contratti eseguiti intorno ai beni e ai diritti ecclesiastici . . . . . » 86
VI. Facoltà sugli acquisti dei frutti e dei beni mobili, e sugli affitti

di tutti i beni ecclesiastici occupati dal Governo . . . . . » 87
II. Facoltà di assolvere i cooperanti alla invasione degli Stati Pontificii . . . . . » 100
III. Facoltà sui Sacerdoti cooperanti alla invasione degli Stati Pontificii. . . . . » 100
I. Facoltà sui cooperanti alle leggi contrarie ai diritti della Chiesa . » 121
. Facoltà riguardanti l' affrancazione dei beneficii ecclesiastici . » 121
II. Facoltà riguardanti gli amministratori de' luoghi pii. . . . » 131
III. Facoltà sugli esattori e cursori per *escutere* gli ecclesiastici ed i luoghi pii. . . . . » 131
IIII. Facoltà pel giuramento suppletorio . . . . . » 131
IV. Facoltà per gli esaminatori prosinodali . . . . . » 131
V. Facoltà per i giudici prosinodali » 123
VI. Facoltà circa la benedizione degli arredi sacri . . . . . » 132
VII. Facoltà per la benedizione *in articulo mortis* con la plenaria indulgenza . . . . . » 132
VIII. Facoltà per gli altari privilegiati. . . . . » 133

Intorno allo Stato libero pel matrimonio

Documenti Pontificii

Circolare . . . . . » 162
Decretum . . . . . » 163
Instructio . . . . . » 163
Dubbî promossi nel senso del prefato decreto . . . . . » 164
Instructio ad probandum obitum alicuius coniugis . . . . . » 167
Quesiti a premio sulla vocazione allo stato ecclesiastico . . . » 31
Risposte ai quesiti . . . . . » 90

Sulla vocazione allo Stato Ecclesiastico

Intera dissertazione . . . . . » 91
Cenni . . . . . » 180

Sulla Comunione frequente e sulla prima Comunione

Documenti Pontificii

I. Decreto d'Innoc. XI dell'anno 1679 » 148
II. Risposta della Sacra Penitenzieria » 149
III. Lettera del Card. Antonelli a varii Vescovi francesi . . . . » 151

Opere di Zelo

Pii Sodalizii contro la bestemmia e il parlare osceno. . . . . » 26
Oratorii festivi . . . . . » 74

Disquisizione Teologico-Morale sulle confessioni sacrileghe per volontaria reticenza di peccati

Capo I. Della Frequenza delle Confessioni sacrileghe . . . . . » 135
Art. I. Esistenza del disordine. Vario sentire di coloro che risposero ai quesiti, rispetto alla frequenza di esso nei nostri tempi. Opinione nostra . . . . . » 135
Art. II. Testimonianza di Autori dei due ultimi secoli. . . . . » 137
Art. III. Le testimonianze degli Autori del secol nostro, sino ai viventi, concordano al tutto con quelle degli Autori dei due ultimi secoli sulla grande frequenza delle confessioni sacrileghe . . . .» 152
Art. IV. Si ponderano le cagioni delle confessioni sacrileghe, rispetto alle mutate condizioni dei nostri tempi . . . . . » 170
Art. V. Si vagliano le due ragioni potissime di coloro che credono oggidì diminuito il numero delle confessioni sacrileghe . . . . » 179

Bibliografia

Barretta Alfonso Maria—Divini Voluminis exegetico-scientifica Synopsis . . . . . » 93
Botti Aristide—Omelie sui Vangeli. » 100
De Luce Giuseppe-Il Giovanetto cristiano . . . . . » 100
Haringer Michele — Vita del Ven. Clemente M. Hofbauer. . . . » 100
Cenni e regolamenti provvisorii della pia opera di Gesù Bambino. » 111
Scavini Pietro. Theologia Moralis universa . . . . . » 127

Casi Morali

23. Obblighi e diritti dei genitori intorno alla legittima e alla disponibile . . . . . » 11
24. Circa i frutti di fondo ecclesiastico comprato in buona fede.. . » 29
25. Moglie che invola di nascosto ciò che la legge attribuisce al coniuge superstite quando non può ottener dal marito la formalità civile. . . . . » 43

26. Uno che insulta i sacri ministri arrestato in chiesa. . . . » 76
27. I legati pii come oggidì debbano istituirsi. . . . . „ 103
28. Sacramenti e sepoltura ecclesiastica dati ad un duellante. . » 123

Casi Liturgici

23. Se nei giorni in cui è lecito celebrar le messe *pro defunctis*, si possa soddisfare agli anniversarii con recitar l' officio *de requie* e cantar la messa del Santo. » 13
24. Dell' unire la nona lezione all' ottava negli ufficii de'Santi, quando occorre l'omilia della vigilia o della domenica. . . . „ 30
25. Il sacerdote forestiero circa la messa propria della chiesa, in cui celebra. . . . . 45 e 78
26. Viatico portato dagli oratorii privati . . . . . » 77
27. Dell' uso dell' anello e del berretto dottorale. . . . . » 107
28. Sulla conchiusione della orazione del SS. Sacramento *Deus qui nobis* etc . . . . . » 125

Cronaca Governativa

Legato per oggetto di culto soppresso—Quando i Comuni han diritto al quarto dei beni dei religiosi soppressi ? — Specialità de' Comuni di Sicilia — Proprietà sulle Chiese palatine—Assegni dovuti ai parroci da' Comuni —pag. 15.

Il matrimonio civile e le doti legate—I beni della S. C. di Propaganda soggetti a conversione—L'Autorità eccelesiastica in rispetto alla riapertura delle chiese soppresse —Diritti e doveri sugli oneri inerenti a beneficii soppressi.—pag, 31.

Cappellania laicale soppressa, benchè destinata non sempre per messe—Quando il patrono , che rivendicò i beni dotalizi , può negare l'assegno all'investito?—pag. 46

Azione giuridica del parroco pei pesi gravanti sopra enti soppressi—Affitti *ad longum tempus* che si considerano enfiteutici —Responsabilità dell'amministrazione dei beneficii vacanti sull'aumento o sulle diminuzioni delle prebende—Elemosine imposte per testamento ai monaci.—pag. 63.

Effetti e natura del regio placito. Decadenza dall'assegno vitalizio—Può prescrivere l'enfiteuta contro il padrone diretto?—La congrua formata dalle distribuzioni corali non può invertirsi in capitale—Il sacro patrimonio può essere alienato senza autorizzazione del Vescovo?—pag. 79.

Rivendicazione dei compratori attivi e passivi—La congrua parrocchiale in rapporto alle decime o primizie.—pag. 94.

Il fondo del culto e gli oneri degli en soppressi — I beni di Propaganda e la con versione — Tassa di manomorta, *solve et re pete* — Il nuovo incanto sulla rivendita i danno — pag. 111.

La tassa di manomorta e il suo pagamen to—Ritenute sugli assegni canonicali e pre scrizione — La festa del Santo Patrono e bilancio municipale—Approvazione per le li delle opere pie — pag. 127.

I canonicati nelle Cattedrali di patronato la cale o misto e la conversione—Le quarte de cime dovute alle Mense Vescovili — Beni enti laicali a scopi di culto soppressi—Clau sola di decadenza con devoluzione dei ber di opere pie—Tassa di ricchezza mobile sull Collegiate soppresse—La prescrizione di se mesi ed il fondo per il culto—pag. 141.

Cronaca Religiosa

Lettere Pontificie—Breve di S. S. all'Ar civ. di Malines, p. 79—Il S. P. ai Cattolic polacchi, p. 111—Enciclica del S. P. ai Ve scovi delle Provincie di Milano, Torino e Ver celli, p. 187

Concistori e provviste di Chiese — del 1 magg. 1881 , p. 46—del 4 agosto 1881, p 94—del 18 nov. 1881, p. 142.

Solenne canonizzazione di quattro Beati— Concistori preparatorii del 20 giu. 1881, p 64—del 31 ott. 1881, p. 141—Atti prepara torii, p. 16, 32, 111—Solenne canonizzazion de' BB. Giambattista de Rossi , Lorenzo d Brindisi, Benedetto Gius. Labre e Chiara d Montefalco, p. 157.

Solenne beatificazione di tre Venerabili— Atti preparatorii, p. 32—Solenne beatifica zione de' Venn. Alfonso de Orozco, Carlo d Sezze ed Umile da Bisignano, p. 175 , 176

Cause di Beatificaz. e Canonizz. Del B. Gan dolfo da Binasco , p. 16—del Ven. Benign da Cune, p. 32—del Ven. Chanel , p. 64— del B. Emerico di Quart , p. 111.—del B Urbano II, p. 112—del Ven. P. Ant. Baldi nucci p. 187—del Ven. Franc. Sav. Bianchi p. 187.

Nomine Pontificie—pp. 32, 143, 160, 187

Cardinali defunti—l' E.mo Garcia Gil, p 79—l'E.mo Moretti, p. 128—l'E mo Caterin p. 143—l'E.mo Giannelli, p.143—l'E.mo Bor romeo, p 160.

Fatti diversi—Anniversario della elezion e della incoronazione del S. P., p. 15—Pelle grinaggio Slavo al Vaticano, p. 79—Trasla zione degli avanzi mortali di Pio IX, p. 79— Gli Argentini e Leone XIII, p. 127.

Notizie Compendiate

Pagg. 19—32—48— 64—80—96—112— 128—143—160—176—188.

INDICE ALFABETICO

DEL VOLUME II.

Le cifre romane indicano la Parte del Volume, le arabe la pagina.
Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte indicata più prima.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abate mitrato. Attribuzioni circa i pontificali II, 67.

Accademia. Di S. Tommaso eretta in Roma I, 127 — II, 63 — È lecito tenere accademie nelle Chiese? II, 191.

Affitto di beni ecclesiast. acquistati dal Demanio I, 89.

Alienazione di beni eccles. I, 58.

Altare. Intorno alla esecrazione degli altari I, 83 — Intorno alla loro consacrazione, varii decreti della S. C. de' RR. II, 35 — Quando il Vesc. li consacra senza canto, deve usare tutti gli abiti pontificali? 101.

Altare privilegiato. Vale il privilegio quando vi si applicano messe *pro pluribus defunctis*? II, 114 — Facolta vescovile circa la designazione dei medesimi II, 101.

Amministratori di luoghi pii. Facoltà vescovile circa l'assoluzione III, 131

Anello. Dell' uso dell' anello e del berretto dottorale III, 107.

Anniversario. L'anniv. sì della consacraz. come della elez. del Vesc. deve commemorarsi con messa votiva? I, 145 — Può soddisfarsi con la messa del Santo quando è vietata quella di *requiem* negli anniversarii de' defunti? ivi. — Se nei giorni in cui non è lecito celebrare *de requiem*, si possa soddisfare agli anniversarii con recitar l'officio *de requie* e cantar la messa del Santo? III, 13.

Antifona. *Asperges* e *vidi aquam*: decreto II, 54 — L'antif. della B. V. deve cantarsi alla fine dei vespri pontificali? 68.

Apostati. Pene II, 105.

Apostolato (l') della preghiera e l' Arciconfraternita del S. Cuor di Gesù I. 111 — *Nova statuta pro pio opere Apostolatus Orationis* I, 136.

Appello. Fra quanto tempo vi si può rispondere? II, 113.

Articolo di morte. Assoluzione sui riservati II, 43.

Associazione delle famiglie consacrate alla Santa Famiglia I, 56.

Assoluzione. In quali casi un confessore può assolvere da'riservati fuori l'art. di morte? II, 73 — Assoluzione dagl'inadempimenti di legati quando può ottenersi dalla S. Sede? 97, 145 — Quando dal Vescovo? III, 55 — Assoluz. ed esoneraz. di legato, 97 — Facoltà vescovili di assolvere i cooperanti alla invasione degli Stati Pontif. 100 — Circa l'assoluz. del complice 120 — Facoltà vescovili sui cooperanti alle leggi contrarie ai diritti della Chiesa 121 — sugli amministratori de'luoghi pii 131 — sugli esattori e cursori dei medesimi, ivi.

Assoluzione del tumulo. Come deve farla il Vescovo? II, 68 — Il Vesc. coadiutore può far l' assoluz. al tum. senz'aver cantata la Messa? 100 — *In die obitus* chi deve far l'assoluz. il celebrante o il Vescovo? ivi.

Asta governativa de'beni eccles. Se chi concorre e si ritira per un compenso avuto cade in censura ed è tenuto a restituire I, 41.

Astinenza. Intorno ad una dichiarazione apocrifa della S. Penit. III, 21.

Avvocato intorno i contratti di beni eccles. II, 57.

B

Bacolo pastorale. Il Vescovo deve deporlo quando, dopo l'evang. riceve la incensaz. II, 100.

Baldacchino. Può usarsi nelle esequie de'Vescovi *absente corpore*? I, 117 — Quando si espone il SS. deve rimuoversi il baldacchino dal trono episc.? II, 100.

Banda musicale nelle feste e nelle processioni I, 75.

Battesimo. Se debba conferirsi sotto condiz. agli eretici convertiti I, 69 — Se nel bat-

tes. possa usarsi la *virgula argentea* invece del pollice II, 52 — Nel battes. dei fanciulli deve usarsi il pollice, non l'indice 54 — Possono far da padrini i liberi pensatori? 139 — Intorno la solennità del battes. de'nati da matrim. civile III, 119 — Possono farsi le interrogaz. in lingua volgare? 134 — Circa la stola bicolore nel battesimo 135 — Si può amministrare il battes. nella sagrestia della Cattedrale? 151 — Interrogazioni nel battes. 152.

Benedizione. Benediz. *in artic. mortis* con indulg. come dev'essere delegata la facoltà dal Vesc.? I, 7 — Raccolta delle dichiaraz. della S. C. delle Indulg. su questa materia 21 — Si può dare, e come, la benediz. dal celebrante al predicatore? 136, 145 — La benediz. nuziale può darsi *extra missam?* II, 52 — Si può benedire il fonte una volta sola l'anno? 52 — A chi spetta nelle Collegiate questa benediz.? 53 — Intorno alla benediz. dei nuovi sepolcri, 54 — Per la benediz. solenne pontif. qual formola deve usarsi? 69 — Può darsi la benediz. del SS. ad ora tarda di sera? 132 — Può darsi solo con la cotta, stola e velo omerale? 134 — Recenti decreti della S. C. de'RR. sulle benedizioni III, 25 — Intorno le preghiere da recitarsi prima e dopo la benediz. del SS. 53 — Facoltà Vescovili circa la benediz. degli arredi sacri, 132 — circa la benediz. *in artic. mortis*, ivi — Benediz. delle donne dopo il parto, 134 — Dubbi diversi intorno alle benediz. nuziali, ivi — V. Eucaristia.

Benefizio. Benefizii posti in diverse Diocesi II, 33 — Transazione sui beni e sugli oneri di un benef. ivi — Pluralità di benefizii, 36 — Differenza tra benef. eccles. e pio legato III, 65 — Facoltà vescovili sull'affrancaz. de'benefizii eccles. 121 — Se un sacerd. dimorante in aliena Dioc. possa conseguire un benef. a cui sia chiamato per testamento, 147.

Beni ecclesiastici. Se chi concorre all'asta governativa e si ritira per un compenso cade in censura ed è tenuto a restituire I, 41 — Se è lecito rivendere un fondo eccles. acquistato dal Demanio senza venia Apost. 58 — Come deve intendersi la sovvenzione da farsi ai corpi morali, imposta dalla S. Penitenz.? 73 — Sui censi ed affitti de' prefati beni, 89 — Sulla coltivazione e sui frutti dei medesimi, 107 — Ipoteca sugli stessi, 122 — Pesi gravanti sui medesimi, 138 — Intorno i cooperanti agli acquisti de' medesimi, 182 — I ladri dei medesimi se incorrono censura e a chi debbono restituire II, 26 — Avvocato, giudice, notaro sui contratti pei medesimi, 57 — Circa i frutti di fondo eccles. comprato in buona fede III, 29 — Facoltà vescovili circa i contratti di beni e dritti eccles., 86 — Facoltà vescovili sugli acquisti de'frutti e dei beni mobili e sugli affitti de' medesimi, 87.

Berretta. Il Vesc. non può coprirsi con la berretta quando, entrato in chiesa, procede all'altare del SS. II, 101 — Può recarsi la Comunione in campagna con la berretta? 133 — Dell'uso del berretto dottorale III, 107.

Berrettino. Il Vesc. che assiste dal trono alla messa solenne, quando deve riporselo? II, 67.

Bestemmia. Pii sodalizii contro le bestemmie e il parlare osceno III, 26.

Breve. V. Lettere Apostoliche.

C

Calendario. Dell'autorità e degli errori del calendario diocesano II, 158.

Calze nei celebranti I, 119.

Campane. Può il Vesc. impedire o regolare il suono delle campane nelle chiese dei Regolari? I, 67.

Camice non tutto di lino: è lecito? II, 83.

Candelabri. Possono covrirsi di veste? I, 119.

Candele non tutte di cera; son lecite? II, 83.

Canonico. Quale età e scienza richiedesi per la elezione di un canonico di Cattedrale? I, 115 — Canonico che confessa nel tempo della officiatura, 129 — Canonico assente per causa d'inimicizie e di studii II, 3 — I Vescovi che sono canonici della Cattedrale sono tenuti di assistere all'Arcivescovo? 67 — Come devono vestire i canonici quando assistono al Vescovo nelle ordinazioni? ivi — Possono prendere i paramenti dal coro, anzi che dalla sagrestia? 68 — I canonici con abiti corali devono precedere o seguire il Vesc. coi sacri param. nelle funzioni? 99 — I canonici onorarii devono nei pontificali equipararsi ai titolari? 100 — I canonici con l'uso della palmatoria, possono usarla nelle messe solenni dei defunti? III, 42 — Può tollerarsi la consuetud. dei canonici di usare il rocchetto nelle sacre funzioni e l'anello anche nella messa? 42 — Può valere la generale consuetud. di usare le insegne canonicali anche fuori la propria chiesa? 43 — I canonici onorarii possono usar le stesse insegne de'titolari? ivi — A chi spetta nelle messe solenni canonicali sostener la palmatoria o bugia? ivi — Se il capitolo cattedr. possa esimersi dall'obbligo di rendere i conti ogni anno al Vesc.; se nel tempo della officiatura possano i canonici celebrar privatamente e farsi sostituire da cantori laici, 52 — Dei canonici onorarii, 118.

Canonico Teologo. Nei giorni, in cui fa la lezione scritturale, può percepire tutti gli

emolumenti in coro come se stesse presente? II, 131.
Canonizzazione di quattro Beati III, 157.
Canto. È lecito il canto di canzoni spirituali in lingua volgare durante la messa solenne? I, 132—Canto del Graduale, del Tratto, della Sequenza ecc. 145 — Canto del *Te Deum* per invito delle Autorità civili II, 9 — Il canto fermo o gregoriano è di obbligo nelle sacre funzioni? 101.
Cantore. I cantori laici, che stanno in coro con cotta, possono anche vestire il piviale? I, 119.
Capitolo. V. Canonico.
Cappella. A chi appartenga e come debbano restaurarsi le cappelle site nelle Chiese? I, 4.
Cappellano. Il cappellano che assiste al Vesc. nelle messe private non deve avere la stola II, 100.
Casi riservati. Assoluz. de'riservati *in art. mortis* II, 42—Fuori l'art. di morte quando può assolvere da'riservati un semplice confessore? 73 — Facoltà vescovili sui riservati alla S. Sede III, 72.
Catechismo. Può il Vesc. imporre a tutti i sacerd. l'obbligo d'insegnare il catechismo? III, 49.
Censo di beni eccles. acquistati dal Demanio I, 89.
Chiesa. Intorno alla consacraz. varii recenti decreti II, 35—Intorno alla riconciliaz. 37 —Dritti della Chiesa matrice sulla filiale III, 51.
Chiroteche nei pontificali solenni II, 68.
Colletta. Concorrenza della colletta *pro Papa et pro Episcopo* I, 132 — Qual luogo deve occupare la colletta del SS. Sacram.? 135— Il Vesc. può prescrivere collette nelle feste di 1. cl.? 145 — Può prescrivere che la colletta *pro re gravi* si dica pure nei giorni di 1. cl.? II, 125 — La colletta del SS. Sacram., quando è esposto, in concorrenza di altre, 164.
Colore. Il colore giallo può usarsi per ogni colore? I, 118—Possono usarsi i paramenti di tutti colori? 139 — Sul colore delle feste degli strumenti della Passione 145.
Coltivazione de'fondi eccles. comprati dal Demanio. È lecita? I, 107.
Commemorazione. Di qual patrono o titolare deve farsi commemoraz. ne' suffragi e nell'oraz. *a cunctis*? I, 135—Commemoraz. delle ferie delle rogazioni, nelle feste di 1. e 2. cl. 145.—Commemoraz. nelle messe votive *pro re gravi*, ivi—Commemoraz. del SS. esposto nelle messe degli altri misteri di N. S. II, 166.
Complice. Circa l'assoluz. III, 119.
Comunione. Di qual colore dev' essere la stola nello amministrarla fuori la messa? I, 117 — In quel tempo la si può amministrare? 182 — Recenti decreti sulla comunione II, 132, 164 — Del colore della borsa 146 — Come deve terminare l' orazione del SS.? ivi — Sulla comunione frequente e sulla prima comunione, documenti pontificii III, 148. — V. Eucaristia.
Concordato. I concordati in Italia e le immunità eccles. I, 23.
Concorso alla parrocchia intimato dal Vesc. dopo i sei mesi dalla vacanza, II, 129.
Confermazione. Pei fanciulli moribondi I, 90 —Il Vesc. può sostenere le parti di ministro e di padrino? II, 98 — Il vicario capitolare può ottener dalla S. Sede il permesso di amministrar la cresima? 100 — Possono far da padrini i liberi pensatori? 139.
Confessione. Pei fanciulli moribondi I, 90— Possono ascoltarsi le confessioni nel Venerdì e nel Sabato santo? II, 54—Confessioni sacrileghe per volontaria reticenza di peccati. V. Indice progressivo III, 191.
Confiteor. Come devesi recitare in coro? I, 38 — Deve dirsi due volte dal Sacerd. che celebra senza ministro? 145.
Confraternita. Attribuzioni del Vesc. sulla medesima I, 113—Precedenza delle confraternite I, 144 — Circa le funzioni delle medesime nelle chiese parrocchiali, 145— A chi spetta fare i funerali nelle chiese delle confraternite? II, 54 — Dichiaraz. del decreto che vieta l'ascrizione degli assenti II, 178.
Congregati laici nella esposiz. dal SS. II. 165
Congregazione V. Confraternita.
Congregazioni Romane. V. Indice progressivo I, 187 — II, 189 — III, 188.
Congrua parrocchiale. A quanto deve ascendere, e se devono computarvisi i lucri incerti. II, 19.
Consacrazione di chiese e di altari. Varii recenti decreti della S. C. de' RR. II, 35.
Consociatio precum sacerdotalium. Opera di zelo III, 102.
Consuetudine. Consuet. contrarie alle rubriche del rituale, del messale e ai decreti della S. C. de' RR. I, 59 — Consuet. di usare il baldacchino nero nelle esequie de' Vesc. *absente corpore*, 117 — Intorno alle deputaz. de' seminarii, 130 — Intorno al saluto in dar la pace nella messa, 135 — Si condannano le consuet. contrarie alle rubriche, ivi — Consuet. contro i privilegi de' Regolari II, 4 — Può tollerarsi la consuet. di non cantar terza prima della messa pontificale? 68 — Consuetudini contrarie al canto fermo, 108 — Consuet. di conservarsi il SS. nell'altare magg. delle Cattedr. 164 — di usare il rocchetto nelle funzioni e l' anello nella messa III, 42 — di usare le insegne canonicali fuori della propria chiesa, 43.
Cooperanti intorno all'acquisto dei beni eccles. I, 182.

Coro. La turificaz., l' aspersione dell' acqua benedetta, l' *osculum pacis* da qual parte del coro devono cominciare? I, 132 — Indulto di assentarsi dal coro III, 66.
Corone. Come devono applicarvisi le indulgenze? I, 52.
Correzione. Quando deve farla il confessore al penitente? II, 121.
Correzione pastorale. Risposte ai quesiti a premio II, 72, 101, 117, 134, 150.
Croce. Nelle stazioni della *via crucis* debb'essere di legno o di ferro? I, 6 — Circa lo scoprimento della croce nel Venerdì santo, 145 — Circa le croci degli altari, 154 — Uso della croce pettorale del Vesc. ne' solenni pontif. e nei luoghi di aliena Diocesi II, 98 — Croce da inalberarsi nelle processioni funebri e nelle festive III, 152.
Crocifissi. Come devono applicarvisi le indulg.? I, 52 — Come dev' essere il crocifisso per la messa? 154.
Crociata. Due quesiti intorno alle concessioni della Crociata II, 181 — Istruzione circa i privilegi,le grazie,le concessioni ecc. III, 88.
Culto di N. S. di Lourdes, della Salette, e della Immacolata gettante dalle mani raggi di luce I, 37.

D

Decreti della S. C. de' RR. se obbligatorii e di qual promulgaz. abbisognino I, 43.
Deputati del Seminario I, 130.
Digiuno. Il digiuno naturale e il tempo medio I, 145 — V. Astinenza.
Dismembrazione. Quando e come si possono dismembrare le parrocchie? I, 4, 66 — III 33. — V. Parrocchia.
Dispensa dall' esame e dalla personale residenza ad un curato I, 130 — dall' abito e dall'età in benef. di giuspatron. con cura II, 177 — dall'esame per un benef. curato II, 178.
Dispensa dall' irregolarità. Un chierico gibboso I, 17 — Sacerdote che mal si regge in piedi, ivi — Chierico ordinato per salto, 19 — Parroco con mano inferma, 114 — Chierico con difetto di vista II, 97 — Epilettico III, 98 — Chierico con la prima falange monca dell'indice della sinistra, 177.
Dispense matrimoniali. Se ne deplora la moltitudine di domande I, 79 — Quali debbano dirsi poveri in rispetto alle dispense matrim.? III, 36 — Dichiaraz. della S. P. sulla copula incestuosa per le disp. matrim., 38 — Sulla doppia affinità per le dispense, 39 — Facoltà vescovili sulle disp. matrim., 72, 85 — Il Vesc. può dispensare dall'imp. di affinità formalmente occulto e materialmente pubblico? 118.
Distribuzione. Sulla designaz. delle ore soggette alla puntatura I, 18 — Di un canonico assente per giusta causa, 81 — Canonici che confessano nel tempo della officiatura, 129 — Diritti del parroco circa le distribuzioni, 144 — Sono validi gli statuti capitolari che accordano all'assente le distribuz.? II, 177.
Donna. Può servire alla messa? I, 123—Devgenuflettere innanzi al SS. o al propri Vescovo? deve velare il capo nelle chies anche in privati coretti? II, 165.
Duello. Sacramenti e sepoltura eccles. pe duellanti III, 123.

E

Elezioni politiche. È lecito lo accorrervi? 150.
Embriotomia I, 78.
Encicliche del S. P. Leone XIII. Sulla ri stauraz. della filosofia secondo S. Tom maso I, 94 — Per uno straord. giubile II, 9 — Sui diritti e doveri dei principi dei popoli, 56 — Sul matrimonio cristian III, 5, 23, 39 — Sui Ss. Cirillo e Metodio 126—Sulla propagaz. della fede, sulla S. In fanzia e sulle scuole d'Oriente, 166.
Epistola. Da chi deve cantarsi nelle messe senza ministri quando manca un lettore I, 136.
Eretici dogmatizzanti quando sono eccettuat nella pagella della S. P.? II, 20 — Qual pene s'incorrono dagli eretici? 105.
Esaminatori prosinodali. Facoltà vescovile III, 131.
Esequie. Per quali fanciulli sono permesse l' esequie *parvulor.*? I, 109 — Nell' eseq de' Vescovi può usarsi il baldacchino nero? 117 — Esequie con cocchio funebre se tollerate II, 51, 54 — Sul coprimento de cadaveri, ivi — Intorno all' ultima giaculatoria nell'esequie, 51—Nelle esequie può mettersi il pallio nero all' altare del SS. 132 — Circa i giorni proibiti per l'esequie 148 — A chi spetti designare il numero e le persone dei chierici nell'esequie? 162— Durante l' esposiz. delle 40 ore possono farsi l' eseq. *praes. cadav.*? 165 — Spetta ai regolari o al parroco accompagnare il cadavere dalla chiesa dei regolari al camposanto? III, 18 — Il parroco ha diritto di funzionare nelle chiese aliene quando vi si facciano esequie dei suoi filiani? 152
Esercizii spirituali. I Vescovi possono imporli al Clero? II, 81.
Esonerazione di un pio legato I, 65.
Estrema unzione. Deve amministrarsi ai fanciulli moribondi? I, 90 — Può amministrarsi col pennello? l'olio santo può ritenersi nella casa del parroco? II, 52.
Eucaristia.In quanto alla transustanziazione proposizioni che non possono tollerarsi I, 70 — Nella esposiz. del SS. possono usarsi lumi ad olio per necessità? 118 — Circa l' amministraz. dell' Eucarist. nel tempo

pasquale II, 82 — Recenti decreti della S. C. de'RR. 132, 164 — Sulla chiusa della oraz. *Deus qui nobis etc.* III, 125 — V. Benedizione e Comunione.

F

ailenze. Vi partecipa il parroco assente dal coro? I, 144.
anciulli moribondi. Sacramenti da amministrare e funerali dopo morte I, 90 — Per quali fanciulli sono permesse l'esequie *parvulorum?* 109.
esta. Di S. Gioacchino e S. Anna con rito doppio di 2. cl. I, 102 — della Immac. Concez. di M. con rito doppio di 1. cl.,178 — de' Ss. Cirilli e Metodio III, 21.
ilosofia dell'Angelico. Encicl. *Aeterni Patris* di Leone XIII I, 94.
onte battesimale. Come e per quali cause può erigersi? I, 65 — Può erigersi nelle Cattedrali che non hanno parrocchie? II, 51, — Si può benedire *semel in anno?* 52 — A chi spetta nelle Collegiate la benediz. del fonte? 53—Si può benedire con altro cereo diverso dal pasquale? 54 — Dove non si trova il fonte nel sabato santo, si può benedire l' acqua solamente? III, 26 — Come deve benedirsi quando manca l'olio santo nuovo? 151.
ormola *Dimittatur* della S. C. dell'Indice. Significato II, 84.
rancescani. Privilegio de'Francescani in ordine ai sacerdoti secolari che celebrano nelle loro chiese I, 132 — I francescani qual messa debbono celebrare nelle chiese de' secolari? ivi.
Frutti de'beni eccles. comprati dal Demanio. Possono acquistarsi? I, 107—Dei frutti di un beneficio e della loro divisione III, 178.
Funerali di coloro che vivono nei monasteri esenti dalla giurisd. parrocchiale I, 20 — da farsi nei giorni di S. Marco e delle Rogazioni 21 — de'fanciulli, 90 — Funerali nelle chiese de' regolari II, 4 — Funerali da farsi subito dopo la notizia della morte 45 — A chi spetti fare i funerali nelle chiese delle confraternite, 54 — Può il parroco farli nelle chiese soppresse de'Regolari? III, 19 — Dritti del Capitolo cattedrale sul parroco di altra chiesa nei funerali di un filiano di quest'ultima, 134— Privilegi de' Religiosi di S. Gio. di Dio circa i funerali, 161 — V. Esequie.

G

Genuflessione del sacerdote, che passa per celebrare, al canto dell'*Incarnatus*, o alla elevazione, o alla Comunione de'fedeli II, 141 — Le donne devono genuflettere innanzi al SS. o al Vescovo? 166 — Genuflessioni innanzi al SS. esposto, ivi.
Giaculatoria ad onore della Immacolata *Madre di Dio* I, 36 — Giacul. dopo la Messa: *Benedetto il SS. Cuore di Gesù*, 148 — Le giacul. *Dio sia benedetto ecc.* devono dirsi prima o dopo la benediz.? II, 133.
Giornali. Della lettura dei giornali cattivi II, 86 — Della correzione da farsi dal confessore sulla medesima, 121.
Giubileo concesso dal S. P. Leone XIII il dì 15 febb. 1879 I, 8—Dichiarazioni sul medesimo, 9 — Altre dichiaraz. della S. Penit. 21—Giubileo straordinario del 12 mar. 1881, III, 11—Dichiarazioni, 20.
Giudice. Intorno alle cause civili di beni eccles. II, 57 — Giudici prosinodali: facoltà vescovile III, 132.
Giuramento al Governo I, 168 — Giuramento suppletorio: facoltà vescovile III, 131.
Giuspatronato. V. Patronato.
Gloria in excelsis nella Fer. V *in cœna Dom.* Circa il suono degli organi e delle campane II, 147.

I

Immagine di N. S. di Lourdes, della Salette e della Immacolata coi raggi se permessa I, 37 — di N. S. G. C. condannata, 69 — L'immag. di S. Giuseppe può svelarsi nella sua festa in tempo di passione? I, 179 — L' immag. del SS. Nome di Gesù, come dev'essere? II, 4—Quali immagini devono coprirsi quando si espone il SS.? 133, 164 — Si può mettere la immagine del Bambino Gesù dove sta esposto il SS.? 134. — Rec. decreti della S. C. de' RR, III. 53.
Impedimento. V. Matrimonio.
Immunità eccles. in rapporto ai concordati in Italia, I, 23 — Immunità di asilo III, 76.
Incenso. Può unirsi con altre sostanze e bruciarsi senza fuoco? I, 119.
Indulgenza annessa ad una giacul. in onore della Immacolata Madre di Dio I, 36 — Indulg. plen. *in art. mort.* per la costit. *Pia Mater*, 7, 21 — Indulg. annesse alle corone, a' crocifissi, alle medaglie, 52—Ind. pel XXV anniv. della definiz. del dogma della Immac. 116. — Ind. per una orazione a S. Tommaso d' Aq. ivi — Ind. annesse a corone, a rosarii, a croci ecc. II, 115— ai pellegrinaggi italiani III, 37.
Ipoteca su' beni eccles. acquistati dal Demanio I, 122.
Irregolarità. V. Dispensa.
Insegne. Nessuna insegna può concedere il Vescovo I, 103 — Insegne de' camerieri secreti e de'Cappellani di S. S. II. 127— Rec. decreti della S. C. de'RR. III, 41 — Dell'uso dell' anello e del berretto dottorale, 107.

L

Laudemio. Possono parteciparvi i canonici assenti e giubilati? I, 115.
Legato. Come devesi interpretare la volontà de'testatori? III, 18 — Differenza tra beneficio eccles. e pio legato 65, — I legati pii come oggidì devono istituirsi? 103 — V. Assoluzione e Riduzione.
Legittima. Della legittima alla moglie ed ai figli di solo matrim. eccles. II, 182 — Obblighi e diritti dei genitori intorno alla legittima e alla disponibile III, 11 — Moglie che invola di nascosto ciò che la legge attribuisce al coniuge superstite, 43.
Lettere Apostoliche. V. Enciclica e Indici progressivi.
Libri. Intorno ai permessi pei libri proibiti I, 79 — I libri di divozione devono pubblicarsi col permesso dell'Ordinario I, 120.
Litanie della Salette sono permesse? I, 37— Monito della S. C. de' RR. che proibisce le litanie non approvate II, 115.

M

Matrimonio. Disoluzione del matrim. rato e non consumato I, 3—Matrim. nullo per difetto di consenso e di domicilio, 49— Protesta del S. P. contro la legge proibitiva del matrim. eccl. prima del civile, 63—Divieto per un secondo matrim. 81— Il matrim. civile non produce imped. di pubbl. onestà, 97—matrim. nullo per manco di consenso o per timore, 143—Lettera Encicl. del S. P. sul matrim. II, 5, 23, 39—Matrim. nullo per difetto di consenso, non ostante la coabitazione e la prole. 17—Con quali paramenti si può benedire il matrim.? 51—Possono celebrarsi matrim. in oratorii privati? ivi—Del matrim. nei tempi proibiti, 54—Se gli sposi non vogliono comunicarsi, si può celebrare la messa *pro sponso?* ivi— Il matrim. civile non induce impedim. di pubbl. onestà. Breve del S. P. 113—Matrim. di un libero pensatore, 139—Non osta al matrim. il dissenso de' genitori III, 34—Matrim. impugnato per causa di timore, di condizione inadempiuta, di legame e di battesimo non ricevuto, ivi—Nei patrini *per procuratorem*, chi contrae l'impedim. il mandante o il mandatario? 146—Intorno allo stato libero pel matrim. Documenti Pontif. 162.— V. Dispense.
Medaglie. Come devono applicarvisi le indulg.? I. 52,
Messa. Messa degli angeli nei funerali dei fanciulli I, 90—Si può assumere una donna per serviente? 123—Recenti decreti della S. C. de' RR. 132, 145—Messe di defunto cantate in chiese aliene o di regolari, dopo celebrati i funerali in parrocchia 179—Quando può cantarsi la messa lenne votiva? II, 11—Messa *pro populo* ca lo stipendio 50—Del *Dies irae* e orazioni nelle messe *de requiem* 60— il Vesc. farsi assistere nelle messe sole dal solo diacono e suddiacono? può tar da solo la messa? 68—Il Vesc. Pontif. solenne circa le chiroteche e la tra, ivi.—Il Vesc. che assiste alla me solenne deve dire, e come il *confiteor*? iv Possono i chierici nei pontificali soster il libro pel *Gloria* e *Credo*, portare i s dali, cantare il capitolo dei vespri? 68 Circa l'oraz. *pro defunctis* nelle messe c ventuali e private *de requiem* quando precettata e circa l'inclinazione del c ad *Humiliate capita vestra Deo*, 82— camice e delle candele nella messa, 8 Quando si deve far riverenza nelle me col capo alla croce? 93—Non può il Ve nei dì festivi assistere alla messa soler vestito solo di rocchetto e mozzetta, 10 Il cappellano che assiste al Vesc. n messe private non deve avere la stola, iv Colore dei paramenti nella messa cant col SS. esposto *pro quacumque tribulatio* 132—Delle messe innanzi al SS. il dì morti, 133—Il Sacerdote forestiero ci la messa propria III, 45, 78—Obblighi messe da trasferirsi in altre chiese e tari III, 54—Facoltà vescovili per le duzioni ed assoluzioni, 55.
Messale. Possono mettersene due nella mes solenne? I, 119—Qual messale deve usa il sac. secolare che celebra la messa co ventuale nella chiesa dei regolari? 145 Circa varie parole e frasi del messale, i
Milizia. Coscritto che simula malattie e s borna i medici II, 170.
Mitra. Nei pontificali solenni II, 67—P recarsi quando si porta il legno della Croce? 101.
Monasteri. Quei che vivono in essi come senti dalle giurisd. parrocchiali I, 20— Ordini religiosi.
Mozzetta. Non può il Vesc. assistere alle me se solenni nei dì festivi con solo la mo zetta e il rocchetto II, 100—Può usar mozzetta sulla mantelletta ne' luoghi diversa diocesi? 101.
Musica nelle chiese, quale permessa e qua proibita I, 75—Recenti decr. della S. de' RR. III, 25—V. Canto.
Mutazione di volontà dei testatori da chi per quali cause può affettuarsi? I, 35.

N

Nome del Vescovo da dirsi nel canone, dopo ricevuto il possesso o prima I, 11
Nome SS. di Gesù. Come debbono esser le immagini? II, 4
Notaro. Intorno ai contratti di beni ecc. II,

O

edienza. Può il Vesc. Chiamare all'obedienza tutti i rettori di chiese? II, 99.
.cio. Il Vesc. che assiste all' officio con appa deve avere i canonici assistenti? può are le benedizioni? II, 69—Di qual Paarono o Titolare devesi far commemoraz. ei suffragi dell'uff. divino? 76—Quando deve dire un sol notturno dell' ufficio ei morti con o senza l'invitatorio? 172—Dell'unire la nona lezione all'8.ª nell' ufficio dei Santi quando occorre l'omilia della rigilia o della domenica III, 30—Nuove lezioni dell'Off. di S. Tommaso d'Aquino, 68.
o. Possono usarsi, per necessità, lumi ad lio nella esposiz. del SS.? I. 118.
i Santi. Intorno alla loro consacrazione: decreti rec. della S. C. de' RR. II, 67, 09—Può esigersi qualche prestazione per la materia dei detti olei? 130—Può il parroco portare il vaso dell'olio santo insieme al Viatico? III, 134.
atorii festivi. Opera di zelo III, 74.
zione. Circa le oraz. e il nome de' defunti nelle messe cantate *de requiem* I, 145—Orazioni nelle messe solenni *pro re gravi* ivi—Oraz. *a cunctis* nelle messe votive di S. Giuseppe ivi—Numero delle oraz. nelle messe *de requiem* II, 60—Sulla conchiusione della oraz. *Deus qui nobis sub Sacramento etc.* III, 125.
dinazione. Chi si ordina per salto come rimane irregolare? I, 19—Può conferirsi l'ordinaz. per titolo di amministrazione? 100-Come devono vestire i canonici che assistono al Vescovo nelle sacre ordinaz.? II, 67—Dalla elevaz. ed imposizione delle mani nella ordinaz. de' presbiteri, e della comunione ai medesimi, 69—Circa l'ordinaz. dell'ostiariato, del letterato, del suddiaconato e del diaconato, 98—Quando è un solo suddiacono o diacono da ordinarsi deve cantar la epistala o il vangelo? 100.
rtica. Possono farsi di questa tela i panilini dell'altare? I, 119.
spedale. Indulgenza della Chiesa per gli ospedali III, 66.
stensorio. Se può elevarsi e deporsi per l'adoraz. de' fedeli col mezzo di una macchina? I, 39.
zione. Intorno al dritto di ozione di un capitolo II, 163.

P

aramenti. Decreti della S. C. de' RR. I, 118—Possono usarsi paramenti di tutti colori? 139—Circa i paramenti di lino, di cotone o di lana III, 85.
arola divina. Il Sacerdote cattolico continuatore della missione divina del Redentore nel ministero della divina parola I 10, 39, 55, 71, 180.
Parrocchia. Quando e come si può dismembrare? I, 4.ob—III, 33—Diritti della chiesa matrice sulla filiale, 51.—V. Parroco.
Parroco. Ha diritto sui funerali di quei che vivono nei monasteri? I, 20— come e perchè può essere privato della parrocchia? 34, 83—Può contravvenirsi alla consuetod. di somministarsi da' parroci i paramenti? 118—Il parroco assente dal coro può partecipare a tutte le distribuzioni? 144—Varii recenti decreti della S. C. dei RR. circa le funzioni parrocchiali, II, 51—Spetta al parroco fare i funerali nelle chiese delle Confraternite, 54—come pure la designazione del numero e delle persone degli ecclesiastici per l' esequie, quando non la si faccia dall'erede, 162—La cura parrocchiale dev' essere esercitata da un solo III, 17—Può il parroco accompagnare il cadavero dalla chiesa de'Regolari al camposanto? 18—Può fare i funerali nelle Chiese de' Regolari soppresse? 19—Di un parroco che rinunzia per evitar le pene de' suoi delitti, 49—Precedenza tra parroci, 82—Parroco punito *ex informata coscientia*, 113—La messa *pro populo* deve applicarsi personalmente dal parroco, 116—Se al parroco della città spettino i funerali di chi muore in villa, 130—Decreti della S. C. de' RR. circa talune funzioni parrocchiali, 134, 151—Dritti del Capitolo Cattedrale sul parroco d'altra chiesa nei funerali di un filiano di quest'ultima 134.
Parto cesareo. Obbligo e modo di eseguirlo II, 153.
Patena. Dev'essere della stessa materia della coppa del calice? I, 120
Patrino. Può far da patrino nel battesimo e nella confermaz. un libero pensatore? II, 139—In rispetto ai patrini *per procuratorem* chi contrae la cognaz. spirit. il mandante o il mandatario? 146.
Patronato. I discendenti dalle femmine ereditano il dritto di patronato che possiede una famiglia? I, 33.
Patrono. Di qual patrono o titolare devesi far commemoraz. nei suffragi e nella oraz. *a cunctis*? I, 135—nell'ufficio divino? II, 76, 147—S. Tommaso d' Aquino dichiarato patrono de' buoni studii, 84.
Pellegrinaggi. Indulgenze concesse dal S. P. Leone XIII pei pellegrinaggi italiani III, 37.
Penitenzieria Apostolica. Del modo di mandar lettere alla medesima III, 119.
Pensione. Devesi pagare interamente quando le rendite sono colpite di tassa, ma non diminuite? I, 5—Si debbono pagare quando gravano sulle congrue parrocchiali? II, 19—Pensione applicata perpetuamente ad

una mensa, è ridotta III, 83—Pensione imposta sur un benefizio parrocchiale senza venia pontif. III, 84—Pensione imposta a favore di una parocchia, reclamata dall'econ. curato che non è parroco, 129.
Pesi gravanti sui beni acquistati dal demanio I, 138—Se il clero che con l' acquistato e la vendita dei suoi beni si costituì una rendita eguale a quella che avea prima della soppressione sia tenuto a tutti i pesi III, 20.
Petrolio. Può adoperarsi per solo illuminar la Chiesa? I, 118.
Pianete di lana. Possono usarsi? 120—Le pianete debbono piegarsi pure nelle chiese parrocchiali? 145.
Pisside. Può tollerarsi l'uso di estrarre la pisside dal tabernacolo e di riporla velata sotto l' ombrello per benedire il popolo? II, 165.
Pontificali. V. Messa e Vescovo.
Porziuncola. Indulgenza in rispetto alla distanza I, 7.
Precedenza. Circa le confraternite I, 144—Circa le dignità e i loro coadiutori nelle Collegiate II, 49 —Rec. decreti della S. C. de' RR. III, 39 —Delle precedenze tra parroci 82.
Predicazione. Ammonimento ai predicatori dalla S. C. degli Studii II, 47—Un modo di predicare adatto ai bisogni del tempo, 55, 69—S. G. Crisostomo, patrono de' predicatori, 79.
Prelatura romana. Disposizioni del S. Padre I, 111.
Prescrizione. Si dà nelle cose facoltative? II, 65.—Si dà contro i legati di messe? 145.
Principi. Diritti e doveri dei principi verso i sudditi. Encicl. di Leone XIII, III, 56.
Privilegio. Quando s'è ottenuto un privilegio nuovo intorno alle insegne, non si può tornare più all'antico III, 42.
Procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali de' chierici. Istruz. della S. C. de' VV. e RR. III, 5.
Processione. Qual è il posto per la banda musicale? I, 75—La process. del SS. si può fare da un Sacerd. diverso dal celebrante? II, 148—Nella process. del *Corpus* possono ammettersi dei fanciulli vestiti da angeli? II, 164.
Propagazione della fede. Quest'opera non va inclusa nel decreto che proibisce l' ascrizione degli assenti II, 20—Enciclica del S. P. Leone XIII, II, 166.
Puntatura. V. Distribuzioni.

Q

Quarant'ore. Durante la esposizione delle 40 ore possono tenersi immagini svelate? può farsi il sermone nella messa solenne? si può dire o tralasciare la messa *de pace?* II, 464—Può farsi l'esequie *praes. cadav.?* 465—Circa la colletta nella messa della esposiz. e della reposizione, ivi.
Quindennii. Possono parteciparvi gli assenti e i giubilati? I, 115.

R

Regolari. Sottostanno alla giurisd. vescovile intorno al suono delle campane e alle funzioni sacre nelle loro chiese ? I, 67—I regolari civilmente soppressi sotto qual croce debbono incedere nelle esequie ? II, 53 —Dichiaraz. della S. Penitenzieria circa la proprietà de' beni de' Regolari, 84 —I regolari civilmente soppressi nelle processioni, 133—Intorno alle esequie ed alle funzioni che si compiono nelle loro chiese III, 18 19—Circolare del Generale de' Minori, con cui si partecipa la restrizione di alcune facoltà, 22—Del dritto di questuare, 98 —Della facoltà di ascoltar la confessione de' regolari, 99 —Facoltà de' Vescovi sui regolari confessori, 146.
Reliquie. Recenti decreti della S. C. de' RR. III, 53 —Si condanna il sacrilego commercio di false reliquie, 71.
Residenza. Canonico assente II, 3.
Riduzione. Ridotte le messe, può altresì ridursi la tassa per gli utensilii? I, 177 —Norme per la riduzione II, 145—III, 55 —Riduzione di un legato III, 97.
Rinunzia. Quando può accettarsi? III, 177.
Riservati. V. Casi riservati.
Rocchetto. Non può il Vesc. nei dì festivi assistere alla messa solenne vestito solo di rocchetto e mozzetta II, 100 —Del rocchetto nell'amministraz. de' Sacramenti e nelle benedizioni III, 152.

S

Sacerdote (Il) cattolico continuatore della missione divina ecc. V. Parola divina.
Sacramenti da amministrarsi ai fanciulli moribondi II, 90.
Sacramento (SS) V. Eucaristia.
Saluto. Il celebrante come deve rendere il saluto ai sacri ministri? I, 149.
Scardinazione. Condizioni perchè un chierico possa essere ordinato da un altro Vescovo III, 66—Chierico scardinato per facoltà Apost. 161.
Serviente della messa. Può essere una donna? I, 123—Quando il sacerdote celebra senza serviente deve dire due volte il *Confiteor?* 145—Del serviente nelle messe cantate senza ministri, ivi—Può celebrarsi la messa senza serviente? ivi.
Seminario. Intorno ai deputati del medesimo I, 130.
Sepoltura. Può erigersi e benedirsi una cappella sotterranea per sepoltura? II, 37.—Può tollerarsi che si celebri in altari con sottovi

delle sepolture, se i cadaveri non si possono comodamente rimuoversi? II, 37 — Intorno alla benediz. de' nuovi sepolcri, 54 —Può darsi sepoltura eccl. ai liberi pensatori? 139. — Sepoltura ai duellanti III, 123.
Sequenza. *Dies iræ* quando debba dirsi II, 60.
Settimana Santa. Se ne possono celebrare le funzioni in chiese non parrocchiali? II, 54.
Simonia. Intorno alla simonia confidenziale II, 161.
Sovvenzione da darsi ai Corpi morali dagli acquirenti i loro beni I, 73.
Spese di lite perduta a chi spettano I, 36.
Stato libero pel matrimonio. Docum. pontificio III, 162.
Stipendio per le messe *pro populo* II, 50.
Stola. Di qual colore deve usarsi nello amministr.la Comunione fuori la messa I, 117 —Il cappellano che assiste al Vesc. nella messa priv. non deve avere la stola II, 100 —Il sac. che assiste alla messa di un novello sacerd. deve tener sempre la stola? 149 Dell'uso della stola: recenti decr. III, 42, 52.
Suffragi. Di qual Patrono o Titolare devesi far commemoraz. nei suffragi dell' officio divino? II, 76, 147.

T

Tabernacolo. Come dev'essere ornata la sua parte interna? II, 133.
Terziarii francescani. Dubbi circa la recita dell'ufficio II, 115.
Titolare delle Chiese. Rec. decreti della S. C. de' RR. II, 20, 147—V. Suffragi.
Transazione sui beni e sugli oneri di un beneficio II, 33.
Transustanziazione nella Eucaristia. Proposizioni che non possono tollerarsi I, 70.
Tumulo. V. Assoluzione.

U

Utensilii sacri. Decreti della Sacra Congr. de' Riti I, 118.

V

Vasi sacri. Possono permettersi di rame dorato? I, 118, 119.
Velo trasparente nei camici, nelle tovaglie di altari e nelle cotte I, 118.
Vescovo. Come e perchè può privare il parroco della parrocchia? I, 34 —Come e per quali cause può erigere un nuovo fonte battesimale? I, 65—Come e per quali cause può dismembrare una parrocchia? I, 4, 66 Può vietare il suono delle campane nelle Chiese de' Regolari? 67 — Quali attribuzioni ha sulle confraternite? 113 — Nelle esequie de' Vescovi *absente corpore* può usarsi il baldacchino nero? 117 — Il loro nome deve dirsi nel canone prima o dopo il possesso? 117—Come deve punire i canonici che confessano nel tempo della officiatura? 129—Di qual patrono o titolare deve far commemoraz. nei suffragi? 135 — L' anniversario si della elezione come de la consacrazione del Vesc. deve commemorarsi con messa votiva? 145 — Può concedere licenza alle Chiese non parrocchiali di celebrar le funzioni della settimana santa? II, 54—Può dare o mutare le insegne agli ecclesiastici? 65—Può mutare gli statuti di una chiesa, confermati dal Vesc. antecessore? ivi—Varii recenti decreti intorno alle funzioni pontificali ed episcopali 67, 98 — Può il Vesc. imporre al Clero di compiere gli esercizii spirituali? 81—Il Vesc. non può punire i delitti pubblici *ex informata consci ntia* III, 3,113 —Può il Vescovo delegare i sacerdoti minori a tutte le benedizioni del Rituale? 26 — Può concedere ai canonici l'uso della veste violacea? 41—Quali abiti competono al Vesc. nelle esequie de' defunti? 42— Può il Vesc.imporre a tutti i sacerdoti l'obbligo d'insegnare il catechismo? 49—Alcune speciali facoltà solite concedersi ai Vesc. dalla S. Sede. Ved. Indice progressivo III, 190—Può il Vesc. punire, e come, un suddditto dimorante in aliena Dioc.? 81 — Ha facoltà di dispensare dall'impedim. di affinità formalmente occulto e materialmente pubblico? 118 — In quali casi può ordinare un suddito di aliena Diocesi? 145—Qual potestà tiene sulla confessione dei Regolari? 146.
Vespri. Deve cantarsi l'antif. della B. V. alla fine de' Vespri pontificali? II, 68 — Può un chierico sostenere il libro pel canto del capitolo? 69.
Vesti del Vescovo nell'Avvento,nella Settuagesima, nella Quaresima ecc. II, 98.
Via Crucis. Se le croci delle stazioni debbano essere di legno o di ferro I, 6.
Viatico da darsi ai fanciulli moribondi I,90— Può recarsi il Viatico agl'infermi in forma privata? II, 28, 54—Si può portare dal sac. col capo coperto? II, 52, 133—III, 134— Del modo di amministrare il Viatico negli ospedali, 134—Come deve chiudersi l'orazione del SS. nel Viatico? 147 — Viatico portato dagli oratorii privati III, 77.
Vicario capitolare. Può ottener dalla Santa Sede la facoltà di amministrar la Cresima? II, 100.
Vic. perpetuo surrogato ad un amovibile I,82, 175—I vicarii perpetui in che differiscono dai parroci,e come possono rimuoversi? 176.
Vocazione ecclesiastica. Sulla scarsezza delle vocazioni eccles. Quesiti a premio e Dissertazioni I, 11, 73, 84, 103, 120, 140, 184 — Sulla vocazione allo stato eccles. dissertazione III, 91—cenni 108.
Voto relig. Sua natura e suoi effetti I, 131
Voti o tabelle votive. Quali non possono sospendersi nelle Chiese? III, 70.

II.

Parte Civile.

A

Abbazia in ordine alla quota di concorso, I, 111.

Affitto. Beni ecclesiast. e laicali in ordine allo affitto I, 12—Affitti *ad longum tempus* che si considerano enfiteutici III, 63.

Affrancazione di censi dovuti al demanio II, 110.

Annualità di soggiogazione. Chi ne risponde sopra uno stabile devoluto al demanio? I, 157.

B

Benefizio. Quando vachi il benefizio di chi è promosso al Vescovado? I, 78 — Successori ad un benef. soppresso, 93.

Beni eccles. e laicali in ordine allo affitto I, 13—Beni delle opere pie in ordine ai contratti, ivi.

C

Canonicato. I canonicati non eretti in titolo non sono soppressi I, 44—I canonicati nelle Cattedrali di patronato laicale e misto e la conversione III, 140.

Capitolo cattedrale. È sequestrabile dal Demanio la loro massa comune? I, 78.

Cappellania laicale. Norme per le attribuzioni dei beni delle disciolte cappellanie laicali I, 124—Competenza sui ricorsi per lo svincolo di cappellanie, 156—Chi ha il diritto allo svincolo delle cappell. laicali? II, 30—Patronato di un fabbriciere e di un laico quanto allo svincolo II, 176 — Trasmessibilita de' beni dotalizii e de' patronati, 187—Cappellania laicale soppressa benchè non destinata sempre per messe III, 46—Quando il patrono che rivendicò i beni dotalizii può negare l'assegno all'investito?ivi—Rivendicazione dei compatroni attivi e passivi, 94— V. Coadiutore.

Cappelle. Immobili di cappelle se soggetti a conversione quand'anche vi sia costituito un sacro patrimonio I, 77.

Cappellano. È nulla la nomina del cappellano dopo la soppressione I, 78.

Cardinale. La ricchezza mobile e il piatto cardinalizio I, 142.

Catechismo. Fondazione per l'insegn. del catechismo e la quota di concorso I, 13.

Censo. Affrancazione de' censi dovuti al demanio II, 110.

Chiese. I fabbricati attenenti alle chiese esenti da tasse II, 126—Edifizi pei custodi delle chiese se soppressi, 175.

Chiese palatine. Proprietà su di queste III, 15.

Chiese ricettizie. V. Ricettizie.

Coadiutore. Il benefizio coadiutorale è esente da soppressione? II, 62 — Oneri coadiutorali non soppressi, 78—Oneri coadiutorali soppressi, ivi—Le cappellanie coadiutorali per fondazione non sono soppresse, ivi— Capp. laicali coadiutorali se soppresse, 187.

Collegiata. Quanto all'aumento della rendita II, 94.

Comune. I comuni e le spese di culto I, 62—V. Municipio.

Confraternita. Le confraternite laicali devono la quota di concorso? I, 13.

Congrua. V. Parroco.

Conversione. Immobili di cappelle se soggetti a conversione quando anche vi sia costituito un sacro patrimonio I, 77—Enti eccles. conservati in ordine ai beni convertiti I, 125 — Debitore d' interessi di dote monastica convertita I, 125.

Culto. Un' annua prestazione per opera di culto che si debba a corporazioni soppresse, compete al fondo per il culto I, 77 — Le missioni non possono dirsi opere di culto II, 159.

D

Decime. Pesi e misure per le decime. I, 39— V. Parroco.

Deputazione provinciale. Permesso di questa nei contratti sui beni delle opere pie I, 13.

Demanio è disobbligato dallo eseguire le condizioni del testatore II, 126.

Diritto di patronato. V. Patronato.

Donazione a chiese senza autorizzazione I,173.

E

Economo curato. Assegni di congrua pagabili agli Econ. curati I, 93.

Episcopio. La vigna di un Episcopio e la conversione II, 159.

Esecutore testamentario, succeduto a corporazioni soppresse II, 159.

Exequatur. Un novello Vescovo privo di *exequatur* non perde le temporalità del beneficio che prima aveva I, 29—Effetti del regio *placet* III, 78.

F

Fondiaria. Indicazioni erronee del tributo fondiario nelle compre de' beni ecclesiastici II, 187.

Fondo pel culto. Il fondo pel culto e il demanio in quanto alla proprietà degl' immobili degli enti soppressi I, 29—Al fondo p. c. compete qualunque prestazione si

debba a corporazioni soppresse, 77 — Il fondo p. c. è tenuto a pagar le quarte decime che si dovevano ai Vescovi dalle chiese soppresse, 77 — Degli oneri da adempirsi dal fondo p. c. I, 78 — Non ha obbligo il fondo p. c. di render conto degli oneri II, 126 — Il fondo p. c. e gli oneri degli enti soppressi III, 111.

I

Incanto. Il nuovo incanto sulla rivendita in danno III, 111.
Investito. Dritto sui beni dotalizii dell'investiti de' benefizii soppressi II, 126.

L

Legato per sè stante e soppresso I, 142 — Perchè soppressi i legati pii II, 30 — Legato pio soppresso, ineseguibile, ivi — Legati di messe soppressi, 46 — Legato di un annuo funerale soppresso, 62 — Legato a scopo di culto esente da soppressione, 94 — Di un lagato pio fondato dopo il decreto di soppressione II, 78 — Lascito di messe soppresso 142 — Legato per oggetto di culto soppresso III, 15.

M

Massa piccola per le distr. se soppressa II, 78.
Matrimonio. Un chierico che fa il matrim. parde la pensione ecclesiastica I, 12 — il matrim. civile e le doti legate III, 31.
Mensa vescovile. V. Vescovo.
Monasteri. Debitori d'interesse di dote monastica convertita I, 125 — Peculio di monache: procedura, 157 — V. Ordini religiosi.
Municipio. Chiese sussidiate per opera del municipio I, 93 — I municipii e il dritto di patronato sulle parrocchie II, 31 — Quando i Comuni han dritto al quarto de' beni de' religiosi soppressi? III, 15 — Le feste del Santo patrono e il bilancio Municipale III, 127. — V. Parroco.

O

Oneri. V. Pesi.
Opere pie. Ritiro di capitali delle opere pie II, 14 — Tesoriere delle opere pie, 46 — Gl'istituti di beneficenza e la quota di concorso, 62 — Approvazione per le liti delle opere pie III, 127 — Clausula di decadenza con devoluzione dei beni di opere pie, 141.
Ordini religiosi. Riduzione di pensione per gli Ordini soppressi I, 173 — La pensione di un religioso temporaneamente secolarizzato II, 46 — Monaci aventi dritto alla pensione, 187 — Elemosine imposte per testamento ai monaci III, 63.

P

Parroco. Non è sequestrabile la congrua del parroco I, 29 — Obbligo dei comuni di pagar le congrue, 44 — Può il parroco essere rappresentato in giudizio dal Vescovo? 29 — La tassa di manamorta e i beni parrocchiali, 30 — Pesi e misure per le decime, 93 — Imposta sulle congrue pagate da' comuni, 93 — Il beneficio coadiutorale va esente da soppressione? II, 62 — Le congrue dei parroci nel Napoletano II, 78 — La tassa di manomorta, il *solve et repete* e la quota curata, ivi — Nuove massime giuridiche a favore de' parroci, 110 — La tassa di man. e le congrue parrocchiali, 176 — Assegni dovuti ai parroci dai comuni, III, 15 — Azione giuridica del parrocco pei pesi gravanti sopra enti soppressi, 63 — La congrua formata dalle distribuz. corali non può invertirsi in capitale, 78 — La congrua parrocch. in rapporto alle decime o primizie, 94.
Parrocchie. I comuni e il dritto di patronato sulle parrocchie II, 31 — V. Parroco.
Patrimonio. Per lo svincolo del patrim. sacro richiedesi civilmente l'intervento del Vescovo I, 12 — I sacri patrimonii non sono soppressi, 44 — Patrim. costituito sopra immobili di cappelle se soggetto a conversione, 77 — Opera pia in giudizio e sacro patrim. formato dal Vescovo, 173 — Gli assegni per sacro patrim. e le pensioni, 185 — Il sacro patrim. può essere alienato senz' autorizzazione del Vescovo? III, 79.
Patrono. V. Cappellania e Canonicato.
Pensione. Decadenza dall' assegno vitalizio per un nuovo beneficio III, 78 — V. Ordini religiosi.
Pesi. Adempimento dei pesi degli enti soppressi I, 44 — Quando i pesi per la soppressione rimangono aboliti? 142 — Obbligo del Demanio sui pesi degli enti soppressi II, 126 — Item del fondo pel culto, 78, 126 — Obblighi inerenti ai beni eccles. soppressi, 142 — Dritti e doveri sugli oneri de' medesimi III, 31 — Azione giuridica del parroco sugli stessi, 63 — Elemosine imposte per testamento ai monaci, ivi — V. Fondo pel culto.
Prelature. Delle loro fondazioni II, 110.
Prescrizione. Può prescrivere l'enfiteuta concontro il padrone diretto? III, 78 — Ritenuta sugli assegni canonicali e prescrizione, 127 — La prescriz. di sei mesi e il fondo pel culto, 141.
Processioni. Libertà circa le medesime, II, 14 — Processioni vietate dal Prefetto, 78.
Propaganda. Natura di questo istituto II, 142 — I suoi beni van soggetti a conversione? III, 31, 111.

Q

Quarte decime che si dovevano ai Vescovi dalle chiese soppresse I, 77.
Quota di concorso. Le confraternite laicali sono obbligate a questa? I, 13 — Fondazione per l'insegnamento del catechismo e la quota di conc., ivi—Non ne sono esenti le case dei Vescovi, 110—L'Abazia non può considerarsi come Vescovado per la quota di conc., 111—Gl'istituti di beneficenza e la quota di conc. II, 62—Quota di annuo concorso sugli assegni vitalizii degli enti soppressi., 126.

R

Reincanto di beni eccles. Procedura I, 185.
Rendita. La rendita *convertita* può subire aumento? I, 93—Chiese collegiate e ricettizie circa l'aumento delle rendite II, 94—Perizia nei dubbi circa l'aumento di rendita, 159—Iscrizioni di rendita su denunzia falsa, 187—Responsabilità dell'amministr. dei benefizi vacanti sull'aumento o sulla dimin. delle rendite delle prebende III, 63.
Ricettizia. Oneri dei partecipanti delle chiese ricettizie I, 77 — Ricettizie soppresse, prive di personalità giuridica, 93—Ricettizia quanto all'aumento della rendita, II, 94,
Riversibilità. Dritto di riversibilità per la soppressione di case religiose I, 12 — Azione di riversibilità prescritta, 142 — Dritto di riversibilità perchè sia valido II, 30 — Il dritto di riversibilità e la tassa di manomorta, 187 — Clausola di decadenza con devoluz. dei beni di opere pie. III, 141.

S

Seminario. Competenze intorno alla chiusura dei seminarii I, 62 — I seminaristi agli esami governativi, 93.
Solve et repete sulla tassa di manomorta I, 30, 142 — III, 111 — il *solve et repete* per ogni tassa e per ogni caso II, 30 — sulla quota curata. 78.
Soppressione. Sono soppressi i sacri patrim. e i canonicati non eretti in titolo? I, 44—Dritto dei beni dotalizii degl'investiti dei benefizi soppressi II, 126 — La massa piccola per le distribuz. è soppressa? 78 — Gli edifizi pei custodi delle chiese sono soppressi? 175 — Beni di enti soppressi siti all'estero, ivi — È soppresso un sacello con dotazione di povere fanciulle? ivi — L'autorità eccles. circa la riapertura delle chiese soppresse III, 31 — Dritti e doveri sugli oneri inerenti a benefizii soppressi, ivi. — Beni di enti laicali a scopi di culto soppressi, 141 — V. Cappellania, Coadiutore e Legati pii.
Svincolo. V. Cappellania.

T

Tassa. I fabbricati attenenti alle chiese esenti da tasse II, 126.
Tassa del 30 0|0. L'investito di un benefizio, svincolato dal patrono, deve a questo l'interesse della tassa del 30 0|0? I, 12 — La tassa del 30 0|0 sul patrimonio parrocchiale, 13 — Le succursali delle parrocchie e la tassa del 30 0|0, 62 — Detrazioni per questa tassa, 142. — Questa tassa è reale, non personale, 185 — La tassa del 30 0|0 e gli assegni pel culto alle chiese ricettizie II, 62 — Le messe gravanti sulle dotazioni sacre e la tassa del 30 0|0, 63—Oneri non deducibili sulla tassa del 30 0|0 nei Capitoli Cattedrali, 142.
Tassa di manomorta. *Solve et repete* sulla tassa di manom. Questa tassa colpisce la congrua parrocchiale? I, 29 — Colpisce le case de'Vescovi? 110 — Tassa di manom. per le opere miste II, 30 — La tassa di manom., il *solve et repete* e la quota curata, 78 — La tassa di manom. e le congrue parrocch., 176 — Il diritto di riversibilità e la tassa di manom. 187 — La tassa di manom. e il *solve et repete* III, 111—La tassa di manom. e il suo pagamento, 127.
Tassa di ricchezza mobile. Questa tassa e la proprietà degli enti conservati I, 111 — Competenze sul giudizio di ricchezza mob.. 142—La ricchezza mob. e il piatto cardinalizio, ivi — Competenza sui giudizi per la tassa di ricch. mob. II, 14 — Tassa di ricchezza mobile sulle collegiate soppresse III, 141.

V

Vescovo. Lo svincolo del patrim. sacro e l'intervento del Vesc. I, 12 — Un novello Vesc. privo di *exequatur* non perde le temporalità del benefizio che prima aveva, 29 — Tasse pel passaggio di un Vesc. da una in altra Dioc. ivi — Il Vesc. può rappresentare un parroco in giudizio? 29 — Quarte decime che si dovevano ai Vesc. dalle Chiese soppresse 77 — Quando vacchi il benef. di uno promosso al Vescovado, 78 — Le case appartenenti ai Vesc. non sono esenti dalla tassa di manom. e dalla quota di concorso, 100 — Opera pia in giudizio, e sacro patrim.. formato dal Vesc., 173 — Le quarte decime dovute alle mense vescovili III, 140.
Vitalizio per decreto reale sulle cappellanie vacanti I, 185.

—

DATE DUE

Temporarily circulated from
Pacific School of Religion

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.

1879 CBPac

1879 15681

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709